



REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONE DEL VENETO

Venezia, martedì 3 maggio 2022

Anno LIII - N. 56



Fauna del Veneto, Oca selvatica (Anser anser).

L'Oca selvatica è considerata l'antenata dell'oca domestica europea. Viene anche chiamata "oca cenerina" per la caratteristica sfumatura grigio-cenero del suo piumaggio.

(Archivio fotografico Struttura di Progetto Strategia Regionale della Biodiversità e dei Parchi, Regione del Veneto - foto Disette)

Direzione - Redazione

Dorsoduro 3901, 30123 Venezia - Tel. 041 279 2862 - 2900 - Fax. 041 279 2905

Sito internet: <http://bur.regione.veneto.it> e-mail: uff.bur@regione.veneto.it

Direttore Responsabile Dott. Lorenzo Traina

SOMMARIO

PARTE SECONDA

Sezione prima

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE E TRANSIZIONE ECOLOGICA

n. **68** del 17 marzo 2022

Impegno di spesa e liquidazione a favore di DE SERIO GIORGIO e rettifica decreti n. 16 e 17 del 27.01.2022. Concessione di contributi per la rottamazione di veicoli inquinanti e sostituzione con veicoli a basso impatto ambientale Bando Auto 2021. D.G.R. 491 del 20/04/2021.

1

[Ambiente e beni ambientali]

n. **69** del 17 marzo 2022

Impegno di spesa e liquidazione a favore di QUINTAVALLE CRISTINA. Concessione di contributi per la rottamazione di veicoli inquinanti e sostituzione con veicoli a basso impatto ambientale Bando Auto 2021. D.G.R. 491 del 20/04/2021.

4

[Ambiente e beni ambientali]

n. **70** del 17 marzo 2022

Impegno di spesa e liquidazione a favore di SCARLATTI CHIARA. Concessione di contributi per la rottamazione di veicoli inquinanti e sostituzione con veicoli a basso impatto ambientale Bando Auto 2021. D.G.R. 491 del 20/04/2021.

6

[Ambiente e beni ambientali]

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE

n. **339** del 06 aprile 2022

Impegno e liquidazione di spesa ai sensi artt. 56, 57 del D.Lgs. 118/2011 e art. 44 della L.R. 39/2001 e ss.mm.ii, in relazione alla concessione del contributo regionale per le spese di funzionamento (Fondo 90%) degli ESU-Aziende Regionali per il Diritto allo Studio Universitario di Padova, di Venezia e di Verona. Esercizio 2022. [L.R. 07/04/1998, n. 8 (articolo 18, art. 37, comma 1, lett. d)].

9

[Formazione professionale e lavoro]

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ICT E AGENDA DIGITALE

n. **60** del 21 aprile 2022

Attuazione della D.G.R. n. 339 del 23 marzo 2021, della D.G.R. n. 1107 del 9 agosto 2021 e della D.G.R. n. 115 del 10 febbraio 2022. Accordo quadro per l'affidamento di servizi applicativi di Data Management per le pubbliche amministrazioni lotto 2", cig. 81843535C0. Autorizzazione appalto specifico per l'affidamento di servizi informatici per la reingegnerizzazione del sistema informativo a supporto della gestione del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014 2020 e un suo adeguamento alla nuova programmazione. Cig derivato 9199900DA3, CUP H76G22000080008, CUI S80007580279202200022. Determina a contrarre e copertura dell'obbligazione passiva giuridicamente vincolante.

11

[Informatica]

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

n. **154** del 14 aprile 2022

Ridefinizione del cronoprogramma dell'intervento - Piano Sviluppo e Coesione già FSC (ex FAS) 2000-2006 - VENTRYI1A1P077 - Pista ciclabile intercomunale in aree di pregio ambientale e culturale in Val di Chiampo - CUP E61B18000050006.

17

[Trasporti e viabilità]

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE LAVORO

n. **502** del 12 aprile 2022

L.R. 13 marzo 2009, n. 3 art. 25 "Accreditamento" - DGR n. 2238 del 20/12/2011 "Approvazione del sistema di accreditamento allo svolgimento dei Servizi per il lavoro nel territorio della Regione Veneto (art.25 legge regionale 13 marzo 2009 n. 3)" e s.m.i. Cancellazione dell'ente ATTIVAMENTE COOPERATIVA SOCIALE (codice fiscale 01333540290, codice di accreditamento L196) dall'elenco regionale degli operatori accreditati a svolgere servizi per il lavoro a seguito fusione mediante incorporazione nella società PETER PAN GROUP COOPERATIVA SOCIALE (codice fiscale 01196500290).

19

[Formazione professionale e lavoro]

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE VALUTAZIONI AMBIENTALI, SUPPORTO GIURIDICO E CONTENZIOSO

n. **27** del 12 aprile 2022

Valutazione di incidenza (positiva) per la costruzione e l'esercizio di un nuovo collegamento in cavo interrato 132kV CP Donada CP Rosolina CP Brondolo, nei comuni di Chioggia (VE), Rosolina e Porto Viro (RO). Esito favorevole, con prescrizioni e raccomandazioni, della procedura di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii.

21

[Ambiente e beni ambientali]

n. **31** del 19 aprile 2022

AcegasApsAmga S.p.A. Domanda di rinnovo autorizzazione all'esercizio ed allo scarico dell'impianto di depurazione di Codevigo (PD). Comune di localizzazione: Codevigo (PD). Procedura di cui all'art. 13 L.R. n. 4/2016, DGR n. 1020/2016 e DGR n. 1979/2016. Esito favorevole.

35

[Ambiente e beni ambientali]

n. **32** del 20 aprile 2022

F.I.S. Fabbrica Italiana Sintetici S.p.A. Revamping inceneritore stabilimento FIS di Lonigo. Comune di localizzazione: Lonigo (VI). Comune interessato: Montebello Vicentino (VI). Procedura di verifica di assoggettabilità (art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006, L.R. n. 4/2016). Esclusione dalla procedura di V.I.A.

39

[Ambiente e beni ambientali]

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA ADG ITALIA-CROAZIA

n. **85** del 01 aprile 2022

Affidamento di incarico di lavoro autonomo, ai sensi dell'art. 7 co. 6 del D.Lgs. n.165/2001, per il ruolo di Assistente per la Programmazione nell'ambito della Cooperazione Territoriale Europea presso il Segretariato Congiunto del Programma di Cooperazione transfrontaliera Interreg V-A Italia-Croazia (2014/2020), in conformità alla deliberazione della Giunta regionale n. 1560 del 11 novembre 2021. Approvazione dello schema di contratto, accertamento dell'entrata e assunzione di impegno di spesa. CUP H79B17000030007

44

[Consulenze e incarichi professionali]

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

n. **38** del 15 aprile 2022

Tavolo regionale sui diritti umani e la cooperazione allo sviluppo sostenibile. Sostituzione componenti. Designazione nuovi rappresentanti della Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità tra uomo e donna. DGR n. 87 del 2 febbraio 2021 L.R. 21 giugno 2018, n. 21, art. 5, comma 2, lettera h).

46

[Designazioni, elezioni e nomine]

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE PADOVA

n. **182** del 12 aprile 2022

DGR N. 1777 del 29.11.2019 Allegato B Interv. n. 4 "Lavori di ripristino dell'arginatura sinistra del fiume Brenta in comune di Vigodarzere (PD)" Importo complessivo Euro 1.000.000,00 CUP: H33H20000100001 OCCUPAZIONE TEMPORANEA di bene immobile non soggetto ad esproprio censito al CT del Comune di Vigodarzere, fg 11 mapp.401, intestato a Babetto e C. Srl Ex art.49 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327.

48

[Difesa del suolo]

n. **194** del 20 aprile 2022

O.P.C.M. 43/2013 e D.G.R. 6/2017- Alluvione 2010. Lavori di completamento murazzi in comune di Battaglia Terme -Canale Vigenzone. Importo Euro 600.000,00- CUP: H59H17000010002. Occupazione temporanea di beni immobili non soggetti ad esproprio ex art. 49 del DPR 8 giugno 2001 n. 327.

49

[Difesa del suolo]

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO

n. **142** del 19 aprile 2022

Rinnovo concessione di Derivazione d'acqua Sotterranea ad uso Irriguo, con una portata media fino a mod. 0,00001 (l/s 0,001) e massima di mod. 0,025 (l/s 2,5), per quantità minima autorizzabile a seguito di precisazione dei prelievi effettivi, in comune di FARRA DI SOLIGO (TV). Concessionario: MOSCHETTA Giovanni OMISSIS - Pratica n. 3543.

50

[Acque]

n. **143** del 19 aprile 2022

Rinnovo con variante alla concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso igienico sanitario e scambio termico quantità minima, per produzione vinicola in Comune di VITTORIO VENETO (TV) fino a moduli 0.00206 corrispondenti a mc/anno 6.500. Concessionario: Cantina di Conegliano e Vittorio Veneto s.a.c. - VITTORIO VENETO (TV). Pratica n. 3013.

51

[Acque]

n. **144** del 19 aprile 2022

Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea da uso irriguo in Comune di CARBONERA (TV) per moduli 0.00050 Concessionario: TAFFARELLO CLAUDIO - OMISSIS -. Pratica n. 5038.

52

[Acque]

n. **145** del 19 aprile 2022

Concessione di Derivazione d'acqua Sotterranea a uso Irriguo, con una portata media di mod. 0,00225 (l/s 0,225) e massima di mod. 0,058 (l/s 5,8), in comune di ODERZO (TV) per moduli 0.00225 - T.U. 1775/1933 D.P.R. 238/1999 D.Lgs 152/2006. Concessionario: Tenuta Setten Società Agricola Semplice - MANSUE' (TV). Pratica n. 5915.

53

[Acque]

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA

n. **218** del 19 aprile 2022

Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.00610 da falda sotterranea in Comune di SANDRIGO (VI), per uso Irriguo ai sensi del T.U. 1775/33, DPR n.238/99, D.Lgs n.152/2006. Pratica n.918/TE.

54

[Acque]

- n. **219** del 19 aprile 2022
 Concessione di derivazione d'acqua, moduli medi 0,00211 da falda sotterranea in Comune di Arzignano (VI), per uso irriguo. Richiedente: Società Agricola Santa Teresa in Valle S.R.L., Partita IVA n. 04136560234, con sede in Cerea (VR). Pratica n.903/CH. 55
[Acque]
- n. **220** del 19 aprile 2022
 R.D. 11.12.1933, n. 1775 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque pubbliche". Subentro nella concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea in comune di MONTEBELLO VICENTINO per uso irriguo Ditta: PERTILE ROBERTO. Pratica n. 750/CH. 56
[Acque]
- n. **221** del 19 aprile 2022
 Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.002 da falda sotterranea in Comune di ALTAVILLA VIC.NA (VI), per uso Irriguo ai sensi del T.U. 1775/33, DPR n.238/99, D.Lgs n.152/2006. - Pratica n.1360/BA. 58
[Acque]
- n. **222** del 19 aprile 2022
 Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.00095 da falda sotterranea in Comune di CAMISANO VICENTINO (VI), per uso Irriguo ai sensi del T.U. 1775/33, DPR n.238/99, D.Lgs n.152/2006. - Pratica n.1255/TE. 59
[Acque]
- n. **223** del 19 aprile 2022
 Concessione di derivazione d'acqua, moduli medi 0.0023 da falda sotterranea in Comune di LONIGO (VI), per uso Irriguo. Richiedente: Pollin Manuele, C.F. n. (omissis) Partita IVA n. 03132050240 con sede in LONIGO. - Pratica n.1707/AG. 60
[Acque]
- n. **225** del 20 aprile 2022
 OCDPC n. 558/2018 Piano degli interventi a valere sulle assegnazioni di risorse finanziate di cui al D.P.C.M. del 27/02/2019, relativo allo stanziamento disposto ai sensi dell'art. 1, comma 1028 della L. n. 145/2018 - Annualità 2020 - O.C. n. 4 del 21/04/2020 - ALLEGATO B Prog. n. VI-I1413 del 03/06/2020 GARA N. GVI.2020.022- Interventi "LAVORI di ripristino delle difese spondali presenti lungo il Fiume Retrone nella tratta compresa tra il ponte delle Barche e il ponte dei Marmi in comune di Vicenza" Codice univoco progetto LN145-2020-558-VI-183 -. Importo complessivo Euro 600.000,00 CUP: J33H20000360001 CIG: 839644559B LIQUIDAZIONE pagamento Euro 30.840,64 IVA COMPRESA DDR n. 2221 del 21/12/2021 approvazione contabilità finale. 61
[Difesa del suolo]

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA SERVIZI FORESTALI

n. **19** del 11 febbraio 2022

Affidamento del servizio di sgombero della neve presso la sede regionale dell'Unità Organizzativa Servizi Forestali in Via Caffi, n. 33 - Belluno (BL), alla ditta: AZIENDA SOCIETA' AGRICOLA BRIDDA ANNAMARIA & C. S.S.. Periodo di validità 11/02/2022 - 15/04/2022. CIG ZF034294F1.

64

[Demanio e patrimonio]

n. **87** del 23 marzo 2022

Affidamento del servizio di posteggio degli automezzi regionali in dotazione dell'Unità Organizzativa Servizi Forestali Ufficio di Padova alla ditta: AUTORIMESSA BARBARIGO DI PACCAGNELLA FLAVIO. Periodo di validità 01/04/2022 31/12/2023. CIG ZD0351BDD6.

68

[Demanio e patrimonio]

n. **146** del 20 aprile 2022

O.C.D.P.C. n. 836 del 12/01/2022: di Subentro della Regione Veneto nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità di cui all'OCDPC n. 558/2018 O.C. n. 9 del 22/05/2019 e O.C. n. 21 del 25/11/2019. UFOE_038a - S.U. n. 4/2019 "Lavori di somma urgenza per adeguamento e nuova realizzazione di opere di sottomurazione sul torrente Zunaia in comune di Alleghe (BL)". CUP: J93H19000360001_/J93H19001040001 _ CIG: 7916195AC3/_81717662A2 Determinazione economie dell'intervento.

72

[Foreste ed economia montana]

n. **147** del 20 aprile 2022

O.C.D.P.C. n. 836 del 12/01/2022: di Subentro della Regione Veneto nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità di cui all'OCDPC n. 558/2018 O.C. n. 9 del 22/05/2019 UFOE_014 - S.U. n. 16/2018 "Lavori di somma urgenza per interventi di sghiaimento e protezione spondale lungo il torrente Tegnias in comune di Taibon Agordino (BL)". CUP J23H18000180001 H22H18000380001 - CIG 793405909D CIG 76953503B6. Determinazione economie dell'intervento.

75

[Foreste ed economia montana]

n. **148** del 20 aprile 2022

O.C.D.P.C. n. 836 del 12/01/2022: di Subentro della Regione Veneto nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità di cui all'OCDPC n. 558/2018 O.C. n. 9 del 22/05/2019 e O.C. n. 13 del 16/11/2019. UFOE_020 - S.U. n. 22/2018 "Lavori di somma urgenza per ripristino sezione di deflusso dei collettori incombenti sull'abitato e realizzazione canali di protezione in comune di Vallada Agordina (BL)". CUP: H52H18000390001_J53H18000190001 _ J53H18000230001 CIG: 769628681E_79343608FF_7941634BB0 Determinazione economie dell'intervento.

78

[Foreste ed economia montana]

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

n. **286** del 22 marzo 2022

Ulteriori adempimenti conseguenti alla DGR n. 1176/2020 finalizzati alla elaborazione del Piano Paesaggistico regionale. Costituzione di un gruppo di tre esperti in tema di pianificazione paesaggistica di supporto all'elaborazione del piano paesaggistico regionale, ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 e degli articoli 45 bis e seguenti della L.R. 11/2004.

81

[Urbanistica]

n. **426** del 19 aprile 2022

N. 16 autorizzazioni alla proposizione di cause e/o costituzione in giudizio in ricorsi e/o citazioni proposti avanti gli organi di Giustizia Amministrativa, Ordinaria e Tributaria.

84

[Affari legali e contenzioso]

n. **427** del 19 aprile 2022

Variazione al Bilancio di previsione 2022-2024 e al Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di previsione 2022-2024 ai sensi dell'art. 20 bis, L.R. 39/2001. (Provvedimento di variazione n. BIL016) // FONDO RISCHI SPESE LEGALI.

85

[Bilancio e contabilità regionale]

n. **428** del 19 aprile 2022

Variazione al Bilancio di previsione 2022-2024 e al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2022-2024 ai sensi dell'art. 51, comma 2, D.Lgs. 118/2011. (Provvedimento di variazione n. BIL014) // VINCOLATE.

93

[Bilancio e contabilità regionale]

n. **429** del 19 aprile 2022

Variazione al Bilancio di previsione 2022-2024 e al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2022-2024 ai sensi dell'art. 51, comma 2, D.Lgs. 118/2011. Prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste (Provvedimento di variazione n. BIL015) // IMPREVISTE.

108

[Bilancio e contabilità regionale]

n. **430** del 19 aprile 2022

Assemblea ordinaria dei soci di Concessioni Autostradali Venete - CAV S.p.a. del 21.04.2022.

117

[Enti regionali o a partecipazione regionale]

n. **431** del 19 aprile 2022

Autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di biometano, comprese opere e infrastrutture al medesimo connesse, proveniente dall'upgrading di biogas di origine agricola. "Società agricola Ariano Biometano s.r.l." - Comune di Ariano nel Polesine (RO). D Lgs n. 28 del 3 marzo 2011.

123

[Ambiente e beni ambientali]

n. 432 del 19 aprile 2022	
Manifestazione fieristica: "ARTVERONA" 18 ^a edizione, 13 - 15 ottobre 2023, Verona. Attribuzione qualifica di rilevanza nazionale. L.R. 23.5.2002, n. 11, art. 4.	136
[Mostre, manifestazioni e convegni]	
n. 433 del 19 aprile 2022	
Manifestazione fieristica: "JOB & ORIENTA" 32 ^a edizione, 23 - 25 novembre 2023, Verona. Attribuzione qualifica di rilevanza nazionale. L.R. 23.5.2002, n. 11, art. 4.	138
[Mostre, manifestazioni e convegni]	
n. 434 del 19 aprile 2022	
Manifestazione fieristica: "KOINE" 20 ^a edizione, 13 - 15 febbraio 2023, Vicenza. Attribuzione qualifica di rilevanza internazionale. L.R. 23.5.2002, n. 11, art. 4.	140
[Mostre, manifestazioni e convegni]	
n. 435 del 19 aprile 2022	
Manifestazione fieristica: "MODEL EXPO ITALY" 18 ^a edizione, 4 - 5 marzo 2023, Verona. Attribuzione qualifica di rilevanza nazionale. L.R. 23.5.2002, n. 11, art. 4.	142
[Mostre, manifestazioni e convegni]	
n. 436 del 19 aprile 2022	
Attuazione delle previsioni programmatiche di cui alla DGR n. 502 del 14 aprile 2017 e del conseguente Programma Operativo Acquisti a favore della Direzione Interregionale del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile.	144
[Protezione civile e calamità naturali]	
n. 438 del 19 aprile 2022	
Approvazione schema di convenzione tra la Regione del Veneto e l'Università degli Studi di Padova disciplinante lo svolgimento della formazione specialistica dei medici presso le strutture regionali afferenti all'Area Sanità e Sociale. Decreto legislativo n. 368/99 s.m.i..	146
[Sanità e igiene pubblica]	
n. 439 del 19 aprile 2022	
Determinazioni riferite all'accreditamento istituzionale di soggetti accreditati erogatori di prestazioni socio sanitarie: aggiornamento a seguito di variazioni intervenute. L.R. n. 22 del 16 agosto 2002.	154
[Servizi sociali]	
n. 441 del 19 aprile 2022	
Art. 15, comma 5 bis della Legge Regionale 13 marzo 2009, n. 3. Presa d'atto del piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2022-2024 dell'ente strumentale Veneto Lavoro ai sensi dell'articolo 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.	160
[Formazione professionale e lavoro]	
n. 442 del 19 aprile 2022	
Affidamento all'Agenzia Veneta per i Pagamenti (AVEPA) dei procedimenti relativi alle dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte bovino e ovi-caprino, tramite sottoscrizione di apposita convenzione. Decreti Ministeriali MIPAAF n. 0360338 del 6 agosto 2021 e n. 0359383 del 26 agosto 2021.	181
[Agricoltura]	

n. 443 del 19 aprile 2022	
Approvazione del progetto "Valutazioni agronomiche ed enologiche sui nuovi vitigni PIWI nell'ambiente veneto" e dello schema di accordo con l'Università di Padova - Centro Interdipartimentale per la Ricerca in Viticoltura ed Enologia, ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990.	190
[Agricoltura]	
n. 444 del 19 aprile 2022	
Approvazione dello schema di "Accordo di programma" dell'impresa proponente La Marca Vini e Spumanti S.c.a. CDS000789 e autorizzazione alla relativa sottoscrizione. Decreto del Ministero dello sviluppo economico 9 dicembre 2014 e s.m.i., L.R. n. 40/2003, DGR n.605/2019 e s.m.i.	206
[Agricoltura]	
n. 445 del 19 aprile 2022	
Approvazione dello schema di Accordo di Collaborazione Istituzionale tra la Regione del Veneto e il Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l'Analisi dell'Economia Agraria (CREA) finalizzato alla realizzazione dell'attività per l'anno 2022 del Programma "Meno Zolfo" (DGR n. 1820/2018). CUP H13C22000340007.	230
[Agricoltura]	
n. 446 del 19 aprile 2022	
Individuazione iniziative e programmazione operativa della partecipazione regionale a manifestazioni fieristiche e attività di promozione dell'offerta turistica nei mercati di interesse per il turismo veneto in attuazione del Piano Turistico Annuale - PTA 2022. Approvazione dello schema di convenzione tra la Regione del Veneto e Veneto Innovazione S.p.A.	245
[Turismo]	
n. 449 del 19 aprile 2022	
Riunione del Consiglio Generale della Fondazione Orchestra di Padova e del Veneto del giorno 26 aprile 2022. Legge regionale 16 febbraio 2010, n. 11, art. 42.	254
[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]	
n. 450 del 26 aprile 2022	
Autorizzazione alla proposizione di ricorsi per ammissione di crediti vantati a vario titolo dall'Amministrazione regionale nei confronti di società e soggetti sottoposti a procedure concorsuali.	257
[Affari legali e contenzioso]	
n. 451 del 26 aprile 2022	
N. 6 autorizzazioni alla proposizione di cause e/o costituzione in giudizio in ricorsi e/o citazioni proposti avanti gli organi di Giustizia Amministrativa, Ordinaria e Tributaria.	258
[Affari legali e contenzioso]	
n. 452 del 26 aprile 2022	
Assemblea ordinaria dei Soci di Autovie Venete S.p.A. del 28.04.2022.	259
[Enti regionali o a partecipazione regionale]	
n. 453 del 26 aprile 2022	
Assemblea ordinaria dei Soci di Finest S.p.A. del 27.04.2022.	263
[Enti regionali o a partecipazione regionale]	

- n. **454** del 26 aprile 2022
 Assemblea ordinaria dei soci di Veneto Strade S.p.a. del 29.04.2022 alle ore 10.30 in prima convocazione e, occorrendo, il 02.05.2022 alle ore 21.00 in seconda convocazione. 270
[Enti regionali o a partecipazione regionale]
- n. **455** del 26 aprile 2022
 Assemblea generale dei Consorziati del Polo Nazionale Artistico di Alta specializzazione sul Teatro Musicale e Coreutico - Consorzio Verona Accademia per l'Opera Italiana del 29 aprile 2022. Legge regionale 16.02.2010 n. 11, art. 41. 278
[Cultura e beni culturali]
- n. **456** del 26 aprile 2022
 Partecipazione all'Assemblea dei Soci della Fondazione Museo di Storia della Medicina e della Salute in Padova del 28 aprile 2022. Legge regionale 27 luglio 2007, n. 18 "Musei di storia della medicina nella Regione del Veneto". 280
[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]
- n. **457** del 26 aprile 2022
 Partecipazione all'Assemblea ordinaria dei soci del Centro di Cultura e Civiltà Contadina - Biblioteca Internazionale "La Vigna" di Vicenza del 28 aprile 2022. 282
[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]
- n. **458** del 26 aprile 2022
 Assemblea dei Soci dell'Associazione per il Patrimonio delle Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene. Legge Regionale n. 45 del 29.12.2017, art. 24. 285
[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]
- n. **485** del 29 aprile 2022
 Approvazione dell'Avviso pubblico e della Direttiva per la presentazione di progetti per la realizzazione di interventi per l'ampliamento dell'offerta formativa negli Istituti scolastici statali e paritari di ogni ordine e grado e nelle Scuole di Formazione Professionale del Veneto da realizzare nell'Anno Scolastico-Formativo 2022/2023. Legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, art. 138, comma 1, lett. f). 288
[Istruzione scolastica]
- n. **487** del 29 aprile 2022
 Determinazione del calendario per l'Anno Scolastico 2022-2023. L.R. n. 11 del 13 aprile 2001, "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112", articolo 138, comma 1, lettera d). 309
[Istruzione scolastica]
- n. **490** del 29 aprile 2022
 Applicazione delle disposizioni regionali per l'anno 2022 in materia di Condizionalità. Regolamento (UE) n. 1306/2013, articoli 91-101. Recepimento del Decreto MiPAAF n. 2588 del 10.3.2020. 316
[Agricoltura]

PARTE SECONDA

CIRCOLARI, DECRETI, ORDINANZE, DELIBERAZIONI

Sezione prima

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE E TRANSIZIONE ECOLOGICA

(Codice interno: 475089)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE E TRANSIZIONE ECOLOGICA n. 68 del 17 marzo 2022

Impegno di spesa e liquidazione a favore di DE SERIO GIORGIO e rettifica decreti n. 16 e 17 del 27.01.2022. Concessione di contributi per la rottamazione di veicoli inquinanti e sostituzione con veicoli a basso impatto ambientale Bando Auto 2021. D.G.R. 491 del 20/04/2021.

[Ambiente e beni ambientali]

Note per la trasparenza:

L'iniziativa è finalizzata a contrastare l'inquinamento atmosferico derivante dal traffico di autoveicoli attraverso la concessione di contributi a soggetti residenti nel Veneto, finanziati con i fondi per attività connesse alla pianificazione degli interventi in materia ambientale. Impegno di spesa a favore di DE SERIO GIORGIO e rettifica decreti n. 16 e 17 del 27.01.2022.

Il Direttore

PREMESSO che con la Deliberazione n. 491 del 20.04.2021, la Giunta Regionale ha attivato un nuovo bando per la concessione di contributi per la rottamazione di autoveicoli per l'annualità 2021;

DATO ATTO che il Direttore della Direzione Ambiente e Transizione ecologica, con decreto n. 7 del 09.07.2021, successivamente rettificato con decreto n. 27 del 18.08.2021, ha approvato le graduatorie definitive delle istanze ammesse al contributo e la lista delle istanze escluse, pervenute ai sensi del bando richiamato;

VISTA la Deliberazione n. 1235 del 14.09.2021, con cui la Giunta Regionale ha stanziato ulteriori fondi per il bando approvato con Deliberazione n. 491 del 20.04.2021 per la concessione di contributi per la rottamazione di autoveicoli per l'annualità 2021 per una somma totale stanziata di € 12.866.000,00 con imputazione a carico del capitolo n. 104259 denominato "Interventi per il disinquinamento delle Regioni del Bacino Padano - Contributi agli investimenti (art. 30, c. 14-ter, D.L. 30/04/2019 n. 34)";

VISTA la Deliberazione n. 1810 del 21.12.2021, con cui la Giunta Regionale ha stanziato ulteriori fondi per il bando approvato con Deliberazione n. 491 del 20.04.2021 per la concessione di contributi per la rottamazione di autoveicoli per l'annualità 2021 per ulteriori € 549.100,00 con imputazione a carico del capitolo 100069 relativo a "Attività connesse alla pianificazione degli interventi in materia ambientale (art. 73 del D.Lgs. n. 112/1998)";

VISTI i Decreti della Direzione Ambiente e Transizione ecologica n. 16 del 27.01.2022, che ha approvato l'elenco delle richieste escluse dal contributo, e n. 17 del 27.01.2022, quale atto ricognitivo della graduatoria approvata con DDR n. 27 del 01/08/202, dove si evidenziava l'esclusione dal contributo del Sig. De Serio Giorgio per la seguente motivazione:

"la fattura non risulta intestata o cointestata alla persona richiedente il contributo. Escluso ai sensi dell'art. 4.1 del bando";

PRESO ATTO che l'iniziativa ricade tra i progetti d'investimento pubblico a cui è stata assegnato il Codice Unico di Progetto (CUP) n. H11G21000010002 e che l'erogazione del contributo è condizionata alla produzione della documentazione prevista dal bando allegato alla Delibera di Giunta Regionale n. 491 del 20.04.2021, nonché alla verifica dei requisiti richiesti;

PRESO ATTO altresì, della nota del Sig. DE SERIO GIORGIO pervenuta agli atti del protocollo il 18.02.2022 n. 76385, con la quale si chiede una revisione del provvedimento in quanto nelle note la fattura riportava gli estremi fiscali del richiedente;

ESAMINATA la documentazione trasmessa con la richiesta di contributo di DE SERIO GIORGIO e la documentazione trasmessa con la nota di cui sopra, è emerso che la fattura trasmessa era in regola con le disposizioni del bando e alle indicazioni fornite sul sito dedicato all'iniziativa.

PRESO ATTO che con la domanda presentata da ciascun beneficiario si attesta la conformità della documentazione trasmessa agli originali trattenuti;

PRESO ATTO che dalla predetta documentazione è stato possibile confrontare i livelli di emissioni inquinanti massimi di CO₂ e NO_x consentiti dal bando con quelli indicati nel libretto di circolazione dei veicoli acquistati, permettendo di quantificare con esattezza l'importo del contributo attribuito ad ognuno;

PRESO ATTO che l'art. 1.3 del bando prevede che il contributo da erogare varia tra € 3.500,00 e € 8.000,00 in funzione delle emissioni calcolate secondo il metodo WLTP di CO₂ e le emissioni di PM 10 e NO_x della vettura da acquistare, secondo quanto indicato nella seguente tabella:

EMISSIONI (come da Carta di Circolazione)		INCENTIVO (Euro)			
PM 10 ≤ 4,5 mg/km					
CO ₂ (punto V.7 o WLTP) Valori espressi in g/km	NO _x (punto V.3) Valori espressi in g/km o g/kWh	Veicoli con alimentazione benzina o gasolio	Veicoli con alimentazione bifuel	Veicoli con alimentazione ibrida	Veicoli elettrici
0	0				8.000,00
CO ₂ ≤ 110	NO _x ≤ 0,1200	4.000,00	5.000,00	6.000,00	
110 ≤ CO ₂ ≤ 145	NO _x ≤ 0,1200	3.500,00	4.500,00	5.500,00	

PRESO ATTO che il veicolo acquistato è un'auto elettrica corrispondente, secondo la tabella di cui sopra avrebbe diritto ad un incentivo di € 8.000;

RITENUTO pertanto, alla luce delle nuove risultanze di concedere il contributo a DE SERIO GIOGIO C.F. (*omissis*) l'importo di € 8.000,00, a valere sul capitolo n. 100069 denominato "Attività connesse alla pianificazione degli interventi in materia ambientale (art. 73, D.lgs 31.03.1998, n. 112 - L.R. 21.01.2000, N. 3)" Art. 05;

VISTA la D.G.R. n. 491 del 20.04.2021;

VISTA la D.G.R. n. 1235 del 14.09.2021;

VISTA la D.G.R. n. 1810 del 21.12.2021;

VISTA la L.R. n. 39 del 29 novembre 2001;

VISTA la L.R. 27 del 7 novembre 2003;

VISTA la L.R. del 31.12.2012 n. 54;

VISTO il D.lgs. 126/2014 integrativo e correttivo del D.lgs. 118/2011;

VISTA la L.R. del 15.12.2021 n. 34 "Collegato alla Legge di stabilità regionale 2022";

VISTA la L.R. del 17.12.2021 n. 35 "Legge di stabilità regionale 2022";

VISTA la L.R. del 20.12.2021 n. 36 "Bilancio di previsione 2022 - 2024";

VISTA la DGRV del 25.01.2022 n. 42 "Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2022 - 2024";

VISTA la documentazione agli atti dell'ufficio;

decreta

1. Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Di assegnare al Sig. DE SERIO GIORGIO C.F.: (*omissis*) l'importo di € 8.000,00.
3. Di impegnare la somma di € 8.000,00, avente natura di debito non commerciale, a favore di DE SERIO GIORGIO C.F.: (*omissis*), sul capitolo n. 100069 denominato "Attività connesse alla pianificazione degli interventi in materia ambientale (art. 73, D.lgs 31.03.1998, n. 112 - L.R. 21.01.2000, N. 3)" Art. 05, che presenta sufficiente disponibilità

con la seguente articolazione - Piano dei conti integrato V Livello U. 2.03.02.01.001.

4. Di liquidare al Sig. DE SERIO GIORGIO C.F.: (*omissis*) la somma di € 8.000,00.
5. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
6. Di dare atto che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, così come previsto dal D.lgs. 118/2011 art. 56 comma 6.
7. Di trasmettere il presente atto alla Direzione Bilancio e Ragioneria e al BURV per la sua pubblicazione integrale.
8. Di dare atto che, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal D.lgs. 104/10.

Paolo Giandon

(Codice interno: 475090)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE E TRANSIZIONE ECOLOGICA n. 69 del 17 marzo 2022

Impegno di spesa e liquidazione a favore di QUINTAVALLE CRISTINA. Concessione di contributi per la rottamazione di veicoli inquinanti e sostituzione con veicoli a basso impatto ambientale Bando Auto 2021. D.G.R. 491 del 20/04/2021.*[Ambiente e beni ambientali]*

Note per la trasparenza:

L'iniziativa è finalizzata a contrastare l'inquinamento atmosferico derivante dal traffico di autoveicoli attraverso la concessione di contributi a soggetti residenti nel Veneto, finanziati con i fondi per attività connesse alla pianificazione degli interventi in materia ambientale. Impegno di spesa a favore di QUINTAVALLE CRISTINA.

Il Direttore

PREMESSO che con la Deliberazione n. 491 del 20.04.2021, la Giunta Regionale ha attivato un nuovo bando per la concessione di contributi per la rottamazione di autoveicoli per l'annualità 2021;**DATO ATTO** che il Direttore della Direzione Ambiente e Transizione ecologica, con decreto n. 7 del 09.07.2021, successivamente rettificato con decreto n. 27 del 18.08.2021, ha approvato le graduatorie definitive delle istanze ammesse al contributo e la lista delle istanze escluse, pervenute ai sensi del bando richiamato;**VISTA** la Deliberazione n. 1235 del 14.09.2021, con cui la Giunta Regionale ha stanziato ulteriori fondi per il bando approvato con Deliberazione n. 491 del 20.04.2021 per la concessione di contributi per la rottamazione di autoveicoli per l'annualità 2021 per una somma totale stanziata di € 12.866.000,00 con imputazione a carico del capitolo n. 104259 denominato "Interventi per il disinquinamento delle Regioni del Bacino Padano - Contributi agli investimenti (art. 30, c. 14-ter, D.L. 30/04/2019 n. 34)";**VISTA** la Deliberazione n. 1810 del 21.12.2021, con cui la Giunta Regionale ha stanziato ulteriori fondi per il bando approvato con Deliberazione n. 491 del 20.04.2021 per la concessione di contributi per la rottamazione di autoveicoli per l'annualità 2021 per ulteriori € 549.100,00 con imputazione a carico del capitolo 100069 relativo a "Attività connesse alla pianificazione degli interventi in materia ambientale (art. 73 del D.Lgs. n. 112/1998)";**PRESO ATTO** che l'iniziativa ricade tra i progetti d'investimento pubblico a cui è stata assegnato il Codice Unico di Progetto (CUP) n. H11G21000010002 e che l'erogazione del contributo è condizionata alla produzione della documentazione prevista dal bando allegato alla Delibera di Giunta Regionale n. 491 del 20.04.2021, nonché alla verifica dei requisiti richiesti;**PRESO ATTO** che con la domanda presentata da ciascun beneficiario si attesta la conformità della documentazione trasmessa agli originali trattenuti e che la documentazione allegata alla succitata domanda è conforme ai requisiti richiesti al punto 8.1 del bando;**PRESO ATTO** che dalla predetta documentazione è stato possibile confrontare i livelli di emissioni inquinanti massimi di CO₂ e NO_x consentiti dal bando con quelli indicati nel libretto di circolazione dei veicoli acquistati, permettendo di quantificare con esattezza l'importo del contributo attribuito ad ognuno;**PRESO ATTO** che l'art. 1.3 del bando prevede che il contributo da erogare varia tra € 3.500,00 e € 8.000,00 in funzione delle emissioni calcolate secondo il metodo WLTP di CO₂ e le emissioni di PM 10 e NO_x della vettura da acquistare, secondo quanto indicato nella seguente tabella:

EMISSIONI (come da Carta di Circolazione)		INCENTIVO (Euro)			
		PM 10 ≤ 4,5 mg/km			
CO ₂ (punto V.7 o WLTP) Valori espressi in g/km	NO _x (punto V.3) Valori espressi in g/km o g/kWh	Veicoli con alimentazione benzina o gasolio	Veicoli con alimentazione bifuel	Veicoli con alimentazione ibrida	Veicoli elettrici
0	0				8.000,00
CO ₂ ≤ 110	NO _x ≤ 0,1200	4.000,00	5.000,00	6.000,00	
110 ≤ CO ₂ ≤ 145	NO _x ≤ 0,1200	3.500,00	4.500,00	5.500,00	

PRESO ATTO della nota della Sig.ra QUINTAVALLE CRISTINA pervenuta agli atti del protocollo il 09.02.2022 n. 58955, con la quale si evidenziava un errato conteggio del contributo;

PRESO ATTO che da un controllo successivo sugli importi è emerso che al beneficiario QUINTAVALLE CRISTINA anagrafica n. 179009 è stato erroneamente attribuito un importo di € 3.500,00, impegno n. 00010119 a valere sul capitolo n. 104259 denominato "Interventi per il disinquinamento delle Regioni del Bacino Padano - Contributi agli investimenti (art. 30, c. 14-ter, D.L. 30/04/2019 n. 34)" Art. 05;

ESAMINATA la documentazione trasmessa con la richiesta di contributo di QUINTAVALLE CRISTINA è emerso che il veicolo acquistato ha un'alimentazione bifuel con un CO2 pari a 126 e quindi in base alla tabella sopra riportata avrebbe diritto ad un importo di € 4.500,00;

RITENUTO pertanto, alla luce delle nuove risultanze di concedere un ulteriore importo di € 1.000,00 a saldo del contributo dovuto a valere sul capitolo n. 100069 denominato "Attività connesse alla pianificazione degli interventi in materia ambientale (art. 73, D.lgs 31.03.1998, n. 112 - L.R. 21.01.2000, N. 3)" Art. 05;

VISTA la D.G.R. n. 491 del 20.04.2021;

VISTA la D.G.R. n. 1235 del 14.09.2021;

VISTA la D.G.R. n. 1810 del 21.12.2021;

VISTA la L.R. n. 39 del 29 novembre 2001;

VISTA la L.R. 27 del 7 novembre 2003;

VISTA la L.R. del 31.12.2012 n. 54;

VISTO il D.lgs. 126/2014 integrativo e correttivo del D.lgs. 118/2011;

VISTA la L.R. del 15.12.2021 n. 34 "Collegato alla Legge di stabilità regionale 2022";

VISTA la L.R. del 17.12.2021 n. 35 "Legge di stabilità regionale 2022";

VISTA la L.R. del 20.12.2021 n. 36 "Bilancio di previsione 2022 - 2024";

VISTA la DGRV del 25.01.2022 n. 42 "Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2022 - 2024";

VISTA la documentazione agli atti dell'ufficio;

decreta

1. Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Di integrare il contributo assegnato alla Sig.ra QUINTAVALLE CRISTINA C.F.: (*omissis*) da € 3.500,00 a € 4.500,00.
3. Di impegnare la somma di € 1.000,00, avente natura di debito non commerciale, a favore di QUINTAVALLE CRISTINA C.F.: (*omissis*), sul capitolo n. 100069 denominato "Attività connesse alla pianificazione degli interventi in materia ambientale (art. 73, D.lgs 31.03.1998, n. 112 - L.R. 21.01.2000, N. 3)" Art. 05, che presenta sufficiente disponibilità con la seguente articolazione - Piano dei conti integrato V Livello U. 2.03.02.01.001.
4. Di liquidare alla Sig.ra QUINTAVALLE CRISTINA C.F.: (*omissis*) la somma di € 1.000,00.
5. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
6. Di dare atto che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, così come previsto dal D.lgs. 118/2011 art. 56 comma 6.
7. Di trasmettere il presente atto alla Direzione Bilancio e Ragioneria e al BURV per la sua pubblicazione integrale.
8. Di dare atto che, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal D.lgs. 104/10.

Paolo Giandon

(Codice interno: 475091)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE E TRANSIZIONE ECOLOGICA n. 70 del 17 marzo 2022

Impegno di spesa e liquidazione a favore di SCARLATTI CHIARA. Concessione di contributi per la rottamazione di veicoli inquinanti e sostituzione con veicoli a basso impatto ambientale Bando Auto 2021. D.G.R. 491 del 20/04/2021.
 [Ambiente e beni ambientali]

Note per la trasparenza:

L'iniziativa è finalizzata a contrastare l'inquinamento atmosferico derivante dal traffico di autoveicoli attraverso la concessione di contributi a soggetti residenti nel Veneto, finanziati con i fondi per attività connesse alla pianificazione degli interventi in materia ambientale. Impegno di spesa a favore di SCARLATTI CHIARA.

Il Direttore

PREMESSO che con la Deliberazione n. 491 del 20.04.2021, la Giunta Regionale ha attivato un nuovo bando per la concessione di contributi per la rottamazione di autoveicoli per l'annualità 2021;

DATO ATTO che il Direttore della Direzione Ambiente e Transizione ecologica, con decreto n. 7 del 09.07.2021, successivamente rettificato con decreto n. 27 del 18.08.2021, ha approvato le graduatorie definitive delle istanze ammesse al contributo e la lista delle istanze escluse, pervenute ai sensi del bando richiamato;

VISTA la Deliberazione n. 1235 del 14.09.2021, con cui la Giunta Regionale ha stanziato ulteriori fondi per il bando approvato con Deliberazione n. 491 del 20.04.2021 per la concessione di contributi per la rottamazione di autoveicoli per l'annualità 2021 per una somma totale stanziata di € 12.866.000,00 con imputazione a carico del capitolo n. 104259 denominato "Interventi per il disinquinamento delle Regioni del Bacino Padano - Contributi agli investimenti (art. 30, c. 14-ter, D.L. 30/04/2019 n. 34)";

VISTA la Deliberazione n. 1810 del 21.12.2021, con cui la Giunta Regionale ha stanziato ulteriori fondi per il bando approvato con Deliberazione n. 491 del 20.04.2021 per la concessione di contributi per la rottamazione di autoveicoli per l'annualità 2021 per ulteriori € 549.100,00 con imputazione a carico del capitolo 100069 relativo a "Attività connesse alla pianificazione degli interventi in materia ambientale (art. 73 del D.Lgs. n. 112/1998)";

PRESO ATTO che l'iniziativa ricade tra i progetti d'investimento pubblico a cui è stata assegnato il Codice Unico di Progetto (CUP) n. H11G21000010002 e che l'erogazione del contributo è condizionata alla produzione della documentazione prevista dal bando allegato alla Delibera di Giunta Regionale n. 491 del 20.04.2021, nonché alla verifica dei requisiti richiesti;

PRESO ATTO che con la domanda presentata da ciascun beneficiario si attesta la conformità della documentazione trasmessa agli originali trattenuti e che la documentazione allegata alla succitata domanda è conforme ai requisiti richiesti all'art. 8.1 del bando;

PRESO ATTO che dalla predetta documentazione è stato possibile confrontare i livelli di emissioni inquinanti massimi di CO₂ e NO_x consentiti dal bando con quelli indicati nel libretto di circolazione dei veicoli acquistati, permettendo di quantificare con esattezza l'importo del contributo attribuito ad ognuno;

PRESO ATTO che l'art. 1.3 del bando prevede che il contributo da erogare varia tra € 3.500,00 e € 8.000,00 in funzione delle emissioni calcolate secondo il metodo WLTP di CO₂ e le emissioni di PM 10 e NO_x della vettura da acquistare, secondo quanto indicato nella seguente tabella:

EMISSIONI (come da Carta di Circolazione)		INCENTIVO (Euro)			
		PM 10 ≤ 4,5 mg/km			
CO ₂ (punto V.7 o WLTP) Valori espressi in g/km	NO _x (punto V.3) Valori espressi in g/km o g/kWh	Veicoli con alimentazione benzina o gasolio	Veicoli con alimentazione bifuel	Veicoli con alimentazione ibrida	Veicoli elettrici
0	0				8.000,00
CO ₂ ≤ 110	NO _x ≤ 0,1200	4.000,00	5.000,00	6.000,00	
110 ≤ CO ₂ ≤ 145	NO _x ≤ 0,1200	3.500,00	4.500,00	5.500,00	

PRESO ATTO altresì, che all'art. 2.7 del bando il contributo è cumulabile con eventuali incentivi previsti dalla legge n. 178 del 30.12.2020, purché la somma dei contributi richiesti non sia superiore all'80% del costo del veicolo.

PRESO ATTO della nota della Sig.ra SCARLATTI CHIARA pervenuta agli atti del protocollo il 09.03.2022 n. 108739, con la quale si evidenziava un errato conteggio del contributo;

PRESO ATTO che da un controllo successivo sugli importi è emerso che al beneficiario SCARLATTI CHIARA anagrafica n. 178971 è stato erroneamente attribuito un importo di € 6.800,00, impegno n. 00010126 a valere sul capitolo n. 104259 denominato "Interventi per il disinquinamento delle Regioni del Bacino Padano - Contributi agli investimenti (art. 30, c. 14-ter, D.L. 30/04/2019 n. 34)" Art. 05;

ESAMINATA la documentazione trasmessa con la richiesta di contributo di SCARLATTI CHIARA e la documentazione trasmessa con la nota di cui sopra, è emerso che il veicolo acquistato ha un valore al netto degli sconti pari a € 19.700 e che ha usufruito di un incentivo statale di cui sopra di € 8.000 e secondo la tabella di cui sopra avrebbe diritto ad un incentivo di € 8.000, ma la somma dei due incentivi andrebbe a superare l'80% del costo del nuovo veicolo per cui il contributo sarebbe da rideterminarsi in € 7.760,00;

RITENUTO pertanto, alla luce delle nuove risultanze di concedere un ulteriore importo di € 960,00, pari alla differenza tra il contributo dovuto e l'importo già erogato, a valere sul capitolo n. 100069 denominato "Attività connesse alla pianificazione degli interventi in materia ambientale (art. 73, D.lgs 31.03.1998, n. 112 - L.R. 21.01.2000, N. 3)" Art. 05;

VISTA la D.G.R. n. 491 del 20.04.2021;

VISTA la D.G.R. n. 1235 del 14.09.2021;

VISTA la D.G.R. n. 1810 del 21.12.2021;

VISTA la L.R. n. 39 del 29 novembre 2001;

VISTA la L.R. 27 del 7 novembre 2003;

VISTA la L.R. del 31.12.2012 n. 54;

VISTO il D.lgs. 126/2014 integrativo e correttivo del D.lgs. 118/2011;

VISTA la L.R. del 15.12.2021 n. 34 "Collegato alla Legge di stabilità regionale 2022";

VISTA la L.R. del 17.12.2021 n. 35 "Legge di stabilità regionale 2022";

VISTA la L.R. del 20.12.2021 n. 36 "Bilancio di previsione 2022 - 2024";

VISTA la DGRV del 25.01.2022 n. 42 "Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2022 - 2024";

VISTA la documentazione agli atti dell'ufficio;

decreta

1. Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Di integrare il contributo assegnato alla Sig.ra SCARLATTI CHIARA C.F.: (*omissis*) da € 6.800,00 a € 7.760,00.
3. Di impegnare la somma di € 960,00, avente natura di debito non commerciale, a favore di SCARLATTI CHIARA C.F.: (*omissis*), sul capitolo n. 100069 denominato "Attività connesse alla pianificazione degli interventi in materia ambientale (art. 73, D.lgs 31.03.1998, n. 112 - L.R. 21.01.2000, N. 3)" Art. 05, che presenta sufficiente disponibilità con la seguente articolazione - Piano dei conti integrato V Livello U. 2.03.02.01.001.
4. Di liquidare alla Sig.ra SCARLATTI CHIARA C.F.: (*omissis*) la somma di € 960,00.
5. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
6. Di dare atto che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, così come previsto dal D.lgs. 118/2011 art. 56 comma 6.
7. Di trasmettere il presente atto alla Direzione Bilancio e Ragioneria e al BURV per la sua pubblicazione integrale.

8. Di dare atto che, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal D.lgs. 104/10.

Paolo Giandon

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE

(Codice interno: 475153)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 339 del 06 aprile 2022

Impegno e liquidazione di spesa ai sensi artt. 56, 57 del D.Lgs. 118/2011 e art. 44 della L.R. 39/2001 e ss.mm.ii, in relazione alla concessione del contributo regionale per le spese di funzionamento (Fondo 90%) degli ESU-Aziende Regionali per il Diritto allo Studio Universitario di Padova, di Venezia e di Verona. Esercizio 2022. [L.R. 07/04/1998, n. 8 (articolo 18, art. 37, comma 1, lett. d)].

[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:

Con il presente atto si dispone l'assegnazione, l'impegno e la liquidazione, a favore degli ESU-Aziende Regionali per il Diritto allo Studio Universitario, del contributo regionale per le spese di funzionamento (Fondo 90%) per l'anno 2022, pari ad Euro 9.000.000,00, sulla base dei criteri di riparto di cui alla DGR n. 809 del 22/06/2021 (Piano annuale di attuazione per il diritto allo studio universitario A.A. 2021-2022).

Il Direttore

(omissis)

decreta

1. di approvare le premesse al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
2. di ripartire e di assegnare, a favore degli ESU-Aziende Regionali per il Diritto allo Studio Universitario di Padova, di Venezia e di Verona, il contributo regionale per le spese di funzionamento (Fondo 90%) per l'esercizio 2022, pari ad € 9.000.000,00, come di seguito rappresentato:

Ente Beneficiario	Codice Fiscale	Importo
ESU di Padova	C.F. 00815750286	5.225.915,00
ESU di Venezia	C.F. 01740230279	1.983.474,50
ESU di Verona	C.F. 01527330235	1.790.610,50
Totale		€ 9.000.000,00

3. di disporre, ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., la registrazione dell'impegno di spesa di **Euro 9.000.000,00**, in relazione al contributo regionale per le spese di funzionamento (Fondo 90%) per l'anno 2022, a favore degli ESU-Aziende regionali per il diritto allo studio universitario del Veneto, a carico del capitolo di spesa n. 071204 "Spese per il funzionamento degli ESU - ARDSU (Art. 18, L.R. 07/04/1998, N.8)", del bilancio regionale 2022-2024, approvato con L.R. 20/12/2021, n. 36, secondo le specifiche e l'esigibilità contenute **nell'Allegato A contabile**, parte integrante e sostanziale del presente atto, per le motivazioni di cui alla premessa;

4. di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione Bilancio e Ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità contabile ai fini del perfezionamento dell'efficacia;

5. di dare atto che le obbligazioni di cui al presente atto sono giuridicamente perfezionate, scadono nel corrente esercizio, hanno natura non commerciale e, ai sensi dell'art. 56, comma 6, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i, il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

6. di procedere alla liquidazione della spesa ai sensi dell'art. 44 e seguenti della L.R. 29/11/2001, n. 39 e dell'art. 57 del D.Lgs. n. 23/06/2011, n. 118 e s.m.i., ad avvenuta esecutività del presente decreto;

7. di dare atto che la Regione ha pubblicato i dati previsti dall'art. 22 del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33;

8. di comunicare ai soggetti beneficiari del contributo il presente provvedimento ai sensi dell'art. 56, comma 7, del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;

9. di assoggettare al pagamento della ritenuta d'acconto IRES del 4%, dovuta per le attività commerciali, la quota di Euro 1.800.000,00, corrispondente al 20% del contributo regionale per le spese di funzionamento degli ESU (Fondo 90%);
10. di attestare la regolarità amministrativa del provvedimento;
11. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 2, e dell'art. 27 del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33;
12. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
13. di pubblicare per estratto il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Massimo Marzano Bernardi

Allegato (*omissis*)

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ICT E AGENDA DIGITALE

(Codice interno: 475202)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ICT E AGENDA DIGITALE n. 60 del 21 aprile 2022

Attuazione della D.G.R. n. 339 del 23 marzo 2021, della D.G.R. n. 1107 del 9 agosto 2021 e della D.G.R. n. 115 del 10 febbraio 2022. Accordo quadro per l'affidamento di servizi applicativi di Data Management per le pubbliche amministrazioni lotto 2", cig. 81843535C0. Autorizzazione appalto specifico per l'affidamento di servizi informatici per la reingegnerizzazione del sistema informativo a supporto della gestione del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014 2020 e un suo adeguamento alla nuova programmazione. Cig derivato 9199900DA3, CUP H76G22000080008, CUI S80007580279202200022. Determina a contrarre e copertura dell'obbligazione passiva giuridicamente vincolante.

*[Informatica]***Note per la trasparenza:**

Con il presente provvedimento, in attuazione della Deliberazione n. 339 del 23 marzo 2021, della Deliberazione n. 1107 del 9 agosto 2021 e della Deliberazione n. 115 del 10 febbraio 2022 della Giunta Regionale, si autorizza l'appalto specifico nell'ambito dell'Accordo quadro per l'affidamento di servizi applicativi di Data Management per le pubbliche amministrazioni lotto 2", cig. 81843535C0, Cig derivato 9199900DA3, CUP H76G22000080008, CUI S80007580279202200022, per l'erogazione, per la durata di 36 mesi a decorrere dalla sottoscrizione del contratto, di servizi informatici per la reingegnerizzazione del sistema informativo a supporto della gestione del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014 2020 e un suo adeguamento alla nuova programmazione, per l'importo di Euro 1.037.730 = iva esclusa. Si dà altresì atto che in data odierna l'amministrazione regionale ha firmato e caricato in procedura il contratto esecutivo ed emesso l'ordine di acquisto. L'acquisto dà attuazione al Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2022/2023 approvato dalla Giunta regionale con Deliberazione n. 239 del 15 marzo 2022.

Il Direttore

Premesso che:

Il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) è lo strumento di attuazione del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) attraverso il quale Regione del Veneto sostiene gli interventi per lo sviluppo del territorio, secondo le finalità delle politiche dell'Unione Europea e i fabbisogni del contesto regionale.

Le risorse finanziarie concesse con il PSR possono essere utilizzate per:

- Stimolare la competitività del settore agricolo
- Garantire la gestione sostenibile delle risorse naturali e l'azione per il clima
- Realizzare uno sviluppo territoriale equilibrato delle economie e comunità rurali, compresi la creazione e il mantenimento di posti di lavoro

L'esperienza delle ultime due programmazioni, durante le quali l'attuale sistema informativo del PSR è stato utilizzato, ha evidenziato i limiti dovuti alle tecnologie a suo tempo utilizzate per lo sviluppo del sistema, in particolare in relazione all'elevata variabilità delle misure e dei bandi da gestire e la conseguente necessità di intervenire frequentemente con adeguamenti e personalizzazioni. Questo ha comportato difficoltà nella gestione e nel coordinamento degli interventi manutentivi, anche a causa di una scarsa modularità del codice.

Era quindi necessario pervenire ad una reingegnerizzazione del sistema, che lo conducesse verso un'architettura più flessibile, manutentibile e in linea con l'attuale evoluzione tecnologica.

Con Decreto n. 120 del 07/09/2021 del Direttore della Direzione ICT e Agenza Digitale, è stato disposto di procedere, in attuazione della Deliberazione n. 1107 del 09 agosto 2021, all'appalto per l'acquisto di servizi di Cloud Enabling per far fronte all'esigenza di reingegnerizzazione del sistema informativo a supporto della gestione del PSR Veneto e di un suo adeguamento alla nuova programmazione, mediante adesione al Contratto Quadro "per "Servizi di Cloud Computing, di Sicurezza, di Realizzazione di Portali e Servizi on-line e di Cooperazione Applicativa per le Pubbliche Amministrazioni - ID SIGEF 1403-Lotto 1", cig. 55187486EA, CIG derivato 889079869B, ai sensi dell'art. 1, comma 512 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per l'importo di Euro 349.788,98 = iva esclusa, a valere sugli stanziamenti approvati con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1107 del 09 agosto 2021, e per una durata di sei mesi a decorrere dalla sottoscrizione del contratto, con ciò

approvando il Progetto dei Fabbisogni trasmesso dal Raggruppamento aggiudicatario tra le società Telecom Italia S.p.A., Enterprise Services Italia S.r.l., Società con socio unico, soggetta a direzione e coordinamento di ES Hague B.V., Amstelveen, Paesi Bassi, (nota anche come DXC Technology), Poste Italiane S.p.A. e Postel S.p.A. con socio unico, n. 2180007580279005PJF del 11/06/2021, agli atti al prot. n. 324651 in data 20/07/2021; il contratto è stato stipulato in data 08/10/2021.

Tale contratto, a causa di intervenute difficoltà determinate dall'emergenza pandemica COVID nell'espletamento delle attività di analisi della complessità della piattaforma software PSR che hanno reso necessario il prolungamento dei tempi della prima fase progettuale di assessment, in particolare nell'espletamento delle attività di set up e predisposizione degli strumenti di analisi statica/dinamica del codice sorgente e nella rilevazione delle informazioni utili alla valutazione del software ai fini del ridisegno dell'architettura target, è stato prorogato con Decreto n. 55 del 06/04/2022 sino al 20/07/2022.

A fronte della consegna dei primi deliverables in tema di reingegnerizzazione del sistema informativo a supporto della gestione del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014 - 2020 è necessario avviare sin da subito le attività di sviluppo del sistema stesso.

Atteso che:

- con Deliberazione n. 339 del 23 marzo 2021 la Giunta Regionale ha approvato il Programma Operativo PO.5 della misura 20 Assistenza tecnica al PSR 2014-2020 che prevede il finanziamento dell'iniziativa ID 48 "Reingegnerizzazione del sistema informativo a supporto della gestione del PSR Veneto e suo adeguamento alla nuova programmazione" per l'importo massimo di Euro 826.980,00 iva inclusa, individuando nella Direzione ICT e Agenda Digitale la struttura responsabile di attuazione;

- con Deliberazione n. 1107 del 09 agosto 2021 la Giunta Regionale ha approvato il Programma Operativo PO.6 della misura 20 Assistenza tecnica al PSR 2014-2020 che prevede il finanziamento dell'iniziativa ID 48bis "Reingegnerizzazione del sistema informativo a supporto della gestione del PSR Veneto e suo adeguamento alla nuova programmazione" per l'importo massimo di Euro 503.020,00 iva inclusa, individuando nella Direzione ICT e Agenda Digitale la struttura responsabile di attuazione (trattasi di importo già utilizzato per Euro 426.742,56 iva inclusa a seguito della sottoscrizione del contratto CIG derivato 889079869B);

- con Deliberazione n. 115 del 10 febbraio 2022 la Giunta Regionale ha approvato il Programma Operativo PO.7 della misura 20 Assistenza tecnica al PSR 2014-2020 che prevede il finanziamento dell'iniziativa ID 65 "Sviluppo e manutenzione del sistema informativo a supporto della gestione del PSR" per l'importo massimo di Euro 372.000,00 iva inclusa, individuando nella Direzione ICT e Agenda Digitale la struttura responsabile di attuazione;

Visto l'art. 1, comma 512 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 che stabilisce che "al fine di garantire l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite Consip SpA o i soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti".

Dato atto che l'esigenza sopra citata è stata rappresentata dal titolare della P.O. Servizi e sistemi digitali in ambito Risorse Strumentali e Sviluppo Economico al Direttore dell'U.O. Sistemi Informativi, servizi e tecnologie digitali che l'ha riferita al Direttore della Direzione ICT e Agenda Digitale;

Ritenuto:

- di nominare, ai sensi dell'art. dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, il Direttore della U.O. Sistemi Informativi, servizi e tecnologie digitali della Direzione ICT e Agenda Digitale, ing. Paolo Barichello, Responsabile del procedimento;

- di nominare, ai sensi degli artt. 101, 102 e 111 del D.Lgs. n. 50/2016, il Direttore dell'Esecuzione in persona del titolare della Posizione Organizzativa "Servizi e sistemi digitali in ambito Risorse Strumentali e Sviluppo Economico", Ing. Fabio Felice Rosito;

Considerato che:

- è disponibile dal 14/03/2022 l'Accordo quadro per l'affidamento di servizi applicativi di Data Management per le pubbliche amministrazioni - lotto 2", cig. 81843535C0;

- l'Accordo Quadro comprende la fornitura dei seguenti servizi applicativi:

i. Servizi realizzativi di software e di gestione applicativa, ovvero la realizzazione di nuove applicazioni e/o funzioni e/o sistemi conoscitivi, modifica, personalizzazione, parametrizzazione e il mantenimento e la correzione del software di proprietà od in uso dell'Amministrazione, la progettazione e la realizzazione di infrastrutture dati (DW, Datamart, Master Data Management, Big Data, Open Data), la realizzazione di interfacce di accesso ai dati (sw di Business Intelligence, cruscotti, ecc.), di procedure di ETL, migrazione dati, Data Ingestion e Data Cleaning, il monitoraggio e l'assistenza sulle applicazioni e relative basi dati, interfacce, file, ecc., l'assistenza tecnica e funzionale all'utenza ed all'Amministrazione, la verifica della corretta esecuzione delle procedure, la disponibilità dei sistemi conoscitivi, il monitoraggio della sicurezza applicativa, del corretto aggiornamento dei database, e tutte le attività necessarie alla corretta esecuzione delle procedure e dei programmi ivi incluse attività di analisi qualitativa del software sia statica sia dinamica.

ii. Servizi di supporto tecnico-specialistico ICT erogati da risorse con competenze tecniche specifiche di alto livello sulle tecnologie, pacchetti, infrastrutture, metodologie, ecc., al fine di predisporre relazioni tecniche, studi di fattibilità, documenti di architettura, analisi comparata e software selection di prodotti/piattaforme/tecnologie di Data Management, assessment e analisi d'impatto. Possono inoltre svolgere task di natura sistemistica, analisi preventive di compatibilità di sistemi, realizzazione prototipi per l'implementazione di soluzioni innovative, consulenza specialistica su tematiche innovative quali Data Science, Data Quality Management, Metadati/Ontologie, Data Mining, Statistica avanzata e Analisi predittiva, Intelligenza Artificiale/Machine learning e relative tecnologie abilitanti.

I servizi sono articolati nelle seguenti aree tecnologiche:

- Area "Data Warehouse e Business Intelligence";
- Area "Big Data/Analytics";
- Area "Open Data";
- Area "Artificial Intelligence/Machine Learning";

- trattasi di Accordo quadro concluso con una pluralità di operatori economici; l'art. 4.3. del Capitolato Tecnico generale precisa che l'affidamento del servizio oggetto dell'Accordo Quadro avviene all'esito dello svolgimento di due fasi procedurali:

- la prima fase, che si conclude con l'aggiudicazione dell'Accordo Quadro e la sua stipula, a cura della Consip;
- la seconda fase, che si caratterizza per l'affidamento di ciascun Contratto Esecutivo, a cura della singola Amministrazione contraente.

Tale seconda fase prevede, ai sensi di quanto previsto dall'art. 54, comma 4, lett. b) del Codice, che l'affidamento di ciascun Contratto Esecutivo avvenga, alternativamente:

- a) secondo i termini e le condizioni dell'Accordo Quadro senza riaprire il confronto competitivo tra gli operatori economici parti dell'Accordo Quadro ("AQ a condizioni tutte fissate")
- b) riaprendo il confronto competitivo tra gli operatori economici parti dell'Accordo Quadro ("AQ con riapertura del confronto competitivo" o "AQ con rilancio competitivo").

In caso di AQ a condizioni tutte fissate, le Amministrazioni legittimate affideranno i Contratti Esecutivi, successivamente alla stipula dell'Accordo Quadro e per tutta la durata dello stesso, alle medesime condizioni (economiche e tecnico-prestazionali) stabilite nell'Accordo Quadro, senza un nuovo confronto competitivo, ad uno tra gli operatori economici parti dell'Accordo Quadro stesso, ai sensi dell'art. 54, comma 4, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016.

L'individuazione dell'aggiudicatario dell'Accordo Quadro che effettuerà la prestazione avviene sulla base di decisione motivata in relazione alle specifiche esigenze dell'amministrazione e, in particolare, mediante il ricorso al "Comparatore".

In particolare, ciascuna Amministrazione contraente, a seguito dell'inserimento nell'ambito del suddetto comparatore delle specifiche del proprio fabbisogno relative ai servizi oggetto dell'Accordo Quadro, visualizzerà la graduatoria degli Aggiudicatari per lo specifico fabbisogno espresso. Il primo in graduatoria sarà l'affidatario del Contratto Esecutivo.

Il comparatore, a seguito dell'inserimento del fabbisogno regionale, ha individuato il fornitore migliore, in termini di qualità e prezzo, nel raggruppamento costituito tra le società Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. sede legale in Roma, Piazzale dell'Agricoltura n. 24, P. IVA 05724831002, mandataria, Telecom Italia S.p.A. con sede legale in Milano, Via G. Negri n. 1, P. IVA 00488410010, mandante, HSPI S.p.A. con sede legale in Bologna Viale Aldo Moro n. 16, P. IVA 02355801206, mandante, Arthur D. Little S.p.A. con sede legale in Milano Corso Monforte n. 54, P. IVA 03507770968, mandante, MUNICIPIA S.p.A. con sede legale in Trento Via Adriano Olivetti n. 7, P. IVA 01973900838, mandante e il

Consorzio Datum S.c.r.l. con sede legale in Roma Via del Serafico n. 185, P.IVA 15695771004, mandante, che ha stipulato l'Accordo Quadro con Consip S.p.a. il 4 aprile 2022.

- L'amministrazione, come da procedura, ha poi trasmesso al fornitore individuato il Piano dei Fabbisogni attraverso il sito www.acquistinretepa.it, cui ha fatto seguito la trasmissione da parte del fornitore del Piano Operativo, agli atti al prot. n. 173511 in data 14/04/2022, per un importo di Euro 1.037.730, 00 iva esclusa, per una durata di 36 mesi;

- tale Piano Operativo, attraverso servizi di sviluppo e manutenzione evolutiva di software ad hoc, parametrizzazione e personalizzazione di soluzioni commerciali gestione applicativa e basi dati e servizi di supporto specialistico, per un totale di 1.395 giornate totali richieste da Regione del Veneto, prevede l'erogazione di servizi informatici per lo sviluppo del sistema informativo a supporto della gestione del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014 - 2020.

- Con l'approvazione del Piano Operativo, il Contratto Esecutivo con il Fornitore sarà stipulato sulla base dell'apposito schema di contratto esecutivo disponibile in Piattaforma.

Ritenuto:

- che l'Accordo quadro per l'affidamento di servizi applicativi di Data Management per le pubbliche amministrazioni - lotto 2", cig. 81843535C0, verificata la correttezza tecnica ed economica del Piano Operativo, agli atti al prot. n. 173511 in data 14/04/2022, sia idoneo a soddisfare l'esigenza di avviare sin da subito le attività di sviluppo e manutenzione del sistema informativo a supporto della gestione del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014 - 2020, sulla base dei primi deliberables consegnati in tema di reingegnerizzazione del sistema nel contratto CIG derivato 889079869B;

- che la tipologia della prestazione, servizi intellettuali, non comporta la presenza di rischi da interferenza nella sua esecuzione tali da richiedere la redazione del Documento Unico Valutazione Rischi Interferenti (DUVRI) di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e che pertanto gli oneri per la sicurezza di natura interferenziale sono pari a zero;

- di autorizzare la sottoscrizione del Contratto esecutivo Cig derivato 9199900DA3, CUP H76G22000080008, secondo lo schema messo a disposizione da Consip S.p.a sul portale dedicato all'iniziativa, dando atto che lo stesso sarà sottoscritto dal Direttore della Direzione ICT e Agenda Digitale;

Dato atto che:

- in data odierna il contratto esecutivo Cig derivato 9199900DA3, CUP H76G22000080008, è stato stipulato dall'amministrazione ed è stato immesso l'ordine in piattaforma Consip;

- la copertura della spesa pari ad Euro 1.266.030,60, iva al 22%, inclusa si rinviene sugli stanziamenti autorizzati dalla Deliberazione n. 339 del 23 marzo 2021 per l'importo di Euro 826.980,00 iva inclusa, dalla Deliberazione n. 1107 del 9 agosto 2021 per l'importo di Euro 76.277,44 iva inclusa e dalla D.G.R. n. 115 del 10 febbraio 2022 per l'importo di Euro 362.773,16 iva inclusa (Misura 20 di Assistenza tecnica del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020) e impegnati, rispettivamente, con Decreto n. 28 del 21 settembre 2021, Decreto n. 13 del 10 agosto 2021 e Decreto n. 19 del 22/02/2022, del Direttore della Direzione ADG FEASR Bonifica e Irrigazione;

- i pagamenti saranno effettuati secondo gli stati avanzamento lavori previsti dall'art. 11 del Contratto esecutivo;

- L'Amministrazione regionale dovrà operare sull'importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta annua dello 0,50% (zero virgola cinque per cento, come previsto dall'art. 30 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50) per gli anni 2022-2025 che verrà liquidata complessivamente dalla stessa solo al termine del Contratto Esecutivo e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva;

Visto l'art. 29 del D.Lgs n. 50/2016 che stabilisce gli atti relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, opere devono essere pubblicati sul profilo del committente, nelle sezione "Amministrazione trasparente", nonché sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Sottolineata la delega conferita al Direttore della Direzione ICT e Agenda Digitale nel dispositivo della D.G.R. n. 1896 del 29 novembre 2016;

TUTTO CIÒ PREMESSO

- Visto l'art. 1, comma 512 della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

- Visto l'art.18, comma 3 del D.Lgs.1 dic.2009 n. 177;

- Visto il Dpcm 23 giugno 2010;
- Visto l'art.2, comma 3, lettera a) del D.P.R. del 1972;
- Visto l'art. 2 co. 2 lett. g) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
- Vista la D.G.R. n. 339 del 23 marzo 2021, la D.G.R. n. 1107 del 9 agosto 2021 e la D.G.R. n. 115 del 10 febbraio 2022;
- Visto il D.Lgs n. 50/2016;
- Vista la L.R. n. 36 del 20/12/2021 "Bilancio di previsione 2022-2024" e successive variazioni;
- Vista la D.G.R. n. 1821 del 23/12/2021 che approva il documento tecnico di accompagnamento del Bilancio di previsione 2022-2024 e successive variazioni;
- Visto il Decreto n. 19 del 28/12/2021 del Segretario Generale della Programmazione di approvazione del Bilancio finanziario gestionale 2022-2024 e successive variazioni;
- Vista la D.G.R. n. 42/2022 Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2022 - 2024;
- Visto l'art. 23 del D.Lgs. del 14/03/2013, n. 33 in tema di "Amministrazione Trasparente";
- Visti i Decreti n. 13 del 10 agosto 2021, n. 28 del 21/09/2021 e n. 19 del 22/02/2022 del Direttore della Direzione ADG FEASR Bonifica e Irrigazione;

decreta

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di nominare, ai sensi dell'art. dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, il Direttore della U.O. Sistemi Informativi, servizi e tecnologie digitali della Direzione ICT e Agenda Digitale, ing. Paolo Barichello, Responsabile del procedimento;
3. di nominare, ai sensi degli artt. 101, 102 e 111 del D.Lgs. n. 50/2016, il Direttore dell'Esecuzione in persona del titolare della Posizione Organizzativa "Servizi e sistemi digitali in ambito Risorse Strumentali e Sviluppo Economico", Ing. Fabio Felice Rosito;
4. di procedere, in attuazione della D.G.R. n. 339 del 23 marzo 2021 (PO.5) e della D.G.R. n. 115 del 10 febbraio 2022, all'appalto specifico Cig derivato 9199900DA3, CUP H76G22000080008 per l'acquisto di servizi sviluppo e manutenzione del sistema informativo a supporto della gestione del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014 - 2020 mediante appalto specifico nell'ambito dell'Accordo quadro per l'affidamento di servizi applicativi di Data Management per le pubbliche amministrazioni - lotto 2", cig. 81843535C0, Lotto 2, ai sensi dell'art. 1, comma 512 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per l'importo di Euro 1.037.730, 00 iva esclusa = iva esclusa e per una durata di 36 mesi a decorrere dalla sottoscrizione del contratto, con ciò approvando il Piano Operativo, agli atti al prot. n. 173511 in data 14/04/2022, trasmesso dal Raggruppamento aggiudicatario tra le società Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. sede legale in Roma, Piazzale dell'Agricoltura n. 24, P. IVA 05724831002, mandataria, Telecom Italia S.p.A. con sede legale in Milano, Via G. Negri n. 1, P. IVA 00488410010, mandante, HSPI S.p.A. con sede legale in Bologna Viale Aldo Moro n. 16, P. IVA 02355801206, mandante, Arthur D.Little S.p.A. con sede legale in Milano Corso Monforte n. 54, P.IVA 03507770968, mandante, MUNICIPIA S.p.A. con sede legale in Trento Via Adriano Olivetti n. 7, P.IVA 01973900838, mandante e il Consorzio Datum S.c.r.l. con sede legale in Roma Via del Serafico n. 185, P.IVA 15695771004, mandante;
5. di autorizzare pertanto la sottoscrizione del Contratto esecutivo Cig derivato 9199900DA3, CUP H76G22000080008, secondo lo schema messo a disposizione da Consip S.p.a nel portale dedicato all'iniziativa, dando atto che lo stesso sarà sottoscritto dal Direttore della Direzione ICT e Agenda Digitale;
6. di dare atto in data odierna il contratto esecutivo Cig derivato 9199900DA3, CUP H76G22000080008 è stato stipulato dall'amministrazione ed è stato immesso l'ordine in piattaforma Consip;
7. di dare atto che la tipologia della prestazione, servizi professionali che non comporteranno accesso ai locali regionali, non comporta la presenza di rischi da interferenza nella sua esecuzione tali da richiedere la redazione del Documento Unico Valutazione Rischi Interferenti (DUVRI) di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e che pertanto gli oneri per la sicurezza di natura interferenziale sono pari a zero;

8. di dare atto che la copertura della spesa pari ad Euro 1.266.030,60, iva al 22%, inclusa si rinviene sugli stanziamenti autorizzati dalla Deliberazione n. 339 del 23 marzo 2021 per l'importo di Euro 826.980,00 iva inclusa, dalla Deliberazione n. 1107 del 9 agosto 2021 per l'importo di Euro 76.277,44 iva inclusa e dalla D.G.R. n. 115 del 10 febbraio 2022 per l'importo di Euro 362.773,16 iva inclusa (Misura 20 di Assistenza tecnica del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020) e impegnati, rispettivamente, con Decreto n. 28 del 21 settembre 2021, Decreto n. 13 del 10 agosto 2021 e Decreto n. 19 del 22/02/2022 del Direttore della Direzione ADG FEASR Bonifica e Irrigazione;
9. di dare atto che i pagamenti saranno effettuati secondo gli stati avanzamento lavori previsti dall'art. 11 del Contratto esecutivo;
10. di attestare che la spesa rientra nel Piano Biennale di Programmazione degli Acquisti di Servizi e Forniture (Deliberazione n. 239 del 15 marzo 2022);
11. di dare atto che l'Amministrazione regionale dovrà operare sull'importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta annua dello 0,50% (zero virgola cinque per cento, come previsto dall'art. 30 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50) per gli anni 2022-2025 che verrà liquidata complessivamente dalla stessa solo al termine del Contratto Esecutivo e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva pari all'importo complessivo di Euro 6.330,15 iva inclusa;
12. di attestare la regolarità amministrativa del provvedimento;
13. di trasmettere il presente decreto ad AVEPA e alla Direzione ADG FEASR Bonifica e Irrigazione;
14. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e dell'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016.
15. di disporre la pubblicazione integrale del presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Idelfo Borgo

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

(Codice interno: 475087)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI n. 154 del 14 aprile 2022

Ridefinizione del cronoprogramma dell'intervento - Piano Sviluppo e Coesione già FSC (ex FAS) 2000-2006 - VENRYI1A1P077 - Pista ciclabile intercomunale in aree di pregio ambientale e culturale in Val di Chiampo - CUP E61B18000050006.*[Trasporti e viabilità]***Note per la trasparenza:**

Con il presente decreto, a seguito di richiesta formale da parte del Comune di Chiampo (VI), si ridefinisce il cronoprogramma dell'intervento denominato "Pista ciclabile intercomunale in aree di pregio ambientale e culturale in Val di Chiampo", codice CUP E61B18000050006, codice SGP VENRYI1A1P007, finanziato con risorse del Piano Sviluppo e Coesione già FSC (FSC - ex FAS, Fondo Aree Sottosviluppate) della programmazione 2000-2006.

Il Direttore

PREMESSO CHE:

- con Delibera della Giunta Regionale (DGR) n. 1582 del 03/10/2017 è stata data copertura finanziaria al progetto denominato "Pista ciclabile intercomunale in aree di pregio ambientale e culturale in Val di Chiampo", codice CUP E61B18000050006, inserito nel Sistema Gestione Progetti (SGP) con il codice VENRYI1A1P077;
- l'impegno a copertura del finanziamento è stato stanziato con Decreto del Direttore Regionale (DDR) della Programmazione n. 147 del 14/12/2017;
- il 07/08/2018 ed il 31/08/2018 è stata sottoscritta digitalmente la Convenzione tra la Regione del Veneto e il Comune di Chiampo per la regolazione dei rapporti tra i due Enti ai fini del cofinanziamento dell'opera;
- la suddetta Convenzione è stata repertoriata dall'Ufficiale Rogante della Regione del Veneto con il n. 35583/2018;
- con il Decreto del Direttore Regionale (DDR) dell'Unità Organizzativa (UO) Infrastrutture Strade e Concessioni n. 37/2019 è stato ridefinito il cronoprogramma dell'intervento;
- con il DDR della Direzione Infrastrutture e Trasporti n. 142 del 21/05/2021 è stato ulteriormente ridefinito il cronoprogramma dell'intervento;

VISTA la nota del Comune di Chiampo prot. Regione del Veneto n. 137239 del 25/03/2022 con cui l'Ente, facendo presente il completamento dei lavori dell'opera e l'avvenuto collaudo del primo stralcio, ha richiesto una ridefinizione del cronoprogramma di realizzazione per ciò che attiene il termine per la rendicontazione finale, anche tenuto conto di alcune difficoltà dovute al completamento ed alla liquidazione degli espropri;

DATO ATTO che il presente decreto non varia comunque l'importo del finanziamento, né aumenta la percentuale dello stesso sul costo complessivo dell'intervento;

DATO ATTO che il termine richiesto del 15/09/2022, non sopravanza il limite ordinario di cinque anni dall'atto regionale di impegno (avvenuto con DDR n. 147 del 14/012/2017) di cui all'art. 54, c. 6, della L.R. 27/2003;

VISTA la Legge Regionale Statutaria n. 1/2012;

VISTA la L.R. 54/2012;

VISTA la L.R. 27/2003;

VISTA la DGR 2801/2012;

VISTA la DGR 1582/2017;

VISTO il DDR 147/2017;

VISTO il Manuale Operativo sulle procedure di monitoraggio delle risorse FAS di cui alla DGR 628/2011;

VISTA la DGR n. 1142 del 06/08/2019;

VISTA la DGR n. 849 del 22/06/2021;

decreta

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante del presente provvedimento;
2. di ridefinire il cronoprogramma dell'intervento, originariamente concordato con la Convenzione repertoriata al n. 35583/2018, come segue:
 - d) presentazione della documentazione contabile di cui all'art. 54, comma 5, della L.R. n. 27 del 2003:
15/09/2022;
3. di dare atto che il presente Decreto non varia comunque l'importo del finanziamento, né aumenta la percentuale dello stesso sul costo complessivo dell'intervento;
4. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;
5. di dare atto che il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt. 23 e 26 e 27 del D.lgs. 33/2013;
6. di trasmettere copia del presente provvedimento all'Amministrazione interessata.

Marco D'Elia

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE LAVORO

(Codice interno: 475166)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE LAVORO n. 502 del 12 aprile 2022

L.R. 13 marzo 2009, n. 3 art. 25 "Accreditamento" - DGR n. 2238 del 20/12/2011 "Approvazione del sistema di accreditamento allo svolgimento dei Servizi per il lavoro nel territorio della Regione Veneto (art.25 legge regionale 13 marzo 2009 n. 3)" e s.m.i. Cancellazione dell'ente ATTIVAMENTE COOPERATIVA SOCIALE (codice fiscale 01333540290, codice di accreditamento L196) dall'elenco regionale degli operatori accreditati a svolgere servizi per il lavoro a seguito fusione mediante incorporazione nella società PETER PAN GROUP COOPERATIVA SOCIALE (codice fiscale 01196500290).

[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento si prende atto della fusione mediante incorporazione dell'ente ATTIVAMENTE COOPERATIVA SOCIALE (codice fiscale 01333540290, codice di accreditamento L196) in altra società (PETER PAN GROUP COOPERATIVA SOCIALE (codice fiscale 01196500290) e si dispone la contestuale cancellazione dell'ente ATTIVAMENTE COOPERATIVA SOCIALE (codice fiscale 01333540290, codice di accreditamento L196) dall'elenco regionale degli operatori accreditati ai servizi per il lavoro. Nota dell'ente PETER PAN GROUP COOPERATIVA SOCIALE (codice fiscale 01196500290) acquisita al protocollo regionale n. 144817 del 30/03/2022.

Il Direttore

(omissis)

decreta

1. di approvare le premesse al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
2. di ripartire e di assegnare, a favore degli ESU-Aziende Regionali per il Diritto allo Studio Universitario di Padova, di Venezia e di Verona, il contributo regionale per le spese di funzionamento (Fondo 90%) per l'esercizio 2022, pari ad € 9.000.000,00, come di seguito rappresentato:

Ente Beneficiario	Codice Fiscale	Importo
ESU di Padova	C.F. 00815750286	5.225.915,00
ESU di Venezia	C.F. 01740230279	1.983.474,50
ESU di Verona	C.F. 01527330235	1.790.610,50
Totale		€ 9.000.000,00

3. di disporre, ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., la registrazione dell'impegno di spesa di **Euro 9.000.000,00**, in relazione al contributo regionale per le spese di funzionamento (Fondo 90%) per l'anno 2022, a favore degli ESU-Aziende regionali per il diritto allo studio universitario del Veneto, a carico del capitolo di spesa n. 071204 "Spese per il funzionamento degli ESU - ARDSU (Art. 18, L.R. 07/04/1998, N.8)", del bilancio regionale 2022-2024, approvato con L.R. 20/12/2021, n. 36, secondo le specifiche e l'esigibilità contenute nell'**Allegato A contabile**, parte integrante e sostanziale del presente atto, per le motivazioni di cui alla premessa;

4. di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione Bilancio e Ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità contabile ai fini del perfezionamento dell'efficacia;

5. di dare atto che le obbligazioni di cui al presente atto sono giuridicamente perfezionate, scadono nel corrente esercizio, hanno natura non commerciale e, ai sensi dell'art. 56, comma 6, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i, il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

6. di procedere alla liquidazione della spesa ai sensi dell'art. 44 e seguenti della L.R. 29/11/2001, n. 39 e dell'art. 57 del D.Lgs. n. 23/06/2011, n. 118 e s.m.i., ad avvenuta esecutività del presente decreto;

7. di dare atto che la Regione ha pubblicato i dati previsti dall'art. 22 del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33;

8. di comunicare ai soggetti beneficiari del contributo il presente provvedimento ai sensi dell'art. 56, comma 7, del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
9. di assoggettare al pagamento della ritenuta d'acconto IRES del 4%, dovuta per le attività commerciali, la quota di Euro 1.800.000,00, corrispondente al 20% del contributo regionale per le spese di funzionamento degli ESU (Fondo 90%);
10. di attestare la regolarità amministrativa del provvedimento;
11. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 2, e dell'art. 27 del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33;
12. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
13. di pubblicare per estratto il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Massimo Marzano Bernardi

Allegato (*omissis*)

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE VALUTAZIONI AMBIENTALI, SUPPORTO GIURIDICO E CONTENZIOSO

(Codice interno: 475082)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE VALUTAZIONI AMBIENTALI, SUPPORTO GIURIDICO E CONTENZIOSO n. 27 del 12 aprile 2022

Valutazione di incidenza (positiva) per la costruzione e l'esercizio di un nuovo collegamento in cavo interrato 132kV CP Donada CP Rosolina CP Brondolo, nei comuni di Chioggia (VE), Rosolina e Porto Viro (RO). Esito favorevole, con prescrizioni e raccomandazioni, della procedura di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii.*[Ambiente e beni ambientali]***Note per la trasparenza:**

Gli articoli 5 e 6 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e ss.mm.ii. stabiliscono che ogni piano, progetto o intervento, per il quale sia possibile una incidenza significativa negativa sui siti di rete Natura 2000, debba essere sottoposto a procedura di valutazione di incidenza. Per la costruzione e l'esercizio di un nuovo collegamento in cavo interrato 132kV CP Donada - CP Rosolina - CP Brondolo, nei comuni di Chioggia (VE), Rosolina e Porto Viro (RO), sono attesi degli effetti il cui ambito di influenza coinvolge i siti della rete Natura 2000. Con il presente decreto, l'Autorità regionale competente per la valutazione di incidenza riconosce la positiva conclusione della valutazione di incidenza e propone un esito favorevole della relativa procedura (con prescrizioni e raccomandazioni) al fine di consentire la conclusione del procedimento da parte dell'Autorità competente per l'autorizzazione degli interventi in parola. Direttiva 92/43/CEE, art.6; D.P.R. 08/09/1997 n. 357, artt.5 e 6.; D.lgs. n. 152/2006; D.G.R. n. 1400/2017.

Il Direttore

PREMESSO che l'attuazione delle disposizioni previste dalla direttiva comunitaria 92/43/CEE, finalizzata a salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione degli habitat, nonché della flora e della fauna selvatiche nel territorio degli Stati membri, impone l'adozione di opportune misure per contrastare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie, nonché contenere le perturbazioni, suscettibili di avere conseguenze significative sulle specie per cui i siti della rete Natura 2000 sono stati individuati;

PREMESSO che l'art. 6 della succitata direttiva comunitaria riconosce che qualsiasi piano o progetto che possa avere incidenze significative su un determinato sito, forma oggetto di una opportuna valutazione d'incidenza, che tenga conto degli obiettivi di conservazione del sito stesso;

PREMESSO che con i provvedimenti di recepimento della summenzionata direttiva comunitaria (D.P.R. 357/97 e D.P.R.120/03), lo Stato Italiano ha riconosciuto l'autonomia disciplinare in merito alla procedura di valutazione di incidenza alle Regioni e alle Province Autonome;

DATO ATTO che, con Deliberazione n. 1400 del 29 agosto 2017, la competenza sulla procedura per la valutazione di incidenza è affidata all'Amministrazione Regionale anche nei casi di progetti che prevedono misure di compensazione di cui all'articolo 5, comma 9, del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii., fermo restando le competenze spettanti all'Autorità preposta all'autorizzazione dell'opera;

DATO ATTO che, ai sensi della D.G.R. n. 1400/2017, il compito di provvedere alla valutazione di incidenza è attribuito al Direttore della struttura regionale competente in materia di valutazione di incidenza, in qualità di Autorità regionale competente per la valutazione di incidenza, da effettuarsi sulla base degli elaborati che costituiscono lo studio, esprimendone specifico esito;

DATO ATTO che con D.G.R. n. 571 del 04/05/2021 le competenze in materia di valutazione di incidenza sono confluite nella Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso;

DATO ATTO che il Dipartimento Energia (Ex Direzione Generale Infrastrutture e Sicurezza Dei Sistemi Energetici e Geominerari) del Ministero della Transizione Ecologica, con nota prot. n. 38316 del 21/12/2021 (acquisita al prot. reg. con n. 595909 del 22/12/2021), ha richiesto l'attivazione della procedura di valutazione di incidenza ai sensi del par. 3.1, punto i, dell'allegato A alla D.G.R. n. 1400/2017, per la costruzione e l'esercizio di un nuovo collegamento in cavo interrato 132kV CP Donada - CP Rosolina - CP Brondolo, demandando alla società TERNA spa la predisposizione e la diretta trasmissione degli elaborati per la valutazione di incidenza alla competente Autorità regionale;

DATO ATTO che la società TERNA spa ha provveduto alla trasmissione della documentazione per la valutazione di incidenza alla competente Autorità regionale via PEC il 31/01/2022, acquisendola al protocollo regionale con n. 49580 e n. 49702 del 02/03/2022;

DATO ATTO che l'Autorità regionale per la valutazione di incidenza effettua la valutazione di incidenza nei casi previsti dal par. 3.1 dell'allegato A alla D.G.R. n. 1400/2017 e nel rispetto dell'Intesa del 28/11/2018, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulle Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (VIncA) - Direttiva 92/43/CEE "HABITAT" articolo 6, paragrafi 3 e 4;

ESAMINATA la documentazione per la valutazione d'incidenza, il cui studio, agli atti della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso, risulta redatto dal dott. Francois SALOMONE per conto di TERNA spa;

PRESO ATTO che lo studio per la valutazione d'incidenza esamina gli effetti sui siti della rete Natura 2000 derivanti dagli interventi per la creazione di una nuova direttrice a 132 kV tra le CP Brondolo e Donada mediante cavo interrato di lunghezza pari a 24 km e la conseguente dismissione della linea aerea a 60kV "Brondolo - Rosolina" e "Rosolina - Donada";

PRESO ATTO che, relativamente alla localizzazione rispetto ai siti della rete Natura 2000, gli interventi in argomento ricadono parzialmente all'interno della ZSC IT3250032 "Bosco Nordio" (per quanto concerne la dismissione della linea aerea) e parzialmente all'interno della ZPS IT3270023 "Delta del Po" (per quanto concerne l'attraversamento dei corsi d'acqua principali - Po di Levante e Adige- che tuttavia si realizza in sotterranea mediante tratte in TOC) mentre risultano solo confermate con il sito ZSC IT3270003 "Dune di Donada e Contarina";

DATO ATTO che gli ambiti interessati dagli interventi in argomento sono altresì disciplinati, ai fini dell'integrità e della coerenza della rete Natura 2000, dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii. e dalle misure di conservazione (DD.G.R. n. 2371/2006, n. 786/2016, n. 1331/2017 e n. 1709/2017);

PRESO ATTO che lo studio esaminato considera che gli effetti dovuti ai fattori perturbativi conseguenti agli interventi previsti dalla messa in sicurezza in argomento siano non significativi nei confronti degli habitat e delle specie rinvenibili nell'area di analisi;

CONSIDERATO che si è provveduto all'esame istruttorio dell'istanza in argomento, predisponendo specifica relazione istruttoria tecnica n. 81 del 01/04/2022 (costituente l'**allegato B** al presente provvedimento);

CONSIDERATO che, a seguito dell'attività istruttoria, i giudizi espressi nello studio di cui sopra sulla significatività delle incidenze, possono risultare ragionevolmente condivisibili previa attuazione delle prescrizioni e laddove possibile sulla base delle raccomandazioni riportate nel parere contenente gli esiti della valutazione (costituente l'**allegato A** al presente provvedimento);

RITENUTO che, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/CEE e 09/147/CE, la conclusione della valutazione di incidenza per l'istanza in argomento possa essere considerata positiva con le prescrizioni riportate nel precitato parere;

VISTE le Direttive 92/43/CEE, e ss.mm.ii., e 09/147/CE, e ss.mm.ii.;

VISTI i DD.P.R. n. 357 del 8 settembre 1997 e n. 120 del 12 marzo 2003 e il D.M. 184/2007 e ss.mm.ii.;

VISTA la legge 241/1990 e ss.mm.ii.;

VISTE le DD.G.R. n. 1400 del 29 agosto 2017, n. 2371 del 27 luglio 2006, n. 786 del 27 maggio 2016, n. 1331 del 16 agosto 2017 e n. 1709 del 24 ottobre 2017;

VISTE le DD.G.R. n. 1180/2006, 441/2007, 4059/2007, 4003/2008, 220/2011, 3873/2005, 3919/2007, 1125/2008, 4240/2008, 2816/2009, 2874/2013, 2875/2013, 1083/2014, 2200/2014, 893/2017, 300/2018, 390/2018, 667/2018, 442/2019, 501/2019, 546/2019, 626/2019, 925/2019, 1909/2019, 1910/2019, 338/2020, 930/2020, 1135/2020, 1584/2020, 769/2021;

VISTA la D.G.R. n. 571/2021;

VISTO il Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 e ss.mm.ii.;

decreta

1. di riconoscere una conclusione positiva della valutazione di incidenza sul sito Natura 2000 coinvolto e di proporre un esito favorevole della procedura di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii., con prescrizioni e raccomandazioni riportate nel parere costituente l'**allegato A**, sulla base dell'istruttoria tecnica n. 81 del 01/04/2022 (costituente **allegato B**), al fine di consentire la conclusione del procedimento da parte dell'Autorità competente per l'autorizzazione degli interventi in argomento, di cui allo studio per la valutazione di incidenza esaminato e presente agli atti della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso;
2. di trasmettere il presente provvedimento al Ministero della Transizione Ecologica (Dipartimento Energia), per il seguito di competenza ai fini dell'autorizzazione degli interventi in argomento e alla Società TERNA Spa;
3. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.

Luigi Masia




REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Allegato A al Decreto n. 27 del 12 APR. 2022

pag. 1/3



**REGIONE DEL VENETO
DIREZIONE VALUTAZIONI AMBIENTALI, SUPPORTO GIURIDICO E CONTENZIOSO
UNITÀ ORGANIZZATIVA VAS, VINCA, CAPITALE NATURALE E NUUV**

Esito della valutazione di incidenza riguardante la costruzione e l'esercizio di un nuovo collegamento in cavo interrato 132kV CP Donada – CP Rosolina – CP Brondolo, nei comuni di Chioggia (VE), Rosolina e Porto Viro (RO).

Pratica 4984

Codice SITI NATURA 2000: ZSC IT3250032 "Bosco Nordio", ZSC IT3270003 "Dune di Donada e Contarina", ZSC IT3270017 "Delta del Po: tratto terminale e delta veneto", ZPS IT3270023 "Delta del Po"

Il sottoscritto:

VISTA la documentazione pervenuta;

VISTE le norme che disciplinano l'istituzione, la gestione e la procedura di valutazione di incidenza relative alla rete Natura 2000: direttive 92/43/Cee e ss.mm.ii. "Habitat", 2009/147/Ce e ss.mm.ii. "Uccelli", D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii., Decreto del Ministro per l'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 184 del 17.10.2007, Legge Regionale 5 gennaio 2007, n. 1, D.G.R. n. 2371 del 27.07.2006, D.G.R. n. 786 del 27 maggio 2016, D.G.R. n. 1331 del 16 agosto 2017, D.G.R. n. 1709 del 24 ottobre 2017 e in particolare la D.G.R. n. 1400 del 29.08.2017 che prevede la guida metodologica per la valutazione di incidenza, le procedure e le modalità operative;

VISTI i provvedimenti che individuano i siti della rete Natura 2000 e gli habitat e specie tutelati all'interno e all'esterno di essi nel territorio regionale: DD.G.R. n. 1180/2006, 441/2007, 4059/2007, 4003/2008, 220/2011, 3873/2005, 3919/2007, 1125/2008, 4240/2008, 2816/2009, 2874/2013, 2875/2013, 1083/2014, 2200/2014, 2135/2014, 893/2017, 300/2018, 390/2018, 667/2018, 442/2019, 501/2019, 546/2019, 626/2019, 925/2019, 1909/2019, 1910/2019, 338/2020, 930/2020, 1135/2020, 1584/2020, 769/2021 e la circolare del Segretario Regionale all'Ambiente e Territorio, in qualità di Autorità competente per l'attuazione in Veneto della rete ecologica europea Natura 2000, prot. n. 250930 del 08/05/2009 sulle modalità per la modifica delle cartografie di habitat e habitat di specie negli studi per la valutazione di incidenza;

CONSIDERATO che, ai sensi del D.P.R. n. 357/97 e s.m.i., la valutazione di incidenza è effettuata dall'Autorità competente e che questa, sulla base dei dati in proprio possesso provvede, tenendo conto del principio di precauzione, a verificare ed eventualmente rettificare le informazioni riportate nello studio presentato dal proponente;

PRESO ATTO e CONSIDERATO della relazione tecnica istruttoria per la valutazione di incidenza n. 81/2022;
PER TUTTO QUANTO SOPRA, si formula il seguente parere sulla valutazione di incidenza:


PRENDE ATTO

delle conclusioni del dott. Francois SALOMONE: *"con ragionevole certezza scientifica, si può escludere il verificarsi di effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000 considerati"*

DÀ ATTO

- i. che quanto non espressamente analizzato nello studio per la valutazione di incidenza esaminato sia sottoposto al rispetto della procedura di valutazione di incidenza di cui agli articoli 5 e 6 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.;
- ii. che è ammessa l'attuazione degli interventi della presente istanza qualora:
 - A. non sia in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E) e dalle DD.G.R. n. 786/2016, n. 1331/2017, n. 1709/2017;
 - B. gli interventi siano riconducibili ai fattori di perturbazione identificati con la presente valutazione di incidenza;
 - C. ai sensi dell'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. per gli impianti in natura delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;
- iii. che risultano attesi degli effetti, ritenuti non significativi a seguito del quadro prescrittivo, nei confronti dei seguenti habitat e specie di interesse comunitario e in particolare per: 1130 "Estuari", 2130* "Dune costiere fisse a vegetazione erbacea (dune grigie)", 2250* "Dune costiere con *Juniperus* spp.", 2270* "Dune con foreste di *Pinus pinea* e/o *Pinus pinaster*", 6420 "Praterie umide mediterranee con

Allegato A al Decreto n. 27 del 12 APR. 2022 pag. 2/3



piante erbacee alte del *Molinio-Holoschoenion*', 91E0* "Foreste alluvionali di *Alnus glutinosa* e *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)", 9340 "Foreste di *Quercus ilex* e *Quercus rotundifolia*', *Triturus carnifex*, *Pelobates fuscus insubricus*, *Bufo viridis*, *Rana dalmatina*, *Emys orbicularis*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Coronella austriaca*, *Hierophis viridiflavus*, *Natrix tessellata*, *Phalacrocorax pygmeus*, *Botaurus stellaris*, *Ixobrychus minutus*, *Nycticorax nycticorax*, *Ardeola ralloides*, *Egretta garzetta*, *Egretta alba*, *Ardea purpurea*, *Phoenicopterus ruber*, *Circus aeruginosus*, *Circus pygargus*, *Falco peregrinus*, *Charadrius alexandrinus*, *Sterna albifrons*, *Sterna sandvicensis*, *Sterna hirundo*, *Caprimulgus europaeus*, *Alcedo atthis*, *Coracias garrulus*, *Lanius collurio*, *Hypsugo savii*, *Eptesicus serotinus*;

RICONOSCE

una conclusione positiva della valutazione di incidenza rispetto alla rete Natura 2000 e un esito favorevole (con prescrizioni) della procedura di valutazione di incidenza per la costruzione e l'esercizio di un nuovo collegamento in cavo interrato 132kV CP Donada – CP Rosolina – CP Brondolo, nei comuni di Chioggia (VE), Rosolina e Porto Viro (RO)

PRESCRIVE


1. di non coinvolgere superfici riferibili ad habitat di interesse comunitario e di garantire il mantenimento dell'idoneità degli ambienti interessati nei confronti delle specie segnalate, anche rispetto alle componenti di cui all'art. 10 della Direttiva 92/43/Cee;
2. di attuare specifici interventi di miglioramento ambientale, nelle aree agricole attraversate lungo l'intero tracciato, al fine di incrementare o rafforzare gli elementi di paesaggio aventi primaria importanza per le specie di interesse comunitario segnalate (ai sensi dell'art. 10 della Direttiva 92/43/Cee). Tali interventi andranno opportunamente identificati (in un pertinente elaborato) rispetto alle specificità ecologiche e territoriali di ciascuna delle suddette specie e la relativa attuazione andrà documentata e verificata, anche in termini di efficacia, sulla base di un monitoraggio faunistico in conformità con quanto previsto al par. 2.1.3 dell'allegato A alla D.G.R. n. 1400/2017. In alternativa ai predetti interventi di miglioramento ambientale, per le tratte in cui risulti fattibile sotto il profilo tecnico-progettuale, il caviodotto andrà posato lungo la viabilità esistente e l'attraversamento del fiume Adige andrà ricollocato tra via Rosolina Mare, all'incirca presso l'intersezione con via Foci Adige, in comune di Rosolina e via Cà Zadra in comune di Chioggia);
3. di realizzare al di fuori del periodo riproduttivo (da marzo a luglio compreso) gli interventi previsti in prossimità della garzaia denominata "Valle Morosina" e quelli previsti in prossimità ovvero all'interno del sito ZSC IT3250032 "Bosco Nordio". L'esecuzione dei rimanenti interventi in tale periodo risulterà ammissibile nella misura in cui le lavorazioni non pregiudichino il completamento della fase riproduttiva e la direzione Lavori venga affiancata da personale qualificato con esperienza specifica e documentabile in campo biologico, naturalistico, ambientale al fine di verificare e documentare la corretta attuazione degli interventi e relative precauzioni (comprendente della sospensione delle lavorazioni), delle indicazioni prescrittive, e di individuare e applicare ogni ulteriore misura a tutela degli elementi di interesse conservazionistico eventualmente interessati (compresa la delimitazione, ove possibile, delle aree di cantiere fisse e mobili con le barriere per l'erpetofauna e con le barriere fonoassorbenti);
4. di documentare il rispetto delle predette indicazioni prescrittive mediante specifica reportistica predisposta dalla Direzione Lavori e, qualora non si provveda alla suddetta reportistica o la stessa dia evidenza di possibili incidenze nei confronti degli elementi oggetto di tutela, di provvedere al monitoraggio degli habitat, delle specie e dei fattori di pressione e minaccia di cui alla presente istanza secondo le indicazioni riportate al par. 2.1.3 dell'allegato A alla D.G.R. n. 1400/2017;

e

RACCOMANDA

- la comunicazione all'autorità regionale per la valutazione d'incidenza della data di avvio e di conclusione degli interventi in argomento, del cronoprogramma aggiornato (comprensivo dei periodi di sospensione);
- la trasmissione della reportistica sulla verifica delle indicazioni prescrittive alla struttura regionale competente per la valutazione di incidenza entro 30 giorni dalla conclusione di ciascun intervento di cui al cronoprogramma aggiornato;
- l'adeguamento, sulla scorta delle indicazioni di cui alla presente istruttoria, e successiva trasmissione all'autorità regionale per la valutazione d'incidenza del dato in formato vettoriale relativo agli elementi trattati ai punti 2.1 e 2.3 della selezione preliminare;

Allegato A al Decreto n. 27 del 12 APR. 2022 pag. 3/3



- la comunicazione di qualsiasi variazione rispetto a quanto esaminato che dovesse rendersi necessaria per l'insorgere di imprevisti, anche di natura operativa, agli uffici competenti per la Valutazione d'Incidenza per le opportune valutazioni del caso e la comunicazione tempestiva alle Autorità competenti ogni difformità riscontrata nella corretta attuazione degli interventi e ogni situazione che possa causare la possibilità di incidenze significative negative sugli elementi dei siti della rete Natura 2000 oggetto di valutazione nello studio per la Valutazione di Incidenza esaminato.


dott. Luigi Masia



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Allegato B al Decreto n. 27 del 12 APR. 2022 pag. 1/8



REGIONE DEL VENETO
DIREZIONE VALUTAZIONI AMBIENTALI, SUPPORTO GIURIDICO E CONTENZIOSO
UNITÀ ORGANIZZATIVA VAS, VINCA, CAPITALE NATURALE E NUUV


RELAZIONE ISTRUTTORIA TECNICA 81/2022

Istruttoria Tecnica per la Valutazione di Incidenza ambientale riguardante la costruzione e l'esercizio di un nuovo collegamento in cavo interrato 132kV CP Donada – CP Rosolina – CP Brondolo, nei comuni di Chioggia (VE), Rosolina e Porto Viro (RO).
 Pratica 4984

Codice SITI NATURA 2000: ZSC IT3250032 "Bosco Nordio", ZSC IT3270003 "Dune di Donada e Contarina", ZSC IT3270017 "Delta del Po: tratto terminale e delta veneto", ZPS IT3270023 "Delta del Po"


- VISTA la documentazione pervenuta;
- VISTE le norme che disciplinano l'istituzione, la gestione e la procedura di valutazione di incidenza relative alla rete Natura 2000: direttive 92/43/Cee e ss.mm.ii. "Habitat", 2009/147/Ce e ss.mm.ii. "Uccelli", D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii., Decreto del Ministro per l'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 184 del 17.10.2007, Legge Regionale 5 gennaio 2007, n. 1, D.G.R. n. 2371 del 27.07.2006, D.G.R. n. 786 del 27 maggio 2016, D.G.R. n. 1331 del 16 agosto 2017, D.G.R. n. 1709 del 24 ottobre 2017 e in particolare la D.G.R. n. 1400 del 29.08.2017 che prevede la guida metodologica per la valutazione di incidenza, le procedure e le modalità operative;
- VISTI i provvedimenti che individuano i siti della rete Natura 2000 e gli habitat e specie tutelati all'interno e all'esterno di essi nel territorio regionale; DD.G.R. n. 1180/2006, 441/2007, 4059/2007, 4003/2008, 220/2011, 3873/2005, 3919/2007, 1125/2008, 4240/2008, 2816/2009, 2874/2013, 2875/2013, 1083/2014, 2200/2014, 2135/2014, 893/2017, 300/2018, 390/2018, 667/2018, 442/2019, 501/2019, 546/2019, 626/2019, 925/2019, 1909/2019, 1910/2019, 338/2020, 930/2020, 1135/2020, 1584/2020, 769/2021 e la circolare del Segretario Regionale all'Ambiente e Territorio, in qualità di Autorità competente per l'attuazione in Veneto della rete ecologica europea Natura 2000, prot. n. 250930 del 08/05/2009 sulle modalità per la modifica delle cartografie di habitat e habitat di specie negli studi per la valutazione di incidenza;
- VISTA la nota del Dipartimento Energia (Ex Direzione Generale Infrastrutture e Sicurezza Dei Sistemi Energetici e Geominerari) del Ministero della Transizione Ecologica prot. n. 38316 del 21/12/2021 (acquisita al prot. reg. con n. 595909 del 22/12/2021), con cui si richiede l'attivazione della procedura di valutazione di incidenza ai sensi del par. 3.1, punto i, dell'allegato A alla D.G.R. n. 1400/2017, demandando alla società TERNA spa la predisposizione e la diretta trasmissione degli elaborati per la valutazione di incidenza alla competente Autorità regionale;
- ATTESO che l'istanza in argomento sia attuabile qualora non in contrasto con la disciplina del Testo Unico per l'Ambiente di cui al D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e nel rispetto dei limiti consentiti dalle norme ambientali vigenti, quali possibili effetti massimi attesi per l'istanza;
- CONSIDERATO che la valutazione di incidenza si esplica secondo le disposizioni procedurali di cui alla D.G.R. n. 1400/2017 e nel rispetto dei principi delle Linee Guida Nazionali di cui all'Intesa del 28/11/2019 ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;
- ESAMINATA la documentazione per la valutazione d'incidenza (RU23494F1B1946058), redatta dal dott. Francois SALOMONE per conto di TERNA spa, trasmessa dalla medesima società via PEC il 31/01/2022 ed acquisita al prot. reg. con n. 49580 e n. 49702 del 02/03/2022;
- PRESO ATTO che lo studio per la Valutazione d'Incidenza esamina gli effetti sui siti della rete Natura 2000 per la creazione di una nuova direttrice a 132 kV tra le CP Brondolo e Donada mediante cavo interrato di lunghezza pari a 24 km;
- PRESO ATTO che in conseguenza della realizzazione del predetto cavidotto, si provvederà alla dismissione della linea aerea a 60kV "Brondolo – Rosolina" e "Rosolina – Donada";
- PRESO ATTO che per la posa del cavidotto si provvederà allo scavo di una trincea lungo il relativo percorso (larga 0,7 m e profonda 1,5 m), suddivisa in tratte di lunghezza al massimo pari a 600 m e con un'ampiezza massima del cantiere pari a 5 m e la predisposizione delle relative buche giunti (lunghezza 10 m e larghezza 2,8 m);

Allegato B al Decreto n. 27 del 12 APR. 2022 pag. 2/8




- PRESO ATTO che i cavi saranno interrati ed installati normalmente in una trincea alla profondità media di 1.5 m, eventualmente corretta con una miscela di sabbia vagliata o con cemento 'mortar' fino all'intera conglobazione dei cavi e successivo riempimento fino in quota p.c. con il terreno da riporto;
- PRESO ATTO che la posa dei cavi interesserà sia il sedime stradale e sia il terreno agricolo e che, in corrispondenza di particolari attraversamenti di opere esistenti lungo il tracciato (strade, viadotti, scapolari, corsi d'acqua, ecc.), la posa verrà effettuata mediante la trivellazione Orizzontale Controllata (TOC);
- PRESO ATTO che il cavidotto in argomento sarà posato su viabilità esistente (per complessivi 9,5 km), su terreno agricolo (per complessivi 12,8 km) mentre i rimanenti tratti (1,6 km) saranno posati mediante TOC;
- PRESO ATTO che la durata stimata per la realizzazione degli interventi in argomento è complessivamente di circa 30 mesi, prevedendone l'avvio e l'esecuzione delle lavorazioni in concomitanza per alcuni degli interventi sopra indicati;
- PRESO ATTO che le precauzioni progettuali richiamate nello studio per la valutazione di incidenza sono riferite a: programmazione attività di cantiere (le tratte disposte a una distanza inferiore a 300 m dai siti della rete Natura 2000 le attività saranno realizzate al di fuori del periodo riproduttivo dell'ornitofauna di interesse comunitario potenzialmente presente nei pressi dell'area di intervento, identificato nel periodo da maggio ad agosto), limitazione dell'emissioni sonore, limitazione della velocità nei pressi delle aree di cantiere, limitazione dell'emissioni di polveri e inquinanti
- PRESO ATTO e CONSIDERATO che possono essere ritenute come precauzioni ai sensi della vigente disciplina solamente ciò che risulta essere già assunto nella progettazione e nella misura in cui presentino un'intrinseca capacità nell'impedire o nell'attenuare possibili effetti negativi nei confronti degli elementi tutelati dalle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 09/147/Ce;
- PRESO ATTO che nello studio esaminato non si ritengono possibili ulteriori situazioni progettuali o pianificatorie necessarie per garantire la completa efficacia ed operatività del progetto in argomento;
- RISCONTRATO e RITENUTO che la realizzazione di quelle parti del progetto in argomento non oggetto della presente valutazione (come quelle rimandate ad ulteriori atti o ad approfondimenti progettuali), sia subordinata al rispetto della procedura di valutazione di incidenza di cui agli articoli 5 e 6 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.;
- RISCONTRATO che risulta fornito il dato vettoriale degli elementi progettuali di cui al paragrafo 2.1 della selezione preliminare e che, tuttavia, non risulta essere conforme ed adeguato alla rappresentazione degli elementi oggetto dell'intervento;
- PRESO ATTO che, nello studio per la valutazione di incidenza esaminato, sono identificati i seguenti fattori di perturbazione di cui all'allegato B alla D.G.R. n. 1400/2017: B02.02 "Disboscamento (taglio raso, rimozione di tutti gli individui)", D02.01.02 "Cavidotti e linee telefoniche interrate o sommerse", H04.03 "Altri inquinanti dell'aria", H06.01.01 "Inquinamento da rumore e disturbi sonori puntuali o irregolari", J03.01 "Riduzione o perdita di strutture e funzioni di habitat e habitat di specie";
- PRESO ATTO che per i suddetti fattori risulta parzialmente espressa la correlazione con le attività previste dal presente progetto;
- CONSIDERATO e RISCONTRATO che nello studio esaminato l'identificazione e la misura degli effetti di cui al suddetto fattore sono espressi secondo i criteri di cui all'allegato B alla D.G.R. n. 1400/2017, ancorché solamente per alcuni dei parametri richiesti è pertinente e congrua la relativa quantificazione rispetto alle aree coinvolte e alle caratteristiche stesse del fattore;
- CONSIDERATO che nello studio esaminato la quantificazione dei parametri temporali è solo parzialmente riferita alla ripartizione temporale di cui al cronoprogramma;
- CONSIDERATO e RISCONTRATO che per H04.03 e per H06.01.01 la misura non risulta essere determinata sulla base di modelli scientifici accreditati e che nella determinazione dell'area di influenza si ricorre genericamente al principio di precauzione basandosi sull'attenuazione della diffusione rispetto a condizioni medie standard desunte da casistiche note (ancorché, in presenza di carenze informative, è ammesso il ricorso alla situazione peggiore con rispetto alle norme ambientali in materia vigenti);
- RISCONTRATO che pertanto la stima effettuata per quest'ultimi fattori, corrispondente ad un giudizio esperto, è solo parzialmente congrua nel rappresentare l'ambito di influenza in quanto non tiene conto dei valori di fondo, delle caratteristiche del vettore e delle situazioni che lo determinano;
- CONSIDERATO che per gli interventi in argomento sono quindi possibili e pertinenti anche i seguenti fattori di pressione: A10.01 "Rimozione di siepi, boschetti o macchie arbustive" [in riferimento alla dismissione dell'elettrodotta], D02.01.01 "Linee elettriche e linee telefoniche sospese" [in riferimento alla dismissione dell'elettrodotta], E06.01 "Demolizione di edifici, manufatti e altre strutture prodotte dall'uomo" [in riferimento alla dismissione dell'elettrodotta], G01.03 "Attività con veicoli motorizzati"

Allegato B al Decreto n. 27 del 12 APR. 2022 pag. 3/8




- [in riferimento alle attività di cantiere], H01.03 "Altre fonti puntuali di inquinamento delle acque superficiali" [in riferimento alle attività di cantiere], H06.04 "Inquinamento elettromagnetico" [in riferimento alla nuova linea];
- RITENUTO che, ai fini della presente istanza, non sia consentito lo svolgimento o l'attuazione di attività diverse da quelle in precedenza caratterizzate rispetto al suddetto elenco dei fattori di cui all'allegato B alla D.G.R. n. 1400/2017;
- PRESO ATTO e RISCONTRATO che il dominio spaziale e temporale dell'area di analisi è definito quale involucro spaziale di tutti i domini massimi spaziali e temporali di influenza e che il massimo dominio desumibile di fattori di perturbazione è quello stimato per H06.01.01 (per un'estensione di circa 300 m dalla sorgente emissiva nelle aree di intervento);
- RISCONTRATO che risulta fornito il dato vettoriale dei limiti spaziali e temporali dell'area di analisi di cui al paragrafo 2.3 della selezione preliminare e che tuttavia esso non è conforme con le indicazioni di cui all'allegato A alla DGR n. 1400/2017;
- CONSIDERATO che, rispetto all'area di massima influenza definita, nello studio per la valutazione di incidenza vi è data indicazione che non risultano possibili situazioni di interazione congiunta con altri piani, progetti e interventi rispetto alle tempistiche di realizzazione;
- PRESO ATTO e VERIFICATO che, relativamente alla localizzazione rispetto ai siti della rete Natura 2000, gli interventi per la realizzazione del cavidotto in argomento ricadono all'interno di tale rete solamente in funzione dell'attraversamento dei corsi d'acqua principali (Po di Levante e Adige) e che, tuttavia, tale attraversamento si realizza in sotterranea mediante tratte in TOC (mantenendo quindi le occupazioni delle strutture teleguidate all'esterno dei siti in parola e in particolare della ZPS IT3270023 "Delta del Po" e ZSC IT3270017 "Delta del Po: tratto terminale e delta veneto");
- PRESO ATTO e VERIFICATO che parte del tracciato del cavidotto risulta poi essere contermina con il sito ZSC IT3270003 "Dune di Donada e Contarina", sviluppandosi lungo la viabilità esistente (via Pirandello);
- VERIFICATO che, relativamente alla localizzazione rispetto ai siti della rete Natura 2000, gli interventi per dismissione linea aerea a 60kV "Brondolo - Rosolina" ricadono anche all'interno del sito ZSC IT3250032 "Bosco Nordio", posto all'interno di un'area agricola a seminativo;
- CONSIDERATO che gli ambiti interessati dagli interventi in argomento sono altresì disciplinati, ai fini dell'integrità e della coerenza della rete Natura 2000, dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii. e dalle misure di conservazione (di cui alle DD.G.R. n. 2371/2006, n. 786/2016, n. 1331/2017 e n. 1709/2017);
- PRESO ATTO che lo studio per la valutazione di incidenza riporta la verifica di congruità con le misure di conservazione solamente rispetto alla D.G.R. n. 2371/2006, riconoscendo la compatibilità degli interventi in argomento con tale disciplina;
- RITENUTO che nell'esecuzione degli interventi in argomento si provveda al rispetto dei divieti e degli obblighi previsti dalle misure di conservazione e fissati dalla disciplina statale e regionale (con particolare riferimento a: D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii.; DD.G.R. n. 2371/2006, n. 786/2016, n. 1331/2017 e n. 1709/2017);
- PRESO ATTO che lo studio per la valutazione di incidenza in argomento ha riconosciuto presenti all'interno dell'area di analisi i seguenti habitat di interesse comunitario: 1130 "Estuari", 91E0* "Foreste alluvionali di *Alnus glutinosa* e *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)";
- PRESO ATTO che lo studio per la valutazione di incidenza in argomento ha escluso per i suddetti habitat la sussistenza di una condizione di vulnerabilità;
- VERIFICATO che, con riferimento all'area di analisi di cui sopra, sono altresì rinvenibili anche i seguenti habitat di interesse comunitario: 2130* "Dune costiere fisse a vegetazione erbacea (dune grigie)", 2250* "Dune costiere con *Juniperus* spp.", 2270* "Dune con foreste di *Pinus pinea* e/o *Pinus pinaster*", 6420 "Praterie umide mediterranee con piante erbacee alte del *Molinio-Holoschoenion*", 9340 "Foreste di *Quercus ilex* e *Quercus rotundifolia*";
- RISCONTRATO e CONSIDERATO che i suddetti habitat di interesse comunitario risultano esterni all'ambito di cantiere previsto per la realizzazione del cavidotto e per la dismissione della linea aerea e che pertanto non sono attese dirette interferenze sulle componenti strutturali di tali habitat di interesse comunitario conseguenti alle aree occupabili dal cantiere;
- PRESO ATTO che lo studio per la valutazione di incidenza in argomento ha riconosciuto presenti all'interno dell'area di analisi e vulnerabili (ricorrendo a metodi soggettivi di previsione) le seguenti specie di interesse conservazionistico: *Emys orbicularis*, *Alcedo atthis*, *Ardea purpurea*, *Botarus stellaris*, *Charadrius alexandrinus*, *Circus aeruginosus*, *Circus pygargus*, *Egretta alba*, *Egretta garzetta*, *Ixobrychus minutus*, *Phoenicopiterus ruber*, *Sterna albifrons*, *Sterna sandvicensis*;

Allegato B al Decreto n. 27 del 12 APR. 2022 pag. 4/8




- PRESO ATTO e CONSIDERATO che la caratterizzazione degli habitat e delle specie di interesse comunitario è solo parzialmente conforme alle vigenti indicazioni previste per il par. 3.1 della Selezione Preliminare e che altresì non è fornita la stima del relativo grado di conservazione, in ragione della specificità dei luoghi presenti nell'area di analisi, sulla base delle condizioni che concorrono all'identificazione del valore di ciascun parametro;
- RISCONTRATO che, rispetto alla vigente cartografia distributiva delle specie della Regione del Veneto di cui alla D.G.R. n. 2200/2014, per le specie di interesse comunitario non sono state fornite le indicazioni di presenza o di assenza rispetto ai limiti spaziali e temporali di analisi definiti nello studio in esame;
- RISCONTRATO che, in riferimento all'ambito di influenza conseguente ai fattori di perturbazione riconosciuti nello studio esaminato e agli ulteriori fattori determinati in corso di istruttoria, in ragione del fatto che al suo interno sono presenti ambienti diversificati, caratterizzati da estensioni variabili e discontinuità, attribuiti alle categorie "11210 - Tessuto urbano discontinuo denso con uso misto (Sup. Art. 50%-80%)", "11220 - Tessuto urbano discontinuo medio, principalmente residenziale (Sup. Art. 30%-50%)", "11230 - Tessuto urbano discontinuo rado, principalmente residenziale (Sup. Art. 10%-30%)", "11320 - Strutture residenziali isolate (discrimina le residenze isolate evidenziando il fatto che sono distaccate da un contesto territoriale di tipo urbano)", "12110 - Aree destinate ad attività industriali e spazi annessi", "12120 - Aree destinate ad attività commerciali e spazi annessi", "12150 - Infrastrutture tecnologiche di pubblica utilità: impianti di smaltimento rifiuti, inceneritori e di depurazione acque", "12160 - Luoghi di culto (non cimiteri)", "12190 - Scuole", "12220 - Rete stradale principale e superfici annesse (strade statali)", "12230 - Rete stradale secondaria con territori associati (strade regionali, provinciali, comunali ed altro)", "12240 - Rete ferroviaria con territori associati", "12260 - Aree adibite a parcheggio", "12320 - Aree portuali per diporto", "13210 - Discariche e depositi di cave, miniere, industrie e collettività pubbliche. Per i depositi sono compresi gli edifici e le installazioni industriali associate ed altre superfici di pertinenza.", "13310 - Cantieri e spazi in costruzione e scavi", "13320 - Suoli rimaneggiati e artefatti", "13420 - Aree in trasformazione", "14110 - Parchi urbani", "14140 - Aree verdi private", "14150 - Aree verdi associate alla viabilità", "14220 - Aree sportive (calcio, atletica, tennis, ecc.)", "21100 - Terreni arabili in aree non irrigue", "21200 - Terreni arabili in aree irrigue", "22100 - Vigneti", "22200 - Frutteti", "22400 - Altre colture permanenti", "22410 - Arboricoltura da legno", "23100 - Superfici a copertura erbacea: graminacee non soggette a rotazione", "23200 - Superfici a prato permanente ad inerbimento spontaneo, comunemente non lavorata", "24100 - Colture annuali associate a colture permanenti", "24200 - Sistemi colturali e particellari complessi", "31100 - Bosco di latifoglie", "31162 - Lecceta", "31196 - Quercio carpino planiziale", "31221 - Formazione antropogena di conifere", "32130 - Pascoli diversi", "32211 - Arbusteto", "42150 - Valli da pesca", "51110 - Fiumi, torrenti e fossi", "51120 - Canali e idrovie", "51210 - Bacini senza manifeste utilizzazioni produttive", "52130 - Acquacolture di acqua salata o salmastra" nella revisione del 2018 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all'IDT della Regione Veneto e che tali attribuzioni per l'area in esame risultano coerenti, anche rispetto al patrimonio fotogrammetrico regionale;
- CONSIDERATO che, anche in riferimento alla D.G.R. n. 2200/2014 e in ragione delle specifiche attitudini ecologiche, l'area in esame dispone delle caratteristiche di idoneità per le seguenti specie di interesse comunitario: *Cerambyx cerdo*, *Lycaena dispar*, *Alosa fallax*, *Barbus plebejus*, *Chondrostoma soetta*, *Triturus carnifex*, *Pelobates fuscus insubricus*, *Bufo viridis*, *Hyla intermedia*, *Rana dalmatina*, *Rana latastei*, *Emys orbicularis*, *Testudo hermanni*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Coronella austriaca*, *Hierophis viridiflavus*, *Natrix tessellata*, *Aythya nyroca*, *Gavia stellata*, *Gavia arctica*, *Phalacrocorax pygmeus*, *Botaurus stellaris*, *Ixobrychus minutus*, *Nycticorax nycticorax*, *Ardeola ralloides*, *Egretta garzetta*, *Ardea purpurea*, *Circus aeruginosus*, *Circus cyaneus*, *Circus pygargus*, *Falco peregrinus*, *Himantopus himantopus*, *Recurvirostra avosetta*, *Larus melanocephalus*, *Gelochelidon nilotica*, *Sterna sandvicensis*, *Sterna hirundo*, *Caprimulgus europaeus*, *Alcedo atthis*, *Coracias garrulus*, *Lanius collurio*, *Hypsugo savii*, *Eptesicus serotinus*, *Hystrix cristata*;
- CONSIDERATO che il cavidotto sarà posato lungo il sedime stradale, o in affiancamento, ovvero in corrispondenza di superfici agricole tipicamente a seminativo, così come pure per la dismissione dell'elettrodotta, a cui è attribuibile un'idoneità ambientale almeno per le seguenti specie di interesse comunitario: *Triturus carnifex*, *Pelobates fuscus insubricus*, *Bufo viridis*, *Rana dalmatina*, *Emys orbicularis*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Coronella austriaca*, *Hierophis viridiflavus*, *Natrix tessellata*, *Phalacrocorax pygmeus*, *Nycticorax nycticorax*, *Ardeola ralloides*, *Egretta garzetta*, *Circus aeruginosus*, *Circus pygargus*, *Falco peregrinus*, *Sterna hirundo*, *Caprimulgus europaeus*, *Alcedo atthis*, *Coracias garrulus*, *Lanius collurio*, *Hypsugo savii*, *Eptesicus serotinus*;

Allegato B al Decreto n. 27 del 12 APR. 2022 pag. 5/8




- CONSIDERATO che, per l'istanza in esame e rispetto alle suddette specie, in ragione della loro attuale distribuzione (di cui alla D.G.R. n. 2200/2014), delle caratteristiche note di home range e di capacità di dispersione, la popolazione rinvenibile nell'ambito in esame è riferibile ai siti della rete Natura 2000 del Veneto sopra richiamati;
- CONSIDERATO che ai fini dell'applicazione della disciplina di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 357/97, e s.m.i., è necessario garantire l'assenza di possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000, in riferimento agli habitat e alle specie per i quali detti siti sono stati individuati (di cui all'allegato I della direttiva 2009/147/Ce e agli allegati I e II della direttiva 92/43/Cee);
- ATTESO che la sottrazione di habitat non solo varia il grado di conservazione bensì anche lo stato di conservazione dell'intero sito, determinando per questo una incidenza significativa negativa, e conseguentemente si determina una situazione di contrasto con la condizione espressa all'art. 2 lett. e) num. 1) del D.P.R. n. 357/97, e s.m.i.;
- ATTESO che la sottrazione di habitat di specie non solo varia il grado di conservazione bensì anche lo stato di conservazione dell'intero sito, determinando per questo una incidenza significativa negativa, e conseguentemente si determina una situazione di contrasto con la condizione espressa all'art. 2 lett. i) num. 2) del D.P.R. n. 357/97, e s.m.i.;
- CONSIDERATO che gli interventi in argomento ricadono all'interno degli ambienti frequentati dalle suddette specie e che l'effetto su queste specie per tali interventi non è esclusivamente riferibile alle variazioni strutturali e funzionali di questi ambienti;
- ATTESO che un effetto comporta una incidenza significativa negativa se il grado di conservazione degli habitat e delle specie all'interno limiti spaziali e temporali dell'analisi cambia sfavorevolmente in riferimento al sito e alla regione biogeografica, rispetto alla situazione in assenza degli interventi;
- CONSIDERATO che lo studio per la valutazione di incidenza riconosce delle interferenze a carico di habitat e habitat di specie di interesse comunitario in ragione della posa del cavidotto in aree ad essi contermini;
- CONSIDERATO che gli interventi in argomento, seppur ricadenti in minima parte nella rete Natura 2000 ovvero nelle sue adiacenze, comportino effetti negativi nei confronti delle predette specie di interesse comunitario qualora si determinino variazioni strutturali (nelle componenti biotiche e abiotiche) e funzionali agli ambienti frequentati da tali specie presenti all'interno dell'ambito di influenza;
- RITENUTO che per quanto sopra, al fine dell'integrità dei siti della rete Natura 2000 coinvolti e con riferimento all'art. 10 della Direttiva 92/43/Cee, siano attuati interventi di miglioramento ambientale al fine di incrementare o rafforzare, nelle aree agricole attraversate lungo l'intero tracciato, gli elementi di paesaggio aventi primaria importanza per le specie di interesse comunitario sopraindicate ovvero, per le parti in cui risulta fattibile sotto il profilo tecnico-progettuale, lo sviluppo di un tracciato alternativo del cavidotto lungo la viabilità esistente con particolare riferimento all'attraversamento del fiume Adige (all'incirca tra via Rosolina Mare, presso l'intersezione con via Foci Adige, in comune di Rosolina e via Cà Zadra in comune di Chioggia);
- RITENUTO che i suddetti interventi di miglioramento ambientale andranno opportunamente identificati (in un pertinente elaborato) rispetto alle specificità ecologiche e territoriali di ciascuna delle suddette specie e che la relativa attuazione sia documentata e verificata, anche in termini di efficacia, sulla base di un monitoraggio faunistico in conformità con quanto previsto al par. 2.1.3 dell'allegato A alla D.G.R. n. 1400/2017;
- PRESO ATTO e CONSIDERATO che, in riferimento al cronoprogramma degli interventi e relativa localizzazione, non è escludibile una sovrapposizione con i periodi di maggiore sensibilità per le specie di interesse comunitario, comprese quelle a ridotta vagilità (il cui periodo riproduttivo risulta essere complessivamente compreso tra marzo e luglio);
- CONSIDERATO che la precauzione progettuale assunta rispetto alla programmazione delle attività di cantiere comporta la calendarizzazione degli interventi prossimi ai siti Natura 2000 (nell'intorno di 300 m) al di fuori del periodo riproduttivo dell'ornitofauna e che, all'interno dell'ambito di influenza del cavidotto nei pressi di via Rosolina Mare, ricade altresì la garzaia denominata "Valle Morosina" ricompresa nella ZSC IT3270017 "Delta del Po: tratto terminale e delta veneto" e nella ZPS IT3270023 "Delta del Po";
- RITENUTO che gli interventi previsti in prossimità della garzaia denominata "Valle Morosina" e quelli previsti in prossimità ovvero all'interno del sito ZSC IT3250032 "Bosco Nordio" siano realizzati al di fuori del periodo riproduttivo (da marzo a luglio compreso) e che l'esecuzione dei rimanenti interventi in tale periodo è ammissibile nella misura in cui le lavorazioni non pregiudichino il completamento della fase riproduttiva e la direzione Lavori sia affiancata da personale qualificato con esperienza specifica e documentabile in campo biologico, naturalistico, ambientale al fine di verificare e documentare la

Allegato B al Decreto n. 27 del 12 APR. 2022 pag. 6/8



- corretta attuazione degli interventi e relative precauzioni (comprendenti della sospensione delle lavorazioni), delle indicazioni prescrittive, e di individuare e applicare ogni ulteriore misura a tutela degli elementi di interesse conservazionistico eventualmente interessati (compresa la delimitazione, ove possibile, delle aree di cantiere fisse e mobili con le barriere per l'erpetofauna e con le barriere fonoassorbenti);
- CONSIDERATO che l'art. 12, c.3 del DPR n. 357/97 e ss.mm.ii., vieta la reintroduzione, l'introduzione e il ripopolamento in natura di specie e popolazioni non autoctone;
- RITENUTO che sia vietato l'utilizzo di miscugli commerciali contenenti specie alloctone per i rinverdimenti delle aree a prato ovvero si provveda mediante l'utilizzo di sementi o fiorume di provenienza locale;
- RITENUTO che, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 09/147/Ce, non siano coinvolti habitat di interesse comunitario e non vari l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero, siano rese disponibili superfici di equivalente idoneità ricadenti anche parzialmente nell'ambito di influenza del presente progetto;
- RITENUTO che la Direzione Lavori documenti il rispetto delle indicazioni prescrittive, dando adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza entro 30 giorni dalla conclusione di ciascun intervento di cui al cronoprogramma, mediante specifica reportistica sul rispetto delle indicazioni prescrittive;
- CONSIDERATO che, qualora le informazioni e le conclusioni fornite con gli studi siano ritenute non sufficienti o non condivisibili dall'autorità competente, può corrispondere l'obbligo di effettuare il monitoraggio degli habitat, delle specie e dei fattori di pressione e minaccia di cui alla presente istanza secondo le indicazioni di cui al par. 2.1.3 dell'allegato A alla D.G.R. n. 1400/2017;
- RITENUTO che, per quanto sopra, siano comunicate all'autorità regionale per la valutazione d'incidenza la data di avvio e di conclusione degli interventi in argomento (e gli eventuali periodi di sospensione) e che, qualora non si provveda alla suddetta reportistica o la stessa dia evidenza di possibili incidenze nei confronti degli elementi oggetto di tutela, sarà effettuato il monitoraggio delle specie e dei fattori di pressione e minaccia di cui alla presente istanza secondo le indicazioni riportate al par. 2.1.3 dell'allegato A alla D.G.R. n. 1400/2017;
- CONSIDERATO e RITENUTO che, per le peculiarità di questa istanza, per l'attuazione del progetto in argomento non si ravvisano possibili effetti significativi negativi nei confronti di habitat e specie dei siti della rete Natura 2000 del Veneto nella misura in cui siano correttamente attuate le seguenti indicazioni prescrittive;
- PRESO ATTO di quanto dichiarato nella relazione di selezione preliminare di valutazione di incidenza;
- CONSIDERATO che si è tenuti a rispettare il "Principio di precauzione", che in sostanza dice che "in caso di rischio di danno grave o irreversibile, l'assenza di certezza scientifica assoluta non deve servire da pretesto per rinviare l'adozione di misure adeguate ed effettive, anche in rapporto ai costi, diretti a prevenire il degrado ambientale";
- PER TUTTO QUANTO SOPRA si segnala inoltre che la documentazione ai fini della procedura per la valutazione di incidenza è parzialmente congrua alle indicazioni riportate nell'Allegato A alla D.G.R. 1400/2017 (fase 2, 3 e 4 della selezione preliminare) e i giudizi espressi nell'esaminato studio sulla significatività delle incidenze, in quanto derivanti da metodi soggettivi di previsione e non comprensivi dell'analisi puntuale della variazione del grado di conservazione, possono risultare ragionevolmente condivisibili solamente in conseguenza dell'attuazione di opportune prescrizioni, raccomandazioni e suggerimenti;
- CONSIDERATO che, secondo le modalità fissate al par. 3.4 dell'allegato A alla D.G.R. 1400/2017, andranno altresì trasmessi i dati vettoriali e il relativo metadato secondo lo standard "RNDT - DM 10 novembre 2011", predisposti in adeguamento a quanto sopra, per:
- a. gli elementi trattati al punto 2.1 della selezione preliminare (vanno garantiti la congruità della primitiva geometrica rispetto all'entità da rappresentare e gli attributi necessari a qualificare l'oggetto geometrico relativo ai singoli interventi in argomento);
 - b. gli elementi trattati al punto 2.3 della selezione preliminare (riportando gli attributi relativi al dominio spaziale e temporale dell'influenza);
- CONSIDERATO che, ai sensi del D.P.R. n. 357/97 e s.m.i., la Valutazione di Incidenza è effettuata dall'Autorità competente all'Autorizzazione, le cui valutazioni in merito alla significatività dell'incidenza possono discostarsi, seppur motivatamente sulla base dei dati in proprio possesso e tenendo conto del principio di precauzione, da quelle riportate nella presente relazione tecnica istruttoria;
- PERTANTO per quanto sopra, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 09/147/Ce, si propone all'Autorità

Allegato B al Decreto n. 27 del 12 APR. 2022 pag. 7/8



competente di

PRENDERE ATTO

delle conclusioni del dott. Francois SALOMONE: "con ragionevole certezza scientifica, si può escludere il verificarsi di effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000 considerati"

DARE ATTO

- i. che quanto non espressamente analizzato nello studio per la valutazione di incidenza esaminato sia sottoposto al rispetto della procedura di valutazione di incidenza di cui agli articoli 5 e 6 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.;
- ii. che è ammessa l'attuazione degli interventi della presente istanza qualora:
 - A. non sia in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii. e dalle misure di conservazione (DD.G.R. n. 2371/2006, n. 786/2016, n. 1331/2017 e n. 1709/2017);
 - B. gli interventi siano riconducibili ai fattori di perturbazione identificati con la presente valutazione di incidenza;
 - C. ai sensi dell'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. per gli impianti in natura delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;
- iii. che risultano attesi degli effetti, ritenuti non significativi a seguito del quadro prescrittivo, nei confronti dei seguenti habitat e specie di interesse comunitario e in particolare per: 1130 "Estuari", 2130* "Dune costiere fisse a vegetazione erbacea (dune grigie)", 2250* "Dune costiere con *Juniperus* spp.", 2270* "Dune con foreste di *Pinus pinea* e/o *Pinus pinaster*", 6420 "Praterie umide mediterranee con piante erbacee alte del *Molinio-Holoschoenior*", 91E0* "Foreste alluvionali di *Alnus glutinosa* e *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)", 9340 "Foreste di *Quercus ilex* e *Quercus rotundifolia*", *Triturus carnifex*, *Pelobates fuscus insubricus*, *Bufo viridis*, *Rana dalmatina*, *Emys orbicularis*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Coronella austriaca*, *Hierophis viridiflavus*, *Natrix tessellata*, *Phalacrocorax pygmeus*, *Botaurus stellaris*, *Ixobrychus minutus*, *Nycticorax nycticorax*, *Ardeola ralloides*, *Egretta garzetta*, *Egretta alba*, *Ardea purpurea*, *Phoenicopterus ruber*, *Circus aeruginosus*, *Circus pygargus*, *Falco peregrinus*, *Charadrius alexandrinus*, *Sterna albifrons*, *Sterna sandvicensis*, *Sterna hirundo*, *Caprimulgus europaeus*, *Alcedo atthis*, *Coracias garrulus*, *Lanius collurio*, *Hypsugo savii*, *Eptesicus serotinus*;


RICONOSCERE

una conclusione positiva della valutazione di incidenza rispetto alla rete Natura 2000 e un esito favorevole (con prescrizioni) della procedura di valutazione di incidenza per la costruzione e l'esercizio di un nuovo collegamento in cavo interrato 132kV CP Donada – CP Rosolina – CP Brondolo, nei comuni di Chioggia (VE), Rosolina e Porto Viro (RO)

PRESCRIVERE

1. di non coinvolgere superfici riferibili ad habitat di interesse comunitario e di garantire il mantenimento dell'idoneità degli ambienti interessati nei confronti delle specie segnalate, anche rispetto alle componenti di cui all'art. 10 della Direttiva 92/43/Cee;
2. di attuare specifici interventi di miglioramento ambientale, nelle aree agricole attraversate lungo l'intero tracciato, al fine di incrementare o rafforzare gli elementi di paesaggio aventi primaria importanza per le specie di interesse comunitario segnalate (ai sensi dell'art. 10 della Direttiva 92/43/Cee). Tali interventi andranno opportunamente identificati (in un pertinente elaborato) rispetto alle specificità ecologiche e territoriali di ciascuna delle suddette specie e la relativa attuazione andrà documentata e verificata, anche in termini di efficacia, sulla base di un monitoraggio faunistico in conformità con quanto previsto al par. 2.1.3 dell'allegato A alla D.G.R. n. 1400/2017. In alternativa ai predetti interventi di miglioramento ambientale, per le tratte in cui risulti fattibile sotto il profilo tecnico-progettuale, il cavodotto andrà posato lungo la viabilità esistente e l'attraversamento del fiume Adige andrà ricollocato tra via Rosolina Mare, all'incirca presso l'intersezione con via Foci Adige, in comune di Rosolina e via Cà Zadra in comune di Chioggia);
3. di realizzare al di fuori del periodo riproduttivo (da marzo a luglio compreso) gli interventi previsti in prossimità della garzaia denominata "Valle Morosina" e quelli previsti in prossimità ovvero all'interno del sito ZSC IT3250032 "Bosco Nordio". L'esecuzione dei rimanenti interventi in tale periodo risulterà

Allegato B al Decreto n. 27 del 12 APR. 2022 pag. 8/8



ammissibile nella misura in cui le lavorazioni non pregiudichino il completamento della fase riproduttiva e la direzione Lavori venga affiancata da personale qualificato con esperienza specifica e documentabile in campo biologico, naturalistico, ambientale al fine di verificare e documentare la corretta attuazione degli interventi e relative precauzioni (comprensive della sospensione delle lavorazioni), delle indicazioni prescrittive, e di individuare e applicare ogni ulteriore misura a tutela degli elementi di interesse conservazionistico eventualmente interessati (compresa la delimitazione, ove possibile, delle aree di cantiere fisse e mobili con le barriere per l'erpeto fauna e con le barriere fonoassorbenti);

4. di documentare il rispetto delle predette indicazioni prescrittive mediante specifica reportistica predisposta dalla Direzione Lavori e, qualora non si provveda alla suddetta reportistica o la stessa dia evidenza di possibili incidenze nei confronti degli elementi oggetto di tutela, di provvedere al monitoraggio degli habitat, delle specie e dei fattori di pressione e minaccia di cui alla presente istanza secondo le indicazioni riportate al par. 2.1.3 dell'allegato A alla D.G.R. n. 1400/2017;

e
RACCOMANDARE

- la comunicazione all'autorità regionale per la valutazione d'incidenza della data di avvio e di conclusione degli interventi in argomento, del cronoprogramma aggiornato (comprensivo dei periodi di sospensione);
- la trasmissione della reportistica sulla verifica delle indicazioni prescrittive alla struttura regionale competente per la valutazione di incidenza entro 30 giorni dalla conclusione di ciascun intervento di cui al cronoprogramma aggiornato;
- l'adeguamento, sulla scorta delle indicazioni di cui alla presente istruttoria, e successiva trasmissione all'autorità regionale per la valutazione d'incidenza del dato in formato vettoriale relativo agli elementi trattati ai punti 2.1 e 2.3 della selezione preliminare;
- la comunicazione di qualsiasi variazione rispetto a quanto esaminato che dovesse rendersi necessaria per l'insorgere di imprevisti, anche di natura operativa, agli uffici competenti per la Valutazione d'Incidenza per le opportune valutazioni del caso e la comunicazione tempestiva alle Autorità competenti ogni difformità riscontrata nella corretta attuazione degli interventi e ogni situazione che possa causare la possibilità di incidenze significative negative sugli elementi dei siti della rete Natura 2000 oggetto di valutazione nello studio per la Valutazione di Incidenza esaminato;

Venezia, li 01.04.2022

P.O. Istruttorie Vinca - dott. Mattia Vendrame

(Codice interno: 475083)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE VALUTAZIONI AMBIENTALI, SUPPORTO GIURIDICO E CONTENZIOSO n. 31 del 19 aprile 2022

AcegasApsAmga S.p.A. Domanda di rinnovo autorizzazione all'esercizio ed allo scarico dell'impianto di depurazione di Codevigo (PD). Comune di localizzazione: Codevigo (PD). Procedura di cui all'art. 13 L.R. n. 4/2016, DGR n. 1020/2016 e DGR n. 1979/2016. Esito favorevole.

[Ambiente e beni ambientali]

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento si dà atto della compatibilità ambientale dell'istanza di rinnovo dell'autorizzazione dell'impianto di depurazione esistente di Codevigo (PD), presentata dalla società AcegasApsAmga S.p.A. ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 4/2016.

Il Direttore

VISTO il D.Lgs. n. 104/2017 *"Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114"*, che ha riformato la Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006;

VISTO l'art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006;

VISTO il D.M. 30 marzo 2015, n. 52, recante: *"Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116"*;

VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 *"Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale"* che ha abrogato la L.R. n. 10 del 26 marzo 1999 *"Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d'impatto ambientale"* ed in particolare l'art. 13 rubricato *"Rinnovo di autorizzazioni o concessioni"*;

VISTA la D.G.R. n. 1020 del 29/06/2016 recante *"Legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 "Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale". Modalità di attuazione dell'art. 13"*;

VISTA la D.G.R. n. 1979 del 06/12/2016 recante: *"Ulteriori specificazioni e chiarimenti in merito alle modalità applicative dell'art. 13 della L.R. 4/2016. Modifica ed integrazione della DGR n. 1020 del 29/06/2016."*;

VISTA la DGR n. 568 del 30/04/2018 con la quale la Giunta regionale ha provveduto, tra l'altro, a rivedere la disciplina attuativa delle procedure di cui agli articoli 8, 9, 10 e 11 della L.R. n. 4/2016;

ATTESO che l'intervento in oggetto risulta riconducibile alla tipologia progettuale di cui al punto 7 lettera v) impianti di depurazione delle acque con potenzialità superiore a 10.000 abitanti equivalenti, dell'Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006, per il quale è prevista la procedura di verifica di assoggettabilità di cui all'art. 19 del citato D.Lgs. n. 152/2006;

VISTA l'istanza relativa all'intervento in oggetto specificato, presentata ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 4/2016 dalla società AcegasApsAmga S.p.A. (P.IVA. 00930530324), con sede legale a Trieste, Via del Teatro 5, ed acquisita dagli Uffici della Direzione Valutazioni Commissioni - Unità Organizzativa VIA con prot. n. 48158 del 05.02.2019;

VISTA la nota prot. n. 71661 del 20.02.2019 con la quale gli Uffici della Direzione Commissioni Valutazioni - U.O. VIA hanno provveduto, ai sensi del c. 3 dell'art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006, a comunicare alle Amministrazioni ed agli enti territoriali potenzialmente interessati l'avvenuta pubblicazione della documentazione depositata dal proponente sul sito web dell'Unità Organizzativa V.I.A. della Regione Veneto ed hanno contestualmente dato avvio al procedimento di cui all'oggetto;

VISTA la nota prot. n. 112879 del 20.03.2019 con la quale gli Uffici della Direzione Commissioni Valutazioni - U.O. VIA hanno provveduto, ai sensi del c. 3 dell'art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006, a comunicare al Consiglio di Bacino Bacchiglione - che per mero errore materiale non era stato incluso nella nota di cui al paragrafo precedente - l'avvenuta pubblicazione della documentazione depositata dal proponente e l'avvio al procedimento di verifica di assoggettabilità;

PRESO ATTO che entro i termini di cui al comma 4 dell'art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 non risulta pervenuta alcuna osservazione;

PRESO ATTO che l'istanza presentata riguarda l'impianto di depurazione di acque reflue urbane ubicato in Comune di Codevigo (PD), località Santa Margherita, per il quale la società Acegas Aps S.p.A. è stata autorizzata all'esercizio ed allo scarico dalla Provincia di Padova per una potenzialità pari a 65.000 a.e. (Abitanti Equivalenti), con Provvedimento dirigenziale n. 2962/DEP/2014 del 30.05.2014 fino al 30.05.2018;

PRESO ATTO che con Dispone dirigenziale di prot. n. 25141 del 29.03.2018 la Provincia di Padova ha prorogato la validità del provvedimento di autorizzazione all'esercizio ed allo scarico dell'impianto di depurazione n. 2962/DEP/2014 del 30.05.2014, in favore di AcegasApsAmga S.p.A. fino al 30.05.2019, a condizione che il proponente presenti tempestivamente istanza di avvio della procedura regionale di cui all'art. 13 della L.R. n. 4/2016;

PRESO ATTO che con Dispone dirigenziale di prot. n. 34277 del 28.05.2019 la Provincia di Padova ha prorogato ulteriormente la validità del provvedimento di autorizzazione all'esercizio ed allo scarico dell'impianto di depurazione n. 2962/DEP/2014 del 30.05.2014, fino alla conclusione del procedimento di VIA da parte della Regione, a condizione che il proponente comunichi alla provincia la data di completamento della procedura di VIA regionale;

VISTO che con Dispone dirigenziale di prot. n. 51626 del 22.09.2020 la Provincia di Padova ha provveduto ad apportare una precisazione al dispone di cui al paragrafo precedente, sostituendo il dispositivo della nota con il seguente: "di concedere alla Società ACEGASAPSAMGA S.p.A. di Trieste una ulteriore proroga dell'autorizzazione n. 2962/DEP/2014 del 30/05/2014, per la conclusione del procedimento VIA da parte della Regione Veneto e fino al rilascio della nuova autorizzazione all'esercizio e allo scarico dell'impianto di depurazione di acque reflue urbane, ubicato in via Adige n. 5, Comune di Codevigo, alla seguente condizione: dovrà essere tempestivamente comunicata alla Provincia la data del completamento della procedura di VIA regionale al fine del rilascio del rinnovo dell'autorizzazione provinciale";

PRESO ATTO che con proprio Provvedimento dirigenziale di prot. n. 15336 del 25.02.2013 la Provincia di Padova ha rilasciato Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per la linea di trattamento fanghi dell'impianto di trattamento acque, ai sensi degli artt. 269 e 281 c. 3 del D.Lgs. n. 152/2006, con validità fino al 15.01.2028;

VISTI i criteri di cui all'Allegato V della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006;

VISTO l'art. 13 della L.R. n. 4/2016 che prevede che, per le parti di opere o attività non interessate da modifiche, la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA sia finalizzata all'individuazione di eventuali misure idonee ad ottenere la migliore mitigazione possibile degli impatti, tenuto conto anche della sostenibilità economico-finanziaria delle medesime in relazione all'attività esistente;

CONSIDERATO che l'istanza di cui all'oggetto è riferita all'impianto esistente, il quale non risulta sottoposto a modifiche o estensioni delle opere esistenti;

VISTA la documentazione tecnica presentata dal proponente ai sensi delle DGR n. 1020/2016 e n. 1979/2016 e tenuto conto delle caratteristiche intrinseche e tecniche dell'impianto e delle misure mitigative già attuate;

DATO ATTO che gli impatti generati dall'esercizio dell'impianto risultano di entità trascurabile e che pertanto si evince l'assenza di significative perturbazioni delle componenti ambientali, legate alla domanda di rinnovo in esame;

RILEVATO che non risultano agli atti segnalazioni di fastidi o lamentale da parte di eventuali soggetti recettori per alcuna tipologia di impatto ambientale;

RITENUTO pertanto di voler approfondire, per il principio di massima precauzione e solamente in caso di segnalazioni da parte di recettori sensibili, la valutazione degli impatti generati dall'impianto sulle componenti odore e rumore;

RITENUTO che la gestione dell'impianto in oggetto non provochi impatti significativi negativi sulle componenti ambientali considerate, senza necessità di individuare ulteriori misure di mitigazione rispetto a quanto già previsto e descritto nella documentazione allegata all'istanza, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni di seguito indicate:

1.	
CONTENUTO	DESCRIZIONE
Macrofase	Esercizio post rinnovo dell'autorizzazione/post operam
Oggetto della condizione	In caso di segnalazioni da parte di recettori sensibili trasmesse direttamente alla Provincia, o inoltrate al Comune, all'AULSS o

	<p>all'ARPAV, che provvederanno all'inoltro alla Provincia, la stessa potrà disporre l'effettuazione di una valutazione dell'eventuale impatto odorigeno, sulla base delle modalità operative contenute nel documento di orientamento operativo per la valutazione dell'impatto odorigeno (scaricabile al sito: https://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/strumenti). I risultati di tale valutazione dovranno essere inviati alla Regione Veneto, alla Provincia, al Comune e ad ARPAV, entro 15 giorni dalla loro conclusione.</p> <p>Qualora dalle succitate valutazioni dovessero emergere criticità, la ditta dovrà individuare e proporre alla Provincia, entro 60 giorni dall'accertamento, le soluzioni per il superamento delle stesse.</p>
Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza	I termini entro cui adottare le soluzioni per il superamento delle criticità (i cui valori di accettabilità son indicati nel documento di orientamento operativo per la valutazione dell'impatto odorigeno), dovranno essere concordati con la Provincia.
Soggetto verificatore	Provincia di Padova anche avvalendosi di ARPAV, con eventuali oneri a carico del proponente ai sensi degli artt. 7 e 15 della L. n. 132/2016.

2.	
CONTENUTO	DESCRIZIONE
Macrofase	Esercizio post rinnovo dell'autorizzazione/post operam
Oggetto della condizione	<p>Laddove si presentassero segnalazioni da parte di recettori sensibili trasmesse direttamente alla Provincia, o inoltrate al Comune, all'AULSS o all'ARPAV, che provvederanno all'inoltro alla Provincia, la stessa potrà disporre l'effettuazione di una verifica di impatto acustico secondo i contenuti della DDG ARPAV n. 3 del 29.01.08 (pubblicata sul BURV n. 92 del 7.11.2008 e disponibile nella sezione agenti fisici/rumore del sito web www.arpa.veneto.it), anche presso i ricettori potenzialmente più esposti e in condizioni di massima gravosità dell'impianto. I risultati di tale verifica dovranno essere inviati ad ARPAV, alla Regione Veneto, alla Provincia e al Comune, entro 15 giorni dalla loro conclusione.</p> <p>Nel caso si rilevassero dei superamenti il proponente dovrà predisporre e presentare al Comune, alla Provincia e alla Regione Veneto un piano di interventi, da presentarsi entro 60 giorni dall'accertamento, per l'immediato rientro nei limiti.</p>
Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza	I termini entro cui adottare le soluzioni per il superamento delle criticità, qualora venissero rilevate, dovranno essere concordati con la Provincia.
Soggetto verificatore	Provincia di Padova anche avvalendosi di ARPAV, con eventuali oneri a carico del proponente ai sensi degli artt. 7 e 15 della L. n. 132/2016.

DATO CONTO di quanto disposto nella DGR n. 1020 del 29/06/2016 che contempla la possibilità che l'istanza della domanda ex art. 13 L.R. n. 4/2016 possa essere esperita senza l'ausilio del Comitato Regionale VIA.

decreta

1. che le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;

2. di dare atto, sulla base dell'Istruttoria del 01.04.2022 esperita dalla U.O. Servizio Idrico Integrato e Tutela delle Acque e dalla U.O. VIA, ai sensi della procedura di cui all'art. 13 della L.R. n. 4/2016 e coerentemente con quanto disposto dalla DGR n. 1020 del 29/06/2016, della compatibilità ambientale dell'istanza di rinnovo dell'autorizzazione da parte della Provincia di Padova, senza necessità di individuare ulteriori misure di mitigazione rispetto a quanto già previsto e descritto nella documentazione allegata all'istanza e subordinatamente all'osservanza delle prescrizioni indicate in premessa;

3. di trasmettere il presente provvedimento alla società AcegasApsAmga S.p.A. (P.IVA. 00930530324), con sede legale a Trieste, Via del Teatro 5, (PEC: acegasapsamga_pd@cert.acegasapsamga.it), e di comunicare l'avvenuta adozione dello stesso alla Provincia di Padova, al Comune di Codevigo, alla Direzione Generale ARPAV, al Consiglio di Bacino Bacchiglione, alla Soprintendenza, Archeologia, belle arti e paesaggio per l'Area Metropolitana di Venezia e le Province di Belluno Padova e Treviso, alla Direzione Regionale Uffici Territoriali per il Dissesto Idrogeologico - U.O. Genio Civile di Padova, alla

Direzione Regionale Ambiente e Transizione Ecologica- U.O. Servizio Idrico Integrato e Tutela delle Acque;

4. di dare atto che il presente provvedimento costituisce adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea;
5. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dalla legge;
6. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Luigi Masia

(Codice interno: 475138)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE VALUTAZIONI AMBIENTALI, SUPPORTO GIURIDICO E CONTENZIOSO n. 32 del 20 aprile 2022

F.I.S. Fabbrica Italiana Sintetici S.p.A. Revamping inceneritore stabilimento FIS di Lonigo. Comune di localizzazione: Lonigo (VI). Comune interessato: Montebello Vicentino (VI). Procedura di verifica di assoggettabilità (art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006, L.R. n. 4/2016). Esclusione dalla procedura di V.I.A.

[Ambiente e beni ambientali]

Note per la trasparenza:

Il presente provvedimento esclude dalla procedura di V.I.A. il progetto presentato da F.I.S. Fabbrica Italiana Sintetici S.p.A., per il Revamping dell'inceneritore dello stabilimento FIS di Lonigo, sito nel Comune di Lonigo (VI).

Il Direttore

VISTA la Dir. n. 2011/92/UE del 13/12/2011, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, così come modificata dalla Dir. n. 2014/52/UE;

VISTO il D.Lgs. n. 152/2006 "*Norme in materia ambientale*" e in particolare la Parte Seconda del citato decreto rubricata "*Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione integrata ambientale (IPPC)*";

VISTO in particolare l'art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006;

VISTO il Decreto Ministeriale 30 marzo 2015, n. 52, recante: "*Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116*";

VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 "*Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale*" che ha riformato la disciplina regionale in materia di VIA, abrogando la previgente L.R. n. 10 del 26 marzo 1999: "*Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d'impatto ambientale*";

VISTA la DGR n. 568/2018 con la quale la Giunta regionale ha provveduto, tra l'altro, a rivedere la disciplina attuativa delle procedure di cui agli artt. 8, 9, 10 e 11 della L.R. n. 4/2016;

TENUTO CONTO che ai sensi dell'art. 10, c. 3, del D.Lgs. n. 152/2006 la procedura di VIA comprende le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'art. 5 del DPR n. 357/1997;

VISTA la DGR n. 1400/2017 avente per oggetto: "*Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Approvazione della nuova "Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative.", nonché di altri sussidi operativi e revoca della D.G.R. n. 2299 del 9.12.2014*";

VISTA l'istanza di verifica di assoggettabilità relativa all'intervento in oggetto specificato, presentata da F.I.S. - Fabbrica Italiana Sintetici S.p.A. (P.IVA 01712670247), con sede legale in Montecchio Maggiore (VI) - Viale Milano n. 26, pervenuta a questa Amministrazione in data 19.01.2022 ed acquisita agli atti con note prot. n. 26167, n. 26203, 26214, 26225, 26244, 26264, 26280, 26334 e 26350 del 20.01.2022;

ATTESO che l'intervento in oggetto risulta riconducibile alla tipologia progettuale di cui al punto 8 lettera t) "*modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato III o all'allegato IV già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente*", dell'Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006, per il quale è prevista la procedura di verifica di assoggettabilità di cui all'art. 19 del citato D.Lgs. n. 152/2006;

VISTA la nota prot. n. 38204 del 27.01.2022 con la quale gli Uffici della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso - U.O. VIA hanno provveduto, ai sensi del c. 3 dell'art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006, alla comunicazione alle Amministrazioni e agli Enti territoriali potenzialmente interessati, di avvenuta pubblicazione della documentazione depositata dal proponente sul sito web dell'Unità Organizzativa VIA della Regione Veneto, e hanno contestualmente avviato il procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA;

CONSIDERATO che nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 09.02.2022 è avvenuta la presentazione, da parte del proponente, del progetto in questione ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell'esame dello stesso;

PRESO ATTO che presso lo stabilimento FIS di Lonigo sono presenti due attività di cui all'Allegato VIII della Parte II del D.Lgs. n. 152/2006, di cui una prevalente (punto 4.5 Fabbricazione di prodotti farmaceutici compresi i prodotti intermedi) ed una tecnicamente connessa alla prima (punto 5.2 Smaltimento o recupero dei rifiuti in impianti di incenerimento dei rifiuti o in impianti di coincenerimento dei rifiuti: a) per i rifiuti non pericolosi con una capacità superiore a 3 Mg all'ora; b) per i rifiuti pericolosi con una capacità superiore a 10 Mg al giorno);

CONSIDERATO che l'impianto di cui si tratta ad oggi risulta autorizzato mediante Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata dalla Provincia di Vicenza con propria Determina Dirigenziale n. 1733 del 14.12.2021;

CONSIDERATO che l'istanza è finalizzata alla realizzazione del revamping dell'impianto di incenerimento, mediante sostituzione dell'attuale sistema di combustione e di recupero termico, aggiornandolo con le migliori tecnologie attualmente disponibili, ed al potenziamento dell'attuale linea di trattamento fumi, implementandola con uno stadio di abbattimento degli ossidi di azoto;

CONSIDERATO che il progetto non prevede alcuna modifica sui quantitativi e sulle tipologie di rifiuti già autorizzati al trattamento;

PRESO ATTO che entro i termini di cui al c. 4 dell'art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 non risultano pervenute osservazioni da parte del pubblico interessato, né pareri;

VISTO il parere endoprocedimentale in materia di VInCA acquisito agli atti con nota prot. n. 150559 del 01.04.2022;

CONSIDERATO che il progetto è stato sottoposto all'esame del Comitato Tecnico Regionale V.I.A. nella seduta del 06.04.2022, il quale ha preso atto e condiviso le valutazioni espresse dal Gruppo Istruttorio incaricato della valutazione e di seguito riportate:

TENUTO CONTO della normativa vigente in materia;

VISTI lo Studio Preliminare Ambientale e gli elaborati tecnici allegati;

VALUTATI le caratteristiche del progetto e gli impatti potenziali sulle componenti: Atmosfera, Ambiente idrico, Suolo e sottosuolo, Rifiuti, Flora, fauna ed ecosistemi, Rumore e vibrazioni, Radiazioni ionizzanti, Paesaggio, Traffico e viabilità, Energia;

TENUTO CONTO che il progetto non rientra tra i siti della Rete Natura 2000;

TENUTO CONTO del parere in materia di valutazione di incidenza ambientale;

DATO ATTO che entro i termini di cui al c. 4 dell'art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 non risultano pervenute osservazioni da parte del pubblico interessato, né pareri;

CONSIDERATO che l'istanza è finalizzata alla realizzazione del revamping dell'impianto di incenerimento, mediante sostituzione dell'attuale sistema di combustione e di recupero termico, aggiornandolo con le migliori tecnologie attualmente disponibili, ed al potenziamento dell'attuale linea di trattamento fumi, implementandola con uno stadio di abbattimento degli ossidi di azoto;

CONSIDERATO che il progetto non prevede alcuna modifica sui quantitativi e sulle tipologie di rifiuti già autorizzate al trattamento;

CONSIDERATO che tutti gli impegni assunti dal Proponente con la presentazione della domanda e della documentazione trasmessa, si intendono vincolanti ai fini della realizzazione dell'opera proposta, fatte salve eventuali diverse prescrizioni sotto specificate;

DATO ATTO che lo stabilimento in parola rientra tra quelli sottoposti agli obblighi di cui al D.Lgs. n. 105/2015 (Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose), ai fini della realizzazione delle modifiche in progetto, il Proponente dovrà assolvere gli eventuali adempimenti previsti dal succitato decreto.

CONSIDERATO che, sulla base di quanto dichiarato dal proponente, le soglie individuate per i limiti di emissione si basano sull'allegato I al titolo III bis alla parte Quarta del D.Lgs. 152/2006 e, ove previsti, sui valori massimi BAT-AEL fissati dalla linea guida recante i criteri per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili per l'incenerimento di rifiuti.

PRRESO ATTO che i BAT-AEL per l'incenerimento di rifiuti sono per NH₃ di 2-10 mg/Nm³, sia per impianto nuovo che esistente, e per NO_x, espresso come NO₂, di 50-150 mg/Nm³ per impianto esistente, con limite superiore 180 mg/Nm³ se non applicabile il sistema SCR, e di 50-120 mg/Nm³ per impianto nuovo.

PRESO ATTO che i limiti di emissione attualmente autorizzati in AIA per l'impianto sono di 180 mg/Nm³ per NO_x, espressi come NO₂, e di 5 mg/Nm³ per NH₃.

CONSIDERATO che le modifiche impiantistiche prevedono l'installazione di un sistema di abbattimento DeNO_x catalitico (SCR) e che il proponente dichiara che il sistema in progetto sarà in grado di raggiungere prestazioni in emissione, espresse come media giorno, pari a 3 mg/Nm³ per NH₃ e pari a 70 mg/Nm³ per NO_x, espressi come NO₂.

RITENUTO inoltre, che i limiti di AIA, in particolare per NO_x e NH₃, dovranno essere rivalutati anche in riferimento ai BAT-AEL in seguito alle modifiche impiantistiche previste da progetto.

CONSIDERATO che, come dichiarato nella documentazione, "le portate massime dei fumi a camino rimarranno invariate. (...) la linea trattamento fumi opererà in condizioni di portata nominale analoghe a quelle attuali e che i livelli di concentrazione di inquinanti nei fumi si manterranno al più pari ai livelli attualmente previsti", e che pertanto si concorda con la conclusione del proponente, ovvero che "nelle condizioni di esercizio a saturazione della capacità nominale, non varierà il quadro emissivo dell'impianto". In particolare, per quanto riguarda NO_x e NH₃, considerando la possibilità dichiarata dal proponente di raggiungere prestazioni in emissione migliori, si prospetta una diminuzione dei flussi di massa di inquinanti immessi in atmosfera, rispetto a quanto attualmente autorizzato.

RITENUTO che il Proponente dovrà comunque garantire l'invarianza della portata a camino rispetto a quanto attualmente autorizzato, a seguito del potenziamento della linea di trattamento fumi.

CONSIDERATO che il proponente, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, dovrà chiarire se l'opera in oggetto comprende l'installazione di un impianto di illuminazione esterna. Nel caso in cui il proponente intenda realizzare o modificare l'impianto, dovrà aggiornare i documenti attestanti la conformità e il rispetto della Legge Regionale 17/2009 e delle normative in materia, quali certificati e schede tecniche dei prodotti usati, dati fotometrici dei corpi illuminanti, indicazioni di posa, dichiarazione di conformità e quanto altro possa servire per meglio dettagliare gli interventi illuminotecnici, secondo le Linee Guida Arpav reperibili al seguente link: <https://www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/luminosita-del-cielo/criteri-e-linee-guida-1/>.

CONSIDERATO che l'impatto acustico dello stabilimento della ditta FIS di Lonigo era già stato valutato positivamente in ambito di rinnovo del procedimento AIA nel 2019.

CONSIDERATO che, seppur concordando con la dichiarazione del proponente che "la sostituzione di unità impiantistiche vetuste contribuirà in generale al contenimento delle emissioni sonore tenendo conto che le nuove apparecchiature risponderanno a standard tecnologici più avanzati", in mancanza di dati approfonditi relativamente al potenziale impatto acustico delle nuove apparecchiature, dovrà essere previsto nell'ambito dell'AIA, che al termine dei lavori di ammodernamento il proponente effettui una valutazione di impatto acustico a conferma del rispetto dei limiti massimi di rumore, ai sensi della DDG ARPAV n. 3 del 29.01.08 - BURV n. 92 del 7 novembre 2008.

RITENUTO che, dichiarando il proponente nello Studio Preliminare Ambientale che il forno lavorerà in condizioni di temperatura di 850°C, si esclude la possibilità di poter trattare rifiuti con contenuto di cloro superiore all'1%, che richiederebbero, come previsto dall'art. 237-octies c.5, il raggiungimento della temperatura di 1100°C per almeno 2 secondi. Pertanto si richiamano le prescrizioni n. 38, 43 e 52 previste dall'AIA vigente (determina n. 1733 del 14/12/2021), che dovranno essere riprese nella revisione dell'AIA a seguito del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA.

- Prescrizione n. 38: "i rifiuti in ingresso prodotti dagli altri stabilimenti del Gruppo potranno essere ricevuti solo se accompagnati da specifica caratterizzazione di base del rifiuto. Detta caratterizzazione, che potrà essere costituita anche da certificazione analitica, dovrà consentire di individuare con precisione le caratteristiche chimiche e merceologiche dei rifiuti, e le eventuali caratteristiche di pericolosità in relazione al processo produttivo che li ha generati [...]".
- Prescrizione n. 43: "i rifiuti liquidi in ingresso dovranno possedere un contenuto di cloro organico <1% per singola partita".
- Prescrizione n. 52: "sono fissati i valori limite sulla composizione qualitativa dei rifiuti a matrice liquida in ingresso EER 070701* e solventi organici EER 070704*".

VISTO che nella valutazione degli impatti di progetto per l'ambiente idrico la ditta prevede un consistente decremento della portata degli scarichi, in particolare di quelli derivanti dalla torre di lavaggio.

RITENUTO che, ai fini del rilascio della Autorizzazione Integrata Ambientale, il Proponente presenti alla Autorità competente documentazione tecnica volta ad attestare che sia mantenuta inalterata la capacità depurativa dello scrubber, a fronte della prospettata diminuzione della sua portata di scarico.

PRESO ATTO che le caratteristiche dei reflui acquosi provenienti dal sistema di scarico a fondo bagnato delle ceneri (deslagger) saranno analoghe a quelle delle acque reflue da abbattimento fumi, gli stessi dovranno essere trattati nella sezione chimico-fisica di trattamento utilizzata per la depurazione delle acque reflue da abbattimento fumi.

VISTO che il trattamento delle emissioni ad umido, ancorché nel progetto non vengano segnalate modifiche impiantistiche, dovrà rispettare le BAT n. 32, 33 e 34.

EVIDENZIATO che secondo quanto previsto dall'art. 237-quattordicesimo, comma 6, del D. Lgs. 152/2006 e in accordo con la BAT n. 3 della Decisione UE n. 2019/2010, il Proponente dovrà dare indicazione, ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla modifica impiantistica, del punto in cui deve essere garantito il rispetto della temperatura minima di 850°C per 2 secondi.

RICHIAMATO l'art. 208, c. 11-bis) del D.Lgs. n. 152/2006 che indica che: "Le autorizzazioni concernenti l'incenerimento o il co-incenerimento con recupero di energia sono subordinate alla condizione che il recupero avvenga con un livello elevato di efficienza energetica, tenendo conto delle migliori tecniche disponibili". Tali indicazioni si riferiscono ai requisiti minimi che deve avere un impianto di incenerimento tenendo conto dei riferimenti tecnici stabiliti dalle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (Conclusioni sulle BAT), che nel caso degli inceneritori sono rappresentate dalla Decisione (UE) 2019/2010.

RILEVATO che l'efficienza energetica dell'inceneritore dovrà pertanto conformarsi, nello specifico, alle BAT 2 e BAT 20 della Decisione di cui al paragrafo precedente, in cui sono definite le modalità per determinare "l'efficienza elettrica lorda, l'efficienza energetica lorda o il rendimento della caldaia dell'impianto di incenerimento" ed ai livelli di riferimento (BAT-AEEL).

RITENUTO che la verifica di cui al paragrafo precedente debba essere effettuata preventivamente dal proponente e presentata ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla modifica impiantistica. Nello specifico, tale valutazione dovrà essere condotta in prima battuta sulla base dei dati di progetto dell'impianto ed eventualmente successivamente verificata dopo l'installazione dell'impianto.

VALUTATO pertanto che tutto quanto sopra indicato sia tenuto in debito conto dall'Ente preposto, nella successiva fase di rilascio dell'autorizzazione (AIA) alla realizzazione dell'intervento.

VISTO che il Comitato Tecnico Regionale V.I.A., all'unanimità dei presenti nella seduta del 06.04.2022, ha espresso parere favorevole all'esclusione progetto in questione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs. n. 152/2006, in quanto la verifica effettuata in riferimento ai criteri di cui all'Allegato V alla Parte II del medesimo decreto, ha evidenziato che con ragionevole certezza l'intervento non può produrre impatti ambientali significativi e negativi;

CONSIDERATO che le determinazioni assunte nella citata seduta della Comitato Tecnico Regionale VIA del 06.04.2022, sono state approvate seduta stante;

decreta

1. Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento.
2. Di prendere atto del parere espresso dal Comitato Tecnico Regionale VIA nella seduta del 06.04.2022 in merito all'intervento in oggetto, così come descritto nella documentazione allegata all'istanza, e di escludere pertanto il progetto in questione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale di cui al Titolo III della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006, con le considerazioni di cui in premessa.
3. Di dare atto che il presente provvedimento costituisce adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea.
4. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal D.Lgs. n. 104/2010.
5. Di trasmettere il presente provvedimento alla società F.I.S. - Fabbrica Italiana Sintetici S.p.A. con sede legale in Montecchio Maggiore (VI) - Viale Milano n. 26 - pec: fis.montecchio@legalmail.it, nonché di comunicare l'avvenuta adozione dello stesso ai seguenti Enti e soggetti: Comune di Lonigo; Comune di Montebello Vicentino; Provincia di Vicenza; Direzione Generale ARPAV; Azienda ULSS 8 Berica; Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di

Vicenza; Consorzio di Bonifica Alta Pianura Berica; Direzione Ambiente e Transizione Ecologica - U.O. Ciclo dei Rifiuti ed Economia Circolare - U.O. Qualità dell'Aria e Tutela Atmosfera.

6. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Luigi Masia

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA ADG ITALIA-CROAZIA

(Codice interno: 475147)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA ADG ITALIA-CROAZIA n. 85 del 01 aprile 2022

Affidamento di incarico di lavoro autonomo, ai sensi dell'art. 7 co. 6 del D.Lgs. n.165/2001, per il ruolo di Assistente per la Programmazione nell'ambito della Cooperazione Territoriale Europea presso il Segretariato Congiunto del Programma di Cooperazione transfrontaliera Interreg V-A Italia-Croazia (2014/2020), in conformità alla deliberazione della Giunta regionale n. 1560 del 11 novembre 2021. Approvazione dello schema di contratto, accertamento dell'entrata e assunzione di impegno di spesa. CUP H79B17000030007

[Consulenze e incarichi professionali]

Note per la trasparenza:

In conformità alla delibera della Giunta regionale n. 1560 del 11 novembre 2021, con il presente provvedimento si dà seguito alle risultanze istruttorie espresse dalla Commissione di valutazione concernenti la procedura comparativa esperita per l'affidamento di incarico di lavoro autonomo, ai sensi dell'art. 7 co. 6 del D.Lgs. n.165/2001, atto a coprire il ruolo di Assistente per la Programmazione nell'ambito della Cooperazione Territoriale Europea, afferente al Segretariato Congiunto del Programma di Cooperazione transfrontaliera Italia-Croazia (2014-2020), di cui al decreto della U.O. AdG Italia-Croazia n. 74 del 17 marzo 2021. Nello specifico si dispone: l'affidamento dell'incarico al miglior candidato individuato sulla base degli esiti della relativa procedura di selezione; l'approvazione dello schema di contratto; le conseguenti fasi contabili di accertamento dell'entrata e dell'impegno di spesa a valere sui fondi assegnati per l'Asse n. 5 Assistenza Tecnica del Programma.

Il Direttore

(omissis)

decreta

1. di stabilire che le premesse e gli allegati sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di conferire, sulla base delle risultanze della Commissione di valutazione, approvate con il Decreto del Direttore dell'U.O. AdG Italia-Croazia n. 74 del 17 marzo 2022, l'incarico di Assistente per la Programmazione CTE del Segretariato Congiunto del Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V-A Italia-Croazia 2014-2020 alla dott.ssa Lada Vetrini, ... *omissis* ..., il cui *curriculum vitae* è riportato nell'**Allegato A** al presente decreto, per un importo onnicomprensivo pari a € 65.664,00 al netto di IVA;
3. di approvare lo schema di contratto per il ruolo di Assistente per la Programmazione CTE del Segretariato Congiunto, redatto in coordinamento con la Direzione Programmazione Unitaria come riportato nell'**Allegato B** al presente provvedimento;
4. di dare atto che il contratto viene sottoscritto dal Direttore della Direzione Programmazione Unitaria contestualmente all'adozione del presente atto, e in conformità a quanto disposto dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1560 del 11 novembre 2021;
5. di accertare per competenza, ai sensi del paragrafo 3.12 dell'Allegato 4/2 del D.lgs. 118/2011, l'importo di € 65.664,00 a valere sulle risorse stanziare nei capitoli di entrata n. 101009 "Assegnazione comunitaria per la realizzazione del Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V A - Italia Croazia (2014-2020) - parte corrente (Reg.to UE 17/12/2013, n. 1299)" e n. 101010 "Assegnazione statale per la realizzazione del Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V A - Italia Croazia (2014-2020) parte corrente (Reg.to UE 17/12/2013, n. 1299)", per le annualità 2022 e 2023 del bilancio di previsione 2022-2024, come disposto nella seguente tabella:

Capitolo	Anagrafica del soggetto debitore	V livello P.d.c./Siope	Anno 2022	Anno 2023	Importo Accertamento €
101009/E (FESR)	00144009 Ministero dell'Economia e delle Finanze	E.2.01.05.01.004	26.438,40	29.376,00	55.814,40
101010/E (FDR)	00144009 Ministero dell'Economia e delle Finanze	E.2.01.01.01.001	4.665,60	5.184,00	9.849,60
TOTALE €					65.664,00

6. di impegnare, per quanto in premessa, Lada Vetrini ... *omissis* ..., (anagrafica n. 00165502), complessivi € 65.664,00 al netto di IVA, comprensivi di oneri fiscali e contributivi a carico del percipiente e ogni altro onere a carico dell'ente, sul bilancio regionale di previsione 2022-2024, a carico dei seguenti capitoli di spesa che presentano sufficiente disponibilità:

- ◆ n. 102664/U "Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg VA Italia-Croazia (2014-2020) - Asse 5 Assistenza Tecnica - Acquisto di Beni e Servizi - quota comunitaria (Reg.to UE 17/12/2013 n. 1299)";
- ◆ n. 102665/U "Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg VA Italia-Croazia (2014-2020) - Asse 5 Assistenza Tecnica - Acquisto di Beni e Servizi - quota statale (Reg.to UE 17/12/2013 n. 1299);

così come disposto nella seguente tabella:

Capitolo	Anagrafica del beneficiario	V livello P.d.c./Siope	Anno 2022	Anno 2023	Totale per capitolo €
102664/U	00165502 Vetrini Lada	Art. 016 U.1.03.02.11.999	26.438,40	29.376,00	55.814,40
102665/U		Art. 016 U.1.03.02.11.999	4.665,60	5.184,00	9.849,60
TOTALE €					65.664,00

7. di attestare che l'obbligazione di cui si dispone l'impegno, che costituisce debito commerciale (CIG non presente in quanto trattasi di contratto di lavoro), è giuridicamente perfezionata ed esigibile secondo il piano di scadenza di cui alle premesse;
8. di dare atto che il compenso dovuto sarà liquidato bimestralmente su presentazione di idonee fatture, accompagnate dalle relazioni sull'attività svolta che dovranno essere debitamente sottoscritte, oltre che dal prestatore anche dal Capo del Segretariato Congiunto o da suo delegato/sostituto;
9. di dare atto che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
10. di comunicare gli estremi delle registrazioni contabili ai sensi dell'art. 56, c. 7 del Decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.i.;
11. di dare atto che l'impegno di spesa assunto con il presente provvedimento è correlato all'obiettivo 19.02.03 "Attuare il Programma di cooperazione Italia-Croazia" del DEFR 2022-2024;
12. di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione Organizzazione e Personale per gli adempimenti di propria competenza;
13. di trasmettere il presente atto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità contabile al fine del perfezionamento e dell'efficacia;
14. di trasmettere il presente atto alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 1, comma 173 della Legge 23 dicembre 2005, n. 266;
15. di adempiere agli obblighi di pubblicazione ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. del 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii;
16. di pubblicare il solo dispositivo del presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.

Anna Flavia Zuccon

Allegati (*omissis*)

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

(Codice interno: 475085)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE n. 38 del 15 aprile 2022

Tavolo regionale sui diritti umani e la cooperazione allo sviluppo sostenibile. Sostituzione componenti. Designazione nuovi rappresentanti della Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità tra uomo e donna. DGR n. 87 del 2 febbraio 2021 L.R. 21 giugno 2018, n. 21, art. 5, comma 2, lettera h).*[Designazioni, elezioni e nomine]***Note per la trasparenza:**

Con il presente provvedimento si decreta la sostituzione di due componenti del Tavolo regionale sui diritti umani e la cooperazione allo sviluppo sostenibile, data la ricostituzione della Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità tra uomo e donna.

Il Direttore

PREMESSO che la Legge regionale 21 giugno 2018, n. 21 ha disposto l'istituzione presso la Giunta regionale del Tavolo regionale sui diritti umani e la cooperazione allo sviluppo sostenibile (di seguito Tavolo);

PREMESSO che l'art. 5, comma 2, lettera h) della citata Legge regionale 21 giugno 2018, n. 21 prevede che il Tavolo includa, tra gli altri, un rappresentante componente effettivo e uno supplente designati dalla Commissione regionale per le pari opportunità;

DATO ATTO che, con deliberazioni n. 87 del 2 febbraio 2021 e n. 322 del 23 marzo 2021, la Giunta regionale ha provveduto a costituire il Tavolo, designando quali rappresentanti della Commissione regionale per le pari opportunità i seguenti componenti:

- Alessandro Giglio (componente effettivo)
- Luciana Sergiacomi (componente supplente)

VISTO il Decreto del Presidente della Regione del Veneto n. 174 del 21 dicembre 2021, con il quale è stata ricostituita la Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della Legge regionale 30 dicembre 1987, n. 62;

VISTA la nota prot. n. 162381 dell'8 aprile 2022, con la quale la Presidente della Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità tra uomo e donna della Regione del Veneto ha comunicato alla Unità Organizzativa Cooperazione internazionale la designazione dei seguenti soggetti quali nuovi rappresentanti della citata Commissione in seno al Tavolo:

- Stefania Barbieri, nata a Ponte di Piave (TV) il 04/09/1963, quale componente effettivo
- Giulia Casarin, nata a Vittorio Veneto (TV) il 22/01/1988, quale componente supplente

RILEVATO che l'Ufficio competente ha verificato i curricula dei designati, accertando in particolare che dai curricula e dalle ulteriori informazioni dagli stessi segnalate in quanto utili a svolgere l'incarico, fosse evidenziata l'esperienza nelle materie dei diritti umani e della cooperazione allo sviluppo;

VISTO l'articolo 7, comma 2 del D.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235;

VISTA la L.R. 31 dicembre 2012, n. 54;

decreta

1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare atto, ai sensi dell'articolo 5 comma 2 lettera h) della L.R. n. 21/2018, della designazione a componenti del Tavolo regionale sui diritti umani e la cooperazione allo sviluppo sostenibile di:

- Stefania Barbieri (componente effettivo);

- Giulia Casarin (componente supplente),

designati dalla Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità tra uomo e donna della Regione del Veneto in sostituzione di Alessandro Giglio e Luciana Sergiacomi;

3. di notificare il presente provvedimento alle interessate;

4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

5. di pubblicare il presente provvedimento integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione

Luigi Zanin

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE PADOVA

(Codice interno: 475081)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE PADOVA n. 182 del 12 aprile 2022

DGR N. 1777 del 29.11.2019 Allegato B Interv. n. 4 "Lavori di ripristino dell'arginatura sinistra del fiume Brenta in comune di Vigodarzere (PD)" Importo complessivo Euro 1.000.000,00 CUP: H33H20000100001 OCCUPAZIONE TEMPORANEA di bene immobile non soggetto ad esproprio censito al CT del Comune di Vigodarzere, fg 11 mapp.401, intestato a Babetto e C. Srl Ex art.49 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327.

*[Difesa del suolo]***Note per la trasparenza:**

Con il presente atto si dispone l'occupazione temporanea di area privata, non preordinate all'esproprio, per l'esecuzione dell'intervento di cui all'oggetto. Autorità procedente: U.O. Genio Civile di Padova. Territorio in cui ricadono gli immobili oggetto del provvedimento: Comune di Vigodarzere.

Il Direttore

(omissis)

decreta

1. di riconoscere le premesse come parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di disporre, in favore dell'U.O. Genio Civile di Padova con sede in Corso Milano, 20, Padova, l'occupazione temporanea, non preordinata all'esproprio, di una porzione di terreno, censito al CT del Comune di Vigodarzere, fg. 11 mapp. 401, intestato a Babetto e C. S.r.l e la presa di possesso provvisoria dello stesso terreno per una presunta durata dei lavori di mesi 6 (sei) con decorrenza dalla data di effettiva immissione in possesso;
3. di provvedere a notificare il decreto di occupazione temporanea al proprietario intestatario del bene immobile;
4. di pubblicare il solo dispositivo del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ex art. 23, comma 5, del DPR 327/2001.

Sarah Costantini

(Codice interno: 475146)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE PADOVA n. 194 del 20 aprile 2022

O.P.C.M. 43/2013 e D.G.R. 6/2017- Alluvione 2010. Lavori di completamento murazzi in comune di Battaglia Terme -Canale Vigenzone. Importo Euro 600.000,00- CUP: H59H17000010002. Occupazione temporanea di beni immobili non soggetti ad esproprio ex art. 49 del DPR 8 giugno 2001 n. 327.*[Difesa del suolo]*

Note per la trasparenza:

Con il presente atto si dispone l'occupazione temporanea di aree private, non preordinate all'esproprio, per l'esecuzione dell'intervento di cui all'oggetto. Autorità procedente: U.O. Genio Civile di Padova. Territorio in cui ricadono gli immobili oggetto del provvedimento: Comune di Battaglia Terme.

Il Direttore

(omissis)

decreta

1. di riconoscere le premesse come parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di disporre, in favore dell'U.O. Genio Civile di Padova con sede in Corso Milano, 20, Padova, l'occupazione temporanea, non preordinata all'esproprio, e la presa di possesso provvisoria per una presunta durata dei lavori di mesi 5 (cinque) con decorrenza dalla data di effettiva immissione in possesso, di porzioni di terreno privato, catastalmente censite al CT del comune di Battaglia Terme:
 - Fg. 5, mapp. 1331 per mq 292
 - Fg. 5, mapp. 1332 per mq 90
 - Fg. 5, mapp. 1307 per mq 13
 - Fg. 5, mapp. 1910 per mq 263
 - Fg. 5, mapp. 184 per mq 768
 - Fg. 5, mapp. 1305 per mq 41
 - Fg. 5, mapp. 1546 per mq 140
3. di provvedere a notificare il decreto di occupazione temporanea ai proprietari così come da autocertificazione in atti;
4. di pubblicare il solo dispositivo del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ex art. 23, comma 5, del DPR 327/2001.

Sarah Costantini

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO

(Codice interno: 475111)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 142 del 19 aprile 2022

Rinnovo concessione di Derivazione d'acqua Sotterranea ad uso Irriguo, con una portata media fino a mod. 0,00001 (l/s 0,001) e massima di mod. 0,025 (l/s 2,5), per quantità minima autorizzabile a seguito di precisazione dei prelievi effettivi, in comune di FARRA DI SOLIGO (TV). Concessionario: MOSCHETTA Giovanni OMISSIS - Pratica n. 3543.
[Acque]

Note per la trasparenza:

Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore

VISTO il decreto n.155 del 08.05.2013 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in oggetto;

VISTA la domanda in data 17.02.2021 della ditta MOSCHETTA Giovanni, intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione, con precisazione dei prelievi effettivi fino a mc/anno 15 ;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;

VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.Lgs 112/98 e la L.R. n.11/01;

VISTO il disciplinare n. 6373 di repertorio del 17.04.2013 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta MOSCHETTA Giovanni (C.F. - OMISSIS -), con sede a - OMISSIS -, il rinnovo della concessione di Derivazione d'acqua Sotterranea ad uso Irriguo, con una portata media fino a mod. 0,00001 (l/s 0,001) e massima di mod. 0,025 (l/s 2,5), in comune di FARRA DI SOLIGO (TV), fg. 28 mapp.22, corrispondenti al volume medio annuo minimo autorizzabile di m³ 30. per quantità minima autorizzabile a seguito di precisazione dei prelievi effettivi. Il pozzo si trova in località via Cal de Poz, risulta essere profondo m -48 dal p.c. e come dichiarato dal concessionario con fotografia pervenuta in data 21/02/2022 iscritta al protocollo n. 78036, la pompa installata nel pozzo ha le seguenti caratteristiche: marca Year B, prevalenza compresa tra m 135 e m 38, portata compresa tra l/sec 2,5 e l/sec 0,5.

ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 08.05.2020, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 17.04.2013 n.6373 di repertorio e verso il pagamento del canone annuo di € 49,64, riferito al corrente anno 2022, calcolato ai sensi della vigente normativa, da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

ART. 4 - Si dispone la pubblicazione presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi dell'art. 4 della Legge Regionale 27 dicembre 2011 n. 29 e dell'art. 7 del Manuale di gestione del Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto in versione telematica (BURVET) approvato con Deliberazione della Giunta Regionale 22 maggio 2012 n. 867.

Salvatore Patti

(Codice interno: 475112)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 143 del 19 aprile 2022

Rinnovo con variante alla concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso igienico sanitario e scambio termico quantità minima, per produzione vinicola in Comune di VITTORIO VENETO (TV) fino a moduli 0.00206 corrispondenti a mc/anno 6.500. Concessionario: Cantina di Conegliano e Vittorio Veneto s.a.c. - VITTORIO VENETO (TV). Pratica n. 3013.

[Acque]

Note per la trasparenza:

Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore

VISTO il decreto n.624 del 05.09.2013 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in oggetto;

VISTA la domanda in data 09.12.2020 pervenuta agli atti in data 10.12.2022 iscritta al protocollo 524331 della ditta Cantina di Conegliano e Vittorio Veneto s.a.c., intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione ;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;

VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.Lgs 112/98 e la L.R. n.11/01;

VISTO il disciplinare n. 6627 di repertorio del 18.06.2013 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione con le variazioni indicate nel presente decreto,

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta Cantina di Conegliano e Vittorio Veneto s.a.c. (C.F. 00190690263), con sede a VITTORIO VENETO (TV), Via del Campardo n. 3, il rinnovo della concessione con variante di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso igienico sanitario e scambio termico quantità minima, per produzione vinicola, nel comune di VITTORIO VENETO (TV), fg. 81 mapp.181, fino a complessivi moduli medi 0.00206, corrispondenti al volume medio annuo di m³ 6.500, località Via del Campardo n. 3, frazione S. Giacomo di Veglia.

La pompa installata nel pozzo ha le seguenti caratteristiche: marca Well, modello R48-1000, prevalenza compresa tra m 75 e m 22, portata compresa tra l/sec 13,3 e 1,6.

ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 19.05.2020, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 18.06.2013 n.6627 di repertorio con le variazioni indicate nel presente decreto e verso il pagamento del canone annuo di € 620,33, riferito al corrente anno 2022, calcolato ai sensi della vigente normativa, da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

ART. 4 - Si dispone la pubblicazione presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi dell'art. 4 della Legge Regionale 27 dicembre 2011 n. 29 e dell'art. 7 del Manuale di gestione del Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto in versione telematica (BURVET) approvato con Deliberazione della Giunta Regionale 22 maggio 2012 n. 867.

Salvatore Patti

(Codice interno: 475113)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 144 del 19 aprile 2022

Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea da uso irriguo in Comune di CARBONERA (TV) per moduli 0.00050 Concessionario: TAFFARELLO CLAUDIO - OMISSIS -. Pratica n. 5038.*[Acque]*

Note per la trasparenza:

Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore

VISTO il decreto n.565 del 02/10/2014 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in oggetto;

VISTA la domanda in data 17.02.2022, pervenuta agli atti 01/03/2022 iscritta al protocollo n. 93569, della ditta TAFFARELLO CLAUDIO, intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;

VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.Lgs 112/98 e la L.R. n.11/01;

VISTO il disciplinare n. 7547 di repertorio del 29.08.2014 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta TAFFARELLO CLAUDIO (- OMISSIS) con sede a - OMISSIS - , il rinnovo della concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea da uso irriguo nel comune di CARBONERA (TV), fg. 9 mapp.57-234, per complessivi moduli medi 0.00050, corrispondenti al volume medio annuo di m³ 1.500.

Con dichiarazione 17/02/2022, l'ing. Borsato Mario ha dichiarato che la pompa ha una portata massima di circa l/sec 30.

ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 02.01.1000, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 29.08.2014 n.7547 di repertorio e verso il pagamento del canone annuo di € 49,64, riferito al corrente anno 2022, calcolato ai sensi della vigente normativa, da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

ART. 4 - Si dispone la pubblicazione presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi dell'art. 4 della Legge Regionale 27 dicembre 2011 n. 29 e dell'art. 7 del Manuale di gestione del Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto in versione telematica (BURVET) approvato con Deliberazione della Giunta Regionale 22 maggio 2012 n. 867.

Salvatore Patti

(Codice interno: 475114)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 145 del 19 aprile 2022

Concessione di Derivazione d'acqua Sotterranea a uso Irriguo, con una portata media di mod. 0,00225 (l/s 0,225) e massima di mod. 0,058 (l/s 5,8), in comune di ODERZO (TV) per moduli 0.00225 - T.U. 1775/1933 D.P.R. 238/1999 D.Lgs 152/2006. Concessionario: Tenuta Setten Società Agricola Semplice - MANSUE' (TV). Pratica n. 5915.

[Acque]

Note per la trasparenza:

Rilascio concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore

VISTA la domanda in data 20.02.2020 della ditta Tenuta Setten Società Agricola Semplice, intesa ad ottenere la concessione di derivazione d'acqua indicata in oggetto;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita secondo la normativa vigente, durante la quale non furono prodotte opposizioni e con l'acquisizione del parere favorevole della competente Autorità di Bacino;

VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.P.R. 238/1999, la L.R. 11/2001 e il D.Lgs 152/2006;

VISTO il disciplinare n. 9787 di repertorio del 14.04.2022 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta Tenuta Setten Società Agricola Semplice (C.F. 05097890262), con sede a MANSUE' (TV), Via Baite n. 2, la concessione di Derivazione d'acqua Sotterranea a uso Irriguo, con una portata media di mod. 0,00225 (l/s 0,225) corrispondente a mc/anno 7.106, portata massima di mod. 0,058 (l/s 5,8), in comune di ODERZO (TV), fg. 17 mapp.419, in località Magera..

ART. 2 - La concessione è accordata per un periodo di venti anni decorrente dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 14.04.2022 n.9787 di repertorio e verso il pagamento del canone annuo di € 49,64, riferito al corrente anno 2022, calcolato ai sensi della vigente normativa, da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

ART. 4 - Si dispone la pubblicazione presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi dell'art. 4 della Legge Regionale 27 dicembre 2011 n. 29 e dell'art. 7 del Manuale di gestione del Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto in versione telematica (BURVET) approvato con Deliberazione della Giunta Regionale 22 maggio 2012 n. 867.

Salvatore Patti

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA

(Codice interno: 475139)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 218 del 19 aprile 2022

Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.00610 da falda sotterranea in Comune di SANDRIGO (VI), per uso Irriguo ai sensi del T.U. 1775/33, DPR n.238/99, D.Lgs n.152/2006. Pratica n.918/TE.*[Acque]*

Note per la trasparenza:

Con il presente atto si rilascia la concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea ad uso Irriguo in comune di SANDRIGO a favore della ditta ZANETTIN MIRELLA Istanza della ditta in data 21.12.2000 prot. n. 13366/347. T.U. 11.12.1933, n.1775.

Il Direttore

VISTA l'istanza in data 21.12.2000 della ditta ZANETTIN MIRELLA, intesa ad ottenere la concessione preferenziale di derivazione dalla falda sotterranea in Comune di SANDRIGO mod. medi 0.00610 d'acqua pubblica ad uso Irriguo;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte opposizioni;

VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni e il D.Lgs n.152/2006;

VISTI gli atti dell'istruttoria la concessione viene rilasciata per una portata media di moduli 0.00610 pari a l/sec. 0.61;

VISTO il disciplinare n. 136 di registro atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, sottoscritto in data 14.04.2022, contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta ZANETTIN MIRELLA, C.F. n. "OMISSIS", con sede a "OMISSIS" il diritto di derivare dalla falda sotterranea in località "OMISSIS", mod. medi 0.00610 d'acqua per utilizzo Irriguo.

ART. 2 - La concessione è accordata per anni 7 (sette) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 14.04.2022 n. 136 di registro atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, e verso il pagamento del canone annuo di € 49.64 per l'anno 2022, calcolato ai sensi della L.R. 13.04.2001, n.11 e successive disposizioni. Tale canone verrà annualmente aggiornato in base al tasso di inflazione programmato.

ART. 3 - Di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della DGR n. 677 del 14/05/2013.

Giovanni Paolo Marchetti

(Codice interno: 475140)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 219 del 19 aprile 2022

Concessione di derivazione d'acqua, moduli medi 0,00211 da falda sotterranea in Comune di Arzignano (VI), per uso irriguo. Richiedente: Società Agricola Santa Teresa in Valle S.R.L., Partita IVA n. 04136560234, con sede in Cerea (VR). Pratica n.903/CH.*[Acque]*

Note per la trasparenza:

Con il presente atto si rilascia la concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea ad uso irriguo in comune di Arzignano (VI) a favore della Società Agricola Santa Teresa in Valle S.R.L. Istanza della ditta in data 24.09.2019 prot. n. 409700. T.U. 11.12.1933, n.1775 Parere dell'Autorità di Bacino distrettuale delle Alpi Orientali Prot. n. 586/2020 del 05.02.2020.

Il Direttore

VISTA l'istanza in data 24.09.2019 della Società Agricola Santa Teresa in Valle S.R.L., intesa ad ottenere la concessione di derivare dalla falda sotterranea in Comune di Arzignano (VI), mod. medi 0,00211 d'acqua pubblica ad uso irriguo;

VISTA la nota n. 586/2020 in data 05.02.2020 dell'Autorità di Bacino distrettuale delle Alpi Orientali con la quale viene espresso parere favorevole alla derivazione in oggetto;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte opposizioni nè domande concorrenti;

VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il DL.gs n.112/98, la L.R. n. 11/01;

VISTO l'art.18 della L.R. 07.11.2003, n.27;

VISTO il D.Lgs. 03.04.2006, n.152;

VISTO il disciplinare n. 131 di registro atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, sottoscritto in data 14.04.2022, contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Società Agricola Santa Teresa in Valle S.R.L., Partita IVA n. 04136560234, con sede a Cerea (VR), il diritto di derivare dalla falda sotterranea in via Calvarina di Arzignano (VI), mod. medi 0,00211 d'acqua per utilizzo irriguo.

ART. 2 - La concessione è accordata per anni 7 (sette) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 131 n. 14.04.2022 di registro atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, e verso il pagamento del canone annuo di € 49,64 per l'anno 2022, calcolato ai sensi della L.R. 13.04.2001, n.11 e successive disposizioni. Tale canone verrà annualmente aggiornato in base al tasso di inflazione programmato.

ART. 3 - Di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677.

Giovanni Paolo Marchetti

(Codice interno: 475141)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 220 del 19 aprile 2022

R.D. 11.12.1933, n. 1775 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque pubbliche". Subentro nella concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea in comune di MONTEBELLO VICENTINO per uso irriguo Ditta: PERTILE ROBERTO. Pratica n. 750/CH.*[Acque]*

Note per la trasparenza:

Con il presente atto si accoglie l'istanza il subentro per concessione di derivazione di acqua pubblica da falda sotterranea ad uso Irriguo in comune di MONTEBELLO VICENTINO della ditta PERTILE ROBERTO, inoltre si rettifica il disciplinare n. 178 del 05/08/2014 e il decreto di concessione n. 493 del 25/08/2014 - T.U. 11/12/1933, n.1775.

Il Direttore

VISTO il Decreto di concessione n.493 in data 25.08.2014 con il quale venne concesso alla ditta Pertile Roberto Renato, con sede in via "omissis" in Comune di "omissis" di derivare da falda sotterranea in Comune di MONTEBELLO VICENTINO per moduli medi 0.0251 (l/s 2.51) d'acqua pubblica ad uso Irriguo e visto il relativo disciplinare n. 178 del 05/08/2014;

VISTA l'istanza di subentro del 23/11/2021 (nostro prot. 579203 del 13/12/2021) della Ditta PERTILE ROBERTO;

CONSIDERATO che nulla osta all'accoglimento dell'istanza;

VISTA la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del 31/03/2022, a firma del subentrante, con la quale si dichiarano i mappali irrigati e cioè 312 - 318 del Fg. 18 in Comune di Montebello Vicentino pari a ettari 4.70;

CONSIDERATO che i suddetti mappali ed ettari non coincidono con quelli indicati all'art. 1 del disciplinare n. 178 del 05/08/2014 e per quanto riguarda gli ettari nemmeno a quanto indicato all'art. 1 del Decreto di concessione n. 493 del 25/08/2014;

RITENUTO opportuno modificare i mappali e gli ettari riportati nei sopraccitati disciplinare e decreto;

VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il DL.gs n.112/98, la L.R. n. 11/01;

VISTO l'art.18 della L.R. 07.11.2003, n.27;

VISTO il D.Lgs. 03.04.2006, n.152;

decreta

1. Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. Di accogliere l'istanza di subentro della ditta PERTILE ROBERTO, P.I. IVA 04137240240 - C.F. "omissis", con sede in Via "omissis" in Comune di "omissis", la quale viene riconosciuta titolare per concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea ad uso Irriguo, in Comune di Montebello Vic.no per moduli medi 0.0078 (l/s 0,78) d'acqua, assentita precedentemente alla ditta Pertile Roberto Renato con Decreto di concessione n.493 in data 25.08.2014 della durata di anni 10 (dieci) decorrenti dalla data del medesimo Decreto e pertanto scadenti il 24.08.2024;

3. Di rettificare l'art. 1 del Disciplinare n. 178 del 05/08/2014 sostituendo le parole "0.0251 (l/sec. 2.51)" con le parole "0.0078 (l/sec. 0.78)", le parole "mappale 232" con le parole "mappali 312 - 318" e le parole "ettari 5.0206" con le parole "ettari 4.70";

4. Di rettificare l'art. 1 del Decreto di concessione n. 493 del 25/08/2014 sostituendo le parole "0.0251 pari a (l/sec.2.51)" con le parole "0.0078 (l/sec. 0.78)";

5. Con il presente Decreto la ditta PERTILE ROBERTO, P.I. IVA 04137240240 - C.F. "omissis", si assume ogni responsabilità civile e penale relativa alla gestione e sfruttamento della derivazione d'acqua, nonché gli obblighi contenuti nel Disciplinare in data 05.08.2014 n. 178 di registrazione;

6. Il pagamento del canone annuo è di €. 49,64 (euro quarantanove/64) per l'anno 2022, calcolato ai sensi della L.R. 13.04.2001, n.11 e successive disposizioni. Tale canone verrà annualmente aggiornato in base al tasso di inflazione programmato;

7. Di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677.

Giovanni Paolo Marchetti

(Codice interno: 475142)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 221 del 19 aprile 2022

Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.002 da falda sotterranea in Comune di ALTAVILLA VIC.NA (VI), per uso Irriguo ai sensi del T.U. 1775/33, DPR n.238/99, D.Lgs n.152/2006. - Pratica n.1360/BA.*[Acque]*

Note per la trasparenza:

Con il presente atto si rilascia la concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea ad uso Irriguo in comune di ALTAVILLA VIC.NA a favore della ditta PELLIZZARO DAVIDE. Istanza della ditta in data 19.06.2001 prot. n. 5552 T.U. 11.12.1933, n.1775.

Il Direttore

VISTA l'istanza in data 19.06.2001 della ditta PELLIZZARO DAVIDE, intesa ad ottenere la concessione preferenziale di derivazione dalla falda sotterranea in Comune di ALTAVILLA VIC.NA mod. medi 0.002 d'acqua pubblica ad uso Irriguo;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte opposizioni;

VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni e il D.Lgs n.152/2006;

VISTI gli atti dell'istruttoria la concessione viene rilasciata per una portata media di moduli 0.002 pari a l/sec. 0.2;

VISTO il disciplinare n. 132 di registro atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, sottoscritto in data 14.04.2022, contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta PELLIZZARO DAVIDE, C.F. n. "OMISSIS", con sede a "OMISSIS", Via "OMISSIS" il diritto di derivare dalla falda sotterranea in località "OMISSIS", mod. medi 0.002 d'acqua per utilizzo Irriguo.

ART. 2 - La concessione è accordata per anni 7 (sette) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 14.04.2022 n. 132 di registro atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, e verso il pagamento del canone annuo di € 49.64 per l'anno 2022, calcolato ai sensi della L.R. 13.04.2001, n.11 e successive disposizioni. Tale canone verrà annualmente aggiornato in base al tasso di inflazione programmato.

ART. 3 - Di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della DGR n. 677 del 14/05/2013.

Giovanni Paolo Marchetti

(Codice interno: 475143)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 222 del 19 aprile 2022

Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.00095 da falda sotterranea in Comune di CAMISANO VICENTINO (VI), per uso Irriguo ai sensi del T.U. 1775/33, DPR n.238/99, D.Lgs n.152/2006. - Pratica n.1255/TE.*[Acque]*

Note per la trasparenza:

Con il presente atto si rilascia la concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea ad uso Irriguo in comune di CAMISANO VICENTINO a favore della ditta CANTIGA DELFINA. Istanza della ditta in data 04.01.2008 prot. n. 4516/11 T.U. 11.12.1933, n.1775.

Il Direttore

VISTA l'istanza in data 04.01.2008 della ditta CANTIGA DELFINA, intesa ad ottenere la concessione preferenziale di derivazione dalla falda sotterranea in Comune di CAMISANO VICENTINO mod. medi 0.00095 d'acqua pubblica ad uso Irriguo;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte opposizioni;

VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni e il D.Lgs n.152/2006;

VISTI gli atti dell'istruttoria la concessione viene rilasciata per una portata media di moduli 0.00095 pari a l/sec.0.095;

VISTO il disciplinare n. 134 di registro atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, sottoscritto in data 14.04.2022, contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta CANTIGA DELFINA, C.F. n. "OMISSIS", con sede "OMISSIS" il diritto di derivare dalla falda sotterranea in località "OMISSIS", mod. medi 0.00095 d'acqua per utilizzo Irriguo.

ART. 2 - La concessione è accordata per anni 7 (sette) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 14.04.2022 n. 134 di registro atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, e verso il pagamento del canone annuo di € 49.64 per l'anno 2022, calcolato ai sensi della L.R. 13.04.2001, n.11 e successive disposizioni. Tale canone verrà annualmente aggiornato in base al tasso di inflazione programmato.

ART. 3 - Di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della DGR n. 677 del 14/05/2013.

Giovanni Paolo Marchetti

(Codice interno: 475144)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 223 del 19 aprile 2022

Concessione di derivazione d'acqua, moduli medi 0.0023 da falda sotterranea in Comune di LONIGO (VI), per uso Irriguo. Richiedente: Pollin Manuele, C.F. n. (omissis) Partita IVA n. 03132050240 con sede in LONIGO. - Pratica n.1707/AG.*[Acque]*

Note per la trasparenza:

Con il presente atto si rilascia la concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea ad uso Irriguo in comune di LONIGO a favore della ditta Pollin Manuele. Istanza di rinnovo della ditta del 14.03.2017 prot. n. 103659 T.U. 11.12.1933, n.1775.

Il Direttore

VISTA l'istanza in data 14.03.2017 della ditta Pollin Manuele, intesa ad ottenere il rinnovo della concessione a derivare dalla falda sotterranea in Comune di LONIGO mod. medi 0.0023 d'acqua pubblica ad uso Irriguo;**VISTI** gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte opposizioni;**VISTO** il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni e il D.Lgs n.152/2006;**VISTI** gli atti dell'istruttoria la concessione viene rilasciata per una portata media di moduli 0.0023 pari a l/sec. 0.0023;**VISTO** il disciplinare n. 135 di registro atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, sottoscritto in data 14.04.2022, contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta Pollin Manuele (C.F. n. "OMISSIS") con sede a "OMISSIS" il diritto di derivare dalla falda sotterranea in "OMISSIS", mod. medi 0.0023 d'acqua per utilizzo Irriguo.**ART. 2** - La concessione è accordata per anni 7 (sette) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 135 n 14.04.2022 di registro atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, e verso il pagamento del canone annuo di € 49.64 per l'anno 2022, calcolato ai sensi della L.R. 13.04.2001, n.11 e successive disposizioni. Tale canone verrà annualmente aggiornato in base al tasso di inflazione programmato.**ART. 3** - Di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677.

Giovanni Paolo Marchetti

(Codice interno: 475145)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 225 del 20 aprile 2022

OCDPC n. 558/2018 Piano degli interventi a valere sulle assegnazioni di risorse finanziate di cui al D.P.C.M. del 27/02/2019, relativo allo stanziamento disposto ai sensi dell'art. 1, comma 1028 della L. n. 145/2018 - Annualità 2020 - O.C. n. 4 del 21/04/2020 - ALLEGATO B Prog. n. VI-I1413 del 03/06/2020 GARA N. GVI.2020.022- Interventi "LAVORI di ripristino delle difese spondali presenti lungo il Fiume Retrone nella tratta compresa tra il ponte delle Barche e il ponte dei Marmi in comune di Vicenza" Codice univoco progetto LN145-2020-558-VI-183 -. Importo complessivo Euro 600.000,00 CUP: J33H20000360001 CIG: 839644559B LIQUIDAZIONE pagamento Euro 30.840,64 IVA COMPRESA DDR n. 2221 del 21/12/2021 approvazione contabilità finale.

[Difesa del suolo]

Note per la trasparenza:

Il finanziamento dell'opera è a carico della Contabilità Speciale 6108 - O.C. n. 4 del 21/04/2020 All. B annualità 2020; Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile, n. 836 del 12 gennaio 2022, con la quale la Regione Veneto è stata individuata quale Amministrazione competente alla prosecuzione, in via ordinaria, dell'esercizio delle funzioni del Commissario Delegato di cui all'art. 1, comma 1, dell'O.C.D.P.C. n. 558 del 15 novembre 2018, successivamente sostituito con O.C.D.P.C. n. 769 del 16 aprile 2021 Con il presente provvedimento si dispone la liquidazione della spesa di Euro 30.840,64 (IVA compresa) DDR n. 2221 del 21/12/2021 approvazione contabilità finale.

Il Direttore

PREMESSO CHE:

- con Decreto del Presidente della Regione del Veneto n. 136 del 28.10.2018 è stato dichiarato lo stato di crisi a seguito delle criticità riscontrate sul territorio delle provincie di Belluno, Treviso e Vicenza a seguito dell'evento alluvionale che ha colpito la Regione Veneto a fine ottobre 2018;
- con D.P.C.M. n. 4654 del 29.10.2018 il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ha decretato lo Stato di mobilitazione Nazionale per il Veneto al fine di favorire le operazioni di soccorso nonché la mobilitazione del sistema nazionale di protezione civile;
- con nota n. 446307 del 02.11.2018 il Direttore dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio-Direzione Protezione Civile e Polizia Locale ha disposto di procedere con l'affidamento dei lavori di somma urgenza secondo le procedure derogatorie previste dal D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (artt. 63 e 163);
- con Delibera del Consiglio dei Ministri dell'08.11.2018 è stato deliberato lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi dal 27.10.2018 al 05.11.2018 nei territori della Regione del Veneto;
- con Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 558 del 15.11.2018 sono state definite le procedure per il superamento dell'emergenza derivante dai suddetti eccezionali eventi meteorologici e sono stati stanziati i fondi per i primi interventi urgenti. L'art. 1 prevede che per fronteggiare l'emergenza il Presidente della Regione Veneto, in qualità di Commissario Delegato, provvede ad effettuare le attività previste per gli ambiti territoriali di competenza, avvalendosi delle strutture e degli uffici regionali;
- con Ordinanza n. 1 del 23.11.2018 il Commissario Delegato in attuazione dell'O.C.D.P.C. n. 558/2018, ha individuato 12 Soggetti Attuatori tra i quali il Direttore dell'U.O. Genio Civile Vicenza per il Settore Ripristino Idraulico e Idrogeologico area di Vicenza;
- con Ordinanza n. 19 del 31/10/2019 il Commissario Delegato in attuazione dell'O.C.D.P.C. n. 558/2018, ha individuato il nuovo soggetto attuatore a partire dal 02/11/2019, ed opera secondo le direttive e le indicazioni che saranno impartite dal Commissario delegato, tramite il Soggetto attuatore coordinatore nominato con l'ordinanza n. 1/2018
- con Ordinanza commissariale n. 4 del 21/04/2020 allegato B, il Commissario delegato ha approvato gli elenchi degli interventi di cui ai sensi dell'art. 1, comma 1028 della L. n. 145/2018, annualità 2020, approvato con note dipartimentali n. POST/16615 del 26/03/2020 e n. POST/19008 del 03/04/2020. Approvazione dell'elenco degli interventi, assegnazione, impegni per la somma complessiva di Euro 212.504.778,79, e impegnata la somma necessaria per il finanziamento sulla contabilità speciale n. 6108;
- l'allegato B dell'Ordinanza Commissariale n. 4 del 21/04/2020 - approva l'elenco di n. 351 interventi per la somma complessiva di Euro 212.504.778,79, fra cui il progetto Codice univoco progetto LN145-2020-558-VI-183 -. Prog. n. VI-I1413 del 03/06/2020 - GARA N. GVI.2020.022- Interventi "LAVORI di ripristino delle difese spondali presenti lungo il Fiume Retrone nella tratta compresa tra il ponte delle Barche e il ponte dei Marmi in comune di Vicenza" - CUP: J33H20000360001 CIG: 839644559B dell'Importo complessivo € 600.000,00"
- tra Direttore *pro tempore* dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, Soggetto Attuatore per il "Settore Ripristino Idraulico e Idrogeologico Area di Vicenza e Dalla Gassa s.r.l., con sede in Via A Fogazzaro, 71 - 36073 Cornedo Vicentino (VI), C.F./P.IVA: 03198700241, è stato sottoscritto, in forma digitale, il contratto REG. N. 465 - REP n.

1268 del 30/09/2020, per un importo contrattuale di € 428.150,32 (IVA esclusa);

- con nota n. 55586 del 08 febbraio 2019 è attribuita al Soggetto Attuatore la formalizzazione del provvedimento di liquidazione con cui si disporrà il pagamento a valere sulla contabilità Speciale n. 6108;

ATTESO che il dott. ing. Giovanni Paolo Marchetti, Dirigente dell'U.O. Genio Civile Vicenza, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016;

VISTA l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile, n. 836 del 12 gennaio 2022, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31/01/2022, con la quale la Regione Veneto è stata individuata quale Amministrazione competente alla prosecuzione, in via ordinaria, dell'esercizio delle funzioni del Commissario Delegato di cui all'art. 1, comma 1, dell'O.C.D.P.C. n. 558 del 15 novembre 2018, successivamente sostituito con O.C.D.P.C. n. 769 del 16 aprile 2021, nel coordinamento degli interventi finalizzati al superamento della situazione di criticità determinatosi nel territorio regionale in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018, di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018;

PRESO ATTO che per le suddette finalità, il Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale è stato individuato quale soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi contenuti nei Piani degli interventi di cui all'art. 1 dell'O.C.D.P.C. n. 558/2018, nonché delle eventuali rimodulazioni degli stessi, già formalmente approvate alla data di adozione della O.C.D.P.C. n. 836/2022, a tal fine autorizzato ad utilizzare le risorse disponibili sulla Contabilità speciale n. 6108, aperta ai sensi delle richiamate OO.C.D.P.C. n. 558/2018 e n. 769/2021, che viene conseguentemente al medesimo intestata;

VISTA la nota prot. n. 62707 del 10.02.2021, con la quale il Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale ha fornito alle Strutture regionali, già Soggetti Attuatori, coinvolte nell'ambito del contesto emergenziale in argomento, indicazioni in merito alle modalità di svolgimento degli incarichi ricompresi in attività di ordinaria competenza e in attività non di ordinaria competenza, di cui alle relative ordinanze di nomina/finanziamento, ovvero di specifiche convenzioni, qualora stipulate

VISTI, inoltre:

- l'atto n REG. N. 465 - REP n. 1268 del 30/09/2020;
- l'atto di sottomissione Reg. 309 del 25.05.2021;
- DDR 2221 del 21.12.2021 di approvazione della contabilità finale ei lavori e il certificato di regolare esecuzione;
- Certificato di ultimazione dei lavori;
- Stato finale dei lavori a tutto il 23/11/2021;
- Relazione sul conto finale;
- Il certificato di regolare esecuzione
- Il quadro economico finale di spesa
- il DURC della ditta Dalla Gassa s.r.l. n. prot. INAIL_31501444 con scadenza in data 17/06/2022;
- la fattura elettronica N. 37/PA del 25/03/2022 di € 30.840,64 (IVA compresa) emessa dalla ditta Dalla Gassa s.r.l., con sede in Via A Fogazzaro, 71 - 36073 Cornedo Vicentino (VI), C.F./P.IVA: 03198700241, intestata Regione del Veneto - Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale, Viale Paolucci, n. 34 - 30175 Marghera (VE) - C.F. 80007580279 - U.O. Genio Civile Vicenza;

RISCONTRATA la corrispondenza dei dati presenti in fattura con la documentazione agli atti;

RITENUTO pertanto, per le motivazioni sopra esposte, di provvedere:

- alla liquidazione della ditta Dalla Gassa s.r.l., con sede in Via A Fogazzaro, 71 - 36073 Cornedo Vicentino (VI), C.F./P.IVA: 03198700241 - dell'importo di € 25.279,21, pari all'imponibile, mediante pagamento sul c/c bancario indicato in fattura;
- di versare all'Erario l'IVA pari ad € 5.561,43, in applicazione delle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti;

VISTO il D. Lgs 50/2016 e s.m.i.;

VISTA l'O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018;

VISTA l'O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018, art. 4 "deroghe"

VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 1/2018

VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 19 del 31/10/2019

VISTA l'ordinanza Commissariale n. 4 del 21/04/2020 - allegato B;

intestata Regione del Veneto - Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale, Viale Paolucci, n. 34 - 30175 Marghera (VE) - C.F. 80007580279 - U.O. Genio Civile Vicenza

decreta

- di dare atto che le premesse fanno parte integrale e sostanziale del presente provvedimento;

- di quantificare in € 30.840,64 IVA inclusa, la somma necessaria per il pagamento all'impresa Dalla Gassa s.r.l., con sede in Via A Fogazzaro, 71 - 36073 Cornedo Vicentino (VI), C.F./P.IVA: 03198700241, relativamente al DDR 2221 del 21.12.2021 di approvazione della contabilità finale ei lavori e il certificato di regolare esecuzione - Prog. n. VI-I1413 del 03/06/2020 - GARA N. GVI.2020.022- Interventi "LAVORI di ripristino delle difese spondali presenti lungo il Fiume Retrone nella tratta compresa tra il ponte delle Barche e il ponte dei Marmi in comune di Vicenza" CUP: J33H20000360001 CIG: 839644559B, della seguente fattura:

- fattura n. 37/PA del 25/03/2022 dell'importo complessivo di € 30.840,64, emessa dalla Ditta Dalla Gassa s.r.l., con sede in Via A Fogazzaro, 71 - 36073 Cornedo Vicentino (VI), C.F./P.IVA: 03198700241, mediante la predisposizione dei seguenti ordinativi di pagamento:
 - ◆ di € 25.279,21= a favore Dalla Gassa s.r.l., con sede in Via A Fogazzaro, 71 - 36073 Cornedo Vicentino (VI), C.F./P.IVA: 03198700241 per la quota relativa all'imponibile, mediante pagamento sul c/c bancario indicato in fattura
 - ◆ di € 5.561,43= a favore dell'Erario, per la quota relativa all'IVA;

- di accertare che la spesa trova copertura finanziaria nell'ambito del finanziamento pari ad € 600.000,00, assegnato con Ordinanza Commissariale n. 4 del 21/04/2020- all. B del Commissario Delegato, con la quale è stato approvato il Piano degli interventi - Annualità 2020 a carico della contabilità speciale n. 6108 intestata a "**D. PC VEN. 0558-18 769-21 836-22**";

- di trasmettere alla "Regione Veneto - Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale" il presente provvedimento per la predisposizione degli ordinativi di pagamento, relativi alle somme di cui al punto 4), attraverso la procedura informatica del MEF denominata GEOCOS;

- di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale delle Regione del Veneto e sul sito internet della Regione del Veneto nell'apposita sezione sicurezza del Territorio dedicata alle gestioni Commissariali e post-emergenziali.

Giovanni Paolo Marchetti

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA SERVIZI FORESTALI

(Codice interno: 475203)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA SERVIZI FORESTALI n. 19 del 11 febbraio 2022

Affidamento del servizio di sgombero della neve presso la sede regionale dell'Unità Organizzativa Servizi Forestali in Via Caffi, n. 33 - Belluno (BL), alla ditta: AZIENDA SOCIETA' AGRICOLA BRIDDA ANNAMARIA & C. S.S.. Periodo di validità 11/02/2022 - 15/04/2022. CIG ZF034294F1.

*[Demanio e patrimonio]***Note per la trasparenza:**

Con il presente atto si procede all'acquisizione del servizio di sgombero della neve presso la sede regionale dell'Unità Organizzativa Servizi Forestali in Via Caffi, n. 33 - Belluno (BL), per il periodo dal 11/02/2022 fino al 15/04/2022 e per l'importo sotto soglia comunitaria di € 549,00 comprensivi dell'IVA, affidandolo alla ditta SOCIETA' AGRICOLA BRIDDA ANNAMARIA & C. S.S..

Elementi dei principali documenti dell'istruttoria:

Richiesta di offerta prot. n. 563190 del 01.12.2021;

Preventivo di spesa del 02.12.2021 in atti prot. reg. n. 567948 del 03.12.2021.

Il Direttore

PREMESSO CHE con nota prot. reg. n. 83000 del 22.02.2021 la Direzione Difesa del Suolo ha messo a disposizione dell'allora denominata Unità Organizzativa Forestale per l'anno 2021 la somma di € 20.000,00, per l'anno 2022 la somma di € 20.000,00 e per l'anno 2023 la somma di € 20.000,00 a valersi sul capitolo 103378 "Spese per la manutenzione ordinaria dei locali ed impianti, nonché dei beni mobili ed apparecchiature di sedi territoriali, Geni Civili e Servizi Forestali" art. 14 "Manutenzione ordinaria e riparazioni", per l'esecuzione di interventi di manutenzione delle sedi degli uffici;

PREMESSO CHE a seguito della riorganizzazione delle strutture regionali occorsa con DGR n. 571 del 04/05/2021 e DGR n. 715 del 08/06/2021, a partire dal 01.07.2021 l'U.O. Forestale è stata rinominata U.O. Servizi Forestali e farà capo alla nuova Direzione Uffici Territoriali per il Dissesto Idrogeologico, la quale con nota prot. reg. n. 326907 del 21.07.2021 ha riconfermato le disponibilità sul capitolo 103378, come innanzi indicate ed autorizzate dalla precedente Direzione Difesa del Suolo.

PREMESSO CHE in base alle disposizioni di legge in materia di appalti pubblici, introdotte dall'art. 1, comma 7 del D.L. n. 95/2012, l'Amministrazione Regionale deve procedere all'affidamento del contratto d'appalto in oggetto mediante ricorso agli strumenti messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27.12.2006, n. 296, e, per contratti d'importo inferiore alla soglia comunitaria, a mezzo delle iniziative presenti nel portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione ed in particolare nel Me.P.A..

CONSIDERATO CHE per garantire il decoro dell'ingresso principale della sede di Belluno dell'U.O. Servizi Forestali è necessario provvedere allo sgombero della neve dal piazzale/parcheggio durante il periodo invernale;

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE da valutazione effettuata è risultato più conveniente per questa Unità Organizzativa affidare il presente appalto a una ditta individuata dall'Amministrazione anziché aderire alla procedura centralizzata per la gestione delle attività di manutenzione denominata "Facility Management 4", di cui alla nota prot. reg. n. 31071 del 24.01.2022 dalle Direzione Uffici Territoriali per il Dissesto Idrogeologico.

RITENUTO di dover procedere all'affidamento dell'incarico per l'esecuzione del servizio di sgombero della neve presso la sede regionale dell'Unità Organizzativa Servizi Forestali in Via Caffi, n. 33 - Belluno (BL), mediante procedura di cui all'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.

CONSIDERATO CHE l'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii consente alle Stazioni appaltanti per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro di procedere "*mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici*".

CONSIDERATO CHE è consentita l'acquisizione diretta di beni e servizi fino a € 5.000,00 senza ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione o altre piattaforme elettroniche, ai sensi dell'art. 1, comma 130 della L. n.

145/2018, che ha modificato l'art. 1, comma 450 della L. n. 296/2006 (Legge di stabilità 2007) e che il servizio di cui al presente decreto è di importo inferiore ad € 1.000,00.

RITENUTO DI contattare la ditta SOCIETA' AGRICOLA BRIDDA ANNAMARIA & C. S.S. impresa con esperienza nel settore, quindi in grado di offrire il servizio richiesto, con sede a Belluno pertanto sarà molto più semplice organizzare gli interventi in caso di neve.

DATO ATTO CHE con nota prot. reg. n. 563190 del 01.12.2021 è stata richiesta offerta per il servizio di sgombero della neve presso la sede regionale dell'Unità Organizzativa Servizi Forestali in Via Caffi, n. 33 - Belluno (BL) alla ditta SOCIETA' AGRICOLA BRIDDA ANNAMARIA & C. S.S.- P.IVA 01063290256 per il periodo dal 11/02/2022 al 15/04/2022.

VISTA l'offerta presentata dalla ditta SOCIETA' AGRICOLA BRIDDA ANNAMARIA & C. S.S.- P.IVA 01063290256, pervenuta alla PEC della U.O. Servizi Forestali con prot. reg. n. 567948 il 03.12.2021, per un importo complessivo di € 450,00 (IVA esclusa) per il periodo dal 11/02/2022 al 15.04.2022.

ESAMINATA la documentazione di gara e tenuto in considerazione i seguenti documenti:

- Preventivo di spesa del 02.12.2021 in atti al prot. reg. n. 567948 del 03.12.2021, presentato dalla ditta SOCIETA' AGRICOLA BRIDDA ANNAMARIA & C. S.S.;
- La dichiarazione sostitutiva rilasciata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 con la quale la ditta dichiara di non essere soggetta all'obbligo di iscrizione agli enti previdenziali (INPS, INAIL; Cassa Edile) e che pertanto risulta esente dalla verifica della regolarità contributiva.

CONSIDERATO CHE l'offerta economica è competitiva rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento.

CONSIDERATO CHE il contratto avrà validità dal 11/02/2022 al 15.04.2022.

CONSIDERATO CHE il contratto sarà risolto, come disposto dall'art. 1, comma 3 del D.L. 95/2012, anche prima della scadenza naturale, nel caso di eventuale successiva adesione alla convenzione "Facility Management 4" stipulata da Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali (costituite ai sensi dell'art. 1, comma 455 della legge 27 dicembre 2006, n. 296).

RITENUTO CHE in data odierna è stato affidato nel rispetto della procedura di aggiudicazione alla ditta SOCIETA' AGRICOLA BRIDDA ANNAMARIA & C. S.S.- P.IVA 01063290256, il servizio di sgombero della neve presso la sede regionale dell'Unità Organizzativa Servizi Forestali in Via Caffi, n. 33 - Belluno (BL), per il periodo dal 11/02/2022 al 15/04/2022 e importo di € 549,00 (IVA inclusa).

RITENUTO quindi necessario impegnare la spesa complessiva di € 549,00 comprensivi dell'IVA a favore della ditta SOCIETA' AGRICOLA BRIDDA ANNAMARIA & C. S.S.- P.IVA 01063290256 con sede in Via Gresal, 41, Belluno (BL), per il servizio di sgombero della neve in oggetto per il periodo dal 11/02/2022 al 15/04/2022 secondo il seguente piano delle scadenze:

- € 549,00 per l'esercizio 2022;

e di imputare la spesa sul capitolo n. 103378 recante "Spese per la manutenzione ordinaria dei locali ed impianti, nonché dei beni mobili ed apparecchiature di sedi territoriali, Geni Civili e Servizi Forestali" art. 14 "Manutenzione ordinaria e riparazioni", codice del piano dei conti U 1.03.02.09.008 "Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili" del Bilancio di previsione 2022-2024.

VISTO il D. Lgs n. 118/2011 e successive variazioni;

VISTA la L.R. n. 36/2021 "Bilancio di previsione 2022-2024" e successive variazioni;

VISTA la DGR n. 1821 del 23/12/2021 che approva il documento tecnico di accompagnamento del Bilancio di previsione 2022-2024 e successive variazioni;

VISTO il Decreto n. 19 del 28/12/2021 del Segretario Generale della Programmazione di approvazione del Bilancio finanziario gestionale 2022-2024 e successive variazioni;

VISTA la DGR n. 42 del 25/01/2022 "Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2022-2024";

decreta

1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di affidare il servizio di sgombero della neve presso la sede regionale dell'Unità Organizzativa Servizi Forestali in Via Caffi, n. 33 - Belluno (BL), per il periodo dal 11/02/2022 al 15/04/2022, alla ditta SOCIETA' AGRICOLA BRIDDA ANNAMARIA & C. S.S.- P.IVA 01063290256 con sede in Via Gresal, 41, Belluno (BL);
3. di attestare che l'obbligazione di spesa per cui si dispone l'impegno è perfezionata in data odierna;
4. di impegnare la spesa secondo le specifiche e l'esigibilità contenute nell'**Allegato A contabile** del presente atto, del quale costituisce parte integrante e sostanziale, per le motivazioni di cui alla premessa;
5. di dare atto che alla liquidazione si procederà ai sensi dell'art. 44 e seguenti della L.R. n. 39/2001, previo accertamento della regolare esecuzione e su presentazione di regolare fattura e regolarità del DURC;
6. di dare atto che la presente spesa costituisce un debito commerciale;
7. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni di cui alla Legge Regionale 7 gennaio 2011 n. 1;
8. di attestare che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
9. di comunicare al destinatario della spesa le informazioni relative all'impegno ai sensi di quanto previsto dall'art. 56 comma 7 del D. Lgs. n. 118/2011;
10. di attestare la regolarità amministrativa del provvedimento;
11. di trasmettere il presente atto alla Direzione Uffici Territoriali per il Dissesto Idrogeologico per l'apposizione del visto di monitoraggio e il successivo inoltro alla Direzione Bilancio e Ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità contabile al fine del perfezionamento e dell'efficacia;
12. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente ai sensi del combinato disposto degli artt. 23 e 37 del D. Lgs. n. 33 del 14.03.2013;
13. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento in forma integrale sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Gianmaria Somavilla



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Allegato A contabile al DDR N. 19 del 11/02/2022

Struttura 8800110100

UNITA' ORGANIZZATIVA SERVIZI FORESTALI

Oggetto AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SGOMBERO DELLA NEVE PRESSO LA SEDE REGIONALE DELL'UNITA' ORGANIZZATIVA SERVIZI FORESTALI IN VIA CAFFI, N. 33 - BELLUNO (BL), ALLA DITTA: AZIENDA SOCIETA' AGRICOLA BRIDDA ANNAMARIA & C. S.S.. PERIODO DI VALIDITA' 11/02/2022 - 15/04/2022. CIG ZF034294F1

SPESA

Capitolo:	103378	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEI LOCALI ED IMPIANTI, BENI MOBILI ED APPARECCHIATURE DI SEDI TERRITORIALI, BENI CIVILI E SERVIZI FORESTALI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (L.R. 04/02/1980, N.6)						P. Sanità	NO
Articolo:	014	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI							
Piano dei Conti:	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI							
Impegno	2022	2023	2024	Esercizi successivi	Tipo scrittura	Fonte finanziamento	Natura	Soggetto a CUP	
I 2022 00003157 000	549,00	0,00	0,00	0,00	I. - Impegno	NO FIN. FPV	COMM.	NO	
Totale:	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

SINTESI DEGLI IMPEGNI

Capitolo	Esercizi precedenti	2022	2023	2024	Esercizi successivi	Totale
103378		549,00	0,00	0,00	0,00	549,00
Totale	0,00	549,00	0,00	0,00	0,00	549,00

BENEFICIARI

Impegno	Esercizi precedenti	2022	2023	2024	Esercizi successivi	CIG	CUP	Importo CIG/CUP
Anagrafica:	00181005	SOC. AGRICOLA BRIDDA ANNAMARIA & C S.S.						
I 2022 00003157 000	0,00	549,00	0,00	0,00	0,00	ZF034294F1		0,00
Totale Anagrafica :	0,00	549,00	0,00	0,00	0,00			
Totale Beneficiari :	0,00	549,00	0,00	0,00	0,00			

Il Direttore
IL DIRETTORE
Dr. Gianfranco Bonnavilla

(Codice interno: 475204)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA SERVIZI FORESTALI n. 87 del 23 marzo 2022

Affidamento del servizio di posteggio degli automezzi regionali in dotazione dell'Unità Organizzativa Servizi Forestali Ufficio di Padova alla ditta: AUTORIMESSA BARBARIGO DI PACCAGNELLA FLAVIO. Periodo di validità 01/04/2022 31/12/2023. CIG ZD0351BDD6.*[Demanio e patrimonio]*

Note per la trasparenza:

Con il presente atto si procede all'acquisizione del servizio di posteggio degli automezzi regionali in dotazione dell'Unità Organizzativa Servizi Forestali Ufficio di Padova, per il periodo compreso tra il 01/04/2022 e il 31/12/2023 per l'importo sotto soglia comunitaria di Euro 4.200,00 comprensivi dell'IVA, affidandolo alla ditta AUTORIMESSA BARBARIGO DI PACCAGNELLA FLAVIO. Elementi dei principali documenti dell'istruttoria: Richiesta di offerta prot. n. 101818 del 04.03.2022; Offerta della ditta assunta al protocollo regionale con n. 112408 del 10.03.2022.

Il Direttore

PREMESSO CHE con nota prot. reg. n. 30573 del 22/01/2021 la Direzione Acquisti e AA.GG. ha messo a disposizione dell'Unità Organizzativa Servizi Forestali per l'anno 2022 la somma di € 1.900,00, per l'anno 2023 la somma di € 6.000,00 a valersi sul capitolo 5172 "Spese per acquisto carburante e manutenzione automezzi e natanti", art. 25 "Altri Servizi" per garantire il funzionamento della U.O. Servizi Forestali.

CONSIDERATO CHE per garantire l'operatività delle attività lavorative esterne dei dipendenti di questa U.O. Servizi Forestali - Ufficio di Padova è necessario provvedere anche al posteggio degli automezzi regionali di servizio, in quanto il parcheggio privato di cui è dotata la struttura non consente il ricovero di tutti gli automezzi in uso.

CONSIDERATO CHE il precedente contratto di servizio di posteggio degli automezzi regionali in parola avrà scadenza il 31.03.2022;

RITENUTO di dover procedere ad un nuovo affidamento dell'incarico per l'esecuzione del servizio di posteggio degli automezzi regionali in dotazione dell'Unità Organizzativa Servizi Forestali - Ufficio di Padova, mediante procedura di cui all'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.

CONSIDERATO CHE è consentita l'acquisizione diretta di beni e servizi fino a € 5.000,00 senza ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione o altre piattaforme elettroniche, ai sensi dell'art. 1, comma 130 della L. n. 145/2018, che ha modificato l'art. 1, comma 450 della L. n. 296/2006 (Legge di stabilità 2007) e che il servizio di cui al presente decreto è di importo inferiore ad € 5.000,00.

CONSIDERATO CHE l'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii consente alle Stazioni appaltanti per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro di procedere "*mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici*".

CONSIDERATO CHE risulta difficile rinvenire operatori economici disponibili nel settore di mercato di riferimento, raggiungibili comodamente a piedi e in breve tempo dalla sede regionale;

RITENUTO DI contattare la ditta AUTONOLEGGIO DE DANIELI S.N.C. DI DE DANIELI ROBERTO E C. che ha già dimostrato di essere impresa di consolidata esperienza nel settore e ha dato prova di affidabilità e professionalità, oltre ad essere dislocata nelle vicinanze della struttura regionale, pertanto comodamente raggiungibile anche a piedi;

DATO ATTO CHE con nota prot. reg. n. 6058 del 10.02.2022 è stata richiesta offerta per il servizio di posteggio degli automezzi regionali in dotazione dell'Unità Organizzativa Servizi Forestali - Ufficio di Padova alla ditta AUTONOLEGGIO DE DANIELI S.N.C. DI DE DANIELI ROBERTO E C. - P.IVA 02002380281 per il periodo compreso tra il 01/04/2022 e il 31/12/2023.

PRESO ATTO CHE entro i termini previsti dalla richiesta di offerta, non è pervenuta alcuna offerta da parte dell'operatore economico interpellato, pertanto si è dovuto inoltrare nuova richiesta di offerta, prot. n. 101818 del 04.03.2022, alla ditta AUTORIMESSA BARBARIGO DI PACCAGNELLA FLAVIO (P.IVA 02319940280) e che la stessa ha trasmesso nei termini previsti dalla procedura di affidamento l'offerta assunta al protocollo regionale n. 112408 del 10.03.2022;

CONSIDERATO CHE l'offerta presentata dalla ditta AUTORIMESSA BARBARIGO DI PACCAGNELLA FLAVIO - P.IVA 02319940280, risultava conveniente per l'Amministrazione, offrendo per l'importo di € 3.442,62 (IVA esclusa) il servizio *de quo* per complessivi 21 mesi (01/04/2022 - 31/12/2023).

ESAMINATA la documentazione di gara e tenuto in considerazione i seguenti documenti:

- Offerta presentata dalla ditta AUTORIMESSA BARBARIGO DI PACCAGNELLA FLAVIO;
- Documento Unico di regolarità contributiva (DURC) della ditta AUTORIMESSA BARBARIGO DI PACCAGNELLA FLAVIO - P.IVA 02319940280, risultando regolare nei versamenti INPS-INAIL.

CONSIDERATO CHE l'offerta economica è competitiva rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento;

CONSIDERATO CHE il contratto avrà validità dal 01.04.2022 con scadenza naturale al 31.12.2023.

RITENUTO CHE in data odierna è stato affidato nel rispetto della procedura di aggiudicazione alla ditta AUTORIMESSA BARBARIGO DI PACCAGNELLA FLAVIO - P.IVA 02319940280, il servizio di posteggio degli automezzi regionali in dotazione dell'Unità Organizzativa Servizi Forestali - Ufficio di Padova, per il periodo compreso tra il 01/04/2022 e il 31/12/2023 per l'importo di € 4.200,00 comprensivi dell'IVA;

PRESO ATTO CHE la spesa trova copertura con i fondi di cui alle prenotazioni n. 941/2022 e n. 374/2023 assunte con nota n. 3057 del 22/01/2021 della Direzione Acquisti AA.GG;

RITENUTO quindi necessario impegnare la spesa complessiva di € 4.200,00 comprensivi dell'IVA a favore della ditta AUTORIMESSA BARBARIGO DI PACCAGNELLA FLAVIO - P.IVA 02319940280 con sede in Via Bonporti, 19 - 35141 Padova (PD), per posteggio degli automezzi regionali in oggetto per il periodo compreso tra il 01/04/2022 e il 31/12/2023 secondo il seguente piano delle scadenze:

- € 1.800,00 per l'esercizio 2022;
- € 2.400,00 per l'esercizio 2023;

e di imputare la spesa sul capitolo n. 5172 "Spese per acquisto carburante e manutenzione automezzi e natanti" - Art. 25 "Altri servizi", codice del piano dei conti U 1.03.02.99.999 del Bilancio di Previsione 2022-2024.

DATO ATTO CHE la prestazione rientra tra quelle indicate dall'art. 10 comma 3 lett. B) del D. Lgs. n. 118/2011.

CONSIDERATO che l'obbligazione che si viene a determinare con il seguente provvedimento si configura quale debito commerciale;

VISTA la DGR n. 1823/2019, come aggiornata dalla DGR n. 1044/2020;

VISTO il D. Lgs n. 118/2011 e successive variazioni;

VISTA la L.R. n. 36/2021 "Bilancio di previsione 2022-2024" e successive variazioni;

VISTA la DGR n. 1821 del 23/12/2021 che approva il documento tecnico di accompagnamento del Bilancio di previsione 2022-2024 e successive variazioni;

VISTO il Decreto n. 19 del 28/12/2021 del Segretario Generale della Programmazione di approvazione del Bilancio finanziario gestionale 2022-2024 e successive variazioni;

VISTA la DGR n. 42 del 25/01/2022 "Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2022-2024";

decreta

1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di affidare il servizio di posteggio degli automezzi regionali in dotazione dell'Unità Organizzativa Servizi Forestali - Ufficio di Padova, per il periodo compreso tra il 01/04/2022 e il 31/12/2023, alla ditta AUTORIMESSA BARBARIGO DI PACCAGNELLA FLAVIO - P.IVA 02319940280 con sede in Via Bonporti, 19 - 35141 Padova (PD);
3. di attestare che l'obbligazione di spesa per cui si dispone l'impegno è perfezionata in data odierna;

4. di impegnare la spesa secondo le specifiche e l'esigibilità contenute nell'**Allegato A contabile** del presente atto, del quale costituisce parte integrante e sostanziale, per le motivazioni di cui alla premessa;
5. di dare atto che alla liquidazione si procederà ai sensi dell'art. 44 e seguenti della L.R. n. 39/2001, previo accertamento della regolare esecuzione e su presentazione di regolare fattura e regolarità del DURC;
6. di dare atto che la presente spesa costituisce un debito commerciale;
7. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno rientra nelle tipologie soggette a limitazioni di cui alla Legge Regionale 7 gennaio 2011 n. 1;
8. che la spesa rientra tra quelle previste all'art. 10 comma 3 del D. Lgs. n. 118/2011;
9. di attestare che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
10. di comunicare al destinatario della spesa le informazioni relative all'impegno ai sensi di quanto previsto dall'art. 56 comma 7 del D. Lgs. n. 118/2011;
11. di attestare la regolarità amministrativa del provvedimento;
12. di trasmettere il presente atto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità contabile al fine del perfezionamento e dell'efficacia;
13. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente ai sensi del combinato disposto degli artt. 23 e 37 del D. Lgs. n. 33 del 14.03.2013;
14. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento in forma integrale sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Gianmaria Somavilla



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Allegato A contabile al DDR N. 87 del 23/03/2022

Struttura 8800110100
UNITA' ORGANIZZATIVA SERVIZI FORESTALI

Oggetto AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI POSTEGGIO DEGLI AUTOMEZZI REGIONALI IN DOTAZIONE DELL'UNITA' ORGANIZZATIVA SERVIZI FORESTALI e UFFICIO DI PADOVA ALLA DITTA: AUTORIMESSA BARBARIGO DI PACCAGNELLA FLAVIO.
PERIODO DI VALIDITA' 01/04/2022 e 31/12/2023.
CIG ZD03518DD6

SPESE

Capitolo:	005172	SPESE PER ACQUISTO CARBURANTE E MANUTENZIONE AUTOMEZZI E NATANTI						P. Sanità	NO
Articolo:	025	ALTRI SERVIZI							
Piano dei Conti:	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.							
Impegno		2022	2023	2024	Esercizi successivi	Tipo scrittura	Fonte finanziamento	Natura	Soggetto a CUP
I 2022 00000941 003		1.800,00	0,00	0,00	0,00	I. - Impegno	NO FIN. FPV	COMM.	NO
I 2023 00000374 002		0,00	2.400,00	0,00	0,00	I. - Impegno	NO FIN. FPV	COMM.	NO
Totale:		1.800,00	2.400,00	0,00	0,00				

RIEPILOGO IMPEGNI

Capitolo	Esercizi precedenti	2022	2023	2024	Esercizi successivi	Totale
005172		1.800,00	2.400,00	0,00	0,00	4.200,00
Totale	0,00	1.800,00	2.400,00	0,00	0,00	4.200,00

BENEFICIARI

Impegno	Esercizi precedenti	2022	2023	2024	Esercizi successivi	CIG	CUP	Importo CIG/CUP
Anagrafica:	00171753	PACCAGNELLA FLAVIO AUTORIMESSA BARBARIGO						
I 2022 00000941 003	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	ZD03518DD6		1.900,00
2023 00000374 002	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	ZD03518DD6		2.400,00
Totale Anagrafica :	0,00	1.800,00	2.400,00	0,00	0,00			
Totale Beneficiari :	0,00	1.800,00	2.400,00	0,00	0,00			

Il Direttore

(Codice interno: 475148)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA SERVIZI FORESTALI n. 146 del 20 aprile 2022

O.C.D.P.C. n. 836 del 12/01/2022: di Subentro della Regione Veneto nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità di cui all'OCDPC n. 558/2018 O.C. n. 9 del 22/05/2019 e O.C. n. 21 del 25/11/2019. UOFE_038a - S.U. n. 4/2019 "Lavori di somma urgenza per adeguamento e nuova realizzazione di opere di sottomurazione sul torrente Zunaia in comune di Alleghe (BL)". CUP: J93H19000360001/_J93H19001040001 _ CIG: 7916195AC3/_81717662A2 Determinazione economie dell'intervento.

[Foreste ed economia montana]

Note per la trasparenza:

Con il presente decreto si determinano le economie del progetto in oggetto finanziato con ORDINANZA COMMISSARIALE n. 9 del 22/05/2019 e n. 21 del 25/11/2019 a sensi dell'OCDPC 558 e ss.mm.ii.. Con l'OCDPC 836 del 12/01/2022: Subentro della Regione Veneto nelle iniziative di cui all'OCDPC 558/2018 e ss.mm.ii. NOTA prot. n. 62707 del 10/02/2022 della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale: Procedure operative.

Il Direttore

PREMESSO CHE:

- nei mesi di ottobre e novembre 2018 il territorio della Regione del Veneto è stato colpito da particolari eventi meteorologici che hanno causato gravi danni al patrimonio boschivo nonché al patrimonio pubblico e privato nelle aree montane, costiere e in prossimità dei grandi fiumi con forti venti, mareggiate, frane e smottamenti;
- con Decreto del 29 ottobre 2018, pubblicato nella G.U. n. 253 del 30 ottobre 2018, il Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 23, co. 1 del D.Lgs 2 gennaio 2018 n. 1, ha disposto la mobilitazione straordinaria del Servizio Nazionale di protezione civile a supporto della Regione del Veneto al fine di favorire le operazioni di soccorso nei territori colpiti dagli eccezionali eventi;
- con successiva Ordinanza n. 558 del 15 novembre 2018, pubblicata nella G.U. n. 270 del 20 novembre 2018, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, d'intesa con la Regione del Veneto, ha nominato il Presidente della Regione, Commissario delegato, per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi di cui trattasi;
- con il medesimo provvedimento sono state dettate disposizioni per la realizzazione delle iniziative finalizzate al superamento dell'emergenza, in particolare l'art. 1 comma 3, prevede che il Commissario delegato predisponga entro venti giorni dalla pubblicazione dell'O.C.D.P.C., un Piano degli interventi da sottoporre all'approvazione del Capo del Dipartimento della Protezione Civile;
- il Commissario delegato, con nota prot. n. 511689 del 14 dicembre 2018, ha trasmesso al Capo del Dipartimento della Protezione Civile il Piano degli interventi di cui all'art. 1, comma 3 dell'O.C.D.P.C. n. 558/2018, successivamente approvato;
- il Commissario delegato, con propria Ordinanza n. 1 del 23/11/2018 e successiva n. 9 del 28/05/2020, ha individuato il dott. Gianmaria Somnavilla, direttore dell'U.O. Forestale (ora Servizi Forestali), quale Soggetto Attuatore Settore Ripristino Ambientale e Forestale Rilievo e Opere Agricolo-Forestali;
- con la O.C.D.P.C. n. 769 del 16 aprile 2021, a parziale modifica di quanto disposto all'articolo 1, comma 1 dell'OCDPC n. 558 del 15 novembre 2018, il Capo Dipartimento della Protezione Civile, a seguito della richiesta rappresentata dal Presidente della Regione con nota prot. n. 141792 del 29/03/2021, ha disposto la sostituzione del Commissario con l'Arch. Ugo Soragni;

VISTA la nota commissariale n. 55586 dell'08 febbraio 2019 dalla quale si evince la facoltà del Soggetto Attuatore di espletare anche e funzioni di Responsabile Unico del Procedimento o individuare, in avvalimento presso la propria struttura, il R.U.P.;

VISTO che con Legge 27 novembre 2020, n. 159, di conversione del D.L. 7 ottobre 2020, n. 125, all'art 1 comma 4-duodevices, è stato prorogato, per 12 mesi lo stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri dell'8 novembre 2018;

VISTA l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile, n. 836 del 12 gennaio 2022, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31/01/2022, con fa quale la Regione Veneto è stata individuata quale Amministrazione competente alla prosecuzione, in via ordinaria, dell'esercizio delle funzioni del Commissario Delegato di cui all'art. 1, comma 1, dell'O.C.D.P.C. n. 558 del 15 novembre 2018, successivamente sostituito con O.C.D.P.C. n. 769 del 16 aprile 2021, nel coordinamento degli interventi finalizzati al superamento della situazione di criticità determinatosi nel territorio regionale in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018, di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018;

PRESO ATTO che per le suddette finalità, il Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale è stato individuato quale soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi contenuti nei Piani degli interventi di cui all'art. 1 dell'O.C.D.P.C. n. 558/2018, nonché delle eventuali rimodulazioni degli stessi, già formalmente approvate alla data di adozione della O.C.D.P.C. n. 836/2022, a tal line autorizzato ad utilizzare le risorse disponibili sulla Contabilità speciale n. 6108, aperta ai sensi delle richiamate OO.C.D.P.C. n. 558/2018 e n. 769/2021, che viene conseguentemente al medesimo intestata;

VISTA la nota prot. n. 62707 del 10/02/2022 con la quale il Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale ha fornito alle Strutture regionali, già Soggetti Attuatori, coinvolte nell'ambito del contesto emergenziale in argomento, indicazioni in merito alle modalità di svolgimento degli incarichi ricompresi in attività di ordinaria competenza e in attività non di ordinaria competenza, di cui alle relative ordinanze di nomina/finanziamento, ovvero di specifiche convenzioni, qualora stipulate;

VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 9 in data 22.05.2019 che ha approvato, nell'ambito del Piano degli interventi di cui al D.P.C.M. del 4 aprile 2019, a valere sull'assegnazione di cui all'art. 24 quater del Decreto Legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, in Legge 17 dicembre 2018, n. 136 - annualità 2019 - come autorizzato dal Capo del Dipartimento di Protezione Civile con nota prot. n. POST/0025343 del 15 maggio 2019, gli elenchi degli interventi per investimenti immediati di messa in sicurezza e ripristino di strutture e infrastrutture danneggiate a seguito degli eventi in argomento, nonché per altri investimenti urgenti nei settori dell'edilizia pubblica, rete viaria e dissesto idrogeologico di cui alla O.C.D.P.C. n. 558/2018;

CHE con la medesima ordinanza viene impegnata la spesa per l'effettuazione degli interventi di cui sopra e che nella stessa rientra nell'elenco di cui all'Allegato B, l'intervento relativo ai "Lavori di somma urgenza per adeguamento e nuova realizzazione di opere di sottomurazione sul torrente Zunaia in comune di Alleghe (BL)", per un importo di €. 300.000,00, cod. intervento UOFE_038a;

VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 21 in data 25/11/2019 che ha approvato gli elenchi degli interventi di rimodulazione dei Piani degli interventi di cui alle risorse assegnate con l'art. 1, comma 1028, della L. n. 145/2018 e con articolo 24-quater, del D.L. n. 119/2019 convertito con modificazioni, con L. n. 136/2018;

CHE con la medesima ordinanza viene impegnata la spesa per l'effettuazione della rimodulazione degli interventi di cui sopra e che nella stessa rientra nell'elenco di cui all'Allegato B, l'intervento relativo ai "Lavori di somma urgenza per adeguamento e nuova realizzazione di opere di sottomurazione sul torrente Zunaia in comune di Alleghe (BL)", per un importo di €. 250.000,00, cod. intervento UOFE_038a per un finanziamento totale di € 550.000,00;

CONSIDERATO che la spesa per i lavori in oggetto è coperta con i fondi impegnati con O.C. n. 9 del 22/05/2019 e O.C. n. 21 del 25/11/2019 sulla contabilità speciale n. 6108;

VISTO che con decreto, a firma del Soggetto Attuatore Settore Ripristino Ambientale e Forestale Rilievo e Opere Agricolo Forestali, n. 2247 del 10/12/2020 è stata approvata la Relazione sul conto finale ed il certificato di regolare esecuzione del progetto in oggetto;

RISULTATO che nel medesimo decreto sopra riportato veniva accertato il credito dell'impresa;

VISTO che con il decreto n. 2405 del 31/12/2020 a firma del Soggetto Attuatore proemio citato veniva liquidato il credito rimanente all'Impresa Fontana S.r.l., pari ad € 2.215,13 + IVA;

PRESO ATTO che nel quadro economico era stata prevista la cifra di € 8.871,00 ai sensi l'art. 113 del D.Lgs 50/2016 che prevede l'accantonamento di una somma per gli incentivi per le funzioni tecniche disciplinati;

RILEVATO che il comma 2 del sopra citato articolo prevede espressamente che il fondo è determinato in misura pari ad una percentuale degli importi posti a base di gara, tale richiamo consente di configurare come indefettibile il previo esperimento di una gara ai fini del riconoscimento degli incentivi in esame. Infatti, in mancanza di tale requisito, detta norma non prevede l'accantonamento delle risorse nel fondo e, conseguentemente, è da escludere la relativa distribuzione;

APPURATO quanto sopra esposto gli incentivi non sono dovuti in quanto non è stata espedita gara per l'assegnazione dei lavori di cui all'oggetto ma si è proceduto all'affido diretto in conseguenza dell'urgenza come previsto all'art. 163 del D.Lgs 50/2016 e pertanto la somma accantonata viene posta nelle economie di progetto;

VISTO che con decreto n. 987 del 15/10/2019 è stato effettuato l'impegno di spesa per la relativa liquidazione per il contributo ANAC pari ad € 225,00 relativo all'intervento in oggetto;

VISTO che con decreto n. 880 del 29/06/2020 è stato effettuato l'impegno di spesa per la relativa liquidazione per il contributo ANAC pari ad € 225,00 relativo all'intervento in oggetto;

VISTO quanto sopra le economie dell'intervento in oggetto sono complessivamente pari ad € **9.058,65**;

VISTO il D. Lgs 50/2016 e s.m.i.;

VISTA l'O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018 e s.m.i.;

VISTA l'O.C.D.P.C. n. 836 del 12/01/2022;

VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 1 del 23/11/2018 e s.m.i.;

VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 9 del 22/05/2019;

VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 21 del 25/11/2019;

VISTO il D.M. 07/03/2018 n. 49;

decreta

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. di determinare in € **9.058,65** le economie complessive UOFE_038a - S.U. n. 4/2019 "Lavori di somma urgenza per adeguamento e nuova realizzazione di opere di sottomurazione sul torrente Zunaia in comune di Alleghe (BL)" - CUP: J93H19000360001/_/J93H19001040001 _ CIG: 7916195AC3/_/81717662A2, a valere sulle somme impegnate con O.C. n. 9 del 22/05/2019 e O.C. n. 21 del 25/11/2019 nella Contabilità speciale n. 6108;
3. Di pubblicare il presente decreto ai sensi art. 42 del D. Lgs 33/2013.
4. Di pubblicare integralmente il presente decreto sul BUR della Regione del Veneto.

Gianmaria Somavilla

(Codice interno: 475149)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA SERVIZI FORESTALI n. 147 del 20 aprile 2022

O.C.D.P.C. n. 836 del 12/01/2022: di Subentro della Regione Veneto nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità di cui all' OCDPC n. 558/2018 O.C. n. 9 del 22/05/2019 UOFE_014 - S.U. n. 16/2018 "Lavori di somma urgenza per interventi di sghiaimento e protezione spondale lungo il torrente Tegnias in comune di Taibon Agordino (BL)". CUP J23H18000180001 H22H18000380001 - CIG 793405909D CIG 76953503B6. Determinazione economie dell'intervento.

[Foreste ed economia montana]

Note per la trasparenza:

Con il presente decreto si determinano le economie del progetto in oggetto finanziato con ORDINANZA COMMISSARIALE n. 9 del 22/05/2019 a sensi dell'OCDPC 558 e ss.mm.ii.. Con l'OCDPC 836 del 12/01/2022: Subentro della Regione Veneto nelle iniziative di cui all'OCDPC 558/2018 e ss.mm.ii. NOTA prot. n. 62707 del 10/02/2022 della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale: Procedure operative.

Il Direttore

PREMESSO CHE:

- nei mesi di ottobre e novembre 2018 il territorio della Regione del Veneto è stato colpito da particolari eventi meteorologici che hanno causato gravi danni al patrimonio boschivo nonché al patrimonio pubblico e privato nelle aree montane, costiere e in prossimità dei grandi fiumi con forti venti, mareggiate, frane e smottamenti;
- con Decreto del 29 ottobre 2018, pubblicato nella G.U. n. 253 del 30 ottobre 2018, il Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 23, co. 1 del D.Lgs 2 gennaio 2018 n. 1, ha disposto la mobilitazione straordinaria del Servizio Nazionale di protezione civile a supporto della Regione del Veneto al fine di favorire le operazioni di soccorso nei territori colpiti dagli eccezionali eventi;
- con successiva Ordinanza n. 558 del 15 novembre 2018, pubblicata nella G.U. n. 270 del 20 novembre 2018, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, d'intesa con la Regione del Veneto, ha nominato il Presidente della Regione, Commissario delegato, per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi di cui trattasi;
- con il medesimo provvedimento sono state dettate disposizioni per la realizzazione delle iniziative finalizzate al superamento dell'emergenza, in particolare l'art. 1 comma 3, prevede che il Commissario delegato predisponga entro venti giorni dalla pubblicazione dell'O.C.D.P.C., un Piano degli interventi da sottoporre all'approvazione del Capo del Dipartimento della Protezione Civile;
- il Commissario delegato, con nota prot. n. 511689 del 14 dicembre 2018, ha trasmesso al Capo del Dipartimento della Protezione Civile il Piano degli interventi di cui all'art. 1, comma 3 dell'O.C.D.P.C. n. 558/2018, successivamente approvato;
- il Commissario delegato, con propria Ordinanza n. 1 del 23/11/2018 e successiva n. 9 del 28/05/2020, ha individuato il dott. Gianmaria Somnavilla, direttore dell'U.O. Forestale (ora Servizi Forestali), quale Soggetto Attuatore Settore Ripristino Ambientale e Forestale Rilievo e Opere Agricolo-Forestali;
- con la O.C.D.P.C. n. 769 del 16 aprile 2021, a parziale modifica di quanto disposto all'articolo 1, comma 1 dell'OCDPC n. 558 del 15 novembre 2018, il Capo Dipartimento della Protezione Civile, a seguito della richiesta rappresentata dal Presidente della Regione con nota prot. n. 141792 del 29/03/2021, ha disposto la sostituzione del Commissario con l'Arch. Ugo Soragni;

VISTA la nota commissariale n. 55586 dell'08 febbraio 2019 dalla quale si evince la facoltà del Soggetto Attuatore di espletare anche e funzioni di Responsabile Unico del Procedimento o individuare, in avvalimento presso la propria struttura, il R.U.P.;

VISTO che con Legge 27 novembre 2020, n. 159, di conversione del D.L. 7 ottobre 2020, n. 125, all'art 1 comma 4-duodevices, è stato prorogato, per 12 mesi lo stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri dell'8 novembre 2018;

VISTA l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile, n. 836 del 12 gennaio 2022, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31/01/2022, con fa quale la Regione Veneto è stata individuata quale Amministrazione competente alla prosecuzione, in via ordinaria, dell'esercizio delle funzioni del Commissario Delegato di cui all'art. 1, comma 1, dell'O.C.D.P.C. n. 558 del 15 novembre 2018, successivamente sostituito con O.C.D.P.C. n. 769 del 16 aprile 2021, nel coordinamento degli interventi finalizzati al superamento della situazione di criticità determinatosi nel territorio regionale in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018, di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018;

PRESO ATTO che per le suddette finalità, il Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale è stato individuato quale soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi contenuti nei Piani degli interventi di cui all'art. 1 dell'O.C.D.P.C. n. 558/2018, nonché delle eventuali rimodulazioni degli stessi, già formalmente approvate alla data di adozione della O.C.D.P.C. n. 836/2022, a tal line autorizzato ad utilizzare le risorse disponibili sulla Contabilità speciale n. 6108, aperta ai sensi delle richiamate OO.C.D.P.C, n. 558/2018 e n. 769/2021, che viene conseguentemente al medesimo intestata;

VISTA la nota prot. n. 62707 del 10/02/2022 con la quale il Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale ha fornito alle Strutture regionali, già Soggetti Attuatori, coinvolte nell'ambito del contesto emergenziale in argomento, indicazioni in merito alle modalità di svolgimento degli incarichi ricompresi in attività di ordinaria competenza e in attività non di ordinaria competenza, di cui alle relative ordinanze di nomina/finanziamento, ovvero di specifiche convenzioni, qualora stipulate;

VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 9 in data 22.05.2019 che ha approvato, nell'ambito del Piano degli interventi di cui al D.P.C.M. del 4 aprile 2019, a valere sull'assegnazione di cui all'art. 24 quater del Decreto Legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, in Legge 17 dicembre 2018, n. 136 - annualità 2019 - come autorizzato dal Capo del Dipartimento di Protezione Civile con nota prot. n. POST/0025343 del 15 maggio 2019, gli elenchi degli interventi per investimenti immediati di messa in sicurezza e ripristino di strutture e infrastrutture danneggiate a seguito degli eventi in argomento, nonché per altri investimenti urgenti nei settori dell'edilizia pubblica, rete viaria e dissesto idrogeologico di cui alla O.C.D.P.C. n. 558/2018;

CHE con la medesima ordinanza viene impegnata la spesa per l'effettuazione degli interventi di cui sopra e che nella stessa rientra nell'elenco di cui all'Allegato B, l'intervento relativo ai "Lavori di somma urgenza per interventi di sghiaimento e protezione spondale lungo il torrente Tegnias in comune di Taibon Agordino (BL)", per un importo di €. 320.000,00, cod. intervento UOFE_014;

CONSIDERATO che la spesa per i lavori in oggetto è coperta con i fondi impegnati con O.C. n. 9 del 22/05/2019 sulla contabilità speciale n. 6108;

VISTO che con decreto, a firma del Soggetto Attuatore Settore Ripristino Ambientale e Forestale Rilievo e Opere Agricolo Forestali, n. 2249 del 11/12/2020 è stata approvata la Relazione sul conto finale ed il certificato di regolare esecuzione del progetto in oggetto;

RISULTATO che nel medesimo decreto sopra riportato veniva accertato che l'impresa nulla avanzava ad avere e che dovevano essere determinate le somme ai sensi dell'art. 113 del D.lgs 50/2016 e le economie finali;

PRESO ATTO che nel quadro economico era stata prevista la cifra di € 5.161,29 ai sensi l'art. 113 del D.Lgs 50/2016 che prevede l'accantonamento di una somma per gli incentivi per le funzioni tecniche disciplinati;

RILEVATO che il comma 2 del sopra citato articolo prevede espressamente che il fondo è determinato in misura pari ad una percentuale degli importi posti a base di gara, tale richiamo consente di configurare come indefettibile il previo esperimento di una gara ai fini del riconoscimento degli incentivi in esame. Infatti, in mancanza di tale requisito, detta norma non prevede l'accantonamento delle risorse nel fondo e, conseguentemente, è da escludere la relativa distribuzione;

APPURATO quanto sopra esposto gli incentivi non sono dovuti in quanto non è stata espedita gara per l'assegnazione dei lavori di cui all'oggetto ma si è proceduto all'affido diretto in conseguenza dell'urgenza come previsto all'art. 163 del D.Lgs 50/2016 e pertanto la somma accantonata viene posta nelle economie di progetto;

VISTO che con decreto n. 987 del 15/10/2019 è stato effettuato l'impegno di spesa per la relativa liquidazione per il contributo ANAC pari ad € 30,00 relativo all'intervento in oggetto;

VISTO quanto sopra le economie dell'intervento in oggetto sono complessivamente pari ad € **5.883,44**;

VISTO il D. Lgs 50/2016 e s.m.i.;

VISTA l'O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018 e s.m.i.;

VISTA l'O.C.D.P.C. n. 836 del 12/01/2022;

VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 1 del 23/11/2018 e s.m.i.;

VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 9 del 22/05/2019;

VISTO il D.M. 07/03/2018 n. 49;

decreta

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. di determinare in € **5.883,44** le economie complessive dell'UOFE_014 - S.U. n. 16/2018 "Lavori di somma urgenza per interventi di sghiaimento e protezione spondale lungo il torrente Tegas in comune di Taibon Agordino (BL)" - CUP J23H18000180001 - H22H18000380001 - CIG 793405909D - CIG 76953503B6, a valere sulle somme impegnate con O.C. n. 9 del 22/05/2019 nella Contabilità speciale n. 6108;
3. Di pubblicare il presente decreto ai sensi art. 42 del D. Lgs 33/2013.
4. Di pubblicare integralmente il presente decreto sul BUR della Regione del Veneto.

Gianmaria Somavilla

(Codice interno: 475150)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA SERVIZI FORESTALI n. 148 del 20 aprile 2022

O.C.D.P.C. n. 836 del 12/01/2022: di Subentro della Regione Veneto nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità di cui all'OCDPC n. 558/2018 O.C. n. 9 del 22/05/2019 e O.C. n. 13 del 16/11/2019. UOFE_020 - S.U. n. 22/2018 "Lavori di somma urgenza per ripristino sezione di deflusso dei collettori incombenti sull'abitato e realizzazione canali di protezione in comune di Vallada Agordina (BL)". CUP: H52H18000390001_J53H18000190001_J53H18000230001 CIG: 769628681E_79343608FF_7941634BB0 Determinazione economie dell'intervento.

[Foreste ed economia montana]

Note per la trasparenza:

Con il presente decreto si determinano le economie del progetto in oggetto finanziato con ORDINANZA COMMISSARIALE n. 9 del 22/05/2019 e n. 13 del 16/11/2019 a sensi dell'OCDPC 558 e ss.mm.ii.. Con l'OCDPC 836 del 12/01/2022: Subentro della Regione Veneto nelle iniziative di cui all'OCDPC 558/2018 e ss.mm.ii. NOTA prot. n. 62707 del 10/02/2022 della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale: Procedure operative.

Il Direttore

PREMESSO CHE:

- nei mesi di ottobre e novembre 2018 il territorio della Regione del Veneto è stato colpito da particolari eventi meteorologici che hanno causato gravi danni al patrimonio boschivo nonché al patrimonio pubblico e privato nelle aree montane, costiere e in prossimità dei grandi fiumi con forti venti, mareggiate, frane e smottamenti;
- con Decreto del 29 ottobre 2018, pubblicato nella G.U. n. 253 del 30 ottobre 2018, il Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 23, co. 1 del D.Lgs 2 gennaio 2018 n. 1, ha disposto la mobilitazione straordinaria del Servizio Nazionale di protezione civile a supporto della Regione del Veneto al fine di favorire le operazioni di soccorso nei territori colpiti dagli eccezionali eventi;
- con successiva Ordinanza n. 558 del 15 novembre 2018, pubblicata nella G.U. n. 270 del 20 novembre 2018, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, d'intesa con la Regione del Veneto, ha nominato il Presidente della Regione, Commissario delegato, per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi di cui trattasi;
- con il medesimo provvedimento sono state dettate disposizioni per la realizzazione delle iniziative finalizzate al superamento dell'emergenza, in particolare l'art. 1 comma 3, prevede che il Commissario delegato predisponga entro venti giorni dalla pubblicazione dell'O.C.D.P.C., un Piano degli interventi da sottoporre all'approvazione del Capo del Dipartimento della Protezione Civile;
- il Commissario delegato, con nota prot. n. 511689 del 14 dicembre 2018, ha trasmesso al Capo del Dipartimento della Protezione Civile il Piano degli interventi di cui all'art. 1, comma 3 dell'O.C.D.P.C. n. 558/2018, successivamente approvato;
- il Commissario delegato, con propria Ordinanza n. 1 del 23/11/2018 e successiva n. 9 del 28/05/2020, ha individuato il dott. Gianmaria Somnavilla, direttore dell'U.O. Forestale (ora Servizi Forestali), quale Soggetto Attuatore Settore Ripristino Ambientale e Forestale Rilievo e Opere Agricolo-Forestali;
- con la O.C.D.P.C. n. 769 del 16 aprile 2021, a parziale modifica di quanto disposto all'articolo 1, comma 1 dell'OCDPC n. 558 del 15 novembre 2018, il Capo Dipartimento della Protezione Civile, a seguito della richiesta rappresentata dal Presidente della Regione con nota prot. n. 141792 del 29/03/2021, ha disposto la sostituzione del Commissario con l'Arch. Ugo Soragni;

VISTA la nota commissariale n. 55586 dell'08 febbraio 2019 dalla quale si evince la facoltà del Soggetto Attuatore di espletare anche e funzioni di Responsabile Unico del Procedimento o individuare, in avvalimento presso la propria struttura, il R.U.P.;

VISTO che con Legge 27 novembre 2020, n. 159, di conversione del D.L. 7 ottobre 2020, n. 125, all'art 1 comma 4-duodevices, è stato prorogato, per 12 mesi lo stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri dell'8 novembre 2018;

VISTA l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile, n. 836 del 12 gennaio 2022, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31/01/2022, con fa quale la Regione Veneto è stata individuata quale Amministrazione competente alla prosecuzione, in via ordinaria, dell'esercizio delle funzioni del Commissario Delegato di cui all'art. 1, comma 1, dell'O.C.D.P.C. n. 558 del 15 novembre 2018, successivamente sostituito con O.C.D.P.C. n. 769 del 16 aprile 2021, nel coordinamento degli interventi finalizzati al superamento della situazione di criticità determinatosi nel territorio regionale in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018, di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018;

PRESO ATTO che per le suddette finalità, il Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale è stato individuato quale soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi contenuti nei Piani degli interventi di cui all'art. 1 dell'O.C.D.P.C. n. 558/2018, nonché delle eventuali rimodulazioni degli stessi, già formalmente approvate alla data di adozione della O.C.D.P.C. n. 836/2022, a tal line autorizzato ad utilizzare le risorse disponibili sulla Contabilità speciale n. 6108, aperta ai sensi delle richiamate OO.C.D.P.C, n. 558/2018 e n. 769/2021, che viene conseguentemente al medesimo intestata;

VISTA la nota prot. n. 62707 del 10/02/2022 con la quale il Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale ha fornito alle Strutture regionali, già Soggetti Attuatori, coinvolte nell'ambito del contesto emergenziale in argomento, indicazioni in merito alle modalità di svolgimento degli incarichi ricompresi in attività di ordinaria competenza e in attività non di ordinaria competenza, di cui alle relative ordinanze di nomina/finanziamento, ovvero di specifiche convenzioni, qualora stipulate;

VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 9 in data 22.05.2019 che ha approvato, nell'ambito del Piano degli interventi di cui al D.P.C.M. del 4 aprile 2019, a valere sull'assegnazione di cui all'art. 24 quater del Decreto Legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, in Legge 17 dicembre 2018, n. 136 - annualità 2019 - come autorizzato dal Capo del Dipartimento di Protezione Civile con nota prot. n. POST/0025343 del 15 maggio 2019, gli elenchi degli interventi per investimenti immediati di messa in sicurezza e ripristino di strutture e infrastrutture danneggiate a seguito degli eventi in argomento, nonché per altri investimenti urgenti nei settori dell'edilizia pubblica, rete viaria e dissesto idrogeologico di cui alla O.C.D.P.C. n. 558/2018;

CHE con la medesima ordinanza viene impegnata la spesa per l'effettuazione degli interventi di cui sopra e che nella stessa rientra nell'elenco di cui all'Allegato B, l'intervento relativo ai "Lavori di somma urgenza per ripristino sezione di deflusso dei collettori incombenti sull'abitato e realizzazione canali di protezione in comune di Vallada Agordina (BL)", per un importo di € 372.000,00, cod. intervento UOFE_020;

VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 13 in data 16/09/2019 che ha approvato gli elenchi degli interventi di rimodulazione dei Piani degli interventi di cui alle risorse assegnate con l'art. 1, comma 1028, della L. n. 145/2018 e con articolo 24-quater, del D.L. n. 119/2019 convertito con modificazioni, con L. n. 136/2018;

CHE con la medesima ordinanza viene impegnata la spesa per l'effettuazione della rimodulazione degli interventi di cui sopra e che nella stessa rientra nell'elenco di cui all'Allegato C, l'intervento relativo ai "Lavori di somma urgenza per ripristino sezione di deflusso dei collettori incombenti sull'abitato e realizzazione canali di protezione in comune di Vallada Agordina (BL)", per un importo di € 65.000,00, cod. intervento UOFE_020 per un finanziamento totale di € 437.000,00;

CONSIDERATO che la spesa per i lavori in oggetto è coperta con i fondi impegnati con O.C. n. 9 del 22/05/2019 e O.C. n. 13 del 16/11/2019 sulla contabilità speciale n. 6108;

VISTO che con decreto, a firma del Soggetto Attuatore Settore Ripristino Ambientale e Forestale Rilievo e Opere Agricolo Forestali, n. 2245 del 10/12/2020 è stata approvata la Relazione sul conto finale ed il certificato di regolare esecuzione del progetto in oggetto;

RISULTATO che nel medesimo decreto sopra riportato veniva accertato il credito dell'impresa;

VISTO che con il decreto n. 51 del 11/01/2021 a firma del Soggetto Attuatore proemio citato veniva liquidato il credito rimanente all'Impresa Sevis S.r.l., pari ad € 1.757,60 + IVA;

PRESO ATTO che nel quadro economico era stata prevista la cifra di € 7.048,39 ai sensi l'art. 113 del D.Lgs 50/2016 che prevede l'accantonamento di una somma per gli incentivi per le funzioni tecniche disciplinati;

RILEVATO che il comma 2 del sopra citato articolo prevede espressamente che il fondo è determinato in misura pari ad una percentuale degli importi posti a base di gara, tale richiamo consente di configurare come indefettibile il previo esperimento di una gara ai fini del riconoscimento degli incentivi in esame. Infatti, in mancanza di tale requisito, detta norma non prevede l'accantonamento delle risorse nel fondo e, conseguentemente, è da escludere la relativa distribuzione;

APPURATO quanto sopra esposto gli incentivi non sono dovuti in quanto non è stata espedita gara per l'assegnazione dei lavori di cui all'oggetto ma si è proceduto all'affido diretto in conseguenza dell'urgenza come previsto all'art. 163 del D.Lgs 50/2016 e pertanto la somma accantonata viene posta nelle economie di progetto;

VISTO che con decreto n. 987 del 15/10/2019 è stato effettuato l'impegno di spesa per la relativa liquidazione per il contributo ANAC pari ad € 60,00 (30,00+30,00) relativo all'intervento in oggetto;

VISTO quanto sopra le economie dell'intervento in oggetto sono complessivamente pari ad € **8.084,56**;

VISTO il D. Lgs 50/2016 e s.m.i.;

VISTA l'O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018 e s.m.i.;

VISTA l'O.C.D.P.C. n. 836 del 12/01/2022;

VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 1 del 23/11/2018 e s.m.i.;

VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 9 del 22/05/2019;

VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 13 del 16/11/2019;

VISTO il D.M. 07/03/2018 n. 49;

decreta

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. di determinare in € **8.084,56** le economie complessive dell'UOFE_020 - S.U. n. 22/2018 "Lavori di somma urgenza per ripristino sezione di deflusso dei collettori incombenti sull'abitato e realizzazione canali di protezione in comune di Vallada Agordina (BL)" - CUP: H52H18000390001_J53H18000190001 _ J53H18000230001, a valere sulle somme impegnate con O.C. n. 9 del 22/05/2019 e O.C. n. 13 del 16/11/2019.nella Contabilità speciale n. 6108;
3. Di pubblicare il presente decreto ai sensi art. 42 del D. Lgs 33/2013.
4. Di pubblicare integralmente il presente decreto sul BUR della Regione del Veneto.

Gianmaria Somavilla

Sezione seconda

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

(Codice interno: 475564)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 286 del 22 marzo 2022

Ulteriori adempimenti conseguenti alla DGR n. 1176/2020 finalizzati alla elaborazione del Piano Paesaggistico regionale. Costituzione di un gruppo di tre esperti in tema di pianificazione paesaggistica di supporto all'elaborazione del piano paesaggistico regionale, ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 e degli articoli 45 bis e seguenti della L.R. 11/2004.

*[Urbanistica]***Note per la trasparenza:**

Con il presente atto si autorizza la costituzione di un gruppo di tre esperti di comprovata competenza in tema di pianificazione paesaggistica, come supporto utile nel processo di formazione del Piano Paesaggistico regionale, da redigersi ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 e degli articoli 45 bis e seguenti della L.R. 11/2004.

L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.

Il Consiglio regionale del Veneto con deliberazione amministrativa n. 62 del 30 giugno 2020 (BUR n. 107 del 17/07/2020) ha approvato il nuovo Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC), che dalla data della sua entrata in vigore (1 agosto 2020) sostituisce il PTRC approvato nel 1992.

Il piano approvato è privo della valenza paesaggistica ai sensi del D.Lgs. 42/2004, "Codice dei Beni culturali e del Paesaggio". Dopo la sottoscrizione del Protocollo d'Intesa tra Regione e Ministero, avvenuta nel 2009, per la redazione del Piano Paesaggistico regionale, le molte difficoltà insorte - dovute soprattutto alla problematicità di reperire documenti talora di difficile interpretazione, talora mancanti, e all'alto numero di beni paesaggistici presenti nella regione del Veneto (più di mille) - non hanno consentito di completare le attività di pianificazione paesaggistica richieste dal Codice.

La consapevolezza tuttavia dell'importanza di pervenire ad un piano territoriale con specifica considerazione dei valori paesaggistici ai sensi del Codice e della convinzione diffusa che l'integrazione della pianificazione paesaggistica nel più ampio processo conoscitivo e decisionale proprio del piano territoriale permetta una definizione unitaria delle politiche, sia di tutela che di sviluppo, per il governo del territorio, ha indotto il Consiglio regionale, in sede di approvazione del PTRC, a presentare un Ordine del Giorno per la Giunta regionale avente per oggetto "Prosegua e definisca la Giunta regionale, d'Intesa con il MiBACT, il percorso relativo alla pianificazione paesaggistica del territorio veneto" (deliberazione n. 61 del 30 giugno 2020).

In considerazione di ciò, con la deliberazione n. 1176/2020, la Giunta regionale ha approvato uno schema di Protocollo d'Intesa tra la Regione del Veneto e il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (ora Ministero della Cultura), in cui si dà atto del percorso posto in essere sino a quel momento per la redazione del piano paesaggistico e si riprende il lavoro con la costituzione di un apposito Comitato tecnico per il paesaggio (CTP), di nomina mista regionale e ministeriale, cui è affidato il continuo dell'attività di ricognizione dei vincoli esistenti nel territorio veneto di cui agli artt. 136 e 142 del medesimo decreto legislativo 22 gennaio 2004 n.42, nonché la redazione del piano paesaggistico.

Su questo l'Area Infrastrutture, Trasporti, Lavori Pubblici e Demanio ha avviato un confronto con il Ministero della Cultura (MIC) per il perfezionamento del citato Protocollo, anche in considerazione delle intervenute modifiche alla struttura organizzativa riguardanti gli enti coinvolti, che tenga conto dell'attività di ricognizione dei beni paesaggistici, in buona parte realizzata, nonché della definizione delle relative prescrizioni d'uso effettuata dal Comitato tecnico ai fini della conoscenza e della tipologia dei provvedimenti di tutela operanti sul territorio e la conseguente successiva attribuzione al PTRC della "specifica considerazione dei valori paesaggistici", richiesta dal Codice.

Da un punto di vista procedimentale, va sottolineata la complessità della materia sia con riferimento agli aspetti tecnico-giuridici sia in relazione alla rilevanza fondamentale che assume il confronto e la concertazione tra la Regione e gli Uffici ministeriali, la cui impostazione va inquadrata in un ambito di condivisione del percorso stante anche l'impatto che la disciplina di tutela potrà avere sul territorio, anche per il numero molto elevato di vincoli presenti in Veneto.

L'attività coordinata dalla Direzione Pianificazione Territoriale dell'Area Infrastrutture, Trasporti, Lavori Pubblici e Demanio consisterà, oltre che nel perfezionare il lavoro di ricognizione e perimetrazione dei vincoli paesaggistici e nel definire la relativa disciplina, nell'individuare le modalità procedurali per determinare e rendere certa ed effettiva - con il coinvolgimento

degli Enti Locali - l'operatività di tali vincoli.

Alla luce della particolarità della materia sopra evidenziata e tenuto conto che il Piano Paesaggistico, quale strumento fondamentale per assicurare certezze ai cittadini ed agli operatori economici, rappresenta una priorità per l'amministrazione regionale, risulta necessario anticipare una serie di azioni previste nello schema di Protocollo approvato che, oltre a definire la composizione del CTP e le attività da svolgere da parte di questo, prevede che la Regione possa individuare un gruppo di esperti con il compito di fornire un supporto di carattere scientifico e amministrativo agli uffici regionali e al CTP attraverso la predisposizione di studi, approfondimenti, linee guida ed ogni altro tipo di indirizzo o proposta, che si rendessero necessari in ragione delle diverse problematiche.

In particolare, salva l'attività di supporto sopra rappresentata, tale gruppo di esperti, in primo luogo, predisporrà, entro il termine concordato con la Direzione Pianificazione Territoriale, un documento di analisi e di azioni che, anche con riferimento al contesto normativo e giurisprudenziale, rappresenti gli adempimenti, lo stato di attuazione e le opportunità derivanti dall'adozione del Piano Paesaggistico in Veneto.

Si ritiene di individuare tre esperti in persone di comprovata competenza, profondi conoscitori della materia e, più in generale, della pianificazione territoriale e paesaggistica del Veneto con riferimento da un lato alle sue componenti storico-culturali e dall'altro all'evoluzione normativa e procedurale e ai rapporti tra amministrazione statale, enti regionali e locali nel campo della valorizzazione e della tutela:

- Arch. Amerigo Restucci, già professore ordinario di Storia dell'Architettura e in seguito magnifico rettore dell'Università IUAV di Venezia, nonché componente di parte regionale del Comitato Tecnico per il Paesaggio istituito con DGR n. 1503/2009;
- Arch. Ugo Soragni, già direttore regionale per i Beni culturali e Paesaggistici del Veneto e componente di parte ministeriale del Comitato Tecnico per il Paesaggio istituito con DGR n. 1503/2009;
- Ing. Maurizio De Gennaro, già direttore della Sezione Pianificazione Territoriale Strategica e Cartografia e componente di parte regionale del Comitato Tecnico per il Paesaggio istituito con DGR n. 1503/2009.

Gli esperti che hanno manifestato la disponibilità all'incarico in parola rappresentano un riferimento importante per le analisi e gli studi effettuati e l'esperienza professionale maturata nel campo specifico, come si evidenzia dai curricula agli atti della struttura.

Nell'esercizio della propria attività, proporranno alla Direzione Pianificazione Territoriale, ogni utile soluzione al fine di dare accelerazione all'approvazione del Piano paesaggistico regionale.

Il gruppo dei tre esperti potrà avvalersi delle strutture e della documentazione in possesso della Direzione Pianificazione Territoriale ai soli fini dell'attività da svolgersi per la formazione del Piano paesaggistico regionale.

Si precisa, che agli esperti non spetterà alcun compenso tranne il riconoscimento, previa autorizzazione del Direttore della Direzione Pianificazione Territoriale, del rimborso delle spese di viaggio eventualmente sostenute e debitamente documentate per l'attività resa, secondo le disposizioni vigenti per i dirigenti regionali, con esclusione di qualsiasi altro rimborso spesa comunque denominato.

La copertura finanziaria delle obbligazioni di spesa, pari all'importo massimo di euro 3.000,00, è disposta a carico dei fondi stanziati sul capitolo di spesa n. 7006 "Spese per studi, ricerche e indagini per l'aggiornamento del Piano Regionale Territoriale di Coordinamento (P.T.R.C.) e per le stampe relative allo stesso ed agli altri Piani Territoriali e per altre iniziative in materia di pianificazione territoriale (D.L. 27/06/1985, n. 312 - L. 08/08/1985, n. 431 - D.Lgs. 29/10/1999, n. 490 - L.R. 23/04/2004, n. 11 - Art. 63, L.R. 30/12/2016, n. 30)" del bilancio di previsione 2022-2024;

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137";

VISTA la legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio";

VISTO il Protocollo d'Intesa MiBAC-Regione del 15 luglio 2009;

VISTA la deliberazione del Consiglio regionale n. 62 del 30 giugno 2020 di approvazione del Piano Territoriale di Coordinamento Regionale (PTRC);

VISTO lo schema di Protocollo d'Intesa approvato con la DGR n. 1176 dell'11 agosto 2020;

VISTO l'art. 2, comma 2, lett. della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 'Statuto del Veneto'";

delibera

1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di istituire un gruppo di tre esperti in tema di pianificazione paesaggistica di supporto al Comitato Tecnico per il Paesaggio ai fini dell'elaborazione e approvazione del Piano paesaggistico regionale, ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 e degli articoli 45 bis e seguenti della L.R. 11/2004, nominando a farne parte:
 - ◆ Arch. Amerigo Restucci, già professore ordinario di Storia dell'Architettura e in seguito magnifico rettore dell'Università IUAV di Venezia, nonché componente di parte regionale del Comitato Tecnico per il Paesaggio istituito con DGR n. 1503/2009;
 - ◆ Arch. Ugo Soragni, già direttore regionale per i Beni culturali e Paesaggistici del Veneto e componente di parte ministeriale del Comitato Tecnico per il Paesaggio istituito con DGR n. 1503/2009;
 - ◆ Ing. Maurizio De Gennaro, già direttore della Sezione Pianificazione Territoriale Strategica e Cartografia e componente di parte regionale del Comitato Tecnico per il Paesaggio istituito con DGR n. 1503/2009;
3. di prendere atto che il coordinamento delle attività è svolta dalla Direzione Pianificazione Territoriale e che il gruppo di tre esperti collaborerà con il Comitato tecnico per il Paesaggio e con la Struttura regionale al fine della redazione ed approvazione del Piano Paesaggistico regionale;
4. di determinare in euro 3.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa, alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Direzione Pianificazione Territoriale, per il rimborso delle spese di viaggio eventualmente sostenute e debitamente rendicontate dagli esperti di cui al punto 2 del dispositivo ai fini dell'elaborazione e approvazione del Piano paesaggistico regionale, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo di spesa n. 7006 "Spese per studi, ricerche e indagini per l'aggiornamento del Piano Regionale Territoriale di Coordinamento (P.T.R.C.) e per le stampe relative allo stesso ed agli altri Piani Territoriali e per altre iniziative in materia di pianificazione territoriale (D.L. 27/06/1985, n. 312 - L. 08/08/1985, n. 431 - D.Lgs. 29/10/1999, n. 490 - L.R. 23/04/2004, n. 11 - Art. 63, L.R. 30/12/2016, n. 30)" del bilancio di previsione 2022-2024;
5. di dare atto che la Direzione Pianificazione Territoriale, a cui è stato assegnato il capitolo di cui al punto 5 del dispositivo, ha attestato che il medesimo presenta sufficiente capienza;
6. di incaricare la Direzione regionale Pianificazione Territoriale dell'esecuzione del presente atto;
7. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 475213)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 426 del 19 aprile 2022

N. 16 autorizzazioni alla proposizione di cause e/o costituzione in giudizio in ricorsi e/o citazioni proposti avanti gli organi di Giustizia Amministrativa, Ordinaria e Tributaria.

[Affari legali e contenzioso]

(Codice interno: 475214)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 427 del 19 aprile 2022

Variazione al Bilancio di previsione 2022-2024 e al Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di previsione 2022-2024 ai sensi dell'art. 20 bis, L.R. 39/2001. (Provvedimento di variazione n. BIL016) // FONDO RISCHI SPESE LEGALI.*[Bilancio e contabilità regionale]*

Note per la trasparenza:

Con il presente atto si approvano gli adeguamenti compensativi degli stanziamenti di competenza e di cassa mediante prelievo dal Fondo Rischi spese legali in corrispondenza dell'attività di gestione del bilancio in corso d'esercizio.

L'Assessore Francesco Calzavara riferisce quanto segue.

La L.R. 36/2021 ha approvato il documento contabile secondo gli schemi previsti dal D.Lgs. 118/2011, allocando le risorse finanziarie delle entrate in Titoli e Tipologie e delle spese in Missioni, Programmi e Titoli, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale.

La DGR 1821/2021 ripartisce le unità di voto del bilancio in Categorie per l'entrata e in Macroaggregati per la spesa.

Il Decreto n. 19/2021, del Segretario Generale della Programmazione, ha approvato il Bilancio finanziario gestionale 2022-2024 che provvede per ciascun esercizio, a ripartire le categorie in capitoli e i macroaggregati in capitoli e in articoli ai fini della gestione e rendicontazione ed ad assegnare ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità di cui all'art. 30, L.R. 39/2001, i capitoli e le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi individuati. Lo stesso Decreto, ha approvato altresì il "*Bilancio finanziario gestionale 2022-2024. Capitoli di entrata e di spesa del perimetro sanitario di cui all'art. 20, c.1 D.Lgs. 118/2011 ai sensi dell'art. 39, c. 13, D.Lgs. 118/2011*".

L'art. 20 bis, L.R. 39/2001, prevede che, in applicazione dell'art. 46, comma 3, D.Lgs. 118/2011, nel bilancio di previsione siano iscritti il "Fondo Rischi spese legali - parte corrente" ed il "Fondo Rischi spese legali - parte conto capitale" per l'accantonamento delle risorse necessarie alla copertura del rischio di maggiori spese legate al contenzioso in attesa degli esiti del giudizio sulla base delle modalità stabilite dall'Allegato 4/2 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" al D.Lgs. 118/2011.

In particolare il comma 3, prevede che tali fondi non siano utilizzabili per l'imputazione di atti di spesa, ma solo ai fini del prelievo di somme da iscrivere in aumento degli stanziamenti di spesa esistenti, ed il successivo comma 4, attribuisce alla Giunta regionale la competenza a disporre i prelievi dai fondi per l'iscrizione delle relative somme in aumento agli stanziamenti di spesa del bilancio.

Vista la richiesta pervenuta con nota:

- 11.04.2022 prot. 166499, dell'Avvocatura regionale con la quale si richiede l'implementazione di competenza e cassa, per l'anno 2022, per complessivi € 160.953,19 sui capitoli 005240/U "*Restituzione di somme indebitamente riscosse dalla Regione*" appartenente alla Missione 01 "*Servizi istituzionali, generali e di gestione*" Programma 04 "*Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali*" e 103713/U "*Spese per altri interessi passivi - direzione operativa*" appartenente alla Missione 09 "*Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente*" Programma 05 "*Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione*", mediante prelievo dal capitolo 102220/U "*Fondo rischi spese legali - parte corrente (art. 46, c. 3, d.lgs. 23/06/2011, n.118)*" appartenente alla Missione 20 "*Fondi e accantonamenti*" Programma 03 "*Altri fondi*".

In conseguenza di tale richiesta, si tratta ora di apportare:

- le opportune variazioni al Bilancio di previsione 2022-2024, come risulta dall'**Allegato A** alla presente deliberazione;
- le opportune variazioni al Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di previsione 2022-2024, come risulta dall'**Allegato B** alla presente deliberazione.

L'art. 10, comma 4, D.Lgs 118/2011, prevede che alle variazioni al bilancio di previsione, siano allegati i prospetti di cui all'allegato 8 del citato decreto legislativo, da trasmettere al Tesoriere, come risulta dall'**Allegato C** alla presente deliberazione.

Il punto 11.8 dell'Allegato 4/2 del D.Lgs 118/2011 "*Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria*" prevede che "*Nei casi in cui sono predisposte più delibere di variazione di bilancio senza che sia possibile prevederne i tempi di approvazione, la compilazione della prima e dell'ultima colonna dello schema per il tesoriere, riguardanti lo stanziamento aggiornato, prima e dopo la variazione, può dare luogo a incertezze, non essendo possibile prevedere lo stanziamento aggiornato alla data di approvazione della variazione. Di conseguenza, la prima e l'ultima colonna dello schema della variazione di bilancio per il tesoriere, possono essere compilate dopo l'approvazione della delibera di variazione, a cura del responsabile finanziario.*"

Alla luce di tale principio, si procede ad allegare i citati prospetti alle variazioni al bilancio senza la compilazione della prima e dell'ultima colonna, che sarà completata a cura del Responsabile finanziario e a cui si provvederà con successivo inoltro al Tesoriere dopo l'approvazione della delibera di variazione.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2, L. 05.05.2009, n. 42";

VISTA la L.R. 29.11.2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";

VISTA la L.R. 27.12.2011, n. 29 "Ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto in versione telematica";

VISTO l'art. 2, comma 2, lett. b), L.R. 31.12.2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17.04.2012, n. 1 'Statuto del Veneto';

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 140 del 16.10.2020 "Affidamento ai singoli membri della Giunta regionale di compiti permanenti di istruzione per gruppi di materie affini, ai sensi dell'articolo 53, comma 4 dello Statuto";

VISTA la DGR 1702 del 09.12.2020 "Adempimenti connessi all'avvio della XI legislatura. Articolazione delle strutture della Giunta regionale di cui agli artt. 9, comma 2, lett. b) e 11 della L.R. n. 54/2012 e s.m.i.. Autorizzazione alla pubblicazione degli avvisi per i conferimenti degli incarichi di Direttore.";

VISTA la DGR 571 del 04.05.2021 "Adempimenti connessi all'avvio della XI legislatura e preordinati alla definizione dell'articolazione amministrativa della Giunta regionale: individuazione delle Direzioni e delle Unità Organizzative in attuazione dell'art 9 della legge regionale n. 54 del 31.12.2012 e s.m.i.";

VISTA la L.R. 20.12.2021, n. 36 "Bilancio di previsione 2022-2024";

VISTA la DGR 1821 del 23.12.2021 "Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione 2022-2024";

VISTO il Decreto n. 19 del 28.12.2021 del Segretario Generale della Programmazione "Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024";

VISTA la DGR 42 del 25.01.2022 "Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2022-2024";

VISTA la nota della struttura regionale precedentemente richiamata.

delibera

1. di dare atto che le premesse e gli **Allegati A, B, C**, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di apportare al Bilancio di previsione 2022-2024 le variazioni secondo quanto riportato dall'**Allegato A**;
3. di apportare al Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di previsione 2022-2024 le variazioni secondo quanto riportato dall'**Allegato B**;

4. di allegare al presente provvedimento di variazione il prospetto di cui all'allegato 8, D.Lgs. 118/2011, da trasmettere al Tesoriere, secondo le modalità e il contenuto indicato in premessa, come risulta dall'**Allegato C**;
5. di dare atto che presso la Direzione Bilancio e Ragioneria sono archiviate tutte le documentazioni e gli atti che fanno riferimento alla presente deliberazione;
6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
7. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione;
8. di incaricare la Segreteria della Giunta di comunicare al Consiglio regionale la variazione suddetta ai sensi dell'art. 58, comma 5, L.R. 39/2001.



ALLEGATO A DGR n. 427 del 19 aprile 2022

pag. 1 di 1

**VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2022	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2022	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2023	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2024
<i>MISSIONE 01</i>	<i>SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</i>				
0104 PROGRAMMA 04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	+160.080,95	+160.080,95	+0,00	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	+160.080,95	+160.080,95	+0,00	+0,00
TOTALE MISSIONE 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	+160.080,95	+160.080,95	+0,00	+0,00
<i>MISSIONE 09</i>	<i>SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</i>				
0905 PROGRAMMA 05	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	+872,24	+872,24	+0,00	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 05	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	+872,24	+872,24	+0,00	+0,00
TOTALE MISSIONE 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	+872,24	+872,24	+0,00	+0,00
<i>MISSIONE 20</i>	<i>FONDI E ACCANTONAMENTI</i>				
2003 PROGRAMMA 03	ALTRI FONDI				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	-160.953,19	-160.953,19	+0,00	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 03	ALTRI FONDI	-160.953,19	-160.953,19	+0,00	+0,00
TOTALE MISSIONE 20	FONDI E ACCANTONAMENTI	-160.953,19	-160.953,19	+0,00	+0,00
TOTALE VARIAZIONI MISSIONI		+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
TOTALE GENERALE VARIAZIONI DELLE SPESE		+0,00	+0,00	+0,00	+0,00



c119e3e5





ALLEGATO B DGR n. 427 del 19 aprile 2022

pag. 1 di 2

**VARIAZIONI AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024
SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI**

MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2022		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2023		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2024	
		TOTALE	- di cui non ricorrenti	TOTALE	- di cui non ricorrenti	TOTALE	- di cui non ricorrenti
	MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE						
	PROGRAMMA 04 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI						
	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI						
109	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	+160.080,95	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
100	TOTALE TITOLO 1	+160.080,95	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
04	TOTALE PROGRAMMA 04	+160.080,95	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
01	TOTALE MISSIONE 01	+160.080,95	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
	MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE						
	PROGRAMMA 05 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE						
	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI						
107	INTERESSI PASSIVI	+872,24	+872,24	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
100	TOTALE TITOLO 1	+872,24	+872,24	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
05	TOTALE PROGRAMMA 05	+872,24	+872,24	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
09	TOTALE MISSIONE 09	+872,24	+872,24	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00



bde0e6e1



ALLEGATO B DGR n. 427 del 19 aprile 2022

pag. 2 di 2

MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2022		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2023		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2024	
		TOTALE	- di cui non ricorrenti	TOTALE	- di cui non ricorrenti	TOTALE	- di cui non ricorrenti
	MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI						
	PROGRAMMA 03 - ALTRI FONDI						
	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI						
110	ALTRE SPESE CORRENTI	-160.953,19	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
100	TOTALE TITOLO 1	-160.953,19	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
03	TOTALE PROGRAMMA 03	-160.953,19	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
20	TOTALE MISSIONE 20	-160.953,19	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
	TOTALE VARIAZIONI MISSIONI	+0,00	+872,24	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00





ALLEGATO C DGR n. 427 del 19 aprile 2022

pag. 1 di 2

VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI DI INTERESSE DEL TESORIERE

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2022 (*)	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2022 (*)
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE					
DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO					
<i>MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</i>					
0104 PROGRAMMA 04 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI					
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	residui presunti			
		previsione di competenza	+160.080,95		
		previsione di cassa	+160.080,95		
TOTALE PROGRAMMA 04 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI		residui presunti			
		previsione di competenza	+160.080,95		
		previsione di cassa	+160.080,95		
TOTALE MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE		residui presunti			
		previsione di competenza	+160.080,95		
		previsione di cassa	+160.080,95		
<i>MISSIONE 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</i>					
0905 PROGRAMMA 05 AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE					
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	residui presunti			
		previsione di competenza	+872,24		
		previsione di cassa	+872,24		
TOTALE PROGRAMMA 05 AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE		residui presunti			
		previsione di competenza	+872,24		
		previsione di cassa	+872,24		
TOTALE MISSIONE 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE		residui presunti			
		previsione di competenza	+872,24		
		previsione di cassa	+872,24		



82507900



ALLEGATO C DGR n. 427 del 19 aprile 2022

pag. 2 di 2

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2022 (*)	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2022 (*)
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
<i>MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI</i>					
2003 PROGRAMMA 03 ALTRI FONDI					
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	residui presunti			
		previsione di competenza		-160.953,19	
		previsione di cassa		-160.953,19	
TOTALE PROGRAMMA 03 ALTRI FONDI		residui presunti			
		previsione di competenza		-160.953,19	
		previsione di cassa		-160.953,19	
TOTALE MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI		residui presunti			
		previsione di competenza		-160.953,19	
		previsione di cassa		-160.953,19	
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA		residui presunti			
		previsione di competenza	+160.953,19	-160.953,19	
		previsione di cassa	+160.953,19	-160.953,19	
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		residui presunti			
		previsione di competenza	+160.953,19	-160.953,19	
		previsione di cassa	+160.953,19	-160.953,19	

(*) La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario



(Codice interno: 475215)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 428 del 19 aprile 2022

Variazione al Bilancio di previsione 2022-2024 e al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2022-2024 ai sensi dell'art. 51, comma 2, D.Lgs. 118/2011. (Provvedimento di variazione n. BIL014) // VINCOLATE.
[Bilancio e contabilità regionale]

Note per la trasparenza:

Con il presente atto si approva l'iscrizione nel Bilancio di previsione e nel documento tecnico di accompagnamento di entrate e corrispondenti spese, derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici.
--

L'Assessore Francesco Calzavara riferisce quanto segue.

La L.R. 36/2021 ha approvato il documento contabile secondo gli schemi previsti dal D.Lgs. 118/2011, allocando le risorse finanziarie delle entrate in Titoli e Tipologie e delle spese in Missioni, Programmi e Titoli, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale.

La DGR 1821/2021 ripartisce le unità di voto del bilancio in Categorie per l'entrata e in Macroaggregati per la spesa.

Il Decreto n. 19/2021, del Segretario Generale della Programmazione, ha approvato il Bilancio finanziario gestionale 2022-2024 che provvede per ciascun esercizio, a ripartire le categorie in capitoli e i macroaggregati in capitoli e in articoli ai fini della gestione e rendicontazione ed ad assegnare ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità di cui all'art. 30, L.R. 39/2001, i capitoli e le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi individuati. Lo stesso Decreto, ha approvato altresì il "*Bilancio finanziario gestionale 2022-2024. Capitoli di entrata e di spesa del perimetro sanitario di cui all'art. 20, c.1 D.Lgs. 118/2011 ai sensi dell'art. 39, c. 13, D.Lgs. 118/2011*".

L'art. 51, comma 2, lettera a), D.Lgs. 118/2011, prevede che nel corso dell'esercizio la Giunta regionale possa apportare con proprio atto le variazioni del bilancio di previsione e del documento tecnico di accompagnamento riguardanti l'istituzione di nuove tipologie di bilancio, per l'iscrizione di entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici nonché per l'iscrizione delle relative spese, quando queste siano tassativamente regolate dalla legislazione in vigore.

Viste le richieste pervenute con note:

- 07.04.2022 prot. 161888 e 11.04.2022 prot. 165107, della Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi e Internazionalizzazione delle Imprese, riguardante l'assegnazione di risorse statali da destinare al finanziamento di Sportelli del consumatore in ambito regionale ex articolo 8 del D.M. 10 agosto 2020, di cui al decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 20.12.2021, per € 714.643,42 per l'anno 2022 e per € 79.404,82 per l'anno 2023;
- 08.04.2022 prot. 162661, della Direzione Lavoro, riguardante l'assegnazione statali delle risorse, riferite all'annualità 2021, per il "*Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro*", di cui D.M. n. 74 del 28/06/2019 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ai sensi della L. 145/2018 e della L. 26/2019 di conversione del D.L. 4/2019, per € 15.109.354,52;
- 12.04.2022 prot. 168382 della Direzione Infrastrutture e Trasporti, riguardano la riduzione di risorse per complessivi € 2.201.246,36, già allocate con il precedente provvedimento di variazione di bilancio di cui alla D.G.R. n. 269 del 22.03.2022, in quanto trattasi di somme già anticipate dalla Regione all'ente Veneto Strade S.p.A.;
- 07.04.2022 prot. 162066 della Direzione Formazione e Istruzione, riguardante nuove assegnazioni per la programmazione FSC ex POR FSE finalizzate al finanziamento delle azioni di cui alla DGR 1104 del 09/08/2021 relative all'assegno per il lavoro come contrasto alla disoccupazione di lunga durata, per € 1.045.250,06 per l'anno 2022;
- 07.04.2022 prot. 162072 della Direzione Formazione e Istruzione, riguardante la rimodulazione delle assegnazioni per la programmazione FSC ex POR FSE, a seguito della modificazione del cronoprogramma della spesa da eseguire, con incremento per € 915.000,00 per l'anno 2022, diminuzione per € 850.000,00 per l'anno 2023 e per € 65.000,00 per l'anno 2024.

L'art. 51, comma 2, lettera b), D.Lgs. 118/2011, prevede che nel corso dell'esercizio la Giunta regionale possa apportare con proprio atto modifiche al Bilancio di previsione e al Documento tecnico di accompagnamento mediante variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi riguardanti l'utilizzo di risorse comunitarie e vincolate, nel rispetto della finalità della spesa definita nel provvedimento di assegnazione delle risorse, o qualora le variazioni siano necessarie per l'attuazione di interventi previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione

negoziata.

Vista la richiesta pervenuta con nota 08.04.2022 prot. 162566 della Direzione Programmazione Unitaria, relativamente al FSC ex POR FESR - Accordo Regione e Ministro per il Sud e la Coesione, per una variazione compensativa per € 1.848.124,24 per l'anno 2022 e per € 2.196.180,00 per l'anno 2023, nell'ambito della Missione 08 "Assetto del territorio ed edilizia abitativa" Programma 02 "Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare", della Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità" Programma 02 "Trasporto pubblico locale" e della Missione 14 "Sviluppo economico e competitività" Programma 01 "Industria, PMI e artigianato".

Si tratta ora di iscrivere le relative risorse, apportando:

- le opportune variazioni al Bilancio di previsione 2022-2024, come risulta dagli **Allegati A e B** alla presente deliberazione;
- le opportune variazioni al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2022-2024, come risulta dagli **Allegati C e D** alla presente deliberazione.

L'art. 10, comma 4, D.Lgs. 118/2011, prevede che alle variazioni al bilancio di previsione, siano allegati i prospetti di cui all'allegato 8 del citato D.Lgs. da trasmettere al Tesoriere, come risulta dagli **Allegati E e F** alla presente deliberazione.

Il punto 11.8 dell'Allegato 4/2, D.Lgs 118/2011 "*Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria*" prevede che "*Nei casi in cui sono predisposte più delibere di variazione di bilancio senza che sia possibile prevederne i tempi di approvazione, la compilazione della prima e dell'ultima colonna dello schema per il tesoriere, riguardanti lo stanziamento aggiornato, prima e dopo la variazione, può dare luogo a incertezze, non essendo possibile prevedere lo stanziamento aggiornato alla data di approvazione della variazione. Di conseguenza, la prima e l'ultima colonna dello schema della variazione di bilancio per il tesoriere, possono essere compilate dopo l'approvazione della delibera di variazione, a cura del responsabile finanziario.*"

Alla luce di tale principio, si procede ad allegare i citati prospetti alle variazioni al bilancio senza la compilazione della prima e dell'ultima colonna, che sarà completata a cura del Responsabile finanziario e a cui si provvederà con successivo inoltro al Tesoriere dopo l'approvazione della delibera di variazione.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il D.Lgs. 23.06.2011, n.118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2, L. 05.05.2009, n. 42";

VISTA la L.R. 29.11.2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";

VISTA la L.R. 27.12.2011, n. 29 "Ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto in versione telematica";

VISTO l'art. 2, comma 2, lett. b), L.R. 31.12.2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17.04.2012, n. 1 "Statuto del Veneto";

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 140 del 16.10.2020 "Affidamento ai singoli membri della Giunta regionale di compiti permanenti di istruzione per gruppi di materie affini, ai sensi dell'articolo 53, comma 4 dello Statuto";

VISTA la DGR 1702 del 09.12.2020 "Adempimenti connessi all'avvio della XI legislatura. Articolazione delle strutture della Giunta regionale di cui agli artt. 9, comma 2, lett. b) e 11 della L.R. n. 54/2012 e s.m.i.. Autorizzazione alla pubblicazione degli avvisi per i conferimenti degli incarichi di Direttore.";

VISTA la DGR 571 del 04.05.2021 "Adempimenti connessi all'avvio della XI legislatura e preordinati alla definizione dell'articolazione amministrativa della Giunta regionale: individuazione delle Direzioni e delle Unità Organizzative in attuazione dell'art 9 della legge regionale n. 54 del 31.12.2012 e s.m.i.";

VISTA la L.R. 20.12.2021, n. 36 "Bilancio di previsione 2022-2024";

VISTA la DGR 1821 del 23.12.2021 "Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione 2022-2024";

VISTO il Decreto n. 19 del 28.12.2021 del Segretario Generale della Programmazione "Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024";

VISTA la DGR 42 del 25.01.2022 "Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2022-2024";

VISTE le note delle Strutture regionali precedentemente richiamate.

delibera

1. di dare atto che le premesse, compresi gli **Allegati A, B, C, D, E, F**, formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di apportare al Bilancio di previsione 2022-2024 le variazioni secondo quanto riportato dagli **Allegati A e B**;
3. di apportare al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2022-2024 le variazioni secondo quanto riportato dagli **Allegati C e D**;
4. di allegare al presente provvedimento di variazione i prospetti di cui all'allegato 8, D.Lgs. 118/2011, da trasmettere al Tesoriere, secondo le modalità e il contenuto indicato in premessa, come risulta dagli **Allegati E e F**;
5. di dare atto che presso la Direzione Bilancio e Ragioneria sono archiviate tutte le documentazioni e gli atti che fanno riferimento alla presente deliberazione;
6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
7. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione;
8. di incaricare la Segreteria della Giunta di comunicare al Consiglio regionale la variazione suddetta ai sensi dell'art. 58, comma 5, L.R. 39/2001.



REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO A DGR n. 428 del 19 aprile 2022

pag. 1 di 1

**VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE**

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2022	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2022	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2023	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2024
<i>TITOLO 2: TRASFERIMENTI CORRENTI</i>					
20101	TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	+17.784.248,00	+17.784.248,00	-770.595,18	-65.000,00
20000 TOTALE TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI		+17.784.248,00	+17.784.248,00	-770.595,18	-65.000,00
<i>TITOLO 4: ENTRATE IN CONTO CAPITALE</i>					
40200	TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	-2.201.246,36	-2.201.246,36	+0,00	+0,00
40000 TOTALE TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE		-2.201.246,36	-2.201.246,36	+0,00	+0,00
TOTALE VARIAZIONI TITOLI		+15.583.001,64	+15.583.001,64	-770.595,18	-65.000,00
TOTALE GENERALE VARIAZIONI DELLE ENTRATE		+15.583.001,64	+15.583.001,64	-770.595,18	-65.000,00



259f0d4b





ALLEGATO B DGR n. 428 del 19 aprile 2022

pag. 1 di 2

**VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2022	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2022	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2023	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2024
<i>MISSIONE 08</i>	<i>ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA</i>				
0802 PROGRAMMA 02	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE				
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	-1.848.124,24	-1.848.124,24	+866.100,00	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 02	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	-1.848.124,24	-1.848.124,24	+866.100,00	+0,00
TOTALE MISSIONE 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	-1.848.124,24	-1.848.124,24	+866.100,00	+0,00
<i>MISSIONE 10</i>	<i>TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ</i>				
1002 PROGRAMMA 02	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE				
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	+0,00	+0,00	+1.330.080,00	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 02	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	+0,00	+0,00	+1.330.080,00	+0,00
1005 PROGRAMMA 05	VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI				
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	-2.201.246,36	-2.201.246,36	+0,00	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 05	VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI	-2.201.246,36	-2.201.246,36	+0,00	+0,00
TOTALE MISSIONE 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	-2.201.246,36	-2.201.246,36	+1.330.080,00	+0,00
<i>MISSIONE 14</i>	<i>SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ</i>				
1401 PROGRAMMA 01	INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO				
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	+1.848.124,24	+1.848.124,24	-2.196.180,00	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 01	INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO	+1.848.124,24	+1.848.124,24	-2.196.180,00	+0,00
1402 PROGRAMMA 02	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	+714.643,42	+714.643,42	+79.404,82	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 02	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	+714.643,42	+714.643,42	+79.404,82	+0,00
TOTALE MISSIONE 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	+2.562.767,66	+2.562.767,66	-2.116.775,18	+0,00
<i>MISSIONE 15</i>	<i>POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE</i>				



ALLEGATO B DGR n. 428 del 19 aprile 2022

pag. 2 di 2

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2022	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2022	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2023	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2024
1501 PROGRAMMA 01	SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	+15.109.354,52	+15.109.354,52	+0,00	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 01	SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO	+15.109.354,52	+15.109.354,52	+0,00	+0,00
1502 PROGRAMMA 02	FORMAZIONE PROFESSIONALE				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	+915.000,00	+915.000,00	-850.000,00	-65.000,00
TOTALE PROGRAMMA 02	FORMAZIONE PROFESSIONALE	+915.000,00	+915.000,00	-850.000,00	-65.000,00
1503 PROGRAMMA 03	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	+1.045.250,06	+1.045.250,06	+0,00	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 03	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	+1.045.250,06	+1.045.250,06	+0,00	+0,00
TOTALE MISSIONE 15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	+17.069.604,58	+17.069.604,58	-850.000,00	-65.000,00
TOTALE VARIAZIONI MISSIONI		+15.583.001,64	+15.583.001,64	-770.595,18	-65.000,00
TOTALE GENERALE VARIAZIONI DELLE SPESE		+15.583.001,64	+15.583.001,64	-770.595,18	-65.000,00





ALLEGATO C DGR n. 428 del 19 aprile 2022

pag. 1 di 1

**VARIAZIONI AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024
ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE**

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2022		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2023		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2024	
		TOTALE	- di cui non ricorrenti	TOTALE	- di cui non ricorrenti	TOTALE	- di cui non ricorrenti
	TITOLO 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI						
2010100	TIPOLOGIA: 101 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	+17.784.248,00	+17.069.604,58	-770.595,18	-850.000,00	-65.000,00	-65.000,00
2010101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	+17.784.248,00	+17.069.604,58	-770.595,18	-850.000,00	-65.000,00	-65.000,00
2000000	TOTALE TITOLO 2	+17.784.248,00	+17.069.604,58	-770.595,18	-850.000,00	-65.000,00	-65.000,00
	TITOLO 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
4020000	TIPOLOGIA: 200 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	-2.201.246,36	-2.201.246,36	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
4020100	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	-2.201.246,36	-2.201.246,36	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
4000000	TOTALE TITOLO 4	-2.201.246,36	-2.201.246,36	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
	TOTALE VARIAZIONI TITOLI	+15.583.001,64	+14.868.358,22	-770.595,18	-850.000,00	-65.000,00	-65.000,00



bb24aFd3





ALLEGATO D DGR n. 428 del 19 aprile 2022

pag. 1 di 3

**VARIAZIONI AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024
SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI**

MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2022		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2023		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2024	
		TOTALE	- di cui non ricorrenti	TOTALE	- di cui non ricorrenti	TOTALE	- di cui non ricorrenti
	MISSIONE 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA						
	PROGRAMMA 02 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE						
	TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE						
203	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	-1.848.124,24	-1.848.124,24	+866.100,00	+866.100,00	+0,00	+0,00
200	TOTALE TITOLO 2	-1.848.124,24	-1.848.124,24	+866.100,00	+866.100,00	+0,00	+0,00
02	TOTALE PROGRAMMA 02	-1.848.124,24	-1.848.124,24	+866.100,00	+866.100,00	+0,00	+0,00
08	TOTALE MISSIONE 08	-1.848.124,24	-1.848.124,24	+866.100,00	+866.100,00	+0,00	+0,00
	MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ						
	PROGRAMMA 02 - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE						
	TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE						
203	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	+0,00	+0,00	+1.330.080,00	+1.330.080,00	+0,00	+0,00
200	TOTALE TITOLO 2	+0,00	+0,00	+1.330.080,00	+1.330.080,00	+0,00	+0,00
02	TOTALE PROGRAMMA 02	+0,00	+0,00	+1.330.080,00	+1.330.080,00	+0,00	+0,00



a41077ba



ALLEGATO D DGR n. 428 del 19 aprile 2022

pag. 2 di 3

MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2022		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2023		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2024	
		TOTALE	- di cui non ricorrenti	TOTALE	- di cui non ricorrenti	TOTALE	- di cui non ricorrenti
	MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ						
	PROGRAMMA 05 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI						
	TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE						
203	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	-2.201.246,36	-2.201.246,36	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
200	TOTALE TITOLO 2	-2.201.246,36	-2.201.246,36	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
05	TOTALE PROGRAMMA 05	-2.201.246,36	-2.201.246,36	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
10	TOTALE MISSIONE 10	-2.201.246,36	-2.201.246,36	+1.330.080,00	+1.330.080,00	+0,00	+0,00
	MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ						
	PROGRAMMA 01 - INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO						
	TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE						
203	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	+1.848.124,24	+1.848.124,24	-2.196.180,00	-2.196.180,00	+0,00	+0,00
200	TOTALE TITOLO 2	+1.848.124,24	+1.848.124,24	-2.196.180,00	-2.196.180,00	+0,00	+0,00
01	TOTALE PROGRAMMA 01	+1.848.124,24	+1.848.124,24	-2.196.180,00	-2.196.180,00	+0,00	+0,00
	PROGRAMMA 02 - COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI						
	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI						
103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	+0,00	+0,00	+3.000,00	+3.000,00	+0,00	+0,00
104	TRASFERIMENTI CORRENTI	+714.643,42	+0,00	+76.404,82	+0,00	+0,00	+0,00
100	TOTALE TITOLO 1	+714.643,42	+0,00	+79.404,82	+3.000,00	+0,00	+0,00
02	TOTALE PROGRAMMA 02	+714.643,42	+0,00	+79.404,82	+3.000,00	+0,00	+0,00
14	TOTALE MISSIONE 14	+2.562.767,66	+1.848.124,24	-2.116.775,18	-2.193.180,00	+0,00	+0,00



a41077ba



ALLEGATO D DGR n. 428 del 19 aprile 2022

pag. 3 di 3

MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2022		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2023		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2024	
		TOTALE	- di cui non ricorrenti	TOTALE	- di cui non ricorrenti	TOTALE	- di cui non ricorrenti
	MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE						
	PROGRAMMA 01 - SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO						
	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI						
104	TRASFERIMENTI CORRENTI	+15.109.354,52	+15.109.354,52	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
100	TOTALE TITOLO 1	+15.109.354,52	+15.109.354,52	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
01	TOTALE PROGRAMMA 01	+15.109.354,52	+15.109.354,52	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
	PROGRAMMA 02 - FORMAZIONE PROFESSIONALE						
	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI						
104	TRASFERIMENTI CORRENTI	+915.000,00	+915.000,00	-850.000,00	-850.000,00	-65.000,00	-65.000,00
100	TOTALE TITOLO 1	+915.000,00	+915.000,00	-850.000,00	-850.000,00	-65.000,00	-65.000,00
02	TOTALE PROGRAMMA 02	+915.000,00	+915.000,00	-850.000,00	-850.000,00	-65.000,00	-65.000,00
	PROGRAMMA 03 - SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE						
	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI						
104	TRASFERIMENTI CORRENTI	+1.045.250,06	+1.045.250,06	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
100	TOTALE TITOLO 1	+1.045.250,06	+1.045.250,06	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
03	TOTALE PROGRAMMA 03	+1.045.250,06	+1.045.250,06	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
15	TOTALE MISSIONE 15	+17.069.604,58	+17.069.604,58	-850.000,00	-850.000,00	-65.000,00	-65.000,00
	TOTALE VARIAZIONI MISSIONI	+15.583.001,64	+14.868.358,22	-770.595,18	-847.000,00	-65.000,00	-65.000,00





ALLEGATO E DGR n. 428 del 19 aprile 2022

pag. 1 di 2

VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI DI INTERESSE DEL TESORIERE

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2022 (*)	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO IN ESERCIZIO 2022 (*)
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER INCREMENTO DI ATTIVITÀ FINANZIARIE UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE <i>- di cui avanzo utilizzato anticipatamente</i> <i>- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità</i> FONDO DI CASSA					
<i>TITOLO 2:</i>	<i>TRASFERIMENTI CORRENTI</i>					
20101	TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa		+17.784.248,00 +17.784.248,00		
20000 TOTALE TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa		+17.784.248,00 +17.784.248,00		
<i>TITOLO 4:</i>	<i>ENTRATE IN CONTO CAPITALE</i>					
40200	TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa			-2.201.246,36 -2.201.246,36	
40000 TOTALE TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa			-2.201.246,36 -2.201.246,36	



c9Febb43



ALLEGATO E DGR n. 428 del 19 aprile 2022

pag. 2 di 2

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2022 (*)	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2022 (*)
			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA					
	residui presunti				
	previsione di competenza		+17.784.248,00	-2.201.246,36	
	previsione di cassa		+17.784.248,00	-2.201.246,36	
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE					
	residui presunti				
	previsione di competenza		+17.784.248,00	-2.201.246,36	
	previsione di cassa		+17.784.248,00	-2.201.246,36	

(*) La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario



c9Febb43





ALLEGATO F DGR n. 428 del 19 aprile 2022

pag. 1 di 3

VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI DI INTERESSE DEL TESORIERE

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2022 (*)	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2022 (*)
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO						
<hr/>						
<i>MISSIONE 08</i>	<i>ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA</i>					
<hr/>						
0802 PROGRAMMA 02	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE					
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti				
		previsione di competenza		-1.848.124,24		
		previsione di cassa		-1.848.124,24		
TOTALE PROGRAMMA 02	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE					
		residui presunti				
		previsione di competenza		-1.848.124,24		
		previsione di cassa		-1.848.124,24		
TOTALE MISSIONE 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA					
		residui presunti				
		previsione di competenza		-1.848.124,24		
		previsione di cassa		-1.848.124,24		
<hr/>						
<i>MISSIONE 10</i>	<i>TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ</i>					
<hr/>						
1005 PROGRAMMA 05	VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI					
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti				
		previsione di competenza		-2.201.246,36		
		previsione di cassa		-2.201.246,36		
TOTALE PROGRAMMA 05	VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI					
		residui presunti				
		previsione di competenza		-2.201.246,36		
		previsione di cassa		-2.201.246,36		
TOTALE MISSIONE 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ					
		residui presunti				
		previsione di competenza		-2.201.246,36		
		previsione di cassa		-2.201.246,36		



af05d272



ALLEGATO F DGR n. 428 del 19 aprile 2022

pag. 2 di 3

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2022 (*)	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2022 (*)
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
<i>MISSIONE 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ</i>						
1401 PROGRAMMA 01 INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO						
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti				
		previsione di competenza		+1.848.124,24		
		previsione di cassa		+1.848.124,24		
TOTALE PROGRAMMA 01 INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO		residui presunti				
		previsione di competenza		+1.848.124,24		
		previsione di cassa		+1.848.124,24		
1402 PROGRAMMA 02 COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI						
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	residui presunti				
		previsione di competenza		+714.643,42		
		previsione di cassa		+714.643,42		
TOTALE PROGRAMMA 02 COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI		residui presunti				
		previsione di competenza		+714.643,42		
		previsione di cassa		+714.643,42		
TOTALE MISSIONE 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ		residui presunti				
		previsione di competenza		+2.562.767,66		
		previsione di cassa		+2.562.767,66		
<i>MISSIONE 15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE</i>						
1501 PROGRAMMA 01 SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO						
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	residui presunti				
		previsione di competenza		+15.109.354,52		
		previsione di cassa		+15.109.354,52		
TOTALE PROGRAMMA 01 SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO		residui presunti				
		previsione di competenza		+15.109.354,52		
		previsione di cassa		+15.109.354,52		



af05d272



ALLEGATO F DGR n. 428 del 19 aprile 2022

pag. 3 di 3

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2022 (*)	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2022 (*)
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
1502 PROGRAMMA 02	FORMAZIONE PROFESSIONALE				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	residui presunti			
		previsione di competenza	+915.000,00		
		previsione di cassa	+915.000,00		
		residui presunti			
		previsione di competenza	+915.000,00		
		previsione di cassa	+915.000,00		
1503 PROGRAMMA 03	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	residui presunti			
		previsione di competenza	+1.045.250,06		
		previsione di cassa	+1.045.250,06		
TOTALE PROGRAMMA 03	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	residui presunti			
		previsione di competenza	+1.045.250,06		
		previsione di cassa	+1.045.250,06		
TOTALE MISSIONE 15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	residui presunti			
		previsione di competenza	+17.069.604,58		
		previsione di cassa	+17.069.604,58		
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA		residui presunti			
		previsione di competenza	+19.632.372,24	-4.049.370,60	
		previsione di cassa	+19.632.372,24	-4.049.370,60	
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		residui presunti			
		previsione di competenza	+19.632.372,24	-4.049.370,60	
		previsione di cassa	+19.632.372,24	-4.049.370,60	

(*) La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario



af05d272



(Codice interno: 475216)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 429 del 19 aprile 2022

Variazione al Bilancio di previsione 2022-2024 e al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2022-2024 ai sensi dell'art. 51, comma 2, D.Lgs. 118/2011. Prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste (Provvedimento di variazione n. BIL015) // IMPREVISTE.

[Bilancio e contabilità regionale]

Note per la trasparenza:

Con il presente atto si approvano gli adeguamenti compensativi degli stanziamenti di competenza e cassa delle tipologie di spesa finanziabili mediante l'utilizzo del pertinente fondo di riserva per le spese impreviste.
--

L'Assessore Francesco Calzavara riferisce quanto segue.

La L.R. 36/2021 ha approvato il documento contabile secondo gli schemi previsti dal D.Lgs. 118/2011, allocando le risorse finanziarie delle entrate in Titoli e Tipologie e delle spese in Missioni, Programmi e Titoli, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale.

La DGR 1821/2021 ripartisce le unità di voto del bilancio in Categorie per l'entrata e in Macroaggregati per la spesa.

Il Decreto n. 19/2021, del Segretario Generale della Programmazione, ha approvato il Bilancio finanziario gestionale 2022-2024 che provvede per ciascun esercizio, a ripartire le categorie in capitoli e i macroaggregati in capitoli e in articoli ai fini della gestione e rendicontazione ed ad assegnare ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità di cui all'art. 30, L.R. 39/2001, i capitoli e le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi individuati. Lo stesso Decreto, ha approvato altresì il "*Bilancio finanziario gestionale 2022-2024. Capitoli di entrata e di spesa del perimetro sanitario di cui all'art. 20, c.1 D.Lgs. 118/2011 ai sensi dell'art. 39, c. 13, D.Lgs. 118/2011*".

L'art. 18, L.R. 39/2001, prevede che il fondo di riserva per spese impreviste non possa essere utilizzato per l'imputazione di atti di spesa, ma solo ai fini del prelievo di somme da iscrivere in aumento degli stanziamenti di spesa che non costituiscano un principio di spesa continuativa, la cui dotazione si è rilevata insufficiente.

L'art. 9, c. 4 ter, L.R. 39/2001, prevede che la Giunta regionale, in conseguenza di variazioni del bilancio di previsione e del documento tecnico di accompagnamento dalla stessa apportate, può, ai fini dell'efficientamento del procedimento amministrativo, apportare anche le conseguenti variazioni al bilancio finanziario gestionale.

La Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale con nota 11.04.2022 prot. 166604, ha richiesto il prelievo dal fondo di riserva spese impreviste di € 250.000,00 per l'integrazione del capitolo 100698/U "*Provvedimenti per l'estinzione degli incendi boschivi (Art. 17, L.R. 13/09/1978, n.52 - Artt. 3, 5, 6, L.R. 24/01/1992, n.6)*", le cui dotazioni risultano essere insufficienti rispetto alle necessità che sono contemplate nell'Allegato 15 "*Elenco delle spese che possono essere finanziate con il fondo di riserva per spese impreviste*" del Bilancio di previsione 2022-2024, al fine di destinare tali risorse al finanziamento di tipologia di spesa che rientrano negli interventi di emergenza, in considerazione del D.P.G.R. del 24.03.2022 n. 32 con il quale è stato dichiarato lo stato di crisi per gli eventi di incendio boschivo verificatosi nei territori comunali di Longarone (BL) e Ponte delle Alpi (BL) e in altre località della Regione Veneto.

Si ritiene pertanto necessario dare copertura all'esigenze sopra rappresentate, mediante il prelievo complessivo di € 250.000,00 di competenza e cassa per l'anno 2022 dalla Missione 20 "*Fondi e Accantonamenti*" Programma 01 "*Fondo di riserva*" del capitolo 080020/U "*Fondo di riserva per le spese impreviste (art. 18, L.R. 29.11.2001, n. 39 - art. 48, D.Lgs. 23.06.2011, n. 118)*" - articolo 001 "*Fondo di Riserva*" da destinare all'aumento dello stanziamento di competenza e di cassa della Missione 09 "*Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente*" Programma 05 "*Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione*" del capitolo 100698/U "*Provvedimenti per l'estinzione degli incendi boschivi (Art. 17, L.R. 13/09/1978, n.52 - Artt. 3, 5, 6, L.R. 24/01/1992, n.6)*", - articolo 025 "*Altri servizi*".

Si tratta ora di iscrivere le relative risorse, apportando:

- le opportune variazioni al Bilancio di previsione 2022-2024, come risulta dall'**Allegato A** alla presente deliberazione;
- le opportune variazioni al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2022-2024, come risulta dall'**Allegato B** alla presente deliberazione.
- al Bilancio finanziario gestionale 2022-2024 come risulta dall'**Allegato C**.

L'art. 10, comma 4, D.Lgs 118/2011, prevede che alle variazioni al bilancio di previsione, siano allegati i prospetti di cui all'allegato 8 del citato decreto legislativo, da trasmettere al Tesoriere, come risulta dall'**Allegato D** alla presente deliberazione.

Il punto 11.8 dell'Allegato 4/2 del D.Lgs 118/2011 "*Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria*" prevede che "*Nei casi in cui sono predisposte più delibere di variazione di bilancio senza che sia possibile prevederne i tempi di approvazione, la compilazione della prima e dell'ultima colonna dello schema per il tesoriere, riguardanti lo stanziamento aggiornato, prima e dopo la variazione, può dare luogo a incertezze, non essendo possibile prevedere lo stanziamento aggiornato alla data di approvazione della variazione. Di conseguenza, la prima e l'ultima colonna dello schema della variazione di bilancio per il tesoriere, possono essere compilate dopo l'approvazione della delibera di variazione, a cura del responsabile finanziario.*"

Alla luce di tale principio, si procede ad allegare i citati prospetti alle variazioni al bilancio senza la compilazione della prima e dell'ultima colonna, che sarà completata a cura del Responsabile finanziario e a cui si provvederà con successivo inoltro al Tesoriere dopo l'approvazione della delibera di variazione.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2, L. 05.05.2009, n. 42";

VISTA la L.R. 29.11.2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";

VISTA la L.R. 27.12.2011, n. 29 "Ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto in versione telematica";

VISTO l'art. 2, comma 2, lett. b), L.R. 31.12.2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17.04.2012, n. 1 'Statuto del Veneto'";

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 140 del 16.10.2020 "Affidamento ai singoli membri della Giunta regionale di compiti permanenti di istruzione per gruppi di materie affini, ai sensi dell'articolo 53, comma 4 dello Statuto";

VISTA la DGR 1702 del 09.12.2020 "Adempimenti connessi all'avvio della XI legislatura. Articolazione delle strutture della Giunta regionale di cui agli artt. 9, comma 2, lett. b) e 11 della L.R. n. 54/2012 e s.m.i.. Autorizzazione alla pubblicazione degli avvisi per i conferimenti degli incarichi di Direttore.";

VISTA la DGR 571 del 04.05.2021 "Adempimenti connessi all'avvio della XI legislatura e preordinati alla definizione dell'articolazione amministrativa della Giunta regionale: individuazione delle Direzioni e delle Unità Organizzative in attuazione dell'art 9 della legge regionale n. 54 del 31.12.2012 e s.m.i.";

VISTA la L.R. 20.12.2021, n. 36 "Bilancio di previsione 2022-2024";

VISTA la DGR 1821 del 23.12.2021 "Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione 2022-2024";

VISTO il Decreto n. 19 del 28.12.2021 del Segretario Generale della Programmazione "Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024";

VISTA la DGR 42 del 25.01.2022 "Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2022-2024";

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 32 del 24 marzo 2022 "*Incendi boschivi sovrastanti l'abitato di Fortogna e Igne-Soffranco in comune di Longarone (BL). Dichiarazione dello stato di crisi a seguito delle criticità riscontrate;*"

VISTA la nota della struttura regionale precedentemente richiamata.

delibera

1. di dare atto che le premesse, compresi gli **Allegati A, B, C, D** formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di apportare al Bilancio di previsione 2022-2024 le variazioni secondo quanto riportato dall'**Allegato A**;
3. di apportare al Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di previsione 2022-2024 le variazioni secondo quanto riportato dall'**Allegato B**;
4. di apportare al Bilancio finanziario gestionale 2022-2024 le variazioni secondo quanto riportato dall'**Allegato C**.
5. di allegare al presente provvedimento di variazione il prospetto di cui all'allegato 8, D.Lgs. 118/2011, da trasmettere al Tesoriere, secondo le modalità e il contenuto indicato in premessa, come risulta dall'**Allegato D**;
6. di dare atto che presso la Direzione Bilancio e Ragioneria sono archiviate tutte le documentazioni e gli atti che fanno riferimento alla presente deliberazione;
7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
8. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione;
9. di incaricare la Segreteria della Giunta di comunicare al Consiglio regionale la variazione suddetta ai sensi dell'art. 58, comma 5, L.R. 39/2001.



ALLEGATO A DGR n. 429 del 19 aprile 2022

pag. 1 di 1

**VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2022	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2022	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2023	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2024
<i>MISSIONE 09</i>	<i>SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</i>				
0905 PROGRAMMA 05	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	+250.000,00	+250.000,00	+0,00	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 05	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	+250.000,00	+250.000,00	+0,00	+0,00
TOTALE MISSIONE 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	+250.000,00	+250.000,00	+0,00	+0,00
<i>MISSIONE 20</i>	<i>FONDI E ACCANTONAMENTI</i>				
2001 PROGRAMMA 01	FONDO DI RISERVA				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	-250.000,00	-250.000,00	+0,00	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 01	FONDO DI RISERVA	-250.000,00	-250.000,00	+0,00	+0,00
TOTALE MISSIONE 20	FONDI E ACCANTONAMENTI	-250.000,00	-250.000,00	+0,00	+0,00
TOTALE VARIAZIONI MISSIONI		+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
TOTALE GENERALE VARIAZIONI DELLE SPESE		+0,00	+0,00	+0,00	+0,00



95082845





ALLEGATO B DGR n. 429 del 19 aprile 2022

pag. 1 di 1

**VARIAZIONI AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024
SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI**

MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2022		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2023		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2024	
		TOTALE	- di cui non ricorrenti	TOTALE	- di cui non ricorrenti	TOTALE	- di cui non ricorrenti
	MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE						
	PROGRAMMA 05 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE						
	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI						
103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	+250.000,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
100	TOTALE TITOLO 1	+250.000,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
05	TOTALE PROGRAMMA 05	+250.000,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
09	TOTALE MISSIONE 09	+250.000,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
	MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI						
	PROGRAMMA 01 - FONDO DI RISERVA						
	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI						
110	ALTRE SPESE CORRENTI	-250.000,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
100	TOTALE TITOLO 1	-250.000,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
01	TOTALE PROGRAMMA 01	-250.000,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
20	TOTALE MISSIONE 20	-250.000,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
	TOTALE VARIAZIONI MISSIONI	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00



bd998cd4





REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO C DGR n. 429 del 19 aprile 2022

pag. 1 di 2

VARIAZIONI AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE 2022 - 2024
SPESA

CENTRO DI RESPONSABILITA': DIREZIONE BILANCIO E RAGIONERIA										
MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE	VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2022	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2022	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2023	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2024
MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI										
PROGRAMMA 2001 - FONDO DI RISERVA										
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI										
MACROAGGREGATO 110 - ALTRE SPESE CORRENTI										
	080020					FONDO DI RISERVA PER LE SPESE IMPREVISTE (ART. 18, L.R. 29/11/2001, N.39 - ART. 48, D.LGS. 23/06/2011, N.118)				
	001					FONDO DI RISERVA	-250.000,00	-250.000,00	+0,00	+0,00
						TOTALE CAPITOLO 080020	-250.000,00	-250.000,00	+0,00	+0,00
						TOTALE MACROAGGREGATO 110 - ALTRE SPESE CORRENTI	-250.000,00	-250.000,00	+0,00	+0,00
						TOTALE TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	-250.000,00	-250.000,00	+0,00	+0,00
						TOTALE PROGRAMMA 2001 - FONDO DI RISERVA	-250.000,00	-250.000,00	+0,00	+0,00
						TOTALE MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI	-250.000,00	-250.000,00	+0,00	+0,00
						TOTALE DIREZIONE BILANCIO E RAGIONERIA	-250.000,00	-250.000,00	+0,00	+0,00



33f4f53b



ALLEGATO C DGR n. 429 del 19 aprile 2022

pag. 2 di 2

CENTRO DI RESPONSABILITÀ: DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA E POLIZIA LOCALE					
MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO CAPITOLO ARTICOLO	DESCRIZIONE	VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2022	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2022	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2023	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2024
MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE					
PROGRAMMA 0905 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE					
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI					
MACROAGGREGATO 103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI					
100698	PROVVEDIMENTI PER L'ESTINZIONE DEGLI INCENDI BOSCHIVI (ART. 17, L.R. 13/09/1978, N.52 - ARTT. 3, 5, 6, L.R. 24/01/1992, N. 6)				
025	ALTRI SERVIZI	+250.000,00	+250.000,00	+0,00	+0,00
TOTALE CAPITOLO 100698		+250.000,00	+250.000,00	+0,00	+0,00
TOTALE MACROAGGREGATO 103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		+250.000,00	+250.000,00	+0,00	+0,00
TOTALE TITOLO 1 - SPESE CORRENTI		+250.000,00	+250.000,00	+0,00	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 0905 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE		+250.000,00	+250.000,00	+0,00	+0,00
TOTALE MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE		+250.000,00	+250.000,00	+0,00	+0,00
TOTALE DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA E POLIZIA LOCALE		+250.000,00	+250.000,00	+0,00	+0,00
TOTALE VARIAZIONI MISSIONI		+0,00	+0,00	+0,00	+0,00



33f4f53b





ALLEGATO D DGR n. 429 del 19 aprile 2022

pag. 1 di 2

VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI DI INTERESSE DEL TESORIERE

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2022 (*)	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2022 (*)
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO						
<i>MISSIONE 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</i>						
0905 PROGRAMMA 05 AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE						
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	residui presunti				
		previsione di competenza		+250.000,00		
		previsione di cassa		+250.000,00		
TOTALE PROGRAMMA 05 AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE		residui presunti				
		previsione di competenza		+250.000,00		
		previsione di cassa		+250.000,00		
TOTALE MISSIONE 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE		residui presunti				
		previsione di competenza		+250.000,00		
		previsione di cassa		+250.000,00		
<i>MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI</i>						
2001 PROGRAMMA 01 FONDO DI RISERVA						
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	residui presunti				
		previsione di competenza			-250.000,00	
		previsione di cassa			-250.000,00	
TOTALE PROGRAMMA 01 FONDO DI RISERVA		residui presunti				
		previsione di competenza			-250.000,00	
		previsione di cassa			-250.000,00	
TOTALE MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI		residui presunti				
		previsione di competenza			-250.000,00	
		previsione di cassa			-250.000,00	



21a2413f



ALLEGATO D DGR n. 429 del 19 aprile 2022

pag. 2 di 2

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2022 (*)	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2022 (*)
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA					
	residui presunti				
	previsione di competenza		+250.000,00	-250.000,00	
	previsione di cassa		+250.000,00	-250.000,00	
TOTALE GENERALE DELLE USCITE					
	residui presunti				
	previsione di competenza		+250.000,00	-250.000,00	
	previsione di cassa		+250.000,00	-250.000,00	

(*) La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario



21a2413f



(Codice interno: 475217)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 430 del 19 aprile 2022

Assemblea ordinaria dei soci di Concessioni Autostradali Venete - CAV S.p.a. del 21.04.2022.*[Enti regionali o a partecipazione regionale]***Note per la trasparenza:**

Partecipazione all'assemblea ordinaria dei soci di Concessioni Autostradali Venete - CAV S.p.a. del 21.04.2022 alle ore 12.00 in seconda convocazione, avente all'ordine del giorno: l'approvazione del progetto di bilancio al 31.12.2021 e delibere conseguenti; la Relazione sul Governo Societario anno 2021; nomina del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2022-2024 previa determinazione del numero dei componenti; nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione e determinazione del compenso degli Amministratori.

L'Assessore Francesco Calzavara riferisce quanto segue.

L'art. 40, L.R. 2/2007 ha autorizzato la Giunta regionale a costituire una società di capitali a totale partecipazione pubblica per la gestione di reti autostradali ricadenti nel territorio regionale.

L'art. 2, comma 290, L. 244/2007 stabilisce che *"le attività di gestione, comprese quelle di manutenzione ordinaria e straordinaria, del raccordo autostradale di collegamento tra l'Autostrada A4 - tronco Venezia- Trieste, delle opere a questo complementari, nonché della tratta autostradale Venezia - Padova, sono trasferite, una volta completati i lavori di costruzione, ovvero scaduta la concessione assentita all'Autostrada Padova-Venezia S.p.A., ad una società per azioni costituita pariteticamente tra l'ANAS S.p.A. e la Regione Veneto o soggetto da essa interamente partecipato. La società quale organismo di diritto pubblico, esercita l'attività di gestione nel rispetto delle norme in materia di appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi ed è sottoposta al controllo diretto dei soggetti che la partecipano. I rapporti tra la società ed i soggetti pubblici soci sono regolati, oltre che dagli atti deliberativi di trasferimento delle funzioni, sulla base di apposita convenzione. La società assume direttamente gli oneri finanziari connessi al reperimento delle risorse necessarie per la realizzazione del raccordo autostradale di collegamento tra l'Autostrada A4 - tronco Venezia-Trieste, anche subentrando nei contratti stipulati direttamente dall'ANAS S.p.A. Alla società è fatto divieto di partecipare, sia singolarmente sia con altri operatori economici, ad iniziative diverse che non siano strettamente necessarie per l'espletamento delle funzioni di cui al comma 289, ovvero ad esse direttamente connesse."*

Il comma 289 del medesimo articolo recita che: *"al fine della realizzazione di infrastrutture autostradali, previste dagli strumenti di programmazione vigenti, le funzioni ed i poteri di soggetto concedente ed aggiudicatore attribuiti all'ANAS S.p.A. possono essere trasferiti con decreto del Ministero delle infrastrutture dall'ANAS S.p.A. medesima ad un soggetto di diritto pubblico appositamente costituito in forma societaria e partecipato dall'ANAS S.p.A. e dalle regioni interessate o da soggetto da esse interamente partecipato"*.

In data 01.03.2008 è stata, pertanto, costituita tra la Regione del Veneto e ANAS spa la società "Concessioni Autostradali Venete - CAV spa" che, in attuazione di quanto disposto dall'art. 2, comma 290, L. 244/2007, ha per oggetto il compimento e l'esercizio di tutte le attività, gli atti ed i rapporti inerenti la gestione, compresa la manutenzione ordinaria e straordinaria, del raccordo autostradale di collegamento tra l'Autostrada A4 - tronco Venezia-Trieste e delle opere a questo complementari, nonché della tratta autostradale Venezia-Padova.

La società, inoltre, conformemente a quanto disposto nella delibera CIPE del 26.01.2007, ha per oggetto il compimento e l'esercizio di tutte le attività, gli atti ed i rapporti inerenti la realizzazione e la gestione degli ulteriori investimenti in infrastrutture viarie che saranno indicati dalla Regione, di concerto con il Ministero delle Infrastrutture.

Con nota 28.02.2022 prot. 2162, successivamente integrata con nota 17.03.2022 prot. 3073, è stata convocata l'Assemblea ordinaria dei soci Concessioni Autostradali Venete S.p.a, partecipata dalla Regione per il 50% del capitale sociale, che si terrà presso la sede legale della società in Venezia-Marghera, Via Bottenigo, 64/a, il 04.04.2022 alle ore 12.00 in prima convocazione, ed occorrendo, il 21.04.2022 alle ore 12.00 stesso luogo, in seconda convocazione, o ai sensi dell'art. 11.2 dello Statuto l'intervento può avvenire anche in audio o video collegamento, per discutere e deliberare il seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Progetto di bilancio al 31.12.2022 e relazione sulla gestione, relazione del Collegio Sindacale e relazione di certificazione: delibere conseguenti;

2. Relazione sul Governo Societario anno 2021 ai sensi dell'art. 6 comma 4 D.Lgs. 175/2016;
3. Nomina Consiglio di Amministrazione per il triennio 2022 - 2024 previa determinazione del numero dei componenti ai sensi dell'articolo 16.1 dello Statuto sociale e dell'articolo 11 c. 3 D.Lgs. 175/2016;
4. Nomina Presidente del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 16.1 dello Statuto sociale;
5. Determinazione del compenso degli amministratori per il triennio 2022 - 2024 ai sensi dell'articolo 23 dello Statuto sociale.

Considerato che tra gli argomenti all'ordine del giorno vi è l'approvazione del bilancio di esercizio, si rappresenta che, secondo quanto previsto dalla lett. H-I della DGR 2951/2010 come modificata dalla DGR 258/2013, dalla DGR 2101/2014 ed infine dalla DGR 751/2021, l'organo amministrativo della società è tenuto ad illustrare in modo dettagliato, all'interno della relazione al bilancio consuntivo, l'applicazione e il rispetto di una serie di direttive fornite dalla Giunta regionale.

Al fine di agevolare tale adempimento, la Direzione Partecipazioni Societarie ed Enti regionali con nota 11.03.2022 prot. 114637 ha trasmesso alla Società apposita tabella da compilare.

La lettera citata prevede, inoltre, che nel provvedimento della Giunta regionale regolante la partecipazione del rappresentante regionale all'assemblea societaria di approvazione del bilancio, venga riportata la situazione della società rispetto alle direttive impartite e vengano formulate le opportune osservazioni.

Per quanto riguarda CAV S.p.a., si deve premettere che, considerata la quota di partecipazione della Regione al capitale sociale, le direttive, fatta eccezione per quelle volte ad applicare specifiche norme di legge, devono essere intese dalla società quali linee di indirizzo utili per una politica di contenimento e controllo dei costi.

Al riguardo nella tabella trasmessa, la stessa CAV S.p.a. ha altresì dichiarato di non rientrare tra i soggetti destinatari delle linee di indirizzo di cui alla lettera C) "Direttive in materia di personale dipendente" previste dalle DGR 2951/2010, DGR 258/2013 e DGR 2101/2014 come da ultimo integrata dalla DGR 751/2021, né di essere soggetta a quanto previsto dagli artt. 7, 8 e 9, L.R. 39/2013, in quanto non soggetta al controllo regionale.

Pertanto, da quanto riportato nella tabella compilata dalla società e trasmessa con nota integrativa n. 3246 del 22.03.2022 e dalla relazione inserita nel bilancio, **Allegato A**, si possono ricavare alcune informazioni di sintesi di seguito rappresentate.

CAV S.p.a. in materia di acquisizione di lavori, forniture e servizi applica le disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016.

La società nel 2021 ha sostenuto costi per studi ed incarichi di consulenza per l'importo pari a € 715.913,92 (nell'anno 2009 erano € 166.677,00, mentre la società nel 2020 ha sostenuto costi per studi ed incarichi di consulenza per € 565.191,17, per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi, per l'importo pari a € 1.425.160,00 (i quali, come attestato dalla società, sono riferite "a mezzi utilizzati ai fini del servizio autostradale"), per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza per l'importo di € 440,00 (erano pari a € 118.013,00 nel 2009), mentre non ha sostenuto costi per sponsorizzazioni.

Per quanto riguarda il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001, la società dichiara di aver recepito le novità introdotte in materia dalla L. 3/2019 e dalla L. 157/2019, di conversione con emendamenti del D.L. 124/2019, ed è in corso la revisione del modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 231/2001 per adeguarlo alle ulteriori novità legislative intervenute in materia.

In merito alla direttiva relativa al monitoraggio dell'applicazione dell'art. 1, commi da 471 a 475, L. 147/2013, la società dichiara di aver effettuato il monitoraggio e di non aver riscontrato casi di superamento del limite stabilito.

Per quanto sopra rappresentato, si propone di prendere atto di quanto dichiarato da CAV S.p.a. nella tabella e nella relazione inserita nella documentazione di bilancio in merito al rispetto delle direttive regionali.

Sempre in relazione al primo punto all'ordine del giorno, dalla documentazione trasmessa dalla società e composta dal bilancio di esercizio al 31.12.2021 e relativa nota integrativa, dalla relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione, dalla relazione del Collegio Sindacale e dalla relazione della Società di Revisione, **Allegato A**, si evince che C.A.V. S.p.a. ha chiuso l'esercizio con un utile di € 16.014.303,00, registrando un significativo incremento rispetto al risultato conseguito nell'esercizio precedente, che era stato pari a € 2.649.502,00.

Il principale fattore che ha determinato questo risultato è l'andamento del traffico: i veicoli chilometro percorsi sui tratti autostradali in gestione alla società hanno registrato un aumento del 20,79% con conseguente incremento di ricavi da pedaggio pari al 20,4% non influenzato dalle tariffe che sono rimaste invariate rispetto all'esercizio precedente. Un altro importante e significativo elemento che ha contribuito al risultato di bilancio è stato l'aver posto attenzione puntuale e costante ai costi di gestione riferiti a tutte le attività aziendali. Infine, un altro elemento da tenere in considerazione sono le disponibilità liquide

complessive che al 31.12.2021 ammontano a € 186,9 milioni evidenziando la solidità finanziaria della società e la capacità di far fronte agli impegni assunti.

Da un'analisi delle informazioni contenute nei prospetti di bilancio si evidenzia che il "Valore della produzione" ammonta a € 154.376.286,00, ed aumenta di € 25.481.521,00 pari al 19,77% rispetto all'esercizio precedente.

Nell'ambito di tale voce si segnala che i ricavi da pedaggio (al netto di IVA e dell'integrazione del canone di concessione ANAS) risultano pari a € 133.553.105,00 e registrano un aumento in valore assoluto di € 22.592.239,00 pari a 20,36% rispetto all'anno precedente direttamente correlato all'andamento del traffico soprariportato. Anche l'integrazione del canone di concessione ANAS passa da € 11.367.711,00 a € 13.462.150,00 (incremento di € 2,1 milioni pari al 18,42%) in conseguenza dell'andamento del traffico. Per quanto riguarda gli altri proventi autostradali il loro valore complessivo è pari a € 4.962.400,00 (nel 2020: € 4,139 milioni).

I "Costi della produzione" sono pari complessivamente a € 117.203.394,00 con un incremento di € 7.093.986,00 pari al 6,44% rispetto all'esercizio precedente (nel 2020: € 110.109.408,00).

Nello specifico, fra le principali variazioni rispetto all'esercizio precedente si segnalano l'aumento dei "costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci" di € 278.083,00 pari a 53,03%, l'aumento dei "costi per servizi" di € 2.621.824,00 pari al 9,02% (l'incremento è dato principalmente dai costi di manutenzione, dalla compartecipazione ai costi di esazione e al costo dell'energia elettrica), l'aumento dei "costi del personale" di € 1.295.166,00 pari al 7,13%. Altra voce importante è quella riguardante gli oneri diversi di gestione pari a € 17.724.706,00 incrementati del 18,81% rispetto all'esercizio precedente in cui erano pari a € 14.918.894,00.

La "differenza tra valore e costi della produzione" registra un saldo positivo pari a € 37.172.892,00 con uno scostamento di € 18.387.535,00, pari al 97,88% rispetto all'esercizio precedente (€ 18.785.357), dato essenzialmente dall'incremento dei ricavi.

I "proventi e oneri finanziari" ammontano a € 13.496.892 risultando inferiori rispetto a quelli dell'anno precedente del 10,13% (€ 15.020.120,00) e sono riferiti agli interessi passivi connessi all'operazione di finanziamento tramite Project Bond.

Il risultato prima delle imposte è pari ad € 23.676.000,00 con un incremento di € 19.910.763,00 rispetto al 2020 (pari a c.ca € 3,8 milioni corrispondente a +528,81%); le imposte sul reddito (IRES e IRAP ed imposte anticipate) sono pari a € 7.661.697,00 (€ 1.115.735,00 nel 2020); l'utile, come già anticipato, è pari a € 16 milioni.

Per quanto concerne, invece, l'analisi delle voci dell'attivo dello Stato Patrimoniale, le "immobilizzazioni immateriali" registrano un decremento netto di € 34.924.731,00 attestandosi su di un importo a bilancio pari a € 514.229.488,00 segnalando, in particolare, lo spostamento di € 9.988.503,00 da "immobilizzazioni in corso e acconti" a "altre immobilizzazioni immateriali". Le "immobilizzazioni materiali" evidenziano un incremento il cui importo risulta passato da € 833.089,00 nel 2020 ad € 1.275.762,00. Le immobilizzazioni finanziarie rimangono stabili. Il valore complessivo delle "immobilizzazioni" registra un totale di bilancio pari a € 515.506.308,00.

L'"attivo circolante" evidenzia un decremento netto di € 15.980.085,00 attestandosi su un valore di € 228.936.259,00 rispetto a € 244.916.344,00 registrato nell'esercizio precedente. In particolare i "crediti" ammontano a € 106.770.835,00 registrando un decremento di € 7.559.050,00 rispetto all'esercizio precedente, considerato in particolare che i crediti verso clienti sono diminuiti di € 283.742,00, i crediti tributari di € 3.812.079,00 e i crediti verso altri di € 3.869.961,00. Non si registrano crediti con scadenza non superiore a 5 anni. La voce "rimanenze" diminuisce di € 92.836,00 rispetto all'esercizio precedente.

Anche le "disponibilità liquide" risultano diminuite rispetto all'esercizio precedente di € 8.328.199,00, passando da € 129.329.641,00 a € 121.001.442,00.

Relativamente alla parte passiva dello Stato Patrimoniale, i "debiti" ammontano a € 541.731.053,00 e registrano un decremento di € 66.836.542,00. Tale variazione è riconducibile principalmente alla diminuzione della voce "obbligazioni" passate da € 557.743.667,00 a € 499.160.690,00 (costituite da € 63.609.213,00 di obbligazioni con scadenza entro 12 mesi ed € 435.551.478,00 con scadenza oltre 12 mesi - di cui € 229.578.732,00 oltre 5 anni). Si evidenzia il decremento degli "altri debiti" di € 16.426.627,00 attestandosi su di un valore a bilancio di € 20.354.478,00. Si segnalano, per contro, gli aumenti della voce "debiti verso fornitori" di € 4.276.037,00 rispetto all'esercizio precedente, registrando un valore di bilancio pari a € 14.161.629,00 e della voce "debiti tributari" (aumentata di € 4.145.232,00).

Con riferimento alla relazione dell'organo di controllo al bilancio al 31.12.2021, rinviando a quanto riportato nell'**Allegato A**, il Collegio Sindacale in carica ha attestato di non rilevare motivi ostativi all'approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2021 né ha formulato osservazioni in merito alla proposta dell'organo di amministrazione in merito alla destinazione dell'utile d'esercizio; analogamente, nella propria "Relazione della società di revisione indipendente" datata 17.03.2022 il revisore non ha espresso rilievi all'approvazione del progetto di bilancio della società. Inoltre dalla relazione di asseverazione delle partite

creditorie/debitorie in essere con la Regione del Veneto al 31.12.2021, prot. 3949 del 04.04.2022 agli atti, rilasciata dal revisore della CAV S.p.a. per le finalità previste dal D.Lgs. 118/2011 non risultano presenti debiti contratti dalla società verso il socio Regione del Veneto, né prestiti obbligazionari sottoscritti dal socio medesimo.

In considerazione di quanto sopra esposto e di quanto illustrato nella documentazione prodotta dalla società, **Allegato A**, a cui si rinvia per ogni ulteriore dettaglio, si propone di incaricare il rappresentante regionale di approvare nel suo complesso, per quanto a conoscenza del socio, il bilancio d'esercizio 2021 e la proposta del Consiglio di Amministrazione di destinare l'utile di esercizio, pari a € 16.014.303,00 a riserva straordinaria.

In relazione al secondo punto all'ordine del giorno, relativo alla relazione sul governo societario per l'anno 2021 si rappresenta quanto segue.

L'art. 6, comma 2, D.Lgs. 175/2016, prevede che le società a controllo pubblico predispongano specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale informando l'assemblea dei soci in occasione della relazione sul governo societario pubblicata contestualmente al bilancio.

Nella stessa relazione devono essere illustrati gli strumenti di governo societario integrativi previsti dall'art. 6, comma 3, medesima legge che le società a controllo pubblico hanno adottato ovvero vengono fornite le ragioni per le quali le società stesse hanno valutato di non adottarli. Detti strumenti integrativi fanno riferimento a:

- regolamenti interni per garantire la tutela della concorrenza, della proprietà industriale ed intellettuale;
- un ufficio di controllo interno a supporto dell'organo di controllo statutariamente previsto;
- codici di condotta;
- programmi di responsabilità sociale di impresa.

Al riguardo la Società ha prodotto la "Relazione sul Governo Societario" relativa all'esercizio appena concluso, **Allegato B**.

Per quanto esposto nella Relazione e alla luce delle considerazioni emerse in ciascuna sezione, la Società ritiene che i presidi organizzativi adottati garantiscano:

- a. un presidio costante al monitoraggio dell'equilibrio economico, finanziario e patrimoniale;
- b. la segnalazione tempestiva di eventuali situazioni di rischio di crisi aziendale;
- c. la possibilità di mettere in atto tempestivamente azioni di mitigazione del rischio.

A questo si aggiunga che la Società non è mai incorsa nelle c.d. "soglie di allarme", come individuate dalle *Linee Guida Utilitalia* per la definizione del rischio ai sensi degli artt.6 comma 2 e 14 comma 2 del D. Lgs. 175/2016, intese come superamento anomalo dei parametri fisiologici del normale andamento gestionale, quali a titolo esemplificativo:

- a) costi di gestione superiori ai ricavi per tre esercizi consecutivi;
- b) incapacità dei flussi finanziari in entrata originati dalla gestione di garantire il puntuale adempimento delle obbligazioni assunte dalla società con istituti di credito, fornitori e proprio personale;
- c) erosione del patrimonio netto con le perdite di esercizio cumulate negli ultimi tre esercizi.

CAV S.p.a. pertanto ha ritenuto di non dover adottare, nel corso del 2021, ulteriori programmi specifici di misurazione del rischio aziendale, ritenendo validi e adeguati, stante l'attuale configurazione societaria, i presidi in atto.

In merito alla previsione dell'eventuale adozione, prevista all'art. 6, comma 3, lett. a), D.Lgs. 175/2016, di "*regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale*" CAV S.p.a. ribadisce come, operando in regime convenzionale pubblico, non riscontra rischi inerenti alla concorrenza e/o per la tutela della proprietà industriale o intellettuale, tali da richiedere l'adozione di specifici regolamenti interni.

Nel corso del 2021 la società si è attivata nell'ambito della *Corporate Social Responsibility* per redigere il bilancio di sostenibilità in conformità agli standard GRI Sustainability Reporting Standards pubblicati nel 2016 dalla Global Reporting Initiative (GRI) secondo opzione "-core", a supporto del ruolo e della responsabilità sociale che riveste nel territorio e con gli obiettivi di sviluppo sostenibile elaborati con l'Agenda 2030.

Inoltre, la società, nell'ottica di un continuo monitoraggio dei rischi e al fine di migliorare le performance aziendali, ha adottato, sin da luglio 2017, un "Cruscotto di monitoraggio e reporting".

Per rendere organica l'attività di controllo con quella gestionale sono state avviate le attività per la revisione del modello operativo di controllo di gestione e reporting che nel corso dell'ultimo triennio sono state aggiornate al fine di renderle più coerenti ai nuovi sistemi informativi e alle attività cui la società deve verificare e sovrintendere. In particolare, sulla base dell'*assessment* dei principali processi la società, individuando adeguate aree di monitoraggio rispetto alle quali fondare l'elaborazione del nuovo sistema dei KPI (Key Performance Indicators), ha definito i KPI di "primo livello" alla base del "Cruscotto" ed ha individuato n. 82 indicatori (n. 35 economici, riferiti alle aree andamento economico e transiti e pedaggi, e n. 47 gestionali, riferiti prevalentemente alle aree di monitoraggio: performance emergenze, traffico e incidentalità, andamento economico, affidamento).

Uno dei maggiori rischi operativi ai quali è esposta CAV S.p.a. è la riduzione del traffico che in determinate situazioni di crisi economica del sistema paese, o di eventi straordinari (es. COVID-19), può incidere anche pesantemente sugli introiti.

Si propone, pertanto, di incaricare il rappresentante regionale di prendere atto di quanto rappresentato dalla società con riferimento ai programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale (art. 6, comma 2, D.Lgs. 175/2016) ed alle informazioni fornite sugli strumenti di governo societario integrativi (art. 6, commi 3 e 5, D.Lgs. 175/2016) contenute nell'**Allegato B**.

In merito a punti 3), 4) e 5) all'ordine del giorno, si rappresenta che con l'approvazione del bilancio al 31.12.2021, si è concluso il mandato degli attuali Consiglieri di Amministrazione.

Al fine di poter procedere al rinnovo dell'organo amministrativo è stato pubblicato l'avviso n. 3 del 18.01.2022 sul BUR n. 8 del 21.01.2022 per la designazione da parte del Consiglio regionale dei componenti di spettanza regionale, secondo quanto previsto dall'art. 2, L.R. 27/1997.

Considerato ad ogni modo che il procedimento di individuazione delle persone da designare per il Consiglio di Amministrazione della società è attualmente ancora in fase istruttoria presso il competente organo regionale, si propone di incaricare il rappresentante regionale di chiedere il rinvio degli argomenti iscritti ai punti 3), 4) e 5) ad un'assemblea da tenersi in una data successiva alla comunicazione da parte del Consiglio regionale dell'effettuazione delle designazioni in questione, confermando l'attuale Consiglio di Amministrazione della società in *prorogatio*.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO l'art. 2, commi 289 e 290, L. 24.12.2007, n. 244 "Legge finanziaria per l'esercizio 2008";

VISTA l'art. 3 della L. 28 aprile 1971, n. 287 "Modifiche ed integrazioni all'attuale legislazione autostradale";

VISTA la L. 27.12.2013, n. 147, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge di stabilità 2014);

VISTO il D.Lgs. 19.08.2016, n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica";

VISTO l'art. 13 del D.L. 30.12.2019, n. 162 "Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica", convertito con L. 28.02.2020, n. 8 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica";

VISTO l'art. 40, L.R. 19.02.2007, n. 2 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2007";

VISTO l'art. 2, comma 2, L.R. 31.12.2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17.04.2012, n. 1 "Statuto del Veneto";

VISTA la L.R. 24.12.2013, n. 39 "Norme in materia di società regionali", come modificata dagli articoli 14 e 15 della Legge regionale 20 aprile 2021, n. 5 "Legge regionale di semplificazione e di adeguamento ordinamentale 2021 in materia di ordinamento ed attribuzioni delle strutture della Giunta regionale, affari istituzionali, contabilità regionale e società regionali.";

VISTA la DGR 05.03.2013, n. 258 "Chiarificazioni e integrazioni alle direttive indirizzate alle società partecipate di cui alle DGR 2951 del 14.12.2010, n. 1075 del 26.07.2011 e n. 2790 del 24.12.2012";

VISTA la DGR 10.11.2014, n. 2101 "Modifiche ed integrazioni alle direttive indirizzate alle società partecipate con la DGR 258/2013";

VISTA la DGR 15.06.2021, n. 751, "Sostituzione delle direttive indirizzate alle società controllate in materia di personale dipendente di cui alla lett. C) dell'allegato A alla DGR n. 2101/2014 avente ad oggetto: "Modifiche ed integrazioni alle direttive indirizzate alle società partecipate con la DGR n. 258/2013".";

VISTI lo Statuto e i Patti parasociali di CAV S.p.a;

VISTA la nota con la quale è stata convocata l'Assemblea della Società;

VISTO il progetto di bilancio al 31.12.2021 e la relativa documentazione ivi inclusa la nota integrativa, la relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione, la relazione del Collegio Sindacale, la relazione della Società di Revisione e la tabella e la relazione sul rispetto delle direttive regionali ivi contenuta, **Allegato A**;

VISTA la "Relazione sul Governo Societario" relativa all'anno 2021, **Allegato B**;

VISTA la relazione di asseverazione delle partite creditorie/debitorie in essere con la Regione del Veneto al 31.12.2021 rilasciata dal revisore della Società agli atti;

VISTA la nota della Direzione Infrastrutture e Trasporti del 08.04.2022 prot. 163146 agli atti;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 61, comma 3, dello Statuto del Veneto, il Presidente della Giunta Regionale o suo delegato, parteciperà all'assemblea;

delibera

1. di dare atto che le premesse, compresi gli **Allegati A e B**, formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. in relazione al primo punto all'ordine del giorno dell'assemblea, di incaricare il rappresentante regionale di prendere atto di quanto dichiarato da CAV S.p.a. in merito al rispetto delle direttive regionali;
3. sempre in relazione al primo punto all'ordine del giorno di incaricare il rappresentante regionale di approvare nel suo complesso, per quanto a conoscenza del socio, il bilancio d'esercizio 2021, e la proposta del Consiglio di Amministrazione di destinare l'utile di esercizio, pari a € 16.014.303,00 a riserva straordinaria, **Allegato A**;
4. in relazione al secondo punto all'ordine del giorno dell'assemblea, di incaricare il rappresentante regionale di prendere atto di quanto rappresentato dalla società con riferimento ai programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale (art. 6, comma 2, D.Lgs. 175/2016) ed alle informazioni fornite sugli strumenti di governo societario integrativi (art. 6, commi 3 e 5, D.Lgs. 175/2016) contenute nell'**Allegato B**;
5. in merito agli argomenti iscritti ai punti 3), 4) e 5) dell'ordine del giorno dell'assemblea, di incaricare il rappresentante regionale di chiedere il rinvio degli stessi ad un'assemblea da tenersi in una data successiva alla comunicazione da parte del Consiglio regionale dell'effettuazione delle designazioni di competenza, confermando l'attuale Consiglio di Amministrazione della società in *prorogatio*;
6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
7. di pubblicare il presente atto, ad esclusione degli **Allegati**, nel Bollettino ufficiale della Regione e nel sito internet regionale.

Allegati (*omissis*)

(Codice interno: 475218)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 431 del 19 aprile 2022

Autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di biometano, comprese opere e infrastrutture al medesimo connesse, proveniente dall'upgrading di biogas di origine agricola. "Società agricola Ariano Biometano s.r.l." - Comune di Ariano nel Polesine (RO). D Lgs n. 28 del 3 marzo 2011.

[Ambiente e beni ambientali]

Note per la trasparenza:

Con il presente atto si rilascia l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di biometano tramite *upgrading* di biogas, proveniente dalla cofermentazione anaerobica di biomasse agricole vegetali (coltivazioni agricole dedicate), compresi residui colturali delle medesime, effluenti zootecnici, nonché sottoprodotti della lavorazione dei cereali, alla "Società agricola Ariano Biometano s.r.l." (C.U.A.A./P. IVA 05065760281), con sede legale in via Roma 19 - Comune di Cittadella (PD) e operativa (sede impianto) in via Giotto snc - Comune di Ariano nel Polesine (RO), ai sensi dell'art. 8-bis, D Lgs n. 28/2011.

L'Assessore Roberto Marcato riferisce quanto segue.

Il pacchetto legislativo adottato dalle Istituzioni europee tra la fine del 2018 e la prima metà del 2019 - cd. *Winter package o Clean energy package* - ha fissato un nuovo quadro regolatorio della *governance* dell'Unione per l'energia e il clima, funzionale al raggiungimento dei nuovi obiettivi europei al 2030 in materia e al percorso di decarbonizzazione (economia a basse emissioni di carbonio) entro il 2050, superando di fatto gli obiettivi che le Istituzioni comunitarie si erano date al 2020.

A rafforzare le politiche in materia di energia è intervenuta a gennaio 2020 la comunicazione sul *Green Deal* (COM(2019)640); la Commissione UE ha delineato una *roadmap* volta a rafforzare l'ecosostenibilità dell'economia dell'Unione europea attraverso un ampio spettro di interventi che insistono prioritariamente sulle competenze degli Stati membri - attraverso i "Piani nazionali integrati per l'energia e il clima - PNIEC", che coprono periodi di dieci anni a partire dal decennio 2021-2030 - e interessano prevalentemente l'energia, l'industria, la mobilità e l'agricoltura.

Le risorse per l'attuazione del *Green Deal* rientrano nel Piano finanziario per la ripresa e la resilienza (cd. *Recovery Plan*), costituendone una delle priorità: sostenere la transizione verde e digitale e promuovere una crescita sostenibile. I progetti e le iniziative nell'ambito dei Programmi nazionali di ripresa e resilienza dovranno dunque essere conformi alle priorità di policy legate alle transizioni verde e digitale, oltre che coerenti con i contenuti del Piano energia e clima (PNIEC).

Si segnala a tale riguardo l'adozione (14 ottobre 2020) da parte della Commissione europea, dell'*Assessment of the final national energy and climate plan of Italy*.

Premesso quanto sopra e tenuto conto dei nuovi obiettivi Unionali al 2030 in materia di promozione dell'energia primaria da fonti rinnovabili, va ricordato che già con il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 lo Stato italiano aveva posto le basi per la promozione degli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile.

La Giunta Regionale, in attuazione del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, con deliberazione dell'8 agosto 2008, n. 2204, aveva approvato le prime disposizioni organizzative per il rilascio dell'autorizzazione unica. Con successivi provvedimenti (DGR n. 1192/2009 e DGR n. 453/2010) sono state rimodulate le competenze amministrative attribuite a ciascuna Struttura regionale, finalizzate al rilascio del citato titolo abilitativo attraverso il procedimento unico.

In particolare, con la deliberazione della Giunta regionale del 2 marzo 2010, n. 453, alla Direzione regionale Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura (ora Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria) è stata attribuita la responsabilità del procedimento inerente il rilascio dell'autorizzazione unica agli impianti alimentati a biomassa e biogas da produzioni agricole, forestali e zootecniche, la cui istanza è presentata da imprenditori agricoli in possesso del Piano aziendale di cui all'articolo 44 della LR n. 11/2004.

Precedentemente, con DGR n. 1391/2009 era stata dettagliata la procedura amministrativa e la documentazione essenziale (in ultima definita dal decreto del Segretario regionale per il Bilancio n. 9 del 29 novembre 2011) necessaria per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio della tipologia di impianti di competenza della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria.

Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, entrato in vigore il 18 settembre 2010, sono state approvate le Linee guida per il rilascio dell'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili, già previste al comma 10, articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

Il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, apportando modifiche e integrazione al D Lgs n. 28/2011, ha ridefinito gli strumenti, i meccanismi, gli incentivi e il quadro istituzionale, finanziario e giuridico, necessari a dare attuazione alla più recente Direttiva 2018/2001 (cd. RED II) per il raggiungimento degli obiettivi comunitari di incremento della quota di energia da fonti rinnovabili al 2030.

Per il rilascio dell'autorizzazione unica, il decreto legislativo n. 387/2003 stabilisce che l'Amministrazione procedente preveda il ricorso all'Istituto della Conferenza di servizi, il cui funzionamento è stabilito dal Capo IV - Semplificazione dell'azione amministrativa, della legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni.

In data 11 agosto 2020 la società "Ariano Biometano s.a.r.l." (C.U.A.A./P. IVA 05065760281), con sede legale in via Roma 19 - Comune di Cittadella (PD) e operativa (sede impianto) in via Giotto snc - Comune di Ariano nel Polesine (RO), aveva presentato istanza di rilascio di autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio un impianto di produzione di biometano tramite upgrading di biogas di origine agricola. A seguito dell'impossibilità di acquisire la documentazione utile alla procedibilità dell'istanza, entro i termini previsti dalla vigente normativa (90 gg), con decreto del direttore della Direzione regionale Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria n. 13 del 20 gennaio 2021, il procedimento è stato archiviato.

Il 12 luglio 2021 (protocollo regionale n. 312865) la medesima società "Ariano Biometano s.a.r.l." ha rinnovato la richiesta finalizzata al rilascio dell'autorizzazione unica ai sensi dell'articolo 8-bis del decreto legislativo n. 28/2011, per realizzare nel territorio del Comune di Ariano nel Polesine (RO), l'impianto di produzione di biometano tramite upgrading di biogas proveniente dalla cofermentazione anaerobica di prodotti di origine biologica (colture energetiche erbacee), pari a 24.920 tonnellate all'anno tal quali, compresi i residui dell'attività di coltivazione del fondo non costituenti rifiuto, di sottoprodotti di origine biologica provenienti da attività di allevamento (effluente zootecnico di origine avicola), pari a complessivi 22.600 t/a t.q., nonché di sottoprodotti della lavorazione dei cereali (pula), pari a 3.670 t/a t.q..

Il responsabile del procedimento in capo alla Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria, ai sensi delle disposizioni attuative dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e dell'articolo 8-bis del D Lgs 3 marzo 2011, n. 28, accertata la procedibilità dell'istruttoria in data 15 dicembre 2021, ha indetto la Conferenza di servizi in modalità sincrona finalizzata all'acquisizione delle intese, dei concerti, dei nulla osta o degli atti di assenso comunque denominati finalizzati al rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio del citato impianto di produzione di biometano.

Durante l'ultimo incontro della Conferenza di servizi, tenutosi in data 9 febbraio 2022, le Amministrazioni e gli Enti pubblici ivi presenti hanno espresso il proprio assenso, all'unanimità, al rilascio dell'autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio dell'impianto di produzione di biometano tramite *upgrading* di biogas di origine agricola, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni elencate nell'**Allegato A** al presente provvedimento, nonché previa trasmissione di ulteriori informazioni di dettaglio della documentazione progettuale.

A seguito della comunicazione inviata dalla Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria in data 11 febbraio 2022, protocollo n. 63427, alle Amministrazioni ed Enti pubblici interessati da specifico endoprocedimento, nonché alle Strutture regionali aventi competenze sub-procedimentali, il responsabile del procedimento regionale ha preso atto dell'assenza di elementi ostativi all'approvazione del progetto di variante, avviando a definitiva conclusione il procedimento, ai sensi della DGR n. 2204/2008 e n. 453/2010, per riconoscere alla medesima società, "Ariano Biometano s.a.r.l.", l'autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio dell'impianto di produzione di biometano alimentato a biogas, in quanto:

- la Società agricola istante ha trasmesso la documentazione progettuale e amministrativa richiesta in sede istruttoria (in ultimo il protocollo regionale n. 86924 del 24 febbraio 2022);
- AVEPA - Sportello unico agricolo interprovinciale di Rovigo e Venezia - Sede di Rovigo, con nota acquisita a protocollo regionale n. 67064 del 14 febbraio 2022 ha approvato il progetto, ai sensi degli artt. 44 e segg. della L.R. n. 11/2004, confermando, pertanto, la connessione dell'impianto di produzione di energia all'attività agricola ai sensi del terzo comma dell'articolo 2135 del Codice Civile;
- il Comune di Ariano nel Polesine ha espresso il proprio parere favorevole, sia dal punto di vista edilizio urbanistico (in sede di Conferenza di servizi), sia sulla gestione del traffico connesso con l'esercizio dell'impianto (protocollo regionale 54226 del 7 febbraio 2022);
- la Provincia di Rovigo:
 - ◆ ha approvato il progetto per realizzazione un nuovo passo carraio lungo la SP n. 36 (determina autorizzativa n. 1643 del 4 ottobre 2021), con prescrizioni;

- ◆ ha trasmesso le proprie determinazioni, con prescrizioni, in materia di autorizzazione alle emissioni in atmosfera inerenti l'esercizio dell'impianto di generazione di energia termica alimentato a gas naturale di potenza superiore al MW (protocollo regionale 560014 del 30 novembre 2021);
- l'ARPA Veneto - Dipartimento provinciale di Rovigo - ha espresso le proprie osservazioni con prescrizioni (prot. reg. 536797 del 16 novembre 2021 e n. 57695 del 8 febbraio 2022);
- il Consorzio di bonifica Delta del Po ha rilasciato il proprio parere favorevole, con prescrizioni (protocollo regionale n. 530999 del 12 novembre 2021);
- la Direzione regionale Prevenzione sicurezza alimentare veterinaria - U.O. sanità animale e farmaci veterinari - ha rilasciato il proprio parere favorevole (protocollo regionale n. 446227 del 6 ottobre 2021);
- i restanti Enti pubblici e/o concessionari di pubblici servizi interessati (Autorità di bacino distrettuale del fiume Po, e-distribuzione S.p.A., SNAM Rete Gas S.p.A.) hanno espresso il loro assenso agli effetti del comma 4, art. 14-bis della legge n. 241/1990 (cd. silenzio assenso).

Accertata, peraltro, ai sensi del comma 4-bis dell'articolo 12 del D Lgs n. 387/2003, in capo al Soggetto istante la disponibilità delle superfici sulle quali realizzare l'impianto di produzione di biometano (Comune di Ariano nel Polesine (RO), foglio 21, mappali n. 196 e 231), attraverso:

- atto di disponibilità dei luoghi (contratto di compravendita) registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Padova il 28/7/2021 al n. 31738, serie 1T e trascritto all'Agenzia del Territorio - Direzione provinciale di Venezia - Ufficio provinciale di Chioggia in data 28/07/2021 al Registro generale n. 4818 e Registro particolare n. 3547, come da atto notarile del 9/7/2021 a firma del dott. Nicola Maffei, notaio in San Martino di Lupari (PD), Rep. n. 145316.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni in materia di procedimento amministrativo;

VISTO il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, di attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;

VISTO il decreto legislativo n. 387/2003 in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;

VISTO il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010: "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili";

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 - "Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili" che ha modificato e integrato il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;

VISTA la legge regionale n. 11/2004 in materia di governo del territorio;

VISTO l'articolo 2, comma 2, della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTE le deliberazioni della Giunta Regionale n. 2204/2008 in materia di disposizioni organizzative per l'autorizzazione, installazione ed esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1391/2009 e s. m. e i. (DGR n. 725/2014) riguardante la definizione della procedura per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia da biomassa, biogas e biometano da produzioni agricole, forestali e zootecniche;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del 2 marzo 2010, n. 453 - "Competenze e procedure per l'autorizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili", che ha confermato in capo alla Direzione Agroambiente, ora Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria, la competenza istruttoria inerente le istanze presentate da imprenditori agricoli che richiedano, in base alla LR n. 11/2004, l'esame del Piano aziendale;

VISTA, altresì, la deliberazione della Giunta regionale del 22 febbraio 2012, n. 253 - "Autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili (fotovoltaico, eolico, biomassa, biogas, idroelettrico). Garanzia per l'obbligo alla messa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto intestatario del titolo abilitativo, a seguito della dismissione dell'impianto. (Art. 12, comma 4, del D Lgs n. 387/2003 - D MiSE 10 settembre 2010, p. 13.1, lett. J)", la quale ha precisato le modalità per la stipula delle fidejussioni a garanzia della demolizione degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili e contestuale ripristino ex ante delle superfici dai medesimi occupate;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 15 maggio 2012, n. 856 - "Atti di indirizzo ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. d), della l.r. 23.4.2004, n. 11: "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio". Modifiche e integrazioni alla lett. d): "Edificabilità zone agricole", punto 5): "Modalità di realizzazione degli allevamenti zootecnici intensivi e la definizione delle distanze sulla base del tipo e dimensione dell'allevamento rispetto alla qualità e quantità di inquinamento prodotto". Deliberazione/Cr n. 2 del 31.1.2012.";

VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale 2 maggio 2013, n. 38 - "Individuazione delle aree e dei siti non idonei alla costruzione e all'esercizio di impianti per la produzione di energia alimentati da biomasse, da biogas e per produzione di biometano, ai sensi del paragrafo 17.3 delle "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", emanate con il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 10 settembre 2010.";

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 27 maggio 2016, n. 803, "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle Unità Organizzative nell'ambito delle Direzioni in attuazione dell'art. 17 della legge regionale n. 54 del 31.12.2012, come modificato dalla legge regionale 17 maggio 2016, n. 14.";

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 26 settembre 2016, n. 1507, "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: modifiche all'assetto organizzativo di cui alle deliberazioni della Giunta regionale nn. 802 e 803 del 2016 e s.m.i. Legge regionale n. 31 dicembre 2012, n. 54 e s.m.i.";

VISTA, altresì, la deliberazione della Giunta regionale n. 1079 del 30 luglio 2019, che ha modificato la denominazione della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca in Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria e la DGR n. 1753 del 22 dicembre 2020 che ha ridefinito le competenze amministrative in capo a ciascuna Area in cui si articola la struttura organizzativa della Giunta regionale, prevedendo anche una diversa denominazione a partire dal 1° gennaio 2021;

VISTA la DGR n. 813 del 22 giugno 2021 con la quale è stata data attuazione al DM 25 febbraio 2016 - Direttiva 91/676/CEE sulla protezione delle acque dall'inquinamento da nitrati provenienti da fonti agricole. Approvazione della disciplina regionale per la distribuzione agronomica degli effluenti, dei materiali digestati e delle acque reflue comprensiva del Quarto Programma d'Azione per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola del Veneto e della documentazione elaborata in esecuzione della procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui alla Direttiva 2001/42/CE;

VISTA la DGR n. 1064 del 31 luglio 2018 con la quale sono state approvate le Linee guida in materia di Conferenza di servizi;

VISTO il Piano energetico regionale - Fonti rinnovabili, risparmio energetico ed efficienza energetica (PERFER), approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 6 del 9 febbraio 2017;

VISTO il decreto n. 33 del 2 dicembre 2016 - e successiva integrazione n. 127 del 26 luglio 2018 - con il quale il direttore della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca ha confermato in capo al responsabile della PO Promozione energie rinnovabili della medesima Direzione la responsabilità dei procedimenti ex articolo 12 del D Lgs n. 387/2003, nonché afferenti al D Lgs n. 28/2011;

DATO ATTO che non sono pervenute ulteriori osservazioni e/o motivi ostativi alla realizzazione ed esercizio dell'impianto da parte dei soggetti interessati;

delibera

1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di autorizzare la costruzione e l'esercizio di una sezione di produzione di biogas, pari a 10.172.532 Normal metri cubi (Nm³) all'anno, proveniente dalla cofermentazione anaerobica di:
 - ◆ 22.600 tonnellate annue tal quali di sottoprodotti di origine biologica provenienti da attività di allevamento (effluente zootecnico avicolo) di origine extra-aziendale - 44% della biomassa complessiva;
 - ◆ 24.920 t/a t.q. di prodotti di origine biologica (colture energetiche erbacee di copertura rientranti nella categoria di cui alla lettera r) della parte A dell'Allegato 3 al DM 10/10/2014 e ss. mm. e ii.), compresi quelli residuali non costituenti rifiuto (10.720 t/a t.q. di paglia di frumento e stocchi di mais), ottenuti dalla coltivazione su terreni propri e in affitto ovvero acquistati sul mercato, alle condizioni previste all'articolo 1,

comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali ottenute dalle produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo effettuate da imprenditori agricoli) - 49% della biomassa complessiva);

- ◆ 3.670 t/a t.q. di sottoprodotti della lavorazione dei cereali (pule) - 7% della biomassa complessiva;
- 3. di autorizzare l'installazione di un impianto di pre-trattamento del biogas tramite torre di lavaggio (scrubber) di marca AIRDEP, modello serie ST per la rimozione dell'ammoniaca e desolfatore chimico di marca AIRDEP, modello DBC per la rimozione dell'idrogeno solforato;
- 4. di autorizzare l'installazione ed esercizio di un impianto di produzione di biometano (upgrading), proveniente dalla sezione di produzione di biogas di cui al precedente punto 2., con tecnologia a membrane a tre stadi (allestimento AB, modello BIOCH4NGE L10), per una produzione oraria di biometano pari a 665 Sm³/h (630 Nm³/h) corrispondente ad una produzione annua di 5.523.583 Nm³, comprendente:
 - un sistema di filtrazione dell'idrogeno solforato (H₂S) contenuto nel biogas attraverso filtri a cartuccia;
 - un sistema di deumidificazione del biogas (chiller);
 - una soffiante di aspirazione biogas;
 - un'ulteriore filtrazione a carboni attivi dell'idrogeno solforato (H₂S);
 - una filtrazione a carboni attivi per eliminazione inquinanti VOCs;
 - un sistema a membrane per la produzione di biometano e contestuale eliminazione dell'anidride carbonica;
- 5. di autorizzare l'installazione ed esercizio di un impianto di compressione ed immissione in rete del biometano, comprensivo di cabina REMI;
- 6. di autorizzare l'installazione ed esercizio di un impianto di liquefazione del biometano di marca SIAD, modello smart TB-LNG 9.5 TPD, della capacità di liquefazione di 565 Nm³/h di biometano gassoso, comprensivo di serbatoio di stoccaggio criogenico del biometano liquido di 77 m³;
- 7. di autorizzare l'installazione e l'esercizio di un impianto di cogenerazione alimentato a gas naturale di marca Jenbacher e modello JGS 412 GS-N.L. (allestimento INNIO - PRJ-4089 - ECOMAX 9 - Natural Gas STD), a servizio dell'autoconsumo di energia elettrica e energia termica, di potenza termica nominale pari a 2,169 MW, di cui 0,901 MW_{elettrici} e 1,089 MW_{termici};
- 8. di autorizzare l'installazione e l'esercizio di un impianto di generazione dell'energia termica (caldaia di marca ELCO e modello TRIMAX 3SC-N 1100) alimentato a gas naturale di potenza termica nominale di 974,9/1153 KW, a supporto delle esigenze di autoconsumo dell'impianto (termostatazione del processo di produzione di biogas);
- 9. di autorizzare l'installazione e l'esercizio di un gruppo elettrogeno di soccorso alimentato a gasolio di potenza elettrica di picco pari a 200 kW.
- 10. di stabilire che le autorizzazioni di cui ai precedenti punti sono rilasciate alla società "Ariano Biometano s.a.r.l.", (CUAA/P. IVA 05065760281), con sede legale in via Roma, 19 - Comune di Cittadella (PD) e sede operativa (sede impianto) in via Giotto snc - Comune di Ariano nel Polesine (RO), su terreni censiti in Comune di Ariano nel Polesine (RO), foglio 21, mappali nn. 196 e 231, il cui progetto è allegato alle note protocollo n. 312865 del 12 luglio 2021, protocollo n° 535846 del 15 novembre 2021, protocollo n° 585473 del 16 dicembre 2021, protocollo n° 45374 del 1° febbraio 2022, protocollo n° 54554 del 7 febbraio 2022 e protocollo n° 86924 del 24 febbraio 2022;
- 11. di stabilire che le autorizzazioni di cui ai precedenti punti 7. e 8., ai sensi dell'articolo 269 del D Lgs n. 152/2006, hanno una durata di quindici anni dall'approvazione del presente provvedimento;
- 12. di approvare l'**Allegato A** al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, nel quale sono riportate le prescrizioni, di ordine tecnico e amministrativo, per la costruzione e l'esercizio dell'impianto e delle opere connesse al medesimo, di cui ai precedenti punti 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8. e 9.;
- 13. di comunicare, alla società "Ariano Biometano s.a.r.l." e alle Amministrazioni ed Enti pubblici, Concessionari e Gestori di servizi pubblici interessati, la conclusione del procedimento amministrativo finalizzato al rilascio dell'autorizzazione unica e avviato su istanza presentata dalla medesima Società agricola;
- 14. di approvare l'importo di euro 551.571,55 (cinquecentocinquantunmilacinquecentosettantuno/55) quale importo da elevare, per spese tecniche e oneri fiscali, in fase di stipula di idonea Garanzia fideiussoria a favore della Regione del Veneto, necessaria per l'eventuale esecuzione dei lavori di dismissione delle opere, impianti e attrezzature previsti ai precedenti punti 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8. e 9., nonché per il ripristino ex-ante delle aree catastali interessate;
- 15. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
- 16. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
- 17. di incaricare la Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria dell'esecuzione del presente atto;
- 18. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.



REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO A DGR n. 431 del 19 aprile 2022

pag. 1 di 8

PRESCRIZIONI ALLA COSTRUZIONE E ALL'ESERCIZIO DI UN IMPIANTO DI PRODUZIONE DI BIOMETANO ALIMENTATO A BIOGAS DI ORIGINE AGRICOLA, COMPRESSE OPERE E INFRASTRUTTURE AL MEDESIMO CONNESSE, PROVENIENTE DALLA COFERMENTAZIONE ANAEROBICA DI SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE BIOLOGICA DA ATTIVITÀ DI ALLEVAMENTO (EFFLUENTE ZOOTECHNICO AVICOLO), SOTTOPRODOTTI DELLA LAVORAZIONE DEI CEREALI (PULE), E DI PRODOTTI DI ORIGINE BIOLOGICA (COLTIVAZIONI AGRICOLE DEDICATE E PRODOTTI RESIDUALI NON COSTITUENTI RIFIUTO).

“ARIANO BIOMETANO S.A.R.L.” – COMUNE DI ARIANO NEL POLESINE (RO).

1. Trasmettere gli esiti di un'indagine olfattometrica *post-operam*, in conformità con le specifiche tecniche dettate dalla norma UNI EN 13725:2004. L'indagine dovrà essere attuata attraverso due campagne di misurazione degli odori (estiva ed invernale) in prossimità dell'impianto di produzione di biometano. Concordare con il Dipartimento Provinciale di Rovigo di ARPA Veneto tempi e modalità per il rilievo degli odori durante le due campagne.
2. Trasmettere alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria) e al competente Dipartimento Provinciale di Rovigo di ARPA Veneto gli esiti dell'indagine prevedendo, se del caso, gli interventi strutturali all'impianto atti ad eliminare le eventuali criticità emerse.
3. Rispettare le prescrizioni proposte da ARPA Veneto (Dipartimento Provinciale di Rovigo) trasmesse alla Regione del Veneto con nota protocollo regionale n. n. 536797 e n. 57695 rispettivamente del 16 novembre 2021 e dell'8 febbraio 2022, ossia:
 - a. prevedere la raccolta e lo smaltimento delle acque di disinfezione dei mezzi per il trasporto della pollina secondo la parte IV del Testo Unico Ambientale;
 - b. prevedere la copertura dell'area di stoccaggio della frazione solida del digestato;
 - c. utilizzare sorgenti luminose con temperatura di colore non superiore a 3000 K;
 - d. garantire la registrazione della torcia di emergenza tramite PLC.
4. S'intende autorizzato il punti di emissione del biofiltro E7, nel rispetto dei seguenti valori di emissione (verifica semestrale):

Parametro	Limite
NH ₃	5 mg/Nm ³ ;
H ₂ S	0,5 mg/Nm ³
odore	300 UO/m ³
Polveri totali (PTS)	5 mg/Nm ³
Mercaptani	1 mg/Nm ³
COV	5 mg/Nm ³

5. Il campionamento del biofiltro dovrà essere effettuato secondo quanto riportato nel documento “Standardizzazione delle metodologie operative per il controllo delle emissioni in atmosfera – Linee guida anno 2018”, scaricabile dal sito web della Provincia di Treviso/Attività e Pubblicazioni/ Linee guida camini.
6. Rispettare le prescrizioni contenute nella Determinazione della Provincia di Rovigo - Area Lavori Pubblici e Ambiente n. 1643 del 4 ottobre 2021.
7. Rispettare le prescrizioni contenute nel parere favorevole rilasciato dal Consorzio di bonifica Delta del Po e trasmesso alla Regione del Veneto con nota protocollo regionale n. 530999 del 12 novembre 2021, ossia:
 - a. presentare, prima dell'inizio dei lavori, richiesta di autorizzazione per lo scarico nel fosso di guardia della S.P. n. 36, collegato al canale consorziale “Fossa Serra”, delle acque meteoriche provenienti dall'area interessata dall'intervento (mq 38.995);
 - b. Provvedere, prima dell'apertura del nuovo scarico lungo il fosso di guardia della S.P. n. 36, alla realizzazione, all'interno dell'area oggetto di intervento, di una vasca di laminazione (invaso di mc 2400) e della rete di raccolta acque meteoriche;
 - c. Per lo scarico delle acque meteoriche provenienti dall'area di intervento nel fosso di guardia della S.P. n. 36 la ditta dovrà utilizzare una tubazione (bocca tarata) del diametro massimo di 100 mm;
 - d. la bocca tarata di scarico delle acque meteoriche dovrà essere dotata di clapet di non ritorno per evitare rigurgiti.
8. Realizzare l'impianto di produzione di biometano – nonché opere, impianti e attrezzature al medesimo connessi – conformemente alla documentazione progettuale trasmessa alla Regione del Veneto e



63e45aeb



ALLEGATO A DGR n. 431 del 19 aprile 2022

pag. 2 di 8

- approvata in sede di Conferenza di servizi. In caso contrario si applicheranno le disposizioni sanzionatorie previste dall'articolo 44 - e sue eventuali modifiche e integrazioni - del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
9. Rispettare le modalità di esercizio delle opere, attrezzature e impianti di progetto secondo la documentazione progettuale presentata e approvata in sede di Conferenza di servizi. In caso contrario e comunque qualora la Società agricola decida di utilizzare biomassa classificata come rifiuto si applicheranno le disposizioni sanzionatorie previste dall'articolo 44 - e sue eventuali modifiche e integrazioni - del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
10. Con riferimento al precedente punto e fatto salvo il rispetto del mantenimento della connessione degli impianti di produzione di energia all'attività agricola, ai sensi e per gli effetti degli artt. 44 e segg. della LR n. 11/2004, è ammesso l'approvvigionamento e l'utilizzo delle seguenti biomasse classificate come sottoprodotto ai sensi dell'art. 184 bis del D Lgs 152/2006 – e relativo D. MiSE n. 264 del 15 ottobre 2016 – e effluente zootecnico ai sensi della lettera f), comma 1 dell'articolo 185 del D Lgs n. 152/2006 e s.m. e i.:
- a. sottoprodotto della lavorazione dei cereali (pula di cereali) – accordo registrato all'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Padova – Ufficio Territoriale di Cittadella l'11 febbraio 2021 al n. 204, Serie 3;
- b. effluente zootecnico avicolo (pollina) accordo registrato all'Agenzia delle Entrate di Padova Direzione Provinciale di Padova – Ufficio Territoriale di Cittadella 30 aprile 2019 al n. 697, Serie 3 e relativo Addendum (registrato all'Agenzia delle Entrate di Padova Direzione Provinciale di Padova – Ufficio Territoriale di Cittadella 16 settembre 2019 al n. 1533, Serie 3).
11. L'approvvigionamento degli effluenti zootecnici e del sottoprodotto di cui al precedente punto viene limitato secondo i seguenti quantitativi massimi annui:
- a. sottoprodotto della lavorazione dei cereali (pula di cereali): 3.670 tonnellate all'anno tal quali;
- b. effluente zootecnico avicolo: 22.600 t/a t. q..
12. In riferimento agli Accordi di cui ai precedenti punti, comunicare alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria), al Comune di Ariano nel Polesine (RO), ad ARPA Veneto (Dipartimento Provinciale di Rovigo) e all'Azienda ULSS 9 Polesana (Dipartimento di Prevenzione), le eventuali modifiche, rinnovi e proroghe intervenute durante il periodo di esercizio dell'impianto di produzione di biogas e energia.
13. Al venir meno delle condizioni di cui alle lettere "d." ed "e.", comma 1 dell'articolo 3 dell'allegato A alla DGR n. 1530 del 28 agosto 2013 (Linee guida per l'applicazione del Regolamento (CE)1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002), è fatto obbligo l'avvio delle procedure per il riconoscimento e la registrazione dell'impianto ai sensi della regolamentazione comunitaria.
14. Relativamente al conferimento dei sottoprodotti di origine biologica provenienti da attività di allevamento avicolo (pollina), rispettare le modalità di trasporto dell'effluente zootecnico previste al paragrafo n. 10 (Gestione della lettiera e della pollina) del decreto del Ministro della Salute del 13 dicembre 2018. In presenza di animali nel punto di prelievo dell'effluente zootecnico avicolo, garantire che:
- a. gli automezzi dopo ogni scarico e comunque prima di accedere all'allevamento, devono essere sottoposti ad accurata pulizia e disinfezione, che deve avvenire presso un apposito impianto. Un documento che attesti tale operazione deve essere lasciato a disposizione dell'allevatore;
- b. l'automezzo deve essere attrezzato in modo da non disperdere materiale nel tragitto; inoltre il materiale deve essere completamente coperto;
- c. per i nuovi allevamenti, e anche per gli esistenti dove la situazione lo consenta, deve essere previsto un ingresso dedicato che consenta il ritiro del materiale senza che gli automezzi entrino in allevamento;
- d. per gli allevamenti preesistenti, gli automezzi devono accedere al punto di carico attraverso percorsi dedicati che evitino il più possibile l'accesso all'area di allevamento; in ogni caso i percorsi devono avere una superficie lavabile e disinfettabile. Qualora ciò non fosse possibile, deve essere garantita la disinfezione degli automezzi in ingresso e in uscita e il mantenimento dei percorsi in buone condizioni e puliti. Se la situazione ambientale non consente una corretta separazione delle attività, per quanto possibile, il carico deve essere effettuato all'esterno dell'allevamento;
- e. sul registro di entrata/uscita automezzi devono essere registrate le informazioni relative agli automezzi deputati al ritiro del materiale.



63e45aeb



ALLEGATO A DGR n. 431 del 19 aprile 2022

pag. 3 di 8

15. Con riferimento alle disposizioni sulla biosicurezza, rispettare le disposizioni amministrative emanate dalle Autorità veterinarie:
- a) è vietato l'approvvigionamento di pollina dagli allevamenti posti in Zona di Protezione (ZP);
 - b) l'approvvigionamento di pollina dagli allevamenti posti in Zona di sorveglianza (ZS) è autorizzato dalla AULSS competente, solo nel caso in cui l'impianto di biogas sia riconosciuto ai sensi del Reg. CE 1069/2009 e sia dotato di unità di pastorizzazione, al fine del pretrattamento della pollina; inoltre:
 - la pollina, prima di essere rimossa, deve essere stoccata in allevamento per almeno due settimane;
 - è necessario che l'impianto di destinazione sia raggiunto utilizzando i principali assi stradali di comunicazione, evitando strade in prossimità degli allevamenti avicoli;
 - l'impianto di trattamento deve essere dotato ed applicare una procedura per le operazioni di lavaggio e disinfezione degli automezzi e delle attrezzature;
 - i mezzi di trasporto utilizzati ai fini delle movimentazioni devono essere lavati e disinfettati secondo le procedure previste dalle misure di biosicurezza vigenti;
 - il materiale deve viaggiare su automezzi e cassoni con una copertura atta a garantire che non ci sia alcuna dispersione della pollina;
 - tutte le operazioni di carico della pollina devono essere supervisionate, al fine di garantire che non ci sia dispersione di pollina in questa fase;
 - l'AULSS competente, nell'autorizzare il trasporto della pollina all'impianto di biogas, dovrà valutare la lontananza dell'impianto da altri allevamenti avicoli, in base alla zona di rischio in cui si trova l'impianto stesso;
 - c) l'approvvigionamento di pollina dagli allevamenti posti in Zona di Ulteriore Restrizione (ZUR) è consentito previa applicazione di appropriate misure di biosicurezza per l'uscita dall'azienda. Devono inoltre essere rispettate le misure di biosicurezza per gli ingressi e le uscite dai fabbricati che ospitano il pollame o gli altri volatili in cattività, garantendo la piena efficacia dei sistemi di disinfezione e un'accurata pulizia e disinfezione di tutti i mezzi in entrata e uscita dagli allevamenti, conformemente alle istruzioni dell'autorità competente (vedi dispositivo dirigenziale del direttore generale del Ministero della Salute prot. n. 2798-02/02/2022, art. 1 comma 2 lett. e., f.).
16. Provvedere alla manutenzione periodica della vasca di prima pioggia e dei relativi dispositivi accessori ed inserire tale attività nel piano di manutenzione ed esercizio dell'impianto.
17. Realizzare interventi impiantistici e definire idonee procedure gestionali ed operative per garantire il completo asciugamento dell'invaso di contenimento delle acque di seconda pioggia al termine degli eventi meteorologici, al fine di evitare il ristagno di acqua nello stesso e garantire una sufficiente capacità di laminazione delle acque piovane.
18. Provvedere alla manutenzione periodica dell'invaso di contenimento delle acque di seconda pioggia, per evitare la crescita di piante nello stesso e la proliferazione di insetti molesti ed animali nocivi e per garantire la salubrità dei luoghi.
19. Inoltre, alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria), al Comune di Ariano nel Polesine (RO) e all'ARPA Veneto (Dipartimento Provinciale di Rovigo), la dichiarazione sostitutiva di collaudo funzionale, ovvero il collaudo stesso dell'impianto e delle infrastrutture accessorie avendo fatto trascorrere un congruo periodo di esercizio all'impianto, e comunque non prima di un anno e non oltre tre anni dalla data di entrata in esercizio dell'impianto stesso.
20. Adottare, nel caso di superamento limiti di rumore generati dall'impianto e sue parti, compresi quelli di immissione differenziale, gli accorgimenti tecnici necessari finalizzati al rispetto di quanto previsto dal DCPM del 14 novembre 1997 e dalla legge n. 447/95 (o previsti dal Piano di Zonizzazione Comunale).
21. Rispettare, per l'impianto di illuminazione esterno, la LR n. 17 del 7 agosto 2009 – Nuove norme per il contenimento dell'inquinamento luminoso, il risparmio energetico nell'illuminazione per esterni e per la tutela dell'ambiente e dell'attività svolta dagli osservatori astronomici.
22. Predisporre adeguate indicazioni di pericolo e di divieto sulle tubazioni e sugli strumenti dove è stazionato e/o fluisce il biogas e il biometano.
23. Rispettare le prescrizioni per l'installazione e l'esercizio del cogeneratore alimentato a gas naturale, ossia:
- a. ai sensi dell'art. 269 e 273-bis, Parte Quinta del D Lgs 3 aprile 2006 n. 152 e ss. mm. si intende autorizzato il punto di emissione n. E5 - cogeneratore a gas naturale, che deve avere le seguenti caratteristiche:



63e45aeb



ALLEGATO A DGR n. 431 del 19 aprile 2022

pag. 4 di 8

PUNTO DI EMISSIONE N.	PORTATA di progetto (Nm ³ /h)	PARAMETRO	LIMITE DI CONCENTRAZIONE (mg/Nm ³)	PORTATA (Kg/h)
E5	4.058	polveri	10	0,04
		CO	240	0,97
		NO _x	95	0,39
valori riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco del 15% quota punto di emissione E5: + 8,65 m minimo tecnico cogeneratore: 50%, pari a 123 Nm ³ /h di gas e 1173KW di potenza introdotta Per le sostanze non indicate devono essere rispettati i valori limite stabiliti nella parte seconda dell'Allegato I alla parte Quinta del D. Lgs 152/2006.				

- b. la messa in esercizio e la conseguente messa a regime del dovranno essere comunicate alla Regione del Veneto (Direzione Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria e Direzione Ambiente e Transizione ecologica - U.O. Qualità dell'aria e Tutela dell'Atmosfera), all'ARPA Veneto competente per territorio e al Settore Ambiente della Provincia di Rovigo con un anticipo di almeno 15 giorni;
- c. il termine per la messa a regime dell'impianto, decorrente dalla data di messa in esercizio, è fissato in 90 giorni;
- d. entro i 45 giorni successivi alla data fissata per la messa a regime, devono essere trasmessi alla alla Regione del Veneto (Direzione Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria e Direzione Ambiente e Transizione ecologica - U.O. Qualità dell'aria e Tutela dell'Atmosfera), all'ARPA Veneto competente per territorio e al Settore Ambiente della Provincia di Rovigo, i certificati di analisi alle emissioni in atmosfera relativi ai campionamenti da eseguire entro i primi 15 giorni dalla messa a regime, corredati della relazione di misura conclusiva (UNI EN 15259:2008). Ogni misurazione degli inquinanti deve avvenire con le modalità indicate ai punti successivi;
- e. i controlli periodici sulle emissioni devono avere frequenza annuale. Gli originali dei certificati devono essere tenuti presso la sede produttiva a disposizione dell'autorità competente per il controllo, allegati al registro di cui al successivo punto k.;
- f. le valutazioni analitiche delle emissioni devono riguardare i parametri autorizzati, comprese le portate;
- g. in merito agli apprestamenti inerenti all'accessibilità al camino, all'individuazione della sezione di prelievo ed alla realizzazione delle prese per la misura ed il campionamento delle emissioni, deve essere rispettato quanto riportato nel documento "Standardizzazione delle metodologie operative per il controllo delle emissioni in atmosfera – Linee guida anno 2018", scaricabile dal sito web della Provincia di Treviso/Attività e Pubblicazioni/ Linee guida camini;
- h. i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione sono stabiliti nell'Allegato VI alla Parte Quinta del D. Lgs. n. 152/2006;
- i. ogni determinazione deve essere costituita da un numero minimo di campionamenti consecutivi in funzione dell'andamento nel tempo del livello di emissione, come previsto dalla norma UNICHIM 158/1988 - Misure alle Emissioni - Strategie di campionamento e criteri di valutazione, e riferita ad almeno un'ora di funzionamento degli impianti, come previsto dal punto 2.3 dell'Allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. n.152/2006 e ss. mm. ii. La rappresentatività del livello medio ottenuto deve essere dimostrata applicando i criteri di valutazione dei risultati descritti dalla norma UNICHIM 158/1988. I risultati, riportati nei singoli certificati, devono fare riferimento a gas secco in condizioni standard di 273,15 K e 101,3 kPa;
- j. le valutazioni analitiche devono essere corredate dalla relazione di misura conclusiva (UNI EN 15259:2008) che deve comprendere una descrizione delle condizioni di esercizio dell'impianto verificate, una identificazione inequivocabile del punto di misura, una rappresentazione grafica delle dimensioni del condotto indagato e la registrazione delle condizioni, quali temperatura, pressione, vapore acqueo e contenuto di ossigeno, alle quali è stato effettuato il campionamento. Nella relazione di misura devono inoltre essere evidenziati, specificandone le motivazioni tecniche, gli scostamenti, inferiori di oltre il 20%, tra i valori di portata rilevati rispetto ai limiti di portata autorizzati;
- k. la ditta deve dotarsi di apposito registro sul quale riportare i dati relativi ai controlli analitici. Lo schema per la redazione del registro è quello riportato in appendice 1 dell'Allegato VI alla Parte



63e45aeb



ALLEGATO A DGR n. 431 del 19 aprile 2022

pag. 5 di 8

Quinta del D.Lgs. n. 152/06 e ss. mm. ii.. Il registro deve essere tenuto a disposizione dell'autorità competente per il controllo;

- l. le operazioni di manutenzione e/o sostituzione del catalizzatore nel sistema di abbattimento delle emissioni gassose dovranno essere registrate;
 - m. qualora siano presenti liquidi di condensa, provenienti dagli scarichi posti alla base del camino, gli stessi, se non recuperati nel processo industriale, bensì scaricati, dovranno essere preventivamente autorizzati (parte III D. Lgs 152/2006); diversamente dovranno essere smaltiti come rifiuti (parte IV D. Lgs 152/2006);
 - n. i serbatoi di stoccaggio dei liquidi di servizio, quali olio fresco ed esausto, aventi capacità complessiva superiore a 300 litri, se collocati presso lo stabilimento, dovranno essere realizzati in conformità alla normativa vigente (D.Lgs 95/92, D.M. 392/96, D. Lgs 152/06);
 - o. il collegamento del gruppo di cogenerazione con la rete elettrica in MT dovrà essere eseguito con cavo cordato ad elica, diversamente dovrà essere fornita la valutazione per la Distanza di Prima Approssimazione (DPA) ai sensi del DPCM 08.07.2003;
 - p. l'impianto dovrà perseguire la massima efficienza termica relativamente all'utilizzo del calore prodotto, in conformità alle norme vigenti relative al miglioramento delle prestazioni energetiche degli impianti e dell'ottimizzazione degli usi finali dell'energia;
24. Rispettare le prescrizioni trasmesse dalla Provincia di Rovigo e acquisite dalla Regione del Veneto con nota protocollo reg.le n. 560014 del 30 novembre 2021, ossia:
- a. ai sensi dell'art. 269, comma 2, Parte Quinta del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e ss. mm. si intende autorizzato il punto di emissione n. E6 - caldaia a gas naturale, che deve avere le seguenti caratteristiche:

PUNTO DI EMISSIONE N.	PORTATA di progetto (Nm ³ /h)	PARAMETRO	LIMITE DI CONCENTRAZIONE (mg/Nm ³)
E6	1.733	polveri	5*
		SO ₂	35*
		ossidi di azoto (NO _x)	100
valori riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%			
* il valore limite di emissione si considera rispettato in caso di utilizzo di gas naturale			

- b. la messa in esercizio/messa a regime dell'emissione n. E6 deve avvenire osservando la seguente procedura (art. 269, comma 6, Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/06 e ss. mm. ii.):
 - la messa in esercizio, che coincide con la messa a regime, deve essere comunicata alla Regione del Veneto, alla Provincia di Rovigo, al Comune di Ariano nel Polesine ed al Dipartimento Provinciale A.R.P.A.V. di Rovigo con un anticipo di almeno 15 giorni;
 - entro i 45 giorni successivi alla data fissata per la messa a regime, devono essere trasmessi alla Regione del Veneto, alla Provincia di Rovigo, al Comune di Ariano nel Polesine ed al Dipartimento Provinciale A.R.P.A.V. di Rovigo, i certificati di analisi alle emissioni in atmosfera relativi ai campionamenti da eseguire entro i primi 15 giorni dalla messa a regime, corredati della relazione di misura conclusiva (UNI EN 15259:2008). Ogni misurazione degli inquinanti deve avvenire con le modalità indicate ai punti successivi;
- c. i controlli periodici sulle emissioni devono avere frequenza annuale. Ogni misurazione degli inquinanti deve avvenire con le modalità indicate ai punti successivi. Gli originali dei certificati devono essere tenuti presso la sede produttiva a disposizione dell'autorità competente per il controllo, allegati al registro di cui al successivo punto g.;
- d. le valutazioni analitiche delle emissioni devono riguardare i parametri autorizzati, comprese le portate. Ai sensi dell'art. 271, c. 17 del D.Lgs. n. 152/2006, Parte Quinta e ss. mm. ii. i metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni devono essere quelli previsti dalle norme tecniche in vigore al momento dell'effettuazione delle verifiche, oppure, ove queste non siano disponibili, dalle norme tecniche nazionali o dalle norme tecniche ISO o da altre norme internazionali. I criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione sono stabiliti nell'Allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006;
- e. ogni determinazione deve essere costituita da un numero minimo di campionamenti consecutivi in funzione dell'andamento nel tempo del livello di emissione, come previsto dalla norma UNICHIM



- 158/1988 - *Misure alle Emissioni - Strategie di campionamento e criteri di valutazione*, e riferita ad almeno un'ora di funzionamento degli impianti, come previsto dal punto 2.3 dell'Allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. n.152/2006 e ss. mm. ii. La rappresentatività del livello medio ottenuto deve essere dimostrata applicando i criteri di valutazione dei risultati descritti dalla norma UNICHIM 158/1988. I risultati, riportati nei singoli certificati, devono fare riferimento a gas secco in condizioni standard di 273,15 K e 101,3 kPa;
- f. le valutazioni analitiche devono essere corredate dalla relazione di misura conclusiva (UNI EN 15259:2008) che deve comprendere una descrizione delle condizioni di esercizio dell'impianto verificate, una identificazione inequivocabile del punto di misura, una rappresentazione grafica delle dimensioni del condotto indagato e la registrazione delle condizioni, quali temperatura, pressione, vapore acqueo e contenuto di ossigeno, alle quali è stato effettuato il campionamento. Nella relazione di misura devono inoltre essere evidenziati, specificandone le motivazioni tecniche, gli scostamenti, inferiori di oltre il 20%, tra i valori di portata rilevati rispetto ai limiti di portata autorizzati;
- g. la ditta deve dotarsi di apposito registro sul quale riportare i dati relativi ai controlli analitici. Lo schema per la redazione del registro è quello riportato in appendice 1 dell'Allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/06 e ss. mm. ii.. Il registro deve essere tenuto a disposizione dell'autorità competente per il controllo;
- h. il condotto dell'emissione deve essere verticale, con una altezza tale da superare di almeno un metro e mezzo qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di 10 metri;
- i. i punti di prelievo devono rispettare le caratteristiche previste dalle norme UNI EN 15259:2008, UNI EN ISO 16911-1:2013 e UNI EN 13284-1:2017, in particolare:
- essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, ad almeno cinque diametri idraulici a valle e due diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità (cinque diametri nel caso di sfogo diretto in atmosfera);
 - essere collocati tra 120 cm e 150 cm di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di prelievo;
 - essere in numero sufficiente per rispettare le procedure di campionamento;
- j. la postazione di prelievo, permanente o temporanea, deve essere dotata di prese elettriche impermeabili se esposte agli agenti atmosferici e deve rispondere ai criteri dimensionali e ai requisiti di sicurezza fissati dalle norme UNI EN 15259:2008 e UNI EN ISO 14122-1:2016 e UNI EN 13284-1:2017.
- 25.L'istanza di rinnovo delle autorizzazioni di cui ai precedenti due punti deve essere presentata all'Ente autorizzante almeno un anno prima dalle rispettive scadenze.
- 26.Con riferimento alla prescrizione di cui ai precedenti punti 23. e 24., si specifica che è fatto obbligo comunicare, almeno dieci (10) giorni prima del prelievo dei fumi al camino di espulsione dei medesimi, la data dell'evento ad ARPA Veneto (Dipartimento Provinciale di Rovigo).
- 27.Garantire che l'accesso degli operatori addetti al controllo delle emissioni in atmosfera al camino di espulsione dei fumi del/dei cogeneratore/i sia conforme alle norme di sicurezza UNI EN e alle varie metodiche di campionamento ed analisi di flussi gassosi convogliati (UNI EN).
- 28.Creare un piano di manutenzione ed esercizio dell'impianto, con particolare riferimento ai dispositivi di sicurezza in dotazione del medesimo, ai sensi del D Lgs n. 81/2008, dandone adeguata formazione al personale addetto.
- 29.Predisporre un Piano di Formazione ed Aggiornamento del personale addetto all'impianto di produzione di energia e alle opere e infrastrutture al medesimo connesse, con particolare riferimento alla definizione dei criteri minimi di formazione e addestramento del personale autorizzato ad operare nell'area interessata.
- 30.Adottare le disposizioni contenute nel Quarto Programma d'Azione per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola del Veneto – DGR n. 813 del 22 giugno 2021, ossia:
- a. Presentare alla Provincia di Rovigo – in quanto impianto produttore di digestato – la “Comunicazione per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e dei materiali assimilati” di cui all'articolo 24 dell'allegato A alla DGR n. 813/2021, comprensiva delle analisi che attestano il rispetto dell'allegato IX, parte B [agroindustriale] al DM 25.2.2016.
- b. Verificare che ricorrono le condizioni per predisporre il Piano di Utilizzazione Agronomica – PUA, di cui all'articolo 24 dell'allegato A alla DGR n. 813/2021, che attesta in via preventiva il rispetto dei seguenti indici di controllo:



ALLEGATO A DGR n. 431 del 19 aprile 2022

pag. 7 di 8

- rapporto tra quantità di azoto totale da effluente di allevamento e/o assimilati (tra cui il digestato) apportata per unità di superficie (170 kg/ha in ZVN e 340 kg/ha in ZO);
 - Maximum Application Standard (MAS), per ciascuna coltura;
 - efficienza minima, per tipologia di effluente zootecnico e/o digestato.
- c. Compilare il Registro delle concimazioni in conformità a quanto previsto dall'articolo 25 dell'allegato A alla DGR n. 813/2021.
- d. L'utilizzazione agronomica del digestato agroindustriale, dovrà essere conforme alle disposizioni regionali in materia, con riferimento particolare agli articoli 20 e 21 dell'allegato "A" alla DGR n. 813/2021, nonché alle disposizioni di cui all'Allegato 19 dell'Allegato E alla DGR n. 813/2021 concernenti i contenuti di azoto delle matrici in ingresso all'impianto.
- e. In riferimento al precedente punto, il produttore dovrà dimostrare il rispetto delle caratteristiche chimiche del "digestato agroindustriale" attraverso l'effettuazione di analisi annuali effettuate presso laboratori accreditati ai sensi della LR n. 33/85, con oneri a carico del produttore stesso.
- f. Il produttore deve comunicare ad ARPA del Veneto (Dipartimento Provinciale di Rovigo) e alla Provincia di Rovigo, almeno dieci (10) giorni prima dell'utilizzazione agronomica, le analisi del "digestato agroindustriale" autorizzato e dimostrare il rispetto dei parametri individuati dall'allegato IX.
- g. Con riferimento al campionamento del "digestato agroindustriale", sia nella frazione liquida sia nella frazione solida, è fatto, altresì, obbligo al soggetto gestore dell'impianto di comunicare, almeno dieci (10) giorni prima del prelievo del medesimo, la data dell'evento ad ARPA Veneto (Dipartimento Provinciale di Rovigo) e alla Provincia di Rovigo.
- h. Per quanto attiene le analisi e le caratteristiche del digestato agroindustriale, nonché la metodologia di campionamento e le operazioni di campionamento, rispettare i criteri previsti dalle disposizioni amministrative vigenti al momento del controllo.
- i. Nell'ipotesi di totale o parziale cessione del digestato a soggetti terzi, comprovare la cessione all'utilizzatore che ne fa uso diretto ai fini agronomici, utilizzando le vigenti modalità di tracciabilità che costituiscono integrazione web alla Comunicazione dell'impianto.
- j. Adottare il "REGISTRO DI CONFERIMENTO MATRICI IN INGRESSO E DI PRODUZIONE MATERIALI IN USCITA", secondo lo schema in Allegato 7 alla DGR n. 813/2021.
- k. Adottare a bordo del mezzo di trasporto gli idonei documenti previsti dalla normativa vigente per trasporto dei materiali e, in caso di movimentazione di effluenti o digestato al di fuori della viabilità aziendale, i modelli indicati all'allegato 8 della DGR n. 813/2021.
31. Comunicare alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria), al Comune di Ariano nel Polesine (RO) e all'ARPA Veneto (Dipartimento Provinciale di Rovigo) la data di messa in esercizio dell'impianto. Per messa in esercizio dell'impianto s'intende la data di avvio dell'impianto di *upgrading*.
32. Contestualmente trasmettere alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria) copia del Certificato Prevenzione Incendi rilasciata dal Comando dei Vigili del Fuoco di Rovigo ovvero Segnalazione Certificata di Inizio Attività presentata al medesimo Comando.
33. Comunicare annualmente, al più tardi il 28 febbraio di ciascun anno, alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria) i dati relativi alla connessione dell'impianto all'attività agricola esistente.
34. Trasmettere, altresì, annualmente alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria) e all'ARPA Veneto (Dipartimento Provinciale di Rovigo) i dati di produzione annua del biogas e del biometano.
35. Comunicare, non oltre i sei mesi antecedenti la ferma tecnica dell'impianto e delle opere e infrastrutture al medesimo connesse, alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria), al Comune di Ariano nel Polesine (RO) e all'ARPA Veneto (Dipartimento Provinciale di Rovigo) la data di dismissione dell'impianto.
36. Mettere in pristino lo stato dell'area interessata con spese a totale carico del soggetto esercente, al momento della dismissione dell'impianto, fatto salvo quanto previsto dal Titolo III del Testo Unico sulle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici 11 dicembre 1933, n. 1775. In particolare per le sole opere e infrastrutture elettriche, limitatamente a quelle inserite nella rete di distribuzione nazionale dell'energia elettrica per l'espletamento del servizio pubblico di distribuzione dell'energia elettrica, non viene previsto l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi.



63e45aeb



ALLEGATO A DGR n. 431 del 19 aprile 2022

pag. 8 di 8

37. In relazione al precedente punto, depositare presso la Regione del Veneto (Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria), prima dell'inizio dei lavori una garanzia finanziaria conforme alle disposizioni previste nella DGR n. 453 del 2 marzo 2010 e successiva integrazione (DGR n. 253/2012), ai fini di cautelare l'amministrazione regionale dalla mancata rimessa in pristino dei luoghi, decorsa la vita utile dell'impianto. Tale garanzia dovrà essere formulata sotto forma di fideiussione, bancaria o assicurativa, di importo pari ai costi per opere e lavori di demolizione previsti nella perizia giurata acquisita agli atti istruttori, il cui importo è stato stimato in euro 551.571,55, maggiorata del 10 % per spese tecniche e del 22% per oneri fiscali (€ 740.209,03).

È prescritto, altresì, alla società "Ariano Biometano s.a.r.l." il rispetto delle prescrizioni che saranno contenute nel parere di conformità rilasciato dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Rovigo.

È fatto divieto di utilizzo nel ciclo produttivo di acqua di processo se non appositamente concessionata dalle Autorità pubbliche e/o concessionari competenti.

Si raccomanda al Soggetto gestore dell'impianto inoltre:

- di esporre, per l'intera durata dei lavori di costruzione dell'impianto, nel cantiere un cartello con l'indicazione dell'opera in corso, gli estremi dell'autorizzazione unica, i nominativi del titolare, del progettista e del direttore dei lavori, del responsabile dei calcoli delle opere e strutture in c.a., dell'impresa costruttrice e della durata dei lavori.
- di rispettare i termini di inizio e fine lavori, con riferimento all'efficacia dell'autorizzazione unica, secondo l'art. 15 del DPR n. 380/2001. E' fatto obbligo dare comunicazione di inizio e fine lavori alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria) e al Comune di Ariano nel Polesine (RO).
- sempre con riferimento agli interventi di costruzione delle opere e infrastrutture di progetto, di rispettare gli obblighi e adempimenti in materia di edilizia, ai sensi del DPR n. 380/2001.
- di conservare l'atto amministrativo di autorizzazione unica assieme alla copia dei disegni approvati e debitamente vistati, in cantiere o nelle immediate vicinanze a disposizione del personale addetto al controllo della costruzione e dell'esercizio dell'impianto;
- di garantire in ogni caso il rispetto delle disposizioni vigenti inerenti le modalità di stoccaggio degli effluenti e assimilati, nonché i criteri di spandimento agronomico dei medesimi;
- di valutare l'opportunità di utilizzare il biometano autoprodotta per l'approvvigionamento di energia elettrica e termica;
- di prevedere e definire orari e percentuali di riduzione del flusso luminoso in fascia serale/notturna. Si suggerisce di fare riferimento alle linee guida ARPAV per l'illuminazione delle aree commerciali (reperibili all'indirizzo <https://www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/luminosita-del-cielo/criteri-e-linee-guida-1>);
- relativamente al gruppo di cogenerazione e alla caldaia, di comunicare l'eventuale variazione del Soggetto giuridico responsabile dell'impianto, entro dieci (10) giorni dalla data in cui essa acquista efficacia.



63e45aeb



(Codice interno: 475219)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 432 del 19 aprile 2022

Manifestazione fieristica: "ARTVERONA" 18^a edizione, 13 - 15 ottobre 2023, Verona. Attribuzione qualifica di rilevanza nazionale. L.R. 23.5.2002, n. 11, art. 4.*[Mostre, manifestazioni e convegni]*

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento si attribuisce, ai sensi dell'art. 4, L.R. 23.05.2002, n. 11, la qualifica di rilevanza nazionale alla manifestazione fieristica "ARTVERONA" 18 ^a edizione, 13 - 15 ottobre 2023, Verona.
--

L'Assessore Roberto Marcato riferisce quanto segue.

La Legge Regionale 23 maggio 2002, n. 11 "Disciplina del settore fieristico" dispone, all'art. 4, che la Giunta Regionale attribuisca la qualifica di rilevanza internazionale o nazionale alle manifestazioni fieristiche che presentano i requisiti indicati dalla legge medesima.

Ai fini del riconoscimento della qualifica di rilevanza internazionale e nazionale alle fiere che si svolgono nell'anno 2023, con Decreto del Direttore della Direzione Promozione Economica e Marketing Territoriale n. 66 del 29 novembre 2021: "Attribuzione qualifiche di rilevanza internazionale e nazionale alle manifestazioni fieristiche anno 2023. Approvazione modulistica per la presentazione delle domande. L.R. 23 maggio 2002, n.11, artt. 4 e 5", sono state adottate, ai sensi della Legge 241/1990 - artt. 2 e 4 - le modalità del relativo procedimento amministrativo e determinati, altresì, i criteri per la presentazione delle istanze, in conformità al richiamato art. 4 della L.R. n. 11/2002 ed ai provvedimenti attuativi della legge stessa.

Gli organizzatori fieristici devono in tal senso attenersi a quanto indicato dal Regolamento Regionale n. 5 del 22 novembre 2002. Inoltre, i quartieri fieristici dove si svolgono le manifestazioni fieristiche devono rispondere ai requisiti minimi fissati con deliberazione della Giunta Regionale n. 3137 del 8 novembre 2002.

Si tratta in questa sede di procedere all'attribuzione della qualifica di rilevanza nazionale alla manifestazione fieristica: "ARTVERONA" 18^a edizione, 13 - 15 ottobre 2023, Verona, relativamente all'istanza presentata da Veronafiore Spa in data 22/02/2022.

L'iniziativa mira a presentare e promuovere il sistema dell'arte italiano, con un'offerta diversificata e curata, rivolgendo grande attenzione al collezionista e al contesto territoriale, nonché alle relazioni tra gli operatori e il pubblico.

La domanda ed i relativi allegati sono stati presentati regolarmente nei termini indicati, e la competente Direzione Promozione Economica e Marketing Territoriale ha esaminato la documentazione prodotta, verificandone la conformità a quanto disposto con il richiamato decreto dirigenziale n. 66/2021, tenuto conto del Regolamento Regionale n. 5/2002 e della D.G.R. n. 3137/2002 "Requisiti minimi dei quartieri fieristici".

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la L.R. 23 maggio 2002, n. 11 "Disciplina del settore fieristico" e smi;

VISTO il Regolamento Regionale 22 novembre 2002, n. 5: "Requisiti per l'attribuzione della qualifica di manifestazione fieristica di rilevanza internazionale e nazionale e sistema di controllo e certificazione dei dati", approvato con D.G.R. n. 3136 del 8 novembre 2002;

VISTA la D.G.R. n. 3137 del 8 novembre 2002 "Requisiti minimi dei quartieri fieristici";

VISTO l'art. 2, comma 2, della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 e ss.mm.ii.;

VISTA la D.G.R. n. 231 del 02 marzo 2020 "Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Giunta regionale, con individuazione del relativo termine di conclusione";

VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Promozione Economica e Marketing Territoriale n. 66 del 29 novembre 2021 con il quale vengono fissati i criteri e le modalità per la presentazione delle domande di attribuzione delle qualifiche di rilevanza internazionale e nazionale alle manifestazioni fieristiche che si svolgono nell'anno 2023;

VISTA la domanda di riconoscimento della qualifica e la documentazione presentata da Veronafiere Spa in data 22.02.2022;

delibera

1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di attribuire, per le motivazioni espresse in premessa, la qualifica di rilevanza nazionale alla manifestazione fieristica sotto indicata, organizzata da Veronafiere Spa:

"ARTVERONA" 18^a edizione, 13 - 15 ottobre 2023, Verona;
3. di incaricare il Direttore della Direzione Promozione Economica e Marketing Territoriale dell'esecuzione del presente provvedimento;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 475220)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 433 del 19 aprile 2022

Manifestazione fieristica: "JOB & ORIENTA" 32^a edizione, 23 - 25 novembre 2023, Verona. Attribuzione qualifica di rilevanza nazionale. L.R. 23.5.2002, n. 11, art. 4.*[Mostre, manifestazioni e convegni]*

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento si attribuisce, ai sensi dell'art. 4, L.R. 23.05.2002, n. 11, la qualifica di rilevanza nazionale alla manifestazione fieristica "JOB & ORIENTA" 32 ^a edizione, 23 - 25 novembre 2023, Verona.

L'Assessore Roberto Marcato riferisce quanto segue.

La Legge Regionale 23 maggio 2002, n. 11 "Disciplina del settore fieristico" dispone, all'art. 4, che la Giunta Regionale attribuisca la qualifica di rilevanza internazionale o nazionale alle manifestazioni fieristiche che presentano i requisiti indicati dalla legge medesima.

Ai fini del riconoscimento della qualifica di rilevanza internazionale e nazionale alle fiere che si svolgono nell'anno 2023, con Decreto del Direttore della Direzione Promozione Economica e Marketing Territoriale n. 66 del 29 novembre 2021: "Attribuzione qualifiche di rilevanza internazionale e nazionale alle manifestazioni fieristiche anno 2023. Approvazione modulistica per la presentazione delle domande. L.R. 23 maggio 2002, n.11, artt. 4 e 5", sono state adottate, ai sensi della Legge 241/1990 - artt. 2 e 4 - le modalità del relativo procedimento amministrativo e determinati, altresì, i criteri per la presentazione delle istanze, in conformità al richiamato art. 4 della L.R. n. 11/2002 ed ai provvedimenti attuativi della legge stessa.

Gli organizzatori fieristici devono in tal senso attenersi a quanto indicato dal Regolamento Regionale n. 5 del 22 novembre 2002. Inoltre, i quartieri fieristici dove si svolgono le manifestazioni fieristiche devono rispondere ai requisiti minimi fissati con deliberazione della Giunta Regionale n. 3137 del 8 novembre 2002.

Si tratta in questa sede di procedere all'attribuzione della qualifica di rilevanza nazionale alla manifestazione fieristica: "JOB & ORIENTA" 32^a edizione, 23 - 25 novembre 2023, Verona, relativamente all'istanza presentata da Veronafiore Spa in data 23/02/2022.

L'iniziativa mira a presentare un'ampia rassegna di università, istituti scolastici, enti di formazione, centri per l'impiego, associazioni di categoria, sindacati e altro, favorendo il loro incontro con i giovani e tutte le persone in cerca di occupazione, o interessate al mondo del lavoro e alla crescita professionale.

La domanda ed i relativi allegati sono stati presentati regolarmente nei termini indicati, e la competente Direzione Promozione Economica e Marketing Territoriale ha esaminato la documentazione prodotta, verificandone la conformità a quanto disposto con il richiamato decreto dirigenziale n. 66/2021, tenuto conto del Regolamento Regionale n. 5/2002 e della D.G.R. n. 3137/2002 "Requisiti minimi dei quartieri fieristici".

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la L.R. 23 maggio 2002, n. 11 "Disciplina del settore fieristico" e smi;

VISTO il Regolamento Regionale 22 novembre 2002, n. 5: "Requisiti per l'attribuzione della qualifica di manifestazione fieristica di rilevanza internazionale e nazionale e sistema di controllo e certificazione dei dati", approvato con D.G.R. n. 3136 del 8 novembre 2002;

VISTA la D.G.R. n. 3137 del 8 novembre 2002 "Requisiti minimi dei quartieri fieristici";

VISTO l'art. 2, comma 2, della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 e ss.mm.ii.;

VISTA la D.G.R. n. 231 del 02 marzo 2020 "Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Giunta regionale, con individuazione del relativo termine di conclusione";

VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Promozione Economica e Marketing Territoriale n. 66 del 29 novembre 2021 con il quale vengono fissati i criteri e le modalità per la presentazione delle domande di attribuzione delle qualifiche di rilevanza internazionale e nazionale alle manifestazioni fieristiche che si svolgono nell'anno 2023;

VISTA la domanda di riconoscimento della qualifica e la documentazione presentata da Veronafiere Spa in data 23.02.2022;

delibera

1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di attribuire, per le motivazioni espresse in premessa, la qualifica di rilevanza nazionale alla manifestazione fieristica sotto indicata, organizzata da Veronafiere Spa:

"JOB & ORIENTA" 32^a edizione, 23 - 25 novembre 2023, Verona;
3. di incaricare il Direttore della Direzione Promozione Economica e Marketing Territoriale dell'esecuzione del presente provvedimento;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 475221)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 434 del 19 aprile 2022

Manifestazione fieristica: "KOINE' " 20^ edizione, 13 - 15 febbraio 2023, Vicenza. Attribuzione qualifica di rilevanza internazionale. L.R. 23.5.2002, n. 11, art. 4.*[Mostre, manifestazioni e convegni]*

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento si attribuisce, ai sensi dell'art. 4, L.R. 23.05.2002, n. 11, la qualifica di rilevanza internazionale alla manifestazione fieristica "KOINE' " 20^ edizione, 13 - 15 febbraio 2023, Vicenza.

L'Assessore Roberto Marcato riferisce quanto segue.

La Legge Regionale 23 maggio 2002, n. 11 "Disciplina del settore fieristico" dispone, all'art. 4, che la Giunta Regionale attribuisca la qualifica di rilevanza internazionale o nazionale alle manifestazioni fieristiche che presentano i requisiti indicati dalla legge medesima.

Ai fini del riconoscimento della qualifica di rilevanza internazionale e nazionale alle fiere che si svolgono nell'anno 2023, con Decreto del Direttore della Direzione Promozione Economica e Marketing Territoriale n. 66 del 29 novembre 2021: "Attribuzione qualifiche di rilevanza internazionale e nazionale alle manifestazioni fieristiche anno 2023. Approvazione modulistica per la presentazione delle domande. L.R. 23 maggio 2002, n.11, artt. 4 e 5", sono state adottate, ai sensi della Legge 241/1990 - artt. 2 e 4 - le modalità del relativo procedimento amministrativo e determinati, altresì, i criteri per la presentazione delle istanze, in conformità al richiamato art. 4 della L.R. n. 11/2002 ed ai provvedimenti attuativi della legge stessa.

Gli organizzatori fieristici devono in tal senso attenersi a quanto indicato dal Regolamento Regionale n. 5 del 22 novembre 2002. Inoltre, i quartieri fieristici dove si svolgono le manifestazioni fieristiche devono rispondere ai requisiti minimi fissati con deliberazione della Giunta Regionale n. 3137 del 8 novembre 2002.

Si tratta in questa sede di procedere all'attribuzione della qualifica di rilevanza internazionale alla manifestazione fieristica "KOINE' " 20^ edizione, 13 - 15 febbraio 2023, Vicenza, relativamente all'istanza presentata da Italian Exhibition Group Spa in data 21 febbraio 2022.

Koinè è la principale manifestazione fieristica per chi opera nel settore religioso a tutti i livelli, finalizzata alla presentazione e promozione di prodotti, oggetti di arte sacra e design, nonché servizi di formazione professionale, anche volti al turismo, con un ricco programma di convegni ed eventi culturali.

La domanda ed i relativi allegati sono stati presentati regolarmente nei termini indicati, e la competente Direzione Promozione Economica e Marketing Territoriale ha esaminato la documentazione prodotta, verificandone la conformità a quanto disposto con il richiamato decreto dirigenziale n. 66/2021, tenuto conto del Regolamento Regionale n. 5/2002 e della D.G.R. n. 3137/2002 "Requisiti minimi dei quartieri fieristici".

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la L.R. 23 maggio 2002, n. 11 "Disciplina del settore fieristico" e smi;

VISTO il Regolamento Regionale 22 novembre 2002, n. 5: "Requisiti per l'attribuzione della qualifica di manifestazione fieristica di rilevanza internazionale e nazionale e sistema di controllo e certificazione dei dati", approvato con D.G.R. n. 3136 del 8 novembre 2002; VISTA la D.G.R. n. 3137 del 8 novembre 2002 "Requisiti minimi dei quartieri fieristici";

VISTO l'art. 2, comma 2, della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 e ss.mm.ii.;

VISTA la D.G.R. n. 231 del 02 marzo 2020 "Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Giunta regionale, con individuazione del relativo termine di conclusione";

VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Promozione Economica e Marketing Territoriale n. 66 del 29 novembre 2021 con il quale vengono fissati i criteri e le modalità per la presentazione delle domande di attribuzione delle qualifiche di rilevanza internazionale e nazionale alle manifestazioni fieristiche che si svolgono nell'anno 2023;

VISTA la domanda di riconoscimento della qualifica e la documentazione presentata da Italian Exhibition Group Spa in data 21.02.2022;

delibera

1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di attribuire, per le motivazioni espresse in premessa, la qualifica di rilevanza internazionale alla manifestazione fieristica sotto indicata, organizzata da Italian Exhibition Group Spa:

"KOINE' " 20^a edizione, 13 - 15 febbraio 2023, Vicenza;
3. di incaricare il Direttore della Direzione Promozione Economica e Marketing Territoriale dell'esecuzione del presente provvedimento;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 475222)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 435 del 19 aprile 2022

Manifestazione fieristica: "MODEL EXPO ITALY" 18^ edizione, 4 - 5 marzo 2023, Verona. Attribuzione qualifica di rilevanza nazionale. L.R. 23.5.2002, n. 11, art. 4.*[Mostre, manifestazioni e convegni]*

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento si attribuisce, ai sensi dell'art. 4, L.R. 23.05.2002, n. 11, la qualifica di rilevanza nazionale alla manifestazione fieristica "MODEL EXPO ITALY" 18^ edizione, 4 - 5 marzo 2023, Verona.

L'Assessore Roberto Marcato riferisce quanto segue.

La Legge Regionale 23 maggio 2002, n. 11 "Disciplina del settore fieristico" dispone, all'art. 4, che la Giunta Regionale attribuisca la qualifica di rilevanza internazionale o nazionale alle manifestazioni fieristiche che presentano i requisiti indicati dalla legge medesima.

Ai fini del riconoscimento della qualifica di rilevanza internazionale e nazionale alle fiere che si svolgono nell'anno 2023, con Decreto del Direttore della Direzione Promozione Economica e Marketing Territoriale n. 66 del 29 novembre 2021: "Attribuzione qualifiche di rilevanza internazionale e nazionale alle manifestazioni fieristiche anno 2023. Approvazione modulistica per la presentazione delle domande. L.R. 23 maggio 2002, n.11, artt. 4 e 5", sono state adottate, ai sensi della Legge 241/1990 - artt. 2 e 4 - le modalità del relativo procedimento amministrativo e determinati, altresì, i criteri per la presentazione delle istanze, in conformità al richiamato art. 4 della L.R. n. 11/2002 ed ai provvedimenti attuativi della legge stessa.

Gli organizzatori fieristici devono in tal senso attenersi a quanto indicato dal Regolamento Regionale n. 5 del 22 novembre 2002. Inoltre, i quartieri fieristici dove si svolgono le manifestazioni fieristiche devono rispondere ai requisiti minimi fissati con deliberazione della Giunta Regionale n. 3137 del 8 novembre 2002.

Si tratta in questa sede di procedere all'attribuzione della qualifica di rilevanza nazionale alla manifestazione fieristica: "MODEL EXPO ITALY" 18^ edizione, 4 - 5 marzo 2023, Verona, relativamente all'istanza presentata da Veronafiore Spa in data 23/02/2022.

L'iniziativa mira a promuovere il modellismo statico e dinamico, il gioco e la creatività, oltre ad essere un grande momento di intrattenimento per un vasto pubblico di adulti e bambini.

La domanda ed i relativi allegati sono stati presentati regolarmente nei termini indicati, e la competente Direzione Promozione Economica e Marketing Territoriale ha esaminato la documentazione prodotta, verificandone la conformità a quanto disposto con il richiamato decreto dirigenziale n. 66/2021, tenuto conto del Regolamento Regionale n. 5/2002 e della D.G.R. n. 3137/2002 "Requisiti minimi dei quartieri fieristici".

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la L.R. 23 maggio 2002, n. 11 "Disciplina del settore fieristico" e smi;

VISTO il Regolamento Regionale 22 novembre 2002, n. 5: "Requisiti per l'attribuzione della qualifica di manifestazione fieristica di rilevanza internazionale e nazionale e sistema di controllo e certificazione dei dati", approvato con D.G.R. n. 3136 del 8 novembre 2002;

VISTA la D.G.R. n. 3137 del 8 novembre 2002 "Requisiti minimi dei quartieri fieristici";

VISTO l'art. 2, comma 2, della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 e ss.mm.ii.;

VISTA la D.G.R. n. 231 del 02 marzo 2020 "Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Giunta regionale, con individuazione del relativo termine di conclusione";

VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Promozione Economica e Marketing Territoriale n. 66 del 29 novembre 2021 con il quale vengono fissati i criteri e le modalità per la presentazione delle domande di attribuzione delle qualifiche di rilevanza internazionale e nazionale alle manifestazioni fieristiche che si svolgono nell'anno 2023;

VISTA la domanda di riconoscimento della qualifica e la documentazione presentata da Veronafiore Spa in data 23.02.2022;

delibera

1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di attribuire, per le motivazioni espresse in premessa, la qualifica di rilevanza nazionale alla manifestazione fieristica sotto indicata, organizzata da Veronafiore Spa:

"MODEL EXPO ITALY" 18^a edizione, 4 - 5 marzo 2023, Verona;
3. di incaricare il Direttore della Direzione Promozione Economica e Marketing Territoriale dell'esecuzione del presente provvedimento;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 475223)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 436 del 19 aprile 2022

Attuazione delle previsioni programmatiche di cui alla DGR n. 502 del 14 aprile 2017 e del conseguente Programma Operativo Acquisti a favore della Direzione Interregionale del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile.*[Protezione civile e calamità naturali]***Note per la trasparenza:**

Con la presente deliberazione si intende dare applicazione alle previsioni contenute nella Deliberazione di Giunta Regionale n. 502 del 14 aprile 2017 "Protezione Civile. Attuazione Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e Legge Regionale 13 aprile 2001, n. 11. Convenzione operativa tra la Regione del Veneto e il Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile" valutati positivamente l'esperienza e il lavoro svolto nel corso degli anni 2018, 2019, 2020 e 2021.

L'Assessore Gianpaolo E. Bottacin riferisce quanto segue.

Con DGR n. 502 del 14 aprile 2017 la Giunta Regionale ha approvato lo schema di convenzione tra la Regione del Veneto e il Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, finalizzato a favorire lo sviluppo dei rapporti tra i medesimi enti e rafforzare e rendere sempre più moderno ed efficiente il Sistema di Protezione Civile nella Regione Veneto.

La Regione del Veneto, componente del Servizio nazionale della protezione civile (ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 2 gennaio 2018 n. 1), ha pertanto siglato, in data 2 ottobre 2018, la convenzione con il Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso pubblico e della Difesa Civile, struttura operativa del Servizio nazionale della protezione civile (artt. 10 e 13 del D.Lgs. 2 gennaio 2018 n. 1).

Nel corso degli anni 2018, 2019, 2020 e 2021, in attuazione della convenzione, sono stati perfezionati quattro programmi operativi annuali riferiti alle attività di cui all'art. 2 punto 4 d) della medesima convenzione, concernente "l'acquisizione e la successiva concessione in comodato d'uso gratuito, da parte della Regione Veneto, ed in accordo con la Direzione Interregionale V.V.F. del Veneto e Trentino Alto Adige, di strutture, attrezzature e mezzi da impiegare per potenziare le capacità operative per le attività di Protezione Civile sul territorio regionale".

Visto il buon esito di queste esperienze e valutato positivamente il lavoro svolto nel corso degli scorsi quattro anni, si ritiene di fondamentale importanza continuare sulla strada tracciata dalla D.G.R. n. 502/2017 proseguendo il rapporto di collaborazione con la Direzione Interregionale dei Vigili del Fuoco allo scopo di perseguire il raggiungimento degli obiettivi condivisi e di rendere più adeguate e funzionali le azioni che si intendono intraprendere.

A tal fine è stato quindi predisposto, in accordo tra Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e Direzione regionale Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale, il Programma Operativo Annuale (POA) 2022 per l'importo complessivo massimo di Euro 350.000,00, contenente le caratteristiche tecniche delle attrezzature e dei mezzi da acquistare e concedere in comodato d'uso gratuito, ai sensi del punto 5 dell'art. 2 della Convenzione, ai Vigili del Fuoco del Veneto.

Lo schema del Programma Operativo Annuale acquisti 2022 è stato quindi approvato con Decreto del Dirigente della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale n. 207 del 5 aprile 2022 e prevede l'acquisto dei seguenti materiali:

- Automezzi;
- Attrezzature antincendio innovative.

L'apposito schema di contratto di comodato d'uso gratuito è stato approvato con D.G.R. n. 1094/19.

In ordine all'aspetto finanziario, si determina in Euro 350.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa, per l'attuazione del Programma Operativo Annuale 2022 attraverso l'acquisto di mezzi e attrezzature da assegnare in comodato d'uso al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, a valere sui fondi stanziati sul capitolo 103525 "Mezzi e dotazioni per interventi e potenziamento del sistema di protezione civile - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni (art. 12, c. 1, L.R. 27/11/1984, n.58)" del bilancio di previsione 2022-2024, esercizio finanziario 2022.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112;

VISTO il D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs. 2 gennaio 2018 n. 1;

VISTA la L.R. 27 novembre 1984 n. 58 e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. 13 aprile 2001 n. 11;

VISTA la L.R. 29 novembre 2001 n. 39 e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge Regionale n. 36 del 20/12/2021 "Bilancio di previsione 2022-2024" e successive variazioni;

VISTA la DGR n. 1821 del 23/12/2021 "Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2022-2024" e successive variazioni;

VISTO il D.S.G.P. n. 19 del 28/12/2021 "Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024" e successive variazioni;

VISTA la DGR n. 502 del 14 aprile 2017;

VISTA la DGR n. 1094 del 30 luglio 2019;

VISTO l'art. 2, comma 2 della L.R. n. 54/2012 e ss.mm.ii.;

VISTA la documentazione agli atti;

delibera

1. Di approvare le iniziative illustrate in premessa, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di determinare in Euro 350.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa per l'attuazione del Programma Operativo Annuale 2022 attraverso l'acquisto di mezzi e attrezzature da assegnare in comodato d'uso al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, alla cui assunzione provvederà con propri atti il direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale, entro il corrente esercizio, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 103525 "Mezzi e dotazioni per interventi e potenziamento del sistema di protezione civile - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni (art. 12, c. 1, L.R. 27/11/1984, n.58)" del bilancio di previsione 2022-2024, esercizio finanziario 2022;
3. Di dare atto che la Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale, alla quale è stato assegnato il capitolo di cui al precedente punto, ha attestato che il medesimo presenta sufficiente capienza;
4. Di incaricare il Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale di approvare, con proprio Decreto, il Programma Operativo Annuale Acquisti 2022;
5. Di demandare al Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale l'esecuzione del presente atto, ivi inclusa la sottoscrizione con firma digitale dei contratti di comodato con la Direzione Interregionale dei Vigili del Fuoco del Veneto e Trentino Alto Adige secondo lo schema già approvato con D.G.R. n. 1094 /19;
6. Di riconoscere che, pur mantenendo fisso l'ammontare delle obbligazioni di spesa di cui al punto 2, il programma summenzionato potrà essere rimodulato, previo accordo con la Direzione Interregionale dei Vigili del Fuoco, per sopravvenute esigenze;
7. Di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

(Codice interno: 475224)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 438 del 19 aprile 2022

Approvazione schema di convenzione tra la Regione del Veneto e l'Università degli Studi di Padova disciplinante lo svolgimento della formazione specialistica dei medici presso le strutture regionali afferenti all'Area Sanità e Sociale. Decreto legislativo n. 368/99 s.m.i..

*[Sanità e igiene pubblica]***Note per la trasparenza:**

Con il presente atto si approva lo schema di convenzione tra la Regione del Veneto e l'Università degli Studi di Padova con il quale vengono individuate le caratteristiche e le modalità secondo cui i medici durante gli anni di svolgimento del percorso formativo specialistico universitario potranno frequentare le strutture regionali afferenti all'Area Sanità e Sociale appositamente individuate.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

Il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 s.m.i. "*Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE*", disciplina al Titolo IV la formazione specialistica dei medici.

Ai sensi dell'articolo 38 del precitato decreto legislativo il medico in formazione specialistica deve seguire con profitto il programma di formazione previsto dagli ordinamenti e regolamenti didattici universitari che si articola sia in attività didattiche sia in attività pratiche, quest'ultime da svolgersi frequentando a rotazione le strutture inserite nelle rete formativa delle relative Scuole di specializzazione.

Con decreti del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, da ultimo il n. 1806 del 19 luglio 2021, sono state accreditate le singole Scuole di specializzazione di area sanitaria dell'Università degli Studi di Padova e per ognuna di essa è stata individuata la relativa lista delle strutture sanitarie che costituiscono la rete formativa delle stesse, tra le quali sono annoverate le strutture del Servizio sanitario regionale del Veneto in possesso degli standard, requisiti e indicatori di *performance* indicati dal decreto interministeriale 13 giugno 2017, n. 402.

Il predetto decreto ministeriale n. 402/2017 specifica, all'allegato 1, che le reti formative vengono strutturate in modo che sia garantita la completezza del percorso formativo dello specializzando medico all'interno di una rete di più strutture in collaborazione tra loro e stabilisce altresì che l'ateneo può avvalersi in aggiunta alle "*strutture di sede*" e alle "*strutture collegate*" anche di strutture di supporto, dette "*strutture complementari*", di specialità diversa da quella della struttura di sede, con le quali devono essere stipulate specifiche convenzioni.

Tali "*strutture complementari*" possono anche non essere accreditate e non avere necessariamente carattere assistenziale. A tal ultimo riguardo, l'Università degli Studi di Padova da tempo ha richiesto all'Area Sanità e Sociale di pervenire alla stipula di un rapporto convenzionale per la disciplina della frequenza delle strutture regionali afferenti all'Area stessa da parte di medici iscritti e frequentanti le scuole di specializzazione di area sanitaria per il completamento del percorso di formazione previsto.

Nello specifico, con nota prot. n. 141950 del 12/3/2019 (acquisita al protocollo regionale al n. 100942 del 12/3/2019) l'Università degli Studi di Padova ha avanzato la proposta di addivenire alla stipula di una convenzione per la frequenza delle strutture regionali da considerare quali "*strutture complementari*" delle scuole di specializzazione, come di seguito indicato:

- Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria
Scuole di specializzazione: Medicina di comunità e delle cure primarie - Igiene e medicina preventiva;
- Direzione Programmazione Sanitaria Lea
Scuole di specializzazione: Medicina di comunità e delle cure primarie - Igiene e medicina preventiva;
- Coordinamento regionale unico sul farmaco CRUF
Scuola di specializzazione: Statistica sanitaria e biometria.

Al riguardo, le Direzioni, le Unità Organizzative e i coordinamenti regionali afferenti all'Area Sanità e Sociale offrono la possibilità di garantire al medico in formazione specialistica l'acquisizione di esperienze qualitativamente elevate e prestigiose, ed al contempo, la presenza di tali professionisti in formazione assicura all'amministrazione regionale l'apporto di innovazione

e di competenze specifiche ulteriori in ambito sanitario. Peraltro è da considerare altresì che, ai sensi della legge regionale 9/2013 s.m.i., la Regione garantisce la formazione specialistica dei propri medici, finanziando, in aggiunta ai posti sovvenzionati dallo Stato, ulteriori posti presso le Scuole di specializzazione afferenti alle Scuole di Medicina e Chirurgia degli Atenei di Padova e di Verona anche al fine di favorire la permanenza degli specialisti così formati nelle strutture e negli Enti del Servizio sanitario regionale.

Ciò premesso, risulta coerente e opportuno accogliere la richiesta dell'Ateneo di Padova, pertanto, con il presente provvedimento si propone l'approvazione dello schema di "*Convenzione per lo svolgimento della formazione medico-specialistica presso le strutture regionali dell'Area Sanità e Sociale*" riportato all'**ALLEGATO A** che forma parte integrante del presente atto.

In sintesi, con tale convenzione si definiscono i termini del rapporto ed in particolare si stabilisce che:

- i tempi e le modalità di svolgimento delle attività formative di carattere non assistenziale che il medico in formazione specialistica deve eseguire presso le strutture complementari devono essere concordati dalla Direzione della Scuola con il Direttore responsabile della struttura stessa;
- durante lo svolgimento delle suddette attività formative presso le strutture complementari, la Regione del Veneto garantisce allo specializzando la presenza di un supervisore, che potrà essere il Direttore della struttura complementare o un suo delegato;
- la formazione dello specializzando implica la partecipazione guidata alle attività della struttura complementare, nonché la graduale assunzione di compiti e l'esecuzione di attività con autonomia vincolata alle direttive ricevute dal supervisore;
- in nessun caso l'attività del medico in formazione specialistica presso la Regione del Veneto è sostitutiva del personale dipendente.

Con nota prot. n. 123866 del 17/3/2022 la Direzione Organizzazione e Personale ha provveduto ad accordare il nulla osta alla stipula della convenzione per quanto di competenza della Direzione stessa.

La sottoscrizione in forma digitale della convenzione viene demandata al Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale.

Inoltre, è demandata a decreti del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale l'approvazione di ulteriori convenzioni aventi il medesimo contenuto essenziale dello schema di cui al precitato Allegato A, con le quali potranno essere prese in considerazione ulteriori articolazioni regionali afferenti all'Area Sanità e Sociale presso le quali potrà essere svolta l'attività formativa pratica dei medici specializzandi e si potrà altresì procedere all'individuazione di altre Scuole di specializzazione interessate ad ampliare la propria rete formativa con ulteriori "strutture complementari".

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 s.m.i. "*Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE*";

VISTO l'art. 2, comma 2, lett. o) della Legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 recante "*Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della Legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto"*";

VISTO il D.lgs n. 33 del 14/03/2013,

delibera

1. di approvare le disposizioni ed i principi contenuti in premessa, non richiamati espressamente nel presente dispositivo;

2. di approvare lo schema di "*Convenzione per lo svolgimento della formazione medico-specialistica presso le strutture regionali dell'Area Sanità e Sociale*" da stipularsi con l'Università degli Studi di Padova riportato all'**ALLEGATO A** che forma parte integrante del presente atto;
3. di demandare la sottoscrizione in forma digitale della convenzione di cui al punto 2. al Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale;
4. di demandare a decreti del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale l'approvazione di ulteriori convenzioni per lo svolgimento dell'attività formativa pratica dei medici specializzandi, con le quali potranno essere prese in considerazione altre articolazioni regionali afferenti all'Area Sanità e Sociale ed altre Scuole di specializzazione interessate all'ampliamento della propria rete formativa con "strutture complementari";
5. di incaricare il Direttore della Direzione Risorse Umane del SSR dell'esecuzione del presente provvedimento;
6. di dare atto che il presente atto non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
7. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.



REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO A DGR n. 438 del 19 aprile 2022

pag. 1 di 5

**CONVENZIONE
PER LO SVOLGIMENTO DELLA FORMAZIONE MEDICO-SPECIALISTICA
PRESSO LE STRUTTURE REGIONALI DELL'AREA SANITA' E SOCIALE**

TRA

L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA, con sede in via 8 Febbraio, 2 - 35122 Padova, codice fiscale n. 80006480281, rappresentata da _____,

E

La REGIONE DEL VENETO, con sede legale in Palazzo Balbi – Dorsoduro 3901 – 30123 Venezia, C.F. 80007580279, rappresentata da _____,

Premesso che:

- il decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 368 “Attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE”, come modificato dall’art. 1, comma 300 della Legge 23 dicembre 2005, disciplina nel Titolo VI la formazione dei medici specialisti;
- il decreto 22 ottobre 2004, n. 270 “Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509” detta disposizioni concernenti i criteri generali per l'ordinamento degli studi universitari e determina la tipologia dei titoli di studio rilasciati dalle università;
- il decreto del Ministro dell'Istruzione, università e ricerca, di concerto con il Ministro della Salute, del 4 febbraio 2015, prot. n. 68, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 giugno 2015, n. 126, S.O., recante il "Riordino delle Scuole di specializzazione di area sanitaria", emanato in attuazione dell'articolo 20, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 368/1999, come modificato dall'articolo 15 del suddetto D.L. n. 90/2014, convertito in legge 11 agosto 2014 n.114, ha sostituito il precedente D.M. 1 agosto 2005 recante "Riassetto delle Scuole di specializzazione di area sanitaria";
- l'articolo 3, comma 3, del citato D.I. n. 68/2015, dispone che, con specifico e successivo decreto, si provvede ad identificare i requisiti e gli standard per ogni tipologia di Scuola, nonché gli indicatori di attività formativa ed assistenziale, relativi alle singole strutture di sede ed alla rete formativa necessari ai fini dell'attivazione;
- il decreto interministeriale 13 giugno 2017 n. 402 recante la definizione degli standard, dei requisiti e degli indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria ai sensi dell'art. 3, comma 3, del D.I. n. 68/2015, definisce gli standard minimi che devono essere posseduti dalle singole strutture su cui insistono le scuole di specializzazione e gli standard minimi specifici relativi alle singole specialità, determinati dall'Osservatorio nazionale, conformemente a quanto disposto dall'art. 43 del D.Lgs. n. 368/1999, nonché lo stesso decreto all'allegato 1, precisa che le reti formative vengono strutturate in modo che sia garantita la completezza del percorso formativo all'interno di una rete di più strutture in collaborazione tra loro;



d9e6a70c



ALLEGATO A DGR n. 438 del 19 aprile 2022

pag. 2 di 5

- il precitato decreto interministeriale n. 402/2021 all'allegato 1 stabilisce altresì che l'ateneo può avvalersi in aggiunta alle "strutture di sedi" e alle "strutture collegate" anche di strutture di supporto, dette "strutture complementari", di specialità diversa da quella della struttura di sede, con le quali devono essere stipulate specifiche convenzioni e che tali strutture complementari possono anche non essere accreditate;

Visti:

- il decreto Direttoriale n. 1806 del 19 luglio 2021, con cui sono state accreditate le scuole di specializzazione dell'Università degli Studi di Padova e le relative strutture della rete formativa delle singole scuole;
- il vigente Regolamento per la formazione medico-specialistica dell'Università degli Studi di Padova;
- l'Accordo tra la Regione del Veneto e le Università degli Studi di Padova e di Verona disciplinante le linee guida per la rotazione dei medici specializzandi tra le strutture delle reti formative delle scuole di specializzazione sottoscritto in data 10 gennaio 2020;
- la legge regionale 14 maggio 2013, n. 9, recante "Contratti di formazione specialistica aggiuntivi regionali";
- la deliberazione di Giunta regionale n. _____ del _____ con la quale la Regione del Veneto ha approvato lo schema della presente convenzione,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**Art. 1 - Premesse**

1. Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.
2. La presente convenzione e ogni atto conseguente non comportano alcun onere per l'Università né per la Regione del Veneto.

Art. 2 – Oggetto e Strutture

1. Ai fini del completamento dell'attività formativa prevista per i medici iscritti alle scuole di specializzazione di area sanitaria dell'Università, la Regione del Veneto mette a disposizione le strutture e le attrezzature delle strutture regionali afferenti all'Area Sanità e Sociale riportate nell'allegato 1, che è parte integrante e sostanziale della presente convenzione, quali strutture complementari delle reti formative delle scuole di specializzazione in esso indicate.

Art. 3 - Attività del medico in formazione specialistica

1. I tempi e le modalità di svolgimento delle attività formative di carattere non assistenziale che il medico in formazione specialistica deve eseguire presso le strutture complementari sono concordati dalla Direzione della Scuola con il Direttore responsabile della struttura stessa.
2. Durante lo svolgimento delle suddette attività formative presso le strutture complementari, la Regione del Veneto garantirà allo specializzando la presenza di un supervisore, che potrà essere il Direttore della struttura complementare o un suo delegato.
3. La formazione dello specializzando implica la partecipazione guidata alle attività della struttura complementare, nonché la graduale assunzione di compiti e l'esecuzione di attività con autonomia vincolata alle direttive ricevute dal supervisore.
4. In nessun caso l'attività del medico in formazione specialistica presso la Regione del Veneto è sostitutiva del personale dipendente.



d9e6a70c



5. Le attività e gli interventi sono illustrati e certificati, controfirmati dal medico in formazione specialistica, su un apposito libretto personale di formazione, a cura del Direttore responsabile della struttura presso la quale il medico in formazione specialistica espleta le attività previste.

Art. 4 - Frequenza delle strutture complementari regionali

1. Il controllo della frequenza degli specializzandi in formazione è affidato al Direttore della struttura complementare dove si svolge l'attività formativa. La documentazione di attestazione della frequenza dev'essere trasmessa al Direttore della scuola di specializzazione, al quale vanno comunque tempestivamente comunicate eventuali assenze.

Art. 5 - Servizio di ristorazione

1. La Regione del Veneto autorizza l'utilizzo dei servizi di ristorazione regionali alle stesse condizioni previste per gli utenti esterni.

Art. 6 - Tutela assicurativa

1. L'Università provvede con oneri a proprio carico alla copertura assicurativa per responsabilità civile contro terzi e per gli infortuni (INAIL) connessi all'attività svolta dallo specializzando medico in formazione presso le strutture complementari. L'eventuale copertura assicurativa per colpa grave è a carico del medico in formazione specialistica.

Art. 7 - Sicurezza

1. Preso atto che, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", gli specializzandi, ai fini e agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come "lavoratori", Università e Regione del Veneto si impegnano a garantire le misure di tutela e gli obblighi stabiliti dalla normativa vigente e in particolare:

- a) l'Università è garante della "formazione generale" sulla sicurezza ex art. 37 del D.Lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definita dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21/12/2011, attraverso l'erogazione agli specializzandi della formazione di 4 (quattro) ore, con produzione dell'attestazione finale;
- b) sulla Regione del Veneto ricadono gli obblighi di cui all'art. 36 (Informazione ai lavoratori) del D.Lgs. 81/08, nonché della messa a disposizione di dispositivi di protezione individuali (DPI), laddove previsti;
- c) la Regione del Veneto è inoltre responsabile della "formazione specifica" sulla sicurezza ex art. 37 del D.Lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definita dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21/12/2011. Ai sensi del citato Accordo, la Regione del Veneto si impegna a somministrare agli specializzandi una formazione specifica conforme ai rischi a cui gli specializzandi saranno esposti, tenendo conto della formazione specifica eventualmente già effettuata.

Art. 8 – Privacy

1. La Regione del Veneto, l'Università e gli specializzandi si impegnano ad attenersi scrupolosamente alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 196/2003 così come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101 (adeguamento al Regolamento UE n. 2016/679 Gdpr) in materia di trattamento di dati personali, con particolare riferimento all'eventuale trattamento di dati sensibili.



d9e6a70c



2. Lo specializzando è tenuto a rispettare le istruzioni ricevute dalla Regione del Veneto circa le modalità di utilizzo dei dati personali di cui dovesse venire a conoscenza nell'ambito delle attività disciplinate dalla presente convenzione.

3. La titolarità del trattamento dei dati personali durante il tirocinio presso la struttura complementare è in capo alla Regione del Veneto e lo specializzando sarà individuato quale "soggetto designato" ai sensi dell'articolo 2 quaterdecies del D. Lgs. 10 agosto 2018 n. 101 e dovrà provvedere al trattamento dei dati personali, esclusivamente per le finalità di cui alla presente convenzione, attenendosi precisamente alle istruzioni a tal fine impartitegli e comunque nel rispetto dei canoni di pertinenza, completezza, non eccedenza e indispensabilità dei trattamenti rispetto alle finalità perseguite.

Art. 9 - Incarichi di insegnamento

1. Nei limiti stabiliti dalle normative di Ateneo, l'Università potrà affidare al personale dipendente della Regione del Veneto, in possesso dei requisiti specifici previsti dalla normativa vigente, le funzioni di professore a contratto per lo svolgimento degli insegnamenti previsti dal corso di specializzazione o per attività didattiche integrative.

Art. 10 - Durata

1. La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione fino al 31 dicembre 2026, con la possibilità per le parti di rinnovarla espressamente, dandone comunicazione almeno tre mesi prima di tale termine.
2. Le parti possono inoltre recedere dalla presente convenzione dandone comunicazione almeno tre mesi prima di ogni scadenza annuale.
3. La Regione del Veneto si impegna comunque a consentire il completamento della formazione medico-specialistica agli specializzandi ancora in corso al momento del recesso.

Art. 11 - Modalità di stipula

1. La presente convenzione, redatta in unico originale, viene sottoscritta con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005, ovvero con altra firma elettronica qualificata.

Art. 12 - Imposta di bollo e di registro

1. L'imposta di bollo è dovuta ai sensi dell'art. 2 della Tariffa, DPR 642/1972, nella misura vigente al momento della stipula, e verrà assolta in modalità virtuale dall'Università.
2. L'imposta di registro è dovuta in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della Tariffa, Parte Seconda, DPR 131/1986, con oneri a carico della parte richiedente.

Art. 13 - Norma finale

1. Le parti convengono che, per tutto quanto non espressamente disposto dalla presente convenzione, si applichino le disposizioni di legge e i regolamenti dell'Università e della Regione del Veneto, applicabili in materia.

per Università degli Studi di Padova

per Regione del Veneto

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005



d9e6a70c



ALLEGATO A DGR n. 438 del 19 aprile 2022

pag. 5 di 5

Allegato 1
REGIONE DEL VENETO

COORDINAMENTO REGIONALE UNICO SUL FARMACO CRUF	TIPOLOGIA STRUTTURA COMPLEMENTARE	SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE STATISTICA SANITARIA E BIOMETRIA
DIREZIONE PROGRAMMAZIONE SANITARIA LEA	TIPOLOGIA STRUTTURA COMPLEMENTARE	SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IGIENE E MEDICINA PREVENTIVA
	COMPLEMENTARE	MEDICINA DI COMUNITA' E DELLE CURE PRIMARIE
DIREZIONE PREVENZIONE, SICUREZZA ALIMENTARE, VETERINARIA	TIPOLOGIA STRUTTURA COMPLEMENTARE	SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE MEDICINA DI COMUNITA' E DELLE CURE PRIMARIE
	COMPLEMENTARE	IGIENE E MEDICINA PREVENTIVA



439668700



(Codice interno: 475225)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 439 del 19 aprile 2022

Determinazioni riferite all'accreditamento istituzionale di soggetti accreditati erogatori di prestazioni socio sanitarie: aggiornamento a seguito di variazioni intervenute. L.R. n. 22 del 16 agosto 2002.*[Servizi sociali]***Note per la trasparenza:**

Con questo provvedimento si procede all'aggiornamento di titolarità dell'accreditamento istituzionale a seguito di mutamenti giuridici e organizzativi che hanno interessato soggetti accreditati erogatori di prestazioni socio sanitarie, in ossequio alle previsioni della DGR n. 2201 del 6/11/2012 e della circolare attuativa prot. n. 30584 del 25 gennaio 2018.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

Al fine di promuovere e garantire la qualità assistenziale, la Regione del Veneto, con la legge regionale n. 22 del 16/08/2002, ha stabilito i criteri per l'autorizzazione alla realizzazione e l'esercizio di strutture per attività sanitarie, socio sanitarie e sociali subordinando l'emissione del parere positivo al riscontro della coerenza dei progetti presentati con la programmazione socio-sanitaria regionale.

Con lo stesso atto normativo è stato introdotto, inoltre, l'istituto dell'accreditamento istituzionale definito quale processo che varia lo stato del richiedente, da soggetto autorizzato ad esercitare attività socio-sanitaria a soggetto idoneo a prestare tale attività per conto del sistema socio-sanitario regionale, pertanto, potenziale erogatore; detto accreditamento è previsto venga rilasciato dalla Giunta Regionale - competente anche per la vigilanza nel settore - previa verifica della sussistenza delle condizioni di cui all'art. 16 e dei requisiti di cui all'art. 18 della legge regionale n. 22 del 16/08/2002.

Con DGR n. 2501 del 6/08/2004 e DGR n. 84 del 16/01/2007 la Giunta Regionale ha dato attuazione a quanto disposto dalla legge regionale n. 22/2002, individuando, fra l'altro, i requisiti necessari per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale e successivamente, con DGR n. 2067 del 3/07/2007, ha definito le procedure applicative in tema di procedimento di autorizzazione all'esercizio ed accreditamento delle unità di offerta che erogano prestazioni socio-sanitarie e sociali.

Con DGR n. 2201 del 6/11/2012, nel rispetto dei principi di efficacia e di efficienza nonché di equità e pari accessibilità a tutti i cittadini, sono stati regolamentati i mutamenti inerenti la titolarità dell'accreditamento istituzionale rilasciato a strutture sanitarie private; la procedura individuata è stata ulteriormente precisata con circolare del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale prot. reg. n. 30584 del 25/01/2018.

Detto provvedimento giuntale, in ossequio ai principi generali dell'ordinamento giuridico, nel ricordare che non sono consentiti automatismi nella successione di posizioni riconosciute a privati dalla pubblica amministrazione, delinea una procedura che regola le ipotesi di mutamenti organizzativi e giuridici di soggetti titolari dell'accreditamento istituzionale, temperando la regola generale del divieto di automatismi nei subentri.

Tali disposizioni, di conseguenza, trovano applicazione anche nei procedimenti relativi alla variazione di titolarità giuridica riferita a strutture socio sanitarie, come già stabilito nell'art. 19 dello schema tipo di accordo contrattuale, allegato A alla DGR 1231 del 14/08/2018.

Con DGR n. 1060 del 3/08/2021 sono state approvate le determinazioni attuative della L.R. 22/02 sui procedimenti riferiti all'anno 2021 ed è stato previsto che, nelle more della piena assunzione da parte di Azienda Zero della funzione di verifica quale Organismo Tecnicamente Accreditante, ai sensi della Legge Regionale n. 19 del 25 ottobre 2016, per le strutture che erogano prestazioni socio-sanitarie di competenza della Direzione Servizi Sociali, le Aziende ULSS proseguano nello svolgimento della relativa attività di verifica.

In tale quadro, in ottemperanza alle citate disposizioni, in ordine a ciascuna domanda di variazione di titolarità è stato effettuato incarico di visita di verifica presso le Aziende ULSS territorialmente competenti, che hanno provveduto, nei termini e modalità previste dalla normativa vigente, allo svolgimento dei sopralluoghi presso le unità di offerta coinvolte.

Sono stati acquisiti, inoltre, i pareri rilasciati dalle competenti Aziende ULSS ed il parere espresso dalla Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (C.R.I.T.E.): pareri delle sedute del 7/06/2021, 6/09/2021 e del 7/03/2022 sentiti ulteriormente i Direttori Generali delle Aziende ULSS interessate.

Su ciascuna richiesta è stato rilasciato il parere di coerenza alla programmazione locale territoriale da parte delle Aziende ULSS territorialmente competenti, sulla base di quanto previsto nel Piano di Zona dei Servizi Sociali e sociosanitari vigente di cui alla DGR 1252 del 1/09/2020.

Conclusa l'istruttoria condotta dagli uffici regionali competenti, all'esito del procedimento descritto, comprensivo della verifica in loco del mantenimento dei requisiti di accreditamento, effettuata dalle Aziende ULSS delegate, è stato predisposto l'elenco di sintesi delle singole strutture afferenti all'area anziani non autosufficienti e disabili (**Allegato A**), parte integrante e costitutivo del presente provvedimento.

Alla luce di quanto esposto, si propone di aggiornare la titolarità dell'accreditamento istituzionale di soggetti erogatori di prestazioni socio sanitarie interessati da mutamenti giuridici e organizzativi con esito positivo nella verifica dell'accertamento dell'attualità del possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi di accreditamento con parere favorevole della Commissione regionale della CRITE, esplicitati nell'elenco di cui all'**Allegato A**, parte integrante e costitutivo del presente provvedimento.

Come prescritto dall'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, il mantenimento dei requisiti di accreditamento dovrà essere verificato con periodicità triennale e al venir meno delle condizioni di cui all'art. 16 l'accREDITAMENTO è sospeso o revocato.

Si rammenta che la qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'*articolo 8-quinquies* del D.Lgs. 502/92.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

Visto l'art. 2, co. 2, lett. o) della L.R. n. 54 del 31/12/2012;

Vista la L.R. n. 22 del 16/08/2002;

Vista la L.R. n. 19 del 25/10/2016;

Vista la L.R. n. 1 del 24/01/2020;

Vista la DGR n. 2501 del 6/08/2004;

Vista la DGR n. 84 del 16/01/2007;

Vista la DGR n. 2067 del 3/07/2007;

Vista la DGR n. 2201 del 6/11/2012;

Vista la DGR n. 1145 del 5/07/2013;

Vista la DGR n. 3013 del 30/12/2013;

Vista la DGR n. 2694 del 29/12/2014;

Vista la DGR n. 803 del 27/05/2016;

Vista la DGR n. 1860 del 25/11/2016;

Vista la DGR n. 1861 del 25/11/2016;

Vista la DGR n. 1252 del 1/09/2020;

Vista la DGR n. 1060 del 3/08/2021;

delibera

1. di ritenere le premesse parte integrante ed essenziale del presente atto;
2. di aggiornare la titolarità dell'accreditamento istituzionale dei soggetti erogatori di prestazioni socio sanitarie interessati da mutamenti giuridici e organizzativi con esito positivo nella verifica dell'accertamento dell'attualità del possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi di accreditamento esplicitati nell'elenco contenuto nell'**Allegato A**, parte integrante e costitutivo del presente provvedimento, dalla data riportata nell'oggetto;
3. di dare atto che nelle more del procedimento aggiornamento della titolarità di accreditamento istituzionale le unità di offerta individuate nell'**Allegato A** hanno fornito servizi per il soddisfacimento delle esigenze di interesse pubblico connesse alla continuità del servizio;
4. di dare atto che, ai sensi dell'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, il mantenimento dei requisiti di accreditamento venga verificato con periodicità triennale e che, al venir meno delle condizioni di cui all'art. 16, l'accreditamento è sospeso o revocato;
5. di dare atto che, ove si verificano le condizioni indicate all'art. 20 della legge regionale n. 22/2002, l'accreditamento può essere sospeso o revocato, secondo le procedure vigenti;
6. di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate deve essere immediatamente comunicato alla Direzione Servizi Sociali;
7. di dare atto che il presente provvedimento di accreditamento istituzionale non costituisce vincolo per le aziende e per gli enti del servizio sanitario nazionale e regionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi contrattuali di cui art. 8 quinquies del D.Lgs. 502/92, alla cui stipulazione i Direttori Generali potranno procedere solo nel quadro delle regole programmatiche e procedurali già stabilite dalla Regione;
8. di notificare il presente atto alle strutture di cui all'**Allegato A** e di darne comunicazione alle Aziende ULSS competenti per territorio, alle relative Conferenze dei Sindaci e ai Comuni;
9. di incaricare la Direzione Servizi Sociali dell'attuazione ed esecuzione del presente atto;
10. di incaricare la Direzione Servizi Sociali, in caso di errori materiali del presente atto, all'adozione del conseguente provvedimento di rettifica, da comunicare alla struttura interessata e all'Azienda ULSS di riferimento;
11. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
12. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
13. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.



ALLEGATO A DGR n. 439 del 19 aprile 2022

pag. 1 di 3

AZIENDA ULSS 1 Dolomiti

UNITA' DI OFFERTA PER anziani non autosufficienti

Ente gestore (P.IVA)	Denominazione	Cod.UDO FAR / FAD STS11	Tipo UDO	Comune	Indirizzo	Posti AUT.	Posti ACC.	DGR accred. in corso	Data rapporto visita	%	Agg. Posti ACC.
Fondazione San Giuseppe (01253010258)	CS Casa di Riposo San Giuseppe	022919	1 livello	Quero Vas	via Nazionale, 21	30	0		24/11/2021	92	30
Prescrizioni: PA.AC.0.1; CS-PNA.AC.4.2; CS-PNA.AC.3						Oggetto: variazione titolarità dal 1/03/2021					
Universiis Soc. Coop Sociale (01818390302)	Centro Socio Sanitario del Cadore RSA Marmarole	022884	1 livello	Pieve Di Cadore	via Carducci, 36/B	87	0		4/08/2021	86,6	87
Prescrizioni: CS.PNA.AC.4.7; CS.PNA.AC.2.2; PA.AC.0.1; CS-PNA.AC.4.3; CS.PNA.4.2						Oggetto: variazione titolarità da KCS Caregiver Coop. Sociale dal 1/01/2021					
Universiis Soc. Coop Sociale (01818390302)	Centro Socio Sanitario del Cadore RSA Marmarole	022885	2 livello	Pieve Di Cadore	via Carducci, 36/B	26	0		4/08/2021	86,6	26
Prescrizioni: CS.PNA.AC.4.7; CS.PNA.AC.2.2; PA.AC.0.1; CS-PNA.AC.4.3; CS.PNA.4.2						Oggetto: variazione titolarità da KCS Caregiver Coop. Sociale dal 1/01/2021					
TOTALE :						143	0				
TOTALE COMPLESSIVO :						143	0				



ALLEGATO A DGR n. 439 del 19 aprile 2022

pag. 2 di 3

AZIENDA ULSS 7 Pedemontana

UNITA' DI OFFERTA PER anziani non autosufficienti

Ente gestore (P.IVA)	Denominazione	Cod.UDO FAR / FAD STS11	Tipo UDO	Comune	Indirizzo	Posti AUT.	Posti ACC.	DGR accred. in corso	Data rapporto visita	%	Agg. Posti ACC.
Fondazione Madre Gaetana Sterni (04311730248)	Casa di Riposo Fondazione Madre Gaetana Sterni	022895 084126	1 livello	Bassano Del Grappa	via Beata Giovanna, 78	88	0		21/12/2021	100	88
Prescrizioni:						Oggetto: variazione titolarità da Parrocchia a Fondazione Madre Gaetana Sterni dal 1/02/2021					
Fondazione Madre Gaetana Sterni (04311730248)	Casa di Riposo Fondazione Madre Gaetana Sterni	022896 084126	2 livello	Bassano Del Grappa	via Beata Giovanna, 78	4	0		21/12/2021	100	4
Prescrizioni:						Oggetto: variazione titolarità da Parrocchia a Fondazione Madre Gaetana Sterni dal 1/02/2021					
TOTALE :						92	0				

UNITA' DI OFFERTA PER persone con disabilità

Ente gestore (P.IVA)	Denominazione	Cod.UDO FAR / FAD STS11	Tipo UDO	Comune	Indirizzo	Posti AUT.	Posti ACC.	DGR accred. in corso	Data rapporto visita	%	Agg. Posti ACC.
Mea Società Cooperativa Sociale (03370520284)	C.A. Nico Frigo	022942	Comunità Alloggio	Roana	Via Brunialti, 37 - Cesuna	10	0		16/12/2021	100	10
Prescrizioni:						Oggetto: variazione titolarità da Cooperativa sociale Mea Mosaicoeaias a Mea dal 1/03/2021					
TOTALE :						10	0				
TOTALE COMPLESSIVO :						102	0				



ALLEGATO A DGR n. 439 del 19 aprile 2022

pag. 3 di 3

AZIENDA ULSS 9 Scaligera

UNITA' DI OFFERTA PER anziani non autosufficienti

Ente gestore (P.IVA)	Denominazione	Cod.UDO FAR / FAD STS11	Tipo UDO	Comune	Indirizzo	Posti AUT.	Posti ACC.	DGR accred. in corso	Data rapporto visita	%	Agg. Posti ACC.
Istituti Civici di Servizio Sociale - I.Ci.S.S. (02582490237)	Centro Servizi Policella	022986	1 livello	Castel D'azzano	Via Scopella 3, Loc. Scopella	30	0		28/10/2021	favore	30
Prescrizioni: valutazione sottoposta a revisione alla data del 1/01/2023						Oggetto: variazione titolarità da Opera Pia Ciccarelli a Istituti Civici di Servizio Sociale dal 1/01/2022					
Istituti Civici di Servizio Sociale - I.Ci.S.S. (02582490237)	Centro Servizi Policella	022987	2 livello	Castel D'azzano	Via Scopella 3, Loc. Scopella	30	0		28/10/2021	favore	30
Prescrizioni: valutazione sottoposta a revisione alla data del 1/01/2023						Oggetto: variazione titolarità da Opera Pia Ciccarelli a Istituti Civici di Servizio Sociale dal 1/01/2022					
TOTALE :						60	0				
TOTALE COMPLESSIVO :						60	0				



(Codice interno: 475227)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 441 del 19 aprile 2022

Art. 15, comma 5 bis della Legge Regionale 13 marzo 2009, n. 3. Presa d'atto del piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2022-2024 dell'ente strumentale Veneto Lavoro ai sensi dell'articolo 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.*[Formazione professionale e lavoro]*

Note per la trasparenza:

Si provvede alla presa d'atto come previsto dall'art. 15, comma 5 bis della L.R. n. 3/2009, del piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2022-2024 dell'ente strumentale Veneto Lavoro ai sensi dell'articolo 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
--

L'Assessore Elena Donazzan riferisce quanto segue.

Per effetto della L. 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, comma 793, e dell'art. 54 della L.R. 29 dicembre 2017, n. 45, comma 2, il personale dei Servizi per il lavoro a tempo indeterminato e determinato impiegato presso la Città Metropolitana di Venezia e presso le province Veneto è passato alle dipendenze dell'ente regionale Veneto Lavoro, al quale sono state trasferite le funzioni in ambito regionale in materia di servizi per il lavoro.

Veneto Lavoro dal 1° gennaio 2019 ha assunto la gestione diretta del personale dedicato ai servizi per l'impiego, ed i beni e dei servizi necessari all'assolvimento delle nuove funzioni acquisite.

Successivamente, con la Legge Regionale n. 36 del 25 ottobre 2018, di modifica della L.R. n. 3/2009, sono state ridisegnate, ampliandole, le funzioni attribuite a Veneto Lavoro, che ha acquisito la direzione ed il coordinamento operativo della rete dei servizi pubblici, la gestione del personale impegnato nei servizi e la funzione di acquisizione dei beni e dei servizi necessari alle attività. Altri adeguamenti hanno riguardato il Sistema informativo regionale del lavoro, anche in relazione ai mutamenti intervenuti a livello normativo nazionale.

Per quanto riguarda la dotazione organica dell'Ente, il comma 5 bis dell'art. 15 della legge regionale prevede, tra l'altro, che questa sia trasmessa alla struttura regionale competente in materia per la presa d'atto da parte della Giunta regionale, previa valutazione della conformità agli indirizzi regionali.

Veneto Lavoro nel 2019 ha presentato, su richiesta della Regione, il "Piano straordinario di potenziamento dei Centri per l'impiego (CPI) in Veneto" previsto all'art. 12, comma 3, del DL n. 4/2019 coordinato con la Legge di conversione n. 26/2019. Il Piano regionale è stato approvato con la DGR n. 1770 del 29 novembre 2019 ed è stato successivamente modificato come richiesto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e la Giunta regionale l'ha approvato con la deliberazione n. 1379 del 16 settembre 2020. Il Piano prevede una varietà di azioni, anche di investimento, per potenziare il personale e le infrastrutture dei CPI. E' da tenere presente che, a livello nazionale, il Piano straordinario di potenziamento dei CPI è stato ricondotto nel perimetro strategico del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), Missione 5 - Componente 1- Politiche per il lavoro.

Nel Regolamento di Veneto Lavoro, che disciplina l'organizzazione, la dotazione organica ed il funzionamento dell'ente, approvato dalla Giunta Regionale con la deliberazione n. 984 del 6 luglio 2018, e modificato a seguito di presa d'atto della Giunta stessa con provvedimento n. 1281 del 21 settembre 2021, all'art. 2, comma 1 è previsto che il Direttore approvi il Piano triennale dei fabbisogni del personale, previo parere del collegio dei revisori, ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e che definisca all'interno del Piano la consistenza della dotazione organica del personale di Veneto Lavoro.

Il piano triennale ha natura scorrevole e viene approvato ogni anno al fine di consentire il suo adeguamento al mutare delle esigenze.

Il precedente Piano è stato sottoposto alla Giunta regionale, che ne ha preso atto con il provvedimento n. 434 del 6 aprile 2021 ed è stato aggiornato da Veneto Lavoro, con decreto direttoriale n. 8 del 10 febbraio 2022, a seguito di sopraggiunti interventi normativi nazionali limitatamente ai dati consuntivi e previsionali di cessazione del personale relativi alle annualità 2021 e 2022 secondo quanto previsto dall'art. 6 del D.Lgs. 165/2001. La struttura competente ne ha preso atto con la nota n. 64360 dell'11 febbraio 2022.

La proposta di Piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2022-2024, ai sensi dell'articolo 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e dell'art. 15, comma 5 bis della L. R. n. 3/2009, è stata adottata con decreto del Direttore di Veneto Lavoro n. 16 del 29 marzo 2022, ed è parte integrante del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2022-2024 di cui all'art. 6 del D.L. 9/06/2021, n. 80, convertito nella Legge 6/08/2021, n. 113, adottato con decreto del Direttore di Veneto Lavoro n. 26 del 31

marzo 2022.

Il PIAO per il triennio 2022-2024 è stato trasmesso al Direttore della Direzione Lavoro con la nota prot. 20750 del 31 marzo 2022 registrata al protocollo regionale con il n. 149530 del 1 aprile 2022.

La proposta di Piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2022-2024, allegato del PIAO 2022-2024, è contenuta nell'"**Allegato A**" al presente provvedimento, del quale forma parte integrante e sostanziale.

Il piano dei fabbisogni di personale rappresenta la fase finale della crescita nella programmazione delle risorse umane per adeguarsi agli obiettivi previsti dal Piano di potenziamento dei Centri per l'Impiego adottato a livello nazionale nel 2019 con il DM n. 74 del 28 giugno, che individua le risorse destinate allo sviluppo degli interventi e dei servizi per l'impiego, che costituiscono l'infrastruttura primaria del mercato del lavoro e svolgono, da sempre, fondamentali compiti di rilievo istituzionale per l'integrazione attiva delle persone.

Esso, pertanto, è stato concepito con l'obiettivo di acquisire le risorse umane atte a raggiungere pienamente gli obiettivi programmati dalla Regione e dallo Stato, in coerenza perciò con le politiche statali relative al potenziamento dei centri per l'impiego (connesse, ad esempio, alla gestione del Reddito di Cittadinanza) e regionali (a titolo di esempio, l'assegno per il lavoro, i tirocini, i percorsi formativi e di inserimento lavorativo per i disabili, i progetti contro la dispersione scolastica ecc.) e per garantire, in modo adeguato, i livelli essenziali delle prestazioni previsti dal DM n. 4/2018 in materia di politiche attive del lavoro. Da ultimo, non per importanza, è la necessità di adeguare ulteriormente le risorse dei CPI per garantire il raggiungimento degli obiettivi assegnati al Veneto nell'ambito del Programma nazionale per la garanzia di occupabilità dei lavoratori (GOL), che è parte del Piano nazionale di rilancio e resilienza (PNRR) ed è inserito nella Missione M5, componente C1, intervento 1.1 "politiche attive del lavoro e formazione". Il Programma Attuativo Regionale del Veneto di GOL è stato recentemente adottato dalla Giunta Regionale con la deliberazione n. 248 del 15 marzo 2022.

Gli obiettivi di GOL sono quantitativi e definiti e impongono ai CPI, per i prossimi anni, una importante sfida di efficacia operativa; infatti nel Veneto, per il 2022, si dovrà garantire l'erogazione di politiche attive a circa 35.000 beneficiari e nel quadriennio a circa 300.000, con l'obiettivo di consentire l'accesso alle politiche attive da parte di tutti gli utenti dei CPI e garantire i livelli essenziali delle prestazioni previsti dal DM 4/2018.

Per questo motivo, Veneto Lavoro prosegue nell'attività di rafforzamento e riorganizzazione del personale intrapresa nell'ultimo triennio per poter far fronte anche all'incremento dell'erogazione di servizi richiesto dal PNRR, di cui il Piano di potenziamento dei Centri per l'impiego è, come si è già detto, diventato parte, con la previsione di precisi milestone e target da rispettare, dai quali dipende l'erogazione delle risorse per il Piano.

A supporto di questa linea di intervento, che mira a rafforzare i servizi per il lavoro e, in particolare, le politiche attive erogate, la legge di Bilancio 2022 (L. 30 dicembre 2021, n. 234) all'art. 1, comma 85 e comma 861 ha autorizzato, a partire dal 2022, una spesa stabile di 70 milioni a copertura degli oneri di funzionamento dei CPI in connessione con l'incremento delle dotazioni organiche previste dal Piano straordinario di potenziamento dei CPI, oltre a 20 milioni per oneri di funzionamento derivanti dall'attuazione delle politiche attive del lavoro in favore di giovani "neet".

Nel documento di Veneto Lavoro viene definito il fabbisogno di personale per il triennio 2024-2024, facendo riferimento al valore finanziario di spesa massima sostenibile in base alle risorse disponibili. Il Piano triennale è lo strumento programmatico, di natura flessibile, che rileva le effettive esigenze di reclutamento e gestione delle risorse umane necessarie all'organizzazione dell'Ente, compresi i dipendenti dei CPI. La dotazione organica dell'ente viene definita in 870 unità, correlata al potenziamento delle funzioni dei CPI e del relativo personale per i servizi al lavoro e la gestione delle politiche attive, con una distribuzione delle unità di personale in relazione ai profili professionali che rispondono alla mission dell'Ente. Il personale in forza al 16 gennaio 2022 ammonta a 584 unità, a seguito dei concorsi avviati e delle assunzioni effettuate nel corso del 2020 e del 2021, in linea con quanto previsto dal Piano di Potenziamento dei Centri per l'impiego.

La programmazione del fabbisogno del personale degli ultimi anni (a seguito della riqualificazione dei profili e delle categorie) è stata pertanto finalizzata al rafforzamento della dotazione organica, come previsto dal Piano di potenziamento dei CPI e delle politiche attive, con lo stanziamento di adeguate risorse e in deroga alla vigente disciplina in materia di vincoli assunzionali per le pubbliche amministrazioni.

Quanto ai ruoli dirigenziali, essi sono previsti per le 8 Unità Organizzative centrali. Per le sette unità organizzative territoriali (U.O.T.), tenuto conto dei CPI presenti, del numero di utenti e dei servizi erogati insieme alla continuità del sistema produttivo locale e alla interconnessione socioeconomica del territorio, è previsto l'accorpamento delle U.O.T. Padova con Rovigo e U.O.T. Treviso con Belluno. Sono pertanto previsti effettivamente 5 ruoli dirigenziali per le U.O.T..

Le fonti di finanziamento per le nuove assunzioni sono così riassumibili:

- le risorse a carico integrale dello Stato per gli oneri di funzionamento dei centri per l'Impiego (CPI), comprese le spese per il personale, assicurate dall'articolo 1, commi da 793 a 799 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, pari a 19.019.326,21;
- le risorse di cui all'articolo 12, comma 3 del DL n. 4/2019, convertito nella L. n. 26/2019, che prevede un Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro e disciplina il riparto alle Regioni e P.A. delle risorse stanziare dalla legge n. 145/2018 e s.m.i., articolo 1, comma 258, a copertura delle assunzioni da destinare al rafforzamento strutturale dei CPI. Le risorse assegnate al Veneto con il D.M. n. 74/2019, di approvazione del Piano straordinario di potenziamento, modificato dal DM n. 59/2020, ammontano a € 9.182.782,28 dal 2020;
- le risorse di cui all'art. 12 comma 3 bis del DL n. 4/2019, convertito nella L. n. 26/2019, il quale autorizza le regioni o gli enti ai quali sono affidate le funzioni in materia di CPI, ad assumere, con aumento della rispettiva dotazione organica, dal 2020 fino 3.000 unità di personale a livello nazionale, da destinare ai CPI, e dal 2021 ulteriori 4.600 unità di personale, compresa la stabilizzazione di coloro che sono stati assunti con contratto di lavoro a tempo determinato, nell'ambito del Piano di rafforzamento dei servizi e delle misure di politica attiva del lavoro, sancito nella riunione della Conferenza unificata del 21 dicembre 2017, con una dotazione pari a 15.109.354,52 per il Veneto dal 2021;
- le risorse di cui alla legge di Bilancio 2022 (L. 30 dicembre 2021, n. 234), art. 1, comma 85 e comma 861, che prevede dal 2022, una spesa stabile di 70 milioni a copertura degli oneri di funzionamento dei CPI in connessione con l'incremento delle dotazioni organiche previste dal Piano straordinario di potenziamento dei CPI, e 20 milioni per oneri di funzionamento derivanti dall'attuazione delle politiche attive del lavoro in favore di giovani "neet".

Il Piano annuale delle assunzioni per il 2022, che prevede un totale di 145 nuove assunzioni, tra le quali 4 dirigenti (di cui una sostituzione per pensionamento), sarà comunicato alla Direzione regionale competente per materia per la verifica preventiva di legittimità e della compatibilità con la programmazione e gli indirizzi regionali in materia, così come prevede la DGR n. 1547/2020.

Sul Piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2022-2024 di Veneto Lavoro la Direzione competente ha svolto la verifica di conformità prevista all'art. 15, comma 5 bis della L. R. n. 3/2009, con esito positivo, considerato che il fabbisogno di personale evidenziato è coerente con gli obiettivi delle politiche statali (in particolare con quanto previsto dalla L. n. 145/2018 e s.m.i. e dal Piano straordinario di potenziamento dei CPI, approvato con DM n. 74/2019, e come modificato con DM n. 59/2020) e regionali.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la Legge 27 dicembre 2017, n. 205 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020";

VISTA la Legge n. 145/2018 e s.m.i.;

VISTA la Legge n. 26/2019;

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.;

VISTO l'art. 6 del D.L. 9/06/2021, n. 80, convertito nella Legge 6/08/2021, n. 113;

VISTA la Legge Regionale 13 marzo 2009, n. 3 e s.m.i.;

VISTA la Legge Regionale 29 dicembre 2017, n. 45 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2018";

VISTA la Legge Regionale 25 maggio 2018, n. 20 "Prima variazione generale al bilancio di previsione 2018-2020 della Regione del Veneto";

VISTA la DGR n. 984 del 6 luglio 2018;

VISTA la DGR n. 1379/2020;

VISTI i decreti del Direttore di Veneto Lavoro n. 16/2022 e n. 26/2022;

VISTA la DGR n. 1547/2020;

VISTO il D.lgs. n. 118/2011 modificato e integrato dal D.lgs. 126/2014;

VISTA la Legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";

VISTA la L.R. n. 36 del 20/12/2021 "Bilancio di previsione 2022-2024";

VISTE le Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2022-2024 approvate con DGR n. 42 del 25/01/2022;

VISTO l'art. 2, comma 2, lett. o), della L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012 e s.m.i;

delibera

1. di stabilire che le premesse al presente atto siano parte integrante e sostanziale del provvedimento;
2. di prendere atto, sulla base della verifica di conformità prevista all'art. 15, comma 5 bis della L. R. n. 3/2009, effettuata dalla Direzione competente con esito positivo, del piano dei fabbisogni di personale approvato ai sensi dell'art. 2, comma 1 del Regolamento di Veneto Lavoro, dal Direttore dell'Ente per il triennio 2022-2024, ai sensi dell'articolo 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e dell'art. 15, comma 5 bis della L.R. n. 3/2009, contenuto in **Allegato A**, parte integrante del presente provvedimento;
3. di disporre che le assunzioni dei dirigenti avvengano in modo graduale su apposita richiesta del Direttore di Veneto Lavoro e autorizzazione della Direzione Lavoro;
4. di dare atto che il Piano dei fabbisogni di personale 2022-2024, proposto dal Direttore di Veneto Lavoro con decreto n. 16/2022, dovrà essere approvato definitivamente con un ulteriore provvedimento del Direttore stesso, ai sensi di quanto previsto dall'art 15, comma 5 ter della L.R. n. 3/2009;
5. di incaricare il Direttore della Direzione Lavoro dell'esecuzione del presente provvedimento, compresa la notifica del presente provvedimento al Direttore di Veneto Lavoro;
6. di dare atto che gli impegni di spesa, relativi alle risorse statali assegnate al Veneto per il personale afferente ai CPI e come sopra descritte, saranno assunti con provvedimenti specifici del Direttore della Direzione Lavoro;
7. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.



REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO A DGR n. 441 del 19 aprile 2022

pag. 1 di 17



REGIONE DEL VENETO

**PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DEL PERSONALE
DI VENETO LAVORO
2022-2024**



d4acae5b





PTFP 2022/2024

Sommar

Sommario	2
1. QUADRO NORMATIVO DEL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DEL PERSONALE	3
2. PIANO DEI FABBISOGNI DEL PERSONALE IN PROSPETTIVA TRIENNALE	4
3. PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA E PROGRAMMA GOL “GARANZIA OCCUPABILITA’ DEI LAVORATORI”	5
4. ATTIVITA’ SVOLTE PER LA GESTIONE DEL PERSONALE	6
5. DOTAZIONE ORGANICA – ASPETTI ECONOMICI E ORGANIZZATIVI	8
6. ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO NELL’AMBITO DEL POC SPAO E DEL PON INCLUSIONE	16





PTFP 2022/2024

1. QUADRO NORMATIVO DEL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DEL PERSONALE

Il presente Piano Triennale dei Fabbisogni per il personale di Veneto Lavoro rappresenta la fase finale della crescita nella programmazione sulle risorse umane collegata al piano di rafforzamento dei Centri per l'Impiego iniziato nel 2019 con il passaggio delle funzioni dalle province alla Regione del Veneto e successivamente a Veneto Lavoro.

- Decreto Legislativo n. 165/2001 e s.m.i. "Norme generali sull'ordinamento del lavoro delle amministrazioni pubbliche".
- Linee di indirizzo per la predisposizione del PTFP emanate con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione in data 8/05/2018.
- Legge 27 dicembre 2017, n. 205, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020" art. 1 c. 793-799, che ha disposto la transizione in capo alle Regioni del personale delle province e città metropolitane in servizio presso i cpi.
- Legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 Collegata alla legge di stabilità regionale 2018, art. 54 "Norme in materia di servizi per il lavoro", che ha definito il collocamento del personale dei CPI presso l'ente Veneto Lavoro a partire dal 1° gennaio 2018 e il subentro nelle funzioni attribuite alle Province e alla Città Metropolitana di Venezia in materia di servizi per l'impiego.
- Legge regionale 16 dicembre 1998, n. 31 Norme in materia di politiche attive del lavoro, formazione e servizi all'impiego art. 8.
- Legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 e s.m.i. Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro.
- Legge 30 dicembre 2018, n. 145 "Bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019/2021" e s.m.i.
- Decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 prevede il "Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro".
- Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 28/06/2019, pubblicato in G.U. n. 181 del 3 agosto 2019 che adotta il Piano di Potenziamento dei CPI.
- Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 59 del 22 maggio 2020 con il quale sono adottate le modifiche al Piano straordinario di potenziamento dei Centri per l'impiego e le politiche attive del lavoro.
- Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 4 settembre 2020, n. 123 che individua modalità e i termini per la trasmissione, da parte delle regioni, della documentazione necessaria al trasferimento delle risorse, incluse le modalità di predisposizione ed invio dei Piani attuativi regionali di potenziamento dei centri per l'impiego.
- DGR 29 novembre 2019, n.1770 Adozione del Piano straordinario di potenziamento dei CPI aggiornato con la DGR 16 settembre 2020, n.1379.
- Legge 30 dicembre 2020, n. 178 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023", art. 1 c. 324 destinazione di risorse finanziarie al programma Garanzia Occupabilità dei Lavoratori (di seguito anche GOL).
- Legge 30 dicembre 2021, n. 234, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024", art. 1 c. 85 e c. 86.





PTFP 2022/2024

2. PIANO DEI FABBISOGNI DEL PERSONALE IN PROSPETTIVA TRIENNALE

Le politiche assunzionali delle pubbliche amministrazioni sono state oggetto di significative novità metodologiche a seguito delle intervenute modifiche del D. Lgs. n. 165/2001 che, con le previsioni di cui agli artt. 6 e 6 ter del D. Lgs. n. 165/2001, hanno previsto il superamento della dotazione organica, strumento rigido con un complesso iter modificativo, e introdotto uno strumento flessibile, qual è il Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale (PTFP), finalizzato a rilevare le effettive e mutevoli esigenze in materia di personale.

Il presente piano programma i fabbisogni di personale nella prospettiva del triennio 2022- 2024 definendo la programmazione dei fabbisogni adottata, con Decreto direttoriale n. 90 del 28/04/2021, a seguito di presa atto della Regione del Veneto con DGR n. 434 del 06/04/2021 e aggiornata con decreto n. 8 del 10 febbraio 2022. La programmazione dei fabbisogni di personale dell'ente si adegua al "Piano straordinario di Potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro" come previsto dal D.L. n. 4/2019 convertito in L. n. 26/2019, quale atto di programmazione e gestione nazionale per l'attuazione del Reddito di Cittadinanza. Con il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 28/06/2019, pubblicato in G.U. n. 181 del 3 agosto 2019 sono state ripartite le risorse per la regione Veneto previste per l'attuazione del predetto Piano. Il DMLPS dà attuazione al percorso avviato con l'art. 1, comma 258, della Legge 30 dicembre 2018, n.145 "Bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019/2021" e s.m.i. e con il Decreto Legge 28 gennaio 2019, n.4 coordinato con la Legge di conversione 28 marzo 2019 n. 26 relativo a "Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni".

Il "Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro in Veneto" approvato dalla Regione del Veneto con DGR n.1770 del 29 novembre 2019 e aggiornato con la DGR n.1379 del 16 settembre 2020 **individua le risorse destinate allo sviluppo degli interventi e dei servizi per l'impiego, che costituiscono l'infrastruttura primaria del mercato del lavoro e svolgono, da sempre, fondamentali compiti di rilievo istituzionale per l'integrazione attiva delle persone.**

Il PTFP perciò non si fonda su logiche meramente sostitutive in relazione al personale cessato/cessando, ma trae le proprie fondamenta sulla valutazione delle reali esigenze dell'ente Veneto Lavoro circa il proprio fabbisogno di personale sotto il profilo sia quantitativo (consistenza numerica di unità necessarie ad assolvere ai compiti dell'Ente) sia qualitativo (professionalità e competenze professionali necessarie in relazione all'evoluzione dell'organizzazione del lavoro e degli obiettivi da realizzare) programmando il fabbisogno del personale in deroga alla vigente disciplina in materia di vincoli assunzionali per le pubbliche amministrazioni.

Il PTFP ha natura scorrevole, si sviluppa in una prospettiva triennale e viene approvato ogni anno allo scopo di adeguarlo alle mutate esigenze di contesto normativo, organizzativo o funzionale.

Il PTFP tiene conto della puntuale analisi del fabbisogno di personale secondo le Linee di indirizzo emanate con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione in data 8/05/2018 e in coerenza con la programmazione interna delle Performance. Nelle more della definizione e attuazione normativa del Piano integrato di attività e organizzazione, documento unico di programmazione e governance, introdotto all'articolo 6 del decreto legge n. 80/2021, Veneto Lavoro con decreto direttoriale n. 3 del 27 gennaio 2022 ha adottato il piano della





PTFP 2022/2024

performance quale atto di programmazione interna che definisce gli elementi fondamentali (obiettivi, indicatori e target) su cui si baserà poi la misurazione, la valutazione e la rendicontazione della performance dell'amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale.

3. PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA E PROGRAMMA GOL "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI"

Nel 2022 il panorama dell'offerta di politiche attive e di servizi per il lavoro vedrà un cambiamento estremamente rilevante grazie agli interventi programmati nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), il piano predisposto per investire i fondi destinati dall'Unione Europea all'Italia nell'ambito del programma Next Generation EU.

Il PNRR alla missione 5, componente 1 "Politiche del lavoro" con la sua struttura cadenzata per milestones e target, impone uno sviluppo delle misure di politica attiva e dei servizi per il lavoro per tappe di verifica dei risultati attesi da cui dipendono i finanziamenti UE per il Piano. In particolare sarà il Programma Nazionale per la Garanzia Occupabilità dei Lavoratori (GOL) il perno dell'azione di riforma nell'ambito delle politiche per il lavoro perseguita con il PNRR.

Con il PNRR viene ripreso il programma di «Garanzia di occupabilità dei lavoratori» per il quale erano già dedicate risorse in un apposito Fondo nella legge di bilancio 2020 per 233 milioni di euro, ma con uno scenario in termini di risorse e di obiettivi decisamente più significativi.

GOL, con la sua struttura per fasi cadenzate da obiettivi quantitativi precisi (Milestones e target definiti) e il forte ancoraggio ai sistemi regionali di offerta di politiche attive, impone per i prossimi anni ai Centri per l'impiego linee di attività ben delineate e obiettivi quantitativi che costituiscono una importante sfida di efficacia operativa; nell'ambito del Milestone 2 della componente Politiche del Lavoro della Missione 5 del PNRR, è prevista nel Veneto per il 2022 l'erogazione di politiche attive a circa 35.000 beneficiari e nel quadriennio a circa 300.000 unità con l'obiettivo di consentire l'accesso alle politiche attive da parte di tutti gli utenti dei CPI e garantire i livelli essenziali delle prestazioni previsti dal DM 4/2018.

A GOL continuerà ad affiancarsi una offerta di politiche attive finanziate con il FSE per il quale è in fase conclusiva la predisposizione del piano operativo 2021-2027. Sarà un piano che necessariamente si integrerà con GOL e ne rafforzerà le linee di azione. Per quanto riguarda il Veneto prevedibilmente darà continuità alle linee di intervento che hanno caratterizzato l'ultima parte della precedente programmazione con un rafforzamento della componente di attività finalizzata all'inclusione sociale. Sempre più gli interventi saranno focalizzati sulla capacità di personalizzare gli interventi attraverso la possibilità di combinare tipologie diverse d'intervento (consulenza e orientamento, accompagnamento, formazione e tirocinio) sul modello di quanto positivamente sperimentato con l'Assegno per il Lavoro.

Relativamente al modello di erogazione degli interventi di politica attiva, Veneto Lavoro tramite la propria rete di Centri per l'impiego garantisce le funzioni affidate alla componente pubblica del sistema regionale dei servizi per il lavoro.

A fronte quindi di un quadro che prevede a partire dal 2022 un incremento significativo dell'offerta di politiche attive e una corrispondente richiesta di capacità operativa da parte del sistema





PTFP 2022/2024

pubblico dei servizi per l'impiego, Veneto Lavoro continua nell'attività di rafforzamento e riorganizzazione del personale intrapresa nell'ultimo triennio per poter far fronte anche all'incremento dell'erogazione di servizi richiesto dal PNRR, di cui il Piano di potenziamento dei Centri per l'impiego diventa parte, con la previsione di precisi milestones e target da rispettare, quali tappe imprescindibili di verifica dei risultati attesi da cui dipendono i finanziamenti UE per il Piano.

Tale linea di intervento, che mira a rafforzare i servizi per il lavoro e, in particolare, le politiche attive erogate, è confermata da ultimo dalla legge di Bilancio 2022 (L. 30 dicembre 2021, n. 234) laddove all'art. 1, comma 85 e comma 86¹ relativamente agli oneri di funzionamento dei centri per l'impiego autorizza a partire dal 2022 una spesa stabile di 70 milioni in connessione con l'incremento delle dotazioni organiche previste dal Piano straordinario di potenziamento dei CPI a cui vanno aggiunti 20 milioni per oneri di funzionamento derivanti dall'attuazione delle politiche attive del lavoro in favore di giovani tra i 16 e i 29 anni cosiddetti neet in quanto non occupati né inseriti in un percorso di studio o formazione.

Le attività dei CPI sono oggetto di monitoraggio da parte di ANPAL che, con cadenza periodica, fotografa il quadro dettagliato dei centri per l'impiego, le attività quotidiane dagli operatori attraverso i servizi offerti alle persone e alle imprese.

4. ATTIVITA' SVOLTE PER LA GESTIONE DEL PERSONALE

In merito alla gestione del personale a partire dal 2019, in linea con quanto previsto dal Piano di Potenziamento dei Centri per l'impiego, sono state effettuate le seguenti azioni:

- In attuazione del piano dei fabbisogni 2019-2021, adottato definitivamente con il Decreto Direttoriale n. 176 del 06/06/2019 a seguito di presa d'atto della Giunta Regionale con D.G.R. n. 766 del 04/06/2019, e in conformità al piano occupazionale adottato con Decreto Direttoriale n. 177 del 06/06/2019, con decreto direttoriale n. 178 del 11/06/2019 sono stati approvati 11 bandi per plurimi profili professionali e sono state avviate le procedure per assunzioni a tempo indeterminato e determinato di personale di cat. C e cat. D:
 1. Bando Istruttore amministrativo contabile, cat. C
 2. Bando Operatore del mercato lavoro, cat. C a tempo indeterminato e a tempo determinato
 3. Bando Tecnico informatico statistico, cat. C
 4. Bando Tecnico informatico, cat. C
 5. Bando Specialista comunicazione, cat. D

¹ Legge 30 dicembre 2021, n. 234, art. 1:

comma 85 Per far fronte agli oneri di funzionamento dei centri per l'impiego correlati all'esercizio delle relative funzioni, ai sensi dell'articolo 12, comma 3-bis, ultimo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e in connessione con l'incremento delle dotazioni organiche previsto dal Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro di cui all'articolo 12, comma 3, del medesimo decreto-legge n. 4 del 2019, è autorizzata una spesa nel limite di 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.

Comma 86. A decorrere dall'anno 2022 è altresì autorizzata una spesa nel limite di 20 milioni di euro per far fronte agli oneri di funzionamento dei centri per l'impiego derivanti dalle attività connesse all'attuazione delle politiche attive del lavoro in favore dei giovani di età compresa tra i 16 e i 29 anni, non occupati né inseriti in un percorso di studio o formazione.





PTFP 2022/2024

6. Bando Specialista amministrativo contabile, cat. D
 7. Bando Specialista informatico, cat. D
 8. Bando Specialista informatico statistico, cat. D
 9. Bando Analista mercato del lavoro, cat. D
 10. Bando Specialista nei rapporti con i media, cat. D
 11. Bando Specialista in mercato e servizi per il lavoro, cat. D
- Con il decreto direttoriale n. 306 del 23/10/2019 l'Ente ha adottato definitivamente l'adeguamento del piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2019-2021 per modularlo a quanto previsto nel "Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro" come previsto dal D.L. n. 4/2019 convertito in L. n. 26/2019.
 - Con il decreto direttoriale n. 308 del 28/10/2019 è stato adottato il nuovo piano occupazionale 2019 a seguito dell'adeguamento del piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2019-2021 (come da Decreto Direttoriale n. 306 del 23/10/2019) aumentando conseguentemente il fabbisogno del personale a cui far fronte con i concorsi già avviati.
 - Con decreto direttoriale n. 90 del 28/04/2021 l'Ente ha aggiornato il piano triennale dei fabbisogni dopo la presa d'atto da parte della Giunta regionale; con decreto direttoriale n. 96 del 11/05/2021 è stato adottato il piano assunzionale per l'anno 2021.
 - A seguito delle procedure concorsuali avviate sono state assunte a tempo indeterminato alla data del 16/01/2022 ², le seguenti unità di personale:
 - Istruttore amministrativo contabile, cat. C: 16 unità;
 - Operatore del mercato lavoro, cat. C: n. 179 unità;
 - Tecnico informatico, cat. C: n. 8 unità;
 - Specialista amministrativo contabile cat D: n. 12 unità;
 - Specialista informatico cat D: n. 2 unità;
 - Specialista informatico statistico, cat. D: 4 unità;
 - Analista mercato lavoro cat D: n. 3 unità;
 - Specialista in mercato e servizi per il lavoro cat D: n. 105 unità;
 - Specialista nei rapporti con i media: n.1 unità;
 - Specialista comunicazione: n.1 unità
 - In esecuzione del decreto direttoriale n. 246 del 09/08/2019 sono stati indetti un bando di concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di Dirigente Unità Organizzativa Bilancio, Affari Generali ed Approvvigionamenti (U.O.1) e un bando di concorso per assunzione di n. 1 posto di Dirigente Unità Organizzativa Coordinamento e gestione della rete pubblica dei servizi per il lavoro (U.O.8) che si sono conclusi con l'assunzione dei vincitori.
 - Con determina dirigenziale n. 117 del 10/05/2021 è stato approvato il bando di concorso pubblico per la copertura di n. 1 posto di dirigente di Unità organizzativa di crisi e servizi alle imprese (U.O.6) concluso con l'assunzione del vincitore.
 - Nell'ambito della riorganizzazione delle unità organizzative sono state previste a livello territoriale 7 unità organizzative territoriali con competenza territoriale corrispondente a quella

² Tali dati rappresentano la situazione del personale assunto detratte le cessazioni intervenute per cambio qualifica, dimissioni, trasferimento presso altro ente.





PTFP 2022/2024

delle attuali province del Veneto³. La gestione delle U.O.T. sarà attribuita a 5 dirigenti ritenendo opportuno accorpate le unità organizzative di Rovigo e di Belluno, rispettivamente a quelle di Padova e di Treviso in relazione al numero di utenti e ai servizi erogati dai centri per l'impiego, alla continuità del sistema produttivo locale e alla interconnessione socio-economica del territorio. Con determina dirigenziale n. 287 del 24/09/2021 è stato avviato il bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di Dirigente di Unità Organizzativa Territoriale e, a seguito scoperta per pensionamento sono stati nominati i dirigenti rispettivamente per la U.O.T. di Belluno e Treviso e per la U.O.T. di Venezia.

- Alla data 16/01/2022 sono state assunte n. 2 unità appartenenti alle categorie protette e n. 2 unità di appartenenti alla categoria disabili. Il presente piano intende confermare l'attività assunzionale di personale appartenente alle categorie protette/disabili, ai fini del rispetto della quota di riserva obbligatoria prevista per legge, ai sensi della normativa in materia attraverso lo strumento della previsione di riserva di posti nelle procedure concorsuali da avviare e avviate e che si concluderanno nel corso del triennio 2022/2024. Veneto Lavoro al fine di ottemperare agli obblighi previsti dalla L.68/99 ha stipulato una convenzione di programma.
- Alla data del 16/01/2022 sono stati assunti a tempo determinato n.10 operatori del mercato del lavoro a valere sul POC SPAO e n. 5 specialisti del mercato del lavoro a valere sul PON INCLUSIONE.

5. DOTAZIONE ORGANICA – ASPETTI ECONOMICI E ORGANIZZATIVI

L'ente Veneto Lavoro intende attuare le disposizioni contenute nell'articolo 1, commi da 793 a 799, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che mette a regime il finanziamento a carico integrale dello Stato delle spese per il personale dei servizi per il lavoro, specificamente finalizzate all'acquisizione del personale necessario, garantendo la completa copertura dei costi del personale in ordine al finanziamento previsto.

5.1. Quantificazione delle risorse stabili

L'art. 1 comma 258 della L. 30 dicembre 2018, n. 145 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019", ai sensi del quale "... *A decorrere dall'anno 2019, le Regioni, le Agenzie e gli enti regionali sono autorizzati ad assumere, con aumento della rispettiva dotazione organica, fino a complessive 4.000 unità di personale da destinare ai centri per l'impiego. Agli oneri derivanti dal reclutamento del predetto contingente di personale, pari a 120 milioni di euro per l'anno 2019 e a 160 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo da ripartire per l'introduzione del reddito di cittadinanza di cui al comma 255. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di*

³ Decreto direttoriale n. 130 del 3 settembre 2021 di aggiornamento del Regolamento organizzativo dell'Ente approvato definitivamente con decreto n. 144 del 5 ottobre 2021.





PTFP 2022/2024

cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite le modalità di ripartizione delle suddette risorse tra le regioni interessate.”;

In particolare si evidenzia che la programmazione del fabbisogno del personale degli ultimi anni (a seguito della riqualificazione dei profili e delle categorie) è stata finalizzata a definire la dotazione organica per dare attuazione al Piano di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive con relativo stanziamento di risorse e in deroga alla vigente disciplina in materia di vincoli assunzionali per le pubbliche amministrazioni.

A seguito dell'introduzione e dell'applicazione dell'istituto del reddito di cittadinanza, quale misura fondamentale di politica attiva del lavoro e di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale, sono state effettuate le assunzioni previste dalla Legge 30 dicembre 2018, n. 145, articolo 1 comma 258 “... *A decorrere dall'anno 2019, le Regioni, le Agenzie e gli enti regionali sono autorizzati ad assumere, con aumento della rispettiva dotazione organica, fino a complessive 4.000 unità di personale da destinare ai centri per l'impiego. Agli oneri derivanti dal reclutamento del predetto contingente di personale, pari a 120 milioni di euro per l'anno 2019 e a 160 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo da ripartire per l'introduzione del reddito di cittadinanza di cui al comma 255. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite le modalità di ripartizione delle suddette risorse tra le regioni interessate (...)*”

Il D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26 ha introdotto disposizioni urgenti in tema di Reddito di Cittadinanza e ha previsto **all'art. 12 comma 3 bis** che “...*Le regioni e le province autonome, anche attraverso le società a partecipazione pubblica, le agenzie e gli enti regionali, o le province e le città metropolitane se delegate all'esercizio delle funzioni con legge regionale ai sensi dell'articolo 1, comma 795, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono autorizzati ad assumere, con aumento della rispettiva dotazione organica, a decorrere dall'anno 2020 fino a complessive 3.000 unità di personale, da destinare ai centri per l'impiego, e a decorrere dall'anno 2021 ulteriori 4.600 unità di personale, compresa la stabilizzazione delle unità di personale, reclutate mediante procedure concorsuali bandite per assunzioni con contratto di lavoro a tempo determinato, di cui all'accordo sul documento recante Piano di rafforzamento dei servizi e delle misure di politica attiva del lavoro, sancito nella riunione della Conferenza unificata del 21 dicembre 2017, per complessivi oneri nel limite di 120 milioni di euro per l'anno 2020 e di 304 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.*”

5.2. Capacità assunzionale

Il DL 4/2019 all'art. 12 comma 3 ter lett. b) modificando la L. 145/2018, art. 1 comma 258 ha previsto che “...**Le predette assunzioni non rilevano in relazione alle capacità assunzionali di cui all'articolo 3, commi 5 e seguenti, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114** (cioè alla vigente disciplina in materia di vincoli assunzionali), **ovvero ai limiti previsti dai commi 557 e seguenti dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296**; in ordine al trattamento accessorio trova applicazione quanto previsto dall'articolo 11, comma 1, lettera b), del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12. **Le procedure relative alle**





PTFP 2022/2024

assunzioni di cui al precedente periodo sono effettuate in deroga all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”.

Per tali finanziamenti è previsto un apposito capitolo di spesa ai sensi del comma 8-bis del DL 4/2019 convertito in L. 26/2019 “ Ai trasferimenti alle regioni a statuto ordinario previsti dai commi 794 e 797 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si provvede, a decorrere dall'anno 2020, mediante apposito capitolo di spesa istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei criteri di riparto e delle percentuali di accesso oggetto di intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sancita nella riunione del 24 gennaio 2018.”

5.3. Capacità assunzionale e finanziamento spese di funzionamento

La legge 30 dicembre 2020, n. 178, Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”, art. 1 comma 324 ha previsto lo stanziamento di risorse da destinare anche al dispositivo nazionale denominato GOL Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori, quale programma nazionale di presa in carico finalizzato all’inserimento occupazionale mediante specifici servizi di politica attiva del lavoro.

In continuità con le disposizioni di finanziamenti precedenti la L. 30 dicembre 2021, n. 234, “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”, art. 1 ha stanziato nuovi finanziamenti stabili per rafforzare in particolare l'erogazione delle politiche attive del lavoro dando così copertura stabile agli oneri di funzionamento dei CPI: “comma 85 “Per far fronte agli oneri di funzionamento dei centri per l'impiego correlati all'esercizio delle relative funzioni, ai sensi dell'articolo 12, comma 3-bis, ultimo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e in connessione con l'incremento delle dotazioni organiche previsto dal Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro di cui all'articolo 12, comma 3, del medesimo decreto-legge n. 4 del 2019, è autorizzata una spesa nel limite di **70 milioni** di euro a decorrere dall'anno 2022.

Comma 86. A decorrere dall'anno 2022 è altresì autorizzata una spesa nel limite di **20 milioni di euro** per far fronte agli oneri di funzionamento dei centri per l'impiego derivanti dalle attività connesse all'attuazione delle politiche attive del lavoro in favore dei giovani di età compresa tra i 16 e i 29 anni, non occupati né inseriti in un percorso di studio o formazione”

5.4. Costo medio del personale per la programmazione

Al fine di poter programmare la spesa del personale considerando tutti i fattori collegati al costo, con il decreto direttoriale n. 5 del 01 febbraio 2022, è stata definita una stima del costo medio del personale dell'Ente per categoria a partire dal 2022. ⁴

⁴ La stima del costo medio del personale a partire dal 2022 è comprensiva per il personale del comparto del:

- calcolo del costo annuo fisso e continuativo, oltre alla retribuzione di posizione e risultato previste, per le categorie di personale coinvolte nel piano assunzioni ai sensi del D.M. 74/2019, inclusi gli oneri a carico dell'Ente e l'IRAP;
- salario accessorio, comprensivo di oneri e IRAP, pari all'importo medio aziendale preso a riferimento per tutte le categorie per la costituzione del fondo del salario accessorio del personale del comparto;
- stima importo buoni pasto spettanti;
- adeguamento rinnovo CCNL;





PTFP 2022/2024

Tabella 1

TABELLA COSTI MEDI DEL PERSONALE DEL COMPARTO E DIRIGENTI A PARTIRE DAL 2022	
CATEGORIA	COSTO MEDI
CAT. B	€ 41.914,28
CAT. C	€ 45.989,48
CAT. D	€ 49.234,35
DIRIGENTE U.O. U.O.T.	€ 130.082,83

4.5. Fabbisogno posizioni dirigenziali

Con riferimento al regolamento organizzativo dell'Ente, approvato definitivamente con decreto n. 144 del 5 ottobre 2021, le U.O./U.O.T. sono le seguenti: U.O.1 Bilancio e Approvvigionamenti, U.O.2 Personale, U.O.3 Sistema Informativo Lavoro Veneto, U.O.4 Osservatorio regionale Mercato del Lavoro, U.O.5 AT Gestione Fondi Europei, U.O.6 Unità di Crisi e servizi alle imprese, U.O.7 Veneto Welfare, U.O.8 Coordinamento e gestione rete pubblica dei servizi per il lavoro, U.O.T. Belluno, U.O.T. Treviso, U.O.T. Venezia, U.O.T. Padova, U.O.T. Rovigo, U.O.T. Vicenza, U.O.T. Verona.

Sono previsti ruoli dirigenziali per le 8 Unità Organizzative centrali.

Per le sette unità organizzative territoriali, tenuto conto dei CPI presenti, del numero di utenti e ai servizi erogati insieme alla continuità del sistema produttivo locale e alla interconnessione socio-economica del territorio, è previsto l'accorpamento delle U.O.T. Padova con Rovigo e U.O.T. Treviso con Belluno. Sono pertanto previsti 5 ruoli dirigenziali così dettagliati: U.O.T. Verona, U.O.T. Vicenza, U.O.T. Padova e Rovigo, U.O.T. Venezia, U.O.T. Treviso e Belluno.

-
- posizioni organizzative;
- per il personale dirigenziale del:
- calcolo del costo annuo fisso e continuativo, oltre alla retribuzione di posizione e risultato previste per le posizioni dirigenziali, inclusi gli oneri a carico dell'Ente e l'IRAP;
 - stima importo buoni pasto spettanti;
 - adeguamento rinnovo CCNL.

La categoria A non è stata considerata nella stima dal momento che in tale categoria vi è un solo dipendente e non sono previste ulteriori assunzioni.





PTFP 2022/2024

5.6. Fabbisogno complessivo

La previsione di un fabbisogno di **870 unità** è correlata, come descritto nel capitolo 2, al potenziamento delle funzioni dei CPI e del relativo personale per i servizi al lavoro e la gestione delle politiche attive, con una distribuzione delle unità di personale in relazione ai profili professionali che rispondono alla mission dell'Ente.

L'incremento di personale, che permette di rispondere all'erogazione anche delle politiche attive previste da GOL e dagli obiettivi previsti dal PNRR per i prossimi anni, dal punto di vista dei costi vede la copertura dal finanziamento complessivo che risulta dalla somma dei finanziamenti stabili (vedi tabella n. 3).

Di seguito in tabella 2 la dotazione organica con il dettaglio dei profili professionali e il confronto con la precedente aggiornata con il decreto direttoriale n. 8 del 10 febbraio 2022.

Tabella n. 2

Categoria/profilo	Personale in servizio TI al 16/1/2022	Dotazione organica	Nuova Dotazione organica	Assunzioni da effettuare
A	1	1	1	--
Ausiliario	1	1	1	--
B	47	47	57	10
Collaboratore amm.vo contabile	2	2	12	10
Operatore Junior MDL	45	45	45	--
C	332	348	532	200
Istruttore amm.vo contabile	39	39	59	20
Operatore MDL	284	299	461	177
Tecnico Informatico Statistico	--	--	--	--
Tecnico Informatico	9	9	10	1
Tecnico Patrimonio	0	1	2	2
D	197	212	267	70
Analista MDL	6	6	7	1
Specialista amm.vo contabile	24	24	40	16
Specialista informatico	3	3	4	1
Specialista infor. statistico	4	4	6	2
Specialista MDL	158	171	204	46
Specialista nei rapporti con i media	1	1	1	--
Specialista Comunicazione	1	2	4	3
Specialista Patrimonio	0	1	1	1
DIR	7	9	13	6
Dirigente	7	9	13	6
Totale	584	617	870	286





PTFP 2022/2024

5.7. Sintesi economica capacità assunzionale

La determinazione della spesa per le assunzioni discende:

1. Dal “Piano straordinario di potenziamento dei centri per l’impiego e delle politiche attive del lavoro” previsto all’art. 12, comma 3 della Legge n. 26/2019 di conversione del D.L. n. 4/2019, che disciplina il riparto alle Regioni e alle PA delle risorse stanziare dalla legge n. 145/2018 e s.m.i., articolo 1, comma 258, prevedendo che 4.000 unità di personale da destinare ai centri per l’impiego, e suddivise sulla base dei criteri di riparto già condivisi in sede di Conferenza Unificata del 21 dicembre 2017, in quanto questo contingente di operatori si caratterizza per essere destinato al rafforzamento strutturale dei CPI nell’erogazione dei servizi destinati a tutti gli utenti dei CPI. La quota parte prevista per il rafforzamento del personale dei CPI della Regione del Veneto è stata definita fino a un massimo di 230 unità a tempo indeterminato con il finanziamento della relativa spesa. Con il successivo D.M. n. 74/2019, art. 2 b), le risorse per il suddetto piano straordinario di potenziamento sono state assegnate alle regioni e corrispondono, per il Veneto, alla quota di **€ 9.182.782,28 a decorrere dal 2020**. A tali risorse si aggiungono, nelle more dello stanziamento, quelle previste all’articolo 2, punto d) del D.M. n. 74/2019, destinate alla previsione di assunzione delle unità di personale previste all’art. 12, comma 3bis, decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, coordinato con legge di conversione 28 marzo 2019, n. 26 D.M. n. 74/2019 che sono pari a **€ 15.109.354,52** a partire dal 2021.
2. La legge di Bilancio 2022 (legge 30 dicembre 2021, n. 234, all’art. 1, comma 85 e comma 86) che ha dato copertura stabile agli oneri di funzionamento dei CPI, autorizzando a partire dal 2022 una spesa di 70 milioni annui in connessione con l’incremento delle dotazioni organiche previste dal Piano di potenziamento dei CPI a cui vanno aggiunti 20 milioni per oneri di funzionamento derivanti dall’attuazione delle politiche attive del lavoro in favore di giovani tra i 16 e i 29 anni non occupati né inseriti in un percorso di studio o formazione.
3. Il finanziamento totale per il personale dell’Ente è pari a **€ 43.311.462,01**, comprensivo della quota statale prevista dalla L. n. 205/2017 (€ 19.019.326,21). La Direzione Lavoro della Regione del Veneto, con Decreto direttoriale n. 22 del 17/01/2022, ha disposto la liquidazione delle risorse statali anno 2022 a favore di Veneto Lavoro a copertura delle spese per il personale dei Centri per l’impiego. A tali finanziamenti si aggiunge la quota derivante dai finanziamenti per il Piano straordinario di potenziamento dei centri per l’impiego e delle politiche attive del lavoro (€ 9.182.782,28 a decorrere dal 2020 e € 15.109.354,52 a decorrere dal 2021) come previsti dal Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 28/06/2019 pubblicato in G.U n. 181 del 3 agosto 2019, art. 2 punto d, con il quale è stato approvato il “Piano straordinario di potenziamento dei centri per l’impiego e delle politiche del lavoro”.

Ciò permette di determinare che il saldo tra entrate ed uscite relative ai costi del personale è positivo e ammonta a **€ 1.577.382,14**. Il saldo riguarda alcuni fattori di spesa, correlati alla crescita del personale, tra i quali: l’adeguamento delle posizioni organizzative e delle indennità, l’aggiornamento contrattuale, le progressioni orizzontali, fermo restando che tali risorse finanziarie



ALLEGATO A DGR n. 441 del 19 aprile 2022

pag. 14 di 17



PTFP 2022/2024

non possono generare automatismi per gli istituti del salario accessorio, trovando applicazione le regole che riguardano la costituzione del Fondo e la distribuzione delle risorse in esso previste.

La previsione di un fabbisogno di **870 unità è correlata al potenziamento del personale dei centri per l'impiego e delle politiche attive.**

Di seguito una sintesi delle disposizioni normative e dei finanziamenti previsti:

Tabella n. 3

	Disposizioni normative	Risorse finanziarie	Operatori aggiuntivi	Quantum del finanziamento
Passaggio dei CPI a Veneto Lavoro	L. 205/2017 (l. Bilancio 2018) art. 1 commi 793-794, c. 807 le risorse destinate al personale CPI trasferite alle regioni l.r. 45/2017, art. 54 prevede il collocamento del personale dei CPI nei ruoli di Veneto Lavoro	Finanziamento CPI		L. n. 205/2017: 19.019.326,20
Piano straordinario di potenziamento dei Centri per l'impiego	DL 4/2019 convertito in legge 26/2019 e adottato dalla Regione con DGR 1740/2019 e s.m.i. Incardinato nel PNNR e nel programma GOL	Ripartite al Veneto dal DM n. 74 del 28/6/2019 aggiornato con il DM n. 59 del 22/05/2020	Fino a 230 unità (quota riparto 4000 operatori)	9.182.782,27 a partire dal 2020
			Fino a 284 unità (142+142) quota riparto 4600 +92 (58+34) unità - quota riparto tempi determinati	15.109.354,52 a partire dal 2021
Oneri di funzionamento dei CPI	L. 234/2021 art. 1 c. 84-86 (l. bilancio 2022) autorizzazione spesa per il 2022 già prevista DL 73/2021 convertito l. 106/2021 art. 46	Ripartite al Veneto con decreto ministeriale in corso di adozione		3.668.000 anno 2021

I costi della dotazione organica si possono stimare come da tabella n. 4 in cui si rileva che il finanziamento complessivo dell'Ente, risultante dalla somma dei finanziamenti statali stabili (ordinari e individuati dal Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro), permette di coprire l'incremento di personale così da rispondere all'erogazione anche delle politiche attive previste da GOL e dagli obiettivi previsti dal PNNR per i prossimi anni.



ALLEGATO A DGR n. 441 del 19 aprile 2022

pag. 15 di 17



PTFP 2022/2024

Tabella n. 4

Progressivo	Categoria	Dotazione organica	Totale finanziamento	Fonte normativa del finanziamento
1	Dirigenti	13	1.691.076,82	
2	D	267	13.145.571,45	
3	C	532	24.466.403,36	
4	B	57	2.389.113,96	
5	A	1	41.914,28	
Effettivi (1,2,3,4,5)		870	41.734.079,87	
Finanziamento			43.311.462,01	- L. n. 205/2017: 19.019.326,20; - DM n. 74/2019 attuativo del Piano potenziamento CPI: 9.182.782,27 a partire dal 2020; 15.109.354,52 a partire dal 2021.
Saldo			1.577.382,14	

A seguito delle assunzioni effettuate attingendo dalle graduatorie dei concorsi, e delle cessazioni avutesi, il personale al 16 gennaio 2022 è pari a **584 unità**. La dotazione organica prende in considerazione anche il personale in distacco/comando presso altri enti che complessivamente è pari a 16 unità.

Il fabbisogno stimato con il presente piano potrà essere integrato con l'avvio di nuovi bandi concorsuali.

Tabella n. 5

Categoria	Personale in servizio al 16/01/2022	Assunzioni programmate/ Posti vacanti	Dotazione organica obiettivo
A	1	--	1
B	47	10	57
C	332	200	532
D	197	70	267
Dirigente	7	6	13
Totale	584	286	870

Il programma di assunzioni, da effettuare attingendo alle graduatorie ancora in corso di validità e avviando nuove procedure concorsuali, è dettagliato nelle tabelle seguenti che riportano anche le spese programmate complessive e le cessazioni di personale da coprire con il turn over che si possono stimare indicativamente fino al 2024 (considerando il pensionamento per vecchiaia o limiti ordinamentali o il sistema per l'accesso alla pensione che permette di anticipare l'uscita dal lavoro), pari complessivamente ad altre 24 unità:



ALLEGATO A DGR n. 441 del 19 aprile 2022

pag. 16 di 17



PTFP 2022/2024

Tabella n. 6

Anno 2022	Cat. A	Cat. B	Cat. C	Cat. D	Dirigenti	Totale
Numero assunzioni	0	10	96	35	4	145
Cessazioni	0	8	11	4	1	24
Spesa per unità	0	41.914,28	45.989,48	49.234,35	130.082,83	
Totale spesa assunzioni	0	419.142,80	4.414.990,08	1.723.202,25	520.331,33	7.077.666,46

Tabella n.7

Anno 2023	Cat. A	Cat. B	Cat. C	Cat. D	Dirigenti	Totale
Numero assunzioni	0	0	70	20	2	92
Cessazioni	0	0	0	0	0	0
Spesa per unità	0		45.989,48	49.234,35	130.082,83	
Totale spesa assunzioni	0		3.219.263,60	984.687,00	260.165,66	4.464.116,26

Tabella n. 8

Anno 2024	Cat. A	Cat. B	Cat. C	Cat. D	Dirigenti	Totale
Numero assunzioni	0	0	34	15	0	49
Cessazioni	0	0	0	0	0	0
Spesa per unità	0		45.989,48	49.234,35	130.082,83	
Totale spesa assunzioni	0		1.563.642,32	738.515,25	0,00	2.302.157,57

Tabella n.9

Anno 2022/24	Cat. A	Cat. B	Cat. C	Cat. D	Dirigenti	Totale
Numero assunzioni	0	10	200	70	6	286
Cessazioni	0	8	11	4	1	24
Spesa per unità	0	0,00	45.989,48	49.234,35	130.082,83	
Totale spesa assunzioni	0	419.142,80	9.197.896,00	3.446.404,50	780.496,99	13.843.940,29

6. ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO NELL'AMBITO DEL POC SPAO E DEL PON INCLUSIONE

Con il Piano di rafforzamento dei servizi e delle misure di politica attiva, approvato in Conferenza Unificata il 21 dicembre 2017, in considerazione delle novità legislative e della necessità di creare maggiori e più efficienti sinergie tra il settore dell'inclusione sociale e i servizi per il lavoro, si prevede che il progetto di rafforzamento sarà realizzato a valere, in maniera paritaria, sulle risorse del PON SPAO e del PON Inclusion, prevedendo l'inserimento di personale particolarmente qualificato. Di queste unità di personale a tempo determinato, che a livello nazionale sono complessivamente pari a 1.600 unità, fino a 92 unità sono attribuite alla Regione Veneto secondo





PTFP 2022/2024

il criterio di riparto utilizzato per i navigator e saranno finanziate nell'ambito del PON SPAO e del PON Inclusion. Con decreto del direttore dell'Anpal del 09/04/2019, n.145, sono state impegnate infatti a favore di Veneto Lavoro, individuato come Organismo Intermedio del Programma Operativo Complementare "Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione", per lo svolgimento delle attività per l'attuazione del Piano di rafforzamento dei centri per l'impiego-, risorse pari ad € 6.090.000,00 a valere sul POC SPAO, Asse "Occupazione", Obiettivo Tematico 8. Con D.G.R. 28 novembre 2018, n.1789 Veneto Lavoro è stato individuato quale organismo intermedio nel PON Inclusion per la gestione delle risorse assegnate alla Regione del Veneto pari a euro 3.898.471,25 ai fini della realizzazione delle misure previste dal piano nazionale.

L'emergenza sanitaria causata dal diffondersi dell'epidemia da Sars-COV2 ha reso necessario una riorganizzazione delle attività degli uffici e il lavoro agile è divenuto una ulteriore modalità per lo svolgimento dell'attività lavorativa, anche per affrontare i casi di quarantena che potevano interessare i lavoratori dell'Ente, come in tutta la Pubblica Amministrazione; ciò ha reso necessario rivedere e riorganizzare le attività secondo logiche spesso molto lontane da quelle abituali. Lo stato di emergenza ha avuto una ripercussione anche sulle assunzioni di risorse nei CPI richiedendo una diversa gestione del personale nelle sedi dei centri per l'impiego anche per quanto riguarda l'inserimento di nuovo assunti e comportando un conseguente ritardo nelle assunzioni di personale a tempo determinato previsto nei piani POC SPAO e PON INCLUSIONE. Alla data del 16/01/ 2022 sono stati assunti, infatti, nell'ambito dei rispettivi piani n. 10 operatori del mercato del lavoro e n. 5 specialisti del mercato del lavoro.

Pur considerando che le assunzioni a tempo determinato non entrano nella pianta organica, si dovrà tenere in considerazione l'orientamento espresso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che, con nota n. 31/0001215 del 1° febbraio 2021 in risposta al quesito sollevato dalla Regione Friuli Venezia Giulia in merito alla possibilità di qualificare ab initio a tempo indeterminato delle assunzioni effettuate a valere sul PON Inclusion e sul POC SPAO, non ha ravvisato motivi ostativi alla qualificazione delle assunzioni de quo a tempo indeterminato, provvedendo al finanziamento delle stesse, per i primi due anni, sulle risorse del PON inclusion e del POC SPAO e successivamente sulle risorse statali di cui all'articolo 12, comma 3 bis, del convertito D.L. 4/2019.



(Codice interno: 475228)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 442 del 19 aprile 2022

Affidamento all'Agenzia Veneta per i Pagamenti (AVEPA) dei procedimenti relativi alle dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte bovino e ovi-caprino, tramite sottoscrizione di apposita convenzione. Decreti Ministeriali MIPAAF n. 0360338 del 6 agosto 2021 e n. 0359383 del 26 agosto 2021.

*[Agricoltura]***Note per la trasparenza:**

Con il provvedimento si revoca la DGR n. 603 del 21 aprile 2015 che prevede lo schema di convenzione con AVEPA e si procede, ai sensi del comma 1 dell'articolo 15, della Legge regionale 12 gennaio 2009 n. 1, tramite sottoscrizione di apposita convenzione, all'affidamento dei procedimenti all'Agenzia Veneta per i Pagamenti (AVEPA), derivati dall'applicazione delle disposizioni di cui ai Decreti Ministeriali MIPAAF n. 0360338 del 6 agosto 2021 e n. 0359383 del 26 agosto 2021 per quanto concerne le dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte bovino e ovi-caprino.

L'Assessore Federico Caner riferisce quanto segue.

Con il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e in particolare l'articolo 151 (come modificato dall'art. 1, punto 40, del Regolamento (UE) n. 2117/2021 del 2 dicembre 2021), relativo alle dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, viene definita la necessità di procedere sul territorio comunitario alla registrazione delle produzioni di latte vaccino consegnate agli acquirenti primari dai produttori agricoli.

Con il regolamento n. 1097 della Commissione del 17 ottobre 2014, all'articolo 1, è previsto che "Gli Stati membri adottano le misure opportune per garantire che tutti i primi acquirenti stabiliti nel loro territorio dichiarino all'autorità nazionale competente, in modo tempestivo e preciso, il quantitativo di latte vaccino crudo loro consegnato ogni mese".

Con l'emanazione del decreto-legge 29 marzo 2019 n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, recante "Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto" si è resa obbligatoria la comunicazione delle dichiarazioni di produzione anche del latte ovi-caprino.

Con Decreto Ministeriale MIPAAF n. 0360338 del 6 agosto 2021 sono state definite le modalità per la registrazione delle produzioni di latte vaccino in ottemperanza dell'articolo 151 del regolamento 1308/2013 ed è stato abrogato il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 7 aprile 2015, n. 2337.

In considerazione dell'abrogazione del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 7 aprile 2015, n. 2337 si rende necessario revocare la convenzione di cui alla DGR 603 del 21 aprile 2015 con cui è stata affidata all'Agenzia veneta per i pagamenti lo svolgimento dell'attività ora regolamentata dal DM n. 0360338 del 6 agosto 2021.

Sulla base di quanto disposto dal Decreto Ministeriale MIPAAF n. 0359383 del 26 agosto 2021 che reca modalità di applicazione dell'articolo 3 del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, si è dato corso alle nuove modalità di comunicazione delle dichiarazioni obbligatorie per il latte ovi-caprino.

Più precisamente alle amministrazioni Regionali o alle Province autonome i decreti sopra richiamati attribuiscono, tra le altre, anche le seguenti attività:

- riconoscimento e revoca della qualifica di primo acquirente;
- registrazione del primo acquirente nel Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN);
- controlli su acquirenti primari, trasformatori, produttori agricoli sia per le consegne di latte vaccino e/o ovi-caprino ad acquirenti sia per vendite dirette di prodotti lattiero caseari;
- registrazione delle risultanze dei controlli.

Inoltre, come previsto dalle istruzioni operative N. 16 di AGEA del 10 febbraio 2022, vengono definite le attività di controllo a carico alle Regioni e Province autonome da eseguirsi per ogni anno solare, volte a verificare la tempestività, la correttezza e la completezza delle dichiarazioni mediante verifiche amministrative presso i primi acquirenti, i produttori di latte e di prodotti lattiero caseari.

Il regime sanzionatorio da applicare per la mancata osservanza delle disposizioni per la violazione degli obblighi di registrazione di cui ai commi 2, 5 e 6 di cui all'art. 6 dei DD.MM. n. 0360338 del 6 agosto 2021 e n. 0359383 del 26 agosto 2021, prevede le sanzioni dall'art. 3, comma 4, del D.L. 29 marzo 2019, n. 27.

Ai sensi dell'art.2 comma 3, della Legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 "Istituzione dell'Agenzia veneta per i pagamenti", è previsto l'affidamento alla stessa Agenzia, previa stipulazione di apposita convenzione, della gestione di ogni altro aiuto in materia di agricoltura e sviluppo rurale da parte della Regione, anche limitatamente alle funzioni di esecuzione e contabilizzazione dei pagamenti.

Inoltre, la Legge regionale 25 febbraio 2005, n. 9, all'articolo 6, comma 1, prevede che la Giunta regionale, per la gestione delle proprie competenze riguardanti fondi strutturali di provenienza comunitaria e altri fondi nazionali o regionali, stanziati a bilancio, nonché per la gestione delle attività connesse e funzionali all'erogazione di aiuti, può avvalersi dell'AVEPA, previa stipula di apposite convenzioni.

Infine il comma successivo dispone che la Giunta regionale, in relazione alle esigenze di articolazione territoriale, può affidare all'AVEPA, mediante apposite convenzioni, la gestione delle proprie funzioni in materia agricola, agro-ambientale e agro-alimentare, assegnando le necessarie risorse e relativo personale.

Considerato il processo previsto dai recenti Decreti Ministeriali MIPAAF n. 0360338 del 6 agosto 2021 e n. 0359383 del 26 agosto 2021, che si concreta in sopralluoghi e controlli da attuare presso le attività produttive su tutto il territorio veneto, si ritiene opportuno procedere, mediante affidamento all'Agenzia veneta per i pagamenti - AVEPA - della competenza, attribuita all'Amministrazione regionale dai predetti decreti ministeriali. L'Agenzia dispone infatti delle professionalità, esperienza e, grazie agli sportelli unici provinciali, della presenza territoriale necessaria per adempiere efficacemente alla realizzazione del processo amministrativo richiesto. Tale affidamento, inoltre, si pone come prosieguo della medesima attività già svolta dall'Agenzia in forza di quanto previsto dalla deliberazione di Giunta regionale n. 603 del 21 aprile 2015 tramite sottoscrizione di apposita convenzione. A seguito delle modifiche normative nazionali intervenute nella materia delle dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte bovino, si rende necessario revocare la citata convenzione di cui alla DGR 603/2015 approvando un nuovo schema di convenzione che tenga conto della novellata legislazione ed estenda l'affidamento anche al settore latte ovi-caprino prima non previsto. (**Allegato A**)

Tutto ciò premesso, si propone di affidare all'Agenzia veneta per i pagamenti la gestione delle attività attribuite alle Amministrazioni Regionali dai Decreti MIPAAF:

- n. 0360338 del 6 agosto 2021 "Modalità di applicazione dell'articolo 151 del Regolamento (UE) n. 1308/2013 (come modificato dall'art. 1, punto 40, del Regolamento (UE) n. 2117/2021 del 2 dicembre 2021), recante organizzazione comune dei prodotti agricoli, per quanto concerne le dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte e dei prodotti lattiero - caseari e dell'articolo 3 del decreto-legge 29 marzo 2019, n.27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n.44, per quanto riguarda il latte bovino"
- n. 0359383 del 26 agosto 2021 "Modalità di applicazione dell'articolo 3 del decreto- legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, per quanto concerne le dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte ovi-caprino";

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il regolamento (UE) n. 1308 del Consiglio e del Parlamento Europeo del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

VISTO il regolamento (CE) 1097 della Commissione del 17 ottobre 2014;

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 2337 del 7 aprile 2015 avente per oggetto "modalità di applicazione dell'articolo 151, del regolamento (UE) n. 1308/2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, per quanto concerne le dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari";

VISTO l'art. 1, comma 2 lett. c) della Legge regionale 16 agosto 2001, n. 24, "Istituzione dell'Avvocatura regionale del Veneto";

VISTO il Decreto Ministeriali MIPAAF n. 0360338 del 6 agosto 2021 - Modalità di applicazione dell'articolo 151 del Regolamento (UE) n. 1308/2013 (come modificato dall'art. 1, punto 40, del Regolamento (UE) n. 2117/2021 del 2 dicembre 2021), recante organizzazione comune dei prodotti agricoli, per quanto concerne le dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e dell'articolo 3 del decreto-legge 29 marzo 2019, n.27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n.44, per quanto riguarda il latte bovino;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 603 del 21 aprile 2015: "Affidamento all'Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura (AVEPA) dei procedimenti derivati dall'applicazione delle disposizioni di cui al Decreto Ministeriale n. 2337 del 7 aprile 2015, " modalità di applicazione dell'articolo 151, del regolamento (UE) n. 1308/2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, per quanto concerne le dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari", tramite sottoscrizione di apposita convenzione";

VISTO il Decreto Ministeriale MIPAAF n. 0359383 del 26 agosto 2021 - Modalità di applicazione dell'articolo 3 del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, per quanto concerne le dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte ovi-caprino;

VISTE le istruzioni operative N. 16 di AGEA del 10 febbraio 2022 di applicazione dei Decreti ministeriali MIPAAF n. 0360338 del 6 agosto 2021 e n. 0359383 del 26 agosto 2021;

VISTA la Legge regionale 9 novembre 2001, n. 31, concernente "Istituzione dell'Agenzia veneta per i pagamenti";

VISTO l'articolo 6 della Legge regionale 25 febbraio 2005 n. 9;

VISTO l'articolo 2 comma 2 della Legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 e ss.mm.ii.

delibera

1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di affidare per quanto previsto in premessa all'Agenzia veneta per i pagamenti (AVEPA) la gestione delle attività attribuite alle Amministrazioni Regionali dai Decreti:
 - ◆ MIPAAF n. 0360338 del 6 agosto 2021 - Modalità di applicazione dell'articolo 151 del Regolamento (UE) n. 1308/2013 (come modificato dall'art. 1, punto 40, del Regolamento (UE) n. 2117/2021 del 2 dicembre 2021), recante organizzazione comune dei prodotti agricoli, per quanto concerne le dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte e dei prodotti lattiero - caseari e dell'articolo 3 del decreto-legge 29 marzo 2019, n.27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n.44, per quanto riguarda il latte bovino;
 - ◆ MIPAAF n. 0359383 del 26 agosto 2021 modalità di applicazione dell'articolo 3 del decreto- legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, per quanto concerne le dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte ovi-caprino;
3. di approvare, ai sensi della Legge regionale n. 31/2001 e della Legge regionale n. 9/2005, lo schema di convenzione tra la Regione del Veneto e AVEPA, riportato nell'**Allegato A** parte integrante e sostanziale del presente provvedimento al presente provvedimento, inteso a definire le modalità di affidamento ad AVEPA delle attività di cui al punto 2 e di incaricare della relativa sottoscrizione, per conto della Regione del Veneto, il Direttore della Direzione Agroalimentare;
4. di disporre la revoca della DGR n. 603 del 21 aprile 2015 che prevede lo schema di convenzione in essere tra la Regione del Veneto e l'Agenzia Veneta per i Pagamenti, sottoscritta il 29 maggio 2015, dalla data di sottoscrizione della convenzione di cui al punto precedente;
5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spese a carico del bilancio regionale;
6. di incaricare la Direzione Agroalimentare dell'esecuzione del presente provvedimento;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
8. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

**REGIONE DEL VENETO****ALLEGATO A DGR n. 442 del 19 aprile 2022**

pag. 1 di 6

CONVENZIONE TRA LA REGIONE DEL VENETO E L'AGENZIA VENETA PER I PAGAMENTI IN AGRICOLTURA IN APPLICAZIONE DELL'ART. 15, COMMA 1 DELLA LR 12 GENNAIO 2009, N. 1**TRA**

La Regione del Veneto – Giunta Regionale, di seguito denominata REGIONE, con sede in Venezia, Dorsoduro n. 3901, codice fiscale 80007580279, che interviene al presente atto in persona del _____, nella sua qualità di Direttore della Direzione Agroalimentare;

E

L'Agencia veneta per i pagamenti, di seguito denominata AVEPA, con sede, in Padova, via Nicolò Tommaseo, 67, codice fiscale 90098670277, che interviene al presente atto in persona di _____, nella sua qualità di Direttore dell'Agencia;

PREMESSO CHE

- la legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 di istituzione dell'Agencia Veneta per i pagamenti (AVEPA), all'art. 2 comma 3, stabilisce che all'AVEPA può essere affidata, previa stipula di apposita convenzione, la gestione di ogni altro aiuto in materia di agricoltura e sviluppo rurale, dalla REGIONE e dagli enti locali, anche limitatamente alle funzioni di esecuzione e contabilizzazione dei pagamenti;
- la legge regionale 25 febbraio 2005, n. 9, all'articolo 6, comma 1 bis, prevede che la Giunta regionale, per la gestione delle proprie competenze riguardanti fondi strutturali di provenienza comunitaria e altri fondi nazionali o regionali, stanziati a bilancio, nonché per la gestione delle attività connesse e funzionali all'erogazione di aiuti, può avvalersi dell'Agencia veneta per i pagamenti, previa stipula di apposite convenzioni;
- la legge regionale 25 febbraio 2005, n. 9, all'articolo 6, comma 1 bis prevede che la Giunta regionale, in relazione alle esigenze di articolazione territoriale, ai fini della realizzazione dello Sportello Unico Agricolo, può affidare all'Agencia veneta per i pagamenti, mediante apposite convenzioni, la gestione delle proprie funzioni in materia agricola, agro-ambientale e agro-alimentare, assegnando le necessarie risorse e relativo personale;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

OGGETTO DELLA CONVENZIONE

- 1) Il presente atto ha per oggetto la definizione delle modalità di affidamento ad AVEPA della gestione delle attività attribuite alle Amministrazioni Regionali del:



ALLEGATO A DGR n. 442 del 19 aprile 2022

pag. 2 di 6

- a) Decreto MIPAAF n. 0360338 del 6 agosto 2021 “Modalità di applicazione dell’articolo 151 del Regolamento (UE) n. 1308/2013 (come modificato dall’art. 1, punto 40, del Regolamento (UE) n. 2117/2021 del 2 dicembre 2021), recante organizzazione comune dei prodotti agricoli, per quanto concerne le dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte e dei prodotti lattiero – caseari e dell’articolo 3 del decreto-legge 29 marzo 2019, n.27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n.44, per quanto riguarda il latte bovino”;
- b) Decreto MIPAAF n. 0359383 del 26 agosto 2021 “Modalità di applicazione dell’articolo 3 del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, per quanto concerne le dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte ovi-caprino”;
- nonché, delle istruzioni operative AGEA N. 16 che definiscono le modalità di applicazione dell’articolo 151 del Regolamento (UE) n. 1308/2013 (come modificato dall’art. 1, punto 40, del Regolamento (UE) n. 2117/2021 del 2 dicembre 2021), recante organizzazione comune dei prodotti agricoli, per quanto concerne le dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte e dei prodotti lattiero – caseari e dell’articolo 3 del decreto-legge 29 marzo 2019, n.27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n.44, per quanto riguarda il latte bovino e le modalità di applicazione dell’articolo 3 del decreto- legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, per quanto concerne le dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte ovi-caprino di cui ai D.M. MIPAAF n. 0360338 e D.M. MIPAAF n. 0359383 del 2021 ed eventuali modifiche e integrazioni delle medesime.
- 2) Relativamente alle funzioni amministrative di cui al comma precedente, la Giunta regionale esercita le attività di programmazione e di definizione dei criteri di gestione degli interventi, mentre AVEPA definisce le disposizioni attuative necessarie, nel rispetto dei criteri e degli indirizzi approvati dalla Giunta regionale, nonché della normativa comunitaria, nazionale e regionale.
- 3) Su coordinamento della competente struttura regionale, AVEPA mette a disposizione il supporto tecnico ed i dati, in suo possesso, necessari per la programmazione, per il monitoraggio nonché per la formulazione, da parte delle competenti strutture regionali, delle proposte di provvedimento da sottoporre all’approvazione degli organi della Regione nelle materie di cui alla presente convenzione.
- 4) La Regione e l’AVEPA garantiscono, anche mediante lo scambio della specifica corrispondenza e di documenti, il reciproco costante allineamento delle informazioni sui procedimenti.
- 5) AVEPA è responsabile della corretta esecuzione degli adempimenti affidati.
- 6) AVEPA provvede a fornire alla Regione tutti i dati utili a garantire la corretta gestione dei procedimenti di competenza e per le azioni di controllo, monitoraggio, valutazione e programmazione, nonché, per i medesimi motivi, le risultanze dei procedimenti amministrativi sotto forma di relazioni e di report a cadenza annuale.

Articolo 2

AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA’



846528b1



- 1) L'affidamento della gestione delle funzioni amministrative avviene nel rispetto delle seguenti condizioni generali:
 - DECORRENZA DEL TRASFERIMENTO: l'affidamento della gestione delle attività ha effetto a decorrere dalla sottoscrizione della presente convenzione fino a revoca o rescissione per diretta volontà delle Parti;
 - ATTIVITA' DI VIGILANZA: il Direttore della Direzione competente per materia assicurerà la vigilanza sulla corretta gestione delle attività affidate ad AVEPA con la presente convenzione, in osservanza delle modalità e termini di legge.
- 2) Con l'entrata in vigore della presente convenzione, approvata con DGR _____ del _____, viene revocata la convenzione in essere tra la Regione del Veneto e l'Agenzia Veneta per i Pagamenti approvata con DGR n. 603 del 21 aprile 2015, sottoscritta il 29 maggio 2015 e repertoriata con n. 30981;

Articolo 3

RESPONSABILITÀ ED OBBLIGHI

- 1) AVEPA e la Regione si impegnano reciprocamente e rispettivamente:
 - a) AVEPA:
 - I. a svolgere correttamente le attività affidate con la presente convenzione, nel rispetto dei criteri e degli indirizzi approvati dalla Giunta regionale, nonché della normativa comunitaria, nazionale e regionale;
 - II. ad assicurare ai soggetti interessati, la partecipazione al procedimento ed il diritto di accesso ai documenti amministrativi, nelle forme e con modalità previste dalla Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e successive modificazioni;
 - III. a garantire l'accesso ai propri locali e a tutta la documentazione ivi presente relativa alla presente convenzione al competente personale della Regione del Veneto, ai soggetti dalla stessa autorizzati;
 - IV. a custodire i documenti relativi ai procedimenti affidati nei termini indicati della normativa comunitaria, nazionale, regionale;
 - V. a riconoscere alla Regione il diritto di acquisire gratuitamente, in qualsiasi momento, copia di tutti gli atti conservati relativi ai procedimenti affidati;
 - b) LA REGIONE:
 - I. attraverso il Centro regionale di epidemiologia veterinaria (CREV) rende disponibili le informazioni relative agli allevamenti da latte bovino ed ovi-caprino, localizzati nel territorio della Regione del Veneto;
 - II. a fornire eventuali disposizioni necessarie a svolgere l'attività di cui alla presente convenzione;

Articolo 4

CORRISPETTIVI



846528b1



ALLEGATO A DGR n. 442 del 19 aprile 2022

pag. 4 di 6

1. AVEPA e Regione convengono che, in considerazione del volume di attività prevedibile, il compenso spettante ad AVEPA per l'affidamento di cui alla presente convenzione debba intendersi ricompreso nei contributi ordinari erogati dalla Giunta regionale per il funzionamento dell'Agenzia

Articolo 5

DURATA DELLA CONVENZIONE, RISOLUZIONE, REVOCA E RECESSO

- 1) La presente convenzione è operativa a decorrere dal termine indicato all'articolo 2 e ha una durata illimitata, fatto salvo quanto disposto ai commi successivi.
- 2) Il presente rapporto è da ritenersi risolto, previa contestazione scritta, allorché una delle parti incorra in un comportamento che determini:
 - a) ripetute e gravi violazioni di legge;
 - b) grave malfunzionamento del servizio, che rechi pregiudizio agli utenti;
 - c) grave inadempimento degli obblighi di collaborazione.
- 3) La Regione si riserva la facoltà di revocare, per sopravvenute ragioni di interesse pubblico, l'affidamento delle attività convenzionate con il presente atto.
- 4) E' compito della Regione definire, con i provvedimenti di revoca del presente rapporto, le modalità per assicurare nei confronti del soggetto interessato il regolare svolgimento del procedimento ove la pendenza dei termini lo consenta.
- 5) La volontà di recesso unilaterale anticipato deve essere comunicata formalmente dalla parte che intende recedere con almeno tre mesi di preavviso, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
- 6) Allo scopo di garantire la continuità della prestazione, AVEPA è comunque tenuta a mantenere la gestione dei procedimenti in essere fino alla presa in carico della gestione degli stessi da parte della Regione.

Articolo 6

CONTROVERSIE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere nel corso dell'esecuzione della presente convenzione, sarà competente esclusivamente il Tribunale ordinario di Venezia.

Articolo 7

RISERVATEZZA

- 1) Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e, in particolare, dell'art. 6 comma 1 lett. b), nonché del D.Lgs. n. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, le Parti si danno reciprocamente atto, ed accettano, che i dati personali relativi a ciascuna di esse siano trattati per le finalità



846528b1



connesse all'esecuzione della presente Convenzione, anche con l'ausilio di mezzi elettronici, ovvero per finalità di informazione legate ai servizi, ovvero ancora per dare esecuzione agli obblighi previsti dalla normativa vigente o dalle Autorità competenti.

- 2) Ai fini sopra evidenziati, le Parti precisano che l'acquisizione dei rispettivi dati personali è considerata dalle stesse quale presupposto indispensabile per l'esecuzione della presente Convenzione, in conformità a quanto disposto dalla normativa sopracitata.
- 3) Le Parti si impegnano altresì a far rispettare al proprio personale e ai propri eventuali consulenti o collaboratori esterni le disposizioni sulla riservatezza di cui al presente articolo.

Articolo 8

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- 1) Ai sensi e per gli effetti del regolamento UE 2016/976 (GDPR), AVEPA è Responsabile esterno del trattamento dei dati personali di cui la Giunta regionale è Titolare, nell'ambito delle attività e per le finalità indicate all'articolo 2 della presente Convenzione e di quei trattamenti che in futuro potrebbero essere affidati nell'ambito delle attività oggetto della medesima Convenzione.
- 2) Il Responsabile si impegna a garantire la correttezza del trattamento nel rispetto dei principi di cui all'articolo 5 del GDPR e le adeguate misure di sicurezza a protezione dei dati trattati ai sensi di quanto disposto dall'articolo 32 del GDPR, nonché a custodire i documenti contenenti eventuali dati personali particolari (art. 9, par. 1, del GDPR) e/o dati relativi a condanne penali e reati, con modalità che non consentano il loro accesso a persone non autorizzate.
- 3) Il responsabile garantisce altresì la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi dei quali venga a conoscenza in relazione al trattamento svolto per il servizio affidatogli, anche da parte del personale impiegato e dei propri collaboratori (persone autorizzate al trattamento).

Articolo 9

SPESE DI BOLLO E DI REGISTRAZIONE

- 1) La presente convenzione è soggetta all'imposta di bollo ai sensi del DPR n. 642/1972 e s.m.i.
- 2) Le spese di bollo per la presente Convenzione sono a carico di AVEPA.
- 3) Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, con oneri a carico della parte richiedente.

Articolo 10

DISPOSIZIONI FINALI



846528b1



ALLEGATO A DGR n. 442 del 19 aprile 2022

pag. 6 di 6

- 1) La presente convenzione, composta da numero dieci articoli, è dattiloscritta in numero ____ pagine.
- 2) La presente convenzione viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'articolo 24 del Decreto L.gs 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis) o con altra firma elettronica qualificata come disposto dalla L. n. 221 del 17 dicembre 2012.
- 3) Le spese contrattuali e fiscali che derivano dalla presente convenzione sono a carico di AVEPA.

Letto, confermato e sottoscritto per approvazione.

Per la Regione del Veneto – Dir. Agroalimentare Il Direttore Dott. _____	Per AVEPA Il Direttore Generale Dott. _____



846528b1



(Codice interno: 475229)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 443 del 19 aprile 2022

Approvazione del progetto "Valutazioni agronomiche ed enologiche sui nuovi vitigni PIWI nell'ambiente veneto" e dello schema di accordo con l'Università di Padova - Centro Interdipartimentale per la Ricerca in Viticoltura ed Enologia, ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990.

*[Agricoltura]***Note per la trasparenza:**

Con il presente provvedimento, si approva il progetto proposto dal Centro Interdipartimentale per la Ricerca in Viticoltura ed Enologia, Università di Padova, denominato "Valutazioni agronomiche ed enologiche sui nuovi vitigni PIWI nell'ambiente veneto" e considerato l'interesse della Regione del Veneto a condurre l'attività prevista dal progetto presentato, si propone la stipula di apposito accordo di collaborazione il cui schema è parte integrante del presente provvedimento.

L'Assessore Federico Caner riferisce quanto segue.

L'attuale scenario di cambiamento climatico sta mettendo a grave rischio la viticoltura e la sostenibilità dell'intera filiera vitivinicola nazionale e internazionale. In molte regioni vitivinicole, l'incidenza della siccità e l'aumento della temperatura stanno influenzando le prestazioni dei vigneti alterando la fisiologia della vite, accelerando lo sviluppo fenologico e interferendo con il metabolismo dell'uva. In questo scenario, anche la diffusione di malattie crittogamiche varia a seconda dell'evoluzione meteorologica stagionale e l'aumento delle temperature medie amplia la finestra temporale disponibile per patogeni e parassiti per completare ulteriori cicli biologici.

Nella nostra regione, caratterizzata da condizioni di temperatura e umidità dell'aria spesso favorevoli ai patogeni, risulta difficile ridurre l'utilizzo di prodotti fitosanitari a causa dell'elevata suscettibilità della vite alle malattie crittogamiche, soprattutto peronospora e oidio, e risulta pertanto necessario provvedere ad una adeguata difesa antiperonosporica e/o antioidica su tutti i vigneti. In tale contesto, il miglioramento genetico della vite ha permesso negli ultimi anni, ad istituti di ricerca pubblici e privati di portare al rilascio e alla iscrizione nel Registro varietale italiano di 37 varietà tolleranti a oidio e/o peronospora, di cui 24 autorizzate ad oggi in Veneto. I vitigni cosiddetti 'PIWI' (viti resistenti ai funghi) rappresentano oggi un'interessante opportunità.

I dati riguardanti la sensibilità, la suscettibilità e la gestione di queste nuove varietà ai fitofagi o ad altri agenti infettivi della vite sono tuttora scarsi, pertanto è necessario attivare un lavoro di cooperazione tra gli enti di ricerca e le istituzioni per caratterizzare la risposta e la resistenza/tolleranza di questi nuovi genotipi in condizioni pedo-climatiche diverse e mettere a punto le più opportune tecniche di gestione del vigneto per verificare e garantire la stabilità delle caratteristiche di tolleranza nel medio periodo e, allo stesso tempo, accertarne e valorizzarne il risultato dal punto di vista della qualità delle uve e dei vini.

Va in questa direzione, la proposta di un progetto sperimentale avanzata dall'Università di Padova - Centro Interdipartimentale per la Ricerca in Viticoltura ed Enologia (CIRVE) denominato "Valutazioni agronomiche ed enologiche sui nuovi vitigni PIWI nell'ambiente veneto" (**Allegato A**). Tale progetto ha lo scopo di acquisire conoscenze dettagliate sul comportamento in campo delle varietà PIWI, sia in termini di effettiva tolleranza/suscettibilità ai patogeni fungini, ai parassiti fitofagi e ad altri fitopatie secondarie, sia in termini di gestione agronomica di tali varietà, considerando che a partire dal 2023 le varietà ibride resistenti potranno essere utilizzate anche nella produzione dei vini a DO. L'obiettivo finale del progetto è pertanto quello di avviare un monitoraggio sul comportamento dei PIWI in campo, in cantina e a livello economico e di mettere a punto protocolli di gestione mirati sia per la difesa e la gestione dei vigneti, sia per le tecniche enologiche alla luce delle prospettive di sostenibilità ambientale ed economica di queste produzioni.

Se per la Regione del Veneto l'attuazione del progetto è rilevante per garantire una sostenibilità integrata di lungo periodo che rappresenti anche un percorso virtuoso, riconoscibile e premiante in termini di competitività delle imprese venete nei mercati europei ed internazionali, e che possa valorizzare la qualità delle produzioni DO, per il CIRVE rappresenta un obiettivo di ricerca in campo vitivinicolo a cui il Centro universitario è vocato.

Considerato l'interesse da parte di entrambi gli enti e la coincidenza delle finalità istituzionali di entrambi, la Regione ritiene quindi di portare avanti detto progetto, in collaborazione con il medesimo soggetto proponente CIRVE mediante la stipula di un accordo di collaborazione ai sensi di quanto previsto dall'art. 15 della L. n. 241/1990 e s.m.i., di cui si propone lo schema in allegato (**Allegato B**).

Richiamato inoltre l'art. 5, comma 6, del D.lgs. n. 50/2016 - secondo cui un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell'ambito di applicazione del codice dei contratti pubblici purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni: «a) l'accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune; b) l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico; c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione» - la Regione del Veneto e il CIRVE, ritengono utile e necessario attivare una reciproca collaborazione al fine di realizzare il progetto di cui all'**Allegato A**.

Il costo complessivo preventivato dagli enti in base alle proprie attività è di euro 59.000,00, di cui euro 52.170,00 a carico della Regione del Veneto. Tale cifra trova copertura nel capitolo di spesa 12600 "Interventi regionali per favorire la ricerca e la sperimentazione nel settore primario (art. 4, L.R. 09/08/1999, n.32)" del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2022-2024, quale ristoro delle spese sostenute dall'Università degli Studi di Padova - CIRVE.

L'Amministrazione regionale partecipa al progetto mettendo a disposizione le competenze e la professionalità del personale della Direzione Agroalimentare per la realizzazione delle azioni necessarie al raggiungimento dei risultati, anche tramite il coordinamento istituzionale delle attività e la partecipazione alle attività di comunicazione e diffusione dei risultati.

L'importo previsto sarà liquidato al CIRVE previa presentazione di domanda di pagamento e di idonea rendicontazione, secondo le modalità stabilite dallo schema di Accordo di cui all'**Allegato B**.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della regione";

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" ed in particolare l'art. 15 "Accordi fra pubbliche amministrazioni";

VISTO l'art. 5, comma 6, del d.lgs. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici";

VISTA la Legge regionale 9 agosto 1999, n. 32 "Organizzazione dei servizi di sviluppo agricolo";

VISTA la proposta pervenuta dall'università di Padova, Centro Interdipartimentale per la Ricerca in Viticoltura ed Enologia (CIRVE), prot. 163443 dell' 8.04.2022;

VISTA la legge regionale 20 dicembre 2021, n. 36 "Bilancio di previsione 2022-2024";

VISTO l'art. 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 e smi;

delibera

1. di approvare le premesse, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare il progetto denominato "Valutazioni agronomiche ed enologiche sui nuovi vitigni PIWI nell'ambiente veneto" (prot. regionale n. 163443 del 8.04.2022) presentato dall' Università di Padova, Centro Interdipartimentale per la Ricerca in Viticoltura ed Enologia (CIRVE), così come integrato dalla Regione del Veneto, di cui all'**Allegato A** parte integrante del presente provvedimento;
3. di dare atto che è interesse comune della Regione e del CIRVE la realizzazione del progetto sopra menzionato attraverso le modalità previste dall'art. 15 della L. 241/1990;
4. di approvare lo schema di accordo di collaborazione Regione del Veneto - CIRVE, ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990, riportato nell'**Allegato B** al presente provvedimento incaricando il direttore della Direzione Agroalimentare della Regione del Veneto alla sottoscrizione dello stesso;
5. di determinare in euro 52.170,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa per il rimborso spese del CIRVE, alla cui assunzione di impegno e liquidazione provvederà con propri atti il direttore della Direzione Agroalimentare, entro il corrente esercizio, disponendo la copertura finanziaria sul capitolo 12600 "Interventi regionali per favorire la ricerca e la sperimentazione nel settore primario (art. 4, L.R. 09/08/1999, n.32)" del Bilancio regionale 2022-2024;

6. di dare atto che la Direzione Agroalimentare, a cui è stato assegnato il capitolo di cui al precedente punto, ha attestato che il medesimo presenta sufficiente capienza;
7. di stabilire che compete alla Direzione Agroalimentare la gestione tecnico-amministrativa del progetto di cui al punto 2, nonché delle eventuali modifiche non sostanziali dell'accordo di collaborazione di cui al punto 4;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
9. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.



REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO A DGR n. 443 del 19 aprile 2022

pag. 1 di 7

Proposta progettuale CIRVE – Università di Padova

1. Titolo Progetto	VALUTAZIONI AGRONOMICHE ED ENOLOGICHE SUI NUOVI VITIGNI PIWI NELL'AMBIENTE VENETO
---------------------------	---

2. Durata mesi	9
-----------------------	---

3. Descrizione della tematica, dei fabbisogni e dello stato dell'arte

L'attuale scenario di cambiamento climatico sta mettendo a grave rischio la viticoltura e la sostenibilità dell'intera filiera vitivinicola nazionale e internazionale (Ashenfelter and Storchmann, 2014; Santos et al., 2020). In molte regioni vitivinicole, l'incidenza della siccità e l'aumento della temperatura stanno influenzando le prestazioni dei vigneti alterando la fisiologia della vite, accelerando lo sviluppo fenologico e interferendo con il metabolismo dell'uva.

In questo scenario, anche la diffusione di malattie crittogamiche varia a seconda dell'evoluzione meteorologica stagionale e l'aumento delle temperature medie amplia la finestra temporale disponibile per patogeni e parassiti per completare ulteriori cicli biologici.

Allo stesso tempo, negli ultimi anni, l'uso di prodotti fitosanitari in viticoltura è sempre più al centro dell'attenzione dei consumatori e dell'opinione pubblica (Montaigne et al. 2016). In tal senso, la strategia "From Farm to Fork", proposta nel maggio del 2020 dalla Commissione europea, definisce obiettivi chiari che l'agricoltura comunitaria è chiamata a raggiungere. Nello specifico, la Commissione intraprenderà azioni per ridurre, entro il 2030, l'uso e il rischio complessivi dei pesticidi chimici del 50 %.

Nella nostra Regione, caratterizzata da condizioni di temperatura e umidità dell'aria spesso favorevoli ai patogeni, risulta difficile ridurre l'utilizzo di prodotti fitosanitari a causa dell'elevata suscettibilità della vite alle malattie crittogamiche, soprattutto peronospora e oidio, e risulta pertanto necessario provvedere ad una adeguata difesa antiperonosporica e/o antioidica su tutti i vigneti.

In tale contesto, il miglioramento genetico della vite ha permesso, negli ultimi anni, ad Istituti di Ricerca pubblici e privati di portare al rilascio e alla iscrizione nel Registro varietale italiano di 37 varietà tolleranti a oidio e/o peronospora, di cui 24 autorizzate ad oggi in Veneto. I vitigni cosiddetti 'PIWI', dal tedesco pilzwiderstandfähig, che significa "viti resistenti ai funghi", rappresentano oggi un'interessante opportunità (Pedneault and Provost, 2016). Si tratta infatti di vitigni ottenuti attraverso programmi di ibridazione che hanno introdotto nelle varietà di Vitis vinifera geni di resistenza derivanti da specie americane, come V. riparia (Moreira et al., Tree Genet. Genomes 2011, 7, 153) e V. rupestris (Bellin et al., Theor. Appl. Genet. 2009, 120, 163) o asiatiche, come V. amurensis (Lin et al., Sci. Hortic. 2019, 244, 200; Sargolzaei et al., Front. Plant Sci. 2020) che conferiscono minore sensibilità ai più comuni patogeni fungini.

I dati riguardanti la sensibilità e la suscettibilità di queste nuove varietà ai fitofagi o ad altri agenti infettivi della vite sono tuttora scarsi (Pertot et al. 2016). Inoltre le nuove viti resistenti a oidio e/o peronospora sono suscettibili ai cosiddetti patogeni secondari, agenti di black rot, escoriosi o antracnosi, contro i quali devono essere opportunamente protette.

Anche dal punto di vista della loro gestione ad oggi sono pochi gli studi sistematici condotti su queste nuove varietà (Frioni et al., 2021; Pedò et al., 2019). È necessario quindi un grande lavoro da parte delle Istituzioni di Ricerca per caratterizzare la risposta e la resistenza/tolleranza di questi nuovi genotipi in condizioni pedoclimatiche diverse e mettere a punto le più opportune tecniche di gestione del vigneto per verificare e garantire la stabilità delle caratteristiche di tolleranza nel medio periodo e, allo stesso tempo, accertarne e valorizzarne il risultato dal punto di vista della qualità delle uve e dei vini.

Dal punto di vista economico, mentre il passaggio della coltivazione delle varietà tradizionali a processi produttivi più rispettosi dell'ambiente possono avere effetti controversi sulla sostenibilità economica della produzione (Pomarici et. Al, 2015; Jourjon et al, 2016), le varietà PIWI possono comportare un risparmio



5c819465



rilevante sui costi di produzione: pari a circa il 58% sul costo della difesa e al 15% sui costi di esercizio del vigneto (Salmon et al. 2018). Per contro, non è chiara la possibilità di confermarne la valorizzazione sul mercato in ragione dell'incerta accettabilità da parte dei consumatori e della capacità di garantire un adeguato reddito e/o spazio di mercato, in comparazione con i parentali nobili.

Dal punto di vista delle caratteristiche delle uve occorre sottolineare come i meccanismi biochimici prodotti dall'espressione dei geni di resistenza siano poco noti. È tuttavia ragionevole presumere che essi coinvolgano l'accumulo di fitoalessine, ma anche di proteine, come le perossidasi e le proteine correlate alla patogenesi (PR-proteins), che sono note come componenti coinvolti nella difesa delle piante. Anche altre proteine potrebbero contribuire indirettamente alla resistenza come enzimi coinvolti nella biosintesi delle fitoalessine. Le uve di ibridi con viti non-vinifera normalmente contengono quantità di proteine PR anche 3-4 volte maggiori rispetto a quelle di *V. vinifera* (Springer et al., 2016), il che giustificerebbe la maggiore resistenza ai patogeni. Dunque, l'incrocio di varietà di *V. vinifera* con linee resistenti potrebbe risultare in una aumentata presenza di PR-proteins e di altre proteine nelle bacche delle varietà PIWI. Questo aspetto merita di essere indagato per almeno tre diverse ragioni di ordine: (i) conoscitivo, perché una caratterizzazione del corredo proteico degli ibridi resistenti contribuirebbe in modo sostanziale alla comprensione dei meccanismi che determinano la loro resistenza; (ii) tecnologico, perché è ben noto che le PR-proteins dell'uva sono responsabili dei fenomeni di intorbidamento (casse proteica) dei vini bianchi (Van Sluyter et al. 2015) e possono sottrarre tannini ai vini rossi (Springer et al. 2016), compromettendone la qualità (Springer et al. 2016). Inoltre, (iii) poiché la resistenza dei vitigni PIWI deve necessariamente derivare dalla presenza, anche nelle uve, di sostanze dotate di attività biologica, sarebbe importante stabilire che gli effetti di tali sostanze non si esercitino anche sui microrganismi coinvolti nella vinificazione (lieviti e batteri della fermentazione malo-lattica) alterandone la vitalità e/o il metabolismo.

Il progetto che si prefigge di chiarire questi aspetti fornendo risultati che possano essere rapidamente trasferibili agli operatori del settore e prefiggendosi di poter essere di supporto alle attività che la Regione del Veneto mette in atto per lo sviluppo dell'innovazione e della conoscenza in agricoltura, in collegamento anche con le iniziative programmate nelle azioni di cooperazione, formazione e consulenza previste dall'AKIS nell'ambito dei Programmi di Sviluppo Rurale del Veneto.

La ricerca verrà articolata in 5 Work Package (WP) che coinvolgono un gruppo multidisciplinare di ricercatori dell'Università di Padova (Centro Interdipartimentale per la Ricerca in Viticoltura ed Enologia - CIRVE) con consolidata esperienza nel settore della vitivinicoltura, oltre ai rappresentanti tecnici della Regione del Veneto (Direzione Agroalimentare) che supporteranno l'attività di divulgazione dei risultati nonché l'attività di coordinamento e monitoraggio in fase di attuazione del progetto.

4. Descrizione degli obiettivi e dei risultati attesi

Il presente progetto ha lo scopo di acquisire conoscenze dettagliate sul comportamento in campo di varietà PIWI nella Regione Veneto, sia in termini di effettiva tolleranza/suscettibilità ai patogeni fungini, ai parassiti fitofagi e ad altri fitopatie secondarie, sia in termini di gestione agronomica di tali varietà. Si vuole inoltre identificare quali siano le varianti qualitative, a livello di espressione genica e caratteristiche biochimiche, che differenziano le produzioni delle varietà PIWI rispetto ai loro parentali "nobili" ed infine determinare l'impatto dell'ibridazione con un parentale non-vinifera sulla tecnologia di vinificazione sia di uve bianche che rosse. Tutte queste informazioni devono poi essere analizzate in termini di sostenibilità economica e di accettazione da parte dei mercati. È infatti noto che a partire dal 2023 le varietà ibride resistenti potranno essere utilizzate anche nella produzione dei vini a DO. L'obiettivo finale del progetto è pertanto quello di avviare un monitoraggio sul comportamento di tali varietà in campo, in cantina e a livello economico e di mettere a punto protocolli di gestione mirati sia per la difesa e la gestione dei vigneti, sia per le tecniche enologiche alla luce delle prospettive di sostenibilità ambientale ed economica di queste produzioni.

I risultati raggiunti saranno poi trasferiti agli operatori e tecnici del settore vitivinicolo, al fine di stimolare una rapida condivisione delle conoscenze riguardanti i vitigni PIWI e le loro potenzialità per il settore produttivo veneto.



5c819465



5. Descrizione delle attività da svolgere e loro tempistica**WP1. Potenziale produttivo dei nuovi ibridi resistenti e aspetti economici della loro coltivazione in Veneto**

Si propone di avviare un insieme di attività finalizzate a focalizzare diversi aspetti generali della diffusione dei nuovi vitigni PIWI e del possibile sviluppo della loro utilizzazione, documentando la loro effettiva utilizzazione da parte delle imprese, le linee di sviluppo dell'attività vivaistica, l'atteggiamento dei consumatori e gli aspetti economici della loro utilizzazione. Le attività riguarderanno: i) la presenza in ambito regionale dei vitigni PIWI; ii) l'analisi dell'atteggiamento dei consumatori rispetto ai questi vitigni; iii) l'analisi dei costi e della redditività dei vigneti impiantati con vitigni PIWI.

i) Presenza dei nuovi vitigni resistenti

Mediante l'uso di fonti ufficiali (schedario) sarà effettuata una mappatura dei vigneti impiantati con vitigni resistenti in Veneto, individuando l'estensione dei vigneti a terra, le varietà in moltiplicazione per futuri impianti (informazioni ottenute da vivaie) e la caratterizzazione per provenienza delle barbatelle e delle varietà. Verrà inoltre effettuata un'indagine/inventario sulle nuove cessioni, individuando le varietà in valutazione, le varietà in sperimentazione, caratterizzando quindi gli orientamenti nello sviluppo varietale. Verrà infine sviluppata una indagine conoscitiva sulla presenza dei nuovi vitigni resistenti fuori dal Veneto, considerando le altre regioni italiane e i Paesi esteri.

ii) Consumatori e vitigni resistenti

Saranno raccolti gli articoli scientifici già disponibili sull'atteggiamento dei consumatori rispetto ai vitigni resistenti nonché quelli sull'atteggiamento dei consumatori relativi a novità vegetali ottenute da innovazioni genetiche diverse da incroci interspecifici; verrà quindi effettuata una valutazione complessiva della letteratura raccolta.

iii) Analisi dei costi e della redditività dei vigneti impiantati con vitigni resistenti

Saranno raccolti gli articoli pubblicati dalle riviste scientifiche e dalla stampa professionale in materia di costi di produzione dei vigneti impiantati con vitigni ibridi resistenti per comporre un quadro conoscitivo preliminare. Saranno quindi effettuate delle rilevazioni del processo produttivo e si procederà quindi alla ricostruzione dei costi di coltivazione su almeno 20 appezzamenti in aziende viticole dislocate in diversi areali del Veneto, differenziando le varietà in base alle caratteristiche di resistenza. Si procederà quindi ad una valutazione sulla dimensione reddituale dei vigneti oggetto di rilevazione, con e senza incentivi pubblici.

WP2- Gestione del vigneto con varietà PIWI

Si propone di avviare una indagine preliminare coordinata tra il gruppo di lavoro di Viteicoltura e quello di Entomologia e Patologia vegetale. Lo studio prenderà in considerazione i vitigni resistenti che sembrano essere più interessanti per le aziende del Veneto (Regione del Veneto, 2019). La proposta consiste nell'effettuare monitoraggi e campionamenti mirati su alcune delle varietà resistenti a confronto con varietà di *Vitis vinifera* nel medesimo sito di studio, in particolare i parentali cosiddetti "nobili". Le attività riguarderanno: i) La caratterizzazione dello sviluppo fenologico, degli accrescimenti e delle dinamiche di maturazione delle uve. Verranno effettuati dei monitoraggi delle principali fasi fenologiche e delle dinamiche di accrescimento vegetativo. Dall'invasatura, inoltre, saranno monitorate le curve di maturazione delle uve mediante analisi di laboratorio dei principali parametri di maturazione ($^{\circ}$ Brix, pH, acidità totale) e dell'aumento in peso e volume delle bacche. Alla raccolta (definita sulla base del raggiungimento di una determinata soglia di grado zuccherino), verrà determinata la resa per pianta e il peso medio grappolo e verranno messi in relazione con il peso del legno di potatura raccolto a fine stagione per caratterizzare le diverse varietà anche dal punto di vista dell'equilibrio vegeto-produttivo.

ii) La definizione del livello di suscettibilità e/o sensibilità ai principali fitofagi. Sono previsti campionamenti fogliari per valutare l'abbondanza di cicaline, cocciniglie, tripidi e acari tetranichidi. I campionamenti prevedono anche l'utilizzo di trappole cromotropiche gialle per la cattura degli adulti delle principali cicaline di interesse viticolo (*Empoasca vitis*, *Zygina rhamnii*, *Erasmonenura vulnerata* e *Scaphoideus titanus*). Parallelamente, saranno svolti rilievi sulla dannosità delle tignole mediante



5c819465



campionamenti dei grappoli. Sarà di fondamentale importanza monitorare la sensibilità di queste varietà nei confronti della fillossera *Daktulosphaira vitifoliae*.

iii) La valutazione dell'incidenza di altre malattie crittogamiche e malattie associate ad agenti virali o fitoplasmi sui vitigni resistenti e definizione del livello di suscettibilità e/o sensibilità. Verranno effettuati monitoraggi a partire dalla ripresa vegetativa per valutare la presenza di sintomi/segni correlati a escoriosi, antracnosi e black rot. Durante la stagione vegetativa (giugno-agosto) verrà anche valutata la presenza di sintomi riconducibili a virosi o a fitoplasmosi.

WP3 – Valutazione qualitativa delle produzioni

La ricerca si propone di stabilire le eventuali differenze tra vitigni ibridi resistenti e loro genitori “nobili” a livello di (i) analisi trascrittomiche e (ii) Caratterizzazione quantitativa e qualitativa delle proteine, (iii) Caratterizzazione dei vini da varietà PIWI Preliminarmente verranno identificate 2-4 varietà resistenti sulla base della disponibilità emersa dal monitoraggio dei vigneti di WP1 e della disponibilità dei relativi parentali “nobili”.

i) Analisi trascrittomiche

Si prevede di utilizzare 2 varietà PIWI a bacca rossa e 2 a bacca bianca con, in entrambi i casi, il genitore nobile comune le cui uve verranno utilizzate come campioni di controllo (un parentale per le varietà bianche e uno per le varietà rosse). Le uve verranno campionate a maturazione tecnologica, scegliendo grappoli perfettamente sani e tenendo come riferimento il grado zuccherino (° Brix).

Per ciascun genotipo considerato verranno costituite tre repliche biologiche, rappresentate da un pool di bacche campionate dalla parte mediana di singoli grappoli appartenenti a tre piante dello stesso genotipo, per un totale di 9 piante/genotipo. Le bacche campionate verranno immediatamente congelate in azoto liquido e poste a -80°C per le analisi successive. Al momento delle analisi si procederà a separare le bucce dalla polpa. Le analisi trascrittomiche saranno focalizzate sull'esocarpo.

Contemporaneamente, per ciascuna varietà sotto esame e per i relativi genitori “nobili”, verrà prelevata una quantità di uva sufficiente per procedere a microvinificazioni in condizioni standard controllate.

Un numero complessivo pari a 18 campioni di uva (4 varietà x 3 repliche biologiche + 2 parentali nobili x 3 repliche) sarà elaborato per il sequenziamento dell'intero trascrittoma tramite tecnologia mRNA-Seq (single-end reads - 75bp) (Illumina). Le estrazioni di RNA da buccia saranno eseguite presso i laboratori dell'Università utilizzando protocolli sperimentali adattati ad hoc. Il sequenziamento e le relative analisi bioinformatiche saranno eseguite da un servizio NGS dedicato esterno (Istituto di Genomica Applicata). Le reads generate verranno verosimilmente mappate sull'assembly 40X.v4 del genoma PN40024, attualmente in fase di ultimazione, o eventualmente nella versione V1 dell'assembly 12X. L'analisi dei dati statistici sarà eseguita mediante molteplici approcci che prevedono la costituzione di network di correlazione tramite WGCNA (Weighted Gene Network Co-expression Analysis), Clustering gerarchico (HCL) e analisi mirate alla determinazione di geni marcatori genotipo-specifici.

Un'analisi statistica multivariata sarà applicata ai dati trascrittomici e dell'analisi delle proteine (vedi sotto) separatamente, per svelare le relazioni tra i campioni di bacche a entrambi i livelli analitici, e in modo integrato. I geni chiave identificati saranno studiati mediante analisi di arricchimento ontologico.

ii) Caratterizzazione quantitativa e qualitativa delle proteine

I medesimi campioni utilizzati per le analisi trascrittomiche verranno processati per la quantificazione e la identificazione delle proteine. È noto, infatti, che i meccanismi di resistenza nelle piante sono normalmente collegabili alla presenza di proteine di difesa (PR-proteins), che potrebbero dunque trovarsi in quantità maggiore nelle uve derivanti da varietà ibride resistenti, come già dimostrato in alcuni casi. Questa aumentata quantità di proteine potrebbe avere una certa importanza dal punto di vista enologico, in quanto è noto che esse determinano (i) importanti fenomeni di torbidità nei vini bianchi, che costringe a trattamenti con bentonite che impattano sulla qualità, e (ii) impoverimento in tannini nei vini rossi, con conseguente effetto sulla loro corretta evoluzione durante la maturazione del prodotto.

Dall'attività dei punti (i) e (ii) del WP3 si potranno avere indicazioni precise sui tipi di trascritti e proteine accumulate nelle varietà PIWI e sul livello della loro espressione rispetto al progenitore “nobile”. Conseguentemente, si potranno avere informazioni importanti sia sui meccanismi che conferiscono resistenza a tali varietà, sia sulla presenza e sulla quantità di proteine potenzialmente coinvolte nel determinare alcune importanti caratteristiche dei vini ottenuti dalle uve di viti resistenti.

iii) Caratterizzazione dei vini da varietà PIWI



5c819465



Un'ultima parte, che consentirà di determinare direttamente le caratteristiche enologiche della varietà derivanti da ibridazione interspecifica sarà focalizzata su prove di (micro)vinificazione condotte con le uve da varietà ibride PIWI e parallelamente, nelle stesse condizioni, su quelle del genitore "nobile". Questo confronto è di fondamentale importanza per determinare se ci siano modificazioni da adottare nella tecnica enologica quando le uve di una determinata varietà vengono sostituite con (o integrate da) uve provenienti da ibridi che derivano da quella stessa varietà.

Tenendo conto di quanto detto in precedenza, tramite le prove di microvinificazione, potranno essere determinati:

- a) per i vini bianchi le dosi di bentonite necessarie alla stabilizzazione proteica dei campioni microvinificati. La maggior quantità di proteine presenti nelle uve da ibridi PIWI infatti potrebbe determinare una maggiore richiesta di bentonite rispetto al genitore "nobile", traducendosi in un aumento dei costi collegati e soprattutto di un peggioramento della qualità organolettica dei vini;
- b) per i vini rossi la quantità di tannini che rimangono nei campioni microvinificati. La maggior quantità di proteine presenti nelle uve da ibridi PIWI, infatti, potrebbe determinare una sottrazione, per precipitazione reciproca, di tannini fin dalle prime fasi della vinificazione, come già dimostrato per uve ibride americane. Questo eventuale impoverimento in tannini potrebbe avere un impatto di non poco conto sulla evoluzione corretta del profilo polifenolico, molto importante per la qualità dei vini rossi;
- c) il comportamento delle varietà ibride in termini di cinetiche di fermentazione. La presenza di un alterato corredo di sostanze bioattive negli ibridi resistenti potrebbe avere un effetto anche sul metabolismo e/o sulla vitalità dei lieviti e/o dei batteri della fermentazione malo-lattica, compromettendo o alterando la cinetica di fermentazione e la produzione di metaboliti durante la stessa. Questo aspetto, mai studiato, potrebbe dover essere tenuto in considerazione per adattare le condizioni enologiche al fine di ottenere un vino di qualità da uve di ibridi resistenti.

WP4 – Attività di divulgazione e condivisione dei risultati

Nella fase di avvio del progetto, così come durante lo svolgimento, il CIRVE darà evidenza dell'attività di ricerca svolta e dei risultati che man mano saranno raccolti. Il trasferimento delle informazioni del progetto agli operatori e tecnici del settore vitivinicolo stimolerà una rapida condivisione delle conoscenze riguardanti i vitigni PIWI e le loro potenzialità per il settore produttivo veneto. Almeno un evento alla conclusione del progetto sarà organizzato per assicurare la massima divulgazione dei risultati ottenuti.

La Regione del Veneto supporterà questo WP dando massima visibilità ai prodotti multimediali relativi al progetto, in particolare attraverso i siti web istituzionali e avvisando i portatori di interesse.

WP5 – Gruppo tecnico di coordinamento

E' istituito un Gruppo tecnico di coordinamento composto dai rispettivi responsabili del Progetto (di parte Università di Padova-CIRVE e di parte regionale) e da un rappresentante dell'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario- Veneto Agricoltura. Il Gruppo ha il compito, in particolare, di monitorare il progressivo stato di esecuzione del Progetto, proporre eventuali modifiche o variazioni dello stesso, favorire lo scambio delle informazioni e dei dati, la connessione del Progetto rispetto ad altre azioni di R&S in corso nell'ambito regionale su ugual tema, esaminare gli esiti per individuare eventuali ambiti da sviluppare. Al Gruppo possono partecipare, se invitati in funzione delle tematiche, rappresentanti della associazione PIWI Veneto e dei Consorzi di tutela dei vini a denominazione di origine del Veneto.

Le attività di segreteria del Gruppo tecnico di coordinamento sono svolte dalla Direzione Agroalimentare.



5c819465



Articolazione del progetto e tempistica

Il progetto sarà sviluppato nell'arco temporale di 9 mesi.

In particolare, le attività di inventario delle superfici regionali impiantate con vigneti PIWI verranno avviate immediatamente allo scopo di individuare le aziende più idonee nelle quali saranno condotti i rilievi fenologici, vegetativi e produttivi e il monitoraggio della suscettibilità a malattie crittogamiche e/o a parassiti fitofagi. Le attività previste dal WP3 inizieranno invece al momento della maturazione delle uve con la raccolta, nelle stesse aziende, dei campioni da sottoporre alle successive analisi qualitative.

Matrice delle responsabilità e tempistica

Attività	Ente impegnato a titolo principale	Ente che supporta l'attività	mesi									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
WP1	CIRVE		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
WP2	CIRVE			x	x	x	x	x	x	x	x	x
WP3	CIRVE							x	x	x	x	x
WP4	CIRVE	Regione del Veneto	x								x	x
WP5	Regione del Veneto	CIRVE	x						x			x



5c819465



ALLEGATO A DGR n. 443 del 19 aprile 2022

pag. 7 di 7

6. Soggetti coinvolti e risorse complessivamente necessarie per lo svolgimento del progetto		
Soggetto	Spese da sostenere a rimborso (euro)	Cofinanziamento (euro)
CIRVE – UNIPD	52.170,00	6.830,00
Totale (euro)	59.000,00	

7. Descrizione del budget			
Tipologia di spesa	Cofinanziamento (euro)	Spesa da sostenere a rimborso (euro)	Descrizione
Personale a tempo determinato	-	18.000,00	n. 2 borse di studio di durata semestrale
Missioni e trasferte	-	8.000,00	Spese per sopralluoghi e rilievi in campo
Materiale di consumo	-	17.000,00	Materiale necessario per i rilievi di campo (es. trappole) e materiale di laboratorio (plasticheria, reagenti)
Acquisizione di beni e servizi	-	4.000,00	Sequenziamento RNA
Spese generali (11% delle voci precedenti)	-	5.170,00	
Personale a tempo indeterminate (cofinanziamento a carico dell'Università di Padova-CIRVE)	6.830,00	-	
Totale (euro)	6.830,00	52.170,00	59.000,00



5c819465





REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO B DGR n. 443 del 19 aprile 2022

pag. 1 di 6

SCHEMA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE

Attuazione del progetto sperimentale “Valutazioni agronomiche ed enologiche sui nuovi vitigni PIWI nell’ambiente veneto ”

* * * * *

Tra

la Regione del Veneto, con sede legale in Venezia, Dorsoduro 3901, codice fiscale n. 80007580279, di seguito denominata “Regione”, rappresentata da _____, nato a _____, il _____, in qualità di _____;

e

l’Università di Padova, Centro interdipartimentale per la ricerca in viticoltura ed enologia (di seguito per brevità denominata anche “CIRVE”), rappresentato da _____, che agisce in nome e per conto del dell’università di Padova, con sede legale _____ (C.F. _____), nella sua qualità di _____

di seguito congiuntamente definite le “Parti”.

premesse che

- a. Con Delibera della Giunta regionale n. ____ del _____ (Allegato A) è stato approvato il progetto “Valutazioni agronomiche ed enologiche sui nuovi vitigni PIWI nell’ambiente veneto” e che con medesima è stato altresì stabilito che tale Progetto sia svolto in collaborazione tra la Regione - Direzione Agroalimentare e il CIRVE;
- b. Con Delibera della Giunta regionale n. ____ del _____ (Allegato B) è stato approvato il presente schema di accordo, individuando le motivazioni e i contenuti dello stesso, nonché le risorse messe a disposizione;
- c. L’Università degli Studi di Padova, ai sensi dell’articolo 1, comma 5, dello Statuto di Ateneo “opera in un quadro di riferimento europeo e internazionale e in stretto rapporto con il territorio e con le sue istituzioni, con piena assunzione della propria responsabilità sociale. L’Ateneo valorizza rapporti di collaborazione con le realtà associative, istituzionali e culturali del territorio medesimo.” ai sensi dell’articolo 2 comma 1 “L’Università riconosce il ruolo fondamentale della ricerca, intende caratterizzarsi come università di ricerca, ne garantisce la piena libertà e ne promuove lo sviluppo utilizzando contributi pubblici e privati, in un quadro di riferimento nazionale e internazionale”;
- d. L’Università degli Studi di Padova “può promuovere, organizzare e gestire in collaborazione con altri soggetti, pubblici o privati, italiani o stranieri, operanti su scala locale, nazionale e internazionale, attività di comune interesse nei settori relativi alle proprie finalità istituzionali...” (art. 64, comma 2, dello Statuto di Ateneo);
- e. La Regione del Veneto definisce e promuove l’attuazione delle politiche per il riconoscimento, la tutela, la valorizzazione, il controllo e la vigilanza dei regimi di produzione di qualità del settore vitivinicolo riconosciuti dalla UE (DO, IG);



b4c8233a



ALLEGATO B DGR n. 443 del 19 aprile 2022

pag. 2 di 6

- f. Tra i compiti istituzionali della Regione vi è il supporto alla competitività delle imprese agricole e agroalimentari venete al fine di mantenere la presenza delle aziende venete sul mercato nazionale e internazionale;
- g. La Regione del Veneto ed il CIRVE, concordano quindi di attivare una collaborazione, al fine di dare attuazione alle prime valutazioni agronomiche sui nuovi vitigni PIWI, c.d. vitigni resistenti, nell'ambiente veneto.

Considerato che

Gli accordi tra pubbliche amministrazioni, ai sensi del citato art. 15 della legge 241/1990, sono lo strumento per disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune ed idonei a comporre, in un quadro unitario, gli interessi pubblici di cui ciascuna amministrazione è portatrice. Un accordo tra amministrazioni pubbliche rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 15 della Legge 241/1990, ove regoli la realizzazione di interessi pubblici effettivamente comuni alle parti, con una reale divisione di compiti e responsabilità, in assenza di remunerazione ad eccezione di movimenti finanziari configurabili solo come ristoro delle spese sostenute e senza interferire con gli interessi salvaguardati dalla normativa sugli appalti pubblici;

La Regione del Veneto e il CIRVE sono soggetti cui la legge ha affidato il compito di soddisfare interessi pubblici in parte coincidenti, attribuendo competenze in parte diverse per ampiezza e prospettiva, il cui esercizio congiunto permette di massimizzare i risultati delle attività istituzionali da svolgere;

La Regione ed il CIRVE ritengono vantaggiosa una reciproca collaborazione al fine di sviluppare una tematica centrale e strategica come quella del monitoraggio delle varietà c.d. resistenti in ambito viticolo.

In attuazione delle direttive UE, l'art. 5, comma 6, d.lgs. 50/2016 indica che un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell'ambito di applicazione del codice dei contratti pubblici purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni: «a) l'accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune; b) l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico; c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione».

Tali presupposti al fine della legittimità dell'impiego dello strumento dell'Accordo sono come di seguito soddisfatti:

- il presente accordo regola la realizzazione di un interesse pubblico, effettivamente comune ai partecipanti, che le parti hanno l'obbligo di perseguire quale finalità istituzionale degli enti coinvolti;
- alla base dell'accordo vi è una reale divisione di compiti e responsabilità;
- le parti non svolgono sul mercato aperto attività interessate al presente Accordo di collaborazione;
- i movimenti finanziari tra i soggetti sottoscrittori l'Accordo si configurano solo come ristoro delle spese sostenute, essendo escluso il pagamento di un vero e proprio corrispettivo, comprensivo di margine di guadagno;
- il ricorso al presente accordo non interferisce con il perseguimento dell'obiettivo principale delle norme comunitarie in tema di appalti pubblici, ossia la libera circolazione dei servizi e l'apertura alla concorrenza non falsata negli stati membri;

si conviene e si stipula quanto segue:



b4c8233a



ART. 1 - Oggetto dell'Accordo

1. La Regione e il CIRVE si impegnano a collaborare per la realizzazione del progetto di ricerca "Valutazioni agronomiche ed enologiche sui nuovi vitigni PIWI nell'ambiente veneto", come descritto nell'Allegato A della DGR n. ____ del _____;
2. L'aggiornamento del Progetto, a seguito di esigenze sopravvenute che non comportino una revisione sostanziale dello stesso, è concordato tra le parti.

ART. 2 – Obiettivo della ricerca e programma di attività

1. Il Progetto ha lo scopo di avviare un monitoraggio sulle comportamenti delle varietà PIWI in campo, in cantina e a livello economico e di mettere a punto protocolli di gestione mirati sia per la difesa e la gestione dei vigneti, sia per le tecniche enologiche alla luce delle prospettive di sostenibilità ambientale ed economica di queste produzioni. In particolare verranno attivate le seguenti azioni:
 - Valutazione del potenziale produttivo dei nuovi ibridi resistenti e aspetti economici della loro coltivazione in Veneto
 - Gestione del vigneto con varietà PIWI
 - Valutazione qualitativa delle produzioni
 - Diffusione dei risultati

Le parti si impegnano a verificare l'esecuzione dell'attività e l'avanzamento del Progetto mediante il Gruppo tecnico di coordinamento, di cui all'art. 3.

2. Il Progetto di cui al presente articolo deve essere di interesse generale e garantire un'adeguata informazione in merito alle iniziative svolte e ai risultati ottenuti che sono messi a disposizione di tutti i potenziali utilizzatori, secondo criteri non discriminatori e conformemente alle modalità citate all'art. 9 del presente Accordo.

ART. 3 – Referenti del Progetto e Gruppo tecnico di coordinamento

1. Il responsabile per la Regione è il dott. _____, direttore della Direzione Agroalimentare.
2. Il responsabile per il CIRVE è il dott. _____.
3. Il Gruppo tecnico di coordinamento composto dai rispettivi responsabili del Progetto (di parte CIRVE e di parte regionale), da un rappresentante dell'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario- Veneto Agricoltura. Il Gruppo ha il compito, in particolare, di monitorare il progressivo stato di esecuzione del Progetto, proporre eventuali modifiche o variazioni dello stesso, favorire lo scambio delle informazioni e dei dati, la connessione del Progetto rispetto ad altre azioni di R&S in corso nell'ambito regionale su ugual tema, esaminare gli esiti per individuare eventuali ambiti da sviluppare. Il gruppo tecnico di coordinamento inoltre ha il compito di risolvere, in via bonaria, eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti nell'esecuzione del Progetto
Al Gruppo possono partecipare, se invitati in funzione delle tematiche, rappresentanti della associazione PIWI Veneto e dei Consorzi di tutela dei vini a denominazione di origine del Veneto.
4. Le attività di segreteria del Gruppo tecnico di coordinamento sono svolte dalla Direzione Agroalimentare

ART. 4 – Obblighi delle parti

1. La Regione mette a disposizione le proprie competenze e professionalità per la realizzazione delle



b4c8233a



ALLEGATO B DGR n. 443 del 19 aprile 2022

pag. 4 di 6

azioni indicate al precedente articolo 2, anche tramite il coordinamento istituzionale delle attività, l'analisi dei dati, il collegamento con il settore della produzione, la partecipazione alle attività di comunicazione, la diffusione dei risultati.

2. Il CIRVE si impegna a mettere a disposizione le proprie competenze, esperienze, professionalità per lo svolgimento della ricerca e delle attività di cui alle azioni indicate all'articolo 2.
3. Entrambe le parti operano e collaborano, per propria competenza, su tutte le attività previste dal Progetto per il raggiungimento degli obiettivi ivi descritti, e si impongono come criterio di azione il principio di reciprocità per rendere disponibili le risorse di ciascuno, sia in termini finanziari che umani, per una completa e integrata visione unitaria del progetto e nello spirito di leale collaborazione.
4. Ogni attività prevista nel presente Accordo si esplica nel rispetto della normativa che disciplina il funzionamento di ciascuna amministrazione, nonché la legge nazionale.
5. Ogni parte ha autonomia nello svolgimento delle modalità con cui realizzare i propri compiti e le attività come previste dal Progetto.

ART. 5 - Durata

1. Il presente accordo entra in vigore a decorrere dalla data di sottoscrizione e ha la durata fino al 31/12/2022. Eventuale proroga o variazioni dovranno essere concordate tra le parti sentito il Gruppo tecnico di cui all'articolo 3.

ART. 6 – Oneri

1. Ogni Parte si impegna a sostenere esclusivamente gli oneri economici derivanti dalle attività per la realizzazione del Progetto sperimentale.

ART. 7– Rimborso delle spese sostenute

1. Il costo complessivo del progetto ammonta a 59.000,00 euro. L'entità dei fondi di funzionamento destinati alla realizzazione del presente Accordo è definita come segue:

Regione del Veneto: 52.170,00 euro

CIRVE: 6.830,00 euro

2. La Regione riconosce al CIRVE un mero rimborso delle spese sostenute, per la collaborazione nella realizzazione del presente Accordo.
3. La Regione contribuirà alle spese sostenute dal CIRVE per l'attuazione del Progetto fino ad un massimo di euro 52.170,00.
4. Il CIRVE presenterà domanda di rimborso delle spese sostenute alla Regione del Veneto su presentazione di una rendicontazione e di una relazione finale che dovrà pervenire entro il 15 dicembre 2022.
5. Gli importi di cui al presente articolo sono fuori campo applicazione dell'Iva in quanto afferenti a costi rimborsati dalla Regione che non integrano gli estremi di esercizio di imprese ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 633/72.

ART. 8 – Scambio dati ed elaborati scientifici

b4c8233a



ALLEGATO B DGR n. 443 del 19 aprile 2022

pag. 5 di 6

1. Le parti si impegnano allo scambio dei propri dati secondo le modalità decise in seno al Gruppo tecnico di coordinamento.
2. La relazione finale dovrà essere approvata dal Gruppo tecnico di coordinamento.

ART. 9 - Utilizzo dei risultati

1. Le analisi e i documenti prodotti attraverso le attività svolte nell'ambito del presente Accordo, saranno di proprietà di entrambe le parti.
2. La Regione e il CIRVE potranno pubblicare i risultati del Progetto e dei prodotti derivanti dal presente Accordo, provvedendo a citare gli opportuni riferimenti alla Regione, al CIRVE e alla Deliberazione di Giunta n. ____ del _____.
3. Le parti si impegnano reciprocamente a dare atto, in occasione di presentazioni pubbliche dei risultati conseguiti o in caso di redazione e pubblicazione di documenti di qualsiasi tipo, che quanto realizzato consegue alla collaborazione instaurata con la presente Accordo di collaborazione e a darne evidenza anche tramite l'utilizzo dei loghi.

ART. 10 - Responsabilità

1. Ai fini dell'esecuzione delle attività di propria competenza, ciascuna parte si avvarrà di proprio personale, strumentazione e/o mezzi, assumendo in proprio ogni rischio e responsabilità connessi con lo svolgimento di quanto previsto.
2. Ciascuna parte è esonerata da ogni responsabilità derivante dai rapporti di lavoro che venissero instaurati dall'altra nell'ambito dell'attività della presente convenzione operativa.

ART. 11 - Riservatezza

1. La Regione e il CIRVE si impegnano a mantenere la riservatezza su tutte le informazioni di cui vengono a conoscenza nel corso dell'attività.
2. Le parti si danno reciprocamente atto che tratteranno i dati personali in conformità di quanto previsto dal Regolamento Europeo 2016/679/UE (DGPR) e dal D.lgs 196/2003 (Codice Privacy).

ART. 12 - Recesso

1. Ciascuna parte ha facoltà di recedere dal presente accordo in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta da inviare all'altra con un preavviso di un mese. Il recesso dovrà essere esercitato in modo da non arrecare pregiudizio all'altra parte.
2. Vengono fatte salve, in ogni caso, da parte dell'Ente le spese già sostenute o impegnate dal CIRVE che dovranno essere comunque riconosciute.

ART. 13 – Legge applicabile e controversie

1. Per quanto non espressamente richiamato si rinvia agli artt. 15 e 11 della legge n. 241/1990, alla DGR n. _____ del _____ nonché alle norme del codice civile in quanto compatibili.
2. Le parti si impegnano con spirito di collaborazione a risolvere e superare eventuali controversie e problemi operativi che dovessero insorgere nello svolgimento dell'attività.
3. La sede di composizione amichevole delle controversie o problematiche operative di cui al comma precedente è il "Gruppo tecnico di Coordinamento" come costituito.



b4c8233a



ALLEGATO B DGR n. 443 del 19 aprile 2022

pag. 6 di 6

4. In caso di mancato raggiungimento di accordo, le controversie che dovessero insorgere tra le Parti relative all'interpretazione, formazione, conclusione ed esecuzione del presente accordo saranno di competenza del giudice amministrativo ex art. 133 del Codice del processo amministrativo.

ART. 14 – Modalità di sottoscrizione, oneri a carico delle parti e clausola d'uso

1. Il presente Accordo viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o con altra firma elettronica qualificata come disposto dalla L. n. 221 del 17/12/2012.
2. La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 (Tariffa, Parte II, art. 4) del D.P.R. 131/86 e s.m.i.
3. L'imposta di bollo viene assolta in modo virtuale (per l'Università autorizzazione rilasciata dall'Intendenza di Finanza di Padova il 20 febbraio 1991 prot. n 4443/91/2T) sull'originale della parte ultima firmataria presso la quale l'accordo viene perfezionato. Le spese contrattuali e fiscali eventuali che derivano dal presente Accordo sono a carico di CIRVE.

Per la Regione del Veneto – Dir. Agroalimentare Dott. -----	Per l'Università degli Studi di Padova - CIRVE Dott. -----



b4c8233a



(Codice interno: 475230)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 444 del 19 aprile 2022

Approvazione dello schema di "Accordo di programma" dell'impresa proponente La Marca Vini e Spumanti S.c.a. CDS000789 e autorizzazione alla relativa sottoscrizione. Decreto del Ministero dello sviluppo economico 9 dicembre 2014 e s.m.i., L.R. n. 40/2003, DGR n.605/2019 e s.m.i.

*[Agricoltura]***Note per la trasparenza:**

Con la presente deliberazione si approva, nell'ambito dei contratti di sviluppo nazionali, l'Accordo di programma inerente i progetti di sviluppo industriale presentati dalle imprese: La Marca Vini e Spumanti S.c.a., Cantina di Conegliano e Vittorio Veneto S.c.a., Vignaioli Veneto Friulani S.c.a., Cantina Produttori Piave-Sile S.c.a., Cantina Colli Del Soligo S.c.a., Cantina Sociale di Orsago S.c.a. e Opitergium Vini S.c.a. prevedendo un cofinanziamento regionale sotto forma di finanziamento agevolato di euro 1.000.000,00, a valere sulle risorse del fondo di rotazione per la trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, ex art. 57 L.R. 40/2003.

L'Assessore Federico Caner riferisce quanto segue.

La deliberazione n. 605 del 14 maggio 2019, modificata dalle DGR n. 837, 1157 e 999 rispettivamente del 19 giugno 2019, del 11 agosto 2020 e del 20 luglio 2021, ha stabilito di attivare un intervento agevolativo - a valere sul fondo di rotazione per gli investimenti nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli (LR n. 40/2003 art. 57) - a favore dei progetti presentati dalle imprese agroalimentari operanti nel Veneto, ai sensi del Decreto del Ministro dello sviluppo economico (MISE) del 9 dicembre 2014, applicativo dei Contratti di sviluppo, introdotti nell'ordinamento legislativo dall'articolo 43 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con Legge 6 agosto 2008 n. 133.

Una delle modalità di attuazione dei contratti di sviluppo è rappresentata dalla sottoscrizione di specifici Accordi di programma, previsti dall'art. 4 del Decreto del Ministro dello sviluppo economico (MISE) del 9 dicembre 2014, da parte delle regioni che cofinanziano l'iniziativa, del MISE, di INVITALIA (agenzia cui il MISE ha affidato la gestione degli interventi) e dalle ditte interessate; della firma di tali accordi, che definiscono l'entità e le modalità del finanziamento pubblico concesso, nonché gli impegni assunti dalle parti a sostegno del programma di sviluppo industriale, è stato incaricato, sempre con la citata DGR 605/2019, il direttore dell'Area Sviluppo economico.

Gli accordi cofinanziati dalla Regione del Veneto, ai sensi dell'art. 57 della L.R. 40/2003 e quindi a favore di imprese agroalimentari operanti in Veneto, possono prevedere un finanziamento agevolato fino ad un massimo del 3% delle spese ammissibili e comunque non superiore ad 1 milione, come previsto dalla DGR 1157 del 11 agosto 2020 di modifica della DGR 605/2019.

L'impresa proponente La Marca Vini e Spumanti S.c.a. ha presentato, in qualità di proponente, in data 21 aprile 2020 l'istanza di accordo di programma ad INVITALIA, tale proposta di investimento, oltre alla sopracitata prevede, la partecipazione di altre 6 società in qualità di aderenti: Cantina di Conegliano e Vittorio Veneto S.c.a., Vignaioli Veneto Friulani S.c.a., Cantina Produttori Piave-Sile S.c.a., Cantina Colli Del Soligo S.c.a., Cantina Sociale di Orsago S.c.a. e Opitergium Vini S.c.a. L'istanza è stata integrata in data 19 ottobre 2021.

Nello specifico l'accordo di programma vede coinvolte 7 imprese del settore della trasformazione e commercializzazione vinicola, articolato in 9 siti produttivi localizzati in Veneto, nei quali si prevede di realizzare investimenti finalizzati all'ammodernamento delle strutture e degli impianti e al potenziamento della capacità produttiva e di stoccaggio.

Il MISE, in esito alla istruttoria di INVITALIA, che ha riconosciuto la particolare rilevanza strategica in relazione al contesto territoriale e al sistema produttivo interessato, ha inviato alla Regione del Veneto lo schema di Accordo di programma (**Allegato A**) per la relativa approvazione e sottoscrizione.

In particolare l'Accordo di programma proposto dal MISE prevede che, a fronte di un investimento agevolabile di euro 34.443.095,71, il contributo concesso dal MISE sia di euro 12.776.484,00 in conto impianti e per un massimo di euro 1.000.000,00, in ogni caso non superiore al 3% delle spese ammissibili, a carico della Regione del Veneto, nella forma di finanziamento agevolato.

Al fine di semplificare l'iter procedurale in capo alle imprese aderenti, in fase negoziale, i rappresentanti delle stesse, hanno valutato positivamente la proposta di assegnare l'agevolazione regionale esclusivamente alla società capofila La Marca Vini e

Spumanti S.c.a., vincolando comunque il contributo regionale all'esecuzione totale dell'accordo di programma.

Agli atti della Direzione Agroalimentare sono stati acquisiti i pareri previsti dalla DGR n. 605/2019 e s.m.i., relativamente alla compatibilità della proposta progettuale con il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 e di Veneto Sviluppo S.p.A., relativamente alla sostenibilità finanziaria del programma e alla sufficiente disponibilità finanziaria nel fondo di rotazione del settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all'articolo 57 della LR n. 40/2003, nel rispetto del limite della riserva complessiva destinata alle grandi imprese.

Verificato quindi il rispetto delle condizioni previste dalla DGR n. 605/2019 e s.m.i. relative alla finanziabilità del programma di cui trattasi, si propone l'approvazione dello schema di Accordo di programma oggetto di sottoscrizione tra il Ministero dello Sviluppo Economico, la Regione del Veneto, INVITALIA e le imprese: La Marca Vini e Spumanti S.c.a., Cantina di Conegliano e Vittorio Veneto S.c.a., Vignaioli Veneto Friulani S.c.a., Cantina Produttori Piave-Sile S.c.a., Cantina Colli Del Soligo S.c.a., Cantina Sociale di Orsago S.c.a. e Opitergium Vini S.c.a., **Allegato A**, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Le modalità di trasferimento delle risorse destinate dalla Regione del Veneto al cofinanziamento dell'accordo di programma di cui all'**Allegato A** e il successivo rientro delle quote nel fondo di rotazione regionale sono disciplinate da specifica Convenzione relativa al Trasferimento delle risorse regionali per il cofinanziamento degli Accordi di programma, degli Accordi di sviluppo e degli Accordi per l'innovazione, sottoscritta dal Ministero dello Sviluppo Economico e dalla Regione del Veneto il 1 settembre 2020, repertoriata con n. 37541/atti privati presso l'Ufficiale Rogante della Regione del Veneto.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO l'art. 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria" relativo alla semplificazione degli strumenti di attrazione degli investimenti e di sviluppo d'impresa;

VISTO il Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 9 dicembre 2014 "Adeguamento alle nuove norme in materia di aiuti di Stato previste dal regolamento (UE) n. 651/2014 dello strumento dei contratti di sviluppo, di cui all'art. 43 del decreto-legge n. 112/2008" e s.m.i.;

VISTA la legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 "Nuove norme per gli interventi in agricoltura" in particolare l'articolo 57 relativo a interventi nel settore agricolo e della trasformazione e commercializzazione della Veneto Sviluppo S.p.A.;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 605 del 14/05/2019 "Fondo di rotazione del settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. Cofinanziamento regionale degli accordi di sviluppo per programmi di rilevanti dimensioni nell'ambito dei Contratti di sviluppo. Definizione dell'ammontare massimo delle disponibilità finanziarie da assegnare alle grandi imprese e dell'aliquota di contributo per singolo progetto. Decreto Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014 e s.m.i., L.R. 40/2003.";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 837 del 19/06/2019 "Modifiche ed integrazioni alla deliberazione n. 605 del 14 maggio 2019 "Fondo di rotazione del settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. Cofinanziamento regionale degli accordi di sviluppo per programmi di rilevanti dimensioni nell'ambito dei Contratti di sviluppo. Definizione dell'ammontare massimo delle disponibilità finanziarie da assegnare alle grandi imprese e dell'aliquota di contributo per singolo progetto. Decreto Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014 e s.m.i., L.R. 40/2003" ed approvazione dello schema di "Accordo di programma" relativo al programma industriale dell'impresa Lattebusche s.c.a. - Decreto del Ministero dello sviluppo economico 9 dicembre 2014";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1157 del 11/08/2020 "Modifica delle modalità di cofinanziamento regionale degli accordi di sviluppo e programma nell'ambito dei contratti di sviluppo. Fondo di rotazione del settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. Decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014 e s.m.i. LR n. 40/2003 articolo 57. DGR n. 605/2019";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 999 del 20/07/2021 "Modifica alla deliberazione n. 605 del 14 maggio 2019, "Fondo di rotazione del settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. Cofinanziamento regionale degli accordi di sviluppo per programmi di rilevanti dimensioni nell'ambito dei Contratti di sviluppo. Definizione dell'ammontare massimo delle disponibilità finanziarie da assegnare alle grandi imprese e dell'aliquota di contributo per singolo progetto. Decreto Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014 e s.m.i., L.R. 40/2003";

VISTA la Convenzione relativa al Trasferimento delle risorse regionali per il cofinanziamento degli Accordi di programma, degli Accordi di sviluppo e degli Accordi per l'innovazione, sottoscritta dal Ministero dello Sviluppo Economico e dalla Regione del Veneto il 1 settembre 2020, repertoriata con n. 37541/atti privati presso l'Ufficiale Rogante della Regione del Veneto;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1753 del 22/12/2020 "Adempimenti connessi all'avvio della XI legislatura. Misure organizzative necessarie nelle more della completa riorganizzazione delle strutture della Giunta regionale.";

VISTO l'art. 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 e ss.mm.ii.

delibera

1. di approvare le premesse, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare l'**Allegato A** parte integrante del presente provvedimento, consistente nello schema di Accordo di programma, tra la Regione del Veneto, il Ministero dello Sviluppo Economico, Invitalia S.p.A. e le imprese: "La Marca Vini e Spumanti S.c.a., Cantina di Conegliano e Vittorio Veneto S.c.a., Vignaioli Veneto Friulani S.c.a., Cantina Produttori Piave-Sile S.c.a., Cantina Colli Del Soligo S.c.a., Cantina Sociale di Orsago S.c.a. e Opitergium Vini S.c.a.", per il sostegno economico al programma di sviluppo industriale presentato dalla proponente La Marca Vini e Spumanti S.c.a., ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014 e s.m.i.;
3. di incaricare il Direttore dell'Area Marketing territoriale, cultura, turismo, agricoltura e sport a sottoscrivere, per conto della Regione del Veneto, l'Accordo di programma di cui al punto precedente;
4. di individuare le modalità di trasferimento delle risorse, destinate dalla Regione del Veneto al cofinanziamento dell'accordo di programma di cui all'**Allegato A** e il successivo rientro delle quote nel fondo di rotazione regionale, nella specifica Convenzione relativa al Trasferimento delle risorse regionali per il cofinanziamento degli Accordi di programma, degli Accordi di sviluppo e degli Accordi per l'innovazione, sottoscritta dal Ministero dello Sviluppo Economico e dalla Regione del Veneto il 1 settembre 2020, repertoriata con n. 37541/atti privati presso l'Ufficiale Rogante della Regione del Veneto;
5. di incaricare Veneto Sviluppo S.p.A. a versare al Ministero dello Sviluppo Economico l'importo di cofinanziamento regionale per un massimo di euro 1.000.000,00, in ogni caso non superiore al 3% delle spese ammissibili, a valere sulle somme disponibili di cui al Fondo di rotazione del settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli di cui alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40, secondo le modalità previste dall'**Allegato A** alla presente deliberazione e dal provvedimento di cui al punto precedente;
6. di incaricare la Direzione Agroalimentare dell'esecuzione del presente atto;
7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
9. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

**REGIONE DEL VENETO****ALLEGATO A DGR n. 444 del 19 aprile 2022**

pag. 1 di 21

ACCORDO DI PROGRAMMA

TRA

IL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO**LA REGIONE DEL VENETO****L'AGENZIA NAZIONALE PER L'ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E LO****SVILUPPO D'IMPRESA S.P.A. (INVITALIA)****E LE SOCIETÀ****LA MARCA VINI E SPUMANTI S.C.A.****CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO VENETO S.C.A.****VIGNAIOLI VENETO FRIULANI S.C.A.****CANTINA PRODUTTORI PIAVE-SILE S.C.A.****CANTINA COLLI DEL SOLIGO S.C.A.****CANTINA SOCIALE DI ORSAGO S.C.A.****OPITERGIUM VINI S.C.A.**

di seguito anche indicati collettivamente come le Parti

PREMESSO CHE

La legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, che detta norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, prevede all'articolo 15, come integrato dall'articolo 21, comma 1, lettera t), della legge 11 febbraio 2005, n. 15, la possibilità per le amministrazioni pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.



ALLEGATO A DGR n. 444 del 19 aprile 2022

pag. 2 di 21

La materia dei contratti di sviluppo, come riformata dal decreto 14 febbraio 2014, è disciplinata dal decreto 9 dicembre 2014 che stabilisce le modalità ed i criteri per la concessione delle agevolazioni e la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (attrazione degli investimenti e realizzazione di progetti di sviluppo di impresa rilevanti per il rafforzamento della struttura produttiva del Paese), in conformità alle disposizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 651/2014 (GBER), valide per il periodo 2014 - 2020.

Il medesimo articolo 43 affida all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia (nel seguito "Agenzia") le funzioni relative alla gestione dell'intervento, ivi comprese quelle relative alla ricezione, alla valutazione ed all'approvazione della domanda di agevolazione, alla stipula del relativo contratto di ammissione, all'erogazione, al controllo ed al monitoraggio dell'agevolazione. I rapporti tra il Ministero dello sviluppo economico (nel seguito "Ministero") e l'Agenzia sono regolati dalla convenzione sottoscritta in data 29 novembre 2012 e successivamente integrata con atti del 27 giugno 2013, 22 settembre 2015, 15 dicembre 2015, 7 marzo 2017 e 17 aprile 2019, che trova applicazione anche ai fini dell'attuazione del presente Accordo.

In data 21 aprile 2020, la società La Marca Vini e Spumanti S.c.a., in qualità di soggetto proponente, congiuntamente alle società Cantina di Conegliano e Vittorio Veneto S.c.a., Vignaioli Veneto Friulani S.c.a., Cantina Sociale di Vazzola S.c.a. (attualmente Cantina Produttori Piave- Sile S.c.a.), Cantina Colli del Soligo S.c.a., Cantina Sociale di Orsago S.c.a. ed Opitergium Vini S.c.a., in qualità di soggetti aderenti, hanno presentato all'Agenzia, in qualità di soggetto gestore dello strumento agevolativo dei contratti di sviluppo, una proposta di contratto di sviluppo industriale, intitolata "Prosecco DOC e DOCG", che ha ad oggetto la realizzazione di un programma di sviluppo relativo alle attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, costituito da n. 7 progetti d'investimento.

In data 4 agosto 2021, a seguito della riunione negoziale del 13 luglio 2021, il soggetto proponente ha trasmesso all'Agenzia una rimodulazione del programma d'investimento. In particolare, rispetto all'assetto originario del programma di sviluppo:

- ✓ il proponente "La Marca Vini e Spumanti S.c.a." ha presentato un nuovo piano fabbisogni/coperture;



ALLEGATO A DGR n. 444 del 19 aprile 2022

pag. 3 di 21

- ✓ tutti i soggetti inizialmente coinvolti rimangono con il solo cambio di denominazione sociale dell'aderente "Cantina Sociale di Vazzola S.c.a." che diventa "Cantina Produttori Piave-Sile S.c.a." dopo la fusione per incorporazione della "Cantina del Terraglio S.c.a.";
- ✓ l'aderente "Vignaioli Veneto Friulani S.c.a.", che inizialmente svolgeva il proprio investimento negli stabilimenti di Fontanelle (TV), Codognè (TV) e Gaiarine (TV), a seguito della predetta rimodulazione svolgerà il suo investimento esclusivamente negli stabilimenti di Fontanelle (TV) e Gaiarine (TV).

Il programma di sviluppo in esame, localizzato nella Regione Veneto, si caratterizza per la partecipazione di n. 7 soggetti. Nello specifico:

- La Marca Vini e Spumanti S.c.a., grande impresa con sede legale ad Oderzo (TV), attiva nel settore dell'imbottigliamento e commercializzazione dei vini conferiti dai soci;
- Cantina di Conegliano e Vittorio Veneto S.c.a., grande impresa con sede legale a Vittorio Veneto (TV), operante nel settore della lavorazione ed imbottigliamento delle uve prodotte nelle aziende dei soci;
- Vignaioli Veneto Friulani S.c.a., grande impresa con sede legale a Fontanelle (TV), attiva nel settore della lavorazione ed imbottigliamento delle uve prodotte nelle aziende dei soci;
- Cantina Produttori Piave-Sile S.c.a. (già Cantina Sociale di Vazzola S.c.a.), media impresa con sede legale a Vazzola (TV), attiva nel settore della lavorazione ed imbottigliamento delle uve prodotte nelle aziende dei soci;
- Cantina Colli del Soligo S.c.a., media impresa con sede legale a Pieve di Soligo (TV), attiva nel settore della lavorazione ed imbottigliamento delle uve prodotte nelle aziende dei soci;
- Cantina Sociale di Orsago S.c.a., media impresa con sede legale ad Orsago (TV), attiva nel settore della raccolta e vendita delle uve prodotte dai soci;
- Opitergium Vini S.c.a., media impresa con sede legale ad Oderzo (TV), attiva nel settore della lavorazione ed imbottigliamento delle uve prodotte nelle aziende dei soci.



VISTO

- il decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014 e successive modifiche ed integrazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 29 gennaio 2015, n. 23, recante l'adeguamento alle nuove norme in materia di aiuti di Stato previste dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, dello strumento dei contratti di sviluppo, di cui all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112;
- in particolare, l'articolo 4, comma 6, del predetto decreto 9 dicembre 2014 che prevede che specifici accordi di programma, sottoscritti dal Ministero e dalle Regioni, dagli enti pubblici, dalle imprese interessate, possono destinare una quota parte delle risorse disponibili per l'attuazione degli interventi previsti dallo stesso decreto 9 dicembre 2014, al finanziamento di iniziative di rilevante e significativo impatto sulla competitività del sistema produttivo dei territori cui le iniziative stesse si riferiscono;
- l'articolo 43, comma 1, lettera b) del citato decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, che attribuisce all'Agenzia le funzioni di gestione relative all'intervento di cui al medesimo articolo;
- il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 gennaio 2013 che stabilisce che gli oneri relativi alle attività svolte dall'Agenzia per la gestione dello strumento agevolativo non possono eccedere la misura del 2% delle risorse assegnate ai contratti di sviluppo;
- la circolare 25 maggio 2015, n. 39257, recante chiarimenti in merito alla concessione delle agevolazioni a valere sullo strumento dei contratti di sviluppo di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014;
- il decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23 luglio 2015, n. 169, recante modifiche ed integrazioni in materia di contratti di sviluppo;
- il decreto del Ministro dello sviluppo economico 8 novembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 21 dicembre 2016, n. 297, recante ulteriori modifiche ed integrazioni al decreto 9 dicembre 2014;
- il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014,



ALLEGATO A DGR n. 444 del 19 aprile 2022

pag. 5 di 21

che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;

- gli *Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014 - 2020*, approvati dalla Commissione europea con decisione 2014/C 204/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 204/01 del 1° luglio 2014;
- la Decisione C(2017) 3867 final del 9 giugno 2017, con la quale la Commissione europea ha approvato il regime di aiuti denominato “contratti di sviluppo agroindustriali”;
- il decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 agosto 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 12 ottobre 2017, n. 239, recante ulteriori modifiche ed integrazioni al decreto 9 dicembre 2014;
- in particolare, l'articolo 1, comma 1, lettera b), che ha introdotto l'articolo 19-bis concernente “Disposizioni specifiche per i progetti di investimento nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli”;
- il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 9 agosto 2018, n. 96, recante, all'articolo 5, disposizioni per il contrasto alla delocalizzazione delle imprese italiane o estere operanti sul territorio nazionale e che hanno ottenuto dallo Stato aiuti per investimenti produttivi e, all'articolo 6, disposizioni a tutela dell'occupazione nelle imprese beneficiarie di aiuti;
- la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022” che, all'articolo 1, comma 231, prevede che per la concessione delle agevolazioni a valere sullo strumento agevolativo dei Contratti di sviluppo è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e che per l'utilizzo delle predette risorse il Ministero può definire, con proprie direttive, gli indirizzi operativi necessari al raggiungimento di fini strategici di sviluppo;
- il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, recante “misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” che, all'articolo 80, prevede che “per la concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno



ALLEGATO A DGR n. 444 del 19 aprile 2022

pag. 6 di 21

2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in aggiunta a quanto disposto dall'articolo 1, comma 231, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è autorizzata la spesa di ulteriori 400 milioni di euro per l'anno 2020”;

- la direttiva del Ministro dello sviluppo economico 15 aprile 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 24 aprile 2020, n. 107, con la quale sono state definite le modalità di utilizzo delle risorse finanziarie stanziata dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160, e dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
- il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante “misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia”, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 13 ottobre 2020, n. 126, che, all'articolo 60, comma 2, ha autorizzato una spesa di 500 milioni di euro per l'anno 2020 per la concessione delle agevolazioni a valere sullo strumento agevolativo dei Contratti di sviluppo;
- il decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 marzo 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 28 maggio 2021, n. 126, che ha disposto le modalità di utilizzo delle economie rinvenienti dall'attuazione della citata direttiva 15 aprile 2020 e delle ulteriori risorse destinate ai Contratti di sviluppo dall'articolo 60, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 sopracitato;
- in particolare, l'articolo 1, comma 2, del succitato decreto 5 marzo 2021, che prevede che “le risorse di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della direttiva del Ministro dello sviluppo economico 15 aprile 2020 e non utilizzate per carenza di istanze finanziabili sono destinate al finanziamento delle istanze di Accordo di programma o di sviluppo presentate all'Agenzia precedentemente alla data del decreto medesimo”;
- l'articolo 57, comma 3-bis della legge regionale 12 dicembre 2003 n. 40, che consente alla Giunta regionale del Veneto di utilizzare le risorse di cui al fondo regionale di rotazione, istituito con l'articolo 57 comma 2 lettera a) della medesima legge regionale per cofinanziare progetti di investimento di imprese venete che siano destinatari di interventi agevolativi statali e/o comunitari, sulla base delle modalità operative da questi ultimi previsti;



ALLEGATO A DGR n. 444 del 19 aprile 2022

pag. 7 di 21

- la deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 605 del 14 maggio 2019 “Fondo di rotazione del settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. Cofinanziamento regionale degli accordi di sviluppo per programmi di rilevanti dimensioni nell'ambito dei Contratti di sviluppo. Definizione dell'ammontare massimo delle disponibilità finanziarie da assegnare alle grandi imprese e dell'aliquota di contributo per singolo progetto. Decreto Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014 e s.m.i., L.R. 40/2003 e s.m.i.”;
- la deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 1157 dell'11 agosto 2020 “Modifica delle modalità di cofinanziamento regionale degli accordi di sviluppo e programma nell'ambito dei contratti di sviluppo. Fondo di rotazione del settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. Decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014 e s.m.i. LR n. 40/2003 articolo 57. DGR n. 605/2019”;
- la domanda del 21 aprile 2020, con la quale la società La Marca Vini e Spumanti S.c.a., in qualità di soggetto proponente, unitamente alle società Cantina di Conegliano e Vittorio Veneto S.c.a., Vignaioli Veneto Friulani S.c.a., Cantina Sociale di Vazzola S.c.a. (ora Cantina Produttori Piave- Sile S.c.a.), Cantina Colli del Soligo S.c.a., Cantina Sociale di Orsago S.c.a. ed Opitergium Vini S.c.a., in qualità di soggetti aderenti, hanno presentato all'Agenzia una proposta di contratto di sviluppo industriale, denominata “Prosecco DOC e DOCG”, inerente ad un programma di sviluppo relativo alle attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, composto da n. 7 progetti d'investimento, da realizzare presso gli stabilimenti produttivi ubicati nella Regione del Veneto;
- l'istanza presentata all'Agenzia in pari data, come da ultimo integrata in data 4 agosto 2021, finalizzata ad attivare le procedure per la sottoscrizione di un Accordo di programma ai sensi dell'articolo 4, comma 6, del decreto 9 dicembre 2014, per sostenere gli investimenti proposti con la sopracitata domanda;
- la nota del 21 maggio 2020, con la quale l'Agenzia ha trasmesso l'istanza ed i relativi allegati alla Regione del Veneto;
- la nota del 30 luglio 2020 acquisita al prot. MiSE n. 0211092, con la quale l'Agenzia ha trasmesso le valutazioni in merito alla coerenza della proposta con i requisiti previsti dalla normativa applicabile ai contratti di sviluppo, al fine di



ALLEGATO A DGR n. 444 del 19 aprile 2022

pag. 8 di 21

attivare la procedura negoziata di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto 9 dicembre 2014;

- la nota del 20 agosto 2020 prot. n. 329071, acquisita al prot. MiSE n. 0220018 del 20 agosto 2020, con la quale la Regione del Veneto ha manifestato la disponibilità a valutare l'ipotesi di un proprio intervento in conto finanziamento;
- la nota del 10 settembre 2021 acquisita al prot. MiSE n. 0300401, con la quale l'Agenzia ha trasmesso al Ministero, a seguito delle integrazioni progettuali formalizzate dal soggetto proponente con nota del 4 agosto 2021, l'aggiornamento alle proprie valutazioni di coerenza di cui alla precitata nota del 30 luglio 2020;
- la deliberazione della Giunta regionale n. ___ del ____, con la quale la Regione del Veneto ha autorizzato la sottoscrizione del presente Accordo di programma, destinando all'uso la somma massima complessiva di euro 1.000.000,00 (unmilione/00) e non superiore al 3% dell'investimento complessivo proposto e ritenuto ammissibile da Invitalia S.p.A.;
- il decreto del _____, con il quale il Ministro dello sviluppo economico ha autorizzato la sottoscrizione dell'Accordo di programma in questione;
- l'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come integrato dalla legge 6 novembre 2012 n. 190, prevede che i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni ed è prevista la restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti;

CONSIDERATO CHE

- il programma di sviluppo "Prosecco DOC e DOCG", relativo alle attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, è finalizzato



ALLEGATO A DGR n. 444 del 19 aprile 2022

pag. 9 di 21

principalmente al potenziamento della capacità produttiva e di stoccaggio delle cantine coinvolte;

- le predette cantine sono integrate all'interno della filiera vitivinicola ed operano nelle fasi di trasformazione e commercializzazione dei vini DOC e DOCG prodotti nel territorio della provincia di Treviso (principalmente: vini spumantizzati, rappresentati dal Prosecco DOC e dal Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene DOCG);
- il soggetto proponente "La Marca Vini e Spumanti S.c.a." è un consorzio di secondo grado attualmente costituito da n. 8 cantine della provincia di Treviso, dedito all'affinamento, all'imbottigliamento e alla commercializzazione dei vini conferiti dai soci, cantine sociali di primo grado. Delle n. 8 cantine sociali solo n. 6 aderiscono al presente programma di sviluppo;
- gli investimenti proposti dai soggetti partecipanti sono rappresentati da interventi strutturali e dotazioni in macchinari e impianti necessari per potenziare le capacità di lavorazione delle uve (installazione di nuovi impianti di pigiatura, potenziamento dei laboratori di analisi, ammodernamento con ampliamento delle linee di movimentazione del prodotto), le capacità di stoccaggio dei vini sfusi (inserimento di nuovi serbatoi), le performance di spumantizzazione (nuovi impianti per la gestione dei gas) e la capacità di imbottigliamento e confezionamento (inserimento di nuove linee);
- il Ministero e la Regione del Veneto, a seguito del tavolo negoziale tenutosi in videoconferenza in data 13 luglio 2021, hanno approfondito con il soggetto proponente e l'Agenzia i temi proposti nonché le possibili ricadute occupazionali sui territori interessati;
- nell'ambito del suddetto tavolo, la Regione del Veneto ha espresso la propria volontà nel cofinanziare il progetto mediante un apporto massimo pari ad euro 1.000.000,00 e non superiore al 3% dell'investimento complessivo proposto e ritenuto ammissibile da Invitalia S.p.A., nella forma di finanziamento agevolato;
- si è reso quindi necessario un aggiornamento dei piani finanziari che originariamente prevedevano esclusivamente il ricorso ad un contributo in conto impianti. In data 4 agosto 2021, infatti, il soggetto proponente ha presentato all'Agenzia un adeguamento del programma di investimento relativamente ad alcune variazioni intervenute. Tali variazioni riguardano:



- il nuovo piano fabbisogni/coperture del soggetto proponente;
 - la DSAN dell'aderente "Vignaioli Veneto Friulani S.c.a." con l'indicazione della variazione della localizzazione dell'investimento produttivo da Codognè (TV) a Fontanelle (TV), mentre resta confermata la realizzazione negli stabilimenti già indicati (Fontanelle e Gaiarine in provincia di Treviso);
 - il verbale di fusione per incorporazione della "Cantina del Terraglio S.c.a." nell'aderente "Cantina Sociale di Vazzola S.c.a." con il conseguente cambio di denominazione sociale dell'aderente che diventa "Cantina Produttori Piave-Sile S.c.a.". Tale fusione ambisce a creare una struttura ancora più significativa nell'area delle uve atte alle denominazioni di Prosecco DOC e Pinot Grigio DOC delle Venezie, proprio per permettere un miglior approccio agli obiettivi di mercato e agli strumenti per raggiungerli, anche in considerazione del mutevole contesto in cui opera l'aderente;
- nello specifico, gli investimenti rimodulati e proposti da ciascuna società prevedono:
- ❖ La Marca Vini e Spumanti S.c.a.: il progetto d'investimento, ubicato ad Oderzo (TV), è costituito da interventi di: ristrutturazione e ampliamento degli uffici e del laboratorio per ottimizzare e rendere funzionali gli spazi aziendali, realizzazione di vasche per il trattamento e depurazione dei liquami, installazione di nuovi serbatoi termocondizionati per migliorare la qualità dei vini conservati e di un nuovo stabilizzatore per incrementare la capacità produttiva attuale riducendo possibili fermi di lavorazione. È previsto, inoltre, l'acquisto di nuovi impianti e macchinari;
 - ❖ Cantina di Conegliano e Vittorio Veneto S.c.a.: l'iniziativa, ubicata a Vittorio Veneto (TV), è finalizzata al potenziamento della zona di ricezione e lavorazione delle uve mediante la realizzazione di un nuovo impianto con quattro linee di ricevimento a dodici presse, all'ampliamento del reparto di pigiatura delle uve nonché all'acquisto di nuovi impianti e macchinari;
 - ❖ Vignaioli Veneto Friulani S.c.a.: il progetto d'investimento interesserà esclusivamente gli stabilimenti produttivi di Fontanelle (TV) e Gaiarine (TV). Per mutate strategie aziendali l'investimento originario previsto presso il sito produttivo di Codognè (TV) - consistente principalmente nella realizzazione di



ALLEGATO A DGR n. 444 del 19 aprile 2022

pag. 11 di 21

n. 8 silos completi di impianti elettrici e refrigeranti - verrà realizzato presso il sito di Fontanelle (TV);

- ❖ Cantina Produttori Piave-Sile S.c.a.: il progetto d'investimento, ubicato a Vazzola (TV), prevede l'acquisto di serbatoi termocondizionati per la fermentazione e lo stoccaggio, di una centrale frigo, di presse per la separazione delle vinacce dal mosto, di un impianto di reidratazione e moltiplicazione lieviti di fermentazione, la realizzazione di linee primarie di collegamento alla centrale frigo e linee secondarie di collegamento ai serbatoi da raffreddare, potenziamento dell'impianto di pigiatura, costruzione di vasche di depurazione e realizzazione di uffici aziendali;
 - ❖ Cantina Colli del Soligo S.c.a.: l'iniziativa, ubicata a Pieve di Soligo (TV) e ad Arcade (TV), prevede l'acquisto di impianti per la sgasatura di CO2 nel processo della spumantizzazione del vino, di coclee per lo spostamento di vinacce e raspi, di presse utilizzate per la raccolta delle uve, di serbatoi per lo stoccaggio dei vini nonché lavori di ristrutturazione dello stabilimento di Pieve di Soligo (TV);
 - ❖ Cantina Sociale di Orsago S.c.a.: l'investimento, ubicato ad Orsago (TV), prevede l'acquisto di serbatoi termocondizionati, di vasche, l'ampliamento dell'impianto di depurazione esistente ed il rifacimento del sistema di distribuzione dell'aria all'interno delle vasche di ossidazione nonché la ristrutturazione degli uffici, del laboratorio e della sala riunioni;
 - ❖ Opitergium Vini S.c.a.: il progetto d'investimento, ubicato ad Oderzo (TV), è costituito da interventi di: risanamento e riqualificazione di parte della cantina adibita alla lavorazione di mosti e stoccaggio dei vini, installazione di nuovi serbatoi per lo stoccaggio dei vini a temperatura controllata, rifacimento della copertura del tetto e realizzazione di un laboratorio di analisi;
- l'Agenzia, a seguito della suddetta rimodulazione, ha confermato la sussistenza dei requisiti richiesti per la sottoscrizione di un Accordo di programma, da ricondurre:
- ✓ *all'ubicazione del programma in un'area con un tasso di disoccupazione superiore a quello medio della macroarea di riferimento: la realizzazione degli investimenti consentirà un incremento occupazionale di n. 47 unità (di cui: n. 25 ULA per La Marca Vini e Spumanti S.c.a., n. 6 ULA per Cantina di Conegliano e Vittorio Veneto S.c.a., n. 6 ULA per Cantina Vignaioli Veneto*



ALLEGATO A DGR n. 444 del 19 aprile 2022

pag. 12 di 21

Friulani S.c.a., n. 3 ULA per Cantina Produttori Piave-Sile S.c.a., n. 4 ULA per Cantina Colli del Soligo S.c.a., n. 1 ULA per Cantina Sociale di Orsago S.c.a. e n. 2 ULA per Opitergium Vini S.c.a.);

- ✓ alla rilevante presenza sui mercati esteri: La Marca Vini e Spumanti S.c.a., capofila della filiera produttiva, genera oltre l'81% dei propri ricavi sui mercati esteri;
- per quanto esposto, il Ministero e la Regione del Veneto giudicano il programma di sviluppo proposto di rilevante e significativo impatto per il rafforzamento del tessuto produttivo e dello sviluppo economico dei territori di riferimento e intendono, pertanto, promuoverlo;
- sulla base dei dati progettuali inoltrati e delle preliminari verifiche dell'Agenzia, si stima che l'attuazione dell'intervento comporterà le seguenti spese ammissibili ed agevolazioni concedibili:

Soggetto realizzatore	Ubicazione	Investimenti complessivi	Investimenti richiesti alle agevolazioni	Agevolazioni concedibili	
				Contributo c/impianti	Finanziamento agevolato
La Marca Vini e Spumanti S.c.a.	Oderzo (TV)	12.294.636,89	12.294.636,89	3.917.854,76	1.000.000,00
Cantina di Conegliano e Vittorio Veneto S.c.a.	Vittorio Veneto (TV)	7.678.722,34	7.108.333,33	2.843.333,33	-
Vignaioli Veneto Friulani S.c.a.	Fontanelle (TV) Gaiarine (TV)	6.760.814,31	5.523.650,00	2.209.460,00	-
Cantina Produttori Piave-Sile S.c.a.	Vazzola (TV)	3.548.837,92	2.967.633,93	1.186.299,29	-
Cantina Colli del Soligo S.c.a.	Pieve di Soligo (TV) Arcade (TV)	2.607.912,30	2.607.912,30	1.043.164,92	-
Cantina Sociale di Orsago S.c.a.	Orsago (TV)	2.301.732,83	2.301.732,83	920.693,13	-
Opitergium Vini S.c.a.	Oderzo (TV)	1.983.922,34	1.639.196,43	655.678,57	-
TOTALE		37.176.578,93	34.443.095,71	12.776.484,00	1.000.000,00



ALLEGATO A DGR n. 444 del 19 aprile 2022

pag. 13 di 21

- pertanto, il fabbisogno di risorse pubbliche risulta pari ad euro 13.776.484,00 (tredicimilionesettecentosettantaseimilaquattrocentottantaquattro/00);
- a tale somma è necessario aggiungere i costi di gestione dell'intervento, nella misura massima di euro 281.152,73 (duecentottantunomilacentocinquantadue/73);
- la Regione del Veneto, in relazione al predetto contratto di sviluppo, intende far fronte all'apporto di sua competenza, pari a complessivi euro 1.000.000,00 (unmilione/00) da destinare all'erogazione del finanziamento agevolato tramite l'utilizzo delle risorse di cui al fondo di rotazione ex art. 57 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 a tal fine destinate con deliberazione della Giunta regionale n. ____ del ____;
- il Ministero intende far fronte all'apporto di sua competenza, per complessivi euro 13.057.636,73 (tredicimilionicinquantasettemilaseicentotrentasei/73), di cui euro 281.152,73 (duecentottantunomilacentocinquantadue/73) per costi di gestione, utilizzando le risorse, libere da impegni, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della direttiva del Ministro dello sviluppo economico 15 aprile 2020, non utilizzate per carenza di istanze finanziabili e destinate dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 marzo 2021 al finanziamento delle istanze di Accordo di programma o di sviluppo presentate all'Agenzia precedentemente alla data del predetto decreto;
- il Ministero e la Regione del Veneto, ritenendo la proposta di contratto di sviluppo di rilevante e significativo impatto sulla competitività del sistema produttivo dei territori di riferimento manifestano la volontà di sottoscrivere un Accordo di programma (l'Accordo), ai sensi dell'articolo 4, comma 6, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014;
- il proponente La Marca Vini e Spumanti S.c.a. e gli aderenti Cantina di Conegliano e Vittorio Veneto S.c.a., Vignaioli Veneto Friulani S.c.a., Cantina Produttori Piave-Sile S.c.a., Cantina Colli del Soligo S.c.a., Cantina Sociale di Orsago S.c.a. ed Opitergium Vini S.c.a., in conformità alle disposizioni previste all'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come integrato dalla legge 6 novembre 2012 n. 190, dichiarano di non aver affidato, a decorrere dall'entrata in vigore della citata norma, incarichi o lavori retribuiti e si obbligano a non affidare, anche a seguito della sottoscrizione del presente Accordo, incarichi, di natura autonoma o subordinata, ad ex dipendenti del Ministero o della Regione



Veneto che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dello stesso Ministero o della stessa Regione, che non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri;

Tutto ciò premesso, le Parti:

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1 (Premesse)

Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Articolo 2 (Finalità)

1. Con il presente Accordo il Ministero e la Regione del Veneto si propongono di sostenere il programma di sviluppo relativo alle attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, promosso dalla società La Marca Vini e Spumanti S.c.a. unitamente alle società Cantina di Conegliano e Vittorio Veneto S.c.a., Vignaioli Veneto Friulani S.c.a., Cantina Produttori Piave-Sile S.c.a., Cantina Colli del Soligo S.c.a., Cantina Sociale di Orsago S.c.a. ed Opitergium Vini S.c.a., da realizzare presso gli stabilimenti produttori ubicati nella medesima Regione nel periodo 2020/2024, come descritto nella proposta di contratto di sviluppo.
2. Per conseguire le finalità di cui al comma 1, il Ministero e la Regione del Veneto si impegnano a mettere a disposizione le risorse finanziarie come descritte al successivo articolo 4, per l'attuazione del contratto di sviluppo di cui alla domanda presentata in data 21 aprile 2020, ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014 e successive modifiche ed integrazioni. Tale impegno è da ritenersi subordinato all'esito positivo dell'istruttoria di cui agli articoli 9 e 19-bis del suddetto decreto.

Articolo 3

(Progetti ammissibili e agevolazioni concedibili)



ALLEGATO A DGR n. 444 del 19 aprile 2022

pag. 15 di 21

1. La concessione delle agevolazioni previste dal presente Accordo è disposta nei limiti stabiliti dalla disciplina attuativa dei contratti di sviluppo e nel rispetto delle intensità massime di aiuto stabilite dagli *Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014 - 2020* ed è subordinata alla valutazione di merito, da parte dell'Agenzia, della proposta di contratto di sviluppo indicata all'articolo 2, punto 1, secondo quanto stabilito in particolare, dall'articolo 9 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 agosto 2017.
2. Resta, pertanto, fermo che per effetto del presente Accordo le società non maturano alcun diritto alle agevolazioni.

Articolo 4*(Quadro finanziario dell'Accordo)*

1. Al fine di consentire il finanziamento del contratto di sviluppo proposto dalla società La Marca Vini e Spumanti S.c.a., i cui costi ammissibili saranno definiti secondo quanto indicato all'articolo 3, il Ministero e la Regione del Veneto mettono a disposizione risorse finanziarie nel limite massimo di euro 14.057.636,73 (quattordicimilionicinquantasettemilaseicentotrentasei/73), con la seguente ripartizione:

Soggetto realizzatore	Ubicazione	Investimenti complessivi	Investimenti richiesti alle agevolazioni	Agevolazioni concedibili		Copertura
				Contributo c/impianti	Finanziamento agevolato	
La Marca Vini e Spumanti S.c.a.	Oderzo (TV)	12.294.636,89	12.294.636,89	3.917.854,76	1.000.000,00	Regione del Veneto: 1.000.000,00 Ministero: 13.057.636,73
Cantina di Conegliano e Vittorio Veneto S.c.a.	Vittorio Veneto (TV)	7.678.722,34	7.108.333,33	2.843.333,33	-	
Vignaioli Veneto Friulani S.c.a.	Fontanelle (TV) Gaiarine (TV)	6.760.814,31	5.523.650,00	2.209.460,00	-	
Cantina Produttori Piave-Sile S.c.a.	Vazzola (TV)	3.548.837,92	2.967.633,93	1.186.299,29	-	
Cantina	Pieve di	2.607.912,30	2.607.912,30	1.043.164,92	-	



ALLEGATO A DGR n. 444 del 19 aprile 2022

pag. 16 di 21

Colli del Soligo S.c.a.	Soligo (TV) Arcade (TV)					
Cantina Sociale di Orsago S.c.a.	Orsago (TV)	2.301.732,83	2.301.732,83	920.693,13	-	
Opitergium Vini S.c.a.	Oderzo (TV)	1.983.922,34	1.639.196,43	655.678,57	-	
TOTALE		37.176.578,93	34.443.095,71	12.776.484,00	1.000.000,00	
COSTI DI GESTIONE				281.152,73		
TOTALE FABBISOGNO				14.057.636,73		
TOTALE COPERTURA						14.057.636,73

2. Le risorse finanziarie messe a disposizione dalla Regione del Veneto sono pari a complessivi euro 1.000.000,00 (unmilione/00), da erogare nella forma di finanziamento agevolato, tramite l'utilizzo delle risorse a tal fine destinate con deliberazione della Giunta regionale n. _____ del _____.
3. Il Ministero mette a disposizione risorse finanziarie complessivamente pari ad euro 13.057.636,73 (tredicimilionicinquantesette milaseicentotrentasei/73), di cui euro 12.776.484,00 (dodicimilionesettecentosettantaseimilaquattrocentottantaquattro/00) da erogare nella forma di contributo in conto impianti ed euro 281.152,73 (duecentottantunomilacentocinquantadue/73) per costi di gestione, utilizzando le risorse, libere da impegni, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della direttiva del Ministro dello sviluppo economico 15 aprile 2020, non utilizzate per carenza di istanze finanziabili e destinate dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 marzo 2021 al finanziamento delle istanze di Accordo di programma o di sviluppo presentate all'Agenzia precedentemente alla data del medesimo decreto.
4. Sia le risorse nazionali che quelle regionali sono rese disponibili nella contabilità speciale 1726 e, relativamente a quelle destinate all'erogazione delle agevolazioni in favore delle imprese, saranno trasferite periodicamente all'Agenzia sulla base delle stime dei fabbisogni di volta in volta evidenziati, nel rispetto di quanto in proposito previsto dalla richiamata convenzione in essere tra Ministero ed Agenzia.
5. I costi di gestione saranno riconosciuti all'Agenzia con le modalità e nel rispetto di quanto previsto dalla citata convenzione in essere tra Ministero ed Agenzia.

Articolo 5

(Condizioni per il mantenimento delle agevolazioni)



ALLEGATO A DGR n. 444 del 19 aprile 2022

pag. 17 di 21

1. Le società La Marca Vini e Spumanti S.c.a., Cantina di Conegliano e Vittorio Veneto S.c.a., Vignaioli Veneto Friulani S.c.a., Cantina Produttori Piave-Sile S.c.a., Cantina Colli del Soligo S.c.a., Cantina Sociale di Orsago S.c.a. ed Opitergium Vini S.c.a. si obbligano al pieno rispetto di tutti gli obblighi ed impegni di cui al contratto di sviluppo proposto in data 21 aprile 2020, ai sensi di quanto previsto dal decreto 9 dicembre 2014 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Fatte salve le ulteriori disposizioni di revoca previste dalla normativa applicabile, le società decadono dal beneficio ricevuto qualora, nei 5 anni successivi alla data di conclusione del progetto agevolato, si verifichi la cessazione dell'attività economica dell'impresa beneficiaria nell'unità produttiva interessata dalla realizzazione del progetto, o nel caso in cui tale attività sia rilocalizzata al di fuori del territorio di competenza dell'Amministrazione sottoscrittrice.
3. Le parti pubbliche del presente Accordo si riservano di valutare il mantenimento o meno delle agevolazioni, nei casi in cui, nei 5 anni successivi alla data di conclusione del progetto agevolato, le società riducano i livelli occupazionali e/o la capacità produttiva, in misura tale da incidere significativamente sul raggiungimento degli obiettivi connessi alle ricadute economiche ed industriali del progetto agevolato nell'ambito dell'Accordo. In ogni caso, ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, le società decadono dal beneficio qualora, fuori dei casi riconducibili al giustificato motivo oggettivo, riducano in misura superiore al 50 per cento i livelli occupazionali degli addetti all'attività agevolata ai sensi del presente Accordo nei 5 anni successivi alla data di completamento dell'investimento; qualora la riduzione di tali livelli sia superiore al 10 per cento, il beneficio è ridotto in misura proporzionale alla riduzione del livello occupazionale.

Articolo 6

(Impegni dei soggetti sottoscrittori)

1. Le Parti del presente Accordo, nello svolgimento delle attività di propria competenza, si impegnano a:
 - rispettare i termini, le condizioni e la tempistica concordati ed indicati nel presente Accordo;
 - utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento;



- procedere periodicamente alla verifica dell'adempimento delle obbligazioni derivanti dall'Accordo e, se necessario, proporre gli eventuali aggiornamenti al Comitato tecnico di cui all'articolo 7.
2. La Regione del Veneto si impegna a trasferire, in via diretta o per il tramite di altro soggetto delegato, al Ministero la provvista non superiore al 3% delle spese ritenute ammissibili da Invitalia S.p.A. in seguito all'istruttoria di merito e per un massimo di euro 1.000.000,00 (unmilione/00) a seguito di specifica comunicazione da parte del Ministero medesimo.
 3. Gli importi saranno versati con le seguenti tempistiche:
 - 60% entro 90 giorni dal ricevimento da parte della Regione del Veneto, della determina di concessione delle agevolazioni;
 - 40% in relazione ai fabbisogni prevedibili evidenziati dell'Agenzia, tenuto conto dello stato di avanzamento del progetto, previo invio del contratto di finanziamento agevolato e del relativo piano di ammortamento.
 4. I trasferimenti di risorse che, in relazione del presente Accordo, intercorreranno fra il Ministero e la Regione del Veneto e viceversa, sono regolati in base alle modalità previste dalla "Convenzione relativa al trasferimento delle risorse regionali per il cofinanziamento degli Accordi di Programma, degli Accordi di Sviluppo e degli Accordi per l'Innovazione", sottoscritta il 1° settembre 2020 e repertoriata con il n. 37541/atti privati presso l'Ufficiale Rogante della Regione del Veneto.
 5. Il Ministero si impegna a trasferire periodicamente le somme all'Agenzia, sulla base delle stime dei fabbisogni di volta in volta evidenziati.
 6. Le imprese sottoscrittrici si impegnano a procedere prioritariamente, nell'ambito del rispettivo fabbisogno di addetti, e previa verifica dei requisiti professionali, all'assunzione dei lavoratori che risultino percettori di interventi a sostegno del reddito, ovvero risultino disoccupati a seguito di procedure di licenziamento collettivo, ovvero dei lavoratori delle aziende del territorio di riferimento coinvolte da tavoli di crisi attivi presso il Ministero.

Articolo 7

(Comitato tecnico)



ALLEGATO A DGR n. 444 del 19 aprile 2022

pag. 19 di 21

1. Le attività connesse all'attuazione, al coordinamento e al monitoraggio degli interventi di cui al presente Accordo sono demandate ad un Comitato tecnico che sarà costituito con successivo provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese, le cui modalità di funzionamento saranno definite dalle Parti.

Articolo 8*(Durata dell'Accordo)*

1. Il presente Accordo ha durata fino al 31 dicembre 2026, e comunque fino al completamento delle procedure di verifica ed accertamento degli investimenti rendicontati e di erogazione delle agevolazioni previste dall'Accordo medesimo, fatti salvi eventuali vincoli temporali connessi all'utilizzo delle risorse messe a disposizione dal Ministero e dalla Regione del Veneto.
2. Il presente Accordo cesserà di avere efficacia tra le Parti in ogni caso in cui cessi di avere efficacia ovvero sia dichiarato risolto il contratto di sviluppo sottoscritto.

Articolo 9*(Disposizioni generali e finali)*

1. Il presente Accordo è vincolante per i soggetti sottoscrittori.
2. L'efficacia dell'Accordo resta subordinata alla registrazione dello stesso presso la Corte dei Conti.
3. Previa approvazione del Comitato tecnico di cui all'articolo 7, possono aderire all'Accordo altri soggetti pubblici la cui partecipazione ed azione sia necessaria o comunque opportuna per la compiuta realizzazione delle attività e degli interventi previsti dal presente Accordo.
4. Le Parti si obbligano a compiere tutti gli atti necessari alla sua esecuzione.

Il presente Accordo sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la prescritta registrazione.

Il presente Accordo è sottoscritto con firme digitali ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche.



ALLEGATO A DGR n. 444 del 19 aprile 2022

pag. 20 di 21

Ministero dello sviluppo economico
Il Direttore Generale per gli incentivi alle imprese
Giuseppe Bronzino

Regione del Veneto
Il Direttore dell'Area Marketing Territoriale, Cultura, Turismo, Agricoltura e Sport
Andrea Comacchio

Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa
S.p.A. (INVITALIA)
L'Amministratore delegato
Domenico Arcuri

La Marca Vini e Spumanti S.c.a.
Il Legale rappresentante
Valerio Cescon

Cantina di Conegliano e Vittorio Veneto S.c.a.
Il Legale rappresentante
Stefano Zanette



ALLEGATO A DGR n. 444 del 19 aprile 2022

pag. 21 di 21

Vignaioli Veneto Friuliani S.c.a.

Il Legale rappresentante

Valerio Cescon

Cantina Produttori Piave-Sile S.c.a.

Il Legale rappresentante

Claudio Venturin

Cantina Colli del Soligo S.c.a.

Il Legale rappresentante

Gianpietro Tittone

Cantina Sociale di Orsago S.c.a.

Il Legale rappresentante

Pierclaudio De Martin

Opitergium Vini S.c.a.

Il Legale rappresentante

Corrado Cester



(Codice interno: 475231)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 445 del 19 aprile 2022

Approvazione dello schema di Accordo di Collaborazione Istituzionale tra la Regione del Veneto e il Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l'Analisi dell'Economia Agraria (CREA) finalizzato alla realizzazione dell'attività per l'anno 2022 del Programma "Meno Zolfo" (DGR n. 1820/2018). CUP H13C22000340007.

*[Agricoltura]***Note per la trasparenza:**

Il provvedimento dispone l'attivazione di una collaborazione di ricerca tra la Regione del Veneto e il CREA, tramite il proprio Centro di Ricerca Viticoltura ed Enologia (CREA-VE), dando continuità, nell'annata 2022, all'attività sperimentale in campo di protocolli per la lotta all'oidio già realizzata nell'anno 2021, che, anche con l'ausilio di sistemi di supporto alle decisioni, prevede strategie di difesa a basso impiego di zolfo. I risultati della sperimentazione saranno diffusi nell'ambito delle attività organizzate sui temi della viticoltura sostenibile. L'accordo è realizzato secondo le modalità previste dall'art. 15 della L. 241/1990. Viene incaricato il Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria alla sottoscrizione dell'Accordo.

L'Assessore Federico Caner riferisce quanto segue.

Il Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari - DM 22 gennaio 2014 (di seguito PAN), in applicazione della Direttiva 2009/128/CE e dell'art. 6 del D.Lgs n. 150/2012, richiede una serie di azioni ed adempimenti obbligatori e volontari che hanno come finalità comune la riduzione dei rischi connessi all'impiego dei prodotti fitosanitari e che devono essere attivati a livello regionale.

La DGR del 28 marzo 2017, n. 380, nell'allegato A, definisce, tra gli adempimenti regionali, anche la promozione dello scambio di informazioni ed esperienze sull'uso sostenibile degli agrofarmaci, come specificato dall'art. 15 del D.Lgs 150/2012. La medesima DGR ha assegnato alla Direzione Agroambiente Caccia e Pesca il coordinamento di tali attività in ambito regionale.

Con DGR n. 1820 del 4 dicembre 2018 è stato approvato il "Programma regionale per un settore vitivinicolo sostenibile", che segnala, fra l'altro, l'importanza di progetti di ricerca riferiti all'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari nelle aree a vocazione viticola e concretamente applicabili nel contesto ordinario di coltivazione, attraverso il supporto accademico e pubblico degli istituti di ricerca. Tale Programma è funzionale alla visione strategica che la Giunta Regionale ha confermato nel Documento di Economia e Finanza Regionale per il triennio 2022-2024, approvato con DACR n. 143 del 30 novembre 2021, che alla Missione 16 "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca", individua come obiettivo operativo prioritario "migliorare la sostenibilità ambientale del settore vitivinicolo".

Al fine di perseguire tale obiettivo di sostenibilità, con DGR n. 584 del 4 maggio 2021 è stata attivata una collaborazione con il CREA-VE, ente nazionale di ricerca con personalità giuridica di diritto pubblico, finalizzata alla realizzazione di quattro protocolli sperimentali in campo per la difesa dall'oidio della vite attraverso l'uso di prodotti a basso impatto ambientale in sostituzione dello zolfo e l'impiego di sistemi di supporto alle decisioni. I protocolli sperimentali e i risultati di tale collaborazione sono stati diffusi presso gli operatori di settore in occasione di vari incontri tenutisi nel corso del 2021 e sono stati resi disponibili nel sito regionale. Dal punto di vista tecnico, la sperimentazione realizzata durante la campagna 2021 ha fornito importanti indicazioni sull'utilizzo dello zolfo in viticoltura e, più in generale, sul contenimento dell'oidio. Nondimeno, in considerazione dell'andamento stagionale registrato nel 2021 e della differente pressione della malattia nei tre siti considerati, si ritiene opportuno estendere ad un secondo anno la sperimentazione, allo scopo di confermare e/o perfezionare quanto già emerso nella scorsa campagna, nonché avvalorarne la portata sperimentale. L'obiettivo conclusivo è offrire una proposta sperimentale completa e aggiornata sui temi della difesa dall'oidio, per mettere a disposizione dei viticoltori indicazioni concrete sulle modalità di contenimento della fitopatìa.

L'attività di collaborazione prevede il monitoraggio e la valutazione dei risultati che dovranno dimostrare gli effetti dei protocolli sulla condizione fitosanitaria delle piante, sul miglioramento della resilienza delle stesse alle avversità e sul riscontro dal punto di vista produttivo e qualitativo delle uve. I risultati dei monitoraggi saranno funzionali all'adeguamento dei bollettini viticoli regionali e all'attività di informazione rivolta agli operatori del settore presso i recapiti fitosanitari periodici gestiti dalla U.O. Fitosanitario, nonché diventare materia di divulgazione in occasione delle numerose attività formative sul tema della sostenibilità in viticoltura rivolte a tecnici consulenti e operatori viticoli.

Per quanto sopra esposto, in coerenza con il quadro di attività descritte dal PAN e dal Programma regionale sulla "viticoltura sostenibile", si ritiene opportuno sostenere anche nella campagna 2022 l'attività di sperimentazione in campo di strategie di difesa che consentano di diminuire l'impiego dello zolfo in quanto molecola fitosanitaria maggiormente distribuita in Veneto. A fronte della richiesta indirizzata al CREA-VE con nota del 04/04/2022, prot. 152366, il direttore del Centro CREA-VE ha confermato con nota del 06/04/2022, ns prot. 157943, la disponibilità ad avviare il percorso proposto ed a fornire supporto tecnico-scientifico, già anticipata nella nota del 23/03/2022, ns prot. 132410.

Per i motivi sopra rilevati, si individua nell'Accordo di Collaborazione, ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990, che costituisce **Allegato B** al presente provvedimento, lo strumento idoneo ad attivare la compartecipazione dei due Enti Pubblici - Regione del Veneto e CREA - ciascuno dei quali parteciperà all'attività da realizzare nello specifico Programma di attività, che costituisce **Allegato A** al presente provvedimento, nel rispetto dei criteri e delle condizioni che consentono il ricorso a tale procedura, con il proprio bagaglio di conoscenze, massimizzando le competenze presenti, le disponibilità di mezzi strumentali e di risorse finanziarie.

In ottemperanza alle condizioni sopra esposte, l'interesse pubblico nel settore agroambientale si persegue nel dare seguito ad azioni coerenti col Programma Regionale di viticoltura sostenibile e con il DEFRA 2022-2024, finalizzate ad incrementare la sostenibilità degli utilizzi di prodotti fitosanitari in viticoltura, nonché mediante l'individuazione e diffusione di strumenti conoscitivi necessari alla riduzione quantitativa dell'uso di prodotti fitosanitari, che in agricoltura costituiscono indicatore statistico per il comparto, coerentemente con gli obiettivi dell'Agenda 2030 e con la Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile al 2030 approvata con DCR n. 80 del 20 luglio 2020. L'indicatore è riferito al rapporto tra prodotti fitosanitari e superfici coltivate, che in Veneto è elevato e influisce negativamente sul posizionamento della regione rispetto alla media nazionale.

In merito all'accordo di collaborazione da porre in essere, l'art. 15 della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 prevede espressamente che le Pubbliche Amministrazioni possano sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento, in collaborazione, di attività di interesse comune. Le Pubbliche Amministrazioni coordinano, in questo modo, l'esercizio di funzioni proprie in vista del conseguimento di un risultato comune in modo sinergico (CGCE, 19 dicembre 2012 - causa n. C-159/11 - Cass. civ., 13 luglio 2006, n. 15893), ossia mediante reciproca collaborazione, nell'obiettivo comune di fornire servizi di interesse pubblico a favore della collettività o a parte di essa.

Sulla base degli elementi sopra rappresentati si rileva che sussistono i presupposti tecnici ed amministrativi per dare avvio alla collaborazione tra la Regione del Veneto e CREA. L'Accordo di collaborazione ex art. 15 della legge n. 241/90, è teso a formalizzare il rapporto tra le due parti, per attività di interesse comune.

Il quadro delle attività necessarie al raggiungimento delle finalità in Programma, tenuto conto di quelle già svolte da CREA-VE e di quelle che devono essere appositamente realizzate con il presente Accordo di collaborazione, trovano dettaglio nell'**Allegato A**.

Per le finalità anzidette, si approva pertanto con il presente provvedimento uno schema di "Accordo di collaborazione" istituzionale tra Regione e CREA (**Allegato B**), ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 241/1990; ciò consentirà lo svolgimento di un programma di attività di ampio interesse e con finalità e mezzi condivisi dalle parti.

Per la realizzazione delle attività previste dal presente provvedimento, il costo complessivo è di euro 42.000,00, di cui euro 30.000,00 a carico della Regione del Veneto ed euro 12.000,00 a carico del CREA stesso.

I movimenti finanziari tra i soggetti interessati dall'Accordo di collaborazione di cui al presente provvedimento, si configurano come mero ristoro delle spese sostenute. Al fine di rimborsare le spese sostenute dal CREA nella realizzazione della collaborazione, la Regione contribuisce con un importo massimo di 30.000,00, che trova copertura nel Capitolo di spesa 12600 "Interventi regionali per favorire la ricerca e la sperimentazione nel settore primario (art. 4, L.R. 09/08/1999, n. 32)", anno 2022, nonché in alternativa a valere sul capitolo spesa 101888 -Trasferimenti finalizzati al potenziamento dei servizi fitosanitari regionali (D. Lgs. 143/1997 - Intesa 13/10/2011 e art. 57 del D.Lgs 19/2021) - la cui disponibilità ai fini della assunzione degli impegni è correlata all'accertamento delle entrate di cui al capitolo di entrata 100592 -Assegnazione Statale per il potenziamento dei servizi fitosanitari regionali (D. Lgs. 143/1997 - Intesa 13/10/2011 e art. 57 del D.Lgs 19/2021).

L'importo previsto sarà liquidato al CREA previa presentazione di idonea documentazione giustificativa della spesa, secondo le modalità stabilite dallo schema di Accordo di cui all'**Allegato B** al presente provvedimento, per la cui firma e attuazione, nonché per l'espletamento di ogni altro atto e adempimento necessario alla sua esecuzione, è incaricato il direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria della Regione del Veneto. Alla medesima Direzione è demandata la gestione tecnico-amministrativa degli atti necessari alla completa attuazione di quanto previsto dalla presente deliberazione, dall'Accordo sottoscritto tra le parti (**Allegato B**) e dal Programma (**Allegato A**) proposto per l'approvazione.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la direttiva 2009/128/CE del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

VISTA la legge del 7 agosto 1990 n. 241, all'articolo 15, concernente gli Accordi tra pubbliche amministrazioni;

VISTO il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi";

VISTO il decreto 22 gennaio 2014 "Adozione del Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150";

VISTO l'articolo 2, comma 2, della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 e ss. mm. ii.;

VISTA la DGR n. 380 del 28 marzo 2017 "Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN) e D.Lgs n. 150/2012. Programmazione unitaria e monitoraggio coordinati della realizzazione delle azioni, di competenza dell'Amministrazione Regionale, necessarie all'implementazione complessiva del PAN";

VISTA la DGR n. 1820 del 4 dicembre 2018 che ha approvato la proposta di "Programma regionale per un settore vitivinicolo sostenibile" ai sensi della DGR n. 372 del 26 marzo 2018;

VISTA la DCR n. 80 del 20 luglio 2020 che approva la Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile;

VISTA la DACR n. 143 del 30 novembre 2021, che approva il DEFR 2022-2024;

VISTA la DGR n. 584 del 4 maggio 2021 "Accordo tra la Regione del Veneto e il Centro di Ricerca Viticoltura ed Enologia del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA-VE), ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 241/1990, per la realizzazione di protocolli sperimentali in campo per la difesa dall'oidio della vite attraverso l'uso di prodotti a basso impatto ambientale in sostituzione dello zolfo, in linea con gli obiettivi di riduzione dell'impiego di prodotti fitosanitari fissati nell'ambito della Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile al 2030";

delibera

1. di approvare le premesse, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, i seguenti allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
 - ◆ il Programma di Attività denominato "Meno Zolfo", di cui all'Allegato A al presente provvedimento, del quale costituisce parte integrante e sostanziale;
 - ◆ lo schema di Accordo di Collaborazione tra Regione del Veneto e CREA, ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990 riportato nell'Allegato B al presente provvedimento, del quale costituisce parte integrante e sostanziale, incaricando il direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria della Regione del Veneto alla sottoscrizione della stessa;
3. di stabilire che l'Accordo entra in vigore a decorrere dalla data di sottoscrizione e si concluderà al 31.10.2022, salvo concessione di proroghe con provvedimento del Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria, debitamente motivate;
4. di determinare in euro 30.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa di parte regionale. Alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria entro il corrente esercizio disponendo la copertura finanziaria a carico del capitolo di spesa 12600 - "Interventi regionali per favorire la ricerca e sperimentazione nel settore primario", nonché in alternativa a valere sul capitolo spesa 101888 -Trasferimenti finalizzati al potenziamento dei servizi fitosanitari regionali (D. Lgs. 143/1997 - Intesa 13/10/2011 e art. 57 del D.Lgs 19/2021) - la cui disponibilità ai fini della assunzione degli impegni è correlata all'accertamento delle entrate di cui al capitolo di entrata 100592 -Assegnazione Statale per il potenziamento dei

- servizi fitosanitari regionali (D. Lgs. 143/1997 - Intesa 13/10/2011 e art. 57 del D.Lgs 19/2021);
5. di dare atto che la Direzione Agroalimentare, a cui è stato assegnato il capitolo 12600 - "Interventi regionali per favorire la ricerca e sperimentazione nel settore primario", ha attestato la capienza e la sufficiente disponibilità e contestualmente ha autorizzato l'imputazione della spesa;
 6. di incaricare il Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria alla sottoscrizione dell'Accordo, alla predisposizione, all'adozione e all'espletamento di ogni altro atto e adempimento necessario all'esecuzione della presente deliberazione, comprese le eventuali modifiche di carattere non sostanziale all'Accordo medesimo;
 7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo n. 23 del D.Lgs. n. 33 del 14.3.2013;
 8. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.



REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO A DGR n. 445 del 19 aprile 2022

pag. 1 di 6

PROGRAMMA DI ATTIVITÀ

Programma "Meno Zolfo"

Proseguimento della sperimentazione in campo di protocolli per *la difesa dall'oidio della vite, anche attraverso l'uso di prodotti a basso impatto ambientale in sostituzione dello zolfo e con l'ausilio di sistemi di supporto alle decisioni, in linea con gli obiettivi di riduzione dell'impiego di prodotti fitosanitari nell'ambito della Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile al 2030.*

Premesse

L'impegno della Regione del Veneto nel sostenere e porre attenzione alla sostenibilità in viticoltura coinvolgendo gli agricoltori e i loro consulenti nella diffusione dei criteri maggiormente innovativi finalizzati alla riduzione dell'impiego dei prodotti fitosanitari continua ad essere un'azione imprescindibile e prioritaria, stante l'evoluzione del comparto e la sempre più pressante richiesta di riduzione degli impatti ambientali da parte dell'opinione pubblica.

Il corpo normativo definito dalla Direttiva 128/2009/CE, dal D.Lgs. 150/2012 e dal PAN (DM 22/01/2014) delinea le basi per assicurare la diffusione della difesa integrata a basso apporto di prodotti fitosanitari con l'obiettivo di ridurre il rischio derivante per l'ambiente e la salute umana, mettendo a disposizione di tutti gli imprenditori agricoli le informazioni e i supporti necessari per applicare i prodotti fitosanitari nella minore quantità possibile ed in modo pratico e razionale. Segnali positivi in questo senso possono essere riscontrati nella sempre più importante entità di superfici vitate regionali che seguono le Linee Tecniche di Difesa dei Disciplinari di produzione integrata: il solo SQNPI, nel 2020 ha certificato poco meno del 22% delle superfici vitate in Veneto.

Nell'ottica della riduzione dell'impiego di prodotti fitosanitari e della mitigazione del loro impatto nell'ambiente e sulla salute, si inseriscono le collaborazioni con finalità divulgativa già realizzate con il CREA-VE, aventi come obiettivo prioritario quello di fornire agli operatori del settore informazioni e nuove prassi da poter applicare alla pratica viticola per migliorarne la sostenibilità ambientale.

In particolare, l'Accordo stipulato con la DGR n. 584 del 3 maggio 2021 è stato finalizzato alla realizzazione di protocolli sperimentali in campo per la difesa dall'oidio della vite anche attraverso l'uso di prodotti a basso impatto ambientale in sostituzione dello zolfo. Con il presente accordo si intende dare naturale continuità a tale attività sperimentale, al fine di rafforzarne il significato dei risultati ottenuti nella campagna viticola 2021, validandoli a supporto di una ulteriore stagione produttiva. Infatti, anche in considerazione che il 2021 si è rivelata una stagione a bassa pressione per lo sviluppo dell'oidio, è opportuno prevedere una ripetizione delle prove al fine di consolidare le conoscenze acquisite o il loro approfondimento, al fine di pesare quel cosiddetto "effetto annata" che sempre più risulta determinante nel governare le risposte fitoiatriche in campo.



d134e619



Obiettivi

Oggi è possibile far fronte al massiccio e ripetuto ricorso a principi attivi di sintesi con l'impiego più mirato di prodotti con un minore profilo tossicologico quali i biostimolanti delle difese della pianta (elicitori) o gli agenti di biocontrollo di origine naturale (es. microrganismi, botanicals, ecc.).

Per tale motivo, l'attività di collaborazione intende proseguire la sperimentazione di protocolli tecnico-operativi che, supportati da SSD, testino alcune linee di difesa dall'oidio che consentano di diminuire il quantitativo totale di zolfo e di altri prodotti fitosanitari di origine chimica distribuiti su appositi campi prova. L'obiettivo è quello di verificare in termini quantitativi e qualitativi la risposta della vite, in particolare nelle zone più vocate e per le varietà più sensibili, alle linee di difesa proposte rispetto alla prassi aziendale, anche in relazione alle caratteristiche pedo-climatiche di tre siti comparati.

La scelta di valutare strategie di difesa alternative all'uso dello zolfo deriva dalla constatazione dell'elevata quantità di sostanza che risulta utilizzata ogni anno in Veneto (corrisponde a circa il 40% in peso di tutti i principi attivi commercializzati in regione - dati ARPAV). Ne consegue che il perseguire la riduzione, anche di entità contenuta, dell'uso di questo metallo nei piani di lotta aziendali può comportare una significativa diminuzione delle quantità complessive di p.a. utilizzati in Regione.

La sperimentazione prevede di validare delle linee di difesa alternative che mirino a contenere l'uso massiccio dello zolfo. Nello specifico, la sperimentazione si pone quattro obiettivi in particolare:

- **L'utilizzo di DSS (software di supporto alle decisioni).** Questi strumenti, basandosi su previsioni di sviluppo del fungo in funzione della situazione metereologica, aiutano il viticoltore nella scelta del momento adatto di intervento. Il posizionamento del trattamento avviene quindi in momenti critici, con l'obiettivo di limitare il numero di trattamenti totali nell'arco della stagione.
- **L'utilizzo di molecole "naturali".** In alternativa ai composti di sintesi chimica si intendono sperimentare protocolli di difesa che privilegino l'uso di molecole "naturali". Il mercato si è già orientato nella commercializzazione di questi nuovi ritrovati, si tratta quindi di testarne il loro utilizzo negli svariati ambienti di prova.
- **La riduzione quantitativa dello zolfo.** Nell'ottica di limitare la quantità totale di fitofarmaci impiegati in viticoltura, tutte le linee di difesa testate prevedono un contenimento nell'impiego di questo elemento. L'obiettivo è di raggiungere una riduzione, in tutte le linee di difesa, nell'ordine del 50% circa rispetto il protocollo aziendale.
- **La sperimentazione in più siti.** Per valutare l'efficacia dei nuovi protocolli di difesa, la sperimentazione è stata estesa in più areali della regione. Ciò con lo scopo di validare le strategie di difesa in diverse situazioni ambientali.



d134e619



1. Descrizione analitica delle attività

Le attività da porre in essere per il raggiungimento degli obiettivi sono suddivise nei passaggi operativi di seguito descritti.

1.1 Materiali e metodi

Al fine di meglio inquadrare le caratteristiche delle attività di sperimentazione che si intende attuare, si dettagliano di seguito alcuni principi guida:

- Svolgimento di prove sperimentali di difesa fitoiatrica mirata alla diminuzione dell'impiego dello zolfo; le prove saranno coordinate da CREA-VE sulla base dei protocolli già testati nella campagna 2021, che saranno oggetto di aggiornamento in funzione di nuovi prodotti offerti dal mercato e/o nuove considerazioni tecnico/scientifiche maturate.
- Osservazioni durante le principali fasi fenologiche e rilevazione dei parametri vegeto-produttivi nonché dello stato fitosanitario della pianta, realizzate da tecnici incaricati dal CREA-VE.

Le prove di campo da allestire prevedono i trattamenti durante tutto il ciclo produttivo della vite. Saranno messe a confronto, tramite disegno sperimentale a blocchi randomizzati, tre strategie di protezione oltre al testimone (tesi aziendale) ed al non trattato. Ogni tesi sperimentale verrà replicata quattro volte. Ogni replica biologica è disposta nel vigneto secondo uno schema a blocchi randomizzati, ognuno dei quali composto di 8 viti. In totale, per ogni tesi oggetto di studio, sono state trattate e osservate 32 viti. La difesa contro insetti e altre malattie fungine segue il protocollo in uso in azienda. L'applicazione dei prodotti è effettuata con motopompa spalleggiata adoperando un volume di acqua variabile da 500 a 1000 litri/ettaro, a seconda dello stadio fenologico della pianta.

1.2 Identificazione delle tesi da valutare

Saranno confrontati da CREA-VE tre protocolli sperimentali "a basso impatto" (tesi 2, 3 e 4) con l'ausilio o meno di modelli previsionali (tesi 3 e 4), a confronto con un protocollo standard di zona (tesi 1 variabile) e uno "zero trattamenti":

Tesi	Da gemma cotonosa a germogliamento	Da germogliamento a grappolini visibili	Da grappolini visibili a fioritura	Da allegazione a pre-chiusura grappolo	Da chiusura grappolo in poi
1 - Secondo indicazioni locali Zolfo in alternanza ai monositi	Zolfo	Meptyl-dinocap Spiroxamina	IBS (Difeconazolo, Tetraconazolo, Miclobutanil)	Fluxapyroxad	Zolfo
2 - Zolfo rid. (-50% su base annua)	Zolfo	Bicarbonato-K Cerevisanee/B.pumilus	Bicarbonato-K Cerevisanee/B.pumilus Estratti di tannino	Zolfo Cerevisanee/B.pumilus Olio di arancio	Zolfo B.Pumilus Olio di arancio
3 - Da modello prev. Con zolfo abbinato a monosito	Zolfo	Meptyl-dinocap Spiroxamina Bupirimate	IBS (Difeconazolo, Tetraconazolo, Miclobutanil) Fluxapyroxad Boscalid	Cyflufenamid Fluxapyroxad Olio di arancio Azoxystrobin Metrafenone	Cyflufenamid Metrafenone Ampelomyces quisqualis Olio di arancio
4 - Da modello prev. Con zolfo abbinato a monosito (-50% su base annua)	Zolfo	Meptyl-dinocap Spiroxamina Cerevisanee Chitosano	IBS (Difeconazolo, Tetraconazolo, Miclobutanil) Cerevisanee Chitosano B.Pumilus	Metrafenone Fluxapyroxad Azoxystrobin Bicarbonato-K Cerevisanee Chitosano B.Pumilus Olio di arancio	Bicarbonato-K Laminarina Cerevisanee B.pumilus Ampelomyces quisqualis Olio di arancio B. Amylioliquefacien



d134e619



Le tesi, che prevedono una riduzione nell'utilizzo dello zolfo del 50%, comprendono comunque trattamenti antiperonosporici, pur contenuti, per permettere una valutazione comparativa della produzione che nelle prove si intende comunque salvaguardare.

1.3 Identificazione delle aree prova

I campi prova sperimentali individuati sono rappresentativi di aree a spiccata vocazione viticola: colline del veronese (Brenton di Roncà), colline della pedemontana trevigiana (Vidor) e presso l'azienda agricola sperimentale del CREA-VE "Calle di Busco" a Spresiano (TV). Le prove verranno allestite su varietà Chardonnay e Glera.

1.4 Definizione dei protocolli e delle attività di monitoraggio dei dati

CREA-VE predispose i protocolli con la possibilità di farsi eventualmente supportare da altri Enti di Ricerca/Università o tecnici competenti in materia.

Nel corso della stagione vegetativa i vigneti saranno visitati settimanalmente dai tecnici incaricati dal CREA-VE per determinare lo stadio fenologico e la data di comparsa dei primi sintomi. In due precisi momenti, per verificare gli effetti di contenimento della malattia e l'efficacia delle linee di difesa proposte, si rileveranno severità e incidenza della malattia.

Ad integrazione dei protocolli di difesa, sono realizzati sui tre campi prova trattamenti estintivi durante la stagione autunnale, previo monitoraggio della presenza dei cleistoteci; i trattamenti verranno applicati solo qualora vi sia un reale attacco da parte del parassita.

I rilievi verranno effettuati su 10 piante per ogni prova, in prove ripetute 4 volte per ogni tesi, al netto di zone buffer laterali in una parcella ben definita in modo da escludere eventuali effetti bordo.

Verranno campionati sia foglie che grappoli, scelti in modo casuale lungo la porzione di filare oggetto di prova.

1.5 Riscontri di peso, acidità, zucchero

Alla vendemmia saranno determinati i parametri quantitativi (efficienza produttiva) e qualitativi (evoluzione delle caratteristiche chimico-fisiche) delle uve: peso del grappolo, stima della resa, grado zuccherino, acidità.

1.6 Stesura relazione finale e predisposizione materiale per successivo articolo informativo.

I dati raccolti nella sperimentazione saranno classificati e valutati dal CREA-VE ed esposti in una relazione finale, che potrà essere diffusa anche tramite articoli informativi da pubblicare in riviste di divulgazione del settore. I risultati saranno altresì trasferiti attraverso materiale di tipo divulgativo, da diffondersi anche presso i corsi di formazione rivolti a tecnici e viticoltori, e la pubblicazione sul sito web regionale.

2. Durata della sperimentazione e cronoprogramma



d134e619



ALLEGATO A DGR n. 445 del 19 aprile 2022

pag. 5 di 6

L'attività di sperimentazione oggetto di incarico si svolgerà nel corso della campagna produttiva 2022. La conclusione del Programma è prevista per il 31/10/2022.

Attività	Mesi anno											
	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1. Definizione tesi da valutare												
2. Prove e monitoraggi in campo												
3. Riscontri quali – quantitativi su uve												
4. Stesura relazione e evento divulgativo												
5. Rendicontazione												

3. Enti coinvolti

Gli Enti coinvolti nella fase di realizzazione del Programma sono la Regione del Veneto, con la U.O. Agroambiente, e il CREA-VE.

Ruolo del CREA-VE:

1. predisposizione dei protocolli di sperimentazione;
2. coordinamento tecnico-scientifico e realizzazione delle attività descritte al capitolo 1;
3. redazione di report intermedi, relazione finale e presentazione ad un evento aperto agli operatori del settore.

Ruolo della Regione:

1. presentazione dei protocolli ai tecnici del territorio grazie ai recapiti fitosanitari periodici;
2. diffusione del materiale informativo predisposto sui contenuti della relazione finale del Programma sul Portale PIAVe, sulla pagina web della Direzione Agroambiente;
3. condivisione dei temi descritti nei diversi passaggi operativi per future sperimentazioni.

4. Pubblicazione conclusiva e condivisione delle tematiche trattate

Relazione finale: conclusioni della sperimentazione.

Evento divulgativo: seminario organizzato dal CREA-VE con la presentazione dei risultati.

Nell'ambito delle attività poste in essere con il presente Programma verranno attivati specifici momenti di condivisione e coordinamento tra gli attori coinvolti - Regione del Veneto e CREA-VE, tecnici coinvolti – durante i quali verranno segnalati i seguenti punti di interesse comune:

1. verifica dello stato di avanzamento della sperimentazione, accertamento delle criticità, valutazione delle eventuali modifiche dei protocolli determinate dalle variabili stagionali;
2. verifica di proposte evolutive e future sperimentazioni.

Incontri programmati (anche in modalità da remoto): 5



d134e619



5. Prospetto finanziario

La Tabella seguente riporta il prospetto per la valorizzazione delle spese da ristorare tramite l'Accordo di Collaborazione.

Ripartizione finanziaria	
Risorse impiegate direttamente da CREA - VE nelle attività di Programma (time-sheet)	€ 12.000,00
Risorse regionali per rimborso spese sostenute	€ 30.000,00
Totale realizzazione delle attività di Programma	€ 42.000,00

6. Risultati attesi

I risultati delle attività previste nell'ambito dell'Accordo di Collaborazione saranno direttamente riscontrabili nell'attuazione degli elementi chiave della direttiva 2009/128/CE, che consistono nella diffusione della difesa integrata e nella promozione di tecniche o approcci alternativi, in modo da ridurre la dipendenza dai prodotti fitosanitari e consolidare l'utilizzo di alternative non chimiche, agenti di biocontrollo o sostanze a basso rischio, così come ulteriormente caldeggiato dalla Risoluzione del Parlamento europeo del 12 febbraio 2019 "Utilizzo sostenibile dei pesticidi", in coerenza con gli obiettivi della strategia europea Farm to Fork e con la Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile al 2030.

Le proposte operative che risulteranno contribuiranno alla definizione di linee tecniche di difesa sostenibile dall'oidio. Tali modalità consentiranno la riduzione del quantitativo zolfo utilizzato grazie all'impiego di tecnologie a supporto delle decisioni, di molecole a basso impatto, agenti di biocontrollo e prodotti che stimolano la risposta della pianta alle minacce, promuovendoli anche nelle pubblicazioni regionali "Bollettini viticoli". Le indicazioni fornite contribuiranno a ridurre il rischio per gli operatori e l'ambiente derivante dall'impiego di prodotti fitosanitari, senza conseguenze significative sulla qualità del prodotto finale né sui costi ordinari.

Le parti coinvolte, pertanto, prevedono un effettivo miglioramento della pressione ecologica dovuta ai prodotti fitosanitari, intesa come propedeutica alla modifica della tecnica di difesa ordinaria, a favore di modalità testate e di riconosciuta efficacia nel mantenimento della qualità e della quantità del prodotto.



d134e619





REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO B DGR n. 445 del 19 aprile 2022

pag. 1 di 5

ACCORDO DI COLLABORAZIONE
(ai sensi dell'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241)

CUP H13C22000340007

Attuazione del Programma "Meno Zolfo". Attività 2022

TRA

Regione del Veneto (di seguito denominata "Regione"), con sede legale in Venezia, Palazzo Balbi - Dorsoduro 3901, codice fiscale 80007580279, rappresentata da _____, nella sua qualità di direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistica-venatoria, domiciliato per la sua carica presso la sede dell'Ente

e

Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l'Analisi dell'Economia Agraria (di seguito denominato "CREA") con sede legale in Roma (RM), Via Po, 14 CAP 00184, codice fiscale n. 97231970589, rappresentato dal Direttore Generale del CREA, Dott. _____, delegato alla sottoscrizione degli Accordi di collaborazione (ex art. 15 L. 241/90) tra il CREA e altre Amministrazioni pubbliche secondo i criteri indicati nella delibera del Consiglio di Amministrazione del CREA n. 10 del 12/03/2021 (prot. n. 91055 del 02/04/2021).

PREMESSO CHE

- a. Con DGR n. 1820 del 4 dicembre 2018 è stato approvato il "Programma regionale per un settore vitivinicolo sostenibile", che segnala, fra l'altro, l'importanza dell'attivazione di iniziative di informazione e formazione per l'attuazione di misure gestionali finalizzate all'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari nelle aree a vocazione viticola;
- b. L'attivazione di azioni connesse col Programma Regionale di viticoltura sostenibile, inserito nel DEFRA 2022-2024, finalizzate ad incrementare la sostenibilità degli utilizzi di prodotti fitosanitari in viticoltura, contribuisce alla realizzazione della Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile al 2030 approvata con DCR n. 80 del 20 luglio 2020;
- c. la Regione può adempiere, ai sensi della Legge 241/91, articolo 15, ai propri compiti anche in collaborazione con altre amministrazioni pubbliche, riconoscendo le spese sostenute per lo svolgimento delle attività, valutate preventivamente a titolo forfettario;
- d. tra gli attori regionali di eccellenza per il settore vitivinicolo, il Centro di Ricerca Viticoltura ed Enologia del Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l'Analisi dell'Economia Agraria (CREA-VE) si configura come ente di riferimento nella sperimentazione e nell'orientamento alle buone pratiche di campagna, volte alla riduzione dell'impiego di prodotti fitosanitari e alla congiunta valutazione di strategie di difesa alternative. Tali attività si concretizzano anche con la diffusione e pubblicazione dei risultati sperimentali;
- e. la Regione ed il CREA concordano sull'opportunità di attivare una collaborazione, al fine di testare nella campagna 2022 i protocolli operativi già proposti nell'ambito della collaborazione attivata con DGR n. 584 del 4 maggio 2021, così da confermare o affinare i risultati emersi nella scorsa campagna e integrare le indicazioni da fornire ai produttori, come espresso nelle note del 23/03/2022, prot. 132410, del 04/04/2022 prot. 152366 e del 06/04/2022 prot. 157943;



04e34147



ALLEGATO B DGR n. 445 del 19 aprile 2022

pag. 2 di 5

f. la collaborazione permette di intraprendere un'attività di pubblico interesse nel settore agroambientale che rientra nelle tematiche rivolte ad incrementare la sostenibilità degli utilizzi di prodotti fitosanitari in viticoltura.

RICHIAMATO

L'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che promuove la conclusione di accordi tra amministrazioni pubbliche per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.

TUTTO CIO' PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**Art. 1 - Oggetto dell'Accordo**

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo, unitamente al Programma di Attività, di cui all'Allegato A della delibera che approva l'Accordo.
2. La Regione e il CREA-VE si impegnano a proseguire la collaborazione per la realizzazione dell'iniziativa denominata Programma "Meno Zolfo" per la validazione in campo di protocolli sperimentali per la difesa dall'oidio della vite attraverso l'uso di prodotti a basso impatto ambientale in grado di ridurre, con l'ausilio di DSS, il quantitativo complessivo di zolfo, così come descritto nell'Allegato A della delibera che approva l'Accordo.
3. Il CREA dichiara di conoscere il Programma di attività in argomento, che qui si intende richiamato e trascritto, anche se non materialmente allegato.

Art. 2 – Programma di attività

1. Le attività previste dal Programma si sviluppano in numero di 5, così come dettagliate all'Allegato A della DGR che approva l'Accordo;
2. Il CREA tramite il proprio Centro di Ricerca Viticoltura ed Enologia si impegna a rispettare le tempistiche relative alla consegna degli elaborati da svolgere e presentare alla Regione secondo il Programma.
3. La Regione si impegna a collaborare con il CREA-VE sulla base delle attività dettagliate dal Programma.
4. Le attività poste in essere dalla collaborazione in oggetto hanno la finalità di rispondere all'interesse comune delle Parti, che ha lo scopo di raggiungere gli obiettivi istituzionali condivisi e promuovere le attività nei rispettivi campi di azione.
5. Viene fatta salva la possibilità di concordare tra le parti, durante le fasi di svolgimento del Programma, revisioni di lieve entità alle attività previste, qualora se ne presentasse la necessità o l'urgenza.

Art. 3 – Obblighi delle parti e responsabili dell'attuazione

1. La Regione mette a disposizione le proprie competenze, esperienze e professionalità per la realizzazione delle attività indicate dal Programma, attraverso il coordinamento istituzionale del medesimo, la presentazione dei protocolli ai tecnici del territorio, anche tramite i recapiti fitosanitari periodici, l'impiego dei risultati ottenuti dalla presente collaborazione per rafforzare l'applicazione normativa e gestionale nel territorio agricolo regionale delle misure previste dal PAN, nonché attraverso la partecipazione alle attività di comunicazione, diffusione e condivisione dei risultati.



04e34147



2. Il CREA-VE si impegna a mettere a disposizione le proprie competenze, esperienze e professionalità per l'attuazione dei protocolli, le sperimentazioni in campo, la raccolta e l'elaborazione dei dati e la relazione sui risultati delle attività indicate dal Programma.
3. Entrambe le parti operano e collaborano, ai fini del presente Accordo e nell'ambito delle proprie attività istituzionali, su tutte le fasi previste dal Programma di attività per il raggiungimento degli obiettivi ivi descritti.
4. Il responsabile scientifico del Programma per il CREA è individuato nel dott. Riccardo Velasco, Direttore del Centro di Ricerca Viticoltura ed Enologia (CREA-VE).

Art. 4 - Durata

1. Il presente Accordo entra in vigore a decorrere dalla data dell'atto di accettazione da parte del CREA e ha durata fino alla presentazione dei prodotti da realizzare da parte del CREA-VE.
2. Le attività previste dal presente Accordo dovranno concludersi entro il 31/10/2022.
3. Eventuale proroga della durata o variazioni del presente Accordo potranno essere concordate tra le parti, previa richiesta scritta e motivata da inviarsi tramite PEC, prima della scadenza di cui al punto 2.

Art. 5 Rimborso delle spese sostenute e tracciabilità dei flussi

1. Per la realizzazione delle attività previste i costi sono individuati in € 42.000,00, di cui euro 30.000,00 a carico della Regione ed € 12.000,00 a carico del CREA.
2. La Regione, a fronte del regolare svolgimento delle attività di rispettiva competenza si impegna a versare a CREA un importo massimo di euro 30.000,00 (comprensivi di ogni onere e spesa), per la realizzazione delle attività previste nel presente Accordo.
3. Ai fini della liquidazione, CREA sarà ristorata delle spese sostenute previa presentazione alla Regione di rendicontazione delle stesse allegata alla relazione finale di tutte le attività svolte, così come descritte nell'Allegato A alla DGR che approva il Programma. La rendicontazione, da trasmettere entro il 31/10/2022, dovrà riportare l'indicazione del codice CUP H13C22000340007 e il riferimento al Programma "Meno Zolfo" e alla DGR che approva l'Accordo.
4. Gli importi di cui al presente articolo sono fuori campo applicazione dell'Iva, in quanto afferenti a costi rimborsati dalla Regione che non integrano gli estremi di esercizio di imprese ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 633/72.
5. Ai fini della tracciabilità finanziaria di cui alla Legge n. 136 del 2010 e s.m.i., si dichiara che il CREA e la Regione del Veneto sono per legge inserite nella contabilità speciale in Banca d'Italia.

Art. 6 - Utilizzo dei risultati

1. Le analisi, i dati grezzi elaborabili e i documenti prodotti attraverso le attività svolte nell'ambito della presente convenzione, saranno di proprietà di entrambe le parti.
2. La Regione e CREA potranno pubblicare, anche in parte, i risultati del Programma e dei prodotti derivanti dal presente Accordo, provvedendo a citare gli opportuni riferimenti alla Regione, al CREA-VE e alla Deliberazione di Giunta che ha approvato l'Accordo.
3. La pubblicazione e la divulgazione di documenti di qualunque tipo inerenti il Programma, dei dati raccolti e delle informazioni emerse nel corso delle attività oggetto del presente Accordo di Collaborazione, dovranno essere previamente concordati con la Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria.



04e34147



ALLEGATO B DGR n. 445 del 19 aprile 2022

pag. 4 di 5

4. Le parti si impegnano reciprocamente a dare atto, in occasione di presentazioni pubbliche dei risultati conseguiti o in caso di redazione e pubblicazione di documenti di qualsiasi tipo, che quanto realizzato consegue alla collaborazione instaurata con il presente Accordo di Collaborazione e a darne evidenza anche tramite l'utilizzo dei propri loghi.

Art. 7 - Responsabilità

1. Nell'esecuzione delle attività di propria competenza, ciascuna parte si avvarrà di proprio personale, strumentazione e/o mezzi, assumendo in proprio ogni rischio e responsabilità connessi con lo svolgimento di quanto previsto.

2. Ciascuna parte è esonerata da ogni responsabilità derivante dai rapporti di lavoro che venissero instaurati dall'altra nell'ambito dell'attività della presente convenzione operativa.

Art. 8 - Riservatezza

1. La Regione e CREA si impegnano a mantenere la riservatezza su tutte le informazioni di cui vengono a conoscenza nel corso dell'attività.

2. La Regione e CREA si rendono garanti che il personale da essi destinato allo svolgimento dell'attività mantenga, nei confronti di qualsiasi persona non autorizzata, la riservatezza per quanto attiene tutte le informazioni ed i documenti dei quali verrà a conoscenza nell'ambito del presente contratto e a non farne usi diversi da quelli per i quali sono stati comunicati.

Art. 9 - Recesso

1. Ciascuna parte ha facoltà di recedere dal presente Accordo in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta da inviare all'altra con un preavviso di almeno un mese. Il recesso dovrà essere esercitato in modo da non arrecare pregiudizio all'altra parte.

2. Vengono fatte salve, in ogni caso, da parte dell'Ente le spese già sostenute o impegnate dal CREA che dovranno essere comunque riconosciute.

Art. 10 – Legge applicabile e controversie

1. Il presente Accordo sarà interamente regolato e interpretato in conformità alla legge italiana.

2. Le parti si impegnano con spirito di collaborazione a risolvere e superare eventuali controversie problemi operativi che dovessero insorgere nello svolgimento dell'attività.

3. In caso di mancato raggiungimento di intesa, le controversie che dovessero insorgere tra le Parti relative all'interpretazione, formazione, conclusione ed esecuzione del presente accordo saranno di competenza del giudice amministrativo ex art. 133 del Codice del processo amministrativo.

Art. 11 – Modalità di sottoscrizione, oneri a carico delle parti e clausola d'uso

1. Il presente Accordo, a pena di nullità, viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o con altra firma elettronica qualificata come disposto dalla L. n. 221 del 17/12/2012.

2. La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi degli articoli 5 e 39 (Tariffa, Parte II, art. 4) del D.P.R. 131/86 e s.m.i..

3. Ai sensi dell'art. 2, parte I della Tariffa Allegato A del DPR n. 642/1972, le spese di bollo del presente Accordo sono a carico del CREA per complessivi euro 32,00 (euro 16 ogni 4 pagine), che



04e34147



ALLEGATO B DGR n. 445 del 19 aprile 2022

pag. 5 di 5

verranno assolte dal CREA in maniera virtuale - ai sensi dell'autorizzazione n. 34200 del 03/05/2016 rilasciata dall'Agenzia delle Entrate -Direzione del Lazio - Ufficio Gestione Tributi.

Art. 12 - Comunicazioni

1. Ogni comunicazione connessa all'esecuzione del presente Accordo di Collaborazione dovrà essere inviata rispettivamente ai seguenti indirizzi:

○ per Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistica-venatoria:
Via Torino, 110 - 30172 Mestre (VE);
agroambientecacciapesca@pec.regione.veneto.it

○ per CREA:
Via XXVIII Aprile, 26 – 31015 Conegliano (TV)
ve@pec.crea.gov.it

Art. 13 - Tutela dati personali

1. Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate che i dati personali forniti, anche verbalmente, per l'attività o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente Accordo, sono trattati esclusivamente per le finalità del medesimo in conformità con quanto previsto dal Regolamento Europeo 2016/679/UE (DGPR) e dal D.lgs. 196/2003 (Codice Privacy) impegnandosi sin da ora, qualora se ne verificasse la necessità, ad una eventuale successiva stipula di specifico atto volto a disciplinare le modalità del trattamento.

2. Titolari del trattamento sono le Parti come sopra individuate, denominate e domiciliate.

Le parti, previa lettura del presente atto, lo confermano in ogni sua parte e lo sottoscrivono a tutti gli effetti.

Per la Regione del Veneto	Per Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l'Analisi dell'Economia Agraria

Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005



04e34147



(Codice interno: 475232)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 446 del 19 aprile 2022

Individuazione iniziative e programmazione operativa della partecipazione regionale a manifestazioni fieristiche e attività di promozione dell'offerta turistica nei mercati di interesse per il turismo veneto in attuazione del Piano Turistico Annuale - PTA 2022. Approvazione dello schema di convenzione tra la Regione del Veneto e Veneto Innovazione S.p.A.

*[Turismo]***Note per la trasparenza:**

Con la presente deliberazione si approva la pianificazione e la programmazione operativa della partecipazione regionale a manifestazioni nei mercati di interesse per il turismo veneto che si svolgeranno in Italia e all'estero nel 2022 e si affida a Veneto Innovazione S.p.A. l'incarico per la realizzazione delle iniziative.

L'Assessore Federico Caner riferisce quanto segue.

Con deliberazione n. 1746 del 9 dicembre 2021, la Giunta regionale, sulla base di quanto disposto dall'art. 7 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto" e a seguito del parere favorevole espresso dalla competente Commissione consiliare, ha approvato il Piano Turistico Annuale - PTA 2022 - relativamente alle iniziative a carattere promo-commerciale in Italia e all'estero.

Il citato PTA stabilisce che la Giunta regionale, nell'ambito del budget complessivo di spesa individuato, e nel rispetto delle azioni definite dal Piano stesso, provveda con proprie deliberazioni a definire le condizioni di operatività, gli ambiti di azione, nonché le risorse finanziarie specificatamente destinate alle singole azioni di promozione e valorizzazione turistica.

Con il presente provvedimento, in attuazione dell'Azione 2.1 "Iniziativa di promozione e commercializzazione" del richiamato PTA, si propone la partecipazione regionale a manifestazioni fieristiche ed iniziative per la promozione dell'offerta turistica in calendario nell'anno 2022 da effettuarsi nei mercati di interesse per il turismo veneto, nonché la relativa pianificazione operativa.

Gli eventi individuati, per i quali si propone la partecipazione, sono i seguenti:

- ITW Londra - Italian Travel Workshop (Londra 5 maggio 2022);
- Bavarian Historic ADAC (Bad Aibling 16-18 giugno 2022);
- ITW Parigi - Italian Travel Workshop (Parigi 19 settembre 2022);
- ITW Stoccolma - Italian Travel Workshop (Stoccolma 19 ottobre 2022)

Con riferimento all'evento "Bavarian Historic ADAC" si propone l'approvazione ai sensi di quanto previsto dalla succitata Azione 2.1. che autorizza la Giunta regionale ad individuare, con propri provvedimenti, ulteriori iniziative ritenute importanti per il mercato di riferimento oltre a quelle già riportate nel Piano Turistico Annuale 2022.

Le citate iniziative riguardano gli ambiti di promozione, caratterizzati per tematismi, prodotti e destinazioni, come di seguito descritti.

ITW - Italian Travel Workshop di Londra (5 maggio 2022), Parigi (19 settembre 2022) e Stoccolma (19 ottobre 2022).

ITW è un marchio che rappresenta a livello internazionale l'organizzazione di eventi mirati caratterizzati dal qualificato ed alto livello degli operatori partecipanti. I mercati dell'Europa rappresentano tuttora la quota più importante e consolidata nel tempo di turisti esteri che soggiornano in Veneto mentre i mercati extra europei sono in costante ascesa. Si tratta di un target che necessita di essere presidiato attraverso adeguate azioni di promozione e di marketing da un lato e di adeguamento qualitativo dell'offerta turistica alle peculiarità della relativa domanda dall'altro. La Regione del Veneto ha partecipato negli scorsi anni con successo, unitamente ad altre Regioni, ad alcune edizioni dell'Italian Travel Workshop (ITW), evento B2B organizzato in esclusiva dalla Società Comitel & Partners S.r.l. Si propone, pertanto, di partecipare agli eventi:

- ITW Londra, 5 maggio 2022, che si terrà presso l'Hotel Hilton London Canary Wharf e prevede incontri B2B tra i rappresentanti dell'offerta turistica veneta e la domanda di importanti e qualificati tour operator, agenti di viaggio inglesi; alla Regione del Veneto e ai propri operatori sono riservati n. 10 desk con agenda appuntamenti;

- ITW Parigi, 19 settembre 2022, che si terrà in un prestigioso Hotel parigino. Saranno invitati tour operator e agenzie di viaggio specializzati in viaggi di gruppo e special interest tour per i settori relativi all'arte e cultura, mare, montagna, terme, MICE, turismo attivo, tutti interessati all'offerta turistica della Regione Veneto, oltre ai Comitè d'Entreprise; alla Regione del Veneto e ai propri operatori sono riservati n. 10 desk con agenda appuntamenti;
- ITW Stoccolma, 19 ottobre 2022, che si terrà presso uno dei più prestigiosi hotel della capitale Scandinava. A questo evento saranno presenti tour operator, agenzie di viaggio, provenienti da tutta la Scandinavia, dalla Finlandia e dai Paesi Baltici, specializzati nei prodotti d'interesse della Regione del Veneto relativi al mare, all'arte e cultura, all'enogastronomia, al turismo religioso, alla natura, al MICE, oltre alla stampa specializzata ed opinion leader; alla Regione del Veneto e ai propri operatori sono riservati n. 10 desk con agenda appuntamenti.

Per le sopra evidenziate iniziative, oltre all'area attrezzata per gli operatori veneti partecipanti agli incontri B2B, saranno messi a disposizione un *info-desk* personalizzato della Regione del Veneto per la promozione istituzionale del turismo veneto, nonché organizzati momenti conviviali con gli operatori turistici presenti agli eventi. Il costo totale previsto per le succitate iniziative ammonta ad € 75.020,00 (IVA compresa), così come da preventivi inviati dalla Società Comitè & Partner S.r.l., agli atti della Direzione Promozione Economica e Marketing Territoriale, ed è così ripartito:

- ITW Londra del 5 maggio 2022 - € 28.060,00 (IVA compresa)
- ITW Parigi del 19 settembre 2022 - € 25.000,00 (IVA compresa)
- ITW Stoccolma del 19 ottobre 2022 - € 21.960,00 (IVA compresa)

Bavarian Historic ADAC (Bad Aibling, 16-18 giugno 2022)

Si tratta di un evento molto importante per tutta la Baviera e non solo. L'evento è giunto alla sua 33^a edizione. Il suo svolgimento è previsto nella località Bavarese di Bad Aibling nel prestigioso Castello Max Rain dal 16 al 18 giugno 2022. L'evento nelle tre giornate prevede una gara automobilistica in stile "1000 miglia" e una mostra all'aperto di auto e moto storiche. Alla Regione del Veneto sarà riservata un'area all'interno della manifestazione nella zona di partenza con uno stand promozionale allestito; la presenza di un piccolo "Track", che seguirà le auto in gara che, durante le loro pause, potrà offrire un ristoro con specialità tipiche Venete. È, inoltre prevista la presenza della mongolfiera brandizzata "Veneto the Land of Venice" a disposizione dei visitatori della manifestazione. Si tratta, in sostanza, di un salotto d'élite dell'automobilismo tedesco ed internazionale. Costo totale previsto € 50.000,00 (IVA compresa), così come da preventivo presentato da Automobile Club Venezia, agli atti della Direzione Promozione Economica e Marketing Territoriale.

Detti importi sono stati valutati dalla Direzione Promozione Economica e Marketing Territoriale congrui in quanto in linea con la spesa storica sostenuta per iniziative similari.

Considerata l'esigenza di avviare le procedure per la definizione dei contratti con i soggetti organizzatori degli eventi ed attivare i relativi procedimenti amministrativi, si ritiene di affidare l'attività di supporto tecnico/organizzativo alla Società Veneto Innovazione S.p.A.

La Direzione Promozione Economica e Marketing Territoriale, competente per materia, a seguito della ricognizione effettuata, ha attestato che la Società Veneto Innovazione S.p.A. possiede i requisiti di professionalità e tecnico-giuridici per assolvere tale compito.

Si rammenta che la Regione del Veneto per la realizzazione di progetti similari si è più volte avvalsa con risultati ottimali della collaborazione e della professionalità degli addetti della società in house providing Veneto Innovazione S.p.A.

Rispetto a possibili concorrenti, l'affidamento può essere considerato senz'altro economicamente vantaggioso, oltre che giustificato dalle specifiche competenze interne di Veneto Innovazione S.p.A. e dalla capacità della società di organizzare e coordinare servizi ad alto valore aggiunto, in quanto la capitalizzazione avvenuta negli anni del know how maturato risulta essere un asset intangibile e importante per la tipologia e la specificità delle azioni previste dal presente progetto.

A tal riguardo si informa che, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del Codice dei contratti pubblici è possibile procedere all'affidamento diretto a Veneto Innovazione S.p.A., in quanto dal 31 ottobre 2019 la Società è iscritta nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house, secondo gli adempimenti di cui all'art. 192 del D.lgs n.50/2016, e come tale opera in affidamento diretto del socio.

In tal senso è necessario precisare che Veneto Innovazione S.p.A. è società in house della Regione del Veneto, istituita con legge regionale del 6 settembre 1988 n. 45 ed i cui ambiti operativi sono stati ampliati con legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017", potendo ora svolgere attività di promozione del sistema economico del Veneto, in tutti i suoi aspetti economico-produttivi, curandone la diffusione e l'informazione e favorendo l'attivazione di sinergie.

Si fa presente, inoltre, che Veneto Innovazione S.p.A. è una società a partecipazione regionale totalitaria e che lo statuto societario esclude la possibilità che privati, ovvero imprese private, partecipino alla compagine societaria. Si precisa, altresì, che le previsioni contenute nello Statuto sociale configurano l'esistenza di un controllo da parte della Regione sulla Società assimilabile a quello esercitato nei confronti dei propri servizi e che essa svolge un'attività prevalentemente rivolta alla Regione del Veneto.

Ai fini dell'assolvimento di quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 39 e dal Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, in materia di "in house providing", in particolare l'articolo 192, si precisa che per l'attività da svolgersi, Veneto Innovazione S.p.A. non richiederà alcun mark up (ricarica) commerciale. Inoltre, sulla base della documentazione acquisita agli atti e dal confronto effettuato dalla Direzione Promozione Economica e Marketing territoriale sul prospetto delle tariffe, e sui costi generali standard di Veneto Innovazione S.p.A. per attività di project manager, sia esso senior, ordinario o assistant, necessaria per la realizzazione delle attività da affidare, questi risultano inferiori rispetto al pricing medio/giornata rilevati nel mercato.

Si fa presente infine che per le attività e i servizi non svolti direttamente dalla Società affidataria, e in relazione alle procedure di affidamento di servizi/forniture dalla medesima autonomamente gestite, la stessa, in quanto Società partecipata pubblica, dovrà attenersi alla normativa statale vigente sugli appalti di servizi e forniture di cui al Codice degli Appalti - Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016.

Si propone pertanto di affidare a Veneto Innovazione S.p.A. l'attività di supporto tecnico/organizzativo e di tutte le attività connesse alla realizzazione delle sopra evidenziate iniziative, secondo quanto stabilito nello schema di convenzione di cui all'**Allegato A**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,

L'importo a carico della Regione da riconoscere alla Società Veneto Innovazione S.p.A. per l'affidamento in argomento ammonta a complessivi € 140.020,00 (IVA compresa), ed è così ripartito:

ITW Londra - Italian Travel Workshop (Londra, 5 maggio 2022)	€ 28.060,00
Bavarian Historic ADAC (Bad Aibling, 16-18 giugno 2022)	€ 50.000,00
ITW Parigi - Italian Travel Workshop (Parigi, 19 settembre 2022)	€ 25.000,00
ITW Stoccolma - Italian Travel Workshop (Stoccolma, 19 ottobre 2022)	€ 21.960,00
Attività di gestione e assistenza tecnica	€ 15.000,00

Le esigenze operative di organizzazione e coordinamento della partecipazione della Regione alle manifestazioni ed agli eventi in argomento rendono opportuna la presenza presso gli spazi che verranno assegnati alla Regione del Veneto di un presidio da parte del competente personale regionale che verrà individuato dal Direttore della Direzione Promozione Economica e Marketing Territoriale.

In considerazione dell'attuale difficoltà di previsione circa l'evolversi della situazione sanitaria legata alla diffusione del COVID-19 nonché dello scenario internazionale di crisi legato agli interventi bellici in corso, si propone altresì, qualora dovesse rendersi necessaria una ridefinizione del periodo di svolgimento e/o delle modalità organizzative delle iniziative in oggetto, di delegare il Direttore della Direzione competente per materia ad autorizzare le nuove date e modalità di svolgimento che verranno indicate dagli organizzatori degli eventi, fermo restando l'invarianza della spesa.

In ordine all'aspetto finanziario si determina in € 140.020,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Direzione Promozione Economica e Marketing Territoriale, entro il corrente esercizio, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo 101891/U "Iniziativa per la promozione e valorizzazione del turismo veneto e dei prodotti turistici (art. 19, c. 2, lette. e, L.R. 14/06/2013, n. 11)" del bilancio di previsione 2022-2024, esercizio 2022.

Si propone, infine, di incaricare il Direttore della Direzione Promozione Economica e Marketing Territoriale della gestione tecnica, finanziaria ed amministrativa dei procedimenti derivanti dall'adozione del presente provvedimento, ivi compresa la sottoscrizione della convenzione disciplinante i rapporti tra la Regione del Veneto e Veneto Innovazione S.p.A.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare

l'approvazione del presente atto;

VISTA la legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1746 del 9 dicembre 2021 di approvazione del Piano Turistico Annuale relativamente alle iniziative a carattere promo-commerciale per l'anno 20212;

VISTO l'art. 192 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/23/CE e 2014/24/CE e 2014/25/UE" e ss.mm.ii;

VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.ii.;

VISTA la legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione" e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e ss.mm.ii.;

VISTA la legge regionale 20 dicembre 2021, n. 36 "Bilancio di previsione 2022-2024";

VISTO l'articolo 2, comma 2, della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 e ss.mm.ii

delibera

1. di approvare le premesse e l'**Allegato A** quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. di approvare, in attuazione del Piano Turistico Annuale 2022 per le attività di carattere promo- commerciale in Italia e all'estero, la pianificazione e la programmazione operativa della partecipazione regionale alle seguenti iniziative:

- ◆ ITW Londra - Italian Travel Workshop (Londra, 5 maggio 2022);
- ◆ Bavarian Historic ADAC (Bad Aibling, 16-18 giugno 2022);
- ◆ ITW Parigi - Italian Travel Workshop (Parigi, 19 settembre 2022);
- ◆ ITW Stoccolma - Italian Travel Workshop (Stoccolma, 19 ottobre 2022)

3. di affidare a Veneto Innovazione S.p.A., ai sensi dell'articolo 192 del D.lgs. n. 50/2016, l'attività di supporto tecnico/organizzativo e di tutte le attività connesse alla realizzazione delle iniziative di cui al punto 2 per un importo complessivo di € 140.020,00 (IVA compresa), da ripartirsi nel seguente modo:

ITW Londra - Italian Travel Workshop (Londra, 5 maggio 2022)	€ 28.060,00
Bavarian Historic ADAC (Bad Aibling, 16-18 giugno 2022)	€ 50.000,00
ITW Parigi - Italian Travel Workshop (Parigi, 19 settembre 2022)	€ 25.000,00
ITW Stoccolma - Italian Travel Workshop (Stoccolma, 19 ottobre 2022)	€ 21.960,00
Attività di gestione e assistenza tecnica	€ 15.000,00

4. di approvare, ai fini della realizzazione delle attività indicate al punto 3, lo schema di convenzione per la definizione dei reciproci rapporti tra la Regione del Veneto e Veneto Innovazione S.p.A., di cui all'**Allegato A**, incaricando il Direttore della Direzione Promozione Economica e Marketing Territoriale della sua sottoscrizione, con le eventuali modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie, e che, a pena di nullità, verrà sottoscritta con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
5. di stabilire che qualora dovesse rendersi necessaria una ridefinizione del periodo di svolgimento e/o delle modalità organizzative delle iniziative in oggetto, a seguito dell'evolversi della situazione sanitaria legata alla diffusione del COVID-19, nonchè dello scenario internazionale di crisi legato agli eventi bellici in corso, il Direttore della Direzione Promozione Economica e Marketing Territoriale è autorizzato ad approvare le nuove date e modalità di svolgimento indicate dagli organizzatori degli eventi, fermo restando l'invarianza della spesa;
6. di determinare in € 140.020,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Direzione Promozione Economica e Marketing Territoriale, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo 101891/U "Iniziative per la promozione e valorizzazione del Turismo veneto e dei prodotti turistici (art.19 L.R. 14/6/2013 n.11)" del bilancio di previsione 2022 - 2024, esercizio 2022;

7. di dare atto che la Direzione Promozione Economica e Marketing Territoriale, a cui è stato assegnato il capitolo di cui al punto precedente, ha attestato che il medesimo presenta sufficiente disponibilità;
8. di incaricare la Direzione Promozione Economica e Marketing Territoriale dell'esecuzione del presente atto;
9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
10. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.



REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO A DGR n. 446 del 19 aprile 2022

pag. 1 di 4

SCHEMA DI CONVENZIONE

**PER L'INCARICO DI SUPPORTO TECNICO/ORGANIZZATIVO FINALIZZATO A
GARANTIRE LA PARTECIPAZIONE REGIONALE ALLE SEGUENTI INIZIATIVE
PROMOZIONALI:**

**ITW LONDRA – ITALIAN TRAVEL WORKSHOP (LONDRA, 5 MAGGIO 2022)
BAVARIAN HISTORIC ADAC (BAD AIBLING, 16-18 GIUGNO 2022)
ITW PARIGI– ITALIAN TRAVEL WORKSHOP (PARIGI, 19 SETTEMBRE 2022)
ITW STOCCOLMA – ITALIAN TRAVEL WORKSHOP (STOCCOLMA, 19 OTTOBRE 2022)**

TRA

La **Regione del Veneto**, di seguito denominata “*Regione*” con sede a Venezia Dorsoduro 3901, codice fiscale 80007580279, rappresentata dal Direttore della Direzione Promozione Economica e Marketing Territoriale....., nato a, il (Codice Fiscale), il quale interviene nel presente atto non per sé, ma in nome e per conto della Regione, presso la cui sede elegge domicilio, ai sensi della legge regionale n. 54/2012 e per dare esecuzione alla Delibera della Giunta Regionale n.....del.....

E

La società **Veneto Innovazione S.p.A.**, in seguito denominata “*Società*”, con sede a Mestre (Venezia), in Via Cà Marcello n. 67/D, codice fiscale C.F. 02568090274, rappresentata dal suo Amministratore Unico e legale rappresentante..... nato a, il.....

di seguito denominate anche “Le Parti”

PREMESSO CHE

- con deliberazione della Giunta regionale n..... del..... è stata approvata la partecipazione regionale alle seguenti iniziative promozionali:
 - ITW Londra - Italian Travel Workshop (Londra, 5 maggio 2022);
 - Bavarian Historic ADAC (Bad Aibling, 16-18 giugno 2022);
 - ITW Parigi - Italian Travel Workshop (Parigi, 19 settembre 2022);
 - ITW Stoccolma - Italian Travel Workshop (Stoccolma, 19 ottobre 2022);
- con il suddetto provvedimento è stato approvato l'affidamento a Veneto Innovazione S.p.A dell'attività di supporto tecnico/organizzativo e di tutte le attività connesse per la realizzazione delle sopra citate iniziative.

TUTTO CIÒ PREMESSO LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE

Articolo 1 – OGGETTO DELL'INCARICO

La Società si impegna a svolgere l'incarico di supporto tecnico/organizzativo e di tutte le attività connesse per la realizzazione delle iniziative indicate nelle premesse, e in particolare:

- ITW Londra - Italian Travel Workshop (Londra, 5 maggio 2022): acquisizione dalla Società Comitel & Partners S.r.l., organizzatore in esclusiva dell'evento, di n. 10 agende/postazioni per gli operatori veneti partecipanti agli incontri B2B, di un desk info point-attrezzato per la promozione istituzionale regionale e di una pagina promozionale all'interno del catalogo della manifestazione. Sarà inoltre garantito un momento conviviale con gli operatori presenti al workshop. Importo di spesa previsto € 28.060,00 (IVA compresa);
- Bavarian Historic ADAC (Bad Aibling, 16-18 giugno 2022): supporto ad Automobile Club Venezia per l'organizzazione all'evento: Importo spesa previsto € 50.000,00 (IVA compresa).



ALLEGATO A DGR n. 446 del 19 aprile 2022

pag. 2 di 4

- ITW Parigi - Italian Travel Workshop (Parigi, 19 settembre 2022): acquisizione dalla Società Comitel & Partners S.r.l., organizzatore in esclusiva dell'evento, di n. 10 agende/postazioni per gli operatori veneti partecipanti agli incontri B2B, di un desk info point-attrezzato per la promozione istituzionale regionale e di una pagina promozionale all'interno del catalogo della manifestazione. Sarà inoltre garantito un incontro con la stampa e organizzato un momento conviviale con gli operatori presenti al workshop. Importo di spesa previsto € 25.000,00 (IVA compresa);
- ITW Stoccolma - Italian Travel Workshop (Stoccolma, 19 ottobre 2022): acquisizione dalla Società Comitel & Partners S.r.l., organizzatore in esclusiva dell'evento, di n. 10 agende/postazioni per gli operatori veneti partecipanti agli incontri B2B, di un desk info point-attrezzato per la promozione istituzionale regionale e di una pagina promozionale all'interno del catalogo della manifestazione. Importo spesa previsto € 21.960,00 (IVA compresa);
- Attività di gestione e assistenza tecnica: importo spesa previsto € 15.000,00 (IVA compresa).

Per la realizzazione delle suddette attività la Società, in accordo con la Direzione Promozione Economica e Marketing Territoriale, secondo le specifiche competenze, predispone tutti gli atti necessari al buon esito delle iniziative. La proprietà di relazioni, stime e ogni altro elaborato prodotto dalla Società resterà in capo alla Regione, che ne concede l'uso per soli fini statistici o di studio alla Società.

Per esigenze operative di organizzazione e coordinamento relative alla partecipazione della Regione del Veneto agli eventi in oggetto, è prevista, presso gli spazi che verranno assegnati alla Regione, la presenza di un presidio da parte del personale regionale che verrà individuato dal Direttore della Direzione Promozione Economica e Marketing Territoriale.

Veneto Innovazione S.p.A., in quanto società "in house" della Regione del Veneto, è tenuta ad attenersi alle direttive di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 2951 del 14 dicembre 2010, con particolare riferimento a quelle in materia di affidamento lavori, forniture e servizi, ed a quelle in materia di personale dipendente.

La Società in relazione alle procedure di affidamento di servizi/forniture dalla medesima autonomamente gestite, dovrà attenersi alla normativa statale vigente sugli appalti di servizi e forniture (D.Lgs n. 50/2016), oltre a quanto disposto nel proprio regolamento interno sugli acquisti in economia di beni/servizi (pubblicato nel sito istituzionale della Società).

Articolo 2 – DURATA

Le iniziative previste nell'ambito della presente convenzione dovranno essere portate a conclusione entro il 19 ottobre 2022, termine che potrà essere prorogato dal Direttore della Direzione Promozione Economica e Marketing Territoriale, previa richiesta motivata da parte della Società.

Articolo 3 – PIANO FINANZIARIO E MODALITÀ DI PAGAMENTO

A copertura delle spese necessarie per la realizzazione delle iniziative oggetto della presente Convenzione, a favore della Società è riconosciuto un importo totale massimo di € 140.020,00 (IVA compresa) che sarà erogato su presentazione di regolare fattura, a seguito della sottoscrizione della presente Convenzione, previa comunicazione di avvio delle attività.

La Società, entro sessanta giorni dalla conclusione delle attività previste nella presente convenzione, è tenuta a presentare la seguente documentazione:

- relazione dettagliata delle attività realizzate nell'ambito della presente Convenzione;
- rendiconto finale delle spese effettivamente sostenute;

Le eventuali economie di spesa che si dovessero verificare nell'espletamento delle procedure di affidamento servizi relative ad una o più iniziative di cui all'articolo 1, potranno essere utilizzate, previo accordo con la Direzione Promozione Economica e Marketing Territoriale, per l'acquisizione di servizi migliorativi della presenza regionale agli altri eventi programmati nella presente convenzione.



ALLEGATO A DGR n. 446 del 19 aprile 2022

pag. 3 di 4

Qualora risultino non impiegate in tutto o in parte le risorse trasferite a Veneto Innovazione S.p.A. per mancata realizzazione totale o parziale di una o più iniziative previste nella presente convenzione, quest'ultima è tenuta a riaccreditare alla Regione le somme introitate e non utilizzate, salvo diversa disposizione da parte della Giunta regionale per un eventuale utilizzo per finanziare nuove iniziative appositamente autorizzate dalla Giunta stessa.

Articolo 4 – ATTIVITÀ DI VIGILANZA, DI INDIRIZZO E CONTROLLI

Le attività e i servizi oggetto della presente Convenzione saranno svolti dalla Società sotto la vigilanza della Direzione Promozione Economica e Marketing Territoriale, che adotterà idonei provvedimenti nel caso in cui si verificino ritardi o inadempimenti.

La Direzione Promozione Economica e Marketing Territoriale si riserva la possibilità di effettuare delle verifiche volte ad accertare - anche tramite riscontri documentali - la corretta esecuzione delle prestazioni facenti capo alla Società.

Articolo 5 - RECESSO E INADEMPIMENTI

La Regione del Veneto può recedere dalla presente Convenzione per ragioni di interesse pubblico con un preavviso di almeno n. 30 (trenta) giorni, notificato alla Controparte tramite PEC, salvo riconoscimento alla Società del corrispettivo per il lavoro effettivamente svolto fino alla data del recesso. La Regione si riserva peraltro la facoltà di verificare in ogni momento la corrispondenza della prestazione effettuata dalla Società con quanto pattuito o successivamente concordato. In caso di eventuali inadempienze troveranno applicazione le disposizioni contenute negli artt. 1453 e seguenti del Codice Civile.

Articolo 6 – RISERVATEZZA

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e, in particolare, dell'art. 6 comma 1 lett. b), nonché del D.Lgs. n. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018 in tema di liceità del trattamento, le Parti si danno reciprocamente atto, ed accettano, che i dati personali relativi a ciascuna di esse siano trattati per le finalità connesse all'esecuzione della presente Convenzione, anche con l'ausilio di mezzi elettronici, ovvero per finalità di informazione legate ai servizi, ovvero ancora per dare esecuzione agli obblighi previsti dalla normativa vigente o dalle Autorità competenti.

Ai fini sopra evidenziati, le Parti precisano che l'acquisizione dei rispettivi dati personali è considerata dalle stesse quale presupposto indispensabile per l'esecuzione della presente Convenzione, in conformità a quanto disposto dalla normativa sopracitata.

La Società s'impegna altresì a far rispettare al proprio personale e ai suoi eventuali consulenti o collaboratori esterni le disposizioni sulla riservatezza di cui al presente articolo.

La Società non potrà utilizzare per sé, né fornire a terzi, dati relativi all'attività oggetto della prestazione o pubblicare in maniera anche parziale i contenuti degli stessi, senza preventiva autorizzazione della Regione.

Articolo 7 - DIVIETO DI CESSIONE DELLA CONVENZIONE

È fatto espresso divieto alla Società di trasferire a terzi (in tutto o in parte) i diritti contemplati nella presente Convenzione, a pena di risoluzione della medesima.

Articolo 8 – RESPONSABILITÀ E OBBLIGHI

La Società solleva la Regione da qualsiasi responsabilità e oneri inerenti l'assicurazione e la gestione delle risorse umane direttamente alle proprie dipendenze ed occupate nelle attività previste dalla Convenzione.

La Società si impegna, in particolare, ad osservare le norme vigenti in materia di segreto d'ufficio, segreto statistico e tutela delle persone e di altri soggetti in merito al trattamento dei dati personali nonché al rispetto delle direttive contenute nella deliberazione della Giunta regionale n. 2951 del 14 dicembre 2010 "Direttive alle società partecipate dalla Regione del Veneto per la razionalizzazione delle risorse e il contenimento dei costi di gestione, nonché di adeguamento degli assetti societari", così come integrata dalla deliberazione n. 258 del 5 marzo 2013, con particolare riferimento a quelle (lett. A) in materia di affidamento di lavori, forniture e servizi ed a quelle (lett. C) in materia di personale dipendente.

La Società risponderà altresì di eventuali danni arrecati a persone o cose facenti capo all'Amministrazione Regionale o a terzi dal personale a disposizione.



ALLEGATO A DGR n. 446 del 19 aprile 2022

pag. 4 di 4

Articolo 9 – REGISTRAZIONE

Le Parti danno atto che il compenso oggetto della presente Convenzione è soggetto a IVA e convengono che la stessa sia oggetto di registrazione solo ed esclusivamente in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, 2° comma, del D.P.R. n. 131/1986, con tutte le spese a carico del richiedente. Le spese di bollo della presente Convenzione sono a carico della Società.

Articolo 10 – ARBITRATO

Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti in ordine alla validità, all'efficacia, all'interpretazione, alla esecuzione ed alla risoluzione della presente convenzione sarà rimessa ad un collegio arbitrale composto di tre membri. Un membro dovrà essere nominato dalla Regione, uno dalla società e uno d'intesa fra le parti ovvero, in carenza di accordo, secondo le norme del C.P.C..

Il collegio arbitrale giudicherà secondo le norme di diritto ed emetterà la sua decisione ai sensi dell'art. 816 e seguenti del C.P.C.

Articolo 11 - NORMA DI RINVIO

La presente Convenzione è composta da n. 4 pagine e da n. 11 articoli. Per quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione, si fa rinvio a quanto previsto in materia dalla vigente normativa comunitaria e nazionale.

Letto, approvato e sottoscritto.

La presente Convenzione, a pena di nullità, è sottoscritta con firma digitale, ai sensi del Decreto Legislativo n. 82 del 07/03/2005

Per la Regione del Veneto
Il Direttore della Direzione
Promozione Economica e
Marketing Territoriale

Per Veneto Innovazione S.p.A.
L'Amministratore Unico e
Legale Rappresentante



(Codice interno: 475234)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 449 del 19 aprile 2022

**Riunione del Consiglio Generale della Fondazione Orchestra di Padova e del Veneto del giorno 26 aprile 2022.
Legge regionale 16 febbraio 2010, n. 11, art. 42.***[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]***Note per la trasparenza:**

Con il presente provvedimento si autorizza il Presidente o suo delegato a partecipare alla riunione del Consiglio Generale della Fondazione Orchestra di Padova e del Veneto convocata per il giorno 26 aprile 2022 alle ore 11.00 presso la Sala Giunta del Comune di Padova, fornendo le specifiche direttive per la partecipazione al Consiglio Generale medesimo.

L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.

L'articolo 42 della Legge regionale 16 febbraio 2010, n. 11 ha autorizzato la Giunta regionale a partecipare in qualità di socio fondatore alla Fondazione Orchestra di Padova e del Veneto (O.P.V.) con sede a Padova.

L'Orchestra ha dato, attraverso la propria produzione concertistica, un grande impulso alla vita musicale di Padova e del Veneto e, per questo impegno, è stata riconosciuta dallo Stato come l'unica Istituzione Concertistico-Orchestrale (I.C.O.) operante nella regione.

La Fondazione, ente partecipato della Regione del Veneto, rientra tra gli enti di diritto privato in controllo regionale.

Il Vicepresidente della Fondazione, con nota del 01.04.2022 acquisita al protocollo regionale in data 01.04.2022 al n. 151303, ha convocato il Consiglio Generale, che si terrà presso la Sala Giunta del Comune di Padova, sita a Padova presso Palazzo Moroni, il giorno 26 aprile 2022 alle ore 11.00 per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Presa d'atto del verbale della seduta precedente (25 marzo 2022);
2. Esame ed approvazione del bilancio di esercizio al 31.12.2021, Relazione di accompagnamento, rendiconto del quinquennio di attività 2017-2022, Relazione del collegio dei Revisori, deliberazione;
3. Comunicazioni e misure organizzative di fine mandato;
4. Sessione pubblica di presentazione dei risultati del mandato con i giornalisti, il Sindaco, il Presidente della Provincia di Padova, un rappresentante della Giunta Regionale (invitati).

Al Consiglio Generale parteciperà il Presidente della Regione del Veneto o suo delegato, così come previsto dall'art. 7 dello Statuto della Fondazione.

Considerato che è necessario fornire al rappresentante regionale specifiche direttive per partecipare alla riunione del Consiglio Generale della Fondazione si propone, in relazione al primo punto all'ordine del giorno, di incaricare il rappresentante regionale medesimo di prendere atto del verbale della seduta del 25 marzo 2022, agli atti della Direzione Beni, Attività Culturali e Sport, durante la quale è stato approvato il verbale della seduta del Consiglio Generale del 11.02.2022, è stata deliberata l'approvazione del conto economico 2021 ai sensi dell'art. 6, lettera a) del D.M. 27 luglio 2017 (FUS) per la successiva trasmissione al Ministero della Cultura, nonché deliberata la proroga del mandato del Direttore Artistico della Fondazione.

In relazione al secondo punto all'ordine del giorno, il bilancio di esercizio al 31.12.2021 della Fondazione, corredato dalla Relazione di accompagnamento, dal rendiconto del quinquennio di attività 2017-2022 e dalla Relazione del collegio dei Revisori, agli atti della Direzione Beni, Attività Culturali e Sport, evidenzia ricavi per complessivi Euro 2.792.756,00 e costi per complessivi Euro 2.744.179,00, con un utile, al netto delle imposte, di Euro 5.892,00. Il Collegio dei Revisori, nella propria relazione al bilancio di esercizio al 31.12.2021, ha espresso il proprio parere favorevole all'approvazione dello stesso, invitando l'organo amministrativo della Fondazione a continuare nell'attività, già intrapresa, di riduzione e razionalizzazione dei costi strutturali ed operativi della medesima. In considerazione di tale punto all'ordine del giorno va specificato altresì che, ai sensi dell'art. 9 dello Statuto, la Fondazione è presieduta dal Sindaco pro-tempore di Padova, che, ai sensi dell'art. 7 dello statuto stesso, è componente e Presidente anche del Consiglio Generale. Stante la prossima scadenza, prevista per il mese di giugno 2022, del mandato elettorale dell'attuale primo cittadino della città, il Consiglio Generale è chiamato pertanto ad esaminare e approvare anche il rendiconto delle attività della Fondazione relativa al quinquennio 2017-2022, corrispondente alla durata

temporale del mandato dell'attuale Sindaco di Padova quale Presidente della Fondazione e del suo attuale Consiglio Generale.

In relazione pertanto al summenzionato punto all'ordine del giorno, si propone di incaricare il rappresentante regionale di prendere atto di quanto verrà rappresentato in merito all'esame del bilancio di esercizio al 31.12.2021 della Fondazione, della Relazione di accompagnamento, del rendiconto del quinquennio di attività 2017-2022 e della Relazione del collegio dei Revisori e di esprimersi favorevolmente al deliberare l'approvazione degli stessi, facendo proprio l'invito del collegio dei Revisori a continuare nell'attività, già intrapresa, di riduzione e razionalizzazione dei costi strutturali ed operativi della Fondazione.

In relazione al terzo punto all'ordine del giorno, si propone di incaricare il rappresentante regionale di prendere atto delle comunicazioni del Vicepresidente, nonché di prendere atto di quanto verrà rappresentato in merito alle misure organizzative della Fondazione relative alla prossima scadenza, come sopra esplicitato, del mandato del Sindaco di Padova quale Presidente della Fondazione stessa e del suo attuale Consiglio Generale.

In relazione al quarto punto all'ordine del giorno, si propone di incaricare il rappresentante regionale di prendere atto dell'invito alla sessione pubblica di presentazione dei risultati della Fondazione dell'ultimo quinquennio con i giornalisti, il Sindaco di Padova e il Presidente della Provincia di Padova.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

Vista la Legge regionale n. 11 del 16 febbraio 2010, art. 42;

Visto l'art. 2, co. 2, della Legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 e ss.mm.ii.;

Visto lo Statuto della Fondazione Orchestra di Padova e del Veneto conservato agli atti della Direzione Beni Attività Culturali e Sport;

Vista la nota del 01.04.2022 del Vicepresidente della Fondazione Orchestra di Padova e del Veneto, acquisita al protocollo regionale in data 01.04.2022 al n. 151303, di convocazione del Consiglio Generale;

Vista la documentazione a corredo della convocazione del Consiglio Generale della Fondazione del giorno 26 aprile 2022, trasmessa dalla Fondazione medesima in data 08.04.2022 e acquisita al prot. reg. l'11.04.2022 con n. 164529;

delibera

1. di approvare quale parte integrante e sostanziale del presente atto quanto riportato in premessa;
2. di prendere atto della convocazione del Consiglio Generale da parte del Vicepresidente della Fondazione Orchestra di Padova e del Veneto, che si terrà presso la Sala Giunta del Comune di Padova, sita a Padova presso Palazzo Moroni, il giorno 26 aprile 2022 alle ore 11.00 per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
 - ◆ Presa d'atto del verbale della seduta precedente (25 marzo 2022);
 - ◆ Esame ed approvazione del bilancio di esercizio al 31.12.2021, Relazione di accompagnamento, rendiconto del quinquennio di attività 2017-2022, Relazione del collegio dei Revisori, deliberazione;
 - ◆ Comunicazioni e misure organizzative di fine mandato;
 - ◆ Sessione pubblica di presentazione dei risultati del mandato con i giornalisti, il Sindaco, il Presidente della Provincia di Padova, un rappresentante della Giunta Regionale (invitati).
3. di prendere atto che al Consiglio Generale parteciperà il Presidente della Regione del Veneto o suo delegato, così come previsto dall'art. 7 dello Statuto della Fondazione;
4. di incaricare il rappresentante regionale, per il primo punto all'ordine del giorno del Consiglio Generale, di prendere atto del verbale della seduta del 25 marzo 2022, durante la quale è stato approvato il verbale della seduta del Consiglio Generale del 11.02.2022, è stata deliberata l'approvazione del conto economico 2021 ai sensi dell'art. 6, lettera a) del

- D.M. 27 luglio 2017 (FUS) per la successiva trasmissione al Ministero della Cultura, nonché deliberata la proroga del mandato del Direttore Artistico della Fondazione;
5. di incaricare il rappresentante regionale, per il secondo punto all'ordine del giorno del Consiglio Generale, di prendere atto di quanto verrà rappresentato in merito all'esame del bilancio di esercizio al 31.12.2021 della Fondazione, che evidenzia un utile di Euro 5.892,00, della Relazione di accompagnamento, del rendiconto del quinquennio di attività 2017-2022 e della Relazione del collegio dei Revisori e di esprimersi favorevolmente al deliberare l'approvazione degli stessi, facendo proprio l'invito del collegio dei Revisori a continuare nell'attività, già intrapresa, di riduzione e razionalizzazione dei costi strutturali ed operativi della Fondazione;
 6. di incaricare il rappresentante regionale, per il terzo punto all'ordine del giorno del Consiglio Generale, di prendere atto delle comunicazioni del Vicepresidente, nonché di prendere atto di quanto verrà rappresentato in merito alle misure organizzative della Fondazione relative alla prossima scadenza del mandato del Sindaco di Padova quale Presidente della Fondazione stessa e del suo attuale Consiglio Generale;
 7. di incaricare il rappresentante regionale, per il quarto punto all'ordine del giorno del Consiglio Generale, di prendere atto dell'invito alla sessione pubblica di presentazione dei risultati della Fondazione dell'ultimo quinquennio con i giornalisti, il Sindaco di Padova e il Presidente della Provincia di Padova;
 8. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
 9. di incaricare la Direzione Beni Attività Culturali e Sport dell'esecuzione del presente atto;
 10. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 475566)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 450 del 26 aprile 2022

Autorizzazione alla proposizione di ricorsi per ammissione di crediti vantati a vario titolo dall'Amministrazione regionale nei confronti di società e soggetti sottoposti a procedure concorsuali.

[Affari legali e contenzioso]

(Codice interno: 475567)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 451 del 26 aprile 2022

N. 6 autorizzazioni alla proposizione di cause e/o costituzione in giudizio in ricorsi e/o citazioni proposti avanti gli organi di Giustizia Amministrativa, Ordinaria e Tributaria.

[Affari legali e contenzioso]

(Codice interno: 475568)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 452 del 26 aprile 2022

Assemblea ordinaria dei Soci di Autovie Venete S.p.A. del 28.04.2022.*[Enti regionali o a partecipazione regionale]***Note per la trasparenza:**

Partecipazione all'assemblea ordinaria di Autovie Venete S.p.A. del 28.04.2022 alle ore 11.30 in prima convocazione ed occorrendo il 12.05.2022 stessa ora, in seconda convocazione, avente all'ordine del giorno: esame del bilancio d'esercizio 1° gennaio 2021 - 31 dicembre 2021, della relazione degli amministratori sulla gestione, della relazione del collegio sindacale e della relazione della società di revisione: determinazioni conseguenti.

L'Assessore Francesco Calzavara riferisce quanto segue.

Con nota 04.04.2022 prot. 11751, è stata comunicata la convocazione dell'assemblea ordinaria di Autovie Venete S.p.A. che si terrà il 28.04.2022, ore 11:30, presso la "Sala Convegni Friulia" sita in Via Locchi, 21/B a Trieste, in prima convocazione ed occorrendo, in seconda convocazione, il 12.05.2022 stessi luogo e ora, per deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Esame del bilancio d'esercizio 1° gennaio 2021 - 31 dicembre 2021, della relazione degli Amministratori sulla gestione, della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della Società di Revisione: determinazioni conseguenti.

In relazione all'unico punto all'ordine del giorno si rappresenta quanto segue.

Il bilancio oggetto di approvazione si riferisce al periodo 01.01.2021 - 31.12.2021 e copre un arco temporale coincidente con l'anno solare, riportando un utile d'esercizio di euro 21.020.438,83.

L'esercizio appena concluso è stato inevitabilmente condizionato dai pesanti effetti derivanti dalla pandemia Covid-19 tutt'ora in corso. I transiti nel primo semestre sono stati fortemente ridimensionati dalle misure governative adottate allo scopo di limitare gli spostamenti, mentre nel secondo semestre si sono palesati i primi segnali di ripresa.

Autovie Venete S.p.A., nonostante la Convenzione di concessione sia giunta a naturale scadenza il 31.03.2017, ha continuato a svolgere, senza soluzione di continuità, le proprie funzioni di gestione del servizio autostradale e di realizzazione del programma di adeguamento dell'infrastruttura, nelle more della definizione del nuovo assetto concessorio, in virtù: della Convenzione Unica del 2007, del relativo Atto Aggiuntivo del 2009 nonché dell'Atto integrativo del 2011.

Il 2021 è trascorso senza giungere alla finalizzazione di tutte quelle attività, già avviate negli esercizi precedenti con il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (M.I.M.S.), propedeutiche a disciplinare la transizione della concessione a favore di Società Autostrade Alto Adriatico S.p.A.

Attività da ultimo sfociate, nel mese di marzo 2021, con l'ulteriore formale trasmissione al Concedente del Piano Economico Finanziario (P.E.F.) Transitorio, disciplinante il periodo successivo alla naturale scadenza della concessione (31.03.2017) sino alla data di effettivo subentro del nuovo concessionario. Si è tutt'ora in attesa della relativa approvazione, la quale dovrà essere accompagnata dal Terzo Atto Aggiuntivo alla Convenzione di Concessione.

Il valore d'indennizzo stimato nel suddetto Piano Economico Finanziario Transitorio (euro 530,2 milioni al 31.12.2021), dovrà essere aggiornato e certificato dal Concedente (M.I.M.S.), alla data di effettivo subentro del nuovo concessionario (Società Autostrade Alto Adriatico S.p.A.), sulla base degli investimenti effettivamente sostenuti a tale data da Autovie Venete S.p.A. ritenuti ammissibili dal Ministero suddetto.

Si segnala l'impugnazione, da parte della società, innanzi al TAR del Lazio, a tutela del patrimonio aziendale e della posizione degli azionisti, dei provvedimenti del M.I.M.S. del 05.02.2020 e del 26.01.2021. In essi, quest'ultimo, in sede di istruttoria, ha apportato rettifiche in diminuzione rispetto ai conteggi presentati dalla società, pari a circa euro 7,8 milioni, relativamente ai criteri di ammissibilità del valore dei cespiti ai fini della determinazione dell'indennizzo di subentro.

Contemporaneamente la società ha proseguito le interlocuzioni con il Ministero sopra citato, al fine di addivenire ad una composizione "stragiudiziale" della lite.

Peraltro, i suddetti contenziosi saranno oggetto di rinuncia laddove dovesse andare a buon fine la definizione dell'aggiornamento del Piano Economico Finanziario Transitorio e si addivenisse alla sottoscrizione del Terzo Atto Aggiuntivo.

È importante considerare come il C.I.P.E.S.S. (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile) con propria delibera n. 76 abbia approvato, in data 22.12.2021, l'aggiornamento dell'accordo di cooperazione per l'affidamento in concessione delle tratte autostradali, attualmente assentite in concessione ad Autovie Venete S.p.A., a favore della Società Autostrade Alto Adriatico S.p.A. Trattasi di un passaggio fondamentale per la prosecuzione dell'iter di trasferimento della concessione nei confronti di quest'ultima.

Per quanto concerne i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio, la società segnala come: le incertezze sul piano normativo e regolatorio che caratterizzano il comparto autostradale, i pesanti effetti sociali ed economici derivanti dal perdurare della pandemia da Covid-19, i riflessi dell'eccezionale aumento dei prezzi dei materiali da costruzione e le recenti tensioni geopolitiche internazionali nell'Europa orientale, avranno prevedibili ricadute economiche negative sull'attività della società, al momento non ancora stimabili.

Il "valore della produzione" ha raggiunto la somma di euro 221.310.622,00 di cui euro 25.874.807,00 relativi alla voce "altri ricavi e proventi". Nel corso del precedente esercizio esso era pari ad euro 203.981.670,00.

I "costi della produzione" sono euro 188.228.598,00 (in linea con il 2020, in cui ammontavano ad euro 186.036.997,00) di cui euro 33.696.276,00 relativi a "costi per servizi" ed euro 54.203.731,00 relativi a "costi per il personale".

La "differenza tra valore e costi della produzione" è pari ad euro 33.082.024,00 in netto miglioramento rispetto al valore di euro 17.944.673,00 registrato nel precedente esercizio.

La gestione finanziaria ha fatto registrare un valore complessivo di euro - 3.056.229,00.

Il risultato ante imposte ammonta ad euro 30.025.795,00 le imposte sono euro 9.005.356,00 mentre l'utile d'esercizio è di euro 21.020.439,00.

Andando ora ad analizzare le voci attive dello Stato Patrimoniale, si segnala l'incremento delle "immobilizzazioni", che nel corso dell'esercizio hanno raggiunto il valore di euro 615.270.773,00 rispetto agli euro 606.711.478,00 rilevati al 31.12.2020. Tale incremento è dovuto alle "immobilizzazioni materiali" passate da euro 604.416.305,00 ad euro 613.901.012,00.

La voce "attivo circolante" è salita ad euro 195.891.467,00 rispetto ad euro 170.467.019,00 registrati al 31.12.2020. Tale aumento è dovuto all'incremento delle "disponibilità liquide", passate da euro 119.590.185,00 ad euro 139.797.469,00 (incremento di euro 20.207.284,00).

Per quanto concerne, invece, l'analisi delle voci passive dello "Stato Patrimoniale", il "patrimonio netto" si è attestato ad euro 576.562.004,00 (mentre al 31.12.2020 era pari ad euro 557.062.908,00). Tale aumento è dovuto all'incremento della "riserva straordinaria".

La voce "debiti" è aumentata rispetto al 31.12.2020 passando da euro 53.622.784,00 ad euro 64.404.500,00 principalmente a causa dell'incremento dei "debiti Vs. controllanti" (pari ad euro 4.636.426,00 e non presenti nel bilancio al 31.12.2020) e dei "debiti tributari" (aumentati da euro 4.815.654,00 ad euro 8.857.086,00).

Il Consiglio di Amministrazione, visto l'utile d'esercizio 2021 pari ad euro 21.020.438,83 ha formulato la seguente proposta di destinazione:

- euro 1.051.021,94 a "riserva legale";
- euro 19.969.416,89 a "riserva straordinaria".

Il Collegio Sindacale non rileva motivi ostativi all'approvazione del Bilancio d'esercizio chiuso al 31.12.2021. Esso, tenuto conto del contesto conseguente alla situazione emergenziale COVID - 19, degli obiettivi e dei programmi della Società, concorda con la suddetta proposta del Consiglio di Amministrazione di destinazione dell'utile d'esercizio.

La relazione della Società di revisione, riporta che il bilancio di esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società al 31.12.2021, del risultato economico e dei flussi di cassa per l'esercizio chiuso a tale data, esprimendo un giudizio senza rilievi.

Nella predetta relazione si segnala quanto riportato nella premessa della nota integrativa in merito alla scadenza della Convenzione di Concessione avvenuta in data 31.03.2017 e sui motivi per cui gli amministratori hanno predisposto il bilancio di esercizio nella prospettiva della continuità aziendale. Se da un lato, il 31.03.2017 è intervenuta la scadenza naturale della Convenzione di concessione, dall'altro il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con nota 06.02.2017, ha chiesto ad Autovie Venete S.p.A., nelle more della definizione del nuovo assetto concessorio, di proseguire nella gestione della Concessione secondo i termini e le modalità previsti dalla Convenzione vigente e dei relativi atti aggiuntivi ed integrativi, al fine di garantire l'espletamento del servizio autostradale senza soluzione di continuità.

Si propone, pertanto, di incaricare il rappresentante regionale in assemblea di approvare nel suo complesso, per quanto a conoscenza del socio Regione del Veneto, il bilancio al 31.12.2021 di Autovie Venete S.p.A., **Allegato A** e la relativa destinazione dell'utile d'esercizio proposta dal Consiglio di Amministrazione.

Si fa presente come il D. Lgs. 175/2016, all'art. 6, comma 2, preveda che le società a controllo pubblico predispongano specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale, informando l'assemblea dei soci in occasione della Relazione sul Governo Societario pubblicata contestualmente al bilancio.

Nella stessa relazione devono essere illustrati gli strumenti di governo societario integrativi adottati, previsti dall'art. 6, comma 3, della medesima legge, ovvero devono essere fornite le ragioni della mancata adozione. Detti strumenti integrativi fanno riferimento a:

- Regolamenti interni per garantire la tutela della concorrenza, della proprietà industriale ed intellettuale;
- Un ufficio di controllo interno a supporto dell'organo di controllo statutariamente previsto;
- Codici di condotta;
- Programmi di responsabilità sociale d'impresa.

Al riguardo si evidenzia come l'organo amministrativo della società, anche per l'esercizio 2021, ha ritenuto che gli attuali strumenti di governo societario ed i relativi presidi di vigilanza e controllo, come pure le procedure e i regolamenti aziendali adottati, siano da considerarsi sufficienti, funzionali ed adeguati a monitorare correttamente gli obiettivi di regolarità ed efficienza della gestione e non necessitino, attualmente, di integrazioni.

Quanto al programma di valutazione del rischio di crisi aziendale riferito al 31.12.2021, di seguito si riportano le possibili "soglie di allarme" strumentali alle finalità di quanto disposto dall'art. 6, D. Lgs. 175/2016:

- 1) la gestione della Società sia negativa per tre esercizi consecutivi: A - B ex art. 2425 cod. civ. (i.e. valore della produzione - costi della produzione);
- 2) la somma dei risultati degli ultimi tre esercizi abbia eroso il patrimonio netto in misura superiore al 10%; 3) le relazioni al bilancio redatte dalla Società di revisione e dal Collegio Sindacale rappresentino dubbi di continuità aziendale;
- 4) l'indice di struttura finanziaria, dato dal rapporto tra patrimonio netto più passivo consolidato e attivo immobilizzato, sia inferiore a 1.

Nella tabella che segue viene evidenziata la valorizzazione numerica degli indicatori sopra esposti.

SOGLIE DI ALLARME EX ART. 6 D. LGS. 175/2016	2021	2020	01/07/2019 31/12/2019
REDDITO OPERATIVO (RO pari ad A-B conto economico)	33.082.024	17.994.673	15.535.555
RISULTATO D'ESERCIZIO (RN)	21.020.439	15.213.456	5.638.474
INDICE DI COPERTURA DELL'ATTIVO IMMOB.TO (PCO+PN) /AI	1,22	1,20	1,32

Si evidenzia che le Relazioni precedentemente emesse dal Collegio Sindacale e dalla Società di Revisione non hanno rappresentato dubbi di continuità aziendale fatte salve le considerazioni legate alla scadenza della concessione.

La società, dato l'attuale livello di liquidità e visti i flussi finanziari attesi, conferma, anche per l'esercizio 2022, il mantenimento del presupposto della continuità aziendale.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il D. Lgs. 19.08.2016, n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica";

VISTA la L.R. 29.04.1985, n. 35 "Partecipazione azionaria della Regione Veneto alla società Autovie Venete spa con sede in Trieste";

VISTO l'art. 2, comma 2, L.R. 31.12.2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della Legge regionale statutaria 17.04.2012, n. 1 Statuto del Veneto";

VISTO lo Statuto di Autovie Venete S.p.A.;

VISTA la nota di convocazione dell'assemblea ordinaria della società;

VISTO il progetto di bilancio al 31.12.2021 e la relativa documentazione ivi inclusa la nota integrativa, la relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione, la relazione del Collegio Sindacale, la relazione della Società di Revisione (**Allegato A**);

delibera

1. di dare atto che le premesse, compreso l'**Allegato A**, formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare atto che, ai sensi dell'art. 61, comma 3 dello Statuto del Veneto, il Presidente della Giunta Regionale o suo delegato, parteciperà all'assemblea;
3. in relazione all'unico punto all'ordine del giorno, di incaricare il rappresentante regionale in assemblea di:
 - ◆ approvare nel suo complesso, per quanto a conoscenza del Socio Regione del Veneto, il bilancio dell'esercizio 01.01.2021 - 31.12.2021 di Autovie Venete S.p.A., **Allegato A**, il quale consuntiva un utile di euro 21.020.438,83 e la relativa proposta di destinazione formulata dal Consiglio di Amministrazione:
 - ◇ euro 1.051.021,94 alla "riserva legale";
 - ◇ euro 19.969.416,89 alla "riserva straordinaria";
 - ◆ prendere atto di quanto rappresentato dalla società con riferimento ai programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale (art. 6, comma 2, D. Lgs. 175/2016) ed alle informazioni fornite sugli strumenti di governo societario integrativi (art. 6, commi 3 e 5, D. Lgs. 175/2016) contenute nell'**Allegato A**;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di pubblicare la presente deliberazione, ad esclusione dell'**Allegato A**, nel Bollettino ufficiale e nel sito internet della Regione.

Allegato (*omissis*)

(Codice interno: 475569)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 453 del 26 aprile 2022

Assemblea ordinaria dei Soci di Finest S.p.A. del 27.04.2022.*[Enti regionali o a partecipazione regionale]***Note per la trasparenza:**

Partecipazione all'assemblea ordinaria di Finest S.p.A. del 27.04.2022 avente all'ordine del giorno: l'approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2021 e la destinazione degli utili, il rinnovo degli organi sociali e la determinazione dei relativi compensi.

L'Assessore Francesco Calzavara riferisce quanto segue.

Con L. 19/1991 sono state dettate norme per lo sviluppo delle attività economiche e della cooperazione internazionale della Regione Friuli - Venezia Giulia e del Veneto Orientale.

Al fine dell'attuazione della suddetta legge, è stata emanata la L.R. 38/1991 che autorizza la partecipazione della Regione del Veneto a Finest S.p.A., società che è stata costituita il 23.12.1992 a cui attualmente la Regione partecipa per una quota complessiva del 14,868% del capitale sociale.

Con nota prot 3P220000036 del 11/04/2022 è stata comunicata la convocazione dell'Assemblea ordinaria di Finest S.p.A., che si terrà presso la sede legale della stessa in Pordenone, Via Dei Molini, 4, il giorno 27.04. 2022 alle ore 11.00 in prima convocazione ed occorrendo il giorno 29.04.2022 alla stessa ora in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2021 - delibere inerenti e conseguenti;
2. Destinazione degli utili;
3. Nomina degli Amministratori, previa determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
4. Nomina del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione;
5. Nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale;
6. Determinazione dei compensi.

La società ha precisato che sarà possibile intervenire in assemblea tramite videoconferenza.

In relazione al primo punto all'ordine del giorno, dalla documentazione trasmessa dalla Società e composta dal progetto di bilancio al 31.12.2021 e relativa nota integrativa, dalla relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione, dalla relazione del Collegio Sindacale e dalla relazione della Società di Revisione (**Allegato A**), si evince che Finest S.p.a. ha chiuso l'esercizio con un utile di € 1.152.236,00.

Da un'analisi delle informazioni contenute nella documentazione di bilancio, redatto ai sensi del codice civile e del D.lgs. 127/1991, come modificato dal D. Lgs. 136/2015, tenuto conto che la società rientra tra gli operatori/soggetti che pur svolgendo un'attività finanziaria non assumono rilevanza pubblica, si rappresenta quanto segue.

Il "Valore della produzione" è pari a euro 284.721,00. Esso è costituito dalle voci:

- "Ricavi delle vendite e delle prestazioni" (euro 99.038,00);
- "Altri ricavi e proventi" per un importo di € 185.683,00 che ricomprende principalmente il contributo per realizzare specifiche progettualità di sistema coordinate attraverso lo SPRINT - "Sportello unico per l'internazionalizzazione" istituito dalla Regione Friuli Venezia Giulia.

I "Costi della produzione" ammontano ad un importo complessivo pari a € 3.596.039,00. Rientrano fra gli stessi principalmente:

- i "Costi per servizi" dell'importo di € 740.792,00,00. Essi ricomprendono in particolar modo la voce "Servizi professionali" (€ 337.994,00) relativi a onorari per consulenze prestate da professionisti esterni incaricati dello svolgimento di specifici studi ed analisi, onorari per legali a cui è demandata l'attività di recupero crediti, compensi per servizi di tesoreria accentrata, outsourcing amministrativo, compliance e di risk management prestatati dalla

controllante Friulia S.p.A, canoni per servizi di connessione a banche dati necessari per lo svolgimento delle verifiche propedeutiche alla realizzazione ed al monitoraggio degli interventi e spese correlate al funzionamento e alle attività dello SPRINT FVG;

- i "Costi per il personale" pari ad € 1.791.609,00, di cui € 1.344.117,00 per salari e stipendi.
- i "Costi per il godimento di beni di terzi" (pari a € 93.699,00). Essi si riferiscono ai fitti e spese accessorie dell'ufficio di Padova, ai fitti di autoveicoli e di attrezzature d'ufficio.

La "Differenza tra valore e costi della produzione" si attesta su di un valore pari a € - 3.311.318,00.

La voce "Proventi ed (oneri) finanziari" si attesta su di un valore iscritto a bilancio pari a € 3.099.487,00 dati da:

- a. "Proventi da partecipazioni" per € 1.797.235,00 (ricomprensenti dividendi deliberati ed incassati nel corso dell'esercizio, plusvalenze realizzate dalla cessione di alcune partecipazioni e le commissioni attive contrattualmente previste sulle partecipazioni erogate);
- b. "Altri proventi finanziari" per € 1.350.199,00.
- c. "Oneri finanziari" per l'importo di € 47.947,00.

Il totale delle "rettifiche di valore di attività finanziarie" fa registrare un valore di € 1.229.154,00, di cui:

- € 2.046.616,00 derivanti dalle rivalutazioni e
- € 817.462,00 costituiti dalle svalutazioni di partecipazioni (€ 280.000,00) e dei crediti iscritti nelle immobilizzazioni finanziarie (€ 537.462,00).

Il risultato prima delle imposte fa registrare un valore pari a € 1.017.323,00 e le imposte sul reddito d'esercizio hanno un impatto positivo pari ad € 134.913,00, di cui 130.876,00 relativi al provento da consolidato fiscale al 31.12.2021. La voce imposte differite e anticipate pari a € 0,00 ricomprende l'effetto economico negativo derivante dal parziale rientro delle svalutazioni e perdite su crediti operate dalla società nei precedenti esercizi ai sensi e per gli effetti dell'art. 106, comma 3, TUIR.

Per quanto concerne la situazione patrimoniale risulta registrato a bilancio un "Totale attivo" pari a € 155.203.125,00, composto dalle voci:

- "Immobilizzazioni" pari a € 96.545.289,00 prevalentemente rappresentate da "Immobilizzazioni finanziarie" (€ 93.471.711,00);
- "Attivo circolante" pari ad € 57.958.867,00, composto dagli investimenti temporanei della liquidità in attesa di utilizzo istituzionale (€ 55.404.290,00) e dai "Crediti a breve termine" pari a € 2.554.577,00 (di cui € 1.976.202,00 di crediti per imposte anticipate);
- "Ratei e risconti attivi" per € 698.969,00.

In merito al "Passivo" dello Stato Patrimoniale pari ad € 155.203.125,00 lo stesso è rappresentato in larghissima parte dal "Patrimonio Netto" della Società, pari a € 151.302.288,00 e dai "Debiti a breve termine" pari ad € 2.810.361,00.

Con riferimento all'operatività della società, nel 2021 essa ha:

- deliberato nuove operazioni riguardanti 17 progetti di internazionalizzazione diretta (I.D.E.) di valore complessivo pari a 32,3 milioni;
- acquisito nuovi investimenti per 23,3 milioni.

Nonostante il perdurare della crisi pandemica da Covid-19, il dato relativo ai nuovi investimenti acquisiti è più che raddoppiato rispetto all'esercizio 2020, segnando un incremento del 109%. Viene confermata la tendenza di crescita rispetto al passato, e il tasso composto di crescita annuale registrato tra il 2015 e il 2021 supera il 7%.

L'analisi qualitativa vede il perdurare di un *trend* dove si registra l'aumento dell'incidenza della componente Finanziamento Soci sul totale investimenti realizzati. A tale proposito va ricordato sia l'incremento del valore medio di ciascun singolo progetto di internazionalizzazione diretta (I.D.E.) sia il limite massimo del 25% di sottoscrizione del capitale sociale (dettato dalla Legge Istitutiva), limite che senza il ricorso al Finanziamento Soci costituirebbe una limitazione nel fornire alle Imprese un *funding* di scopo adeguato ai progetti sottostanti.

Nell'esercizio 2021 i Paesi nei quali si sono concentrati più I.D.E. partecipati da Finest sono la Romania e la Bulgaria. Gli investimenti in detti Paesi sono per lo più interventi su partecipazioni già presenti nel portafoglio Finest; pertanto, le motivazioni alla base delle scelte territoriali vanno cercate nei forti legami commerciali e industriali che le Proponenti italiane hanno saputo instaurare nel tempo con le proprie partecipate estere, anche grazie alla partnership di Finest.

Nel corso dell'esercizio si segnalano inoltre la comparsa di due nuove mete: Lituania e Tunisia.

Infine, si consolida ulteriormente l'appetibilità di Repubblica Ceca e Serbia come Paesi di intervento per investimenti di natura produttiva.

Il portafoglio acquisito registra una tendenza caratterizzata dalla prevalenza di I.D.E. promossi da imprese venete (77%), seguite da quelle friulane (14%) e trentine (9%). La maggior prevalenza delle Imprese Venete nel promuovere I.D.E. è determinata dal numero e dalle dimensioni delle società localizzate in questa Regione. Ne è prova la composizione del tessuto industriale caratterizzato dalla seguente posizione (totale imprese attive nel 2021 in Triveneto 621.933):

- Regione Veneto: 429.779 imprese attive;
- Regione F.V.G.: 88.673 imprese attive;
- Regione Trentino-Alto Adige: 103.481 imprese attive.

Dall'analisi si evince che il 69% delle aziende sono ubicate in Veneto, il 14% in Friuli-Venezia Giulia e il 17% in Trentino-Alto Adige.

Nel 2021 è entrata poi nel vivo l'operatività del "Sistema Nordest per l'internazionalizzazione", il Progetto istituzionale nato dalla firma di un accordo quadro di cooperazione intra-regionale, siglato nel settembre 2019 tra la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e la Regione del Veneto. Attraverso tale accordo quadro, le due Regioni limitrofe si impegnano ad attivare azioni comuni a favore dell'internazionalizzazione delle aziende del territorio, riconoscendo la necessità di intervenire in maniera coordinata e con economie di scala, su quello che è un tessuto produttivo molto simile per caratteristiche e per vocazione internazionale.

Successivamente alla sigla dell'Accordo quadro, il Sistema Nordest ha visto l'ingresso di altri soggetti istituzionali come "aderenti terzi", tra cui Unioncamere del Veneto, la Camera di Commercio e Industria della Serbia in Italia e la Camera artigianale croata - Camera artigianale della Regione Istriana. Con apposita convenzione, inoltre, a Finest S.p.A. è stato assegnato il ruolo di soggetto esecutore delle attività conseguenti all'accordo, con la collaborazione operativa della Camera di Commercio di Treviso e Belluno e di Venicepromex.

Si è venuto pertanto a creare un Segretariato tecnico che coinvolge numerosi attori istituzionali del territorio e internazionali, tutti con competenze tecniche specifiche e a stretto contatto con il mondo produttivo triveneto. Tale gruppo di lavoro ha pianificato nel 2021 il primo Piano Operativo del Progetto Sistema Nordest per l'internazionalizzazione, attraverso cui sono state progettate e realizzate le attività a valere sul primo contributo annuale dedicato allo scopo dalle due Regioni, pari a € 150.000 cad. per un totale di 300.000 euro.

Dopo la chiusura dell'esercizio, la Società precisa che non si sono verificati fatti aziendali tali da avere impatti sui risultati patrimoniali ed economici rappresentati (ex OIC 29).

L'inatteso scoppio del conflitto tra la Federazione Russa e l'Ucraina ha colto il portafoglio della finanziaria con nessun investimento in essere in Ucraina e con un'esposizione verso la Russia pari al 4,10% se raffrontata al Patrimonio Netto della Finanziaria e del 6,70% se raffrontata al totale degli investimenti Core.

Alla data odierna, le partecipate operanti nel citato territorio stanno operando in continuità laddove la caratteristica della catena del valore a cui appartengono non evidenzia criticità insormontabili in termini di ripercussioni all'interno dei rispettivi Gruppi industriali di appartenenza.

Il blocco dell'attività di investimento in corso sulle specifiche aree colpite dal conflitto (Federazione Russa - Ucraina) non sottrae Finest da altre possibili conseguenze in termini di operatività futura, laddove un potenziale (I.D.E.) seppur non localizzato in un paese (in questo caso la Federazione Russa) può avere come *target* indiretto il mercato di quel paese.

Né la relazione del Collegio Sindacale, né quella della società di revisione presentano particolari osservazioni e ad ogni modo, per ogni ulteriore dettaglio, si rinvia alla documentazione di bilancio (**Allegato A**).

Con riferimento al primo punto all'ordine del giorno risulta pertanto opportuno incaricare il rappresentante regionale in assemblea di approvare, nel suo complesso e per quanto a conoscenza del Socio Regione del Veneto, il bilancio d'esercizio 2021 (**Allegato A**) che presenta un utile d'esercizio pari a € 1.152.236,00.

Si segnala, altresì, come il D.Lgs. 175/2016, all'art. 6, comma 2, preveda che le società a controllo pubblico predispongano specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale informando l'assemblea dei Soci in occasione della Relazione sul Governo Societario pubblicata contestualmente al bilancio. Nella stessa relazione devono essere illustrati gli strumenti di governo societario integrativi previsti all'art. 6, comma 3, D.Lgs. 175/2016 che le società a controllo pubblico hanno adottato

ovvero vengono fornite le ragioni per le quali le società stesse hanno valutato di non adottarli. Detti strumenti integrativi fanno riferimento a:

- regolamenti interni per garantire la tutela della concorrenza, della proprietà industriale ed intellettuale;
- un ufficio di controllo interno a supporto dell'organo di controllo statutariamente previsto;
- codici di condotta;
- programmi di responsabilità sociale d'impresa.

In proposito, la Società ha trasmesso all'interno della documentazione di bilancio la Relazione sul Governo Societario, comprensiva del Programma specifico di valutazione del rischio di crisi aziendale, **Allegato B**, nel quale è individuata quale "soglia di allarme" il verificarsi di almeno una delle seguenti condizioni:

- a. la gestione della società sia negativa per tre esercizi consecutivi: $A - B + C - D$ ex art. 2425 Cod.Civ. (i.e. valore della produzione - costi della produzione + proventi finanziari - rettifiche del valore di attività finanziarie);
- b. la somma dei risultati degli ultimi tre esercizi abbia eroso il patrimonio netto in misura superiore al 10%;
- c. le relazioni al bilancio redatte dalla Società di revisione e dal Collegio Sindacale rappresentino dubbi di continuità aziendale;
- d. l'indice di struttura finanziaria, dato dal rapporto tra patrimonio netto + debiti onerosi a medio e lungo termine e attivo immobilizzato, sia inferiore a 1.

Il monitoraggio effettuato con cadenza trimestrale conferma l'integrale rispetto degli indici.

La valutazione del rischio svolta induce l'organo amministrativo "a ritenere che il rischio di crisi aziendale relativo alla Società sia basso".

Per quanto attiene, inoltre, le disposizioni dell'art. 6, commi 3 e 5, D. Lgs. 175/2016, la Società ha prodotto una "Valutazione sugli strumenti di governo societario" di cui all'art. 6, comma 4, della richiamata legge nella quale la Società medesima ritiene che gli «strumenti di governo societario» adottati dalla società siano "adeguati e non necessitano, attualmente, di integrazioni anche per quanto riguarda i programmi di responsabilità sociale d'impresa".

Si propone di prendere atto di quanto rappresentato dalla Società nella Relazione sul Governo Societario e nel Programma specifico di valutazione del rischio aziendale nonché alle informazioni fornite in relazione agli strumenti di governo societario integrativi.

In relazione al punto 2 all'ordine del giorno dell'assemblea, il Consiglio di Amministrazione propone all'Assemblea di procedere alla destinazione dell'utile di esercizio, pari ad euro 1.152.236,00 nel seguente modo:

- alla Riserva legale (pari al 5%): euro 57.611,80
- alla Riserva Statutaria ex art. 29 dello Statuto: euro 244.739,08
- alle n. 2.655.891 azioni ordinarie un dividendo unitario di euro 0,32: euro 849.885,12.

Al riguardo, si propone di incaricare il rappresentante regionale in assemblea di approvare la suddetta proposta.

In relazione ai punti 3, 4, 5 e 6, si fa presente che con l'approvazione del bilancio al 31.12.2021 gli attuali organi societari vengono a scadere.

Per quanto concerne in particolare i punti 3 e 4 si fa presente che l'art. 17 dello statuto societario prevede che la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di consiglieri non inferiore a 5 e non superiore a 7, determinato dall'assemblea ordinaria dei soci.

In proposito, si rammenta che, per quanto concerne il numero dei componenti dell'organo amministrativo, la Società ha ritenuto di non essere tenuta a uniformarsi a quanto previsto dai commi 2 e 3 dell'art. 11 del D. Lgs. 175/2016 in considerazione della previsione dell'art. 1, comma 4, lett. a) del medesimo T.U. per il quale restano ferme: "*le specifiche disposizioni, contenute in leggi o regolamenti governativi o ministeriali, che disciplinano società a partecipazione pubblica di diritto singolare costituite per l'esercizio della gestione di servizi di interesse generale o di interesse economico generale o per il perseguimento di una specifica missione di pubblico interesse*". La legge nazionale istitutiva di Finest S.p.A. (L. 19/1991) prevede infatti un potere diretto di nomina di Simest. Da ciò discende che l'organo monocratico non è ammissibile e che per il principio della proporzionalità della rappresentanza l'attuale composizione risulta corretta.

Considerata ad ogni modo la percentuale di partecipazione regionale al capitale sociale di Finest S.p.A. che non consente di prendere decisioni autonome, in merito alla determinazione del numero dei componenti dell'organo amministrativo, di cui al punto 3 dell'ordine del giorno, si propone di votare in assemblea la proposta che formulerà il socio di maggioranza, nel rispetto

dei principi di proporzionalità di cui all'art. 2449 c.c. ed ai sensi della L. 19/1991.

Per quanto concerne la composizione del medesimo organo, il già citato articolo statutario prevede che la Giunta regionale del Veneto, la Provincia Autonoma di Trento e la Simest S.p.A. nominino, ai sensi dell'art. 2449 c.c., un consigliere ciascuno, e che i rimanenti consiglieri, tra cui il Presidente, siano nominati a maggioranza dall'assemblea. La carica di Vice Presidente è attribuita al consigliere nominato dalla Giunta regionale del Veneto.

Allo scopo di procedere al rinnovo dell'organo amministrativo sono state avviate e concluse le procedure istruttorie relative alla presentazione delle candidature con le modalità previste dalla L.R. 27/1997, attraverso la pubblicazione dell'Avviso n. 4 del 18 gennaio 2022, pubblicato nel BUR n. 8 del 21 gennaio 2022 e, in ottemperanza alle disposizioni operative fornite in argomento con le DGR 1086/2018 e DGR 1266/2019, tramite l'approvazione con decreto del Direttore della Direzione Partecipazioni Societarie ed Enti regionali n. 2 del 12.04.2022 dell'istruttoria relativa alle candidature presentate al quale è stato allegato l'elenco dei candidati ammessi ed esclusi.

Sempre in relazione al punto 3 all'ordine del giorno, si propone di procedere con il presente provvedimento, sulla base delle domande pervenute, alla nomina del componente del consiglio di amministrazione previsto ex art. 2449 c.c. e di incaricare il rappresentante regionale in assemblea di comunicare il nominativo di cui sopra e di prendere atto dei restanti nominativi di nomina diretta e di quelli che saranno eletti a maggioranza dall'assemblea, fatto salvo il possesso dei requisiti per l'espletamento dell'incarico ed il rispetto del principio di equilibrio di genere, previsto dal DPR 251/2012.

Con riferimento al punto 4 all'ordine del giorno, di nominare quale Presidente del Consiglio di Amministrazione, il nominativo che emergerà dalla maggioranza espressa in sede assembleare e quale Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 17 dello statuto societario, il consigliere di nomina della Giunta regionale del Veneto.

Con riferimento al componente di nomina regionale, l'efficacia della nomina, ai sensi dell'art. 20, D.lgs. 39/2013, sarà condizionata alla presentazione da parte della persona nominata di una dichiarazione sulla insussistenza delle cause di inconferibilità o incompatibilità previste da tale decreto.

Il Direttore responsabile della struttura regionale che ha curato l'istruttoria acquisirà la dichiarazione di accettazione della persona nominata e le altre dichiarazioni previste.

Per quanto concerne il punto 5 all'ordine del giorno, relativo alla nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale, l'art. 25 del testo statutario prevede che il collegio sindacale sia composto da tre membri effettivi e da due supplenti e, di questi, un sindaco effettivo sia nominato dalla Giunta regionale del Veneto, ai sensi dell'art. 2449 del c.c., mentre tutti gli altri, tra cui il Presidente del collegio, sono eletti a maggioranza dall'assemblea.

Allo scopo di procedere al rinnovo dell'organo di controllo sono state avviate e concluse le procedure istruttorie relative alla presentazione delle candidature con le modalità previste dalla L.R. 27/1997, attraverso la pubblicazione dell'Avviso n. 5 del 18 gennaio 2022, pubblicato nel BUR n. 8 del 21 gennaio 2022 e, in ottemperanza alle disposizioni operative fornite in argomento con la DGR 1266/2019, tramite l'approvazione con decreto del direttore della Direzione Partecipazioni Societarie ed Enti regionali n. 3 del 12.04.2022 dell'istruttoria relativa alle candidature presentate al quale è stato allegato l'elenco dei candidati ammessi ed esclusi.

Sulla base delle domande prevenute si propone, di procedere alla nomina del componente effettivo del Collegio Sindacale previsto ex art. 2449 c.c., come stabilito dall'art. 25 dello statuto della Società e di prendere atto dei nominativi che saranno eletti a maggioranza dall'assemblea, fatto salvo il possesso dei requisiti per l'espletamento dell'incarico ed il rispetto del principio di equilibrio di genere, previsto dal DPR 251/2012.

Con riferimento al punto 6 relativo alla determinazione dei compensi, si rappresenta che gli attuali compensi sono così attribuiti:

- per il Presidente del Consiglio di Amministrazione, un'indennità annua lorda onnicomprensiva di eventuali deleghe pari a euro 45.000,00;
- per gli altri consiglieri un'indennità annua lorda pari a euro 3.200,00;
- per il Presidente del Collegio Sindacale, un'indennità annua lorda pari a euro 16.200,00;
- per ciascun sindaco effettivo, un'indennità annua lorda pari a euro 10.800,00.

A tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale è riconosciuto il rimborso delle spese documentate sostenute in ragione dell'ufficio. Il rimborso delle spese chilometriche per l'utilizzo dell'auto propria viene calcolato in base alle tariffe ACI in vigore, parametrize al limite massimo di 160 KW, su percorrenza pari a 15.000 km annui.

In merito ai compensi si fa presente che l'art. 11, comma 7, D.Lgs. 175/2016 prevede che "*fino all'emanazione del decreto di cui al comma 6 restano in vigore le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 dicembre 2013, n. 166.*"

L'art. 4, comma 4, D.L. 95/2012 prevede che il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori, ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non può superare l'80 per cento del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013.

Considerata ad ogni modo la percentuale di partecipazione regionale al capitale sociale di Finest S.p.A., si propone di votare in assemblea la proposta che formulerà il socio di maggioranza, fatto salvo il rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la L. 09.01.1991, n. 19 "Norme per lo sviluppo delle attività economiche e della cooperazione internazionale della Regione Friuli-Venezia Giulia, della provincia di Belluno e delle aree limitrofe";

VISTO il D.lgs. 19.08.2016, n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica";

VISTA la L.R. 30.12.1991, n. 38 "Provvedimenti in attuazione della legge 9 gennaio 1991, n. 19 Norme per lo sviluppo delle attività economiche e della cooperazione internazionale della Regione Friuli-Venezia Giulia, della provincia di Belluno e delle aree limitrofe";

VISTO l'art. 2, comma 2, L.R. 31.12.2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della L.R. statutaria 17.04.2012, n. 1 Statuto del Veneto";

VISTA la convocazione dell'assemblea ordinaria di Finest S.p.A.,

VISTI il bilancio di Finest S.p.A. chiuso al 31.12.2021 e relativa nota integrativa, la relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione, la relazione del Collegio Sindacale e la relazione della Società di Revisione, **Allegato A**;

VISTA la Relazione sul Governo Societario, comprensiva del Programma specifico di valutazione del rischio di crisi aziendale, **Allegato B**;

VISTO lo statuto di Finest S.p.A.;

VISTI gli elenchi relativi alle proposte di candidatura per il rinnovo dell'organo amministrativo e del Collegio Sindacale, allegati rispettivamente ai Decreti della Direzione Partecipazioni Societarie ed Enti regionali n. 2 del 12.04.2022 "Approvazione dell'istruttoria relativa alle candidature presentate per la nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione che ricoprirà la carica di Vice Presidente della società Finest S.p.A." e n. 3 del 12.04.2022 "Approvazione dell'istruttoria relativa alle candidature presentate per la nomina di un componente effettivo del Collegio Sindacale della società Finest S.p.A.";

delibera

1. di dare atto che le premesse, compresi gli **Allegati A e B**, formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare atto che ai sensi dell'art. 61, comma 3 dello Statuto del Veneto, il Presidente della Giunta Regionale o suo delegato, parteciperà all'assemblea;
3. in relazione al punto 1. all'ordine del giorno, di incaricare il rappresentante regionale in assemblea di approvare, nel suo complesso e per quanto a conoscenza del Socio Regione del Veneto, il bilancio d'esercizio 2021, che presenta un utile d'esercizio pari a € 1.152.236,00;
4. di prendere atto di quanto rappresentato dalla Società nella Relazione sul Governo Societario e nel Programma specifico di valutazione del rischio aziendale nonché alle informazioni fornite in relazione agli strumenti di governo societario integrativi;

5. in relazione al punto 2. all'ordine del giorno dell'assemblea, di incaricare il rappresentante regionale in assemblea di approvare la proposta del Consiglio di Amministrazione di procedere alla destinazione dell'utile di esercizio, pari ad euro 1.152.236,00 nel seguente modo:

- ◆ alla Riserva legale (pari al 5%): euro 57.611,80
- ◆ alla Riserva Statutaria ex art. 29 dello Statuto: euro 244.739,08
- ◆ alle n. 2.655.891 azioni ordinarie un dividendo unitario di euro 0,32: euro 849.885,12;

6. con riferimento al punto 3. all'ordine del giorno della parte ordinaria,

- a. in merito alla determinazione del numero dei componenti, di incaricare il rappresentante regionale di votare in assemblea la proposta che formulerà il socio di maggioranza, nel rispetto dei principi di proporzionalità di cui all'art. 2449 c.c., e ai sensi della L. 19/1991;
- b. di nominare quale componente del Consiglio di Amministrazione di spettanza della Giunta regionale del Veneto ex art. 2449 c.c. la dott.ssa Paola Tombolato;
- c. di incaricare il rappresentante regionale di comunicare in assemblea il nominativo di cui sopra e di prendere atto dei restanti nominativi di nomina diretta e di quelli che saranno eletti a maggioranza dall'assemblea, fatto salvo il possesso dei requisiti per l'espletamento dell'incarico ed il rispetto del principio di equilibrio di genere, previsto dal DPR 251/2012;

7. con riferimento al punto 4. all'ordine del giorno, di incaricare il rappresentante regionale in assemblea di nominare quale Presidente del Consiglio di Amministrazione, il nominativo che emergerà dalla maggioranza espressa in sede assembleare e quale Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 17 dello statuto societario, il consigliere di nomina della Giunta regionale del Veneto;

8. per quanto concerne il punto 5. relativo alla nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale,

- a. di nominare quale sindaco effettivo, ai sensi dell'articolo 2449 del c.c., il dott. Maurizio Moffa;
- b. di incaricare il rappresentante regionale in assemblea di comunicare la nomina di cui sopra, nonché di prendere atto dei nominativi che saranno eletti a maggioranza dall'assemblea, fatto salvo il possesso dei requisiti per l'espletamento dell'incarico, ed il rispetto del principio di equilibrio di genere, previsto dal DPR 251/2012;

9. in relazione al punto 6. riguardante la determinazione dei compensi, tenuto conto di quanto illustrato in premessa, di incaricare il rappresentante regionale in assemblea di votare la proposta che formulerà il socio di maggioranza, fatto salvo il rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente;

10. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

11. di pubblicare la presente deliberazione, ad esclusione degli allegati, nel Bollettino Ufficiale Regionale e nel sito internet della Regione del Veneto.

Allegati (*omissis*)

(Codice interno: 475570)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 454 del 26 aprile 2022

Assemblea ordinaria dei soci di Veneto Strade S.p.a. del 29.04.2022 alle ore 10.30 in prima convocazione e, occorrendo, il 02.05.2022 alle ore 21.00 in seconda convocazione.*[Enti regionali o a partecipazione regionale]***Note per la trasparenza:**

Partecipazione all'assemblea ordinaria dei soci di Veneto Strade S.p.a. del 29.04.2022 alle ore 10.30, in prima convocazione ed, occorrendo il 02.05.2022 alle ore 21.00 in seconda convocazione, avente all'ordine del giorno: presentazione del bilancio chiuso al 31.12.2021, relazione del Consiglio di amministrazione, relazione del Collegio Sindacale - deliberazioni inerenti e conseguenti; informativa in merito al funzionamento del sistema dei controlli adottato sulla base delle disposizioni di cui al D.Lgs. 231/2001; relazione sul raggiungimento degli obiettivi 2021 - DACR 127/2020 e DGRV 523/2021; nomina Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 27 dello Statuto; comunicazioni del Presidente e varie ed eventuali.

L'Assessore Francesco Calzavara riferisce quanto segue.

Con L.R. 29/2001 è stata costituita la società Veneto Strade S.p.a., a cui è stata affidata la progettazione, l'esecuzione di interventi, la manutenzione, gestione e vigilanza della rete viaria di interesse provinciale e regionale, in attuazione del D.Lgs. 112/1998 che ha conferito alle Regioni e agli Enti locali una serie di competenze prima riservate allo Stato in materia di viabilità.

La L.R. 29.03.2019, n. 13 "Modifiche alla Legge Regionale 25 ottobre 2001, n. 29 "Costituzione di una società di capitali per la progettazione, esecuzione, manutenzione, gestione e vigilanza delle reti stradali" e successive modificazioni", ha modificato la Legge istitutiva di Veneto Strade S.p.a., in attuazione del Protocollo d'Intesa siglato da Regione del Veneto ed ANAS S.p.a. in data 23.02.2018.

La Regione detiene oggi il 76,42% del capitale sociale di Veneto Strade S.p.a. e quest'ultima si configura come una società a totale partecipazione pubblica.

In data 30.06.2021, ai sensi di quanto deliberato dall'Assemblea societaria del 30.04.2021, giusta DGR 523/2021, è stato sottoscritto l'Accordo tra Regione del Veneto e Provincia di Belluno per l'esercizio del controllo analogo congiunto sulla società. Esso ha previsto l'istituzione del "Comitato di Coordinamento per l'esercizio congiunto del controllo analogo" sulla società. Il R.A.S.A. della Regione del Veneto ha trasmesso in data 10.09.2021 ad ANAC, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 50/2016, l'istanza di iscrizione di Veneto Strade S.p.a. nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie "società" in house. L'istruttoria di ANAC è tutt'ora in corso.

Con nota 14.04.2022 n. 8056 (prot.reg. 173751/2022) è stata comunicata la convocazione dell'Assemblea ordinaria dei soci di Veneto Strade S.p.a. presso la sede della Società in Mestre (VE) - Via Baseggio, 5, sala "Alessandro Farronato", in prima convocazione per il giorno 29.04.2022, ore 10.30 e, occorrendo il giorno 02.05.2022 alle ore 21.00 in seconda convocazione, che si potrà tenere anche in modalità audio-videoconferenza conformemente all'art. 15.2 dello Statuto societario, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Presentazione del bilancio chiuso al 31.12.2021, Relazione del Consiglio di Amministrazione e Relazione del Collegio Sindacale: deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Informativa in merito al funzionamento del sistema dei controlli adottato sulla base delle disposizioni di cui al D.Lgs. 231/2001;
3. Relazione sul raggiungimento obiettivi 2021 - DACR 127/2020 e DGRV 523/2021;
4. Nomina del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 27 dello Statuto;
5. Comunicazioni del Presidente,
6. Varie ed eventuali.

In relazione al primo punto all'ordine del giorno, dalla documentazione trasmessa dalla società e composta dal bilancio al 31.12.2021 e relativa nota integrativa, dalla relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione, dalla relazione del Collegio Sindacale e dalla relazione del Revisore legale, **Allegato A**, si evince che Veneto Strade S.p.a. ha chiuso l'esercizio

con un utile di € 110.908,00, in decremento rispetto all'esercizio precedente quando lo stesso era stato pari a € 139.374,00.

Da un'analisi delle informazioni contenute nei prospetti di bilancio si evidenzia che il "Valore della produzione" di € 94.983.250,00 in aumento rispetto all'esercizio precedente (€ 86.747.964,00); tale variazione è principalmente dovuta dall'incremento della voce "Altri ricavi e proventi" iscritti per complessivi € 87.416.171,00 (€ 80.242.470,00 nel precedente esercizio), tra cui i "contributi in c/esercizio" ricevuti dal socio Regione del Veneto e da altri enti registrano nel 2022 un valore di € 43.551.312,00 a fronte di € 40.296.433,00 dell'esercizio precedente, e all'incremento della voce "variazioni dei lavori in corso su ordinazione" che registrano un valore di € 4.637.871,00 (€ 3.323.298,00 nel 2020).

Per quanto concerne, invece, i "Costi della produzione", questi sono registrati a bilancio per un importo pari a € 94.269.221,00 in aumento rispetto all'esercizio precedente (€ 85.735.310,00). Tale variazione è dovuta principalmente ai "costi per servizi" che si sono assestati su di un valore di € 33.734.524,00, con un incremento nel 2021 di € 4.265.371,00. Nella composizione di tale posta contabile assume particolare rilevanza l'incremento di € 3.694.722,00 dei costi per "manutenzione della rete viaria in concessione" passati da € 24.683.049,00 del 2020 a € 28.377.771,00.

Le spese per godimento beni di terzi sono iscritte nei costi della produzione del conto economico per complessivi € 653.075,00 (€ 414.83,00 nel precedente esercizio) con una variazione in aumento pari a € 6.245,00.

Le spese per il personale, altresì, sono aumentate rispetto al precedente esercizio attestandosi su di un importo di € 13.688.701,00. Parimenti la voce "ammortamenti e svalutazioni" registrano un incremento di € 658.106,00 rispetto al 2020 attestandosi su di un valore di € 40.173.534,00.

Gli "Oneri diversi di gestione", infine, sono iscritti nei costi della produzione del conto economico per complessivi € 3.847.995,00 (€ 900.844,00 nel precedente esercizio) registrando un incremento di € 2.947.151,00. Per tale variazione assume particolare rilevanza l'incremento di € 3.045.201,00 delle "sopravvenienze e insussistenze passive" passate da € 363.850,00 nel 2020 a € 3.409.051,00 nel 2021.

La "Differenza tra Valore e Costi della produzione" registra un saldo positivo pari a € 714.029,00 in diminuzione rispetto al 2020 quando lo stesso era pari a € 1.012.654,00.

La gestione finanziaria chiude con un saldo negativo di € -452.185,00, ma comunque in miglioramento rispetto all'ultimo triennio (€ -1.063.217,00 nel 2018, € - 870.183,00 nel 2019, e € -557.419,00 nel 2020).

Il "Risultato prima delle imposte" si attesta a € 261.844,00 e sullo stesso incidono "Imposte correnti" per € 150.936,00, determinando appunto il risultato finale suddetto di € 110.908,00.

Per quanto concerne l'analisi della parte attiva dello Stato Patrimoniale, la voce "totale immobilizzazioni" registra un valore iscritto a bilancio pari a € 390.159.357,00, in diminuzione rispetto al 2020 quando le stesse erano pari a € 429.434.609,00; tale diminuzione consegue al decremento della posta contabile "immobilizzazioni materiali" che si attestano su di un valore pari a € 389.262.107,00 (€ 428.579.327,00 nell'esercizio precedente). La voce delle "immobilizzazioni immateriali" registrano un incremento attestandosi su di un importo pari a € 543.621,00 (€ 502.617,00 nel 2020) e anche le "immobilizzazioni finanziarie" registrano un lieve incremento passando da € 352.665,00 a € 353.629,00 nel 2021.

Il "Totale Attivo circolante" pari a € 43.641.576,00 registra un decremento di € 976.951,00 rispetto all'esercizio precedente (€ 44.618.527,00). Le rimanenze comprese nell'attivo circolante sono pari a € 10.260.142,00 (€ 5.470.876,00 nel precedente esercizio). Il totale dei "crediti" passa da € 38.771.402,00 a € 28.657.559,00 nel 2021 e si segnala, in particolare, il decremento di € 13.233.708,00 dei "crediti verso controllanti", tra cui dal 2018 si annoverano i crediti verso la Regione del Veneto, passati da € 18.353.270,00 a € 5.119.562,00.

Le "disponibilità liquide" comprese nell'attivo circolante sono pari a € 4.723.875,00 (€ 376.249,00 nel precedente esercizio) registrando un incremento di € 4.347.626,00.

I ratei e risconti attivi sono pari a € 9.912.076,00 (€ 5.142.174,00 nel precedente esercizio) registrano un incremento di € 4.769.902,00.

Per quanto concerne l'analisi della parte passiva dello Stato Patrimoniale, si segnala un incremento di € 2.486.223,00 dei "debiti", tutti esigibili entro l'esercizio successivo, che si attesta su di un valore pari a € 47.589.207,00. Tale variazione risulta riconducibile principalmente: ai "debiti verso banche" che si attestano su di un valore pari a € 16.749.319,00 con un incremento di € 2.024.836,00 rispetto al 2020, agli "acconti" che registrano un valore pari a € 5.854.803,00 con un incremento di € 2.124.286,00 rispetto all'esercizio precedente e ai "debiti verso fornitori" incrementati di € 773.869,00 rispetto al 2020 registrando un valore a bilancio pari a € 21.245.559,00.

I "debiti verso controllanti" registrano un decremento pari a € 2.388.726,00 attestandosi su di un valore pari a € 1.375.048,00 (€ 3.763.774,00 nel 2020). I "ratei e risconti" passivi sono iscritti nelle passività per complessivi € 383.933.484,00 (€ 422.133.508,00 nel precedente esercizio) con un decremento di € 38.200.024,00.

In merito alle attività poste in essere nel corso dell'esercizio 2021, rinviando a quanto esposto nella relazione sulla gestione al 31.12.2021 per maggior dettaglio, la società sottolinea come le complessive risorse destinate alla manutenzione globale (ordinaria, a rendicontazione e somma urgenza) ben testimoniano lo sforzo effettuato. Nel corso dell'esercizio 2021 sono stati destinati a tali fini oltre 27,4 milioni di Euro.

In generale, gli interventi manutentivi più cospicui hanno riguardato i rifacimenti del manto stradale in pianura e la messa in sicurezza intesa come ripristino delle protezioni dei versanti posti lungo il piano viabile nel bellunese. Molteplici sono le altre attività poste in essere e tutte miranti alla manutenzione della rete: fra le voci più significative, vanno segnalate le attività antineve e prevenzione ghiaccio, lo sfalcio erba - potatura e pulizia piano viabile, la segnaletica orizzontale e verticale, oltre agli interventi di rifacimento asfalto e messa in sicurezza. Inoltre è proseguita la gestione delle situazioni di emergenza che vedono ormai un costante presidio del territorio attraverso servizio di reperibilità e pronto intervento. Di particolare rilievo sono gli interventi di manutenzione integrativa che permettono di dare tempestive risposte ad emergenti situazioni di potenziale pericolo per la circolazione stradale con interventi di ripristino previa puntuali verifiche tecniche per individuare la scala delle priorità (rif. relazione sull'attività svolta nel primo semestre 2021 prot. 24576 del 29.10.2021 e relazione sull'attività svolta nel secondo semestre 2021 prot. 8166 del 15.04.2022 agli atti).

Il Collegio Sindacale ha attestato di non rilevare motivi ostativi all'approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2021 né ha formulato osservazioni in merito alla proposta dell'organo di amministrazione in merito alla destinazione dell'utile d'esercizio; analogamente, il revisore indipendente nella propria relazione datata 13.04.2022 non ha espresso rilievi all'approvazione del progetto di bilancio della Società.

Con riferimento alla riconciliazione delle posizioni creditorie e debitorie in essere al 31.12.2021 tra la Regione del Veneto e Veneto Strade S.p.a. ai sensi del D.Lgs. 118/2011, si rappresenta che le verifiche istruttorie sono state effettuate e solo a conclusione del procedimento di asseverazione da parte dei rispettivi organi di revisione sarà possibile definire la riconciliazione e gli eventuali provvedimenti da adottare e da recepire nelle scritture contabili della società nel 2022, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 118/2011.

In considerazione di quanto sopra esposto e di quanto illustrato nella documentazione, **Allegato A**, a cui si rinvia per ogni ulteriore dettaglio, si propone di incaricare il rappresentante regionale in assemblea di approvare nel suo complesso, e per quanto a conoscenza del socio Regione del Veneto, il bilancio d'esercizio chiuso al 31.12.2021 e la proposta del Consiglio di Amministrazione di destinare l'utile d'esercizio, pari a € 110.908,00, per € 5.545,00 a riserva legale (5,00 %) e per € 105.363,00 a riserva straordinaria.

L'art. 6, comma 2, D.Lgs. 175/2016, prevede che le società a controllo pubblico predispongano specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale informando l'assemblea dei soci in occasione della relazione sul governo societario pubblicata contestualmente al bilancio. Nella stessa relazione devono essere illustrati gli strumenti di governo societario integrativi previsti dall'art. 6, comma 3, medesima legge che le società a controllo pubblico hanno adottato ovvero vengono fornite le ragioni per le quali le società stesse hanno valutato di non adottarli. Detti strumenti integrativi fanno riferimento a:

- regolamenti interni per garantire la tutela della concorrenza, della proprietà industriale ed intellettuale;
- un ufficio di controllo interno a supporto dell'organo di controllo statutariamente previsto;
- codici di condotta;
- programmi di responsabilità sociale di impresa.

Al riguardo la società con la citata nota n. 8056/2022 ha prodotto "Relazione sul governo societario" contenente il programma di valutazione del rischio aziendale relativa all'esercizio appena concluso, ritenendo per l'individuazione di eventuali parametri di rischio di far riferimento al "Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza" di cui al D.lgs. 14/2019.

Si propone di incaricare il rappresentante regionale in assemblea di prendere atto di quanto rappresentato dalla società con riferimento ai programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale (art. 6, comma 2, D.Lgs. 175/2016) ed alle informazioni fornite sugli strumenti di governo societario integrativi (art. 6, commi 3 e 5, D.Lgs. 175/2016), contenuti nella documentazione di cui all'**Allegato A**.

Sempre con riferimento al primo punto all'ordine del giorno, si rappresenta che in base a quanto stabilito dalle direttive contenute nella lett. H-I della DGR 2951/2010, come modificata dalla DGR 258/2013, dalla DGR 2101/2014 come da ultimo integrata dalla DGR 751/2021, l'organo amministrativo della società è tenuto ad illustrare in modo dettagliato, all'interno della relazione al bilancio consuntivo, l'applicazione e il rispetto di una serie di direttive fornite dalla Giunta regionale.

Al fine di agevolare tale adempimento, la Direzione Partecipazioni Societarie ed Enti regionali, con nota 11.03.2022 prot. 114610, ha trasmesso alla società apposita tabella da compilare.

La lettera citata prevede, inoltre, che nel provvedimento della Giunta regionale regolante la partecipazione del rappresentante regionale all'assemblea societaria di approvazione del bilancio, venga riportata la situazione della società rispetto alle direttive impartite e vengano formulate le opportune osservazioni.

Ciò detto, dalla documentazione di bilancio trasmessa dalla società, **Allegato A**, e in particolar modo da quanto riportato nella relazione sulla gestione, nella parte relativa al rispetto delle direttive approvate dalla Giunta regionale, si ricavano le informazioni di seguito rappresentate.

Veneto Strade S.p.a., detenuta per il 76,42% dalla Regione del Veneto, è inquadrabile come organismo di diritto pubblico ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e in materia di acquisizione di lavori, forniture e servizi applica le disposizioni del citato codice dei contratti pubblici in qualità di stazione appaltante. La società ha, inoltre, adottato un proprio regolamento volto a disciplinare le modalità, i limiti e le procedure da seguire per l'esecuzione sotto soglia di lavori, nonché per le forniture di beni e servizi in applicazione del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Con riferimento alle direttive in materia di società strumentali, Veneto Strade S.p.a. ha posto in essere una politica di dismissione delle partecipazioni non strategiche e/o non economicamente vantaggiose. L'unica partecipazione ad oggi in essere è quella del 5% del capitale di Vi.Abilità S.p.a., società partecipata per il restante 95% dalla Provincia di Vicenza, che svolge attività analoghe a quelle di Veneto Strade S.p.a. nel territorio provinciale vicentino; in attuazione delle disposizioni assunte dalle DGR 1816/2019, DGR 1318/2020 e DGR 1594/2021 è in corso un processo di dismissione della partecipazione.

Veneto Strade S.p.a. ha presentato il proprio piano triennale dei fabbisogni di personale che è stato adottato con DGR 1302/2021.

Per quanto riguarda le direttive in materia di contenimento delle spese di varia natura, si deve far presente che Veneto Strade S.p.a. è inclusa nell'elenco ISTAT delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art. 1, comma 2, L. 196/2009.

La Società nel 2021 non ha sostenuto costi per studi ed incarichi di consulenza, così come nel biennio precedente, (nel 2009 tale spesa ammontava a € 211.895,00), né ha sostenuto costi per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e spese di rappresentanza (nel 2009 erano stati pari a € 40.136,00) e neppure per sponsorizzazioni.

La spesa ammontante per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi nell'anno 2021 è stata di € 9.792,00 (nel 2011 era pari a € 68.122,00), sono escluse ex art. 15 D.L. 66/2014 le autovetture impiegate per la vigilanza e l'intervento sulla rete stradale gestita dalla società.

In merito alla direttiva M-V, la Società dichiara di aver provveduto a monitorare l'applicazione dell'art. 1, commi da 471 a 475, L. 147/2013 e di non aver riscontrato casi di superamento del limite.

Il modello di gestione e controllo previsto dall'art. 6, D.Lgs. 231/2001 risulta da ultimo modificato in data 25.06.2021 ed è attualmente in corso l'aggiornamento attinente alle novità legislative intervenute in materia introdotte dal D.lgs. 184/2021.

Per quanto fin qui rappresentato, si propone di incaricare il rappresentante regionale in assemblea di prendere atto delle dichiarazioni rese dalla Società nei documenti di bilancio, **Allegato A**, a cui si rinvia per una completa informazione, attestanti l'avvenuto rispetto delle direttive.

Ai sensi dell'art. 2, L.R. 39/2013, contestualmente all'esame del bilancio della società, la Regione deve esaminare la proposta volta al contenimento delle spese di funzionamento presentata dagli amministratori, la cui condivisione è condizione necessaria per l'erogazione di finanziamenti e di contributi alla medesima. Ai sensi, altresì, dell'art. 19, comma 5, D.Lgs. 175/2016 le amministrazioni pubbliche socie fissano, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento delle proprie società controllate.

In merito al raggiungimento dell'obiettivo per il 2021, si precisa che era stato assegnato con DGR 523/2021, ritenuto congrua la proposta di contenimento delle spese di funzionamento formulata dalla società per il 2021 e condivisa con la medesima ai sensi dell'art. 2, L.R. 39/2013, quale obiettivo specifico ex art. 19, comma 5, D.Lgs. 175/2016 la riduzione degli oneri finanziari/interessi passivi per l'importo di € 50.000,00.

Nel merito l'obiettivo risulta conseguito stante che nell'esercizio 2021 gli oneri finanziari/interessi passivi sostenuti sono pari a 459.845,00, a fronte dei costi contabilizzati nel bilancio chiuso al 31.12.2020 per € 567.176,00.

Veneto Strade S.p.a. ha trasmesso con nota 15.04.2022 n. 8164 (prot. reg. 175622/2022), **Allegato B**, la propria proposta di contenimento delle spese di funzionamento nella quale la società propone, quale obiettivo di contenimento dei costi di funzionamento per il 2022, la riduzione per un importo pari almeno a € 50.000,00 dei *service tecnici*.

Si propone di condividere la proposta suddetta e di assegnare alla società, comunicandolo in assemblea, quale obiettivo specifico e pluriennale ex art. 19, commi 5 e 6, D.Lgs. 175/2016, l'obiettivo del contenimento dei costi di funzionamento per l'esercizio 2022 riguardante la riduzione per un importo pari almeno a € 50.000,00 dei *service tecnici*, **Allegato B**.

Considerato quanto sopra stabilito, si propone di incaricare la Direzione Partecipazioni Societarie ed Enti regionali di pubblicare, ai sensi dell'art. 19, comma 7, D.Lgs. 175/2016 e dell'art. 8, D.Lgs. 33/2013, il presente provvedimento nella Sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet regionale.

In relazione al secondo punto all'ordine del giorno relativo alla informativa in merito al funzionamento del sistema dei controlli adottato sulla base delle disposizioni di cui al D.Lgs. 231/2001, posto che nella relazione annuale 2021, contenuta nell'**Allegato A**, l'organismo di vigilanza della società dichiara di non aver accertato nel corso del 2021 situazioni anomale o di non conformità tali da costituire eventi di particolare attenzione nelle aree di attività a rischio, si propone di incaricare il rappresentante regionale di prendere atto di quanto rappresentato dalla società.

Passando ora al terzo punto all'ordine del giorno, si rappresenta che la società con la citata nota n. 8056/2022, integrata con la nota n. 8164/2022, ha relazionato in merito agli obiettivi di medio lungo termine (2021-2023) e programmati per l'esercizio 2021, assegnati, ex DCR 127/2020 di adozione della relativa Nota di aggiornamento del DEFR 2021 - 2023.

L'art 58, L.R. 39/2001 dispone, tra l'altro, che la Giunta regionale debba presentare al Consiglio regionale il bilancio di esercizio delle società con partecipazione maggioritaria della Regione ed una relazione dimostrativa del raggiungimento degli obiettivi di cui ai programmi aziendali.

In un'ottica di semplificazione, in linea con quanto disposto dall'art. 36, comma 3, D.Lgs. 118/2011 e in attuazione del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio di cui all'Allegato 4/1 del suddetto decreto, gli indirizzi alle società controllate sono delineati e assegnati, per il triennio di riferimento, nel DEFR e nella successiva Nota di aggiornamento. La rendicontazione degli obiettivi e delle attività svolte dalla Società è effettuata in sede di assemblea societaria nell'esercizio successivo, contestualmente all'approvazione del bilancio d'esercizio, a seguito di espresso provvedimento giuntale; quest'ultimo provvedimento, congiuntamente al verbale assembleare, sarà trasmesso al Consiglio regionale ai sensi dell'art. 58, L.R. 39/2001.

Peraltro, l'art. 3, comma 3, L.R. 39/2013 prevede che "La Giunta regionale effettua almeno annualmente una valutazione circa il raggiungimento delle finalità e la stima dei costi e degli effetti prodotti dall'affidamento di funzioni, servizi e compiti a società controllata e ne informa la competente commissione consiliare".

Ciò detto, si propone di incaricare il rappresentante regionale in assemblea di prendere atto della documentazione presentata da Veneto Strade S.p.a. relativa alla rendicontazione degli obiettivi di medio lungo termine (2021 - 2023) e programmati per l'esercizio 2021, **Allegato C**, tenuto conto che gli obiettivi programmati sono stati sostanzialmente perseguiti.

In merito al quarto punto all'ordine del giorno, si rappresenta che con l'approvazione del bilancio al 31.12.2021, si conclude il mandato dell'attuale Consiglio di amministrazione che ha continuato ad operare in regime di *prorogatio* sulla base dell'art. 36 nuovo statuto societario approvato con la DGR 647/2019.

Quest'ultimo provvedimento aveva stabilito inoltre che la forma dell'organo amministrativo più adeguata al perseguimento degli scopi della società fosse un Consiglio di amministrazione composto da cinque componenti in considerazione della composizione societaria, della delicatezza delle attività svolte dalla Società sulla rete stradale e autostradale affidata in ragione delle responsabilità ad esse collegate, delle esigenze di contenimento dei costi.

In proposito, l'art. 27 del nuovo Statuto approvato con la citata DGR 647/2019 prevede che, in caso di adozione di un organo amministrativo collegiale, la nomina dei componenti avvenga sulla base di liste i cui candidati devono essere elencati secondo un numero progressivo. *"I voti, da esprimersi in base al numero di azioni possedute, ottenuti da ciascuna lista sono divisi successivamente per uno, due, tre, fino al numero degli Amministratori da eleggere. I quozienti ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista, nell'ordine dalla stessa previsto, e vengono disposti in un'unica graduatoria decrescente. Risultano eletti coloro che hanno ricevuto i quozienti più elevati."*

Al fine di poter procedere alla nomina dell'organo amministrativo è stato pubblicato l'avviso n. 20 del 18.09.2019 pubblicato nel BUR n. 105 del 20.09.2019 per la designazione da parte del Consiglio regionale dei componenti di spettanza regionale, tra cui il Presidente, secondo quanto previsto dall'art. 2, L.R. 27/1997. Tuttavia la designazione non è avvenuta entro il termine della decima legislatura e, di conseguenza, sono stati riaperti, per i soli consiglieri dell'undicesima legislatura, ai sensi di

quanto prevede l'articolo 6 bis della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27, i termini per la presentazione di ulteriori proposte di candidatura.

Successivamente, con l'avviso n. 7 dell'11.02.2021, pubblicato nel B.U.R n. 22 del 12.02.2021, in attuazione della DGR 132/2021 e poi ancora con l'avviso n. 30 del 16.11.2021, pubblicato nel B.U.R. n. 153 del 19.11.2021, in attuazione della DGR 1574/2021 sono stati riaperti i termini per la presentazione di ulteriori candidature.

Sulla base degli avvisi sopra citati il Consiglio regionale, con deliberazione n. 10 del 08.02.2022 (B.U.R. n. 25 del 22.02.2022) ha provveduto alla designazione della seguente lista per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione della società, nell'ordine indicato:

1. il sig. Taccini Marco, nato a Genova il 30.11.1964, quale Presidente del Consiglio di Amministrazione di Veneto Strade S.p.a.,
2. il sig. Menon Alessandro, nato a Verona il 29.10.1968,
3. la sig.ra Nardi Luisa, nata ad Arzignano (VI) il 20.02.1976,
4. il sig. Formaggioni Paolo, nato a Riva del Garda (TN) il 8.07.1966,
5. la sig.ra Bettiol Claudia, nata a Belluno il 25.07.1962.

Pertanto, per quanto fin qui riportato, si propone di incaricare il rappresentante in assemblea, ai sensi di quanto previsto dall'art. 24 del vigente statuto societario, di votare affinché la società sia guidata da un consiglio di amministrazione composto da cinque membri, secondo quanto già stabilito dalla Giunta con DGR 647/2019, in considerazione della composizione societaria, della delicatezza delle attività svolte dalla Società sulla rete stradale e autostradale affidata in ragione delle responsabilità ad esse collegate, delle esigenze di contenimento dei costi e di presentare la lista di cui sopra per la votazione da parte dell'assemblea.

Si propone, inoltre, considerato quanto stabilito dall'art. 11, comma 3, D.Lgs. 175/2016, di dare indicazione alla società di trasmettere il verbale contenente la deliberazione assembleare alla sezione della Corte dei Conti competente ai sensi dell'art. 5, comma 4 ed alla struttura di cui all'art. 15, D.Lgs. 175/2016.

Sempre con riferimento al quarto punto all'ordine del giorno dell'Assemblea, si fa presente che i compensi spettanti ai componenti del Consiglio di Amministrazione determinati con DGR 820/2011, sono costituiti nei seguenti termini:

- un'indennità al Presidente del Consiglio di Amministrazione di € 64.350,00 lordi annui;
- un'indennità a tutti gli altri componenti del Consiglio di Amministrazione di € 14.850,00 lordi annui ciascuno.

In merito ai compensi si fa presente che l'art. 11, comma 7, D.Lgs. 175/2016 prevede che *"fino all'emanazione del decreto di cui al comma 6 restano in vigore le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 dicembre 2013, n. 166."*

L'art. 4, comma 4, D.L. 95/2012 prevede che il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori, ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non può superare l'80 per cento del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013, corrispondente a € 350.443,00.

Si propone pertanto di stabilire col presente provvedimento il compenso spettante ai componenti dell'organo oltre al rimborso delle spese sostenute e documentate per l'esercizio del mandato e per l'espletamento delle funzioni assegnate nei limiti di cui all'art. 7 della L.R. n. 39/2013 e dell'art. 4, comma 4, D.L. 95/2012 e di incaricare il rappresentante regionale di votare in assemblea in coerenza a ciò.

In relazione al quinto punto all'ordine del giorno si propone di incaricare il rappresentante regionale in assemblea di prendere atto delle comunicazioni effettuate del Presidente della società.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi";

VISTO il D.Lgs. 19.08.2016, n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" e s.m.i.;

VISTA la L. 09.01.2019, n. 3 "Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici";

VISTA la L.R. 25.10.2001, n. 29 "Costituzione di una società di capitali per la progettazione, esecuzione, manutenzione, gestione e vigilanza delle reti stradali" e s.m.i.;

VISTO l'art. 58 della L.R. 29.11.2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";

VISTO l'art. 2, comma 2, L.R. 31.12.2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17.04.2012, n. 1 "Statuto del Veneto";

VISTA la L.R. 24.12.2013, n. 39 "Norme in materia di società regionali", come modificata dagli articoli 14 e 15 della L.R. 20 aprile 2021, n. 5 "Legge regionale di semplificazione e di adeguamento ordinamentale 2021 in materia di ordinamento ed attribuzioni delle strutture della Giunta regionale, affari istituzionali, contabilità regionale e società regionali.";

VISTA la DGR 10.11.2014, n. 2101 "Modifiche ed integrazioni alle direttive indirizzate alle società partecipate con la DGR 258/2013";

VISTA la DGR 15.06.2021, n. 751, "Sostituzione delle direttive indirizzate alle società controllate in materia di personale dipendente di cui alla lett. C) dell'allegato A alla DGR n. 2101/2014 avente ad oggetto: "Modifiche ed integrazioni alle direttive indirizzate alle società partecipate con la DGR n. 258/2013".";

VISTA la DCR 17.12.2020, n. 127, "*Adozione della nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza regionale (DEFRA) 2021-2023. Articolo 36, commi 3 e allegato 4/1, punti 4.1 e 6, del decreto legislativo n. 118/2011 e ss.mm.ii.; articolo 7 e Sezione III della legge regionale n. 35/2001. (Proposta di deliberazione amministrativa n. 5)*";

VISTA la DGR 27.04.2021, n. 523 "Assemblea ordinaria dei Soci di Veneto Strade S.p.a. del 30.04.2021 alle ore 10.30 in prima convocazione e, occorrendo, il 03.05.2021 alle ore 21.00 in seconda convocazione.";

VISTA la DGR 28.09.2021, n. 1302 "Approvazione del piano triennale 2021-2023 dei fabbisogni di personale di Veneto Strade S.p.A.;

VISTO lo Statuto di Veneto Strade S.p.a.;

VISTO l'Accordo tra la Regione del Veneto e la Provincia di Belluno per l'esercizio del controllo analogo congiunto sulla società Veneto Strade S.p.a. sottoscritto dalle parti;

VISTA la nota di convocazione dell'assemblea ordinaria dei soci di Veneto Strade S.p.a.;

VISTA la documentazione di bilancio di esercizio al 31.12.2021, le relazioni del Collegio Sindacale e della società di revisione, **Allegato A**;

VISTA la proposta della società di contenimento delle spese di funzionamento di cui alla nota integrativa 15.04.2022 n. 8164, **Allegato B**;

VISTA la relazione sul raggiungimento degli obiettivi di medio lungo termine (2021-2023) e programmati per l'esercizio 2021 ex DACR 127/2020, corredata dai relativi pareri formulati dalle strutture regionali competenti, **Allegato C**;

VISTA la deliberazione del Consiglio regionale del 08.02.2022, n. 10 "Designazione del Presidente e dei componenti del Consiglio di Amministrazione della società Veneto Strade S.p.a.";

delibera

1. di dare atto che le premesse, compresi gli **Allegati A, B e C**; formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. dato atto che, ai sensi dell'art. 61, comma 3 dello statuto del Veneto, il Presidente della Giunta o suo delegato, parteciperà all'assemblea;

3. con riferimento al primo punto all'ordine del giorno dell'assemblea di Veneto Strade S.p.a. di incaricare il rappresentante regionale in assemblea:
- ◆ di approvare, nel suo complesso, per quanto a conoscenza del socio Regione, il bilancio d'esercizio al 31.12.2021, **Allegato A**, e la proposta del Consiglio di Amministrazione di destinare l'utile d'esercizio, pari a € 110.908,00, per € 5.545,00 a riserva legale (5,00 %) e per € 105.363,00 a riserva straordinaria;
 - ◆ di prendere atto di quanto rappresentato dalla Società con riferimento ai programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale (art. 6, comma 2, D.Lgs. 175/2016) ed alle informazioni fornite sugli strumenti di governo societario integrativi (art. 6, commi 3 e 5, D.Lgs. 175/2016), contenuti nella documentazione di cui all'**Allegato A**;
 - ◆ di prendere atto delle dichiarazioni rese dalla Società nei documenti di bilancio, **Allegato A**, attestanti l'avvenuto rispetto delle direttive fornite con DGR 2101/2014;
 - ◆ di assegnare alla società quale obiettivo specifico e pluriennale ex art. 19, commi 5 e 6, D.Lgs. 175/2016, condividendolo, l'obiettivo del contenimento dei costi di funzionamento per l'esercizio 2022 riguardante la riduzione per un importo pari almeno a € 50.000,00 dei *service* tecnici, **Allegato B**;
 - ◆ di incaricare la Direzione Partecipazioni Societarie ed Enti regionali di pubblicare, ai sensi dell'art. 19, comma 7, D.Lgs. 175/2016 e dell'art. 8, D.Lgs. 33/2013, il presente provvedimento nella Sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet regionale;
4. in relazione al secondo punto all'ordine del giorno dell'assemblea, di incaricare il rappresentante regionale in assemblea di prendere atto di quanto rappresentato dalla società in merito al funzionamento del sistema dei controlli adottato sulla base delle disposizioni di cui al D.lgs. 231/2001;
5. con riferimento al terzo punto all'ordine del giorno, di incaricare il rappresentante regionale in assemblea di prendere atto della documentazione relativa alla rendicontazione degli obiettivi di medio lungo termine (2021-2023) e programmati per l'esercizio 2021, **Allegato C**;
6. in merito al quarto punto dell'ordine del giorno dell'assemblea, di incaricare il rappresentante regionale in assemblea:
- a. di votare affinché la società sia guidata da un consiglio di amministrazione composto da cinque membri e di presentare la seguente lista per la votazione da parte dell'assemblea nell'ordine indicato:
 - 1. il sig. Taccini Marco, nato a Genova il 30.11.1964, quale Presidente dell'organo,
 - 2. il sig. Menon Alessandro, nato a Verona il 29.10.1968,
 - 3. la sig.ra Nardi Luisa, nata ad Arzignano (VI) il 20.02.1976,
 - 4. il sig. Formaggioni Paolo, nato a Riva del Garda (TN) il 8.07.1966;
 - 5. la sig.ra Bettiol Claudia, nata a Belluno il 25.07.1962;
 - b. di dare indicazione alla società di trasmettere il verbale contenente la deliberazione assembleare alla sezione della Corte dei Conti competente ai sensi dell'art. 5, comma 4 ed alla struttura di cui all'art. 15, D.Lgs. 175/2016;
 - c. di stabilire quale compenso annuo lordo onnicomprensivo in favore del Presidente del Consiglio di Amministrazione l'importo di € 64.350,00 e in favore dei consiglieri l'importo di € 14.850,00 oltre al rimborso delle spese sostenute e documentate per l'esercizio del mandato e per l'espletamento delle funzioni assegnate nei limiti previsti dall'art. 7, comma 1 bis, L.R. 39/2013;
7. in merito al quinto punto all'ordine del giorno di incaricare il rappresentante regionale in assemblea di prendere atto delle comunicazioni effettuate del Presidente della società;
8. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
9. di pubblicare il presente provvedimento, ad esclusione degli **Allegati**, sul Bollettino Ufficiale della Regione e nel sito internet regionale.

Allegati (*omissis*)

(Codice interno: 475571)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 455 del 26 aprile 2022

Assemblea generale dei Consorziati del Polo Nazionale Artistico di Alta specializzazione sul Teatro Musicale e Coreutico - Consorzio Verona Accademia per l'Opera Italiana del 29 aprile 2022. Legge regionale 16.02.2010 n. 11, art. 41.

*[Cultura e beni culturali]***Note per la trasparenza:**

Con il presente provvedimento si autorizza il Presidente della Giunta regionale o suo delegato a partecipare all'Assemblea generale dei Consorziati del Polo Nazionale Artistico di Alta specializzazione sul Teatro Musicale e Coreutico - Verona Accademia per l'Opera Italiana del 29 aprile 2022, che si terrà alle ore 11.00 in videoconferenza, fornendo le specifiche direttive per la partecipazione all'Assemblea medesima.

L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.

La Regione del Veneto ha sottoscritto un protocollo d'intesa in data 21/01/2008 con il Ministero dell'Università e della Ricerca, il Conservatorio di Musica "E.F. Dall'Abaco" e la Fondazione Arena di Verona, l'Accademia Nazionale di Danza e l'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica di Roma, l'Università degli Studi e l'Accademia di Belle Arti di Verona, il Comune e la Provincia di Verona per la creazione di un Polo nazionale artistico di alta specializzazione sul teatro musicale e coreutico e in data 26/05/2008 è stato costituito il Consorzio denominato "Verona Accademia per l'Opera Italiana", promosso e sostenuto dalle istituzioni firmatarie del Protocollo d'intesa.

Con tali finalità l'art. 41 della L.R. 16.02.2010, n. 11 (legge finanziaria 2010) ha previsto la partecipazione della Regione al Polo Nazionale Artistico di Alta Specializzazione sul Teatro Musicale e Coreutico - Verona Accademia per l'Opera Italiana (di seguito Polo) e con propria deliberazione n. 2515 del 2/11/2010 la Giunta regionale ha disposto di aderire al Polo in qualità di ente sostenitore.

Il Polo, in base al proprio Statuto, svolge i seguenti compiti: organizzare Master di perfezionamento post-lauream nei "mestieri" del teatro d'opera, effettuare attività di ricerca filologica sulle opere italiane del passato, promuovere la cultura artistico-teatrale musicale, indire concorsi per giovani artisti, realizzare spettacoli in collegamento operativo con i teatri del territorio, stipulare convenzioni internazionali per la diffusione dell'opera italiana.

Lo Statuto prevede i seguenti organi: l'Assemblea generale, il Direttore, il Presidente onorario, il Consiglio direttivo, il Comitato tecnico-scientifico e il Revisore dei Conti. L'Assemblea generale è composta dai legali rappresentanti, o loro delegati, dei Consorziati.

Con nota del 14/04/2022, acquisita al prot. n. 173050 del 14/04/2022, il Polo Nazionale Artistico ha convocato l'Assemblea dei Consorziati, da tenersi in videoconferenza alle ore 11.00 del giorno 29 aprile 2022 ed ha inviato la documentazione necessaria ai lavori della suddetta Assemblea, convocata per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del verbale della seduta del 18 febbraio 2022;
2. Approvazione Consuntivo 2021, Preventivo 2022 e Preventivo triennale;
3. Varie ed eventuali.

All'Assemblea parteciperà il Presidente della Giunta regionale o suo delegato.

In relazione al punto 1 all'ordine del giorno, si propone di incaricare il rappresentante regionale di approvare il verbale della seduta precedente, tenutasi in data 18 febbraio 2022, agli atti della Direzione Beni, Attività culturali e Sport.

In relazione al punto 2 all'ordine del giorno, a seguito dell'esame da parte della Direzione Beni Attività culturali e Sport della documentazione trasmessa dal Polo in merito al punto in oggetto e vista la relazione unitaria del Sindaco Unico all'Assemblea dei Soci sul bilancio consuntivo al 31/12/2021, agli atti della medesima Direzione regionale, si propone di approvare il bilancio consuntivo 2021, che riporta un Utile d'esercizio di Euro 16.954,00.

A seguito dell'esame da parte della Direzione Beni Attività culturali e Sport della documentazione trasmessa dal Polo, agli atti della medesima Direzione regionale, si propone di approvare il Bilancio Previsionale 2022 e il Triennale 2022/2024. La voce relativa al finanziamento regionale per l'anno 2022, quantificata correttamente in Euro 45.000,00, corrisponde alla somma a tal fine stanziata dal bilancio regionale di previsione 2022-2024 per l'esercizio in corso.

Ciò premesso, si propone di incaricare il rappresentante regionale di approvare il bilancio consuntivo 2021, il bilancio preventivo 2022 e il preventivo triennale 2022/2024. Per quanto attiene al Preventivo triennale si precisa che la quota annuale di partecipazione regionale al Consorzio, prevista dall'art. 41 della L.R. 16/02/2010 n. 11, è una spesa di natura ricorrente e viene autorizzata solo nel primo esercizio del bilancio regionale triennale.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO l'art. 41 della Legge regionale 16/02/2010 n. 11;

VISTA la D.G.R. n. 2515 del 2/11/2010;

VISTO l'art. 2 c. 2 della Legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 e s.m.i.;

VISTA la nota del Polo nazionale artistico - Consorzio Verona Accademia per l'Opera Italiana del 14/04/2022, acquisita al prot. n. 173050 del 14/04/2022, di convocazione dell'Assemblea generale dei Consorziati in via telematica per il giorno 29 aprile 2022 e la documentazione a corredo della convocazione medesima acquisita al prot. regionale n. 179039 del 20/04/2022, agli atti della Direzione Beni Attività culturali e Sport;

delibera

1. di approvare quale parte integrante e sostanziale del presente atto quanto riportato in premessa;
2. di dare atto che all'Assemblea generale dei Consorziati del Polo Nazionale Artistico di Alta specializzazione sul Teatro Musicale e Coreutico - Consorzio Verona Accademia per l'Opera Italiana, che si terrà in videoconferenza alle ore 11.00 del giorno 29 aprile 2022, parteciperà il Presidente della Giunta regionale o suo delegato;
3. di incaricare il rappresentante regionale, per il punto 1 all'ordine del giorno dell'Assemblea, di approvare il verbale della seduta del 18/02/2022;
4. di incaricare il rappresentante regionale, per il punto 2 all'ordine del giorno dell'Assemblea, di approvare il Bilancio Consuntivo 2021, Preventivo 2022 e Preventivo triennale 2022/2024 facendo presente, per quanto attiene al Preventivo triennale, che la quota annuale di partecipazione regionale al Consorzio, prevista dall'art. 41 della L.R. 16/02/2010 n. 11, è una spesa di natura ricorrente e viene autorizzata solo nel primo esercizio del bilancio regionale triennale;
5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
6. di incaricare la Direzione Beni Attività culturali e Sport dell'esecuzione del presente provvedimento;
7. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 475572)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 456 del 26 aprile 2022

Partecipazione all'Assemblea dei Soci della Fondazione Museo di Storia della Medicina e della Salute in Padova del 28 aprile 2022. Legge regionale 27 luglio 2007, n. 18 "Musei di storia della medicina nella Regione del Veneto".*[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]***Note per la trasparenza:**

Con il presente provvedimento si autorizza il Presidente della Giunta regionale o suo delegato a partecipare all'Assemblea dei Soci della Fondazione Museo di Storia della Medicina e della Salute in Padova del 28 aprile 2022, avente all'ordine del giorno, tra le altre cose, l'approvazione del bilancio consuntivo 2021 della Fondazione.

L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.

La partecipazione regionale alla Fondazione Museo di Storia della Medicina e della Salute in Padova è disciplinata dalla LR 27 luglio 2007, n. 18 "Musei di Storia della Medicina nella Regione del Veneto".

Alla Fondazione, costituita nel 2008 da Regione del Veneto, Provincia di Padova, Università degli Studi di Padova, Comune di Padova, Azienda ospedaliera e ULSS 16 di Padova (oggi AULSS 6 Euganea), fa capo il Museo, conosciuto con l'acronimo MUSME. La sua missione è raccogliere, custodire, gestire e valorizzare le testimonianze della cultura medica che, nel corso dei secoli, si è sviluppata attraverso la ricerca, l'insegnamento e l'assistenza, nonché promuovere la cultura della salute e della ricerca medica.

L'art. 6 dello Statuto della Fondazione prevede, tra le altre cose, che l'Assemblea di partecipazione sia composta dai fondatori e dai sostenitori e che esprima parere consultivo sui bilanci, oltre che sull'attività e sui progetti della Fondazione e che formuli proposte per la programmazione delle attività.

Con nota del 14.4.2022, prot. n.47, acquisita al protocollo regionale in data 15.4.2022 al n. 174026, la Fondazione ha convocato la propria Assemblea, inviando il documento relativo allo Stato patrimoniale e al Rendiconto della gestione dell'esercizio 2021.

Alla citata assemblea, che si terrà presso la sede della Provincia di Padova, in Piazza Bardella 2 a Padova, il 28 aprile 2022 alle ore 12.00, parteciperà il Presidente della Giunta regionale o suo delegato per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. comunicazioni del Presidente sulla situazione del Museo;
2. bilancio consuntivo 2021: approvazione;
3. varie ed eventuali.

Considerato che è necessario fornire al rappresentante regionale specifiche direttive per partecipare all'Assemblea della Fondazione, in relazione ai punti 1 e 3 all'ordine del giorno, si propone di prendere atto di quanto verrà comunicato dal Presidente della Fondazione medesima sulla situazione del Museo e di quanto eventualmente riportato dai soci.

In merito al punto 2 all'ordine del giorno, si propone che al presidente o suo delegato sia dato mandato si esprimere voto favorevole al documento di Bilancio consuntivo 2021.

Il documento risulta composto da: prospetti di bilancio (stato patrimoniale attivo e passivo), nota integrativa, rendiconto della gestione, andamento della gestione, considerazione conclusive.

Dall'analisi della documentazione trasmessa e agli atti dell'amministrazione regionale, il rendiconto di gestione evidenzia un risultato gestionale negativo di Euro 50.021,00, dovuto alle restrizioni alla fruizione tuttora presenti legate all'emergenza sanitaria e alle minori entrate derivanti dai contributi dei soci fondatori, inferiori di Euro 47.700,00 rispetto all'esercizio precedente. Gli amministratori sono riusciti comunque a operare un'azione di controllo e a programmare per il 2022 un piano di iniziative volte al rilancio e alla ripresa delle attività e di rinnovo tecnologico del Museo.

Il Presidente della Fondazione, che ha sottoscritto il documento per il Consiglio di Amministrazione, dichiara che il bilancio, composto da stato patrimoniale, rendiconto della gestione e nota integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la

situazione patrimoniale e finanziaria della Fondazione medesima e il risultato economico dell'esercizio corrisponde alle scritture contabili. Il Presidente, inoltre, propone di coprire la sopra citata perdita conseguita, pari a 50.021,00, mediante l'utilizzo per pari importo, della Riserva indivisibile.

L'Organo di controllo, nella propria relazione a firma del Revisore unico trasmessa ai soci della Fondazione in data 15.4.2022 e acquisita al protocollo regionale in data 19.4.2022 al n.177680, propone all'Assemblea di approvare il bilancio d'esercizio chiuso al 31.12.2021 così come redatto dagli amministratori condividendo la proposta degli stessi in merito alla destinazione dei risultati di gestione.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la Legge Regionale n. 18 del 27.7.2007;

VISTO lo Statuto della Fondazione Museo di Storia della Medicina e della Salute in Padova;

VISTA la nota di convocazione dell'Assemblea della Fondazione Museo di Storia della Medicina e della Salute in Padova del 14.4.2022, prot. n. 47, acquisita al protocollo regionale in data 15.4.2022 al n. 174026 e conservata agli atti della Direzione Beni Attività culturali e Sport;

VISTA la relazione dell'Organismo di Controllo della Fondazione Museo di Storia della Medicina e della Salute in Padova del 15.04.2022 a firma del Revisore unico, acquisita al protocollo regionale in data 19.04.2022 al n. 177680 e conservata agli atti della Direzione Beni Attività culturali e Sport;

PRESO ATTO del documento relativo al Bilancio consuntivo dell'esercizio 2021 inviato con la nota di convocazione citata e conservato agli atti della Direzione Beni Attività culturali e Sport;

PRESO ATTO della relazione dell'Organismo di controllo al bilancio chiuso al 31.12.2021 della Fondazione Museo di Storia della Medicina e della Salute in Padova;

VISTO l'art. 2 co. 2 della Legge Regionale n. 54 del 31.12.2012 e successive modifiche e integrazioni;

delibera

1. di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, quanto riportato in premessa;
2. di prendere atto della convocazione dell'Assemblea dei Soci della Fondazione Museo di Storia della Medicina e della Salute in Padova, che si terrà il giorno 28 aprile 2022 alle ore 12,00 presso la sede della Provincia di Padova, in Piazza Bardella 2 a Padova con il seguente ordine del giorno:
 1. comunicazioni del Presidente sulla situazione del Museo;
 2. bilancio consuntivo 2021: approvazione;
 3. varie ed eventuali.
3. di prendere atto che all'Assemblea della Fondazione parteciperà il Presidente della Giunta regionale o suo delegato;
4. per i punti primo e terzo all'ordine del giorno, di dare mandato al Presidente o suo delegato di prendere atto di quanto verrà comunicato;
5. per il secondo punto all'ordine del giorno, di dare mandato al Presidente della Giunta regionale o suo delegato di approvare il Bilancio consuntivo 2021 della Fondazione Museo di Storia della Medicina e della Salute in Padova;
6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
7. di incaricare la Direzione Beni Attività culturali e Sport dell'esecuzione del presente atto;
8. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 475573)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 457 del 26 aprile 2022

Partecipazione all'Assemblea ordinaria dei soci del Centro di Cultura e Civiltà Contadina - Biblioteca Internazionale "La Vigna" di Vicenza del 28 aprile 2022.*[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]***Note per la trasparenza:**

Con il presente provvedimento, nel prendere atto che all'Assemblea ordinaria dei soci del Centro di Cultura e Civiltà Contadina - Biblioteca Internazionale "La Vigna" di Vicenza prevista per il giorno 28 aprile 2022 parteciperà il Presidente della Giunta Regionale o suo delegato, si forniscono disposizioni in merito ai punti all'ordine del giorno dell'Assemblea.

L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.

Il Centro di Cultura e Civiltà Contadina - Biblioteca Internazionale "La Vigna" di Vicenza, di seguito denominato Centro, è un'associazione costituita con atto notarile dell'11 dicembre 1981, dal 1994 dotata di personalità giuridica, di cui fanno parte attualmente quali soci il Comune e la Provincia di Vicenza e l'Accademia Olimpica. Il Centro ha in primo luogo lo scopo statutario di gestire la donazione della collezione di Demetrio Zaccaria, costituita da libri rari e documenti antichi e moderni concernenti la viticoltura, l'enologia e l'agricoltura in generale ed è riconosciuto di "eccezionale interesse culturale" dal Ministero per i beni e le attività culturali.

A partire dal 2007, con DGR n. 2159 del 17 luglio 2007, la Regione del Veneto ha aderito al Centro in qualità di socio ordinario con versamento di una quota associativa annuale pari a Euro 15.000,00, confermando l'adesione anche negli anni successivi, con piccole differenze nell'impegno finanziario.

Ai sensi dell'art. 10 dello Statuto "l'Assemblea del Centro è composta dai Soci persone fisiche e dai legali rappresentanti pro-tempore dei soci persone giuridiche" e, ai sensi dell'art. 11 "ogni socio capace di agire, purché in regola con il pagamento della quota associativa, ha diritto a partecipare alle assemblee e ha diritto di voto".

Dal 2020 è in atto un rilancio a livello nazionale e internazionale del Centro, che ha sollecitato uno sforzo economico da parte dei soci per poter sviluppare una più ambiziosa progettualità. L'invito è stato raccolto dai soci, tra i quali la Regione che, con deliberazione n. 631 del 19.5.2020, ha rimodulato la quota associativa per sostenere lo sforzo in atto determinando in Euro 30.000,00 l'importo relativo, cifra confermata anche per il 2021.

Con deliberazione n. 230 del 8.3.2022 "Rinnovi di adesione della Regione del Veneto ad Enti ed Associazioni in ambito culturale - Esercizio finanziario 2022" la Giunta Regionale del Veneto, in considerazione dell'impegno al rilancio da parte del Centro e dell'accresciuto sostegno economico anche da parte degli altri soci, ha indicato in Euro 30.000,00 la quota di adesione anche per il 2022.

Con nota prot. 39/A1 del 6.4.2022, acquisita nella stessa data al protocollo regionale con il numero 157677, il Centro ha comunicato la convocazione dell'Assemblea ordinaria dei Soci, inviando il documento di Bilancio al 31.12.2021, redatto in forma abbreviata, composto dalla Stato patrimoniale, dal Conto economico e dalla Nota integrativa e corredato dalla relazione del Collegio dei Revisori dei conti.

Alla citata Assemblea, che si terrà il giorno 28 aprile 2022 alle ore 11, presso la sede di Palazzo Brusarosco-Zaccaria, Contrà S. Croce 3, parteciperà il Presidente della Giunta regionale o suo delegato per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. comunicazioni del Presidente;
2. approvazione del Bilancio al 31.12.2021;
3. aggiornamento sulla trasformazione in "fondazione in partecipazione";
4. varie ed eventuali.

Considerato che è necessario fornire al rappresentante regionale specifiche direttive per partecipare all'Assemblea dei Soci si propone, in relazione ai punti 1 e 4 all'ordine del giorno, di prendere atto delle comunicazioni del Presidente e di quanto eventualmente riportato dai soci.

In relazione al punto 2 all'ordine del giorno, malgrado le difficoltà dovute alla perdurante emergenza sanitaria, il bilancio 2021 si è chiuso con un utile di esercizio di Euro 1.091,20, che verrà portato a nuovo nel prossimo esercizio, destinandolo alla copertura delle perdite pregresse pari a Euro 54.201,83. Si propone pertanto che il rappresentante regionale si esprima favorevolmente all'approvazione del Bilancio di esercizio 2021, agli atti della Direzione Beni Attività culturali e Sport, sul quale ha espresso parere favorevole il Collegio dei Revisori dei Conti del Centro.

In relazione al punto 3 "Aggiornamento sulla trasformazione in fondazione di partecipazione" si ricorda che, dopo il parere favorevole espresso a riguardo dall'Assemblea dei soci del 25 settembre 2020, la Regione - nel corso dell'Assemblea ordinaria dei soci dello scorso 26 novembre 2021 e a seguito delle indicazioni contenute nella deliberazione della Giunta regionale n. 1632 del 19.11.2021 - aveva chiesto un riesame complessivo della bozza di Statuto della costituenda fondazione pervenuta con nota prot. 102/A1 del 3.8.2021, acquisita al protocollo regionale con n. 352039 del 6.8.2021. In particolare si chiedeva di inserire tra le finalità statutarie una previsione espressa del loro esaurimento nell'ambito territoriale veneto - così come richiesto dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), un approfondimento sulla composizione e le relative competenze degli organi e sul peso da assegnare ai voti dei Fondatori. Si propone che nel corso della prossima Assemblea il rappresentante regionale prenda atto dell'aggiornamento che verrà fornito sull'iter e le modalità attuative di detta trasformazione.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO lo Statuto del Centro di Cultura e Civiltà Contadina - Biblioteca Internazionale "La Vigna" di Vicenza;

VISTA la DGR n. 2159 del 17 luglio 2007 con cui la Regione del Veneto ha aderito al Centro di Cultura e Civiltà Contadina - Biblioteca Internazionale "La Vigna" in qualità di socio ordinario;

VISTA la DGR n. 230 del 8.3.2022 con cui la Giunta Regionale del Veneto ha indicato in Euro 30.000,00 la quota di adesione per il 2022;

VISTA la nota prot. 39/A1 del 6.4.2022, acquisita al protocollo regionale con il numero 157677 lo stesso giorno, che convoca l'Assemblea dei Soci il giorno 28 aprile 2022, ore 11;

PRESO ATTO del documento di Bilancio al 31.12.2021, inviato con la nota di comunicazione citata e agli atti della Direzione Beni attività culturali e Sport;

VISTO l'art. 2, comma 2 della L.R. n. 54 del 31.12.2012 e ss.mm.ii.;

delibera

1. di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, quanto riportato in premessa;
2. di prendere atto dell'Assemblea dei Soci del Centro di Cultura e Civiltà Contadina - Biblioteca Internazionale "La Vigna" di Vicenza per il giorno 28 aprile 2022, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
 1. comunicazioni del Presidente;
 2. approvazione del Bilancio al 31.12.2021;
 3. aggiornamento sulla trasformazione in "fondazione in partecipazione";
 4. varie ed eventuali;
3. di prendere atto che all'Assemblea dei Soci del Centro parteciperà il Presidente della Giunta regionale o suo delegato;
4. di incaricare il rappresentante regionale, per il primo e quarto punto all'ordine del giorno dell'Assemblea, di prendere atto di quanto verrà comunicato;
5. di incaricare il rappresentante regionale, per il secondo punto all'ordine del giorno "Approvazione del Bilancio al 31.12.2021", di approvare il Bilancio di esercizio al 31.12.2021, sul quale il Collegio dei Revisori dei Conti del Centro ha espresso parere favorevole e che si è chiuso con un utile di esercizio di Euro 1.091,20;

6. di incaricare il rappresentante regionale, per il terzo punto all'ordine del giorno "Aggiornamento sulla trasformazione in fondazione in partecipazione", di prendere atto di quanto verrà comunicato a riguardo;
7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
8. di incaricare la Direzione Beni Attività Culturali e Sport all'esecuzione del presente atto;
9. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 475574)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 458 del 26 aprile 2022

Assemblea dei Soci dell'Associazione per il Patrimonio delle Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene. Legge Regionale n. 45 del 29.12.2017, art. 24.*[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]*

Note per la trasparenza:

Con la presente deliberazione si autorizza il Presidente, o suo delegato, a partecipare all'Assemblea dei Soci dell'Associazione per il Patrimonio delle Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene e si forniscono le relative indicazioni.
--

Il Vicepresidente Elisa De Berti per il Presidente Luca Zaia riferisce quanto segue.

L'articolo 24 della Legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2018", ha autorizzato la Giunta Regionale a compiere tutti gli atti necessari per la partecipazione della Regione del Veneto alla "Associazione per il Patrimonio delle colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene" (d'ora innanzi Associazione).

L'Associazione è costituita per contribuire allo sviluppo conservativo e durevole del patrimonio mondiale UNESCO delle "Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene" e per il perseguimento delle altre finalità previste nello statuto dell'Associazione; la Giunta è inoltre autorizzata a contribuire alla gestione delle attività dell'Associazione.

La Regione del Veneto è presente nell'Associazione in qualità di socio fondatore, così come previsto dalla succitata Legge regionale.

L'art. 8 dello Statuto dell'Associazione prevede che tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa hanno il diritto di partecipare alle Assemblee sia ordinarie che straordinarie; ogni socio può farsi rappresentare in Assemblea mediante delega scritta; l'art. 8 dell'Atto Costitutivo stabilisce che il Presidente della Giunta Regionale del Veneto, o un suo delegato, effettui la nomina del Rappresentante Regionale che interverrà in nome e per conto dell'Amministrazione Regionale del Veneto alle Assemblee dell'Associazione.

Con nota del 14 aprile 2022 il Presidente dell'Associazione ha convocato presso l'Aula Magna dell'Università, nel Campus Viticolo Enologico, a Conegliano (TV), in via Dal Masso 1, l'Assemblea dei Soci, che si terrà venerdì 29 aprile alle ore 11.30 con il seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Comunicazioni del Presidente;
2. Approvazione del verbale della precedente Assemblea;
3. Comunicazioni e aggiornamenti riguardo l'andamento della gestione e dei progetti dell'Associazione;
4. Approvazione bilancio consuntivo 2021, delibere inerenti e conseguenti;
5. Varie ed eventuali;

All'Assemblea dei soci parteciperà il Presidente della Regione del Veneto o un suo delegato, come previsto dai succitati art.li 8 dello Statuto e dell'Atto Costitutivo dell'Associazione per il Patrimonio delle Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene.

Considerato che è necessario fornire al rappresentante regionale che interverrà, indicazioni per partecipare all'Assemblea dei soci dell'Associazione, e richiamate a tale proposito le specifiche disposizioni statutarie in relazione ai punti all'ordine del giorno, si propone, in relazione al primo punto all'ordine del giorno di prendere atto delle comunicazioni del Presidente.

In relazione al secondo punto all'ordine del giorno, di approvare il verbale dell'Assemblea tenutasi il 29 ottobre 2021, trasmesso con nota del 21/04/2022 n. prot.181179 relativo alle comunicazioni e agli aggiornamenti riguardanti l'andamento della gestione e dei progetti dell'Associazione, le attività di funzionamento, di comunicazione e di programmazione dell'anno 2021, nonchè quelle previste per il 2022.

In relazione al terzo punto all'ordine del giorno si propone di prendere atto delle comunicazioni e aggiornamenti riguardo l'andamento della gestione e dei progetti dell'Associazione.

In relazione al quarto punto all'ordine del giorno, si richiama quanto previsto dall'art. 16 dello Statuto: l'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo d'esercizio, dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti e le spese effettuate, e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea Soci entro il mese di aprile.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione ai Soci, nonché fondi, riserve o capitale.

L'Associazione ha trasmesso con propria nota acquisita a protocollo n. 180734 del 21/04/2022 il bilancio consuntivo al 31/12/2021 unitamente alla Relazione del Revisore al bilancio consuntivo dell'anno 2021.

Lo Stato patrimoniale riporta i seguenti valori: Totale Attivo euro 531.519,59 Totale Passivo euro 248.515,49 Avanzo di gestione 283.004,10. Il conto economico presenta, in sintesi, i seguenti valori: Totale costi euro 418.116,72, Avanzo di gestione 283.004,10 Totale a pareggio 701.120,82 e totale ricavi 701.120,82.

Con il presente atto si propone di procedere all'approvazione del bilancio consuntivo 2021 tenuto conto del parere favorevole rilasciato dal Revisore Unico con funzioni di revisione legale dei conti e di controllo sul bilancio d'esercizio.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO l'art 2, "Attività di governo" co. 2 della Legge Regionale n. 54 del 31.12.2012: Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto";

VISTO l'art. 24 "Partecipazione della Regione del Veneto all'Associazione per il patrimonio delle colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene" della Legge Regionale n. 45 del 29.12.2017 Collegato alla legge di stabilità regionale 2018;

VISTO lo Statuto e l'Atto Costitutivo dell'Associazione per il patrimonio delle Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene, conservati agli atti della Direzione Enti Locali e Procedimenti Elettorali e Grandi Eventi;

VISTA la nota acquisita a protocollo n.172319 del 14 aprile 2022, con la quale il Presidente dell'Associazione ha convocato presso l'Aula Magna dell'Università, nel Campus Viticolo Enologico, a Conegliano (TV), in via Dal Masso 1, l'Assemblea dei Soci, che si terrà venerdì 29 aprile alle ore 11.30;

VISTI il Bilancio consuntivo al 31/12/2021 e la relazione del Revisore contabile al Bilancio consuntivo anno 2021, acquisiti a protocollo n. 180734 del 21/04/2022;

VISTO il Verbale dell'Assemblea del 29 ottobre 2021 trasmesso con nota del 21/04/2022 n. prot.181179;

delibera

1. di considerare le premesse parte integrante del presente provvedimento;

2. di prendere atto della convocazione dell'Assemblea dei soci dell'Associazione per il "Patrimonio delle Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene", che si terrà presso l'Aula Magna dell'Università, nel Campus Viticolo Enologico, a Conegliano (TV), in via Dal Masso 1, in data venerdì 29 aprile alle ore 11.30 con il seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Comunicazioni del Presidente;
2. Approvazione del verbale della precedente Assemblea;
3. Comunicazioni e aggiornamenti riguardo l'andamento della gestione e dei progetti dell'Associazione;
4. Approvazione bilancio consuntivo 2021, delibere inerenti e conseguenti;
5. Varie ed eventuali;

3. di dare atto che all'Assemblea dei Soci parteciperà il Presidente o suo delegato, così come previsto dall'art. 8 dello Statuto e dall'art. 8 dell'Atto Costitutivo dell'Associazione per il Patrimonio delle Colline del prosecco di Conegliano e Valdobbiadene, il quale dovrà attenersi alle indicazioni così come specificate:

- in relazione al primo punto all'ordine del giorno di prendere atto delle comunicazioni del Presidente;
- in relazione al secondo punto all'ordine del giorno, di approvare il verbale dell'Assemblea tenutasi il 29 ottobre 2021, trasmesso con nota del 21/04/2022 n. prot.181179 relativo alle comunicazioni e agli aggiornamenti riguardanti l'andamento della gestione e dei progetti dell'Associazione, le attività di funzionamento, di comunicazione e di programmazione dell'anno 2021, nonché quelle previste per il 2022;
- in relazione al terzo punto all'ordine del giorno di prendere atto delle comunicazioni e aggiornamenti riguardo l'andamento della gestione e dei progetti dell'Associazione, in fine;
- in relazione al quarto punto di procedere all'approvazione del bilancio consuntivo 2021 tenuto conto del parere favorevole rilasciato dal Revisore Unico con funzioni di revisione legale dei conti e di controllo sul bilancio d'esercizio;

4. di incaricare la Direzione Enti Locali Procedimenti Elettorali e Grandi Eventi dell'esecuzione del presente atto;

5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

6. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale Regionale.

(Codice interno: 475660)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 485 del 29 aprile 2022

Approvazione dell'Avviso pubblico e della Direttiva per la presentazione di progetti per la realizzazione di interventi per l'ampliamento dell'offerta formativa negli Istituti scolastici statali e paritari di ogni ordine e grado e nelle Scuole di Formazione Professionale del Veneto da realizzare nell'Anno Scolastico-Formativo 2022/2023. Legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, art. 138, comma 1, lett. f).

*[Istruzione scolastica]***Note per la trasparenza:**

Con il presente provvedimento si approva l'Avviso pubblico per la presentazione di progetti di ampliamento dell'offerta formativa da realizzare nell'Anno Scolastico-Formativo 2022/2023 negli Istituti scolastici statali e paritari di ogni ordine e grado e nelle Scuole di Formazione Professionale del Veneto. Si approva, inoltre, la Direttiva che definisce le caratteristiche, le finalità degli interventi, le tipologie progettuali e le modalità di presentazione dei progetti e si determina l'ammontare massimo delle correlate obbligazioni di spesa nonché le risorse finanziarie a copertura. Il provvedimento non assume impegni di spesa, ma ne avvia la procedura.

L'Assessore Federico Caner per l'Assessore Elena Donazzan riferisce quanto segue.

Tra le funzioni amministrative attribuite alla Regione dall'art. 138 della L.R. 13 aprile del 2001, n. 11 recante "*Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112*", nell'ambito delle competenze relative all'istruzione scolastica, ricadono quelle di programmazione dell'offerta formativa.

In particolare l'art. 138, comma 1, lettera f) di tale legge prevede, tra le funzioni della Regione in tema di istruzione, la realizzazione di iniziative e attività di promozione, integrazione, sostegno e arricchimento dell'offerta formativa relative all'ambito delle funzioni conferite.

La Giunta Regionale, in attuazione di quanto previsto e disciplinato dalla succitata Legge regionale e dalla L.R. n. 8 del 31 marzo 2017 e s.m.i. "*Il sistema educativo della Regione Veneto*", intende sostenere la realizzazione di iniziative senza scopo di lucro finalizzate ad offrire agli studenti, in ampliamento dell'offerta formativa scolastica e senza costi a carico delle famiglie, opportunità formative di qualificato profilo favorendo lo sviluppo e l'incremento delle competenze, con l'obiettivo prioritario di elevare il livello qualitativo dell'istruzione nella consapevolezza della sua importanza strategica per lo sviluppo sociale ed economico del territorio regionale.

La qualità dell'istruzione, inserita anche fra gli obiettivi dell'Agenda 2030, risulta infatti avere un ruolo chiave nel favorire l'occupabilità e quindi nel contrastare la povertà e l'esclusione sociale. Obiettivo principale delle istituzioni scolastiche e formative è quello di promuovere l'acquisizione di conoscenze, abilità e competenze in modo aggiornato e innovativo, in quanto queste risultano le fondamenta dello sviluppo, del cambiamento e dell'innovazione come ribadito anche a livello nazionale ed europeo in tutti i programmi di riforma e sviluppo. La Regione del Veneto da anni promuove e sostiene iniziative che favoriscano la crescita dello studente, consapevole che investire nell'istruzione delle studentesse e degli studenti è tra gli investimenti più preziosi per la futura crescita di un Paese.

La presente iniziativa didattica si inserisce all'interno delle attività regionali dedicate ai progetti di ampliamento dell'offerta formativa.

L'obiettivo è quello di promuovere la partecipazione attiva delle studentesse e degli studenti verso tematiche quali l'educazione digitale, la tutela dell'ambiente ed il consumo responsabile, l'inclusione educativa, la promozione della cultura del volontariato, la conoscenza della propria identità culturale e sociale, le capacità relazionali tra pari e altre tematiche indicate nell'apposita a Direttiva, di cui all'**Allegato B** al presente provvedimento.

Le proposte didattiche rivolte alle studentesse e agli studenti saranno attuate nella loro scuola o in altri spazi appositi, direttamente dai loro docenti oppure per il tramite di esperti esterni appositamente individuati.

Questa iniziativa, che la Regione del Veneto propone con cadenza annuale, coinvolge circa 25.000 allievi all'anno.

Per dare attuazione alla programmazione di progetti di ampliamento dell'offerta formativa per l'Anno Scolastico-Formativo 2022/2023 si propone, pertanto, di approvare i seguenti allegati, entrambi parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:

- **Allegato A** - Avviso pubblico per la presentazione dei progetti;
- **Allegato B** - Direttiva per la presentazione dei progetti, che definisce oggetto, contenuti, soggetti proponenti e modalità di realizzazione dei progetti.

Con il presente provvedimento si propone di determinare in Euro 250.000,00 l'ammontare delle risorse da destinare alla presente iniziativa, così ripartite:

- Euro 200.000,00 destinati ai progetti della "Tipologia 1", dal costo complessivo superiore o uguale a 30.000,00 Euro, a cui potrà essere riconosciuto un contributo regionale massimo di 35.000,00 Euro, a copertura di non più del 50% del costo complessivo del progetto, fino a esaurimento delle risorse disponibili;
- Euro 50.000,00 destinati ai progetti della "Tipologia 2", dal costo complessivo inferiore a 30.000 Euro, a cui potrà essere riconosciuto un contributo regionale massimo di Euro 5.000,00 a copertura di non più del 50% del costo complessivo del progetto, fino a esaurimento delle risorse disponibili.

All'assunzione delle obbligazioni di spesa provvederà, con propri atti, il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi iscritti per l'esercizio 2022, nel capitolo 100171 "Istruzione scolastica: funzioni della Regione per la programmazione, la promozione ed il sostegno (art. da 135 a 142, L.R. 13/04/2001, n. 11)", a valere sul Bilancio regionale di previsione 2022-2024, approvato con L.R. 20/12/2021 n. 36.

Le domande di ammissione al contributo e i relativi allegati, nei formati ammessi, dovranno essere inviate alla Giunta Regionale del Veneto – Direzione Formazione e Istruzione, esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo formazioneistruzione@pec.regione.veneto.it entro e non oltre il 30 giugno 2022, con le modalità indicate nella Direttiva di cui all'**Allegato B** al presente provvedimento, pena l'inammissibilità.

Il medesimo soggetto può presentare un solo progetto in adesione all'Avviso di riferimento di cui all'**Allegato A**, a pena di inammissibilità di tutti i progetti presentati.

In caso di finanziamento il soggetto beneficiario è tenuto agli obblighi informativi previsti dall'art. 35 del D.L. 30/4/2019, n. 34 (c.d. Decreto crescita), convertito in L. 28/6/2019, n. 58 che ha modificato l'art.1, commi da 125 a 129 della L. 4/8/2017, n. 124.

La valutazione dei progetti che perverranno verrà effettuata da un'apposita Commissione di valutazione nominata con atto del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione.

I contributi assegnati saranno erogati in un'unica soluzione, anticipatamente rispetto all'approvazione rendicontale, previa presentazione da parte del beneficiario della nota di richiesta di pagamento in regola con la normativa dell'imposta di bollo.

Qualora il beneficiario rivesta natura di soggetto privato si rende necessaria anche la presentazione di apposita polizza fideiussoria, o fideiussione bancaria, redatta su modello regionale. Si precisa che non possono essere accettate garanzie prestate da soggetti che non risiedano nel territorio della Repubblica. La polizza fideiussoria sarà svincolata successivamente all'approvazione del rendiconto, qualora non fossero dovute restituzioni a carico del beneficiario. Resta inteso che, in caso di mancata presentazione della prevista fideiussione, le somme spettanti saranno erogate direttamente a saldo, successivamente all'approvazione rendicontale.

Nel caso in cui, ad avvenuta approvazione del rendiconto, la spesa ammessa fosse inferiore all'importo erogato in conto anticipi, il beneficiario dovrà procedere alla restituzione immediata delle somme percepite in eccesso.

Gli interventi finanziati dovranno essere avviati entro il 31 dicembre 2022 e dovranno concludersi entro il 31 agosto 2023.

Ai fini della verifica rendicontale sui costi del progetto e sull'attività realizzata, il beneficiario, entro 60 giorni dal 31 agosto 2023, dovrà presentare alla Direzione Formazione e Istruzione il rendiconto delle spese sostenute, secondo le modalità determinate con Decreto del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione n. 556 del 15 maggio 2017.

La mancata presentazione dell'attestazione finale delle attività eseguite, decorsi oltre 150 giorni dal termine di conclusione del progetto, comporterà l'avvio del procedimento di decadenza dal contributo concesso, nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 7 della L. n. 241/90 e s.m.i., con conseguente restituzione degli acconti erogati, integrati dagli interessi legali computati dalla data di pagamento sino all'effettiva restituzione.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la L.R. n. 11 del 13 aprile 2001 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112" e, in particolare, l'art. 138, comma 1, lett. f);

VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" ed in particolare l'art. 12, e s.m.i.;

VISTO il D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, art. 138 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";

VISTO il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e s.m.i.;

VISTO l'art. 35 del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito in L. n. 58/2019 che ha modificato l'art. 1, commi da 125 a 129 della L. n. 124/2017;

VISTA la L.R. n. 39 del 29 novembre 2001 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione" e s.m.i.;

VISTA la L.R. n. 8 del 31 marzo 2017 "Il sistema educativo della Regione Veneto", come modificata con legge regionale 20 aprile 2018, n. 15, e, in particolare gli artt. 2, comma 4 e 4, comma 1 lettera l bis;

VISTA la L.R. n. 34 del 15 dicembre 2021 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2022";

VISTA la L.R. n. 35 del 17 dicembre 2021 "Legge di stabilità regionale 2022";

VISTA la L.R. n. 36 del 20 dicembre 2021 "Bilancio di previsione 2022-2024";

VISTA la D.G.R. n. 1821 del 23 dicembre 2021 "Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di previsione 2022-2024";

VISTO il D.S.G.P. n. 19 del 28 dicembre 2021 "Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024";

VISTA la D.G.R. n. 42 del 25 gennaio 2022 "Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2022-2024";

VISTA la D.G.R. n. 2073 del 14 dicembre 2017 "Determinazione dei criteri generali per l'assegnazione di contributi e benefici per la realizzazione di iniziative e attività di promozione, di integrazione e di sostegno dell'offerta formativa nel sistema educativo veneto, relative all'ambito delle funzioni conferite. Art. 138 della L.R. 13 aprile 2001, n. 11, art. 2 della L.R. 31 marzo 2017, n. 8 e art. 12 della L. 7 agosto 1990, n. 241;

VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione n. 556 del 15 maggio 2017 "Approvazione del "Vademecum beneficiari contributi regionali" e della relativa modulistica per la rendicontazione dei progetti cofinanziati con contributi regionali, compresi i progetti presentati a valere sulla DGR n. 900 del 14 giugno 2016 e a valere sulla DGR n. 453 del 14 aprile 2017";

VISTO l'art. 2, comma 2, lett. f), della L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012, come modificata con L.R. n. 14 del 17 maggio 2016;

delibera

1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare l'Avviso pubblico, di cui all'**Allegato A** e la Direttiva per la presentazione dei progetti, di cui all'**Allegato B**, relativi agli interventi per l'ampliamento dell'offerta formativa negli Istituti scolastici statali e paritari e nelle Scuole di Formazione Professionale del Veneto per l'Anno Scolastico-Formativo 2022/2023, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
3. di determinare in Euro 250.000,00 l'importo massimo delle risorse da destinare alla realizzazione dei progetti, dando atto che all'assunzione delle obbligazioni di spesa provvederà, con propri atti, il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi iscritti per l'esercizio 2022, nel capitolo 100171 "Istruzione scolastica: funzioni della Regione per la programmazione, la promozione ed il sostegno (art. da 135 a

- 142, L.R. 13/04/2001, n. 11)", a valere sul Bilancio regionale di previsione 2022-2024, approvato con L.R. 20/12/2021 n. 36;
4. di dare atto che la Direzione Formazione e Istruzione, cui è stato assegnato il capitolo di cui al precedente punto 3, ha attestato che il medesimo presenta sufficiente capienza;
 5. di stabilire che le domande di ammissione al contributo e i relativi allegati, nei formati ammessi, dovranno essere inviate alla Giunta Regionale del Veneto – Direzione Formazione e Istruzione, esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo formazioneistruzione@pec.regione.veneto.it entro e non oltre il 30 giugno 2022, con le modalità indicate nella Direttiva di cui all'**Allegato B** al presente provvedimento, pena l'inammissibilità;
 6. di stabilire che la valutazione dei progetti che perverranno verrà affidata ad una Commissione di valutazione che sarà appositamente nominata con atto del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione;
 7. di incaricare il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione dell'esecuzione della presente deliberazione e dell'adozione di ogni atto ulteriore e conseguente che si rendesse necessario in relazione alle attività oggetto del corrente provvedimento, anche determinato dal sopravvenire di aggiornamenti normativi e dall'esigenza di modificare il cronoprogramma delle erogazioni e delle liquidazioni di spesa;
 8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 1, del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, così come modificato dal Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97;
 9. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione, nonché nel sito istituzionale della Regione del Veneto.



REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO A DGR n. 485 del 29 aprile 2022

pag. 1 di 1

A V V I S O P U B B L I C O

**Interventi per l'ampliamento dell'offerta formativa
negli Istituti scolastici statali e paritari di ogni ordine e grado
e nelle Scuole di Formazione Professionale del Veneto
Anno Scolastico-Formativo 2022/2023
L.R. n. 11 del 13/04/2001 (art. 138, comma 1, lett. f)**

Con Deliberazione della Giunta regionale n. ____ del __/__/____ è stato approvato il Bando per la presentazione di progetti, aventi come destinatari diretti o indiretti gli studenti iscritti negli Istituti scolastici statali e paritari di ogni ordine e grado e nelle Scuole di Formazione Professionale del Veneto, per l'assegnazione di un contributo regionale per "Interventi per l'ampliamento dell'offerta formativa negli Istituti scolastici statali e paritari e nelle Scuole di Formazione Professionale del Veneto", da realizzare nell'Anno Scolastico-Formativo 2022/2023.

Le risorse destinate all'iniziativa ammontano complessivamente a Euro 250.000,00 di cui:

- Euro 200.000,00 destinati ai progetti dal costo complessivo superiore o uguale a 30.000,00 Euro, ovvero della "Tipologia 1", a cui potrà essere assegnato contributo regionale non superiore al 50% del costo complessivo del progetto e comunque non oltre l'importo massimo di Euro 35.000,00;
- Euro 50.000,00 destinati ai progetti dal costo complessivo inferiore a 30.000,00 Euro, ovvero della "Tipologia 2", a cui potrà essere assegnato un contributo regionale non superiore a 5.000,00 Euro corrispondente a non più del 50% del costo complessivo del progetto.

In caso di finanziamento, il soggetto beneficiario è tenuto agli obblighi informativi previsti dall'art. 35 del D.L. 34/2019 (cd. Decreto crescita) convertito in L. 58/2019 che ha modificato l'art. 1, commi da 125 a 129 della L. n.124/2017.

Le domande di ammissione al contributo e i relativi allegati dovranno pervenire con le modalità previste dalla Direttiva, Allegato B alla DGR di approvazione del presente Avviso, **entro e non oltre il 30 giugno 2022**, a pena di inammissibilità.

Le proposte possono essere presentate dai soggetti proponenti individuati nella Direttiva regionale, che individua anche tipologie progettuali, costi ammissibili, vincoli finanziari, requisiti di ammissibilità e modalità di valutazione dei progetti.

I progetti non devono avere scopo di lucro e non devono comportare costi a carico delle famiglie.

In adesione al presente Avviso ciascun soggetto proponente potrà presentare un solo progetto, a pena di inammissibilità di tutti i progetti presentati.

La documentazione dovrà essere trasmessa utilizzando, **a pena di inammissibilità**, la modulistica predisposta dalla Direzione Formazione e Istruzione, sottoscritta con firma digitale dal Dirigente Scolastico/Legale Rappresentante del soggetto proponente.

La presentazione dei progetti e della relativa documentazione costituisce presunzione di conoscenza e accettazione senza riserva delle specifiche indicazioni formulate nel presente Avviso e nella Direttiva di riferimento e delle disposizioni regionali, nazionali e comunitarie riguardanti la materia.

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alla Direzione Formazione e Istruzione - Ufficio Diritto allo Studio e Offerta Formativa regionale dal lunedì al giovedì dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 17:00 e il venerdì dalle 9:00 alle 13:00 ai seguenti recapiti telefonici: 041/2795349 -5032.

IL DIRETTORE
DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE
Dott. Massimo Marzano Bernardi



985c8a87





REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO B **DGR n. 485 del 29 aprile 2022**

pag. 1 di 16



REGIONE DEL VENETO

Area Politiche Economiche, Capitale Umano e Programmazione Comunitaria
Direzione Formazione e Istruzione

**INTERVENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA
NEGLI ISTITUTI SCOLASTICI STATALI E PARITARI DI OGNI ORDINE E GRADO
E NELLE SCUOLE DI FORMAZIONE PROFESSIONALE DEL VENETO
ANNO SCOLASTICO-FORMATIVO 2022-2023**

L.R. n. 11 del 13/04/2001 (art. 138, comma 1, lett. f)

**DIRETTIVA
PER LA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI**



4530ced5



Indice

DISPOSIZIONI SULLA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI	3
1. Elementi di contesto	3
2. Aree tematiche	4
3. Tipologie progettuali	4
4. Destinatari	4
5. Soggetti proponenti	5
6. Protocolli, Convenzioni, Accordi di rete e Partenariati	5
7. Risorse ammissibili, costi ammissibili e vincoli finanziari	6
8. Modalità di presentazione dei progetti	8
9. Imposta di bollo	8
10. Requisiti di ammissibilità e criteri di valutazione dei progetti	9
11. Tempi ed esiti delle istruttorie	11
12. Comunicazioni	11
13. Termini per l'avvio e la conclusione degli interventi formativi	11
14. Indicazione del foro competente	11
15. Indicazione del responsabile del procedimento ai sensi della legge n. 241/1990 e s.m.i.	11
16. Tutela della privacy	11
DISPOSIZIONI SULLA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI	13
17. Obblighi dei beneficiari	13
18. Avvio e realizzazione dei progetti	14
19. Modalità di erogazione dei contributi	14
20. Adempimenti conclusivi e rendicontazione	15
21. Vigilanza e controllo	15



DISPOSIZIONI SULLA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI**1. Elementi di contesto**

L'istruzione gioca un ruolo chiave nel favorire l'occupabilità e garantire un lavoro dignitoso e quindi nel combattere la povertà, l'esclusione sociale e migliorare la vita delle persone. Vi è un forte legame tra il fallimento scolastico e la disoccupazione, il basso reddito della famiglia e il disagio sociale dei territori in cui un giovane vive. I ragazzi che abbandonano precocemente i percorsi di istruzione e formazione presentano un maggiore rischio di svantaggio, sia dal punto di vista sociale che da quello economico, rispetto a coloro che li portano avanti e ottengono le qualifiche utili per riuscire nella vita. Se da una parte gli studenti del Veneto hanno livelli di preparazione più alti rispetto alla media nazionale in italiano, matematica e lingua inglese dall'altra, il tasso di dispersione scolastica in Veneto nel 2020 è pari al 10,5%.

L'impatto della pandemia da Covid-19 sulla vita dei minori – bambini, e adolescenti – ha notevolmente inciso sull'educazione delle giovani generazioni. Lo stress psico-sociale prodotto su bambini e ragazzi dalla pandemia ha provocato disagi e patologie, con conseguenze estremamente diversificate a seconda dell'età, delle diverse condizioni sociali e ambientali. Questa sorta di pandemia parallela, che colpisce le generazioni nella fase in cui si sviluppano le energie finalizzate ad alimentare l'immaginazione del futuro, è destinata ad incidere profondamente sulla psicologia dei ragazzi, in modo particolare sugli adolescenti. Il disorientamento generato non può non richiamare l'attenzione degli adulti.

Tutti i programmi europei, nazionali e regionali quali, il Piano Nazionale e Regionale di Ripresa e resilienza (PNRR e PRRR), il Piano Nazionale di Riforma (PNR), la Strategia Nazionale e Regionale per lo Sviluppo Sostenibile (SNSvS e SRSvS), il DEFR 2022-2024, il Piano Regionale (PR) FSE+ 2021-2027, l'Agenda digitale e l'Agenda 2030 ribadiscono la centralità dell'istruzione e della conoscenza all'interno dei processi di trasformazione e innovazione.

In particolare nel PNRR si parla diffusamente di crescita intesa come sviluppo delle competenze e conoscenze, ma la crescita è proprio basata sull'istruzione, l'educazione e la cultura, perché queste portano ad uno sviluppo e ad una valorizzazione del capitale umano.

La Regione del Veneto in questo contesto, e nella consapevolezza dell'importanza strategica che l'istruzione e la formazione hanno per lo sviluppo sociale ed economico del territorio regionale, mette in atto diverse politiche di sostegno e promozione della crescita dello studente.

In particolare essa eroga contributi economici alle famiglie quali quelli del Diritto allo Studio Ordinario e valorizza e sostiene la progettazione delle singole istituzioni scolastiche e formative che sono il primo e fondamentale tassello nel sistema educativo affinché la loro autonomia, riconosciuta con il DPR n. 275/99, consenta loro di affermarsi come elemento cardine nella società della conoscenza con l'obiettivo prioritario di alzare il livello qualitativo dell'istruzione per crescere cittadini più preparati e più consapevoli di fronte alle sfide odierne.

La Regione sostiene altresì il contrasto alla dispersione scolastica e favorisce l'inclusione sociale degli studenti, anche attraverso una collaborazione con enti strumentali regionali.

In relazione alle funzioni amministrative attribuite alla Regione dall'articolo 138 della L.R. n. 11 del 13 aprile 2001 e secondo quanto previsto e disciplinato dalla L.R. n. 8 del 31 marzo 2017, la presente Direttiva definisce gli indirizzi per l'assegnazione di contributi regionali a sostegno di progetti di ampliamento dell'offerta formativa negli Istituti scolastici statali e paritari di ogni ordine e grado e nelle Scuole di Formazione Professionale del Veneto, da realizzare nell'Anno Scolastico-Formativo 2022-2023.



2. Aree tematiche

Nella consapevolezza del ruolo cardine dell'istruzione per l'accrescimento di conoscenze e competenze e analizzati i bisogni formativi dei destinatari, che dovranno essere debitamente rilevati e riportati, i progetti presentati dovranno sviluppare una delle seguenti aree tematiche:

- promozione di attività che pongano particolare attenzione a eventi o a personaggi culturalmente e storicamente rilevanti, in occasione di ricorrenze, anniversari o centenari;
- acquisizione di competenze trasversali legate alla cultura del lavoro, utili nella scelta post diploma, nel mercato del lavoro;
- promozione di inclusione e contrasto al bullismo e al cyber bullismo;
- promozione del benessere fisico ed emotivo;
- tutela e salvaguardia dell'ambiente, consumo responsabile e produzioni sostenibili;
- potenziamento delle competenze nella cultura musicale e nell'arte;
- promozione dei diritti umani;
- promozione della cultura del volontariato;
- promozione della conoscenza della propria identità culturale e sociale;
- promozione di attività che rafforzino le capacità relazionali tra pari;
- promozione dell'integrazione culturale;
- promozione della cultura cinematografica;
- sviluppo delle competenze e dell'educazione digitale.

3. Tipologie progettuali

I progetti per cui viene presentata richiesta di contributo regionale non devono avere scopo di lucro e non devono comportare costi a carico delle famiglie.

Con la presente iniziativa il soggetto proponente potrà concorrere per il finanziamento di un solo progetto.

Le progettualità potranno essere di due tipologie come di seguito specificato.

Tipologia 1

Questi progetti si distinguono per almeno una di queste caratteristiche:

- per la rilevanza regionale/pluriprovinciale dell'iniziativa;
- per la complessità/articolazione nella tematica proposta;
- per lo specifico e qualificato partenariato attivato per la realizzazione dell'iniziativa.

Si tratta di progetti finalizzati ad offrire agli studenti, in ampliamento dell'offerta formativa scolastica, delle opportunità formative di qualificato profilo.

Tipologia 2

Questi progetti si caratterizzano prevalentemente per avere come destinatari alunni frequentanti la medesima Istituzione scolastica o Scuola di Formazione Professionale. Non si esclude comunque la possibilità di proposte progettuali che coinvolgano alunni di diverse istituzioni scolastiche.

Sono esclusi, da entrambe le tipologie progettuali, interventi riferiti alla diffusione di discipline sportive e alla storia e cultura del Veneto, in quanto già oggetto di specifici interventi regionali e progetti di orientamento scolastico, scuola aperta o finalizzati a promuovere l'offerta formativa e/o l'attività del soggetto proponente.

4. Destinatari

I destinatari dei progetti sono gli studenti iscritti negli Istituti scolastici statali e paritari di ogni ordine e grado e nelle Scuole di Formazione Professionale del Veneto, nonché le stesse istituzioni scolastiche o formative.

Altri destinatari, indiretti, possono essere genitori e docenti.



5. Soggetti proponenti

Le domande per l'assegnazione del contributo regionale su progetti di ampliamento dell'offerta formativa da realizzare nelle scuole possono essere presentate dai seguenti soggetti:

- 1) Istituzioni scolastiche statali e paritarie, di ogni ordine e grado, con almeno una sede nella regione del Veneto e Scuole di Formazione Professionale accreditate dalla Regione del Veneto;
- 2) Enti pubblici con sede nel territorio regionale;
- 3) Fondazioni e Associazioni senza scopo di lucro, che esercitino la loro attività a vantaggio della comunità e che abbiano almeno una sede operativa nel territorio regionale.

Gli Enti locali e altri Enti pubblici devono allegare copia dell'atto deliberativo esecutivo, riguardante la prevista autorizzazione a richiedere il contributo.

I soggetti privati, devono allegare alla domanda l'atto costitutivo e lo statuto redatti in forma pubblica o con scrittura privata registrata, da cui risulti l'assenza di scopo di lucro e le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ad eccezione dei soggetti accreditati dalla Regione del Veneto ai sensi della L.R. 19 del 9 agosto 2002 e s.m.i. ("Istituzione dell'elenco regionale degli organismi di formazione accreditati").

Il soggetto proponente può presentare, a pena di inammissibilità, un solo progetto in adesione all'Avviso di riferimento alla presente Direttiva.

6. Protocolli, Convenzioni, Accordi di rete e Partenariati

Il soggetto proponente, in relazione al progetto proposto può stipulare eventuali Protocolli e/o Convenzioni, con Istituzioni pubbliche (ad es. Enti locali, Autorità di pubblica sicurezza, Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto o sue articolazioni territoriali, Istituti scolastici statali e paritari di ogni ordine e grado, Aziende ULSS), o Accordi di rete tra istituzioni scolastiche, da allegare ai fini della valutazione di merito, come indicato al paragrafo 10 della presente Direttiva.

Ciascun progetto deve essere il frutto di un'accurata analisi dei fabbisogni formativi relativi ai temi individuati al paragrafo 2 della presente Direttiva, e rilevati dal sistema educativo del territorio in cui si intende attuarlo; esso può prevedere anche il coinvolgimento di soggetti partner esperti nella tematica oggetto della progettazione.

Per partner si intende un soggetto assimilato al beneficiario che coopera attivamente con lo stesso, offrendo servizi, competenze o fonti aggiuntive di capitale.

I partner possono essere di due tipologie:

- partner di rete: supporta gli interventi progettuali con i propri servizi sul territorio, fornisce informazioni, raccordo e collegamenti necessari, ma non contribuisce con risorse finanziarie;
- partner sostenitore: condivide gli obiettivi progettuali, partecipa con compiti specifici alla realizzazione delle attività, contribuendo con risorse finanziarie proprie il sostegno finanziario destinato all'iniziativa.

Ai fini della valutazione di merito, tutte le tipologie di partenariato devono essere evidenziate, oltre che nella relazione descrittiva del progetto, anche nello specifico "modulo di adesione in partenariato" (che sarà reso disponibile tra la modulistica per la presentazione del progetto). Il modulo, firmato digitalmente, deve essere trasmesso alla Direzione Formazione e Istruzione, unitamente alla domanda di ammissione al contributo, quale parte integrante e sostanziale della stessa.

Il punteggio premiale per i partner è finalizzato a valorizzare la presenza di partner esperti nella tematica oggetto della progettazione. Nel caso si verificasse il recesso del partner esperto premiante, l'ente richiedente dovrà provvedere alla sostituzione dello stesso con altro partner che presenta medesima specificità ed esperienza, dandone comunicazione alla Regione, a pena di revoca del contributo.

Altri partner, di rete o sostenitori, non specificatamente esperti nella tematica ma coinvolti attivamente nella progettualità saranno valutati nel parametro n. 3 "Coinvolgimento del territorio".



7. Risorse ammissibili, costi ammissibili e vincoli finanziari

Le risorse complessivamente a disposizione ammontano a Euro 250.000,00 di cui:

- Euro 200.000,00 destinati ai progetti della tipologia 1 - dal costo complessivo superiore o uguale a 30.000,00 Euro;
- Euro 50.000,00 destinati ai progetti della tipologia 2 - dal costo complessivo inferiore a 30.000,00 Euro.

L'istanza di assegnazione del contributo regionale dovrà rispettare i seguenti vincoli di spesa:

A. Tipologia 1: progetti dal costo complessivo superiore o uguale a 30.000,00 Euro. Le istanze possono essere presentate per un importo di contributo regionale non superiore al 50% del costo complessivo del progetto e comunque non oltre l'importo massimo di Euro 35.000,00 fino a esaurimento delle risorse disponibili.

B. Tipologia 2: progetti dal costo complessivo inferiore a 30.000,00 Euro. Le istanze possono essere presentate per un contributo regionale non superiore a 5.000,00 Euro corrispondente a non più del 50% del costo complessivo del progetto.

La quota del costo complessivo esclusa da contributo regionale potrà essere coperta da contributi privati o pubblici, da cofinanziamento del soggetto proponente o da contributi in natura, ferma restando la gratuità degli interventi per i destinatari.

Non sono ammessi progetti assegnatari di altri contributi regionali, a valere su linee di intervento diverse da quella programmata con la presente iniziativa.

Il richiedente dovrà dichiarare nella domanda di ammissione al contributo, ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e 48 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000, se per la realizzazione del progetto beneficia o meno di altri contributi pubblici o privati, indicandoli nel Piano economico finanziario allegato alla domanda.

Per la realizzazione dei progetti, i contributi regionali richiesti saranno considerati ammissibili solo se destinati a coprire le seguenti tipologie di spesa:

A) *Docenza - Codocenza - Accompagnamento*

- Personale retribuito. Costi di docenza, codocenza e accompagnamento svolte da dipendenti della scuola oltre il proprio orario di servizio.
- Personale retribuito. Costi di docenza, codocenza e accompagnamento svolte da personale non scolastico.
- Personale retribuito. Costi di docenza e codocenza svolte da personale non scolastico esperto con almeno 5 anni di esperienza.
- Personale retribuito. Esperti di alto livello e/o relatori. Costi per prestazioni di alto livello svolte da esperti con almeno 10 anni di esperienza.

B) *Amministrazione, coordinamento di progetto*

- Personale retribuito. Costi per il coordinamento e l'amministrazione svolto da dipendenti della scuola oltre il proprio orario. Personale ATA e docente.
- Personale retribuito. Costi per il coordinamento e l'amministrazione svolto da personale esterno alla scuola.

C) *Promozione, informazione, sensibilizzazione*

- Costi per beni e servizi funzionali alla promozione delle attività. Costi di pubblicizzazione, divulgazione risultati, premi.



ALLEGATO B DGR n. 485 del 29 aprile 2022

pag. 7 di 16

D) Spese per il funzionamento

- Spese per l'utilizzo di locali, noleggio e manutenzione attrezzature strettamente funzionali alla realizzazione del progetto.
- Materiale didattico di consumo funzionale alla realizzazione del progetto.
- Spese di viaggio, vitto e alloggio del personale retribuito, strettamente funzionali agli obiettivi progettuali.
- Spese di viaggio, vitto e alloggio dei destinatari, strettamente funzionali agli obiettivi progettuali.

Per una verifica sull'ammissibilità delle spese e relativamente al riconoscimento delle stesse in fase di verifica rendicontale del progetto, si rimanda a quanto previsto dal Decreto del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione n. 556 del 15 maggio 2017.

Ai fini rendicontali si ricorda che:

- il costo delle ore di docenza, codocenza e accompagnamento svolte da dipendenti della scuola oltre il proprio orario di servizio non potrà superare il costo orario delle ore aggiuntive di insegnamento, definito dalla tabella 5 allegata al CCNL comparto scuola vigente;
- il costo delle ore di coordinamento e di amministrazione svolto da dipendenti della scuola (docente o personale ATA) oltre il proprio orario non potrà superare il costo delle ore aggiuntive non di insegnamento, definite dalla tabella 5 allegata al CCNL comparto scuola vigente per il personale docente e il costo delle ore diurne definito dalla Tabella 6 allegata al CCNL comparto scuola vigente, per il personale ATA;
- il costo orario per le ore di docenza, codocenza, e accompagnamento svolte da personale non scolastico, non dovrà superare i seguenti costi, così differenziati:
 - il costo delle ore di docenza, codocenza, e accompagnamento svolte da personale non scolastico avente esperienza nel settore di riferimento da 3 a 5 anni Euro 38,00 orarie onnicomprensivo;
 - il costo delle ore di docenza, codocenza, consulenza e accompagnamento svolte da personale non scolastico esperto con almeno 5 anni di esperienza nel settore di riferimento Euro 62,50 orarie onnicomprensivo;
 - qualora sia necessario il ricorso ad esperti di alto livello con esperienza almeno decennale, potrà essere previsto il riconoscimento di remunerazioni in linea con i tariffari degli ordini professionali se presenti, o potrà essere valutato un compenso orario determinato secondo i principi di sana gestione finanziaria e attraverso un'attenta analisi del mercato di riferimento e delle caratteristiche dell'esperto incaricato. In questo caso dovrà essere fornita evidenza che la remunerazione richiesta è in linea con quanto percepito dal medesimo esperto per lo svolgimento di analoga attività negli ultimi due anni. Il costo totale degli esperti con esperienza superiore a 10 anni non potrà eccedere il 30% del costo complessivo del progetto;
- il costo delle ore di coordinamento e di amministrazione svolto da personale non scolastico non dovrà superare Euro 38,00 onnicomprensivo.

Eventuali costi orari superiori presentati in fase di rendicontazione comportano la rideterminazione del contributo sulla base dei costi massimi sopra riportati.

Inoltre, a pena inammissibilità del progetto, i costi riportati nel piano economico finanziario preventivo dovranno rispettare i seguenti parametri:

- il totale dei costi di docenza, codocenza, accompagnamento, amministrazione e coordinamento di progetto dovrà essere uguale o superiore al 50% del costo totale del progetto;
- il totale dei costi riferiti alle spese di promozione, informazione e sensibilizzazione non potrà superare il 15% del costo totale del progetto.



4530ced5



Nel rispetto del raggiungimento degli obiettivi e del budget complessivo del progetto, saranno ritenute ammissibili rimodulazioni, nei limiti del 10%, solo all'interno di ciascuna macro voce del piano economico finanziario, previa acquisizione di preventiva intesa con la Regione.

8. Modalità di presentazione dei progetti

La domanda di partecipazione al bando dovrà essere redatta esclusivamente attraverso la compilazione del modulo Google che sarà disponibile unitamente all'apposita modulistica ed ai relativi allegati che dovranno essere inviati alla Giunta Regionale del Veneto – Direzione Formazione e Istruzione tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo formazioneistruzione@pec.regione.veneto.it, **entro e non oltre il 30 giugno 2022**, a pena di inammissibilità, specificando nell'oggetto del messaggio di posta elettronica "Ampliamento offerta formativa 2022/2023".

La domanda di partecipazione dovrà essere accompagnata dai seguenti allegati:

- per Enti locali e altri Enti pubblici, copia dell'atto deliberativo esecutivo, riguardante la prevista autorizzazione a richiedere il contributo;
- per i soggetti diversi dagli enti pubblici, statuto e atto costitutivo del soggetto richiedente;
- allegato A1 - assenza di cause ostative (per i soggetti privati);
- allegato B - relazione descrittiva del progetto;
- allegato C - piano economico finanziario;
- allegato D - moduli partner (se previsti) sottoscritti con firma digitale.

La documentazione dovrà essere presentata utilizzando l'apposita modulistica predisposta dalla Direzione Formazione e Istruzione che sarà resa disponibile nel sito internet regionale all'indirizzo <https://supportoformazione.regione.veneto.it/istruzione/sistema-scuola>, sottoscritta dal proponente (Dirigente Scolastico/Legale Rappresentante) con firma digitale.

La presentazione della domanda e della relativa documentazione costituisce presunzione di conoscenza e di accettazione senza riserva delle specifiche indicazioni formulate nella presente direttiva e delle disposizioni regionali, nazionali e comunitarie riguardanti la materia.

La valutazione dei progetti sarà effettuata da una Commissione di valutazione appositamente nominata con Decreto del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione. La relativa istruttoria si concluderà con un ulteriore Decreto del Direttore stesso entro 60 giorni dalla scadenza dei termini per la consegna dei progetti.

9. Imposta di bollo¹

Come previsto dall'informativa pubblicata sul sito regionale, prot. n. 304756 del 15 luglio 2013, l'imposta di bollo, pari a 16 Euro, dovrà essere assolta dal soggetto proponente, in modo virtuale.

Gli estremi dell'autorizzazione all'utilizzo del bollo virtuale ottenuta dall'Agenzia delle Entrate dovranno essere riportati nell'apposito quadro della domanda di ammissione/progetto.

Si precisa comunque che tale adempimento non è una condizione di ammissibilità dei progetti e che, in caso di impedimento all'assolvimento del bollo, le domande di ammissione al contributo relative alla presente Direttiva potranno essere regolarizzate anche successivamente alla loro presentazione.

In mancanza dell'autorizzazione da parte dell'Agenzia delle Entrate all'utilizzo del bollo virtuale, l'imposta di bollo potrà essere assolta attraverso il pagamento a mezzo modello F24 oppure con versamento eseguito tramite intermediario convenzionato (per esempio: Tabaccherie) con rilascio del relativo contrassegno ("bollo").

¹ Non dovuta dagli Istituti scolastici statali, ai sensi del punto n. 16 Tabella allegato B al DPR 642/1972.



ALLEGATO B DGR n. 485 del 29 aprile 2022

pag. 9 di 16

Nel caso di assolvimento dell'imposta a mezzo modello F24 o tramite intermediario convenzionato (per esempio: Tabaccherie) gli estremi del pagamento effettuato dovranno essere indicati nell'apposito quadro della domanda/progetto.

10. Requisiti di ammissibilità e criteri di valutazione dei progetti

I progetti pervenuti sono ammessi alla valutazione di merito previa verifica dell'esistenza di tutti i seguenti requisiti di ammissibilità:

1. **Termini**: rispetto dei termini temporali di presentazione delle proposte in relazione alle scadenze previste dal Bando;
2. **Tipologie progettuali**: rispetto delle tipologie progettuali previste dal Bando, del limite al numero di progetti presentabili dallo stesso soggetto proponente;
3. **Modalità**: rispetto delle modalità di presentazione delle proposte previste dal Bando;
4. **Documentazione**: completa redazione della documentazione richiesta dalla presente Direttiva;
5. **Requisiti soggettivi del soggetto proponente**: sussistenza nel soggetto proponente dei requisiti giuridici soggettivi previsti dalla presente Direttiva e dalla normativa vigente per poter attuare le azioni richieste dal bando;
6. **Destinatari**: corrispondenza con le caratteristiche dei destinatari previste dal Bando;
7. **Parametri finanziari**: rispetto dei seguenti limiti individuati al precedente paragrafo 6. della presente Direttiva:
 - il totale dei costi di docenza, codocenza, accompagnamento, amministrazione e coordinamento di progetto dovrà essere superiore o uguale al 50% del costo totale del progetto;
 - il totale dei costi riferiti alle spese di promozione, informazione e sensibilizzazione non potrà superare il 15% del costo totale del progetto.

I progetti giudicati ammissibili saranno valutati in base ai parametri di merito riportati nella tabella di seguito riportata.

PARAMETRO 1	QUALIFICAZIONE SOGGETTO PROPONENTE Grado di esperienza del soggetto proponente in relazione alla tematica trattata e alla realizzazione di progetti in collaborazione/partenerariato con istituzioni del territorio (ad esempio: Università, Enti locali, Corpi dello Stato).	LIVELLO	MAX PUNTI
		insufficiente	0 punti
		non del tutto sufficiente	2 punti
		sufficiente	4 punti
		discreto	6 punti
		buono	8 punti
		ottimo	10 punti
PARAMETRO 2	RILEVAZIONE DEL FABBISOGNO E GRADO DI COERENZA DEL PROGETTO CON LE FINALITÀ INDIVIDUATE DALLA DIRETTIVA Analisi del fabbisogno formativo a cui il progetto intende rispondere e coerenza del progetto in rapporto alle finalità stabilite dalla Direttiva e al target dei destinatari.	LIVELLO	MAX PUNTI
		insufficiente	0 punti
		non del tutto sufficiente	2 punti
		sufficiente	4 punti
		discreto	6 punti
		buono	8 punti
		ottimo	10 punti

Area Politiche Economiche, Capitale Umano e Programmazione Comunitaria
Direzione Formazione e Istruzione
Interventi per l'ampliamento dell'offerta formativa negli Istituti scolastici statali e paritari di ogni ordine e grado e nelle Scuole di Formazione Professionale del Veneto
Anno Scolastico-Formativo 2022/2023



4530ced5



ALLEGATO B DGR n. 485 del 29 aprile 2022

pag. 10 di 16

PARAMETRO 3	COINVOLGIMENTO DEL TERRITORIO E DESTINATARI Definizione dell'area territoriale interessata, numero di scuole interessate, numero di destinatari previsti, presenza di Protocolli/Convenzioni/Accordi di rete con Istituti scolastici. Presenza di partner non specificatamente esperti nella tematica progettuale.	LIVELLO	MAX PUNTI
		insufficiente	0 punti
		non del tutto sufficiente	2 punti
		sufficiente	4 punti
		discreto	6 punti
		buono	8 punti
		ottimo	10 punti
PARAMETRO 4	QUALITÀ DELLA PROPOSTA Qualità della proposta in termini di chiarezza espositiva, completezza ed esaustività della stessa con riferimento agli obiettivi; qualità dell'impianto complessivo e delle singole fasi, che devono essere dettagliate in modo chiaro e preciso sia nella descrizione dei contenuti che nell'individuazione delle modalità di attuazione e degli strumenti utilizzati.	LIVELLO	MAX PUNTI
		insufficiente	0 punti
		non del tutto sufficiente	2 punti
		sufficiente	4 punti
		discreto	6 punti
		buono	8 punti
		ottimo	10 punti
PARAMETRO 5	METODOLOGIA E BUONE PRASSI Metodologie applicate per la realizzazione delle attività con particolare riferimento al grado di innovazione delle stesse e alla coerenza tra l'articolazione del progetto e i contenuti proposti. Presenza di elementi di replicabilità e trasferibilità in altri contesti scolastici.	LIVELLO	MAX PUNTI
		insufficiente	0 punti
		non del tutto sufficiente	2 punti
		sufficiente	4 punti
		discreto	6 punti
		buono	8 punti
		ottimo	10 punti
PARAMETRO 6	MONITORAGGIO E VALUTAZIONE Monitoraggio in itinere del progetto e valutazione finale, anche in relazione ai risultati di apprendimento in termini di competenze degli alunni.	LIVELLO	MAX PUNTI
		insufficiente	0 punti
		non del tutto sufficiente	2 punti
		sufficiente	4 punti
		discreto	6 punti
		buono	8 punti
		ottimo	10 punti
PUNTEGGI PREMIALI	<ul style="list-style-type: none"> - Presenza di partenariati istituzionali e di partenariati con soggetti pubblici e privati, esperti nella tematica oggetto della progettazione, comprovata da sottoscrizione di apposito modulo di adesione in partnership. - Progettualità che promuovano attività che pongano particolare attenzione a eventi o a personaggi culturalmente e storicamente rilevanti, in occasione di ricorrenze, anniversari o centenari. 	FINO AD UN MASSIMO DI PUNTI 5	

A seguito dell'attribuzione dei punteggi da parte della Commissione valutatrice, saranno redatte due distinte graduatorie di merito dei progetti pervenuti, una per i progetti della Tipologia 1 e una graduatoria per i progetti della Tipologia 2.

Saranno esclusi dalle graduatorie di merito i progetti che non raggiungano almeno **24 punti**.

Il contributo sarà assegnato agli interventi utilmente collocati nelle graduatorie di merito fino a esaurimento delle risorse disponibili.



4530ced5



ALLEGATO B DGR n. 485 del 29 aprile 2022

pag. 11 di 16

In ciascuna graduatoria, in caso di parità di punteggio e di risorse insufficienti a finanziare tutti i progetti a pari merito, l'assegnazione avverrà in favore del progetto con la richiesta di contributo pubblico proporzionalmente inferiore in rapporto al costo complessivo del progetto.

11. Tempi ed esiti delle istruttorie

I progetti presentati saranno approvati entro 60 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Il Decreto del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione di approvazione dei risultati dell'istruttoria sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale dell'Amministrazione regionale.

Le graduatorie dei progetti presentati saranno comunicate, a mezzo pec, all'indirizzo del soggetto proponente. Le graduatorie saranno consultabili anche attraverso il sito istituzionale www.regione.veneto.it².

12. Comunicazioni

Tutte le disposizioni di interesse generale in relazione all'Avviso di riferimento alla presente Direttiva saranno comunicate sul sito istituzionale www.regione.veneto.it³. Si raccomanda ai soggetti proponenti di consultare con periodicità il predetto sito per esserne informati.

13. Termini per l'avvio e la conclusione degli interventi formativi

Gli interventi approvati dovranno essere avviati nell'Anno Scolastico-Formativo 2022/2023 entro il 31/12/2022. L'avvio del progetto dovrà essere comunicato tramite apposita documentazione che verrà fornita con la modulistica per la realizzazione dei progetti, firmata dal legale rappresentante ed inviata a mezzo PEC.

Il mancato avvio entro il termine indicato comporterà la revoca del contributo.

I progetti dovranno concludersi entro il 31 agosto 2023.

14. Indicazione del foro competente

Per tutte le controversie che si dovessero verificare si elegge quale foro competente quello di Venezia.

15. Indicazione del responsabile del procedimento ai sensi della legge n. 241/1990 e s.m.i.

Il Responsabile del procedimento ai sensi della L. n. 241/1990 è il dott. Massimo Marzano Bernardi, Direttore della Direzione Formazione e Istruzione.

16. Tutela della privacy

Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione venga in possesso in occasione dell'espletamento del presente procedimento verranno trattati nel rispetto del Codice della Privacy (D.lgs. n. 196 del 30/06/2003, aggiornato dal D. Lgs. n. 101 del 10/08/2018 di adeguamento al Regolamento 2016/679/UE - GDPR) e della DGR n. 596/2018.

I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza dell'interessato e i suoi diritti.

² La pagina sarà disponibile all'indirizzo <https://supportoformazione.regione.veneto.it/istruzione/sistema-scuola> alla voce Contributi per l'ampliamento dell'offerta formativa.

³ La pagina sarà disponibile all'indirizzo <https://supportoformazione.regione.veneto.it/istruzione/sistema-scuola> alla voce Contributi per l'ampliamento dell'offerta formativa.



4530ced5



ALLEGATO B DGR n. 485 del 29 aprile 2022**pag. 12 di 16**

La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è la gestione dei progetti e degli interventi oggetto dell'Avviso di riferimento alla presente Direttiva, nei limiti e secondo le disposizioni di legge, di regolamento o atto amministrativo.

La base giuridica del trattamento (ai sensi degli articoli 6 e/o 9 del Regolamento 2016/679/UE) è riconducibile alla seguente specifica normativa: L.R. n. 8/2017 e s.m.i., L. n. 53/2003 e D.Lgs. n. 226/2005 e s.m.i.

I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici.



4530ced5



DISPOSIZIONI SULLA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI**17. Obblighi dei beneficiari**

Il beneficiario del contributo è tenuto a:

- a. realizzare le attività del progetto approvato, nel rispetto della Direttiva regionale di riferimento e delle disposizioni nazionali;
- b. comunicare alla Regione nei termini e con le modalità richieste dalla stessa le informazioni su luogo, data, ora di svolgimento dell'intervento programmato, numero di partecipanti previsti, numero di partecipanti effettivi e docenti o relatori impiegati;
- c. disporre di locali e attrezzature in regola con le vigenti norme in tema di antinfortunistica, di igiene, di tutela ambientale, di edilizia scolastica nei casi previsti dalla Direttiva di riferimento, di tutela della salute negli ambienti di lavoro e di prevenzione incendi. Ricade nell'esclusiva responsabilità del beneficiario la sussistenza delle predette idoneità della sede comunque oggetto di svolgimento;
- d. disporre delle eventuali attrezzature, apparati e macchinari necessari per la realizzazione delle attività, secondo quanto indicato nei progetti approvati;
- e. garantire, nei confronti della Regione del Veneto e dei destinatari, la competenza e la professionalità degli operatori necessarie alla realizzazione del progetto approvato e il rispetto dei ruoli professionali previsti dal progetto ove presenti;
- f. comunicare tempestivamente alla Regione eventuali modifiche di natura formale che non comportino mutamenti sostanziali alla struttura e/o all'attività del beneficiario: denominazione o ragione sociale, cariche, sede legale, forma giuridica ecc.;
- g. comunicare i dati minimi essenziali utili al censimento in stesura delle anagrafiche, quali esatta denominazione, codice fiscale, partita IVA, categoria giuridica di appartenenza (es. tipo di società commerciale, consorzio, cooperativa...), specificando, nel caso delle associazioni, se sia riconosciuta o meno. Tale adempimento non è necessario se il soggetto ha già inviato alla Regione, in qualità di beneficiario di precedenti contribuzioni, la scheda dati anagrafici redatta su modello regionale e la stessa risulta ancora aggiornata;
- h. comunicare tempestivamente alla Regione eventuali ritardi o variazioni nell'esecuzione delle attività relative al progetto;
- i. rispettare la normativa in materia fiscale, previdenziale, di sicurezza dei lavoratori;
- j. garantire la copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile nei confronti dei partecipanti, esonerando espressamente la Regione da ogni chiamata in causa e/o da ogni responsabilità, in caso di mancata e/o irregolare stipulazione delle assicurazioni medesime;
- k. conservare presso la propria sede legale la documentazione probatoria delle attività svolte, nonché conservare una copia della documentazione riferita alle assicurazioni stipulate presso la sede di svolgimento dell'attività;
- l. adottare un sistema di contabilità tale da consentire la tracciabilità delle operazioni relative al progetto/contributo;
- m. contabilizzare a norma di legge, al fine di rispettare il divieto di doppio contributo delle spese, tutte le entrate derivanti dai finanziamenti pubblici per le attività, nonché tutte le entrate eventualmente generate dall'intervento finanziato che riducono il contributo per la parte eccedente i dati a preventivo;
- n. registrare le attività oggetto di contributo secondo le disposizioni di riferimento. I documenti utilizzati per la registrazione delle attività devono essere conservati presso la sede delle attività;
- o. conservare i documenti sotto forma di originali o di copie autenticate, o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o i documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica, per 5 anni successivi all'ultimo pagamento al beneficiario nel rispetto del termine previsto dalla normativa fiscale nazionale di riferimento;
- p. ottemperare agli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 35 del D.L. n. 34/2019 (solo nel caso in cui il beneficiario sia Associazione, Onlus, Fondazione).



L'art. 35 del D.L. n. 34/2019, convertito in L. n. 58/2019 che ha modificato l'art. 1, commi da 125 a 129 della L. n. 124/2017, dispone che le Associazioni, Onlus e Fondazioni sono tenute a pubblicare sui propri siti internet o analoghi portali digitali, entro il 30 giugno di ogni anno, le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati, nell'esercizio finanziario precedente, di importo non inferiore a euro 10.000 dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Si rammenta, a tale proposito, che a partire dal 1° gennaio 2020 il mancato rispetto dell'obbligo comporta l'irrogazione, da parte dell'amministrazione che ha erogato il beneficio o dall'amministrazione vigilante o competente per materia, di una sanzione pari all'1% degli importi ricevuti con un importo minimo di euro 2.000, a cui si aggiunge la revoca integrale del beneficio nel caso in cui all'obbligo di pubblicazione non si adempia comunque nel termine di 90 giorni dalla contestazione.

Si precisa che la delega è vietata, di conseguenza, in fase progettuale il Soggetto proponente deve prevedere la realizzazione delle attività in proprio o attraverso il ricorso a prestazioni individuali, partenariati o acquisizione di beni e servizi.

18. Avvio e realizzazione dei progetti

Prima di avviare il progetto il beneficiario provvede a trasmettere l'atto di adesione redatto su apposito modello regionale con allegata l'informativa privacy.

I progetti riferiti all'Anno Scolastico-Formativo 2022/2023 dovranno essere realizzati entro il 31 agosto 2023, a pena di mancato riconoscimento dei costi sostenuti dopo i termini sopra indicati, fatte salve eventuali proroghe concesse per giustificato motivo con Decreto del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione.

I rapporti nascenti per effetto dell'approvazione del progetto non possono costituire oggetto di cessione né di sub-ingresso parziale e/o totale a favore di terzi diversi dal Soggetto proponente, a pena di revoca del contributo concesso, senza preventiva autorizzazione del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione.

In ogni caso la Regione del Veneto rimane del tutto estranea ai contratti, a qualunque titolo, che il beneficiario concluda con terzi in relazione al progetto approvato. Il beneficiario esonera da ogni responsabilità la Regione del Veneto per qualunque controversia che dovesse insorgere con i terzi nell'interpretazione, validità ed esecuzione dei contratti di cui sopra. La Regione del Veneto è inoltre sollevata da ogni responsabilità verso terzi per inosservanza della vigente normativa in tema di antinfortunistica, di igiene, di tutela ambientale, di edilizia scolastica, di tutela della salute negli ambienti del lavoro e di prevenzione incendi, compresa l'attuazione delle prescrizioni tecniche, antinfortunistiche e previdenziali relative alla corretta esecuzione e gestione degli interventi.

Le attività degli operatori, i cui costi sono rendicontati nell'ambito del progetto, dovranno essere registrate giornalmente su appositi report chiamati "fogli registrazione attività". I relativi riepiloghi costituiscono parte integrante della documentazione rendicontale e dovranno essere compilati secondo quanto previsto dal Decreto del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione n. 556 del 15 maggio 2017.

19. Modalità di erogazione dei contributi

I contributi assegnati saranno erogati in un'unica soluzione, all'avvio del progetto, anticipatamente rispetto all'approvazione rendicontale, previa presentazione da parte del beneficiario di nota di richiesta di pagamento, in regime fuori campo IVA, art. 2, comma 3, DPR 633/1972, completa di marca da bollo da Euro 2,00, salvo i casi di esenzione.



ALLEGATO B DGR n. 485 del 29 aprile 2022

pag. 15 di 16

Qualora il beneficiario rivesta natura di soggetto privato si rende necessaria anche la presentazione di apposita polizza fideiussoria, o fideiussione bancaria, redatta su modello regionale. La polizza fideiussoria sarà svincolata successivamente all'approvazione del rendiconto, qualora non fossero dovute restituzioni a carico del beneficiario. Resta inteso che, in caso di mancata presentazione della prevista fideiussione, le somme spettanti saranno erogate direttamente a saldo, successivamente all'approvazione rendicontale.

La garanzia dovrà essere rilasciata da istituti di credito o bancari, società di assicurazione regolarmente autorizzate, o società finanziarie iscritte nel nuovo albo degli intermediari finanziari ex art. 106 Testo Unico Bancario (TUB), a favore della Regione del Veneto per la restituzione alla stessa degli importi da questa erogati al beneficiario in relazione al contributo concesso. Sono esclusi gli intermediari finanziari esteri che non hanno una stabile organizzazione in Italia.

Ai fini della verifica rendicontale il beneficiario dovrà presentare il rendiconto delle attività realizzate e delle spese sostenute entro 60 giorni dal termine ultimo per la conclusione del progetto indicato nella presente Direttiva, alla Direzione Formazione e Istruzione secondo le modalità determinate con il DDR n. 556/2017, reperibile sul sito <https://supportoformazione.regione.veneto.it/istruzione/sistema-scuola>.

La mancata presentazione dell'attestazione finale delle attività eseguite, decorsi oltre 150 giorni dal termine di conclusione del progetto, comporta l'avvio del procedimento di decadenza dal contributo concesso, nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 7 della L. n. 241/90 e s.m.i., con conseguente restituzione degli acconti erogati, integrati dagli interessi legali computati dalla data di pagamento sino all'effettiva restituzione.

20. Adempimenti conclusivi e rendicontazione

Il rendiconto delle attività realizzate e/o delle spese sostenute, per ogni singolo intervento, deve essere presentato dal beneficiario alla Direzione Formazione e Istruzione, secondo le modalità determinate dal D.D.R. n. 556/2017, unitamente a tutta la documentazione richiesta, entro il termine di 60 giorni dal 31/08/2023, salvo indicazioni diverse contenute nel provvedimento regionale con cui si assume l'impegno di spesa.

Tutti i documenti di cui si compone il rendiconto, devono essere sottoscritti dal Dirigente Scolastico/Legale Rappresentante del soggetto beneficiario e trasmessi a mezzo Posta Elettronica Certificata all'indirizzo formazioneistruzione@pec.regione.veneto.it, secondo quanto stabilito dal D.D.R. n. 556/2017.

21. Vigilanza e controllo

Il beneficiario si impegna a sottostare al controllo sull'attività da parte della Regione del Veneto mediante verifiche ispettive, sopralluoghi, esibizione di atti, documentazione amministrativa e contabile ecc., richiesta da personale regionale o incaricato dalla Regione.

Il beneficiario è tenuto a produrre, a semplice richiesta della Regione del Veneto, ogni atto e documento concernente le attività oggetto di contributo, nonché a fornire ogni chiarimento o informazione richiesta.

Le irregolarità od omissioni riscontrate circa il regolare svolgimento dell'attività comporteranno la proporzionale decurtazione del contributo assegnato. In caso di grave violazione della normativa inerente la gestione delle attività, la Regione del Veneto si riserva di procedere alla revoca integrale del contributo.

In caso di violazioni, secondo le vigenti disposizioni, comportanti la revoca totale o parziale del contributo, la sua decurtazione ovvero il mancato riconoscimento di alcune spese, la Direzione Formazione e Istruzione, previa contestazione al beneficiario ai sensi della L. n. 241/90 e tenuto conto delle controdeduzioni dello stesso, da far pervenire entro il termine perentorio di 20 giorni dal ricevimento delle stesse, provvede con proprio atto motivato alla suddetta revoca, decurtazione o non riconoscimento.



4530ced5



ALLEGATO B DGR n. 485 del 29 aprile 2022

pag. 16 di 16

Costituiscono fonti per l'accertamento delle violazioni i riscontri ispettivi della competente struttura, nonché i verbali di constatazione della Guardia di Finanza, redatti ai sensi dell'art. 30 della L. n. 526/99, dell'art. 20 del D.Lgs. n. 74/2000, degli artt. 51 e 52 del D.P.R. n. 633/72 e degli artt. 31, 32 e 33 del D.P.R. n. 600/73, i cui rilievi sono autonomamente valutati dall'Amministrazione Regionale, nonché ogni altro atto idoneo allo scopo.

Qualora, nei confronti del beneficiario, emergessero comunque gravi indizi di irregolarità, riguardanti l'attività oggetto della presente Direttiva, la Regione del Veneto si riserva di disporre la sospensione cautelativa dell'erogazione del contributo in relazione alla specifica attività, fino a completo accertamento della sussistenza o meno delle predette irregolarità. La sospensione è disposta con atto motivato della struttura competente, comunicato al beneficiario.



4530ced5



(Codice interno: 475661)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 487 del 29 aprile 2022

Determinazione del calendario per l'Anno Scolastico 2022-2023. L.R. n. 11 del 13 aprile 2001, "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112", articolo 138, comma 1, lettera d).

*[Istruzione scolastica]***Note per la trasparenza:**

Il presente provvedimento determina il calendario delle giornate di lezione delle scuole statali e paritarie del primo e del secondo ciclo d'istruzione e delle scuole dell'infanzia del Veneto per l'Anno Scolastico 2022-2023 e definisce i limiti e le condizioni per eventuali motivati adattamenti al calendario stesso, in attuazione dell'art. 138 comma 1, lettera d) della L.R. n. 11 del 13 aprile 2001. Il provvedimento non comporta impegno di spesa.

L'Assessore Federico Caner per l'Assessore Elena Donazzan riferisce quanto segue.

Secondo quanto disposto dall'art. 138, comma 1, lettera d) della L.R. n. 11 del 13 aprile 2001, alla Regione spetta la funzione di determinare il calendario scolastico in termini di giornate di lezione e di sospensione delle attività didattiche per tutte le scuole statali e paritarie del Veneto del primo e del secondo ciclo d'istruzione nonché per le scuole dell'infanzia, mentre la determinazione delle festività obbligatorie e del calendario degli Esami di Stato è competenza in capo allo Stato, come stabilito dall'art. 74, comma 5 del D. Lgs. n. 297 del 16 aprile 1994.

Il calendario scolastico regionale ha natura di strumento programmatico finalizzato a consentire alle istituzioni scolastiche di pianificare le proprie attività, a permettere agli enti locali di organizzare adeguatamente l'erogazione dei servizi di propria competenza e a fornire con congruo anticipo utili informazioni alle famiglie i cui figli frequentano le scuole nel territorio veneto.

La Regione del Veneto, considerati i vincoli normativi statali, sentito l'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto e tenuto conto del fatto che la collocazione delle festività obbligatorie negli anni 2022 e 2023 consente di prevedere in più occasioni, nel corso dell'anno scolastico, brevi pause funzionali al benessere degli studenti e al loro rendimento scolastico, stabilisce di articolare il calendario per l'Anno Scolastico (A.S.) 2022-2023 come di seguito illustrato:

Scuole del primo e del secondo ciclo di istruzione

Inizio attività didattica: lunedì 12 settembre 2022.

Festività obbligatorie:

- tutte le domeniche
- il 1° novembre, solennità di tutti i Santi
- l'8 dicembre, Immacolata Concezione
- il 25 dicembre, Natale
- il 26 dicembre, Santo Stefano
- il 1° gennaio, Capodanno
- il 6 gennaio, Epifania
- il lunedì dopo Pasqua
- il 25 aprile, anniversario della Liberazione
- il 1° maggio, festa del Lavoro
- il 2 giugno, festa nazionale della Repubblica
- la festa del Santo Patrono.

Sospensione delle lezioni:

- 31 ottobre 2022 (ponte solennità di tutti i Santi)
- dall'8 dicembre al 10 dicembre (ponte dell'Immacolata)
- dal 24 dicembre 2022 al 7 gennaio 2023 (vacanze natalizie)
- dal 20 febbraio al 22 febbraio 2023 (carnevale e Mercoledì delle Ceneri)
- dal 6 aprile al 8 aprile 2023 (vacanze pasquali)

- 24 aprile 2023 (ponte anniversario della Liberazione)
- 3 giugno 2023 (ponte festa nazionale della Repubblica).

Fine attività didattica: sabato 10 giugno 2023.

Scuole dell'infanzia

Inizio attività didattica: lunedì 12 settembre 2022.

Festività obbligatorie: come per le scuole del primo ciclo.

Sospensione delle lezioni: come per le scuole del primo ciclo.

Fine attività didattica: venerdì 30 giugno 2023.

Considerata la specificità del servizio educativo offerto dalle scuole di infanzia è aperta alle stesse la possibilità di anticipare la data di inizio delle attività didattiche, per meglio rispondere alle esigenze delle famiglie. Eventuali attività programmate dopo il 30 giugno non dovranno essere comunicate alla Regione, in quanto non rientranti nel calendario scolastico, considerato che ai sensi dell'art. 74 comma 2 del D. Lgs 16 aprile 1994 n. 297 nelle scuole di ogni ordine e grado le attività didattiche si svolgono nel periodo compreso tra il 1 settembre ed il 30 giugno.

In base a quanto stabilito dall'art. 74, comma 3 del D. Lgs. n. 297/1994, devono essere assegnati allo svolgimento delle lezioni almeno 200 giorni.

Pertanto i giorni complessivi di lezione per l'anno scolastico 2022/2023, detratti i giorni di festività nazionale e di sospensione delle attività didattiche sono rispettivamente:

- 204 per le scuole primarie, secondarie di primo grado e secondarie di secondo grado;
- 221 per le scuole dell'infanzia;

ai quali andrà sottratta la festa del Santo Patrono qualora ricadente in un giorno coincidente con le lezioni.

Ai sensi del D.P.R. n. 275 dell'8 marzo 1999, che regola l'autonomia delle istituzioni scolastiche, l'organizzazione dell'orario complessivo del curriculum e quello destinato alle singole discipline e attività è flessibile, anche sulla base di una programmazione plurisettimanale; restano fissi i vincoli relativi all'articolazione delle lezioni in non meno di cinque giorni settimanali e il rispetto del monte ore annuale, pluriennale o di ciclo previsto per le singole discipline e attività obbligatorie. Inoltre, nell'esercizio dell'autonomia didattica, i tempi dell'insegnamento e dello svolgimento delle singole discipline e attività viene regolato nel modo più adeguato al tipo di studi e ai ritmi di apprendimento degli alunni da ogni istituzione scolastica.

Ciascuna istituzione scolastica può disporre adattamenti del calendario delle lezioni definito nel presente provvedimento, rilevate dagli Organi collegiali della scuola e debitamente motivati e deliberati, nei seguenti casi:

- esigenze derivanti dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF), come previsto dall'art. 5, comma 2 del DPR n. 275/1999, o da specifiche esigenze locali, secondo l'art. 10 comma 3, lett. c) del D. Lgs. n. 297/1994;
- esigenze connesse a specificità dell'istituzione scolastica determinate da disposizioni normative di carattere particolare.

Le variazioni al calendario scolastico regionale non possono comportare una sospensione delle lezioni superiore a tre giorni annuali, salvo compensazioni. Ogni adattamento dovrà essere preventivamente concordato con gli Enti erogatori dei servizi connessi alle attività didattiche, auspicando un coordinamento territoriale laddove i servizi interessino una pluralità di istituzioni scolastiche.

Nell'apportare modifiche al calendario scolastico definito nel presente provvedimento, le Istituzioni scolastiche devono tener conto delle possibili chiusure disposte dalle autorità competenti per il contenimento dell'epidemia o per eventi imprevedibili sopraggiunti ovvero per utilizzo dei locali scolastici come sede di seggio elettorale.

Ogni variazione deve essere comunicata alla Regione del Veneto, agli Enti erogatori dei servizi di supporto e alle famiglie degli alunni, al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività didattiche e di supporto e l'ottimale organizzazione delle stesse.

Per la comunicazione degli adattamenti del calendario scolastico (inerenti esclusivamente le attività didattiche e non la chiusura degli uffici) dovrà essere utilizzato obbligatoriamente il modulo compilabile con procedura on line a disposizione

delle scuole sul sito regionale di cui all'**Allegato A**, "Fac-simile comunicazione di modifica del calendario scolastico", che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

La comunicazione di variazione, prodotta attraverso la procedura on line e firmata dal Legale rappresentante, dovrà essere inviata tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) alla Giunta Regionale del Veneto - Direzione Formazione e Istruzione, secondo le istruzioni disponibili nel sito regionale, entro il 30 settembre 2022, o almeno cinque giorni antecedenti alla data della variazione comunicata, nel caso di variazioni antecedenti il 30 settembre 2022.

Qualora si verificassero eventi straordinari o eccezionali, le istituzioni scolastiche potranno apportare modifiche al calendario in corso d'anno, nel rispetto delle disposizioni normative sopra ricordate, comunicando la variazione alla Giunta Regionale del Veneto - Direzione Formazione e Istruzione sempre attraverso il medesimo modulo on line di cui all'**Allegato A**, "Fac-simile comunicazione di modifica del calendario scolastico", assicurando il raccordo con i competenti Enti erogatori dei servizi di supporto volti a garantire il diritto allo studio.

In ragione del successo registrato negli anni precedenti, si propone di programmare anche per l'anno scolastico 2022-2023 l'iniziativa "Le giornate dello sport". L'iniziativa a contributo regionale, che ha incontrato il gradimento degli Istituti scolastici del Veneto, prevede che nei giorni 23, 24 e 25 febbraio, successivi alla chiusura delle scuole per le vacanze di carnevale e del Mercoledì delle Ceneri, le scuole statali e paritarie, di ogni ordine e grado possono programmare, nell'ambito della propria autonomia, eventi e iniziative finalizzate ad approfondire l'importanza dell'attività sportiva in termini educativi e di salute, nonché a far conoscere agli studenti le discipline sportive presenti nel territorio, dando l'opportunità di praticarle anche negli ambienti scolastici.

Le linee guida per l'attuazione dell'iniziativa e per l'assegnazione dei contributi regionali saranno definite con successivo e specifico provvedimento della Giunta regionale.

In attuazione della Legge 6 novembre 2012, n. 190, la Giunta Regionale con il vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza della Giunta Regionale del Veneto, prevede la promozione della "Giornata della legalità" nelle scuole all'interno del calendario scolastico regionale. Nell'obiettivo, quindi, di contribuire a diffondere una cultura della legalità, si propone a tutte le scuole di ogni ordine e grado, nell'ambito della propria autonomia e durante l'orario scolastico, di dedicare la giornata del 21 marzo 2023 all'approfondimento di tematiche legate all'educazione alla legalità.

Entrambe le iniziative non rilevano ai fini della sospensione delle lezioni, in quanto riferite ad attività didattiche programmabili dalle scuole nell'ambito della propria autonomia.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la Legge Costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001;

VISTO il Decreto Legislativo n. 297 del 16 aprile 1994 "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado" e s.m.i.;

VISTO il Decreto Legislativo n. 112 del 31 marzo 1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";

VISTO il Decreto Legislativo n. 59 del 19 febbraio 2004 "Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53";

VISTO il Decreto Legislativo n. 60 del 13 aprile 2017 "Norme sulla promozione della cultura umanistica, sulla valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e sul sostegno della creatività, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera g), della legge 13 luglio 2015, n. 107";

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 275 dell'8 marzo 1999 "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

VISTO il vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza della Giunta Regionale del Veneto, in attuazione della Legge n. 190 del 2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

VISTA la L.R. n. 11 del 13 aprile 2001, "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112", articolo 138, comma 1, lettera d);

VISTO l'art. 2, comma 2, della Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54, come modificata con Legge regionale 17 maggio 2016, n. 14;

delibera

1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di determinare il seguente calendario per l'Anno Scolastico 2022-2023 delle giornate di lezione per tutte le scuole statali e paritarie del Veneto:

Scuole del primo e del secondo ciclo di istruzione

Inizio attività didattica: lunedì 12 settembre 2022.

Festività obbligatorie:

- tutte le domeniche
- il 1° novembre, solennità di tutti i Santi
- l'8 dicembre, Immacolata Concezione
- il 25 dicembre, Natale
- il 26 dicembre, Santo Stefano
- il 1° gennaio, Capodanno
- il 6 gennaio, Epifania
- il lunedì dopo Pasqua
- il 25 aprile, anniversario della Liberazione
- il 1° maggio, festa del Lavoro
- il 2 giugno, festa nazionale della Repubblica
- la festa del Santo Patrono.

Sospensione delle lezioni:

- 31 ottobre 2022 (ponte solennità di tutti i Santi)
- dall'8 dicembre al 10 dicembre 2022 (ponte dell'Immacolata)
- dal 24 dicembre 2022 al 7 gennaio 2023 (vacanze natalizie)
- dal 20 febbraio al 22 febbraio 2023 (carnevale e Mercoledì delle Ceneri)
- dal 6 aprile all'8 aprile 2023 (vacanze pasquali)
- 24 aprile 2023 (ponte anniversario della Liberazione)
- 3 giugno 2023 (ponte festa nazionale della Repubblica).

Fine attività didattica: sabato 10 giugno 2023.

Scuole dell'infanzia

Inizio attività didattica: lunedì 12 settembre 2022.

Festività obbligatorie: come per le scuole del primo ciclo.

Sospensione delle lezioni: come per le scuole del primo ciclo.

Fine attività didattica: venerdì 30 giugno 2023:

3. di dare atto che i giorni complessivi di lezione per l'anno scolastico 2022/2023, detratti i giorni di festività nazionale e di sospensione delle attività didattiche, sono:

- 204 per le scuole primarie, secondarie di primo grado e secondarie di secondo grado;

- 221 per le scuole dell'infanzia;

ai quali andrà sottratta la festa del Santo Patrono qualora ricadente in un giorno coincidente con le lezioni;

4. di dare atto che in considerazione della specificità del servizio educativo offerto dalle scuole di infanzia è aperta alle stesse la possibilità di anticipare la data di inizio delle attività didattiche, per meglio rispondere alle esigenze delle famiglie;

5. di stabilire che gli adattamenti al calendario scolastico, fermo restando il vincolo del limite minimo di 200 giorni di lezione stabiliti dal D.Lgs. n. 297/1994 e del monte ore annuale previsto per le singole discipline e attività obbligatorie - devono essere comunicati tramite PEC alla Giunta Regionale del Veneto - Direzione Formazione e Istruzione entro il 30 settembre 2022, o almeno cinque giorni antecedenti alla data della variazione comunicata, nel caso di variazioni antecedenti il 30 settembre 2022, utilizzando obbligatoriamente il modulo compilabile con procedura on line che sarà messo a disposizione delle scuole sul sito regionale, di cui all'**Allegato A**, "Fac-simile comunicazione di modifica del calendario scolastico", che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

6. di stabilire che ogni variazione del calendario scolastico debba essere preventivamente concordata con gli Enti erogatori dei servizi connessi alle attività didattiche;

7. di determinare che ogni variazione del calendario scolastico sia comunicata, oltre che alla Regione del Veneto, agli Enti erogatori dei servizi di supporto e alle famiglie degli alunni al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività didattiche e di supporto e l'ottimale organizzazione delle stesse;

8. di stabilire, nell'ambito del calendario scolastico regionale, tre giornate denominate "Le giornate dello sport", individuate nei giorni 23, 24 e 25 febbraio, successive alla chiusura delle scuole per le vacanze di carnevale e del Mercoledì delle Ceneri, durante le quali le scuole statali e paritarie, di ogni ordine e grado, abbiano la possibilità di programmare, nell'ambito della propria autonomia, eventi ed iniziative finalizzate ad approfondire l'importanza dell'attività sportiva in termini educativi e di salute e a far conoscere agli studenti le discipline sportive presenti nel territorio;

9. di stabilire che le linee guida sulle modalità di realizzazione e di organizzazione dell'iniziativa "Le giornate dello sport" e il sostegno dell'iniziativa attraverso l'assegnazione di contributi a valere sulle risorse regionali saranno determinati con successivo provvedimento della Giunta Regionale;

10. di individuare nell'ambito del medesimo calendario il 21 marzo 2023, denominato "Giornata della legalità", che gli istituti scolastici possano scegliere nell'esercizio della propria autonomia di dedicare all'approfondimento, in orario scolastico, tematiche legate alla educazione alla legalità;

11. di dare atto che le iniziative "Le giornate dello sport" e la "Giornata della Legalità" non rilevano ai fini della sospensione delle lezioni, in quanto riferite ad attività didattiche programmabili dalle scuole nell'ambito della propria autonomia;

12. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

13. di incaricare la Direzione Formazione e Istruzione dell'esecuzione del presente atto;

14. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione, nonché nel sito Internet della Regione del Veneto.



REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO A DGR n. 487 del 29 aprile 2022

pag. 1 di 2

**FAC SIMILE COMUNICAZIONE DI MODIFICA DEL CALENDARIO SCOLASTICO
da compilare esclusivamente con procedura on line**

Denominazione dell'Istituto

Via e civico, Cap
Comune (Provincia)
Tel. ;
Email PEC

Codice meccanografico

Prot. n.

Alla Giunta regionale del Veneto
Direzione Formazione e Istruzione
U.O. Istruzione e Università
Fondamenta S. Lucia, Cannaregio 23
30121 - VENEZIA

PEC: formazioneistruzione@pec.regione.veneto.it

Oggetto: Comunicazione di adattamento del calendario scolastico A.S. 2022-2023.¹

Il sottoscritto _____ nato a _____
prov (_____) il _____, residente a (Comune di residenza,
Provincia di residenza) _____, in qualità di Dirigente
scolastico/Rappresentante legale dell'Istituto scolastico statale/paritario (*barrare l'opzione che non interessa*)
_____ (*denominazione completa*)
Codice meccanografico _____ con sede in (*indirizzo*
completo) _____, e-mail _____
PEC _____, telefono _____

COMUNICA

la seguente modifica al calendario per l'Anno Scolastico 2022/2023:

¹ Da compilare esclusivamente con procedura on line, disponibile nel sito regionale al link <https://supportoformazione.regione.veneto.it/istruzione/calendario-scolastico>.

Il file pdf prodotto a seguito della compilazione dell'apposito form dovrà poi essere stampato e sottoscritto dal Dirigente scolastico/ legale rappresentante dell'Istituto scolastico e inviato tramite PEC al seguente indirizzo: formazioneistruzione@pec.regione.veneto.it. La comunicazione dovrà avvenire entro il 30 settembre 2022, o almeno cinque giorni antecedenti alla data della variazione comunicata, nel caso di variazioni che riguardino il periodo antecedente il 30 settembre 2022. In caso di variazioni del calendario scolastico dovute ad eventi eccezionali durante il corso dell'A.S. gli Istituti potranno darne comunicazione anche successivamente alla data indicata.



ALLEGATO A DGR n. 487 del 29 aprile 2022

pag. 2 di 2

FAC SIMILE COMUNICAZIONE DI MODIFICA DEL CALENDARIO SCOLASTICO
da compilare esclusivamente con procedura on line

<input type="checkbox"/> Riduzione	<input type="checkbox"/> Aumento
Numero giorni: n. _____	Numero giorni: n. _____
Giorni interessati: <i>(indicare i giorni interessati dalla riduzione)</i> _____ _____	Giorni interessati: <i>(indicare i giorni interessati dall'aumento)</i> _____ _____
Motivazioni della variazione: _____ _____	

Plessi scolastici interessati (tutti) _____

Specificazione dei plessi scolastici _____

Numero di plessi interessati dalla variazione (infanzia n. primaria n. secondaria I grado n. secondaria di II grado n.)

In considerazione del fatto che il calendario è uno strumento di programmazione,

DICHIARA

- che la modifica è stata approvata dagli organi collegiali come di seguito indicato:
_____;
- di garantire il numero minimo di giornate di lezione stabilito dall'art. 74, comma 3 del D.Lgs. n. 297/1994, ai fini della validità dell'anno scolastico e il monte ore annuale previsto per le singole discipline e attività obbligatorie;
- che eventuali sospensioni dipendenti da cause esterne saranno adeguatamente compensate;
- che resta salva la garanzia di regolare effettuazione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa;
- che l'Ente competente è stato adeguatamente informato per quanto riguarda gli eventuali servizi connessi alle attività didattiche (mensa, trasporti, ...) e sono state concordati, se del caso, gli opportuni adeguamenti.

Luogo e data _____

Firma del Dirigente scolastico/Rappresentante legale e Timbro



(Codice interno: 475662)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 490 del 29 aprile 2022

Applicazione delle disposizioni regionali per l'anno 2022 in materia di Condizionalità. Regolamento (UE) n. 1306/2013, articoli 91-101. Recepimento del Decreto MiPAAF n. 2588 del 10.3.2020.*[Agricoltura]***Note per la trasparenza:**

Il provvedimento individua le disposizioni regionali applicative per l'anno 2022 in materia di Condizionalità, in recepimento del Regolamento (UE) n. 1306/2013, articoli 91-101, e sulla base delle indicazioni nazionali disposte dal Decreto MiPAAF n. 2588/2020, riconfermato dal DISR3 anche per l'anno 2022. Le disposizioni di Condizionalità per l'anno 2022 sono cogenti per tutti i soggetti beneficiari di pagamenti diretti, i beneficiari di pagamenti relativi a programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti e i programmi di sostegno per la vendemmia verde, i beneficiari di premi annuali per investimenti nello sviluppo di aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste, di pagamenti agro-climatico-ambientali, agricoltura biologica e indennità a favore di zone soggette a vincoli naturali del PSR.

L'Assessore Federico Caner riferisce quanto segue.

Il regime di "Condizionalità", istituito, da ultimo, dal Regolamento (CE) n. 1306/2013, stabilisce che ogni agricoltore beneficiario di pagamenti diretti e dei pagamenti nell'ambito dello sviluppo rurale è tenuto a rispettare i criteri di gestione obbligatori e a mantenere i terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali. I "Criteri di Gestione Obbligatori" (CGO) sono volti ad incorporare anche nella Organizzazione Comune di Mercato (OCM) vitivinicola una serie di requisiti fondamentali in materia ambientale, secondo le disposizioni vigenti nell'ordinamento nazionale e regionale. Diversamente, le norme relative alle "Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali" (BCAA) sono volte a garantire un uso sostenibile dei terreni agricoli, evitando il rischio di degrado ambientale conseguente all'eventuale ritiro dalla produzione o all'abbandono delle terre agricole, in quanto gli Stati membri devono provvedere affinché tutte le terre agricole - specialmente le terre non più utilizzate a fini produttivi - siano mantenute in condizioni di conservazione della fertilità.

Appare opportuno ricordare che nel regime di Condizionalità, dall'anno 2015, in coerenza con quanto disposto dall'Allegato II e dal Titolo VI - Condizionalità - il Regolamento (UE) n. 1306/2013, all'articolo 93(1) nel dettare le nuove regole di Condizionalità, elenca i tre "Settori" in cui sono stati ricompresi i CGO e le BCAA di Condizionalità:

- ambiente, cambiamento climatico e buone condizioni agronomiche del terreno;
- sanità pubblica, salute delle piante e degli animali;
- benessere degli animali,

a loro volta suddivisi in 9 temi: acque; suolo e stock di carbonio; biodiversità; livello di mantenimento minimo dei paesaggi; sicurezza alimentare; identificazione e registrazione degli animali; malattie degli animali; prodotti fitosanitari e benessere degli animali.

Il Parlamento europeo e il Consiglio, in data 23 dicembre 2020, con il Regolamento (UE) n. 2220 hanno stabilito alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022, che confermano i Regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda l'applicazione della Condizionalità nell'anno 2022.

I vincoli e gli impegni di Condizionalità che devono trovare applicazione nell'anno 2022 sono dettagliati nell'**Allegato A** al presente provvedimento, che riporta la normativa nazionale e regionale di cui la Condizionalità definisce il rispetto, indicando per ciascun "Criterio di Gestione Obbligatorio" (CGO) e "Buona Condizione Agronomica e Ambientale" (BCAA), i criteri, le norme, le deroghe, il campo di applicazione e le sanzioni valevoli nella Regione del Veneto per l'anno 2022.

Il presente provvedimento di attuazione della Condizionalità è incardinato, sia per i Criteri di Gestione Obbligatori (CGO) che per le Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA), sui contenuti del Decreto MiPAAF n. 2588 del 10.3.2020, che ha abrogato il precedente Decreto Ministeriale n. 497 del 17 gennaio 2019; il medesimo DM n. 2588/2020, approvato d'intesa con le Regioni nella seduta del 20 febbraio 2020 e riconfermato dal DISR3 anche per l'anno 2022, tiene conto del quadro normativo relativo alla PAC 2014-2020 e degli aggiornamenti normativi intervenuti in ambito nazionale e regionale.

Il Decreto MiPAAF n. 2588/2020, più nel dettaglio, oltre ad elencare i criteri di gestione obbligatori e definire le norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche ed ambientali, detta la disciplina attuativa e integrativa in materia

di riduzioni ed esclusioni di contributi pubblici, ai sensi del Regolamento (UE) n. 809/2014 e del Regolamento (UE) n. 640/2014, nonché definisce i Requisiti Minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari da applicare ai pagamenti agro-climatico-ambientali e dell'agricoltura biologica, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1305/2013, ove non definiti dalle Regioni e Province Autonome nei programmi cofinanziati dal FEASR.

Ai sensi delle disposizioni regolamentari riportate all'art. 92 del Regolamento (UE) n. 1306/2013, riprese nel Decreto MiPAAF n. 2588/2020, i CGO e le BCAA di Condizionalità si applicano a tutti i soggetti beneficiari di:

- a) pagamenti diretti del Regolamento (UE) n. 1307/2013, (titoli III e IV);
- b) pagamenti relativi a programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti e ai programmi di sostegno per la vendemmia verde, ai sensi degli articoli n. 46 e 47 del Regolamento (UE) n. 1308/2013;
- c) premi annuali per investimenti nello sviluppo di aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste, di pagamenti agro-climatico-ambientali, agricoltura biologica e indennità a favore di zone soggette a vincoli naturali (artt. 21, 28, 29 e 31 del Regolamento (UE) n. 1305/2013);
- d) premi annuali previsti dall'articolo 39 "Pagamenti agroambientali" e 43 "Imboschimento di terreni agricoli" del Regolamento (CE) n. 1698/2005;
- e) pagamenti nell'ambito dei programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti e per la vendemmia verde o pagamenti dei premi di estirpazione, ai sensi degli articoli 85 unvicies, 103 septvicies del Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e smi.

Si precisa che gli articoli 30, 33 e 34 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, per i quali è regolamentato il rispetto della disciplina di Condizionalità, non sono stati attivati nel PSR Veneto 2014-2020, di cui alla Decisione della Commissione Europea n. 3482 del 26 maggio 2015 e smi.

Si precisa inoltre che, ai sensi quanto stabilito dal comma 3 dell'art. 1 del Decreto MiPAAF n. 2588/2020, gli impegni e le sanzioni amministrative di Condizionalità non si applicano ai beneficiari che aderiscono al regime dei piccoli agricoltori, di cui al Titolo V del Regolamento (UE) n. 1307/2013 e ai beneficiari del sostegno previsto alla conservazione, nonché all'uso e sviluppo sostenibile delle risorse genetiche in agricoltura, di cui all'articolo 28, paragrafo 9 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 (Linea di intervento 10.2 - Interventi di conservazione e uso sostenibile delle risorse genetiche in agricoltura).

I piccoli agricoltori che accedono ai pagamenti agro-climatico-ambientali, di cui all'art. 28 e ai pagamenti a superficie del metodo biologico, di cui all'art. 29 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, così come definiti dal programma di Sviluppo Rurale del Veneto sono, comunque, soggetti ai Requisiti Minimi relativi all'uso di fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari.

Da ultimo, ai sensi quanto stabilito dall'art. 3(4) e dall'art. 4(2) del Decreto MiPAAF n. 2588/2020, per quanto riguarda le superfici forestali, la sanzione amministrativa non si applica nella misura in cui per la superficie in questione non sia richiesto alcun sostegno in conformità dell'articolo 21, paragrafo 1, lettera a) - Misura 8.1 "Imboschimento di terreni agricoli e non agricoli".

Per quanto riguarda gli impegni assunti con le Misure del PSR 2007-2013, l'art. 42 del Regolamento delegato (UE) n. 640/2014, che integra il Regolamento (UE) n. 1306/2013, stabilisce che in relazione agli obblighi di Condizionalità dei beneficiari delle misure attuate a norma del Regolamento (CE) n. 1698/2005, si applicano le norme relative al sistema di controllo e alle sanzioni amministrative stabilite dal medesimo Regolamento e dagli atti di esecuzione adottati dalla Commissione in base al Regolamento (UE) n. 1306/2013. Per questo motivo tali beneficiari sono soggetti al rispetto delle BCAA e CGO di Condizionalità di cui al presente provvedimento, con riferimento alle percentuali di riduzione individuate negli Allegati 4 e 6 del Decreto MiPAAF n. 2588/2020; i richiamati beneficiari sono inoltre soggetti ai Requisiti Minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari, di cui all'Allegato 7 del medesimo Decreto ministeriale.

L'art. 43 del Regolamento delegato n. 640/2014 stabilisce che i Regolamenti (CE) n. 1122/2009 e (UE) n. 65/2011, pur essendo abrogati a partire dal 1° gennaio 2015, continuano ad applicarsi al sistema di controllo e alle sanzioni amministrative inerenti agli obblighi di Condizionalità degli agricoltori ai sensi degli articoli 85 unvicies e 103 septvicies del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio. Per questo motivo i beneficiari di pagamenti nell'ambito dei programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti e per la vendemmia verde, o dei pagamenti dei premi di estirpazione, sono soggetti al rispetto delle BCAA e CGO di cui al presente provvedimento.

Le modifiche normative maggiormente significative contenute nell'**Allegato A** al presente provvedimento rispetto alle disposizioni normative regionali del 2021 in materia di Condizionalità riguardano il CGO1, relativo alla protezione delle acque

dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole. A seguito dell'obbligo di revisione periodica delle disposizioni in materia, previsto dalla Direttiva Nitrati e dell'espletamento della relativa procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), è stato infatti approvato il Quarto Programma d'Azione Nitrati (DGR n. 813 del 22.6.2021). In particolare, sono state inserite modifiche/integrazioni agli obblighi amministrativi, di stoccaggio, ai massimali e ai divieti spaziali e temporali riferiti a ulteriori matrici nell'ambito dell'utilizzo agronomico ai fini fertilizzanti.

Inoltre, relativamente agli impegni della BCAA1 sull'introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua contenuti nell'**Allegato A** al presente provvedimento, con il DDR n. 328 del 6.4.2022 sono state aggiornate le indicazioni applicative regionali contenute nel precedente DDR n. 16 del 15.3.2016, riguardo all'impegno di costituzione/non eliminazione della fascia inerbata, in funzione della qualità dei tratti dei corpi idrici superficiali monitorati WISE da ARPAV; tale aggiornamento è avvenuto a seguito dell'adozione della DGR n. 3 del 4.1.2022, con la quale la Giunta regionale ha approvato l'aggiornamento della classificazione qualitativa dei corpi idrici superficiali e dei laghi - relativa al sessennio 2014-2019.

Sulla base del Decreto MiPAAF n. 2588/2020 e degli specifici recepimenti normativi regionali, l'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura - AGEA, in qualità di Autorità competente al coordinamento dei controlli, con propria circolare - sentite le Regioni, le Province Autonome e il Comitato Paritetico di cui all'articolo 11 del DM, a cui fa parte dall'anno 2020 - sta ora individuando i criteri comuni di controllo e gli indici di verifica del rispetto degli impegni di Condizionalità 2022.

Considerato che le Regioni, nel recepire con proprio provvedimento le disposizioni in argomento, devono preventivamente sottoporre al MiPAAF il testo in bozza degli impegni CGO e BCAA, ai sensi di quanto previsto dall'art. 23(2) del sopra citato DM, al fine di armonizzare le proprie disposizioni regionali di Condizionalità con quelle del richiamato Decreto ministeriale, in data 23.3.2022 è stato trasmesso al Ministero il testo del presente provvedimento in bozza. Successivamente, con nota n. 158287 del 6.4.2022, il MiPAAF ha comunicato parere favorevole al testo trasmesso.

Pertanto, si rende ora necessario procedere all'approvazione delle disposizioni in materia di Condizionalità per la campagna 2022, valevoli per il corrente anno solare, così come definite nell'**Allegato A** che costituisce parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, al fine di dare attuazione alle disposizioni regolamentari della PAC e subordinare il pagamento integrale degli aiuti diretti e dei pagamenti dello sviluppo rurale al rispetto dei richiamati Criteri di Gestione Obbligatoria (CGO) e Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA), nonché supportare il sistema di revoca, totale o parziale, degli aiuti diretti e dei pagamenti dello sviluppo rurale ove tali requisiti non siano rispettati.

Analogamente, sulla base della presente deliberazione, l'Agenzia Veneta per i Pagamenti - AVEPA, richiederà riscontro formale alla Direzione regionale Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria per le parti di competenza. Acquisita la nota, AVEPA approverà il proprio manuale operativo delle procedure dei controlli di Condizionalità e le check-list di controllo dei Criteri di Gestione Obbligatoria (CGO), e delle Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA), che verranno adottate per i controlli amministrativi e in loco nella campagna 2022, con riferimento anche alla relativa Circolare AGEA di controllo.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, che al titolo VI "Condizionalità" definisce le regole di Condizionalità per i beneficiari che ricevono pagamenti diretti ai sensi del Regolamento (UE) n. 1307/2013, ai sensi degli articoli 46 e 47 del Regolamento (UE) n. 1308/2013 e per i premi annuali previsti da specifici articoli del Regolamento (UE) n. 1305/2013;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i Regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n.

1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014, che integra il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti, nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla Condizionalità;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la Condizionalità;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE;

VISTA la Direttiva 2000/60/CE e smi, del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e smi, recante "Norme in materia ambientale", attraverso cui si è proceduto al recepimento della Direttiva 2000/60/CE e si sono forniti i criteri per costruire il percorso necessario per garantire il monitoraggio e la classificazione dei corpi idrici;

VISTO il DM 260/2010 "Regolamento recante i criteri tecnici per la classificazione dello stato dei corpi idrici superficiali, per la modifica delle norme tecniche del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, predisposto ai sensi dell'articolo 75, comma 3, del medesimo Decreto legislativo", con cui sono stati definiti i criteri tecnici per la classificazione dello stato dei corpi idrici superficiali;

VISTO il DM 22 gennaio 2014 - Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del Decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»;

VISTO il DM n. 6513 del 18 novembre 2014 recante "Disposizioni nazionali di applicazione del Regolamento (UE) n. 1307 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013";

VISTO il DM n. 1420 del 26 febbraio 2015 recante "Disposizioni modificative ed integrative del Decreto ministeriale 18 novembre 2014 di applicazione del Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013"

VISTO il Decreto n. 5046 del 25 febbraio 2016 «Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato» che sostituisce e abroga il DM 7 aprile 2006;

VISTA la DGR n. 786 del 27.5.2016 «Approvazione delle Misure di Conservazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) della Rete Natura 2000»;

VISTO il DM n. 5604 del 2 ottobre 2017 che modifica i decreti del MiPAAF del 18 novembre 2014 e del 26 febbraio 2015 relativi alle disposizioni nazionali di applicazione del Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013;

VISTO il Decreto MiPAAF n. 2588/2020 contenente la disciplina del regime di Condizionalità e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale (G.U. n. 113 del 4.5.2020);

VISTO il Regolamento di transizione (UE) n. 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i Regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il Regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022;

VISTA la nota del MiPAAF - DISR3 del 18.2.2021 (prot. n. 80169) con la quale si comunica la proroga al biennio 2021-2022 del protocollo di intesa del 10 maggio 2012, già prorogato al 2020, tra il Ministero delle Politiche Alimentari e Forestali, Ministero della Salute, Regioni e Province Autonome ed AGEA, approvato dalla Conferenza Stato-Regioni relativo al trasferimento ad AGEA (o agli altri Organismi Pagatori Regionali) degli esiti dei controlli di Condizionalità effettuati dai servizi veterinari, nell'ambito delle proprie attività ispettive;

VISTA la DGR n. 813 del 22 giugno 2021 "Direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole. Approvazione della disciplina regionale per la distribuzione agronomica degli effluenti, dei materiali digestati e delle acque reflue comprensiva del Quarto Programma d'Azione per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola del Veneto e della documentazione elaborata in esecuzione della procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui alla Direttiva 2001/42/CE";

VISTA la DGR n. 3 del 4.1.2022 "ha approvato l'aggiornamento della classificazione qualitativa dei corsi d'acqua e dei laghi, relativa al sessennio 2014-2019, in ottemperanza alle norme comunitarie e nazionali in materia di tutela delle acque;

VISTA la nota del DISR3 alle Regioni del 28.01.2022, prot. n. 40128, relativamente al Decreto MiPAAF n. 2588/2020, le cui disposizioni si ritengono valide anche per l'anno 2022, non essendo state apportate modifiche al medesimo DM 2588/2020;

VISTO il parere favorevole del MiPAAF del 6.4.2022 n. 158287, in merito alla proposta di provvedimento di Condizionalità della Regione del Veneto per l'anno 2022;

VISTO il DDR n. 328 del 6.4.2022 della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria che fornisce l'aggiornamento delle indicazioni applicative riguardo all'impegno di costituzione/non eliminazione di fascia inerbata previsto dalla BCAA1 di Condizionalità, in funzione della qualità dei tratti dei corpi idrici superficiali monitorati da ARPAV, così come classificati con la sopra riportata DGR n. 3/2022;

VISTO l'art. 42 del Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 "Norme transitorie in materia di Condizionalità", il quale stabilisce, tra l'altro, che in relazione agli obblighi di Condizionalità dei beneficiari delle misure attuate a norma del Regolamento (CE) n. 1698/2005, si applicano le norme relative al sistema di controllo e alle sanzioni amministrative stabilite dal medesimo Regolamento e dagli atti di esecuzione adottati dalla Commissione in base al Regolamento (UE) n. 1306/2013;

VISTO l'art. 43 del Regolamento (UE) 640/2014, che abroga il Regolamento (CE) 1122/2009 e smi della Commissione del 30 novembre 2009, recante modalità di applicazione della Condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e controllo ma ne mantiene vigenti le disposizioni per gli agricoltori che si avvalgono delle opportunità disciplinate dall'OCM vitivinicola con il Regolamento 1234/2007, art. 85 unvicies e 103 septvicies;

VISTO l'articolo 2, comma 2, lettera c) della Legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 e ss.mm.ii.;

delibera

1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di definire che le disposizioni del Decreto MiPAAF n. 2588/2020, al capo II Condizionalità, per l'anno 2022, si applicano ai beneficiari:
 - a) di pagamenti diretti, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1307/2013 (titoli III e IV);
 - b) di pagamenti relativi a programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti e ai programmi di sostegno per la vendemmia verde, ai sensi degli articoli n. 46 e 47 del Regolamento (UE) n. 1308/2013;
 - c) dei premi annuali per investimenti nello sviluppo di aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste, di pagamenti agro-climatico-ambientali, agricoltura biologica e indennità a favore di zone soggette a vincoli naturali (artt. 21, 28, 29 e 31 del Regolamento (UE) n. 1305/2013);
 - d) dei premi annuali previsti dall'articolo 39 "Pagamenti agroambientali" e 43 "Imboschimento di terreni agricoli" del Regolamento (CE) n. 1698/2005;
 - e) di pagamenti nell'ambito dei programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti e per la vendemmia verde o pagamenti dei premi di estirpazione, ai sensi degli articoli 85 unvicies, 103 septvicies del Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e smi;

3. di procedere in esecuzione al Decreto MiPAAF n. 2588/2020, articolo 2(1), all'individuazione delle seguenti definizioni:

a) "Criteri di Gestione Obbligatoria" (CGO): ciascun Regolamento o Direttiva così come elencati nell'Allegato II del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e nell'Allegato 1 del DM n. 2588/2020;

b) "Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali" (BCAA): le norme così come elencate nell'Allegato II del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e nell'Allegato 1 al DM n. 2588/2020;

c) "Settori di Condizionalità" l'insieme dei CGO e delle BCAA da rispettare, organizzati nei seguenti ambiti: ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno; sanità pubblica, salute degli animali e delle piante; benessere degli animali;

d) "attività agricola":

- ◆ la produzione, l'allevamento o la coltivazione di prodotti agricoli, compresi la raccolta, la mungitura, l'allevamento e la custodia degli animali per fini agricoli;
- ◆ il mantenimento di una superficie agricola in uno stato che la rende idonea al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli ordinari, in base a criteri definiti con Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 1420 del 26 febbraio 2015;
- ◆ lo svolgimento di un'attività minima sulle superfici agricole mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione, definita con Decreto MiPAAF n. 1420 del 26 febbraio 2015;

4. di stabilire che il regime di Condizionalità 2022 si applica sia ai beneficiari con impegni assunti con il PSR del Veneto 2014-2020, sia ai beneficiari con impegni ancora in essere con la Misura 221 del PSR del Veneto 2007-2013, laddove gli impegni vengono mantenuti e confermati nel 2022;

5. di stabilire, ai sensi dell'articolo 92 del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e ai sensi dell'art. 1(3) del Decreto MiPAAF n. 2588/2020, gli impegni e le sanzioni di Condizionalità non si applicano ai beneficiari che aderiscono al regime dei piccoli agricoltori di cui al Titolo V del Regolamento (UE) n. 1307/2013 e ai beneficiari del sostegno previsto alla conservazione, nonché all'uso e sviluppo sostenibile delle risorse genetiche in agricoltura, di cui all'articolo 28, paragrafo 9 del Regolamento (UE) n. 1305/2013;

6. di definire, in esecuzione al Decreto MiPAAF n. 2588/2020, che le tipologie di utilizzazione delle superfici dell'azienda beneficiaria, secondo cui è differenziato l'ambito di applicazione di CGO e BCAA di Condizionalità, sono quelle di seguito indicate:

a) superfici a seminativo, come definite ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera f) del Regolamento (UE) n. 1307/2013;

b) superfici non più utilizzate a fini produttivi, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali;

c) prato permanente e pascolo permanente (congiuntamente denominati "prato permanente"), come già definiti dal Regolamento n. 1120/2009, art. 2, lettera c), ripresi all'articolo 4, paragrafo 1, lettera h) del Regolamento (UE) n. 1307/2013 e come definiti ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera x) del Decreto MiPAAF n. 2588/2020;

d) qualsiasi superficie dell'azienda beneficiaria, comprese le superfici agricole, nonché quelle dei pagamenti diretti di cui al precedente punto 1. del disposto del presente provvedimento. Sulle superfici forestali, tuttavia, ai sensi quanto stabilito dall'art. 3(4) e dall'art. 4(2) del Decreto MiPAAF n. 2588/2020, la sanzione amministrativa non si applica nella misura in cui per la superficie in questione non sia richiesto alcun sostegno in conformità dell'articolo 21, paragrafo 1, lettera a) - Misura 8.1 "Imboschimento di terreni agricoli e non agricoli";

7. di approvare, per quanto esposto in premessa, l'**Allegato A**, che elenca i Criteri di Gestione Obbligatoria (CGO) e le Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA) applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2022, conformemente a quanto disposto dal Titolo VI - Condizionalità - del Regolamento (UE) n. 1306/2013, artt. 91-101;

8. di precisare che le disposizioni inerenti i Requisiti Minimi relativi all'uso di fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari sono quelli definiti dall'Allegato 7 al Decreto MiPAAF n. 2588/2020, ai cui contenuti si rimanda interamente al fine dell'applicazione regionale anche per l'anno 2022;

9. di disporre che AVEPA trasmetta formalmente agli Uffici della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria la bozza di decreto riguardante il Manuale operativo delle procedure dei controlli 2022, per acquisirne preventivo riscontro per quanto di competenza;
10. di incaricare il Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria, al successivo eventuale perfezionamento dell'**Allegato A**, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, qualora si rendessero necessarie disposizioni integrative di dettaglio per l'applicazione della Condizionalità per l'anno 2022;
11. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
12. di incaricare la Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria, dell'esecuzione del presente atto;
13. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.



REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO A DGR n. 490 del 29 aprile 2022

pag. 1 di 81

Criteria di Gestione Obbligatoria (CGO) e Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali (BCAA)**SETTORE
AMBIENTE, CAMBIAMENTI CLIMATICI E BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE
DEL TERRENO****TEMA PRINCIPALE: ACQUE****CGO 1 (ex Atto A4) – Direttiva 91/676/CEE, del Consiglio del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole****Articoli 4 e 5**
(GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1)**Recepimento nazionale**

- **Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152** “Norme in materia ambientale” (G.U. n. 88 del 14 aprile 2006 - Supplemento Ordinario n. 96) e successive modifiche e integrazioni:
 - **Articolo 74, comma 1, lettera pp), definizione di “Zone vulnerabili”**: “zone di territorio che scaricano direttamente o indirettamente composti azotati di origine agricola o zootecnica in acque già inquinate o che potrebbero esserlo in conseguenza di tali tipi di scarichi”;
 - **Articolo 92, designazione di “Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola”**: sono designate vulnerabili all'inquinamento da nitrati provenienti da fonti agricole le zone elencate nell'allegato 7/A-III alla parte terza del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, nonché le ulteriori zone vulnerabili da nitrati di origine agricola designate da parte delle Regioni;
- **DM 19 aprile 1999** “Approvazione del codice di buona pratica agricola” (GU n. 102 del 4 maggio 1999, SO n. 86).
- **Decreto Ministeriale n. 5046 del 25 febbraio 2016** “Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato” (GU n. 90 del 18 aprile 2016).

Ai sensi del Decreto MiPAAF n. 2588/2020, le Regioni e Province Autonome, riportano nei propri provvedimenti l'elenco delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola designate in applicazione della Direttiva 91/676/CEE.

DESIGNAZIONE DELLE ZONE VULNERABILI DA NITRATI DI ORIGINE AGRICOLA NELLA REGIONE DEL VENETO

Per la Regione del Veneto, sono designati “zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola” i seguenti territori:

- l'area dichiarata a rischio di crisi ambientale di cui all'articolo 6 della legge 28 agosto 1989, costituita dall'intera Provincia di Rovigo e dal territorio del Comune di Cavarzere, in Provincia di Venezia (ai sensi del D. Lgs. n. 152/1999);
- il Bacino Scolante in laguna di Venezia, area individuata dal Piano Direttore 2000, la cui delimitazione è stata approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. 23 del 7 maggio 2003;
- l'area dei 100 comuni di alta pianura (fascia di ricarica degli acquiferi e fascia delle risorgive) designati con Deliberazione del Consiglio regionale del 17 maggio 2006, n. 62 (BUR n. 55 del 20 giugno 2006);
- l'intero territorio dei Comuni della Lessinia e dei rilievi in destra Adige, e il territorio dei Comuni della Provincia di Verona afferenti al bacino del Po, designati con Deliberazione della Giunta regionale del 24 luglio 2007, n. 2267 (BUR n. 73 del 21 agosto 2007), così come integrata dalla Deliberazione della Giunta regionale n. 2684 dell'11 settembre 2007 (BUR n. 88 del 9 ottobre 2007);



e6c25f23



- l'area afferente alla stazione di monitoraggio delle acque superficiali n. 175 denominata "Prossimità bacino Ca' Erizzo designata con DGR n. n. 1170 del 24 agosto 2021

Visto l'Allegato 1 al Decreto MiPAAF n. 2588/2020 che disciplina il regime di Condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale, è stabilita la seguente integrazione regionale.

- **Decreto del Dirigente regionale della Direzione Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura 21 aprile 2008, n. 134** "Programma d'azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola: DGR 7 agosto 2006, n. 2495, articolo 2, comma 1, lettera q). "Piccoli allevamenti di tipo familiare"; articolo 24, comma 3, "Caratteristiche dello stoccaggio". DGR 7 agosto 2007, n. 2439: precisazioni ulteriori" (BUR n. 38 del 6 maggio 2008);
- **Decreto del Dirigente dell'Unità Complessa Sistema Informativo Settore primario e controllo del 3 marzo 2010 n. 3**, che ha approvato la revisione dei riferimenti catastali delle Zone vulnerabili da nitrati del Veneto (ZVN) e del Bacino scolante in Laguna di Venezia (BSL). Tale revisione è stata approvata a seguito dell'adeguamento del catasto terreni realizzata dall'organismo pagatore AVEPA;
- **Decreto del Dirigente della Direzione Agroambiente del 24 aprile 2013, n. 43**, "Programma d'azione per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola e norme in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento per le zone ordinarie: termine di scadenza annuale per la compilazione del Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA)" (BUR n. 755 del 30 agosto 2013);
- **Decreto del Dirigente della Direzione Agroambiente del 24 maggio 2013, n. 56**, "Individuazione del quadro riepilogativo dei termini di scadenza per le procedure applicative del Programma d'azione della Direttiva Nitrati e del DM 7 aprile 2006. Approvazione di procedure di semplificazione amministrativa per la tenuta dei registri previsti dagli impegni per le Misure Agroambientali del PSR del Veneto" (BUR n. 755 del 30 agosto 2013);
- **Deliberazione della Giunta regionale 26 giugno 2018, n. 941** "DM 25 febbraio 2016, in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, dei digestati e di altri fertilizzanti azotati. Scadenze concernenti il PUA e il Registro delle Concimazioni di cui alla DGR n. 1835/2016, Allegato A, articoli 24 e 25. Impegni agro-climatico-ambientali del PSR 2014-2020, scadenze relative al Registro degli interventi colturali - RIC";
- **Decreto del Direttore della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca 24 agosto 2018, n. 146** "DGR n. 1835/2016, allegato A, sulla disciplina dell'utilizzazione degli effluenti di allevamento e digestati ai fini agronomici. Applicativo A58-Web (Applicativo Nitrati) per la compilazione delle Comunicazioni di spandimento e dei Registri delle concimazioni: approvazione documenti tecnici di supporto alla procedura";
- **Deliberazione della Giunta regionale 22 giugno 2021, n. 813** "Direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole. Approvazione della disciplina regionale per la distribuzione agronomica degli effluenti, dei materiali digestati e delle acque reflue comprensiva del Quarto Programma d'Azione per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola del Veneto e della documentazione elaborata in esecuzione della procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui alla Direttiva 2001/42/CE".
- **Deliberazione della Giunta regionale 24 agosto 2021, n. 1170** "Modifica del Piano di Tutela delle Acque della Regione del Veneto. Art. 4 comma 3 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque (PTA) approvato con DCR n. 107 del 5/11/2009 e successive modifiche e integrazioni; L.R. 33/1985 artt. 19 e 28. DGR CR n. 66 del 13/07/2021".

Le disposizioni regionali in materia di Direttiva Nitrati sono disponibili ai seguenti indirizzi:

<http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/direttiva-nitrati>;

<http://www.piave.veneto.it/web/temi/direttiva-nitrati>.



e6c25f23



ALLEGATO A DGR n. 490 del 29 aprile 2022

pag. 3 di 81

La Regione del Veneto, con la DGR n. 813 del 22/06/2021, ha approvato il “Quarto Programma d’Azione”, che disciplina i criteri e le norme tecniche generali per le aziende agricole ricadenti sia in Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN), sia in Zone Ordinarie (ZO), che praticano l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento dei materiali digestati e delle acque reflue.

Nel DM 25 febbraio 2016 è stata data la definizione di **digestato agroindustriale** ai fini del suo utilizzo agronomico. Ai sensi dell’art. 14(1) dell’Allegato A alla DGR n. 813/2021 ed art. 22(1) del DM 25/2/2016, il digestato destinato ad utilizzazione agronomica è prodotto da impianti aziendali o interaziendali alimentati esclusivamente con i seguenti materiali e sostanze, da soli o in miscela tra loro:

- a) paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso di cui all’articolo 185, comma 1, lettera f) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.;
- b) materiale agricolo derivante da colture agrarie. Fatti salvi gli impianti da realizzarsi ai sensi dell’articolo 2 del decreto legge 10 gennaio 2006 n. 2, convertito, con modificazione, dalla legge 11 marzo 2006 n. 81, per gli impianti autorizzati successivamente all’entrata in vigore del DM 25/2/2016, tale materiale non potrà superare il 30% in termini di peso complessivo;
- c) effluenti di allevamento;
- d) acque reflue, così come definite all’art. 2, comma 1, lettera f) dell’Allegato A alla DGR n. 813/2021;
- e) residui dell’attività agroalimentare, così come definite all’art. 2, comma 1, lettera n) dell’Allegato A alla DGR n. 813/2021;
- f) acque di vegetazione dei frantoi oleari e sanse umide anche denocciolate di cui alla legge 11 novembre 1996, n. 574;
- g) sottoprodotti di origine animale;
- h) materiale agricolo e forestale non destinato al consumo alimentare di cui alla tabella 1B del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 23 giugno 2016.

Il digestato è considerato sottoprodotto, ai sensi dell’articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualora prodotto da impianti aziendali o interaziendali alimentati esclusivamente con i materiali e le sostanze sopra riportate, se destinato ad utilizzazione agronomica. I criteri per la qualificazione del digestato come sottoprodotto sono quelli richiamati dall’articolo 24 del DM 25 febbraio 2016 e ripresi dall’art. 16 del Quarto Programma d’Azione, la cui disciplina non comprende i digestati ottenuti da matrici non inserite nell’elenco di cui sopra, e i digestati che, pur ottenuti con le matrici sopra indicate, non risultano conformi alle caratteristiche stabilite dal Titolo V del medesimo Quarto Programma d’Azione per i digestati agrozootecnici e agroindustriali.

I digestati che non corrispondono ai requisiti del DM 25 febbraio 2016 in termini di matrici impiegate e/o di caratteristiche qualitative non possono essere distribuiti in agricoltura ai sensi di quanto disciplinato dal Quarto Programma d’Azione, rientrando nell’ambito di applicazione della Parte IV al D.Lgs. n. 152/2006. La loro gestione infatti può avvenire, se debitamente autorizzata, secondo le disposizioni del D.Lgs. 99/92 e della DGR n. 2241/2005, qualora ne ricorrano i presupposti e siano rispettati i pertinenti requisiti.

AMBITO DI APPLICAZIONE

Tutte le superfici ricadenti in Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN), ossia qualsiasi superficie dell’azienda beneficiaria di:

- a) pagamenti diretti, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1307/2013, (titoli III e IV);
- b) pagamenti relativi a programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti e ai programmi di sostegno per la vendemmia verde, ai sensi degli articoli n. 46 e 47 del Regolamento (UE) n. 1308/2013;
- c) premi annuali per investimenti nello sviluppo di aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste, di pagamenti agro-climatico-ambientali, agricoltura biologica e indennità a favore di zone soggette a vincoli naturali, (artt. 21, 28, 29 e 31 del Regolamento (UE) n. 1305/2013);



e6c25f23



- d) premi annuali previsti dall'articolo 39 "Pagamenti agroambientali" e 43 "Imboschimento di terreni agricoli" del Regolamento (CE) n. 1698/2005;
- e) pagamenti nell'ambito dei programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti e per la vendemmia verde o dei pagamenti dei premi di estirpazione, ai sensi degli articoli 85 unvicies, 103 septvicies del Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e smi.

DESCRIZIONE DEGLI IMPEGNI

In ottemperanza a quanto previsto dal Decreto Ministeriale n. 5046 del 25 febbraio 2016 e da quanto stabilito dal Quarto Programma d'Azione (Allegato A alla DGR n. 813/2021), si distinguono le seguenti tipologie d'impegno a carico delle aziende agricole che abbiano a disposizione terreni compresi in tutto o in parte nelle Zone Vulnerabili da Nitrati:

- A. OBBLIGHI AMMINISTRATIVI
- B. OBBLIGHI RELATIVI ALLO STOCCAGGIO
- C. OBBLIGHI RELATIVI AL RISPETTO DEI MASSIMALI PREVISTI;
- D. DIVIETI (SPAZIALI E TEMPORALI)

CRITERI APPLICATIVI

Il Quarto Programma d'Azione per le zone vulnerabili ai nitrati del Veneto individua i criteri e le norme tecniche generali per l'utilizzazione agronomica dei seguenti materiali o sostanze, anche in miscela tra loro: effluenti di allevamento palabili e non palabili e assimilati, fertilizzanti azotati, di cui al D.Lgs. n. 75/2010 e del Regolamento (UE) n. 2019/1009, acque reflue, nonché la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato.

A. OBBLIGHI AMMINISTRATIVI

Definizioni

Ai fini del presente provvedimento, si riportano di seguito le seguenti definizioni, ai sensi dell'art. 2 dell'Allegato A alla DGR n. 813/2021:

- "liquami": effluenti di allevamento non palabili. Sono assimilati ai liquami i digestati tal quali, le frazioni chiarificate dei digestati, e, se provenienti dall'attività di allevamento:
 - 1) i liquidi di sgrondo di materiali palabili in fase di stoccaggio;
 - 2) i liquidi di sgrondo di accumuli di letame;
 - 3) le deiezioni di avicoli e cunicoli non mescolate a lettiera. Le deiezioni degli avicoli possono comprendere residui di matrice a base cellulosica qualora siano previste le caratteristiche di compostabilità attestate dalla norma EN13432:2002;
 - 4) le frazioni non palabili, da destinare all'utilizzazione agronomica, derivanti dai trattamenti di cui all'Allegato 1 contenuto in Allegato E alla DGR n. 813/2021;
 - 5) i liquidi di sgrondo dei foraggi insilati;
 - 6) le acque di lavaggio di strutture, attrezzature ed impianti zootecnici non contenenti sostanze pericolose, se mescolate ai liquami definiti alla presente lettera e qualora destinate ad utilizzo agronomico. Rientrano in questa categoria anche le acque di lavaggio delle sale di mungitura e le acque di risulta dei lavaggi delle strutture di allevamento effettuati a fine ciclo successivamente alla rimozione delle lettiera. Qualora tali acque non siano mescolate ai liquami sono assoggettate alle disposizioni di cui al Titolo VIII dell'Allegato A alla DGR n. 813/2021.



e6c25f23



ALLEGATO A DGR n. 490 del 29 aprile 2022

pag. 5 di 81

È altresì assimilata ai liquami la frazione non palabile dello stallatico e del contenuto del tubo digerente degli animali se gestita in conformità al Quarto Programma d’Azione.

- “**letami**”: effluenti di allevamento palabili, provenienti da allevamenti che impiegano la lettiera. Sono assimilati ai letami, le frazioni palabili dei digestati e, se provenienti dall’attività di allevamento:
 - 1) le lettiere esauste di allevamenti avicunicoli;
 - 2) le deiezioni di avicunicoli anche non mescolate a lettiera rese palabili da processi di disidratazione naturali o artificiali che hanno luogo sia all’interno, sia all’esterno dei ricoveri, compresa la pollina disidratata. Le deiezioni degli avicoli possono comprendere residui di matrice a base cellulosa qualora siano previste le caratteristiche di compostabilità attestate dalla norma EN13432:2002;
 - 3) le frazioni palabili, da destinare all’utilizzazione agronomica, risultanti dai trattamenti di cui all’Allegato 1 contenuto in Allegato E alla DGR n. 813/2021;
 - 4) i letami, i liquami e/o i materiali ad essi assimilati, sottoposti a trattamento di disidratazione e/o compostaggio;
 - 5) il compost esausto da fungicoltura (spent mushroom compost – SMC);
 - 6) il compost aziendale, cioè la frazione palabile degli effluenti zootecnici miscelata a residui di provenienza aziendale (paglie e stocchi), periodicamente rivoltata e adeguatamente maturata e successivamente destinata alla distribuzione agronomica nei terreni aziendali (di cui alla lettera nn), art. 2 “Definizioni” del Quarto Programma d’Azione.

È altresì assimilata ai letami la frazione palabile dello stallatico e del contenuto del tubo digerente degli animali se gestita in conformità al Quarto Programma d’Azione.

- “**fertilizzante azotato**”: qualsiasi sostanza contenente uno o più composti azotati applicati al suolo per favorire la crescita delle colture. Sono compresi:
 - 1) gli effluenti di allevamento di cui all’articolo 112 del d.lgs. n. 152 del 2006 e assimilati;
 - 2) i materiali derivanti dal trattamento di effluenti d’allevamento o di biomasse di origine agricola o agroindustriale, nonché le acque reflue provenienti dalle aziende di cui all’articolo 101, comma 7, lettere a), b), c) del d.lgs. n. 152 del 2006, e da piccole aziende agro-alimentari;
 - 3) i fertilizzanti ai sensi del d.lgs. n. 75 del 2010 e s.m.i., e del Regolamento (UE) n. 2019/1009 contenenti azoto a qualunque titolo;
- “**digestato agrozootecnico**”: materiale derivante dalla digestione anaerobica delle seguenti sostanze:
 - 1) paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso di cui all’articolo 185, comma 1, lettera f) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
 - 2) materiale agricolo derivante da colture agrarie. Fatti salvi gli impianti da realizzarsi ai sensi dell’articolo 2 del decreto legge 10 gennaio 2006 n. 2, convertito, con modificazione, dalla legge 11 marzo 2006 n. 81, per gli impianti autorizzati successivamente all’entrata in vigore del DM 25/02/2016, tale materiale non potrà superare il 30% in termini di peso complessivo;
 - 3) effluenti di allevamento;
 - 4) materiale agricolo e forestale non destinato al consumo alimentare di cui alla tabella 1B del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 23 giugno 2016;
- “**digestato agroindustriale**”: materiale derivante dalla digestione anaerobica delle seguenti sostanze:
 - 1) acque reflue;
 - 2) residui dell’attività agroalimentare;
 - 3) acque di vegetazione dei frantoi oleari e sanse umide anche denocciolate di cui alla legge 11 novembre 1996, n. 574;
 - 4) sottoprodotti di origine animale;
 - 5) eventualmente anche in miscela con i materiali e le sostanze che sono compresi nella definizione di digestato agrozootecnico.



e6c25f23



- “compost aziendale”: frazione palabile degli effluenti zootecnici miscelata a residui di provenienza aziendale (paglie e stocchi), periodicamente rivoltata e adeguatamente maturata e successivamente destinata alla distribuzione agronomica nei terreni aziendali.
- “fertilizzanti per cui sono individuati ulteriori specifici divieti/prescrizioni” [lettera pp), comma 1, art. 2 dell’Allegato A alla DGR n. 813/2021]: fertilizzanti azotati di cui al d.lgs. n. 75/2010 o al Regolamento (UE) 2019/1009 ottenuti con l’impiego di una o più delle seguenti matrici (anche se in miscela con altre):
 - a) fanghi derivanti da processi di depurazione delle acque reflue provenienti da insediamenti civili e/o produttivi (ad eccezione di quelli dell’industria agroalimentare/agroindustriale*);
 - b) altri reflui/scarti generati da cicli industriali (ad eccezione di quelli dell’industria agroalimentare/agroindustriale*);
 - c) rifiuti urbani (ad eccezione della frazione Verde costituita da rifiuti vegetali) e della frazione organica alimentare da raccolta differenziata domiciliare;
 - d) digestato ottenuto da una o più delle matrici di cui ai punti precedenti.

* attività industriali finalizzate alla produzione di bevande o alla realizzazione di altri prodotti finiti e semilavorati attraverso la lavorazione e la trasformazione di prodotti provenienti da attività primarie quali l’agricoltura, la zootecnia, la silvicoltura e la pesca, destinati al consumo umano o all’alimentazione degli animali destinati al consumo umano.

- “A58-WEB”: applicativo messo a disposizione dalla Regione del Veneto per gli adempimenti inerenti Comunicazioni, PUA, Registro delle concimazioni di cui al Titolo VI dell’Allegato A alla DGR n. 813/2021.

Ai fini del presente provvedimento, ai sensi di quanto previsto dal Quarto Programma d’Azione, vige il rispetto del divieto di impiego su superfici per le quali si percepiscono “aiuti di superficie” della PAC di alcuni tipi di fertilizzanti ottenuti a partire da fanghi di depurazione e/o fanghi industriali che non sono riconosciuti tra i materiali costituenti i fertilizzanti dal Regolamento (UE) n. 2019/1009 (con riferimento alle annualità in cui si utilizzano tali fertilizzanti).

L’uso degli altri fertilizzanti per cui sono individuati ulteriori specifici divieti/prescrizioni [lettera pp), comma 1, art. 2 dell’Allegato A alla DGR n. 813/2021] è ammesso nel rispetto delle indicazioni stabilite in generale per i fertilizzanti azotati di cui al D.lgs. n. 75/2010 e al Regolamento (UE) n. 2019/1009, nonché delle ulteriori indicazioni stabilite nell’art. 8 bis del Quarto Programma d’Azione.

Al fine di stabilire gli obblighi amministrativi delle aziende, queste ultime sono classificate in funzione della produzione di “azoto al campo”, calcolato in kg/anno in funzione del tipo di allevamento e della presenza media di capi di bestiame in stabulazione nell’allevamento. In proposito, per la definizione di tale quantitativo di “azoto al campo” va fatto esclusivo riferimento a quanto dichiarato dal singolo produttore e/o utilizzatore di effluenti nella Comunicazione predisposta attraverso il “software regionale Applicativo Nitrati A58 web”, e al conseguente calcolo elaborato dal sistema software.

Per definire la presenza media annuale di capi in azienda sono presi in esame il tipo di allevamento, l’organizzazione per cicli ed i periodi di assenza di capi in stabulazione (anche giornalieri), così come dichiarato dal singolo produttore nel “software regionale Nitrati”.

1. Presentazione delle Comunicazioni e predisposizione dei PUA: modalità di compilazione e scadenze

Con l’Allegato A alla DGR n. 813/2021 sono stati definiti i criteri specifici per la Regione del Veneto per il pieno rispetto degli obblighi fissati dal DM 25 febbraio 2016, n. 5046 nelle zone vulnerabili ai nitrati, anche in relazione agli adempimenti amministrativi richiesti.

In conformità a quanto previsto all’articolo 4 del DM 25 febbraio 2016, recepito dall’articolo 24 del Quarto Programma d’Azione (Allegato A alla DGR n. 813/2021), l’azienda agricola che produce e/o utilizza agronomicamente gli effluenti zootecnici di allevamento e i materiali assimilati a liquami e letami, compreso il digestato agrozootecnico o agroindustriale (anche se di sola matrice vegetale), è subordinata alla presentazione



e6c25f23



ALLEGATO A DGR n. 490 del 29 aprile 2022

pag. 7 di 81

della Comunicazione alla Provincia in cui ha sede l'allevamento e/o l'impianto di gestione anaerobica, ovvero se solo utilizzatrici, nella Provincia in cui ricade in prevalenza la superficie interessata dallo spandimento, e, laddove richiesto, la compilazione del "Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA)", rendendolo disponibile per i controlli aziendali.

La Comunicazione è inoltre prevista per gli utilizzatori di fertilizzanti di cui all'art. 2 lett. pp) dell'allegato A alla DGR n. 813/2021 (fermo restando il divieto di percepire aiuti PAC nel caso di uso di fertilizzanti ottenuti da fanghi di depurazione o fanghi industriali).

La Comunicazione, redatta ai sensi del DM 25 febbraio 2016, contiene informazioni riguardanti:

- la consistenza media annua dell'allevamento, la categoria degli animali allevati e il numero dei capi allevati;
- l'indicazione dei terreni sui quali viene effettuato lo spargimento dei reflui e del titolo di possesso dei terreni, ivi comprese le dichiarazioni di assenso dei proprietari dei terreni concessi in asservimento al fine dello spargimento;
- le caratteristiche strutturali dell'allevamento e le capacità dei contenitori di stoccaggio dei reflui;
- le modalità di gestione degli effluenti e gli eventuali trattamenti.

Il produttore che, alla data del controllo in azienda, non abbia presentato la Comunicazione e, se del caso, predisposto il PUA in conformità a quanto previsto dalle normative vigenti, è tenuto ad ottemperare all'adempimento entro 6 mesi, e a far pervenire i suddetti atti amministrativi, sia alla Provincia competente per territorio che all'AVEPA, Agenzia Veneta per i Pagamenti.

In caso di mancata trasmissione della Comunicazione e di predisposizione del PUA entro i termini sopra indicati, AVEPA rileva la mancata ottemperanza all'impegno.

La casistica dei soggetti e dei relativi requisiti che determinano la modulazione degli adempimenti nelle Zone Vulnerabili ai nitrati è riassunta nella tabella riportata al comma 14 dell'articolo 24 del Quarto Programma d'Azione, qui di seguito riproposta:

<i>Quantità di azoto (prodotto e/o utilizzato)</i>	COMUNICAZIONE	PUA
	ZVN	ZVN
N* < 1.000 kg/anno	esonero	esonero
1.000 ≥ N* < 3.000 kg/anno	X**	esonero
N* > 3.000 kg/anno	X	X
Aziende soggette a IPPC – AIA	X	X
Aziende con bovini > 500 UBA	X	X
Azienda che utilizza fertilizzanti ottenuti con le matrici indicate all'art. 2 lettera pp) dell'Allegato A alla DGR n. 813/2021 per quantitativi di azoto >1.000 kg/anno	X	X

* Azoto da effluente zootecnico e materiali assimilati compreso il digestato anche di sola matrice vegetale.

**Sono comprese anche le aziende solo utilizzatrici di un quantitativo di azoto superiore a 1.000 kg/anno che nel contempo hanno più del 50% della superficie aziendale disponibile ricadente in ZVN.

Le modalità per l'invio della Comunicazione sono definite dalla DGR n. 293/2017. In particolare, fatta salva la trasmissione al SUAP per le Comunicazioni in fase di rilascio dell'AUA, la Comunicazione e eventuali successive modifiche vanno compilate mediante le procedure informatiche dell'Applicativo A58-WEB, che consentono la produzione di una stampa da trasmettere validata alla Provincia.

Permane vigente, infatti, tutta l'architettura di gestione delle informazioni aziendali di utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati rese disponibili alle Amministrazioni competenti per via telematica per mezzo dell'applicativo software A58-WEB, già comprensiva dell'interoperabilità con il Fascicolo Aziendale del produttore, ai sensi del DPR 503/1999 e che garantisce il coordinamento anche con la predisposizione del Piano di Utilizzazione Agronomica.



e6c25f23



Nel rispetto di quanto previsto dal DM 25 febbraio 2016, la Comunicazione deve pervenire all'Autorità competente (Provincia) almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività di utilizzazione agronomica. Nel caso di azienda solo produttrice e non utilizzatrice la Comunicazione va presentata entro 30 giorni dall'avvio della produzione (per le aziende solo produttrici esistenti i 30 giorni si calcolano a partire dall'entrata in vigore del Quarto Programma d'Azione).

Ai sensi della LR n. 33/85 e delle norme regionali di recepimento del DM 25 febbraio 2016, la Provincia costituisce l'Autorità competente per gli aspetti amministrativi in materia ambientale connessi all'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici, ivi compresi la gestione amministrativa delle Comunicazioni e dei PUA e le verifiche previste dall'articolo 5 della LR n. 33/85 – "Norme per la tutela dell'ambiente".

I soggetti tenuti alla presentazione della Comunicazione hanno l'obbligo di segnalare alla Provincia le eventuali modifiche riguardanti la tipologia, la quantità e le caratteristiche degli effluenti, nonché i terreni destinati allo spandimento agronomico anche su superfici in asservimento, al fine di garantire la coerenza con le informazioni da riportare annualmente nella Domanda Unica o Domanda Unificata.

Nel seguente elenco sono indicate le modifiche che comportano una o più delle variazioni ritenute sostanziali, le quali hanno effetto decorsi 30 giorni dalla presentazione alla Provincia, elencati nel Quarto Programma d'Azione (art. 24, comma 6):

- a) aumento del numero di capi corrispondente ad un quantitativo pari o superiore a 1.000 kg in ZVN e a 3.000 kg in ZO di azoto al campo;
- b) introduzione di nuove strutture di allevamento che consentano un incremento dei capi di bestiame corrispondente ad un quantitativo pari o superiore a 1.000 kg in ZVN e a 3.000 kg in ZO di azoto al campo;
- c) modifica dell'ordinamento colturale che comporti una riduzione del MAS aziendale pari o superiore a 6.000 kg di azoto;
- d) modifica in senso restrittivo della zonazione territoriale rispetto alla vulnerabilità da nitrati di origine agricola che coinvolga i terreni a disposizione per l'utilizzazione agronomica indipendentemente dall'entità delle superfici coinvolte;
- e) raggiungimento delle condizioni per l'assoggettamento all'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.);
- f) introduzione di nuove strutture di allevamento o ampliamento di strutture di allevamento esistenti in progetti assoggettati alla VIA (o alla verifica di assoggettabilità a VIA);
- g) aumento o diminuzione maggiore di 1.000 Kg in ZVN e 3.000 Kg in ZO del quantitativo di azoto ceduto o acquisito;
- h) introduzione o modifica di un trattamento degli effluenti di allevamento e materiali assimilati che comporti un adeguamento strutturale dell'azienda o che aumenti la quantità di azoto da gestire agronomicamente;
- i) riduzione della capacità di stoccaggio aziendale;
- j) modifica della disponibilità dei terreni che comporti una riduzione della potenzialità di spandimento superiore a 1.000 kg in ZVN e a 3.000 kg in ZO di azoto al campo.

L'aggiornamento della Comunicazione, per i casi di variazioni non espressamente elencati dalla lettera a) alla lettera j) dell'elenco sopra riportato, non costituisce "obbligo amministrativo" nell'ambito del presente CGO 1 di Condizionalità ("Titolo VI – Condizionalità e Allegato II – del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e s.m.i.") e non rientra, parimenti, negli RM FERT, che costituiscono obbligo per gli impegni agro-climatico-ambientali del PSR; conseguentemente tale aggiornamento non è soggetto a controllo e riduzione in tale contesto di verifica.



e6c25f23



ALLEGATO A DGR n. 490 del 29 aprile 2022

pag. 9 di 81

Per le “Zone Vulnerabili ai Nitrati” (Allegato A alla DGR n. 813/2021), i soggetti tenuti alla predisposizione del PUA non hanno l’obbligo della sua presentazione all’Autorità competente. I PUA debbono essere compilati e confermati telematicamente per mezzo dell’apposito sistema informatizzato regionale “Applicativo A58 web”. Il Piano di Azione Nitrati prevede che copia del PUA deve essere stampata e conservata in azienda a disposizione dei soggetti preposti all’effettuazione dei controlli di competenza.

2. Registro delle concimazioni

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 25 dell’Allegato A alla DGR n. 813/2021, le aziende con conduzione di terreni pari o superiori a 14,8 ha in ZVN, utilizzatrici anche di soli fertilizzanti azotati di cui al D. Lgs. n. 75/2010 e al Regolamento (UE) n. 1009/2019, sono tenute a registrare sull’intera SAU in disponibilità dell’azienda gli interventi di distribuzione degli elementi azotati, e a riportare sull’apposito registro disponibile nell’applicativo regionale A58-WEB le informazioni utili a verificare il rispetto dei quantitativi ammessi dalle disposizioni vigenti (v. linee guida, Allegato E, sub Allegato 13 alla DGR n. 813/2021).

Corrisponde a 3.000 kg di azoto mediamente utilizzato annualmente dalle aziende agricole del Veneto una superficie di SAU pari a 14,8 ha.

L’apertura del registro delle concimazioni può avvenire solo successivamente all’aggiornamento annuale del Piano degli Utilizzi nel fascicolo aziendale, ed entro il termine stabilito con provvedimento della Direzione competente all’attuazione del Quarto Programma d’Azione, prevedendo misure idonee a garantire l’aggiornamento con il fascicolo aziendale e i relativi piani coltura validati ai fini della domanda unica e della domanda unificata, al fine di riportare le effettive coltivazioni nei terreni con interventi di fertilizzazione azotate.

Successivamente all’apertura del registro, in coerenza con le informazioni del Piano degli Utilizzi del fascicolo aziendale, annualmente aggiornate ai fini della presentazione della DU per i Pagamenti Diretti, l’aggiornamento completo delle registrazioni degli interventi di fertilizzazione deve essere effettuato entro il 15 di dicembre dell’anno di riferimento, previa una prima operazione di consolidamento intermedia del Registro delle Concimazioni, coerentemente con quanto descritto nell’Allegato E (sub Allegato 13) alla DGR n. 813/2021, qualunque sia l’origine dei fertilizzanti azotati impiegati (le scadenze devono intendersi perentorie).

Qualora un’azienda con $SAU \geq 14,8$ ha non proceda ad alcun intervento di fertilizzazione, è in ogni caso tenuta a formalizzare l’apertura/chiusura del Registro privo di interventi.

Hanno altresì l’obbligo di compilazione del Registro delle concimazioni:

- sull’intera SAU in disponibilità all’azienda, i soggetti tenuti alla predisposizione del PUA preventivo, sia in Zona Vulnerabile che in Zona Ordinaria;
- chiunque utilizzi digestato di cui al Titolo V dell’Allegato A alla DGR n. 813/2021, indipendentemente dai quantitativi;
- chiunque utilizzi su superfici agricole fertilizzanti per cui sono individuati ulteriori specifici divieti/prescrizioni (ottenuti con le matrici di cui all’art. 2 lettera pp) dell’Allegato A alla DGR n. 813/2021), indipendentemente dai quantitativi - se si tratta di ammendanti o correttivi di cui alla lettera pp) dell’art. 2 la compilazione del registro è obbligatoria, secondo le modalità di cui al comma 1_bis, per i tre anni necessari alla verifica dei limiti quantitativi di cui all’art. 8_bis). Resta fermo il divieto di percepire aiuti PAC nel caso di uso di fertilizzanti ottenuti da fanghi di depurazione o fanghi industriali.

Gli obblighi di tenuta del Registro sono riepilogati nella successiva tabella.



e6c25f23



Casistica aziende* tenute al Registro	Obbligo compilazione registro delle concimazioni in ZVN
Azienda che utilizza digestati (indipendentemente dai quantitativi)	X
Azienda che utilizza fertilizzanti ottenuti con matrici di cui all'art. 2 lett. pp) dell'Allegato A alla DGR n. 813/2021 (indipendentemente dai quantitativi)	X (se si tratta di ammendanti/correttivi, la compilazione è obbligatoria per i tre anni necessari alla verifica dei limiti triennali di cui all'art. 8 bis)
Azienda con PUA	X
Azienda con SAU \geq 14,8 ha	X

* Qualora un'azienda sia tenuta alla compilazione del Registro per almeno uno dei criteri individuati in tabella, il Registro deve essere compilato per l'intera SAU in disponibilità dell'azienda.

Si evidenzia che, con il DDR n. 69/2013, è stato precisato che: *mediante l'utilizzo del software Applicativo A58 web, va rispettato il seguente ordine logico funzionale nell'inserimento delle informazioni a sistema: a) Comunicazione di spandimento, b) PUA, c) Registro delle concimazioni*".

Così come precisato all'art. 25(3) dell'allegato A alla DGR n. 813/2021, l'architettura di gestione delle informazioni aziendali di utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati è resa disponibile alle Amministrazioni competenti per via telematica, per mezzo dell'applicativo software A58-WEB, che tiene conto dell'interoperabilità con il Fascicolo Aziendale del produttore, ai sensi del DPR 503/1999 e garantisce il coordinamento anche con la predisposizione del Piano di Utilizzazione Agronomica, ai sensi degli articoli 4, 5 e 42 del DM 25 febbraio 2016.

3. Utilizzazione agronomica dei letami e materiali assimilati e dei fertilizzanti azotati di cui al D.Lgs. n. 75/2010 e al Regolamento (UE) n. 2019/1009 sui terreni vulnerabili in pendenza, nell'ambito delle zone svantaggiate di montagna

Con il Quarto Programma d'Azione sono stati declinati i criteri per l'applicazione dei letami e materiali assimilati, nonché dei fertilizzanti azotati di cui al D.Lgs. n. 75/2010 e al Regolamento (UE) n. 2019/1009 sui terreni con pendenza media, riferita ad un'area aziendale omogenea, superiore al 10%. Così come precisato all'art. 4(6) dell'Allegato A alla DGR n. 813/2021, tale pendenza può essere incrementata dal 10% al 20%, in presenza di misure volte ad evitare il ruscellamento attraverso la copertura vegetale del suolo e l'applicazione di tecniche appropriate per la conservazione del suolo stesso. Inoltre, nel caso degli arativi, deve essere effettuata l'incorporazione del letame e dei fertilizzanti azotati di cui al D.Lgs. n. 75/2010 e al Regolamento (UE) n. 2019/1009 entro le 24 ore successive alla distribuzione.

Come indicato nell'art. 4(7) dell'Allegato A alla DGR n. 813/2021, limitatamente alle zone svantaggiate montane individuate dal Decreto Regionale n. 2 del 13.03.2015 e ss.mm.ii., ricadenti nelle zone vulnerabili ai nitrati, l'applicazione dei soli letami e dei materiali assimilati su pendenze fino a 30% è permessa assicurando che il quantitativo di azoto applicato per ciascun singolo intervento non ecceda i 50 kg/ha di azoto.

Inoltre, nel caso di colture primaverili-estive (come il mais), devono essere rispettate inoltre le seguenti disposizioni aggiuntive:

- le superfici con pendenza declinante verso corpi idrici devono essere interrotte da colture seminate in bande trasversali, ovvero da solchi acquai provvisti di copertura vegetale, ovvero da altre misure equivalenti atte a limitare lo scorrimento superficiale (run-off) dei fertilizzanti;
- oppure;
- devono essere mantenute fasce di rispetto tra le aree che si intendono fertilizzare e il limite dei corpi idrici, larghe almeno 20 metri;
- oppure;



e6c25f23



- le coltivazioni devono essere seminate trasversalmente rispetto alla massima pendenza o usando procedimenti atti a prevenire il run-off (es. semina su sodo);
- oppure;
- una copertura vegetale deve essere assicurata anche durante tutta la stagione invernale.

Sono escluse in ogni caso dal divieto e dai vincoli sopra riportati le superfici sistemate con terrazzamenti e le superfici direttamente pascolate dagli animali.

Infine, fermo restando che la deroga sulle pendenze fino al 30% è ammessa solo per i letami e materiali assimilati, per ridurre i rischi di perdite di nutrienti, devono essere assicurate, ove praticabili, una copertura vegetale e l'adozione di appropriate tecniche di conservazione del suolo. Inoltre, sui seminativi, deve essere effettuata l'incorporazione del letame entro le 24 ore successive alla distribuzione

I divieti e i vincoli di cui sopra non si applicano esclusivamente nel caso di appezzamenti coltivati di superficie inferiore ad 1 ha.

4. Utilizzazione agronomica dei liquami e materiali assimilati sui terreni vulnerabili in pendenza, nell'ambito delle zone svantaggiate di montagna

Il Quarto Programma d'Azione vieta l'applicazione dei liquami e materiali assimilati sui terreni con pendenza media, riferita ad un'area aziendale omogenea, superiore al 10%. Così come precisato all'art. 5(5) dell'Allegato A alla DGR n. 813/2021, tale pendenza può essere incrementata dal 10% al 20% in presenza di sistemazioni idraulico-agrarie, nel caso siano adottate le migliori tecniche di spargimento disponibili (es. iniezione diretta nel suolo o distribuzione superficiale a bassa pressione con aratura entro le 12 ore per le terre arabili; iniezione diretta, se tecnicamente possibile, o distribuzione superficiale a bassa pressione su prati e pascoli; spandimento a bassa pressione in bande, o spargimento superficiale a bassa pressione su cereali o su secondo raccolto).

L'applicazione del liquame su pendenze superiori al 10% è in ogni caso vietata quando sono previste piogge, da parte dei servizi agro-meteorologici di ARPAV, superiori a 10 mm entro i successivi 3 giorni.

Come indicato nell'art. 5(6) dell'Allegato A alla DGR n. 813/2021, limitatamente alle zone svantaggiate individuate dal Decreto Regionale n. 2 del 13.03.2015 e ss.mm.ii., ricadenti nelle zone vulnerabili ai nitrati, l'applicazione dei liquami e dei materiali assimilati su pendenze superiori al 20% e fino a 30% è permessa assicurando che il quantitativo di azoto applicato per ciascun singolo intervento non ecceda i 50 kg/ha di azoto.

Inoltre, nel caso di colture primaverili-estive (come il mais), devono essere rispettate inoltre le seguenti disposizioni aggiuntive:

- le superfici con pendenza declinante verso corpi idrici devono essere interrotte da colture seminate in bande trasversali, ovvero da solchi acquai provvisti di copertura vegetale, ovvero da altre misure equivalenti atte a limitare lo scorrimento superficiale (run-off) dei fertilizzanti;
- oppure;
- devono essere mantenute fasce di rispetto tra le aree che si intendono fertilizzare e il limite dei corpi idrici, larghe almeno 20 metri;
- oppure;
- le coltivazioni devono essere seminate trasversalmente rispetto alla massima pendenza o usando procedimenti atti a prevenire il run-off (es. semina su sodo);
- oppure;
- una copertura vegetale deve essere assicurata anche durante tutta la stagione invernale.

Sono, inoltre, escluse dal divieto e dai vincoli sopra riportati le superfici direttamente pascolate dagli animali.



e6c25f23



Infine, nei Comuni classificati svantaggiati di montagna (DDR SISP n. 2 del 13 marzo 2015 e ss.mm.ii.), i divieti e i vincoli sopra riportati non si applicano esclusivamente nel caso di appezzamenti coltivati di superficie inferiore ad un ettaro.

5. Utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e materiali ad essi assimilati, e dei fertilizzanti azotati di cui al D.Lgs. n. 75/2010 e al Regolamento (UE) n. 2019/1009 sui terreni vulnerabili in ambiti della rete Natura 2000 regionale designati ZSC e ZPS

Il Quarto Programma d’Azione, in conformità a quanto previsto dalle Misure di Conservazione di cui alla DGR n. 786/2016 e ss.mm.ii. dispone specifiche regolamentazioni operative all’attività di utilizzazione agronomica nelle aree ZSC e ZPS.

In particolare, l’articolo 4(9) e l’art. 5(9) del Quarto Programma d’Azione, in conformità a quanto previsto dalle Misure di Conservazione, di cui alla DGR n. 786/2016 e ss.mm.ii., nelle aree ZSC e, per estensione, nelle aree ZPS, valgono le seguenti prescrizioni:

- a) negli habitat 3260, 6110*, 8240* ed entro una fascia di rispetto degli habitat di 30 m è vietato l’uso di letami e materiali assimilati, comprese le deiezioni rilasciate dagli animali nell’allevamento brado;
- b) negli habitat 6150, 6170, 62A0, 6210 (*), 6230*, 7110*, 7140, 7150, 7210*, 7220*, 7230, 91D0* ed entro una fascia di rispetto degli habitat di 30 m è vietato l’uso di letami e materiali assimilati, fatte salve le deiezioni rilasciate dagli animali nell’allevamento brado;
- c) negli habitat 5130, 6410, 6420, 6430 6510, 6520, è buona prassi evitare o limitare l’uso di letami e materiali assimilati;

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 5(9) del Quarto Programma d’Azione, è inoltre vietato l’uso agronomico di fertilizzanti di cui al D.lgs. n. 75/2010 e Regolamento (UE) n. 2019/1009, liquami ed acque reflue nelle ZSC per le quali gli Allegati B e C della DGR n. 1331/2017, che approvano le Schede Sito Specifiche integrate con gli obiettivi specifici rispettivamente per l’Ambito Biogeografico Alpino e Continentale, prevedano l’applicazione del divieto di cui agli art. 206 o 207 dell’Allegato A alla DGR 786/2016 (Misure di Conservazione della Regione biogeografica Alpina) per la presenza di *Gladiolus palustris* o *Himantoglossum adriaticum*, o l’applicazione del divieto di cui agli art. 213 o 214 dell’Allegato B alla DGRV n. 786/2016 (Misure di Conservazione della Regione biogeografica Continentale) per la presenza di *Gladiolus palustris*/*Stipa veneta* o *Himantoglossum adriaticum*.

Infine, il Quarto Programma d’Azione dispone all’art. 8(12) che per le aree individuate ai sensi delle direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE, le disposizioni relative all’utilizzazione dei fertilizzanti azotati, degli effluenti zootecnici e dei materiali ad essi assimilati non si applicano nel caso in cui gli interventi agronomici contrastino con le Misure di Conservazione delle Zone Speciali di Conservazione e dei Piani di gestione, qualora presenti.

6. Ulteriori precisazioni in merito ai “Piccoli allevamenti di tipo familiare” e alle “Caratteristiche dello stoccaggio”

Lo stoccaggio per allevamenti con produzione di azoto pari o inferiore a 1.000 kg/anno è disciplinato dall’art. 13 del Quarto Programma d’Azione, Allegato A alla DGR n. 813/2021.

La definizione di “piccoli allevamenti di tipo familiare”, è ripresa alla lettera dd) dell’articolo 2 dell’Allegato A alla DGR n. 813/2021. Sono mantenute le disposizioni previgenti indicati dal DDR n. 134/2008, ovvero:

- i criteri da rispettare, relativamente agli stoccaggi degli effluenti zootecnici, dei “piccoli allevamenti di tipo familiare”;
- le condizioni riguardanti la modalità di allevamento allo stato “semibrado”;



e6c25f23



ALLEGATO A DGR n. 490 del 29 aprile 2022

pag. 13 di 81

- le specifiche tecniche che individuano la superficie minima del 20% della SAU aziendale che permette la riduzione delle dimensioni degli stoccaggi (in zona vulnerabile), ai sensi dell'articolo 11, comma 7, del DM 25/2/2016;
- la definizione, anche ai fini urbanistici, di "vasca o concimaia coperta o chiusa".

B. OBBLIGHI RELATIVI ALLO STOCCAGGIO**1. Stoccaggi**

In relazione alle prescrizioni tecniche dettate dal DM 25 febbraio 2016 per l'effettuazione del corretto stoccaggio dei letami, dei liquami, nonché dei materiali e delle sostanze destinati alla digestione anaerobica e del digestato, sono vigenti nella Regione del Veneto le norme approvate dal Quarto Programma d'Azione per le zone vulnerabili del Veneto.

In particolare, sono definite le modalità per il calcolo del dimensionamento dei contenitori e la durata dei tempi di stoccaggio, anche in relazione alle categorie di animale allevato e agli eventuali trattamenti ai quali sono sottoposti gli effluenti o i materiali a questi assimilati.

Le prescrizioni tecniche per l'effettuazione del corretto stoccaggio degli effluenti aziendali (letami e materiali ad essi assimilati, liquami e materiali ad essi assimilati, nonché delle sostanze destinate alla digestione anaerobica e del digestato sono dettate dal DM 25/2/2016, così come recepite dalla DGR n. 813/2021.

I riferimenti agli articoli dell'Allegato A alla DGR n. 813/2021 sono di seguito schematizzati:

<i>Zone Vulnerabili ai Nitrati</i>	
<i>Tipologia di materiale da stoccare</i>	<i>Allegato A alla DGR n. 813/2021</i>
Letami	Art. 9 "Criteri generali per il trattamento e lo stoccaggio degli effluenti di allevamento"; art. 10 "Stoccaggio dei materiali palabili";
Liquami	Art. 9 "Criteri generali per il trattamento e lo stoccaggio degli effluenti di allevamento"; art. 12 "Stoccaggio dei materiali non palabili";
Matrici in ingresso e digestato	Art. 12 "Stoccaggio dei materiali non palabili"; art. 22 "Stoccaggio delle matrici in ingresso e del digestato"

2. Accumulo temporaneo

Ai sensi dell'art. 39 del DM 25.2.2016 e dell'art. 11 del Quarto Programma d'Azione, l'accumulo temporaneo dei letami, del compost spento di fungicoltura (SMC) e delle lettiere esauste di allevamenti di avicunicoli, esclusi gli altri materiali assimilati, è consentito:

- solo ai fini dell'utilizzazione agronomica;
- nel caso dei letami solo previo uno stoccaggio di almeno 90 giorni (sia SMC che lettiere avicunicoli possono andare direttamente);
- solo sui terreni agricoli utilizzati per lo spandimento;
- per un periodo non superiore a 90 giorni, escluse le lettiere esauste degli avicunicoli, per le quali il periodo non può essere superiore a 30 giorni;
- in quantità funzionale alle esigenze delle colture dell'appezzamento utilizzato per l'accumulo;
- evitando ogni fuoriuscita di liquidi e/o percolati e mantenendo condizioni microaerobiche all'interno della massa;
- evitando di generare problemi odorigeni e il proliferare di mosche e altri disagi nelle immediate vicinanze.

Divieto di accumulo non ammesso a distanze inferiori a:



e6c25f23



ALLEGATO A DGR n. 490 del 29 aprile 2022

pag. 14 di 81

- 5 m dalle scoline;
- 50 m dalle abitazioni sparse;
- 50 m dai centri abitati (centro abitato, ai sensi del “Nuovo Codice della strada”, D.Lgs n. 285/1992 e ss.mm.ii.), e comunque nel rispetto delle distanze minime previste;
- 5 m dalle strade statali e/o provinciali e/o comunali;
- 30 m dalle sponde dei corsi d’acqua superficiali;
- 40 m dalle sponde dei laghi, nonché delle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971.

Per gli allevamenti avicoli a ciclo produttivo inferiore a 90 giorni, le lettiere possono essere stoccate al termine del ciclo produttivo sotto forma di cumuli in campo, **fatte salve diverse disposizioni dell’Autorità sanitaria regionale e nazionale** (es. influenza aviaria).

Nel caso degli SMC, i substrati esausti possono essere accumulati direttamente in campo.

Ad eccezione dei quantitativi che vengono distribuiti entro un tempo massimo di 3 ore dall’arrivo in campo, è escluso l’accumulo in campo di fertilizzanti azotati di cui al D.Lgs. n. 75/2010 e al Regolamento (UE) n. 2019/1009.

L’accumulo non può essere ripetuto nello stesso luogo nell’ambito di una stessa annata agraria.

Si riporta di seguito uno schema riepilogativo dei giorni di accumulo in campo, in funzione dei materiali ammessi (art. 11 del Quarto Programma d’Azione):

Accumulo in campo (ZO/ZVN): materiali ammessi	Giorni di accumulo
Dopo almeno 90 giorni di maturazione	
Letami (no assimilati)	90
Direttamente a fine ciclo	
Lettiere avicunicoli*	30
SMC	90
Biomasse (di cui all’art. 11 c. 6 del Quarto Programma d’Azione)	30**

*Fatte salve diverse disposizioni dell’autorità sanitaria.

** I giorni sono ridotti a tre per le biomasse non compostate la cui produzione è limitata a brevi periodi stagionali.

C. OBBLIGHI RELATIVI AL RISPETTO DEI MASSIMALI PREVISTI

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 40, comma 5 del DM 25 febbraio 2016, recepito dall’art. 8, comma 4 del Quarto Programma d’Azione, nelle zone vulnerabili ai nitrati il quantitativo di effluente di allevamento non deve in ogni caso determinare in ogni singola azienda o allevamento un apporto di azoto al campo superiore a 170 kg per ettaro e per anno, inteso come quantitativo medio aziendale, comprensivo di tutte le superfici che l’azienda ha in disponibilità per effettuare lo spandimento di effluenti.

Il calcolo della quantità di 170 kg di azoto annui al campo è comprensivo delle deiezioni depositate dagli animali quando sono tenuti al pascolo, degli eventuali fertilizzanti organici derivanti dagli effluenti di allevamento, anche sottoposti a trattamento di digestione anaerobica contenenti azoto zootecnico.

Al fine di garantire l’equilibrio tra il fabbisogno delle colture e gli apporti di nutrienti, l’azoto proveniente dalla distribuzione di fertilizzanti azotati (effluenti e assimilati e ogni altro materiale con funzione fertilizzante) non deve superare in tutto il territorio regionale i limiti di Massima Applicazione Standard (MAS), di cui alla tabella MAS (Allegato 2a alla DGR n. 813/2021).

A tal fine, l’azienda che effettua lo spandimento degli effluenti zootecnici è responsabile del rispetto del limite di 170 kg N annui/ha, anche con riferimento a tutti gli altri apporti di origine zootecnica che contribuiscono al calcolo, su tutte le superfici che ha in disponibilità per lo spandimento, ancorché condotte da altro soggetto.



e6c25f23



D. DIVIETI (SPAZIALI E TEMPORALI)

Il Quarto Programma d'Azione individua nelle Zone Vulnerabili ai nitrati le seguenti limitazioni d'uso per effluenti zootecnici palabili e non palabili e dei materiali ad essi assimilati, nonché dei fertilizzanti azotati di cui al D.Lgs. n. 75/2010 e al Regolamento (UE) n. 2019/1009.

D.1 Divieti di utilizzazione dei letami, dei materiali ad essi assimilati e dei fertilizzanti azotati (di cui al D.Lgs. n. 75/2010 e al Regolamento (UE) n. 2019/1009):

Ai sensi dell'art. 4(3) del Quarto Programma d'Azione l'utilizzo dei letami e dei materiali ad essi assimilati e dei fertilizzanti azotati è vietato:

- a) sulle superfici non interessate dall'attività agricola, fatta eccezione per le aree a verde pubblico e privato, per le aree verdi ad uso sportivo e per le aree soggette a recupero ed a ripristino ambientale;
- b) nelle aree di cava. Fanno eccezione altresì le aree suddette qualora recuperate all'esercizio dell'attività agricola;
- c) nei boschi, ad esclusione degli effluenti rilasciati dagli animali nell'allevamento allo stato brado;
- d) nelle zone di tutela assoluta di cui all'articolo 94 del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, costituite dall'area immediatamente circostante i punti di captazione o derivazione, per un'estensione di almeno 10 m di raggio dai punti stessi. Sono fatte salve le disposizioni relativamente alle zone di rispetto previste dall'art. 16 del Piano di Tutela delle Acque, compresa l'indicazione del limite di 170 kg di azoto/ha anno di cui al comma 3 del medesimo articolo, da rispettare anche in zona ordinaria;
- e) sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e terreni saturi di d'acqua fatta eccezione per i terreni adibiti a colture che richiedono la sommersione;
- f) in tutti i casi in cui le Autorità competenti provvedono ad emettere specifici provvedimenti di divieto o di prescrizione in ordine alla prevenzione di malattie infettive, infestive e diffuse per gli animali, per l'uomo e per la difesa dei corpi idrici; in questi casi, le suddette Autorità sono tenute a darne tempestiva comunicazione alla Regione del Veneto – Direzione Agroambiente Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria ed a ARPAV;

È altresì fatto salvo il divieto di utilizzo sui terreni interessati dalla distribuzione di letami e dei materiali ad essi assimilati [art. 4(4)]:

- ✓ dei fanghi di depurazione e altri fanghi e residui non tossici e nocivi di cui sia comprovata l'utilità a fini agronomici, come previsto dalla DGR 9 agosto 2005, n. 2241, e smi; in caso di autorizzazione rilasciata ai sensi della DGR 2241/2005 e smi, il divieto di utilizzo sugli stessi terreni dei letami e materiali assimilati si applica all'intero periodo di validità dell'autorizzazione;
- ✓ nel medesimo anno solare, delle acque di vegetazione e delle sanse umide dei frantoi, di cui alla legge n. 574/1996 e smi, e dalle successive disposizioni nazionali e regionali di attuazione;
- ✓ nel medesimo anno solare, dei sottoprodotti della vinificazione, ai sensi del decreto ministeriale n. 5396/2008 e smi, e dalle successive disposizioni di attuazione;
- ✓ nel medesimo anno solare, dei fertilizzanti per cui sono individuati ulteriori specifici divieti/prescrizioni, di cui alla lettera pp) dell'articolo 2 dell'Allegato A alla DGR n. 813/2021.

Ai sensi dell'art. 4(5) del Quarto Programma d'Azione, l'utilizzo dei fertilizzanti azotati, di cui al decreto n. 75/2010 e del Regolamento (UE) 2019/1009 è vietato, (fatto salvo il caso di preventivo interrimento) nelle 24 ore precedenti l'intervento irriguo per scorrimento.

Divieti spaziali (relativi al sotto paragrafo D.1)

e6c25f23



Ai sensi dell'art. 4(1) del Quarto Programma d'Azione, l'utilizzo dei letami e dei materiali ad essi assimilati, nonché dei fertilizzanti azotati di cui al D.Lgs. n. 75/2010 e al Regolamento (UE) n. 2019/1009 è vietato entro:

- 5 m di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali;
- 25 m di distanza dall'inizio dell'arenile per le acque lacustri, marino-costiere e di transizione, nonché dai corpi idrici ricadenti nelle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971.

Le zone umide individuate dalla Regione del Veneto, ai sensi della Convenzione di Ramsar corrispondono a Valle Averte, nel Comune di Campagna Lupia in provincia di Venezia;

In tali fasce di divieto, ove tecnicamente possibile, è obbligatoria una copertura vegetale permanente, anche spontanea, ed è raccomandata la costituzione di siepi e/o di altre superfici boscate.

Ulteriori divieti per i fertilizzanti di cui all'art. 2 lett. pp) del Quarto Programma d'Azione

Ai sensi dell'art. 6bis del Quarto Programma d'Azione, fermo restando il divieto di cui all'art. 4 comma 4 e all'art. 5 comma 4, nonché il divieto di impiego su superfici per le quali si percepiscono "aiuti di superficie" della PAC di alcun tipo di fertilizzanti ottenuti a partire da fanghi di depurazione e/o fanghi industriali, per gli altri fertilizzanti azotati di cui alla lettera pp) dell'art. 2 del Programma, valgono, in aggiunta ai divieti stabiliti in generale per i fertilizzanti azotati del D.Lgs. n. 75/2010 e Regolamento (UE) 2019/1009, anche i seguenti ulteriori divieti:

- a) su superfici assoggettate al metodo di produzione biologico, o alla produzione integrata (SQNPI e sistema di qualità "Qualità Verificata") o a produzioni di qualità DOP-IGP (agroalimentari e del settore vitivinicolo). Per tali superfici è fatto salvo l'uso delle tipologie di fertilizzanti espressamente ammesse dalle rispettive norme di produzione biologica, integrata e di qualità, qualora risultino rispettati tutti gli specifici requisiti indicati nei pertinenti disciplinari e regolamenti;
- b) su superfici ricadenti in Siti Natura 2000;
- c) su superfici per le quali si percepiscono "aiuti di superficie" della PAC; il divieto si applica limitatamente ai fertilizzanti ottenuti con l'impiego di fanghi da depurazione e/o fanghi industriali che non sono riconosciuti tra i materiali costituenti i fertilizzanti dal Regolamento (UE) n. 2019/1009 ed esclusivamente con riferimento alle annualità in cui si utilizzano tali fertilizzanti;
- d) in qualsiasi caso in cui i fertilizzanti possano venire a diretto contatto con i prodotti destinati al consumo umano;
- e) su colture frutticole dopo l'inizio della fioritura e comunque nei tre mesi precedenti la raccolta del prodotto;
- f) su colture orticole ed erbacee a coltura presente;
- g) su colture foraggere permanenti;
- h) su colture foraggere avvicendate nelle tre settimane precedenti lo sfalcio del foraggio o il pascolamento;
- i) per una fascia di 50 m dai centri abitati, per una fascia di 20 m dalle case sparse, nonché per una fascia di 5 m dalle strade statali e/o provinciali e/o comunali;
- j) su terreni di golena aperta, ossia in aree di pertinenza fluviale, non separati funzionalmente dal corso d'acqua mediante un argine secondario;
- k) su zone calanchive, ed in presenza di doline, inghiottitoi, tenuto conto della relativa fascia di rispetto di almeno 10 m.

D.2 Divieti di utilizzazione dei liquami e dei materiali ad essi assimilati



e6c25f23



ALLEGATO A DGR n. 490 del 29 aprile 2022

pag. 17 di 81

Ai sensi dell'art. 5(3) del Quarto Programma d'Azione, l'utilizzo dei liquami e dei materiali ad essi assimilati è vietato nelle seguenti situazioni:

- a) sulle superfici non interessate dall'attività agricola, fatta eccezione per le aree a verde pubblico e privato per le aree verdi ad uso sportivo e per le aree soggette a recupero ed a ripristino ambientale;
- b) nei boschi, ad esclusione degli effluenti rilasciati dagli animali nell'allevamento allo stato brado;
- c) sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e terreni saturi di d'acqua fatta eccezione per i terreni adibiti a colture che richiedono la sommersione;
- d) in tutti i casi in cui le Autorità competenti provvedono ad emettere specifici provvedimenti di divieto o di prescrizione in ordine alla prevenzione di malattie infettive, infestive e diffuse per gli animali, per l'uomo e per la difesa dei corpi idrici. In questi casi, le suddette Autorità sono tenute a darne tempestiva comunicazione alla Regione del Veneto – Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria e ad ARPAV;
- e) prossimità di una fascia di 50 m dai centri abitati (centro abitato, ai sensi del “Nuovo Codice della strada”, D.Lgs n. 285/1992 e ss.mm.ii.), per una fascia di 20 m dalle case sparse, nonché per una fascia di 5 m dalle strade statali e/o provinciali e/o comunali. Nel caso di distribuzione con interrimento diretto (iniezione nel terreno o distribuzione a bassa pressione e contemporanea incorporazione nel terreno), le suddette distanze vengono dimezzate;
- f) nei casi in cui i liquami possano venire a diretto contatto con i prodotti destinati al consumo umano;
- g) in orticoltura, a coltura presente, nonché su colture da frutto, a meno che il sistema di distribuzione non consenta di salvaguardare integralmente la parte aerea delle piante;
- h) dopo l'impianto della coltura nelle aree adibite a parchi o giardini pubblici, campi da gioco, utilizzate per ricreazione o destinate in genere ad uso pubblico;
- i) su colture foraggiere nelle tre settimane precedenti lo sfalcio del foraggio o il pascolamento;
- j) nelle aree di cava. Fanno eccezione altresì le aree suddette qualora recuperate all'esercizio dell'attività agricola;
- k) nelle zone di tutela assoluta di cui all'articolo 94 del decreto legislativo n. 152/2006, costituite dall'area immediatamente circostante i punti di captazione o derivazione, per un'estensione di almeno 10 m di raggio dai punti stessi. Sono fatte salve le disposizioni relative alle zone di rispetto previste dall'art. 16 del Piano di Tutela delle Acque, compresa l'indicazione del limite di 170 kg di azoto/ha anno di cui al comma 3 del medesimo articolo, da rispettare anche in zona ordinaria;
- l) nei terreni di golena aperta, ossia in aree di pertinenza fluviale, non separati funzionalmente dal corso d'acqua mediante un argine secondario;
- m) nelle zone calanchive, ed in presenza di doline, inghiottitoi, tenuto conto dalla relativa fascia di rispetto di almeno 10 m.

È altresì fatto salvo il divieto di utilizzo sui terreni interessati dalla distribuzione di liquami e dei materiali ad essi assimilati [art. 5(4)]:

- ✓ dei fanghi di depurazione e altri fanghi e residui non tossici e nocivi di cui sia comprovata l'utilità a fini agronomici, come previsto dalla DGR 9.8.2005, n. 2241 e smi; in caso di autorizzazione rilasciata ai sensi della DGR n. 2241/2005 e smi, il divieto di utilizzo sugli stessi terreni dei liquami e materiali assimilati si applica all'intero periodo di validità dell'autorizzazione;
- ✓ nel medesimo anno solare, delle acque di vegetazione e delle sanse umide dei frantoi oleari, di cui alla legge 11.11.1996, n. 574, successive disposizioni nazionali e regionali di attuazione;
- ✓ nel medesimo anno solare, dei sottoprodotti della vinificazione, ai sensi del decreto ministeriale 27.11.2008, n. 5396, e smi, e dalle successive disposizioni regionali di attuazione;



e6c25f23



ALLEGATO A DGR n. 490 del 29 aprile 2022

pag. 18 di 81

- ✓ nel medesimo anno solare, dei fertilizzanti per cui sono individuati ulteriori specifici divieti/prescrizioni, di cui alla lettera pp) dell'articolo 2 dell'Allegato A alla DGR n. 813/2021.

Divieti spaziali (relativi al sotto paragrafo D.2)

Ai sensi dell'art. 5(1) del Quarto Programma d'Azione, l'utilizzo dei liquami e dei materiali ad essi assimilati è vietato entro:

- 10 metri di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali;
- 30 metri di distanza dall'inizio dell'arenile per le acque lacustri, marino-costiere e di transizione, nonché dai corpi idrici ricadenti nelle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971.

Nelle fasce di divieto sopra indicate, ove tecnicamente possibile, è obbligatoria una copertura vegetale permanente anche spontanea ed è raccomandata la costituzione di siepi e/o di altre superfici boscate.

D.3 Divieti temporali stagionali degli effluenti zootecnici e di tutti i materiali assimilati e dei fertilizzanti azotati

Ai sensi di quanto disciplinato dall'Allegato A alla DGR n. 813/2021 (art. 6), si riporta, di seguito, lo schema riassuntivo del divieto temporale di spandimento agronomico, valevole per le Zone Vulnerabili ai Nitrati di origine agricola della Regione del Veneto:

Tabella di sintesi:

ZONA VULNERABILE			
TIPOLOGIA DI MATERIALE	Giorni di divieto	PERIODO DI DIVIETO DI SPANDIMENTO	Bollettino Agrometeo
Liquami e assimilati; acque reflue (DM 25/2/2016)	120 gg	1° novembre – fine febbraio	NO
Liquami e assimilati; acque reflue (DM 25/2/2016), in presenza di pascoli, prati-pascoli e prati, ivi compresi i medicaei e cover crops, di cereali autunno-vernini, colture ortive, colture arboree con inerbimento permanente; su terreni con presenza di residui colturali; in caso di preparazione dei terreni per la semina primaverile anticipata o autunnale posticipata.	90 gg	Divieto continuativo dal 1° dicembre al 31 gennaio + 28 giorni da stabilire in base Agrometeo nei mesi di novembre e febbraio	SI***
Letami e assimilati (DM 25/2/2016)	90 gg	Divieto continuativo dal 1° dicembre al 31 gennaio + 28 giorni da stabilire in base Agrometeo nei mesi di novembre e febbraio	SI***
Letami bovino, ovicaprino e di equidi (DM 25/2/2016)*	30 gg	15 dicembre – 15 gennaio	NO
Deiezioni essiccate di avicunicoli, compresa la pollina disidratata (DM 25/2/2016)	120 gg	1° novembre – fine febbraio	NO
Fertilizzanti azotati, di cui al D. Lgs. n. 75/2010 e Regolamento (UE) n. 1009/2019 (DM 25/2/2016)**	90 gg	Divieto continuativo dal 1° dicembre al 31 gennaio + 28 giorni da stabilire in base Agrometeo nei mesi di novembre e febbraio	SI***
- di cui Ammendante Compostato Verde e Ammendante Compostato Misto, di cui al D.Lgs. n. 75/2010 con N totale ≤ 2,5%**	30 gg	15 dicembre – 15 gennaio	NO
Fanghi di depurazione e altri fanghi e residui di cui al D.lgs. n. 99/1992 e DGR n. 2241/2005 smi	120 gg	1° novembre – fine febbraio	NO

* solo su pascoli, prati-pascoli, prati permanenti e avvicendati, e nel caso di pre-impianto colture orticole.

** sono escluse dal divieto le colture in serra e le colture vivaistiche protette da tunnel per un impiego fino a 50 kg N/ha distribuito in due interventi.

***In caso di mancata attivazione del bollettino Agrometeo, il divieto si applica dal 1° novembre al 31 gennaio.



e6c25f23



Flessibilità del divieto di spandimento

Con l'approvazione del Quarto Programma di Azione continua ad essere attivo il servizio del bollettino "Agrometeo" dell'ARPAV - Servizio Meteorologico, per consultare l'elaborazione previsionale delle condizioni meteorologiche, necessaria per conoscere l'eventuale sospensione del divieto di spandimento degli effluenti zootecnici e dei materiali ad essi assimilati, e delle acque reflue e dei fertilizzanti azotati di cui al D.Lgs n. 75/2010 e al Regolamento (UE) n. 2019/1009.

Fatto salvo il periodo di divieto assoluto di spandimento pari a 62 giorni consecutivi - che nelle Zone Vulnerabili è previsto dal 1° dicembre al 31 gennaio (ad eccezione dell'ammendante compostato verde e dell'ammendante compostato misto, di cui al D.Lgs n. 75/2010, per i quali il divieto si applica nel periodo compreso tra il 15 dicembre e il 15 gennaio) - il bollettino "Agrometeo" fornisce indicazione meteorologica favorevole o sfavorevole ai fini della applicazione in ZVN della flessibilità massima complessiva di 28 giorni di spandimento nei mesi di novembre e febbraio, sulla base delle indicazioni del bollettino Agrometeo, in relazione sia agli andamenti climatici, sia ai loro riflessi sulla corretta gestione delle colture. Nel periodo di divieto stagionale in Zona Vulnerabile non è possibile distribuire deiezioni essiccate di avicunicoli, compresa la pollina disidratata, nonché su terreno nudo liquami (compresi assimilati) ed acque reflue.

Tale servizio, aggiornato quotidianamente nel periodo novembre-febbraio, è usufruibile al seguente indirizzo: <http://www.arpa.veneto.it/bolagro/agrometeonitrati/nitrati.htm>.

Per usufruire del medesimo servizio attraverso i dispositivi mobili, da novembre 2017 è disponibile anche la nuova App ARPAV "Agrometeo Nitrati", che permette di consultare le previsioni sulla possibilità o meno di distribuzione degli effluenti, digestati e altri fertilizzanti azotati nel periodo di flessibilità del divieto stagionale di spandimento.



e6c25f23



BCAA 1 (ex Standard 5.2): Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua

Ambito di applicazione tutte le superfici ossia qualsiasi superficie dell'azienda beneficiaria di:

- a) pagamenti diretti, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1307/2013, (titoli III e IV);
- b) pagamenti relativi a programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti e ai programmi di sostegno per la vendemmia verde, ai sensi degli articoli n. 46 e 47 del Regolamento (UE) n. 1308/2013;
- c) premi annuali per investimenti nello sviluppo di aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste, di pagamenti agro-climatico-ambientali, agricoltura biologica e indennità a favore di zone soggette a vincoli naturali, (artt. 21, 28, 29 e 31 del Regolamento (UE) n. 1305/2013);
- d) premi annuali previsti dall'articolo 39 "Pagamenti agroambientali" e 43 "Imboschimento di terreni agricoli" del Regolamento (CE) n. 1698/2005;
- e) pagamenti nell'ambito dei programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti e per la vendemmia verde o dei pagamenti dei premi di estirpazione, ai sensi degli articoli 85 unvicies, 103 septvicies del Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e smi.

Descrizione della BCAA 1 e degli impegni

Al fine di proteggere le acque superficiali e sotterranee dall'inquinamento derivante dalle attività agricole, la presente BCAA prevede:

- il rispetto del divieto di fertilizzazione organica e inorganica sul terreno adiacente ai corsi d'acqua (v. seguente impegno a);
- la costituzione/non eliminazione di una fascia stabilmente inerbita spontanea o seminata, di larghezza variabile tra 3 e 5 metri, che può ricomprendere anche specie arboree o arbustive qualora presenti. La fascia deve essere adiacente ai corpi idrici¹ superficiali di torrenti, fiumi o canali ed è denominata "fascia inerbita" (v. seguente impegno b).

Pertanto si stabiliscono i seguenti impegni:

a) Divieti di fertilizzazione

Su tutte le superfici di cui all'ambito di applicazione, è vietato applicare fertilizzanti inorganici entro cinque metri dai corsi d'acqua. Su tutte le medesime superfici di cui all'ambito di applicazione, l'utilizzo dei letami e dei materiali ad esso assimilati, dei concimi azotati e degli ammendanti organici, nonché dei liquami e dei materiali ad essi assimilati, è soggetto ai divieti spaziali stabiliti dal Decreto 25 febbraio 2016 per le Zone Vulnerabili ai Nitrati, così come stabiliti dalla DGR n. 813 del 22 giugno 2021 (Allegato A – Quarto Programma d'Azione). Pertanto, tale divieto vige sia per le zone designate vulnerabili ai nitrati, sia per le zone ordinarie (cioè non vulnerabili). Le eventuali deiezioni di animali al pascolo o bradi in prossimità dei corsi d'acqua non costituiscono violazione del presente impegno.

La eventuale inosservanza del divieto in questione viene considerata un'unica infrazione, nonostante costituisca violazione anche del CGO 1 e, in caso di adesione alla Misura 214 del PSR 2007-2013 o alle Misure 10 o 11 del PSR 2014-2020, del Requisito Minimo dei Fertilizzanti.

L'impegno a) relativo al divieto di fertilizzazione inorganica si intende rispettato con limite di tre metri, in presenza di colture permanenti inerbite di produzione integrata o biologica. Nel caso in cui, in presenza di

¹ I "corpi idrici" sono le unità a cui fare riferimento per riportare e accertare la conformità con gli obiettivi ambientali di cui al Dlgs 152/06. I criteri per l'identificazione dei corpi idrici tengono conto principalmente delle differenze dello stato di qualità, delle pressioni esistenti sul territorio e dell'estensione delle aree protette. Una corretta identificazione dei corpi idrici è di particolare importanza, in quanto gli obiettivi ambientali e le misure necessarie per raggiungerli si applicano in base alle caratteristiche e le criticità dei singoli "corpi idrici". Un fattore chiave per il raggiungimento di tale obiettivo è, pertanto, la definizione del loro "stato".



e6c25f23



colture permanenti inerbite di produzione integrata o biologica, si utilizzi la fertirrigazione con micro-portata di erogazione, l'impegno a), riguardante il divieto di fertilizzazione inorganica, si considera assolto.

Stanti le conclusioni raggiunte a seguito dell'indagine (CE) n. XC/2017/006/IT in Veneto sulla Condizionalità, relativamente all'ambito territoriale di applicazione dell'impegno a) "Divieti di fertilizzazione" della presente BCAA1, il campo di applicazione dell'impegno a), è costituito da tutti i corsi d'acqua regionali, ai sensi di quanto già indicato nella DGR n. 1745 dell'11 novembre 2017, indipendentemente dalle disposizioni attivate del Terzo Programma d'Azione nitrati ed indipendentemente dalla precisazione riportata in una nota a margine nell'Allegato II al Regolamento (UE) n. 1306/2013, in cui si precisa che "... i requisiti collegati alle condizioni per applicare il fertilizzante al terreno adiacente ai corsi d'acqua previste dalla Direttiva 91/676/CEE, la cui applicazione deve essere conforme ai programmi d'azione degli Stati membri ...".

I suddetti corsi d'acqua possono essere individuati dal geoportale regionale al seguente link: <http://idt.regione.veneto.it/app/metacatalog/>.


b) Costituzione/non eliminazione di fascia inerbita

Nel caso di assenza della fascia inerbita in corrispondenza dei corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali, l'agricoltore è tenuto alla sua costituzione.

Sulla superficie occupata dalla fascia inerbita, oltre al rispetto dell'obbligo di cui al precedente punto a), è vietato effettuare le lavorazioni, escluse quelle propedeutiche alla capacità filtrante della fascia inerbita esistente e alla riduzione del rischio di incendi. Sono comunque escluse tutte le lavorazioni che eliminano, anche temporaneamente, il cotico erboso, con eccezione per le operazioni di eliminazione/reimpianto di formazioni arbustive o arboree, le quali vanno condotte con il minimo disturbo del cotico; in ogni caso, è fatto salvo il rispetto della normativa vigente in materia di opere idrauliche e regime delle acque e delle relative autorizzazioni, nonché della normativa ambientale e forestale.

Si precisa che gli impianti arborei coltivati a fini produttivi e/o ambientali preesistenti alla data di entrata in vigore del presente provvedimento e ricompresi nella fascia inerbita, così come di seguito descritta, sono considerati parte integrante della fascia stessa. Pertanto, in tal caso, per la componente arborea, l'impegno sopra riportato si considera assolto.

L'ampiezza della fascia inerbita viene misurata prendendo come riferimento il ciglio di sponda; i 5 metri massimi di larghezza previsti devono considerarsi al netto della superficie eventualmente occupata da strade, eccetto i casi di inerbitamento, anche parziale, delle stesse.



Ai fini della presente BCAA 1, si intende per:

- "Ciglio di sponda": il punto della sponda dell'alveo inciso (o alveo attivo) a quota più elevata;
- "Alveo inciso": porzione della regione fluviale associata a un corso d'acqua compresa tra le sponde dello stesso, sede normalmente del deflusso di portate inferiori alle piene esondanti;
- "Sponda": alveo di scorrimento non sommerso;
- "Argine": rilevati di diverse tipologie costruttive, generalmente in terra, che servono a contenere le acque onde impedire che dilagino nei terreni circostanti più bassi.



Sono esclusi dagli impegni di cui alle precedenti lettere a) e b) gli elementi di seguito indicati e descritti.

- *Scoline e fossi collettori* (fossi situati lungo i campi coltivati per la raccolta dell'acqua in eccesso) ed altre strutture idrauliche artificiali, prive di acqua propria e destinate alla raccolta e al convogliamento di acque meteoriche, presenti temporaneamente.
- *Adduttori d'acqua per l'irrigazione*: rappresentati dai corpi idrici, le cui acque sono destinate soltanto ai campi coltivati.
- *Pensili*: corpi idrici in cui la quota del fondo risulta superiore rispetto al piano campagna interessato dalla coltivazione.
- *Corpi idrici provvisti di argini rialzati rispetto al campo coltivato*, che determinano una barriera tra il campo e l'acqua.

I corpi idrici soggetti al vincolo di cui alla lettera b) sono quelli individuati ai sensi del D. Lgs. 152/2006, i cui aspetti metodologici di dettaglio sono definiti nel DM 131/2008 e nel D.M. 8/11/2010, n. 260 e sono quelli per i quali viene condotto – da parte dell'Agenzia Regionale per l'Ambiente (ARPAV) – il monitoraggio dello stato delle acque superficiali. I corpi idrici sono quelli indicati dagli elaborati dei Piani di Gestione dell'Autorità di Bacino del Fiume Po e dell'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali, per i tratti fluviali decorrenti in Veneto.

L'ampiezza della fascia inerbita varia in funzione della combinazione dello stato ecologico e/o chimico monitorato, ai fini della ricognizione dello stato delle acque superficiali dall'Agenzia Regionale per l'Ambiente (ARPAV) per i tratti fluviali monitorati decorrenti in Veneto, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n. 152/2006 e smi, nonché di quanto indicato dalla Direttiva 2000/60/CE, riguardo alle categorie di pressione significative che sono alla base della tipizzazione dei corpi idrici superficiali.

Tale ricognizione ambientale è la medesima che viene definita nell'ambito del Piano di gestione del distretto idrografico dell'Autorità di Bacino delle Alpi Orientali e dell'Autorità di Bacino del Fiume Po, e che viene comunicato al sistema Europeo WISE, Water Information System of Europe (<http://water.europa.eu/>), ai sensi del DM del MATTM del 17 luglio 2009 (Individuazione delle informazioni territoriali e modalità per la raccolta, lo scambio e l'utilizzazione dei dati necessari alla predisposizione dei rapporti conoscitivi sullo stato di attuazione degli obblighi comunitari e nazionali in materia di acque).

Le possibili classi di stato sono:

- stato ecologico: "ottimo/elevato", "buono", "sufficiente", "scarso/scadente" e "pessimo/cattivo",
- stato chimico: "buono", "non buono",

Pertanto:

- 1) L'impegno si considera assolto nel caso in cui lo stato ecologico del corpo idrico superficiale interessato sia di grado "ottimo/elevato" e lo stato chimico sia "buono" o "non definito".
- 2) L'ampiezza della fascia inerbita può ridursi fino a tre metri:
 - nel caso in cui lo stato ecologico del corpo idrico superficiale interessato sia di grado "sufficiente" o "buono" e lo stato chimico sia "buono" o "non definito".
 - nel caso in cui lo stato ecologico sia "non definito" e quello chimico sia "buono".
- 3) In tutti gli altri casi, si applica il vincolo maggiore pari ad un'ampiezza della fascia inerbita di 5 metri.

Nel caso di assenza della suddetta classificazione, ma in presenza della precedente classificazione, basata sullo stato complessivo del corpo idrico così come definito nell'ambito del Piano di gestione del distretto idrografico di appartenenza, e nella fase di aggiornamento dei criteri di classificazione, le ampiezze della fascia inerbita sono così definite: 5 metri in presenza di stato complessivo "scarso" o "cattivo", 3 metri in presenza di stato complessivo "buono" o "sufficiente"; in caso di stato complessivo "elevato", l'impegno della fascia inerbita è assolto.



ALLEGATO A DGR n. 490 del 29 aprile 2022

pag. 23 di 81

Con provvedimento del Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria DDR n. 328 del 6 aprile 2022 sono state aggiornate le indicazioni applicative riguardo l'impegno di costituzione/non eliminazione della fascia inerbita, in funzione della qualità dei corpi idrici superficiali monitorati.

L'informazione della classificazione sopra descritta, sull'ampiezza della fascia inerbita da realizzare/non eliminare, è assicurata a livello di singola azienda agricola per garantire l'effettiva controllabilità del requisito, ed è resa disponibile sulla specifica sezione del sito del Portale PIAVe, al seguente link: <http://piave.veneto.it/web/utilita/cartografia>.

Deroghe

La deroga agli impegni a) e b) è ammessa nel caso di risaie e nel caso dei corsi d'acqua "effimeri" ed "episodici" ai sensi del D.M. 16/06/2008 n. 131, come caratterizzati dalle Regioni e Province Autonome nelle relative norme e documenti di recepimento.

La deroga all'impegno b) è ammessa nei seguenti casi:

- a) particelle agricole ricadenti in "aree montane" come da classificazione ai sensi della Direttiva CEE 268/75 del 28 aprile 1975 e smi;
- b) terreni stabilmente inerbiti per l'intero anno solare;
- c) oliveti
- d) prato permanente e pascolo permanente (congiuntamente denominati "prato permanente") (superfici di cui alla lettera c) punto 5. del disposto della DGR che recepisce la Condizionalità per l'anno 2020).



e6c25f23



BCAA 2 (ex Standard 5.1): Rispetto delle procedure di autorizzazione quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto a autorizzazione

Ambito di applicazione tutte le superfici ossia qualsiasi superficie dell'azienda beneficiaria di:

- a) pagamenti diretti, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1307/2013, (titoli III e IV);
- b) pagamenti relativi a programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti e ai programmi di sostegno per la vendemmia verde, ai sensi degli articoli n. 46 e 47 del Regolamento (UE) n. 1308/2013;
- c) premi annuali per investimenti nello sviluppo di aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste, di pagamenti agro-climatico-ambientali, agricoltura biologica e indennità a favore di zone soggette a vincoli naturali, (artt. 21, 28, 29 e 31 del Regolamento (UE) n. 1305/2013);
- d) premi annuali previsti dall'articolo 39 "Pagamenti agroambientali" e 43 "Imboschimento di terreni agricoli" del Regolamento (CE) n. 1698/2005;
- e) pagamenti nell'ambito dei programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti e per la vendemmia verde o dei pagamenti dei premi di estirpazione, ai sensi degli articoli 85 unvicies, 103 septvicies del Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e smi.

Descrizione della BCAA 2 e degli impegni

Al fine di assicurare un minimo livello di protezione delle acque è previsto il rispetto delle procedure di autorizzazione (concessione, licenza di attingimento, ecc.) quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione a titolo gratuito od oneroso, ai sensi della normativa vigente.

La presente BCAA 2 si ritiene rispettata qualora il beneficiario dimostri il possesso della relativa autorizzazione all'uso, oppure qualora sia in corso l'iter procedurale necessario al rilascio dell'autorizzazione.

Visto l'Allegato 1 al Decreto MiPAAF n. 2588/2020 che disciplina il regime di Condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale, è stabilita la seguente integrazione regionale.

Per la definizione delle aree irrigue della Regione Veneto deve essere fatto riferimento all'individuazione delle superfici potenzialmente irrigue di cui al progetto "SIGRIAN", che costituisce il sistema informativo nazionale di riferimento per l'individuazione delle aree agricole interessate, nello specifico, dall'irrigazione strutturata e di soccorso. Attualmente il data base, in fase di aggiornamento, non è consultabile. È possibile fare riferimento ai Consorzi di Bonifica per le aree servite da irrigazione strutturata e da irrigazione non strutturata, oppure agli uffici del Genio Civile competente per territorio per gli attingimenti da acque sotterranee e per gli attingimenti da acque superficiali.

Per quanto riguarda la Regione del Veneto, sono distinte, nella tabella di seguito riportata, le seguenti tipologie di irrigazione, cui corrisponde il rispettivo titolo autorizzativo.



e6c25f23



ALLEGATO A DGR n. 490 del 29 aprile 2022

pag. 25 di 81

DENOMINAZIONE TIPOLOGIA ATTINGIMENTO	TITOLO AUTORIZZATIVO
Irrigazione Strutturata Collegata alla presenza di un servizio irriguo garantito, con consegna dell'acqua direttamente in azienda, costituito da strutture di adduzione e distribuzione gestite direttamente dal Consorzio di bonifica	Non è previsto alcun titolo autorizzativo per l'azienda agricola, in quanto l'utilizzo irriguo è riconosciuto e compreso nel contributo irriguo consortile corrisposto annualmente dai proprietari/affittuari.
Irrigazione Non Strutturata (o di Soccorso) Presenza di strutture del Consorzio di bonifica di sola adduzione di acqua irrigua per alimentare la rete idraulica minore consortile, alla quale l'agricoltore attinge con propri mezzi le quantità irrigue necessarie	Non è previsto un titolo individuale autorizzativo al prelievo per l'azienda agricola; per tale particolare modalità di attingimento irriguo è richiesto uno specifico contributo irriguo consortile corrisposto annualmente dai proprietari/affittuari.
Irrigazione attraverso autonomi attingimenti da falda freatica/artesiana Concorre nella definizione di irrigazione non strutturata	I procedimenti autorizzativi sono attivati dai competenti uffici del Genio Civile Regionale per rilasciare concessioni di derivazione da acque sotterranee, ai sensi dell'art. 2 comma primo lett. c) del R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775.
Irrigazione attraverso autonomi attingimenti dalla rete idraulica superficiale principale di competenza del Demanio regionale (fiumi e corsi d'acqua naturali)	I procedimenti amministrativi sono attivati dai competenti uffici del Genio Civile Regionale per rilasciare concessioni di derivazione da acque superficiali, ai sensi dell'art. 2 comma primo lett. c) del R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775.
Attingimento Precario Generalmente stagionale, qualora l'agricoltore si trovi nella necessità di utilizzare ai fini irrigui la risorsa idrica presente nella rete idraulica superficiale principale di competenza del Demanio regionale (fiumi e corsi d'acqua naturali).	Le licenze di attingimento annuali sono rilasciate dai competenti uffici del Genio Civile Regionale, ai sensi dell'art. 56 del R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775. Possono essere rinnovate per non più di cinque volte per la durata non maggiore di un anno. Per gli anni successivi, il prelievo irriguo deve essere oggetto di una concessione di derivazione d'acqua ex art. 2 comma primo lett. c) del R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775.
Concessioni Irrigue Permanenti Originariamente rilasciate dai Consorzi di bonifica a favore dei proprietari di ampie superfici coltivate (molto rare) con coltivazioni specifiche (es. risaie).	Il diritto all'attingimento a fini irrigui del titolare della concessione o di chi ne è subentrato nel tempo per acquisto di porzioni del fondo originario, potrà essere attestato dal Consorzio di bonifica competente per territorio, sulla base di specifica richiesta di AVEPA.



e6c25f23



BCAA 3 (ex Standard 5.3): Protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento: divieto di scarico diretto nelle acque sotterranee e misure per prevenire l'inquinamento indiretto delle acque sotterranee attraverso lo scarico nel suolo e la percolazione nel suolo delle sostanze pericolose elencate nell'allegato della direttiva 80/68/CEE nella sua versione in vigore l'ultimo giorno della sua validità, per quanto riguarda l'attività agricola.

Ambito di applicazione tutte le superfici ossia qualsiasi superficie dell'azienda beneficiaria di:

- a) pagamenti diretti, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1307/2013, (titoli III e IV);
- b) pagamenti relativi a programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti e ai programmi di sostegno per la vendemmia verde, ai sensi degli articoli n. 46 e 47 del Regolamento (UE) n. 1308/2013;
- c) premi annuali per investimenti nello sviluppo di aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste, di pagamenti agro-climatico-ambientali, agricoltura biologica e indennità a favore di zone soggette a vincoli naturali, (artt. 21, 28, 29 e 31 del Regolamento (UE) n. 1305/2013);
- d) premi annuali previsti dall'articolo 39 "Pagamenti agroambientali" e 43 "Imboschimento di terreni agricoli" del Regolamento (CE) n. 1698/2005;
- e) pagamenti nell'ambito dei programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti e per la vendemmia verde o dei pagamenti dei premi di estirpazione, ai sensi degli articoli 85 unvicies, 103 septvicies del Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e smi.

DESCRIZIONE DEGLI IMPEGNI

Gli obblighi di Condizionalità derivanti dall'applicazione della presente BCAA3 sono riferiti a:

- Obblighi e divieti validi per tutte le aziende

5.3.1. Assenza di dispersione. Al fine di evitare qualsiasi potenziale inquinamento del suolo e delle acque da sostanze pericolose, l'azienda agricola deve stoccare in un locale o in un contenitore chiuso e protetto, posto su un pavimento impermeabilizzato a perfetta tenuta, i combustibili, gli oli di origine petrolifera e minerali, i lubrificanti usati, i filtri e le batterie esauste, onde evitare perdite e percolazioni delle sostanze pericolose nel suolo o nel sottosuolo. Il contenitore-distributore del combustibile, se fuori terra, deve essere provvisto di bacino di contenimento e di una tettoia di protezione dagli agenti atmosferici in materiale non combustibile.

- Obblighi e divieti validi per le aziende i cui scarichi non siano assimilabili a quelli domestici

5.3.2. Possesso dell'autorizzazione allo scarico di sostanze pericolose rilasciata dagli Enti preposti:

- Provincia, in caso di scarico in corpo idrico superficiale;
- Ente gestore del Servizio Idrico Integrato, in caso di scarico in pubblica fognatura servita da impianti di depurazione finale;
- Regione del Veneto, nel caso specifico di rilascio di Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. n. 128/2010.

5.3.3. Rispetto delle condizioni di scarico contenute nell'autorizzazione allo scarico sul suolo e negli strati superficiali del sottosuolo, nel rispetto dei valori limite della tabella 4 dell'allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. n. 152/2006, per i casi previsti dall'articolo 103, comma 1, lettera c del D. Lgs. n. 152/2006. Per tutti gli altri casi valgono i divieti di cui agli articoli 103 e 104 del citato decreto legislativo.



e6c25f23



Precisazioni

Si definisce **scarico** (art. 74 (1), lettera ff) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152) qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore delle acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione.

Si evidenzia che tutti gli scarichi devono essere preventivamente **autorizzati** (art. 124 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152) fatto salvo quanto disposto a norma del comma 4 dell'art. 124 del D. Lgs 152/2006 per gli scarichi in reti fognarie di acque reflue domestiche o assimilate a queste.

Si definiscono **acque reflue domestiche** (art. 74 (1), lettera g) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152) le acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche.

Sono **assimilate alle acque reflue domestiche** le acque reflue di cui all'art. 101(7), lettere a), b), c) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, provenienti da imprese:

- a) dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno e/o alla silvicoltura;
- b) dedite ad allevamento di bestiame;
- c) dedite alle attività di cui alle lettere a) e b) che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente in misura prevalente dall'attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo disponibilità.

Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n. 152/2006, è **vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo** (art. 103), fatta eccezione per insediamenti, installazioni o edifici isolati che producono acque reflue domestiche. Al di fuori di questa ipotesi, gli scarichi sul suolo esistenti devono essere convogliati in corpi idrici superficiali, in reti fognarie ovvero destinati al riutilizzo in conformità alle prescrizioni fissate. È sempre vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo (art. 104).

Ai fini della Condizionalità, si verifica la presenza delle autorizzazioni per le aziende le cui acque non siano domestiche e/o non siano assimilate alle stesse.



e6c25f23



TEMA PRINCIPALE: SUOLO E STOCK DI CARBONIO

BCAA 4 (ex Standard 1.2): Copertura minima del suolo**Ambito di applicazione:**

- **per l'impegno di cui alla lettera a):** superfici agricole a seminativo non più utilizzate ai fini produttivi mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali
- **per l'impegno di cui alla lettera b):** tutte le superfici agricole, con l'esclusione delle superfici non più utilizzate ai fini produttivi mantenute in buone condizioni agronomiche ambientali, ossia qualsiasi superficie dell'azienda beneficiaria di:
 - a) pagamenti diretti, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1307/2013, (titoli III e IV);
 - b) pagamenti relativi a programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti e ai programmi di sostegno per la vendemmia verde, ai sensi degli articoli n. 46 e 47 del Regolamento (UE) n. 1308/2013;
 - c) premi annuali per investimenti nello sviluppo di aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste, di pagamenti agro-climatico-ambientali, agricoltura biologica e indennità a favore di zone soggette a vincoli naturali, (artt. 21, 28, 29 e 31 del Regolamento (UE) n. 1305/2013);
 - d) premi annuali previsti dall'articolo 39 "Pagamenti agroambientali" e 43 "Imboschimento di terreni agricoli" del Regolamento (CE) n. 1698/2005;
 - e) pagamenti nell'ambito dei programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti e per la vendemmia verde o dei pagamenti dei premi di estirpazione, ai sensi degli articoli 85 unvicies, 103 septvicies del Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e smi.

Descrizione della BCAA 4 e degli impegni

Al fine assicurare la copertura minima del suolo, prevenendo fenomeni erosivi, fatta salva la normativa vigente in materia di difesa del suolo, la presente BCAA4 prevede i seguenti impegni:

- a) per le superfici a seminativo che non sono più utilizzate a fini di produzione e che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni, assicurare la presenza di una copertura vegetale, naturale o seminata, durante tutto l'anno;
- b) per tutti i terreni che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni, ovvero fenomeni di soliflusso:
 - assicurare la copertura vegetale per almeno 90 giorni consecutivi nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 settembre e il 15 maggio successivo;
 - o, in alternativa, adottare tecniche per la protezione del suolo (come ad esempio la discissura o la ripuntatura in luogo dell'ordinaria aratura, lasciare i residui colturali, ecc.).

L'ambito di applicazione della presente BCAA4 è costituito dall'intero territorio regionale.

A norma dell'articolo 23(3) del Decreto MiPAAF n. 2588/2020:

- in riferimento all'impegno a), vige l'obbligo di assicurare la presenza di una copertura vegetale, naturale o seminata, durante tutto l'anno per le superfici a seminativo che non sono più utilizzate a fini produttivi e che manifestano fenomeni erosivi evidenzabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni;

- in riferimento all'impegno b), deve essere assicurata una copertura vegetale, o, in alternativa, l'adozione di tecniche per la protezione del suolo (come ad esempio la discissura o la ripuntatura in luogo dell'ordinaria aratura, lasciare i residui colturali, ecc.) nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 novembre e il 15 febbraio, per tutti i terreni che manifestano fenomeni erosivi evidenzabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni, ovvero fenomeni di soliflusso.



e6c25f23



ALLEGATO A DGR n. 490 del 29 aprile 2022

pag. 29 di 81

In ogni caso, per tutti i terreni di cui sopra, vige il divieto di lavorazioni di affinamento del terreno per 90 giorni consecutivi a partire dal 15 novembre.

Deroghe

Per l'impegno di cui alla lettera **a)**, sono ammesse le seguenti deroghe:

1. la pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide;
2. per terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi;
3. nel caso di colture a perdere per la fauna, lettera c) articolo 1 del Decreto ministeriale del 7 marzo 2002;
4. nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario;
5. nel caso di lavorazioni del terreno eseguite allo scopo di ottenere una produzione agricola, comunque da effettuarsi non prima del 30 giugno dell'annata agraria precedente all'entrata in produzione;
6. a partire dal 1 marzo dell'annata agraria precedente a quella di semina di una coltura autunno-vernina, per la pratica del maggese, laddove essa rappresenti una tecnica di aridocoltura, giustificabile sulla base del clima caldo-arido e della tessitura del terreno, come indicato nei provvedimenti regionali. Sono ammesse al massimo due lavorazioni del terreno nel periodo compreso tra il 1 marzo e il 30 giugno di detta annata agraria.

Per l'impegno di cui al punto **a) e b)** è ammessa la seguente deroga:

7. presenza di motivazioni di ordine fitosanitario riconosciute dalle Autorità competenti.

Per l'impegno di cui alla lettera **b)** per le superfici oggetto di domanda di ristrutturazione e riconversione di vigneti, ai sensi delle vigenti disposizioni dell'OCM Vino, sono ammesse le lavorazioni funzionali all'esecuzione dell'intervento.



e6c25f23



BCAA 5 (ex Standard 1.1): Gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche per limitare l'erosione

Ambito di applicazione

- **Per l'impegno di cui alla lettera a):** superfici a seminativo;
- **Per gli impegni di cui alle lettere b) e c):** tutte le superfici agricole ossia qualsiasi superficie dell'azienda beneficiaria di:
 - a) pagamenti diretti, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1307/2013, (titoli III e IV);
 - b) pagamenti relativi a programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti e ai programmi di sostegno per la vendemmia verde, ai sensi degli articoli n. 46 e 47 del Regolamento (UE) n. 1308/2013;
 - c) premi annuali per investimenti nello sviluppo di aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste, di pagamenti agro-climatico-ambientali, agricoltura biologica e indennità a favore di zone soggette a vincoli naturali, (artt. 21, 28, 29 e 31 del Regolamento (UE) n. 1305/2013);
 - d) premi annuali previsti dall'articolo 39 "Pagamenti agroambientali" e 43 "Imboschimento di terreni agricoli" del Regolamento (CE) n. 1698/2005;
 - e) pagamenti nell'ambito dei programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti e per la vendemmia verde o dei pagamenti dei premi di estirpazione, ai sensi degli articoli 85 unvicies, 103 septvicies del Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e smi.

Descrizione della BCAA 5 e degli adempimenti

Al fine di favorire la protezione del suolo dall'erosione, si applicano gli impegni previsti dalla presente BCAA 5, di seguito elencati.

- a) La realizzazione di solchi acquai temporanei, per cui l'acqua piovana raccolta, anche a monte dell'appezzamento considerato, mantenga una velocità tale da non pregiudicare la funzione del solco stesso e sia convogliata nei fossi collettori e negli alvei naturali, disposti ai bordi dei campi, ove esistenti. Tale impegno interessa i terreni declivi che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni.
- b) Il divieto di effettuare livellamenti non autorizzati.
- c) La manutenzione della rete idraulica aziendale e della baulatura, rivolta alla gestione e alla conservazione delle scoline e dei canali collettori (presenti ai margini dei campi), al fine di garantirne l'efficienza e la funzionalità nello sgrondo delle acque.

Sono esenti dall'impegno di cui alla lettera a) le superfici stabilmente inerbite o impegnate con colture che permangono per l'intera annata agraria.

Qualora i fenomeni erosivi del suolo siano presenti nonostante l'applicazione della suddetta BCAA 5, la Condizionalità è da ritenersi rispettata.

L'ambito di applicazione della presente BCAA5 è costituito dall'intero territorio regionale.

A norma dell'articolo 23(1) del Decreto MiPAAF n. 2588/2020, fatta salva la normativa locale vigente in materia di difesa del suolo, tenuto conto delle condizioni del suolo, del clima, dei sistemi aziendali esistenti a livello regionale, la presente BCAA 5 prevede, nel dettaglio, i seguenti impegni.

Relativamente all'impegno a), su terreni declivi che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni, è prevista la realizzazione di solchi acquai temporanei.



e6c25f23



ALLEGATO A DGR n. 490 del 29 aprile 2022

pag. 31 di 81

I solchi acquai temporanei devono essere realizzati in funzione delle caratteristiche specifiche dell'appezzamento e devono avere una distanza tra loro non superiore ad 80 m. Nel caso di ricorso alla deroga, in considerazione dell'elevata acclività, o dell'assenza di canali naturali o artificiali dove convogliare l'acqua raccolta dai solchi acquai temporanei, è necessario realizzare fasce inerbite finalizzate al contenimento dell'erosione e ad andamento trasversale rispetto alla massima pendenza, di larghezza non inferiore a metri 5 e ad una distanza, tra loro, non superiore a metri 60, comunque nel rispetto di modalità in grado di assicurare la sicurezza delle macchine e dei relativi operatori.

Relativamente all'impegno b) è previsto il divieto di effettuare livellamenti non autorizzati;

Relativamente all'impegno c) è obbligatoria la manutenzione della rete idraulica aziendale e della baulatura, rivolta alla gestione e alla conservazione delle scoline e dei canali collettori (presenti ai margini dei campi), al fine di garantire l'efficienza della rete di sgrondo su qualsiasi superficie agricola di un'azienda beneficiaria di aiuti diretti, fatte salve le disposizioni di cui alle direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE. Le operazioni di manutenzione consistono nella pulizia dalla vegetazione arbustiva o erbacea, ma anche nella rimozione periodica dei sedimenti depositati in alveo, che possono ostruire il passaggio dell'acqua o rallentare la velocità di deflusso nelle scoline e nei canali collettori permanenti. Nei comprensori di bonifica vi è, altresì, l'obbligo di provvedere alla manutenzione delle opere private, particolari e/o comuni a più fondi, di scolo e irrigazione. Le caratteristiche della nuova rete di sgrondo conseguente agli interventi di trasformazione fondiaria sono soggette a parere idraulico del Consorzio di Bonifica competente per territorio.

- Nell'ambito delle Zone di Protezione Speciale di cui alla direttiva 2009/147/CE, e nell'ambito dei Siti d'Importanza Comunitaria di cui alla direttiva 92/43/CEE, la presente BCAA prevede la conservazione delle scoline, che non possono pertanto essere eliminate in nessun caso.
All'esterno delle Zone di Protezione Speciale e dei Siti d'Importanza Comunitaria, così come delimitati dalla Giunta Regionale, la presente BCAA prevede la possibilità di sostituire le scoline con il drenaggio tubolare sotterraneo, realizzato nel rispetto delle autorizzazioni, dei pareri e delle prescrizioni dell'Autorità competente.
- Per le aree individuate ai sensi delle Direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE le disposizioni relative alle sistemazioni idraulico-agrarie non si applicano nel caso in cui gli interventi agronomici ammessi contrastino con le misure di conservazione adottate dalla Giunta regionale.

Deroghe

Sono ammesse laddove, oltre una determinata pendenza, vi siano rischi per la stabilità del mezzo meccanico necessario alla realizzazione dei solchi acquai o laddove sia assente una rete di canali naturali o artificiali dove convogliare l'acqua raccolta dai solchi acquai temporanei. In tali casi è necessario attuare l'impegno alternativo previsto (fasce inerbite naturalmente o artificialmente, finalizzate al contenimento dell'erosione e ad andamento trasversale rispetto alla massima pendenza, larghe non meno di 5 m e distanti tra loro non più di 60 m, o altri interventi conservativi equivalenti) con lo scopo di proteggere il suolo dall'erosione.

Sono esenti dall'impegno di cui alla lettera **a)** le superfici stabilmente inerbite o impegnate con colture che permangono per l'intera annata agraria.

In riferimento all'impegno di cui alla lettera **b)**, sono consentiti i livellamenti ordinari per la messa a coltura e per la sistemazione dei terreni a risaia.

In relazione all'impegno previsto alla lettera **c)**:

1. sono fatte salve le disposizioni di cui alle Direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE;
2. in presenza di drenaggio sotterraneo, l'impegno si considera rispettato;
3. in caso di trasformazione fondiaria, è concesso il ridisegno della rete scolante, fatte salve le norme vigenti in materia. È obbligatorio il mantenimento della nuova rete scolante.



e6c25f23



4. qualora i fenomeni di allagamenti e ristagni siano conseguenza di specifici impegni (ad esempio: realizzazione o mantenimento di zone umide, realizzazione di impianti di fitodepurazione, ...) derivanti dall'attuazione di misure agro-climatico ambientali attivate dal Programma di Sviluppo Rurale del Veneto, o di altre misure di intervento di carattere pubblico regionale promosse per la tutela del rischio idrogeologico, la condizionalità è da ritenersi rispettata.

Inoltre, qualora siano riscontrati fenomeni di allagamenti e ristagni nonostante la gestione e conservazione delle scoline e dei canali collettori aziendali al fine di garantire l'efficienza e la funzionalità nello sgrondo delle acque prevista dalle disposizioni di cui alla richiamata lettera c), la Condizionalità è da ritenersi rispettata.

BCAA 6 (ex Standard 2.1): Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante pratiche adeguate, compreso il divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante

Ambito di applicazione

Superfici a seminativo.

Descrizione della BCAA 6 e degli adempimenti:

Al fine di favorire la preservazione del livello di sostanza organica presente nel suolo, nonché la tutela della fauna selvatica e la protezione dell'habitat, è opportuno provvedere ad una corretta gestione dei residui colturali.

La presente BCAA 6, pertanto, prevede il divieto della bruciatura delle stoppie e delle paglie.

Ciò premesso, la presente BCAA 6 prevede il divieto della bruciatura delle stoppie, delle paglie e dei residui colturali lasciati in campo successivamente alla raccolta.

Deroghe:

Sono ammesse nei seguenti casi:

1. per le superfici investite a riso, salvo diversa prescrizione della competente Autorità di gestione nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e nelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e salvo anche quanto approvato nel "nuovo Accordo di Programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano", che prevede all'articolo 2 – Impegni delle Regioni del Bacino Padano, di adottare provvedimenti di sospensione, differimento o divieto della combustione all'aperto del materiale vegetale, di cui all'articolo 182 comma 6-bis del decreto legislativo n. 152/2006 in tutti i casi previsti da tale articolo nelle zone presso le quali risulta superato uno o più dei valori limite del PM10 e/o il valore obiettivo del benzo(a)pirene;
2. interventi di bruciatura connessi ad emergenze di carattere fitosanitario esclusivamente se prescritti dal Settore Fitosanitario della Regione del Veneto;
3. in caso di norme regionali inerenti la regolamentazione della bruciatura delle stoppie e delle paglie.

Nel caso di ricorso alle deroghe, è sempre necessario effettuare interventi alternativi di ripristino del livello di sostanza organica del suolo tramite sovescio, letamazione o altri interventi di fertilizzazione organica entro l'anno successivo a quello di fruizione della deroga.

La deroga di cui al punto 3. è, comunque, sempre esclusa per le aree individuate ai sensi della Direttiva 2009/147/CE e della Direttiva 92/43/CEE, salvo diversa prescrizione della competente Autorità di gestione.



e6c25f23



TEMA PRINCIPALE: BIODIVERSITA'

CGO 2 (ex Atto A1) – Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici

Art. 3 (par. 1 e par. 2, lettera b) – art. 4 (par. 1, 2, 4) (GU L 20 del 26 gennaio 2010, pag. 7)

Recepimento nazionale

- **Legge 11 febbraio 1992, n. 157.** Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio art. 1, commi 1bis, 5 e 5bis;
- **DPR 8 settembre 1997, n. 357** “Regolamento recante l’attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” (Supplemento ordinario n. 219/L (G.U. n. 248 del 23 ottobre 1997), art. 6 come modificato dal **DPR 12 marzo 2003 n. 120** “Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” (G.U. n. 124 del 30 maggio 2003 e smi);
- **Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 3 settembre 2002** – Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000 (G.U. n. 224 del 24 settembre 2002);
- **Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007, n. 184** “Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)”. (G.U. 6 novembre 2007, n. 258) e successive modifiche e integrazioni;
- **Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 8 agosto 2014** “Abrogazione del DM 19 giugno 2009 e contestuale pubblicazione delle Zone di protezione speciale (ZPS) nel sito internet del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare -” (G.U. n. 217 del 18 settembre 2014).
- **Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 27 luglio 2018** “Designazione di 35 zone speciali di conservazione (ZSC) della regione biogeografica alpina e di 61 ZSC della regione biogeografica continentale insistenti nel territorio della Regione Veneto” - G.U. n. 190 del 17 agosto 2018.

Visto l’Allegato 1 al Decreto MiPAAF n. 2588/2020 che disciplina il regime di Condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale, è stabilita la seguente integrazione regionale.

- Il **DPGR 18 maggio 2005, n. 241**, approva all’**Allegato C** le Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.), in esecuzione della sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee del 20 marzo 2003, Causa C-378/01, sulla base della ricognizione e della revisione dei dati nell’ambito del progetto di cui alla DGR 30 dicembre 2003, n. 4360; la medesima DGR approva all’**Allegato G** le schede ZPS compilate nei formulari standard Natura 2000 (BUR n. 56 del 7 giugno 2005);
- La **DGR 30 dicembre 2005, n. 4441** approva il primo stralcio del programma per la realizzazione della cartografia degli habitat della Rete Natura 2000 e delle relative specifiche tecniche. Il medesimo provvedimento approva, inoltre, la Convenzione di collaborazione tra la Regione del Veneto e il CINSIA – Consorzio Interuniversitario Nazionale per le Scienze Ambientali (BUR n. 13 del 7 febbraio 2006);
- La **DGR 18 aprile 2006, n. 1180**, approva all’**Allegato C** l’aggiornamento della banca dati Natura 2000, per quanto riguarda l’elenco delle ZPS, nonché all’**Allegato G** le schede ZPS compilate nei formulari standard Natura 2000 (BUR n. 45 del 16 maggio 2006);
- La **LR 5 gennaio 2007, n. 1** (BUR n. 4 del 9 gennaio 2007) approva il Piano faunistico venatorio regionale 2007/2012;



e6c25f23



ALLEGATO A DGR n. 490 del 29 aprile 2022

pag. 34 di 81

- La **DGR 27 febbraio 2007, n. 441** integra, con una nuova definizione dei perimetri delle Z.P.S. in precedenza individuate, le aree della Laguna di Venezia e del Delta del Po, in attuazione della direttiva 79/409/CEE e secondo i criteri esplicitati dal Ministero per l'Ambiente e per la Tutela del Territorio e del Mare nella citata nota prot. n. DPN/5D/2006/33855 in data 21 dicembre 2006 (BUR n. 30 del 27/03/2007);
- La **DGR 11 dicembre 2007, n. 4059** aggiorna la banca dati Rete ecologica europea Natura 2000, integra all'**Allegato C, E e G** la DGR 18 aprile 2007, n. 1180, istituendo nuove Zone di Protezione Speciale e apportando modifiche ai siti esistenti, in ottemperanza degli obblighi derivanti dall'applicazione della Direttiva 79/409/CEE (BUR n. 3 dell'8 gennaio 2008);
- La **DGR 06 maggio 2008, n. 1125** approva la cartografia degli habitat e degli habitat di specie di alcuni siti in Provincia di Belluno in formato file shape, (Allegato A), strutturato secondo le Specifiche tecniche approvate con la DGR n. 1066 del 17 aprile 2007 (Bur n. 48 del 10/06/2008);
- La **DGR 30 dicembre 2008, n. 4240** approva l'elenco dei siti contenuti nell'Allegato A, in relazione ai quali è stato affidato incarico con DGR 2702/06 e DGR 1627/08 per la redazione della cartografia degli habitat e habitat di specie; e la cartografia degli habitat e degli habitat di specie contenuta nell'Allegato B, in formato file shape, strutturato secondo le Specifiche tecniche approvate con la DGR n. 1066 del 17 aprile 2007 (Bur n. 9 del 27/01/2009);
- La **DGR 22 settembre 2009, n. 2816** approva l'elenco dei siti contenuti nell'Allegato A, in relazione ai quali è stato affidato incarico con DGR 2702/06 e DGR 2992/08 per la redazione della cartografia degli habitat e habitat di specie; e la cartografia degli habitat e degli habitat di specie contenuta nell'Allegato B, in formato file shape, strutturato secondo le Specifiche tecniche approvate con la DGR n. 1066 del 17 aprile 2007 (Bur n. 86 del 20/10/2009);
- La **LR 6 luglio 2012, n. 24** (BUR n. 55 del 13 luglio 2012) reca disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione del Veneto derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Attuazione della direttiva 1992/43/CEE, della direttiva 2009/147/CE, della Direttiva 2006/123/CE e della direttiva 2000/29/CE (Legge regionale europea 2012);
- La **DGR 30 dicembre 2013, n. 2874** "Progetto LIFE + SOR.BA. 09NAT/IT/000213 e Rete ecologica europea Natura 2000", approva l'aggiornamento dei nuovi formulari standard relativi alla ZPS IT3220013 e al SIC IT3220040 e l'aggiornamento della cartografia degli habitat nell'area studio del Progetto LIFE + SOR.BA. 09NAT/IT/000213, secondo le specifiche tecniche della nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, prot. PNM-2012-0001641 del 25 gennaio 2012;
- La **DGR 24 giugno 2014, n. 1083** "Progetto LIFE + SOR.BA. 09NAT/IT/000213, Progetto LIFE + Colli Berici Natura 2000- 08/NAT/IT/000362 e Rete ecologica europea Natura 2000", approva l'aggiornamento dei nuovi formulari standard relativi alla ZPS IT3220013 e SIC IT3220040, secondo le specifiche tecniche della nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, prot. PNM-2012-0001641 del 25 gennaio 2012 e successiva richiesta di precisazioni della nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, prot. 0002323/PNM del 06 febbraio 2014. Inoltre viene approvato l'aggiornamento del nuovo formulario standard relativo al SIC IT3220037 e l'inclusione in tale SIC di una superficie di ha 138,04 ubicata in Comune di Orgiano (VI);
- La **DGR 05 agosto 2014 n. 1456** che istituisce il Piano delle attività di Pianificazione e Gestione forestale per l'anno 2014 art. 35, comma 2, lr n. 52/78, così come modificato dall'art. 5, comma 1, lr n. 9/2008. DGR n. 66/Cr del 10/06/2014;
- La **DGR 18 novembre 2014, n. 2135**, approvata la modifica nell'attribuzione e classificazione di due poligoni adiacenti, con codice identificativo ID 196 e ID 291, relativi la cartografia degli habitat del sito Natura 2000 SIC/ZPS IT3250003 "Penisola del Cavallino: biotopi litoranei" di cui alla DGR n. 2875/2013;



e6c25f23



ALLEGATO A DGR n. 490 del 29 aprile 2022

pag. 35 di 81

- La **DGR 27 novembre 2014, n. 2200**, che approva il database della cartografia distributiva delle specie della Regione del Veneto a supporto della valutazione di incidenza (Dpr n. 357/1997 art. 5 e 6 e successive modificazioni);
- La **DGR 28 aprile 2015, n. 683** che approva il documento "Prioritised Action Framework - Paf" per le aree nella Rete Natura 2000 relativamente al periodo di programmazione comunitaria 2014/2020.
- **DGR 27 maggio 2016, n. 786** che approva le Misure di Conservazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) della Rete Natura 2000 (Articolo 4, comma 4, della Direttiva 92/43/CEE);
- **DGR n. 893 del 13 giugno 2017** che approva la modifica della cartografia dei siti Rete Natura 2000 SIC IT3230017 "Monte Pelmo – Mondeval – Formin", SIC IT3240004 "Montello", ZPS IT3240026 "Prai di castello di Godego" approvata con D.G.R. n. 4240 del 30 dicembre 2008, secondo le specifiche tecniche definite con D.G.R. n. 1066 del 17 aprile 2007 e la modifica della cartografia degli habitat del sito di Rete Natura SIC-ZPS IT3260017 "Colli Euganei, Monte Lozzo, Monte Ricco", approvata con D.G.R. n. 3873 del 13/12/2005 e D.G.R. n. 1180 del 18/04/2006;
- **DGR 16 agosto 2017 n. 1331** che approva le modifiche ed integrazioni alle Misure di Conservazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) della Rete Natura 2000 (Articolo 4, comma 4, della Direttiva 92/43/CEE);
- **DGR 24 ottobre 2017 n. 1709** che approva la riformulazione degli articoli delle Misure di Conservazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) della Rete Natura 2000 (Articolo 4, comma 4, della Direttiva 92/43/CEE);
- **DGR 5 gennaio 2018, n. 7** che adotta il Prontuario Operativo per gli interventi di gestione forestale – DGR n. 1456/2014 e DGR n. 1400/2017;
- **DGR 26 marzo 2018, n. 390**, ad oggetto: Progetto LIFE + SILLIFE 14/NAT/IT/000809 "L'Indice di Funzionalità Fluviale (I.F.F.) come strumento di pianificazione per una corretta governance dell'ecosistema Sile" e Rete ecologica europea Natura 2000. Approvazione dell'aggiornamento dei formulari standard relativi a ZPS IT3240011, ZPS IT3240019, SIC IT3240028, SIC IT3240031 e della cartografia degli habitat coinvolti nell'area studio del Progetto, secondo le specifiche tecniche definite con D.G.R. n. 1066 del 17 aprile 2007. Aggiunta di due nuove aree all'interno dei siti SIC IT3240031 e ZPS IT3240019 denominate Susanna e San Michele Vecchio;
- **DGR 9 aprile 2019, n. 442**, che approva le Linee Guida per la realizzazione di lavori di manutenzione e sistemazione da effettuarsi negli ambiti della fascia costiera del delta del Po e dell'aggiornamento della cartografia degli habitat del Sito ZPS IT3270023 "Delta del Po" e del Sito ZSC IT3270017 "Delta del Po: tratto terminale e delta veneto".
- **DGR 30 aprile 2019, n. 546**, che approva la modifica della cartografia degli habitat dei siti Rete Natura 2000 SIC IT3240005 "Perdonanze e corso del Monticano e ZPS IT3240026 "Prai di Castello di Godego", approvata con D.G.R. n. 4240 del 30 dicembre 2008, secondo le specifiche tecniche definite con D.G.R. n. 1066 del 17 aprile 2007, per riscontrate incongruità in Comune di Vittorio Veneto (TV) e in Comune di Riese Pio X, nell'ambito dei poligoni individuati;
- **DGR 17 dicembre 2019, n. 1909**, che approva la modifica della cartografia degli habitat dei siti di Rete Natura 2000 ZSC IT3250033 "Laguna di Caorle – Foce del Tagliamento" e ZPS IT3250040 "Foce del Tagliamento". D.G.R. n. 1066/2007 e D.G.R. n. 4240/2008;
- **DGR 17 dicembre 2019, n. 1910**, che approva la modifica della cartografia degli habitat del sito Rete Natura 2000 ZPS IT3240024 "Dorsale prealpina tra Valdobbiadene e Serravalle" in Comune di Revine Lago (TV). D.G.R. n. 1066/2007 e D.G.R. n. 4240/2008;
- **DGR 9 luglio 2020, n. 929** "Individuazione del Comune di Venezia quale Ente Gestore, per il territorio di propria competenza, dei siti Rete Natura 2000. Rete ecologica europea Natura 2000. Direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE;



e6c25f23



- **DGR 9 luglio 2020, n. 930**, che approva la modifica della cartografia degli habitat del sito Rete Natura 2000 ZPS IT3270023 "Delta del Po" nei Comuni di Adria (RO) e Porto Tolle (RO). D.G.R. n. 1066/2007 e D.G.R. n. 4240/2008;
- **DGR 24 novembre 2020, n. 1636** "Individuazione del Parco Delta del Po, quale Ente Gestore dei siti della Rete ecologica europea Natura 2000 per i territori di competenza. Direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE";
- **DGR 26 gennaio 2021, n. 82** che approva il documento "Prioritised Action Framework - PAF" per le aree nella Rete Natura 2000 dell'Unione europea relativamente al Quadro Finanziario Pluriennale e alla programmazione comunitaria 2021-2027;
- **DGR 15 giugno 2021, n. 769** "Rete ecologica europea Natura 2000. Modifica della cartografia degli habitat dei siti Rete Natura 2000: ZSC/ZPS IT3260018 "Grave e zone umide della Brenta" in Comune di Fontaniva (PD), ZSC IT3230080 "Val Talagona, Gruppo del Monte Cridola, Monte Duranno" e ZPS IT3230089 "Dolomiti del Cadore e del Comelico" in Comune di Domegge di Cadore (BL), ZPS IT3230087 "Versante sud delle Dolomiti Feltrine" in Comune di Feltre (BL); ZSC IT3270017 "Delta del Po: tratto terminale e delta veneto" e ZPS IT3270023 "Delta del Po" nel Comune di Porto Viro (RO). D.G.R. n. 1066/2007, D.G.R. n. 4240/2008, D.G.R. n. 2819/2009 e D.G.R. n. 442/2019".

Nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31, nonché dall'articolo 23(4) del Decreto MiPAAF n. 2588/2020 che disciplina il regime di Condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale", si rimanda inoltre alle procedure operative che l'Organismo Pagatore Regionale – AVEPA – dovrà adottare, sulla base della circolare Agea 2022.

Ambito di applicazione

Tutte le superfici agricole e le superfici forestali ossia qualsiasi superficie dell'azienda beneficiaria di:

- a) pagamenti diretti, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1307/2013, (titoli III e IV);
- b) pagamenti relativi a programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti e ai programmi di sostegno per la vendemmia verde, ai sensi degli articoli n. 46 e 47 del Regolamento (UE) n. 1308/2013;
- c) premi annuali per investimenti nello sviluppo di aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste, di pagamenti agro-climatico-ambientali, agricoltura biologica e indennità a favore di zone soggette a vincoli naturali, (artt. 21, 28, 29 e 31 del Regolamento (UE) n. 1305/2013);
- d) premi annuali previsti dall'articolo 39 "Pagamenti agroambientali" e 43 "Imboschimento di terreni agricoli" del Regolamento (CE) n. 1698/2005;
- e) pagamenti nell'ambito dei programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti e per la vendemmia verde o dei pagamenti dei premi di estirpazione, ai sensi degli articoli 85 unvicies, 103 septvicies del Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e smi.

DESCRIZIONE DEGLI IMPEGNI

A norma dell'articolo 23(3) del Decreto MiPAAF n. 2588/2020 che disciplina il regime di Condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale, in assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province Autonome, ai beneficiari si applicano le pertinenti disposizioni (divieti) del DM n. 184/2007, di cui agli articoli 3, 4 e 5, comma 1 lettere:

k) realizzazione di nuove discariche o nuovi impianti di trattamento e smaltimento di fanghi e rifiuti, nonché ampliamento di quelli esistenti in termine di superficie, fatte salve le discariche per inerti;



e6c25f23



ALLEGATO A DGR n. 490 del 29 aprile 2022

pag. 37 di 81

- p) eliminazione di elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario con alta valenza ecologica individuati dalle Regioni e dalle Province autonome con appositi provvedimenti;
- q) eliminazione dei terrazzamenti esistenti delimitati a valle da muretto a secco oppure da una scarpata inerbita; sono fatti salvi i casi regolarmente autorizzati di rimodellamento dei terrazzamenti eseguiti allo scopo di assicurare una gestione tecnicamente sostenibile;
- r) esecuzione di livellamenti non autorizzati dall'ente gestore; sono fatti salvi i livellamenti ordinari per la preparazione del letto di semina e per la sistemazione dei terreni a risaia;
- s) conversione delle superfici a pascolo permanente, ai sensi dell'art. 2, punto 2 del Regolamento n. 796/2004;
- t) bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine di cicli produttivi di prati naturali o seminaturali sulle superfici a seminativo e a set-aside;
- e comma 2 lettera b) superfici a seminativo soggette all'obbligo del ritiro dalla produzione (set-aside), nonché gli "obblighi e divieti" elencati all'articolo 6 del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17.10.2007, n. 184 relativo ai "Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)".
- Fuori dalle ZPS è richiesta, se prevista, l'autorizzazione per l'eliminazione di alberi isolati, siepi e filari, ove non siano già tutelati nell'ambito della BCAA 7.



e6c25f23



CGO 3 (ex Atto A5) – Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche**Articolo 6, paragrafi 1 e 2**
(GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7)**Recepimento nazionale**

- **DPR 8 settembre 1997, n. 357** “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” (Supplemento ordinario n. 219/L G.U. n. 248 del 23 ottobre 1997), artt. 3, 4, come modificato dal **DPR 12 marzo 2003 n. 120** “Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” (G.U. n. 124 del 30 maggio 2003) e successive modifiche ed integrazioni;
- **Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 3 settembre 2002** – Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000 (G.U. n. 224 del 24 settembre 2002);
- **Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 n. 184** “Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)” (G.U. 6 novembre 2007, n. 258 e successive modificazioni);
- **Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 27 luglio 2018** “Designazione di 35 zone speciali di conservazione (ZSC) della regione biogeografica alpina e di 61 ZSC della regione biogeografica continentale insistenti nel territorio della Regione Veneto” - G.U. n. 190 del 17 agosto 2018;
- **Decisione di esecuzione (UE) 2019/17 della Commissione**, che adotta il dodicesimo aggiornamento dell’elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina [notificata con il numero C(2018) 8527] (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 7, 9 gennaio 2019);
- **Decisione di esecuzione (UE) 2019/18 della Commissione**, che adotta il dodicesimo aggiornamento dell’elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica continentale [notificata con il numero C(2018) 8528] (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 7, 9 gennaio 2019);
- **Decisione di esecuzione (UE) 2019/22 della Commissione**, che adotta il dodicesimo aggiornamento dell’elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea [notificata con il numero C(2018) 8534] (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 7, 9 gennaio 2019).

Le Regioni e Province autonome, a norma dell’articolo 23(1) del Decreto MiPAAF n. 2588/2020 che disciplina il regime di Condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013, definiscono sulla base delle norme di recepimento della Direttiva 92/43/CEE, dove attuate a livello regionale, gli impegni applicabili a livello di azienda agricola.

Inoltre, in assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province Autonome si applicano le pertinenti disposizioni di cui all’articolo 2 del Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 n. 184 relativo ai “Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)” e smi.



e6c25f23



Visto l'Allegato 1 al Decreto MiPAAF n. 2588/2020 che disciplina il regime di Condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale, è stabilita la seguente integrazione regionale:

- **DPGR 18 maggio 2005, n. 241** approva all'Allegato B l'elenco dei Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.), in esecuzione della sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee del 20 marzo 2003, Causa C-378/01, effettua la ricognizione e la revisione dei dati effettuata nell'ambito del progetto di cui alla DGR 30 dicembre 2003, n. 4360; la medesima DGR approva all'Allegato F le schede SIC compilate nei formulari standard Natura 2000 (BUR n. 56 del 7 giugno 2005);
- **DGR 18 aprile 2006, n. 1180**, approva all'Allegato B l'aggiornamento della banca dati Natura 2000, per quanto riguarda l'elenco delle SIC, nonché all'Allegato F le schede SIC compilate nei formulari standard Natura 2000 (BUR n. 45 del 16 maggio 2006);
- **LR 5 gennaio 2007, n. 1** (BUR n. 4 del 9 gennaio 2007) approva il Piano faunistico venatorio regionale 2007/2012;
- **DGR 11 dicembre 2007, n. 4059** aggiorna la banca dati Rete ecologica europea Natura 2000, integra all'Allegato B, D e F la DGR 18 aprile 2007, n. 1180, individuando nuovi Siti di Importanza Comunitaria e apportando modifiche ai siti esistenti, in ottemperanza degli obblighi derivanti dall'applicazione della Direttiva 92/43/CEE (BUR n. 3 dell'8 gennaio 2008);
- **DGR 06 maggio 2008, n. 1125** approva la cartografia degli habitat e degli habitat di specie di alcuni siti in Provincia di Belluno in formato file shape, (Allegato A), strutturato secondo le Specifiche tecniche approvate con la DGR n. 1066 del 17 aprile 2007 (Bur n. 48 del 10/06/2008);
- **DGR 30 dicembre 2008, n. 4240** approva l'elenco dei siti contenuti nell'Allegato A, in relazione ai quali è stato affidato incarico con D.G.R. 2702/06 e DGR 1627/08 per la redazione della cartografia degli habitat e habitat di specie; e la cartografia degli habitat e degli habitat di specie contenuta nell'Allegato B, in formato file shape, strutturato secondo le Specifiche tecniche approvate con la DGR n. 1066 del 17 aprile 2007 (Bur n. 9 del 27/01/2009);
- **DGR 22 settembre 2009, n. 2816** approva l'elenco dei siti contenuti nell'Allegato A, in relazione ai quali è stato affidato incarico con D.G.R. 2702/06 e DGR 2992/08 per la redazione della cartografia degli habitat e habitat di specie; e la cartografia degli habitat e degli habitat di specie contenuta nell'Allegato B, in formato file shape, strutturato secondo le Specifiche tecniche approvate con la DGR n. 1066 del 17 aprile 2007 (Bur n. 86 del 20/10/2009).
- **LR 6 luglio 2012, n. 24** (BUR n. 55 del 13 luglio 2012) reca disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione del Veneto derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Attuazione della direttiva 1992/43/CEE, della direttiva 2009/147/CE, della Direttiva 2006/123/CE e della direttiva 2000/29/CE (Legge regionale europea 2012);
- **DGR 30 dicembre 2013, n. 2874** "Progetto LIFE + SOR.BA. 09NAT/IT/000213 e Rete ecologica europea Natura 2000", approva l'aggiornamento dei nuovi formulari standard relativi alla ZPS IT3220013 e al SIC IT3220040 e l'aggiornamento della cartografia degli habitat nell'area studio del Progetto LIFE + SOR.BA. 09NAT/IT/000213, secondo le specifiche tecniche della nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, prot. PNM-2012-0001641 del 25 gennaio 2012;
- **DGR 24 giugno 2014, n. 1083** "Progetto LIFE + SOR.BA. 09NAT/IT/000213, Progetto LIFE + -Colli Berici Natura 2000- 08/NAT/IT/000362 e Rete ecologica europea Natura 2000", approva l'aggiornamento dei nuovi formulari standard relativi alla ZPS IT3220013 e SIC IT3220040, secondo le specifiche tecniche della nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, prot. PNM-2012-0001641 del 25 gennaio 2012 e successiva richiesta di precisazioni della nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, prot. 0002323/PNM del 06 febbraio 2014. Inoltre viene approvato l'aggiornamento del nuovo formulario standard relativo al SIC IT3220037 e l'inclusione in tale SIC di una superficie di ha 138,04 ubicata in Comune di Orgiano (VI);



e6c25f23



ALLEGATO A DGR n. 490 del 29 aprile 2022

pag. 40 di 81

- **DGR 05 agosto 2014 n. 1456** che istituisce il Piano delle attività di Pianificazione e Gestione forestale per l'anno 2014 art. 35, comma 2, Lr n. 52/78, così come modificato dall'art. 5, comma 1, Lr n.9/2008. DGR 66/Cr del 10/06/2014;
- **DGR 18 novembre 2014, n. 2135**, approvata la modifica nell'attribuzione e classificazione di due poligoni adiacenti, con codice identificativo ID 196 e ID 291, relativi la cartografia degli habitat del sito Natura 2000 SIC/ZPS IT3250003 "Penisola del Cavallino: biotopi litoranei" di cui alla DGR. 2875/2013;
- **DGR 27 novembre 2014, n. 2200**, che approva il database della cartografia distributiva delle specie della Regione del Veneto a supporto della valutazione di incidenza (Dpr n. 357/1997 art. 5 e 6 e successive modificazioni);
- **DGR 28 aprile 2015, n. 683** che approva il documento "Prioritised Action Framework - Paf" per le aree nella Rete Natura 2000 relativamente al periodo di programmazione comunitaria 2014/2020;
- **DGR 27 maggio 2016, n. 786** che approva le Misure di Conservazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) della Rete Natura 2000 (Articolo 4, comma 4, della Direttiva 92/43/CEE).
- **DGR 16 agosto 2017 n. 1331** che approva le modifiche ed integrazioni alle Misure di Conservazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) della Rete Natura 2000 (Articolo 4, comma 4, della Direttiva 92/43/CEE);
- **DGR n. 893 del 13 giugno 2017** che approva la modifica della cartografia dei siti Rete Natura 2000 SIC IT3230017 "Monte Pelmo – Mondeval – Formin", SIC IT3240004 "Montello", ZPS IT3240026 "Praei di castello di Godego" approvata con D.G.R. n. 4240 del 30 dicembre 2008, secondo le specifiche tecniche definite con D.G.R. n. 1066 del 17 aprile 2007 e la modifica della cartografia degli habitat del sito di Rete Natura SIC-ZPS IT3260017 "Colli Euganei, Monte Lozzo, Monte Ricco", approvata con D.G.R. n. 3873 del 13/12/2005 e D.G.R. n. 1180 del 18/04/2006;
- **DGR 24 ottobre 2017 n. 1709** che approva la riformulazione degli articoli delle Misure di Conservazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) della Rete Natura 2000 (Articolo 4, comma 4, della Direttiva 92/43/CEE);
- **DGR 5 gennaio 2018, n. 7** che adotta il Prontuario Operativo per gli interventi di gestione forestale – DGR n. 1456/2014 e DGR n. 1400/2017;
- **DGR 13 marzo 2018, n. 300**, che approva la modifica della cartografia degli habitat del sito Rete Natura 2000 SIC IT3240004 "Montello", approvata con D.G.R. n. 4240 del 30 dicembre 2008, secondo le specifiche tecniche definite con D.G.R. n. 1066 del 17 aprile 2007, per riscontrate incongruità in Comune di Volpago del Montello, nell'ambito dei poligoni individuati;
- **DGR 26 marzo 2018, n. 390**, ad oggetto: Progetto LIFE + SILLIFE 14/NAT/IT/000809 "L'Indice di Funzionalità Fluviale (I.F.F.) come strumento di pianificazione per una corretta governance dell'ecosistema Sile" e Rete ecologica europea Natura 2000. Approvazione dell'aggiornamento dei formulari standard relativi a ZPS IT3240011, ZPS IT3240019, SIC IT3240028, SIC IT3240031 e della cartografia degli habitat coinvolti nell'area studio del Progetto, secondo le specifiche tecniche definite con D.G.R. n. 1066 del 17 aprile 2007. Aggiunta di due nuove aree all'interno dei siti SIC IT3240031 e ZPS IT3240019 denominate Susanna e San Michele Vecchio;
- **DGR n. 667 del 15 maggio 2018**, in cui si esprime parere favorevole sullo schema di decreto ministeriale di designazione di 98 Zone Speciali di Conservazione (ZSC) delle Regioni Biogeografiche Alpina e Continentale insistenti sul territorio del Veneto (ad esclusione delle superfici di due siti ricadenti nel Comune di Sappada);
- **Decreto MATTM 27 luglio 2018**, in cui viene adottato, d'intesa con la Regione Veneto, il Decreto "Designazione di 35 zone speciali di conservazione (ZSC) della regione biogeografica alpina e di 61 ZSC della regione biogeografica continentale insistenti nel territorio della Regione Veneto" (quindi 96 ZSC in totale) (G.U. n. 190 del 17 agosto 2018);



e6c25f23



ALLEGATO A DGR n. 490 del 29 aprile 2022

pag. 41 di 81

- **DGR n. 265 dell'8 marzo 2019**, in cui si esprime parere positivo al decreto per la designazione delle 6 Zone Speciali di Conservazione (ZSC);
- **DGR 9 aprile 2019, n. 442**, che approva le Linee Guida per la realizzazione di lavori di manutenzione e sistemazione da effettuarsi negli ambiti della fascia costiera del delta del Po e dell'aggiornamento della cartografia degli habitat del Sito ZPS IT3270023 "Delta del Po" e del Sito ZSC IT3270017 "Delta del Po: tratto terminale e delta veneto".
- **DGR 23 aprile 2019, n. 501**, che approva la modifica della cartografia degli habitat del sito Rete Natura 2000 SIC IT3240004 "Montello", approvata con D.G.R. n. 4240 del 30 dicembre 2008, secondo le specifiche tecniche definite con D.G.R. n. 1066 del 17 aprile 2007, per riscontrate incongruità in Comune di Volpago del Montello, nell'ambito dei poligoni individuati;
- **DGR 30 aprile 2019, n. 546**, che approva la modifica della cartografia degli habitat dei siti Rete Natura 2000 SIC IT3240005 "Perdonanze e corso del Monticano e ZPS IT3240026 "Praì di Castello di Godego", approvata con D.G.R. n. 4240 del 30 dicembre 2008, secondo le specifiche tecniche definite con D.G.R. n. 1066 del 17 aprile 2007, per riscontrate incongruità in Comune di Vittorio Veneto (TV) e in Comune di Riese Pio X, nell'ambito dei poligoni individuati;
- **Decreto MATTM 10 maggio 2019**, in cui viene adottato, d'intesa con la Regione Veneto, il Decreto "Designazione di sei zone speciali di conservazione (ZSC) della regione biogeografica alpina insistenti nel territorio della Regione Veneto (G.U. n. 121 del 25 maggio 2019);
- **DGR n. 626 del 14 maggio 2019**, che approva lo schema di decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di designazione quali Zone Speciali di Conservazione (ZSC) di due Siti di Importanza Comunitaria (SIC) della Regione Biogeografica Alpina, IT3230085 Comelico - Bosco della Digola - Brentoni Tudaio e IT 3230006 Val Visdende - Monte Peralba - Quaternà, che insistono sul territorio di due Regioni, Veneto e Friuli Venezia Giulia;
- **Decreto MATTM 20 giugno 2019**, in cui viene adottato, d'intesa con la Regione Veneto, il Decreto "Designazione di due zone speciali di conservazione (ZSC) insistenti nel territorio della regione biogeografica alpina delle Regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia (G.U. n. 155 del 4 luglio 2019);
- **DGR 26 giugno 2019, n. 925**, che approva la modifica della cartografia degli habitat del sito Rete Natura 2000 ZSC IT3240002 "Colli Asolani" e ZSC IT3240004 "Montello" approvata con D.G.R. n. 4240 del 30 dicembre 2008, secondo le specifiche tecniche definite con D.G.R. n. 1066 del 17 aprile 2007, per riscontrate incongruità in Comune di Maser (TV), di Monfumo (TV) e di Montebelluna (TV), nell'ambito dei poligoni individuati;
- **DGR 17 dicembre 2019, n. 1909**, che approva la modifica della cartografia degli habitat dei siti di Rete Natura 2000 ZSC IT3250033 "Laguna di Caorle – Foce del Tagliamento" e ZPS IT3250040 "Foce del Tagliamento". D.G.R. n. 1066/2007 e D.G.R. n. 4240/2008;
- **DGR 17 marzo 2020, n. 338**, che approva la modifica della cartografia degli habitat del sito Rete Natura 2000 ZSC IT3240004 "Montello" in Comune di Crocetta del Montello (TV). D.G.R. n. 1066/2007 e D.G.R. n. 4240/2008;
- **DGR 9 luglio 2020, n. 929** "Individuazione del Comune di Venezia quale Ente Gestore, per il territorio di propria competenza, dei siti Rete Natura 2000. Rete ecologica europea Natura 2000. Direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE";
- **DGR 9 luglio 2020, n. 930**, che approva la modifica della cartografia degli habitat del sito Rete Natura 2000 ZPS IT3270023 "Delta del Po" nei Comuni di Adria (RO) e Porto Tolle (RO). D.G.R. n. 1066/2007 e D.G.R. n. 4240/2008;
- **DGR 17 novembre 2020, n. 1584**, che approva la modifica della cartografia degli habitat del sito Rete Natura 2000 ZSC IT3240004 "Montello" in Comune di Volpago del Montello (TV). D.G.R. n. 1066/2007 e D.G.R. n. 4240/2008.



e6c25f23



ALLEGATO A DGR n. 490 del 29 aprile 2022

pag. 42 di 81

- **DGR 24 novembre 2020, n. 1636** “Individuazione del Parco Delta del Po, quale Ente Gestore dei siti della Rete ecologica europea Natura 2000 per i territori di competenza. Direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE”;
- **DGR 26 gennaio 2021, n. 82** che approva il documento "Prioritised Action Framework - PAF" per le aree nella Rete Natura 2000 dell'Unione europea relativamente al Quadro Finanziario Pluriennale e alla programmazione comunitaria 2021-2027;
- **DGR 15 giugno 2021, n. 769** Rete ecologica europea Natura 2000. Modifica della cartografia degli habitat dei siti Rete Natura 2000: ZSC/ZPS IT3260018 "Grave e zone umide della Brenta" in Comune di Fontaniva (PD), ZSC IT3230080 "Val Talagona, Gruppo del Monte Cridola, Monte Duranno" e ZPS IT3230089 "Dolomiti del Cadore e del Comelico" in Comune di Domegge di Cadore (BL), ZPS IT3230087 "Versante sud delle Dolomiti Feltrine" in Comune di Feltre (BL); ZSC IT3270017 "Delta del Po: tratto terminale e delta veneto" e ZPS IT3270023 "Delta del Po" nel Comune di Porto Viro (RO). D.G.R. n. 1066/2007, D.G.R. n. 4240/2008, D.G.R. n. 2819/2009 e D.G.R. n. 442/2019”.

Nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31, nonché dall'articolo 23(4) del Decreto MiPAAF n. 2588/2020 che disciplina il regime di Condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale, si rimanda inoltre alle procedure operative che l'Organismo Pagatore Regionale – AVEPA – dovrà adottare, sulla base della circolare Agea 2022.

Ambito di applicazione

Tutte le superfici agricole e le superfici forestali ricadenti nelle ZSC, ossia qualsiasi superficie dell'azienda beneficiaria di:

- a) pagamenti diretti, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1307/2013, (titoli III e IV);
- b) pagamenti relativi a programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti e ai programmi di sostegno per la vendemmia verde, ai sensi degli articoli n. 46 e 47 del Regolamento (UE) n. 1308/2013;
- c) premi annuali per investimenti nello sviluppo di aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste, di pagamenti agro-climatico-ambientali, agricoltura biologica e indennità a favore di zone soggette a vincoli naturali, (artt. 21, 28, 29 e 31 del Regolamento (UE) n. 1305/2013);
- d) premi annuali previsti dall'articolo 39 “Pagamenti agroambientali” e 43 “Imboschimento di terreni agricoli” del Regolamento (CE) n. 1698/2005;
- e) pagamenti nell'ambito dei programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti e per la vendemmia verde o dei pagamenti dei premi di estirpazione, ai sensi degli articoli 85 univices, 103 septicivics del Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e smi.

DESCRIZIONE DEGLI IMPEGNI

Ai sensi del comma 4 dell'articolo 2 del DM 184 del 17 ottobre 2007, a tutte le ZSC devono essere applicati i seguenti criteri minimi uniformi:

- a) divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati, sulle superfici specificate ai punti seguenti:
 - 1) superfici a seminativo, ai sensi dell'art. 2 comma a) del Reg. (CE) 1120/09, ed escluse le superfici di cui al successivo punto 2);
 - 2) superfici non più utilizzate a fini produttivi, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali.



e6c25f23



ALLEGATO A DGR n. 490 del 29 aprile 2022

pag. 43 di 81

Sono fatti salvi interventi di bruciatura connessi ad emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall'autorità competente o a superfici investite a riso e salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione.

b) sulle superfici a seminativo non più utilizzate ai fini produttivi e non coltivate durante tutto l'anno, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali, obbligo di garantire la presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno, e di attuare pratiche agronomiche consistenti esclusivamente in operazioni di sfalcio, trinciatura della vegetazione erbacea, o pascolamento. Dette operazioni devono essere effettuate almeno una volta all'anno, fatto salvo il periodo di divieto annuale di intervento compreso fra l'1 marzo e il 31 luglio di ogni anno, ove non diversamente disposto dalle regioni e dalle province autonome. Il periodo di divieto annuale di sfalcio o trinciatura non può comunque essere inferiore a 150 giorni consecutivi compresi fra il 15 febbraio e il 30 settembre di ogni anno.

È fatto comunque obbligo di sfalci e/o lavorazioni del terreno per la realizzazione di fasce antincendio, conformemente a quanto previsto dalle normative in vigore.

In deroga all'obbligo della presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno sono ammesse lavorazioni meccaniche sui terreni ritirati dalla produzione nei seguenti casi:

- 1) pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide;
- 2) terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi;
- 3) colture a perdere per la fauna, ai sensi dell'art. 1 lettera c) del decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali del 7 marzo 2002;
- 4) nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario;
- 5) sui terreni a seminativo ritirati dalla produzione per un solo anno o, limitatamente all'annata agraria precedente all'entrata in produzione, nel caso di terreni a seminativo ritirati per due o più anni, lavorazioni del terreno allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria, comunque da effettuarsi non prima del 15 luglio dell'annata agraria precedente all'entrata in produzione.

Sono fatte salve diverse prescrizioni della competente autorità di gestione;

- c) divieto di conversione della superficie a pascolo permanente;
- d) divieto di eliminazione degli elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario con alta valenza ecologica individuati dalle regioni e dalle province autonome con appositi provvedimenti;
- e) divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da muretto a secco oppure da una scarpata inerbita; sono fatti salvi i casi regolarmente autorizzati di rimodellamento dei terrazzamenti eseguiti allo scopo di assicurare una gestione economicamente sostenibile;
- f) divieto di esecuzione di livellamenti non autorizzati dall'ente gestore; sono fatti salvi i livellamenti ordinari per la preparazione del letto di semina e per la sistemazione dei terreni a risaia;

Sono altresì stabiliti i seguenti divieti:

- g) divieto di esercitare la pesca con reti da traino, draghe, ciancioli, sciabiche da natante, sciabiche da spiaggia e reti analoghe sulle praterie sottomarine, in particolare sulle praterie di posidonie (*Posidonia oceanica*) o di altre fanerogame marine, di cui all'art. 4 del regolamento (CE) n. 1967/06;
- h) divieto di esercitare la pesca con reti da traino, draghe, sciabiche da spiaggia e reti analoghe su habitat coralligeni e letti di maerl, di cui all'art. 4 del regolamento (CE) n. 1967/06;
- i) divieto di utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all'interno delle zone umide, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata, salmastra, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne.



e6c25f23



ALLEGATO A DGR n. 490 del 29 aprile 2022

pag. 44 di 81

A suddetti impegni si aggiungono quelli previsti dalla DGR 27 maggio 2016, n. 786 che approva in Veneto le Misure di Conservazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) della Rete Natura 2000 (articolo 4, comma 4, della Direttiva 92/43/CEE). Le Misure di Conservazione si suddividono per Regione biogeografica (Continente e Alpina), e sono state declinate nei vari siti.

La DGR di approvazione e le Misure di Conservazione sono consultabili al sito <http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/misure-di-conservazione>.

Si riportano, di seguito, le Misure di Conservazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) suddivise per Regione biogeografica Continente e Alpina.

REGIONE BIOGEOGRAFICA CONTINENTALE

MISURE GENERALI
Art. 119 - Fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue
1 L'utilizzo agronomico dei fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue di cui all'articolo 127 del decreto legislativo n. 152 del 2006 è vietato.
Art. 120 - Irrorazione area di fitofarmaci
1 La deroga al divieto di irrorazione aerea di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo n. 150 del 2012 non è ammessa.
Art. 129 - Rimboschimenti e sottopiantagioni
1 Negli imboschimenti, rimboschimenti e sottopiantagioni è fatto obbligo di:
a) utilizzare materiale di moltiplicazione autoctono di provenienza locale ottenuto in coerenza con la disciplina di cui al Decreto Legislativo n. 386 del 2003, della deliberazione della Giunta regionale n. 3263 del 2004 e del decreto legislativo n. 214 del 2005 e specie ecologicamente coerenti con la vegetazione potenziale.
b) adottare tecniche colturali orientate a favorire i processi di rinaturalizzazione.
Art. 136 - Alberi monumentali
1 La Regione promuove la tutela e la salvaguardia degli alberi, dei filari e delle alberate di particolare pregio paesaggistico, naturalistico, monumentale, storico e culturale così come previsto all'art. 7, Legge n. 10 del 14 gennaio 2013.
HABITAT
Art. 154 - Pascolo
10 Non è ammessa la pratica del debbio, ad esclusione dei casi connessi ad emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall'autorità competente e salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione. È sempre ammessa la triturazione e lo spaglio dei residui vegetali.
Art. 157 - Trasformazione a terreni sottoposti a periodica lavorazione e mutamento permanente di destinazione
1 È vietato il mutamento permanente di destinazione e la trasformazione a terreno sottoposto a periodica lavorazione:
a) nell'habitat prioritario 6210 Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia) (* stupenda fioritura di orchidee);
b) nelle aree, ricadenti nei seguenti habitat, che specifici studi scientifici o provvedimenti dovessero indicare come particolarmente pregevoli sotto il profilo floristico o vegetazionale: i. 6210 Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia); ii. 62A0 Formazioni erbose secche della regione submediterranea orientale (Scorzoneratalia villosae);
c) nelle aree dei seguenti habitat che la carta dei tipi di pascolo indica come gestite a prato:
i. 6210 Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia);



e6c25f23



ii. 62A0 Formazioni erbose secche della regione submediterranea orientale (<i>Scorzoneratalia villosae</i>);
iii. 6410 Praterie con <i>Molinia</i> su terreni calcarei, torbosi o argilloso-limosi (<i>Molinion caeruleae</i>).
Art. 158 - Limiti all'esercizio del pascolo e allo stazionamento del bestiame
2 Lo stazionamento notturno delle greggi di ovicapri nell'habitat 6410 Praterie con <i>Molinia</i> su terreni calcarei, torbosi o argilloso-limosi (<i>Molinion caeruleae</i>) è vietato.
3 Il pascolo deve essere controllato e regolamentato, con carichi adeguati, ed evitando il passaggio ripetuto che possa causare estese e profonde interruzioni della copertura erbosa nelle aree gestite a pascolo dei seguenti habitat:
a) 6210 Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (<i>Festuco-Brometalia</i>).
b) 62A0 Formazioni erbose secche della regione submediterranea orientale (<i>Scorzoneratalia villosae</i>).
c) 6410 Praterie con <i>Molinia</i> su terreni calcarei, torbosi o argilloso-limosi (<i>Molinion caeruleae</i>).
d) 6420 Praterie umide mediterranee con piante erbacee alte del <i>Molinio-Holoschoenion</i> .
4 Negli habitat di cui al comma precedente, lettere a) e b) i luoghi di stazionamento notturno delle greggi ovicaprine devono essere preventivamente individuati preferibilmente nelle superfici caratterizzate da vegetazione ruderale o dei luoghi calpestati, già consuetudinariamente utilizzate per tale pratica.
Art. 159 - Transito di mezzi meccanici
1 Il transito di mezzi meccanici è vietato in presenza di suolo scarsamente portante negli habitat:
a) 6410 Praterie con <i>Molinia</i> su terreni calcarei, torbosi o argilloso-limosi (<i>Molinion caeruleae</i>);
b) 6430 Bordure planiziali, montane e alpine di megaforie idrofile.
c) 6420 Praterie umide mediterranee con piante erbacee alte del <i>Molinio-Holoschoenion</i> .
Art. 163 - Tutela integrale
1 Nei casi di seguito elencati è fatto obbligo di istituire e rispettare un regime di tutela integrale che non ammetta alcuna attività, fatte salve quelle dettate dalle misure di conservazione del presente provvedimento:
a) habitat 6110 *Formazioni erbose rupicole calcicole o basofile dell' <i>Alyso-Sedion albi</i> ;
Art. 183 - 7210* Paludi calcaree con <i>Cladium mariscus</i> e specie del <i>Caricion davallianae</i> e 7230 Torbiere basse alcaline
2 Divieto di realizzare attività di rimboschimento, nell'habitat e nelle aree circostanti entro un raggio di 30 metri.
Art. 186 - 3130 Acque stagnanti da oligotrofe a mesotrofe, con vegetazione dei <i>Littorelletea uniflorae</i> e/o degli <i>Isoëto-Nanojuncetea</i> e 3150 Laghi eutrofici naturali con vegetazione del <i>Magnopotamion</i> o <i>Hydrocharition</i>
4 Nell'habitat 3150 Laghi eutrofici naturali con vegetazione del <i>Magnopotamion</i> o <i>Hydrocharition</i> costituiscono obblighi:
a) nel caso in cui sia necessario operare su lame d'alpeggio che ospitano questo habitat, va evitato l'intervento sull'intera superficie della zona umida, interessandone solo una parte e, solo dopo la ricolonizzazione da parte della vegetazione della porzione manomessa, si può operare sulla restante parte. In alternativa, va prevista la messa a dimora di piante tipiche dell'habitat a lavori ultimati;
Art. 197 - 3220 Fiumi alpini con vegetazione riparia erbacea, 3240 Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a <i>Salix eleagnos</i>, 3270 Fiumi con argini melmosi con vegetazione del <i>Chenopodion rubri p.p</i> e <i>Bidention p.p.</i>
4 Divieto di stazionamento di greggi ovicaprine.
Art. 198 - 3260 Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del <i>Ranunculion fluitantis</i> e <i>Callitricho-Batrachion</i>
1 Le seguenti attività sono vietate:



e6c25f23



ALLEGATO A DGR n. 490 del 29 aprile 2022

pag. 46 di 81

c) pascolo entro una fascia di rispetto dall'habitat di 30 metri;
e) l'uso agronomico degli effluenti di allevamento, compresi quelli rilasciati dagli animali nell'allevamento brado, e di fertilizzanti, entro una fascia di rispetto dall'habitat di 30 metri;
Art. 213 - Ambito di conservazione per <i>Gladiolus palustris</i> (zone umide). Tali ambiti di conservazione si identificano con gli habitat 6410, 6210 e 62A0, date le peculiari caratteristiche ecologiche che li contraddistinguono.
1 Lo stazionamento delle greggi ovicaprine è vietato.
2 L'uso agronomico di fertilizzanti, di liquami e di acque reflue è vietato.
Art. 214 - Ambito di conservazione per <i>Himantoglossum adriaticum</i>. Tali ambiti di conservazione si identificano con gli habitat 6410 e 6210, date le peculiari caratteristiche ecologiche che li contraddistinguono.
1 L'uso agronomico di fertilizzanti, liquami e acque reflue è vietato.
Art. 218 - Ambito di conservazione per <i>Gladiolus palustris</i>
1 Definire una regolare frequenza di sfalci al fine della conservazione della specie, secondo i principi validi per la conservazione dell'habitat 6410.
2 Nelle aree gestite a prato, sfalcio successivo alla fioritura della specie.
3 Valgono le misure di conservazione per i seguenti habitat:
a) 6210 Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia) (* stupende fioriture di orchidee);
c) 6410 Praterie con <i>Molinia</i> su terreni calcarei, torbosi o argilloso-limosi (<i>Molinion caeruleae</i>).
Art. 219 - Ambito di conservazione per <i>Himantoglossum adriaticum</i>
1 Valgono le misure previste per i seguenti habitat, con particolare riferimento all'obbligo di gestione estensiva del prato e del pascolo:
a) 6210 Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia) (* stupende fioriture di orchidee);
3 Conservazione dell'habitat di crescita con divieto di lavorazioni del suolo o altre pratiche che possano causare la compromissione della cotica erbosa.

REGIONE BIOGEOGRAFICA ALPINA

MISURE GENERALI
Art. 109 - Discariche, rifiuti e fanghi
2. L'utilizzo agronomico dei fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue di cui all'articolo 127 del decreto legislativo n. 152 del 2006 è vietato.
Art. 111 - Irrorazione aerea di fitofarmaci
1. La deroga al divieto di irrorazione aerea di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo n. 150 del 2012 non è ammessa.
Art. 117 - Rimboschimenti e sottopiantagioni
1. Negli imboschimenti, rimboschimenti e sottopiantagioni è fatto obbligo di:
a) utilizzare materiale di moltiplicazione autoctono di provenienza locale ottenuto in coerenza con la disciplina di cui al decreto legislativo n. 386 del 2003, della deliberazione della Giunta regionale n. 3263 del 15 ottobre 2004 e del decreto legislativo n. 214 del 2005 e specie ecologicamente coerenti con la vegetazione potenziale;
b) adottare tecniche colturali orientate a favorire i processi di rinaturalizzazione.
HABITAT
Art. 128 - 91D0 * Torbiere boschive



e6c25f23



ALLEGATO A DGR n. 490 del 29 aprile 2022

pag. 47 di 81

5. Il transito dei mezzi meccanici è vietato, fatti salvi quelli necessari all'applicazione delle misure di conservazione.
7. L'uso agronomico degli effluenti di allevamento, fatti salvi quelli rilasciati dagli animali nell'allevamento brado, e di fertilizzanti, entro una fascia di rispetto dall'habitat di 30 metri, è vietato.
Art. 135 - 91D0 * Torbiere boscoso
3. Il carico del pascolo non deve in ogni caso superare i 0,4 UBA per ettaro
Art. 147 - Pascolo
10. Non è ammessa la pratica del debbio, ad esclusione dei casi connessi ad emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall'autorità competente e salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione. È sempre ammessa la triturazione e lo spaglio dei residui vegetali.
Art. 150 - Trasformazione a terreni sottoposti a periodica lavorazione e mutamento permanente di destinazione
1. È vietato il mutamento permanente di destinazione e la trasformazione a terreno sottoposto a periodica lavorazione:
a) nell'habitat prioritario 6210 Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia) (* stupenda fioritura di orchidee).
b) nelle aree, ricadenti nei seguenti habitat, che specifici studi scientifici o provvedimenti dovessero indicare come particolarmente pregevoli sotto il profilo floristico o vegetazionale:
iii) 6210 Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia);
iv) 6230 * Formazioni erbose a Nardus, ricche di specie, su substrato siliceo delle zone montane (e delle zone submontane dell'Europa continentale);
v) 62A0 Formazioni erbose secche della regione submediterranea orientale (Scorzoneratalia villosae);
c) nelle aree dei seguenti habitat che la carta dei tipi di pascolo indica come gestite a prato:
i) 6210 Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia);
ii) 6230 * Formazioni erbose a Nardus, ricche di specie, su substrato siliceo delle zone montane (e delle zone submontane dell'Europa continentale);
iii) 62A0 Formazioni erbose secche della regione submediterranea orientale (Scorzoneratalia villosae);
iv) 6410 Praterie con Molinia su terreni calcarei, torbosi o argilloso-limosi (Molinion caeruleae).
Art. 151 - Limiti all'esercizio del pascolo
2. Lo stazionamento notturno delle greggi ovicaprine nell'habitat 6410 Praterie con Molinia su terreni calcarei, torbosi o argilloso-limosi (Molinion caeruleae) è vietato.
3. Il pascolo deve essere controllato e regolamentato, con carichi adeguati, ed evitando il passaggio ripetuto che possa causare estese e profonde interruzioni della copertura erbosa nelle aree gestite a pascolo, secondo la carta di cui all'art. 146, dei seguenti habitat:
a) 6210 Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia);
b) 6230 * Formazioni erbose a Nardus, ricche di specie, su substrato siliceo delle zone montane (e delle zone submontane dell'Europa continentale);
c) 62A0 Formazioni erbose secche della regione submediterranea orientale (Scorzoneratalia villosae);
d) 6410 Praterie con Molinia su terreni calcarei, torbosi o argilloso-limosi (Molinion caeruleae).
4. Negli habitat di cui al comma precedente, lettere a), b), c), i luoghi di stazionamento notturno delle greggi ovicaprine devono essere preventivamente individuati preferibilmente nelle superfici caratterizzate da vegetazione ruderale o dei luoghi calpestati, già consuetudinariamente utilizzate per tale pratica.
Art. 152 - Transito di mezzi meccanici
1. Il transito di mezzi meccanici è vietato in presenza di suolo scarsamente portante negli habitat:
a) 6410 Praterie con Molinia su terreni calcarei, torbosi o argilloso-limosi (Molinion caeruleae);



e6c25f23



b) 6430 Bordure planiziali, montane e alpine di megafornie idrofile.
Art. 157 - Tutela integrale
1. Nei casi di seguito elencati è fatto obbligo di istituire e rispettare un regime di tutela integrale che non ammetta alcuna attività, fatte salve quelle dettate dalle misure di conservazione del presente provvedimento:
a) aree ricadenti nell'habitat 4080 Boscaglie subartiche di <i>Salix</i> spp. che specifici studi scientifici o provvedimenti dovessero indicare come particolarmente pregevoli sotto il profilo floristico o vegetazionale;
b) habitat 6110 * Formazioni erbose rupicole calcicole o basofile dell' <i>Alyso-Sedion</i> albi;
Art. 179 - Accumulo di ramaglie
1. L'accumulo volontario di ramaglie e di qualsiasi altra biomassa organica all'interno delle zone umide è vietato.
Art. 180 - Realizzazione e manutenzione delle pozze d'alpeggio, captazioni e derivazioni
1. Le pozze d'alpeggio devono essere realizzate evitando il solo utilizzo di materiali impermeabilizzanti non naturali o ricoprendoli con uno strato di terra argillosa o qualora non disponibile, di terriccio vegetale, opportunamente fissato in modo che possa essere stabile nel tempo.
2. Gli interventi di manutenzione delle pozze d'alpeggio sono permessi nel periodo compreso tra il 30 agosto e il 31 dicembre. Il materiale di risulta deve essere conservato, per almeno un anno, in prossimità della pozza.
Art. 183 - 7110 * Torbiere alte attive, 7140 Torbiere di transizione ed instabili, 7150 Depressioni su substrati torbosi del <i>Rhynchosporion</i>, 7210 * Paludi calcaree con <i>Cladium mariscus</i> e specie del <i>Caricion davallianae</i> e 7230 Torbiere basse alcaline
Le seguenti attività 1. sono vietate:
a) il dissodamento o qualsiasi intervento atto ad alterare il suolo, la cortica erbosa e la composizione floristica dell'habitat fatti salvi gli interventi di riqualificazione stessa dell'habitat;
b) il rimboscimento, nell'habitat e nelle aree circostanti, entro un raggio di 30 metri;
c) l'accesso con mezzi meccanici fatto salve le esigenze di gestione e/o riqualificazione dell'habitat;
f) l'uso agronomico degli effluenti di allevamento, fatti salvi quelli rilasciati dagli animali nell'allevamento brado, e di fertilizzanti, entro una fascia di rispetto dall'habitat di 30 metri;
2. Oltre ai divieti di cui al comma 1, nell'habitat 7110 * Torbiere alte attive è vietata l'attività agricola e pastorale.
Art. 184 - 7220 * Sorgenti pietrificanti con formazione di tufi (<i>Cratoneurion</i>)
1. Le seguenti attività sono vietate:
c) l'uso agronomico degli effluenti di allevamento, fatti salvi quelli rilasciati dagli animali nell'allevamento brado, e di fertilizzanti, entro una fascia di rispetto dall'habitat di 30 metri;
Art. 186 - 3130 Acque stagnanti, da oligotrofe a mesotrofe, con vegetazione dei <i>Littorelletea uniflorae</i> e/o degli <i>Isoëto-Nanojuncetea</i>, 3140 Acque oligomesotrofe calcaree con vegetazione bentica di <i>Chara</i> spp., 3150 Laghi eutrofici naturali con vegetazione del <i>Magnopotamion</i> o <i>Hydrocharition</i> e 3160 Laghi e stagni distrofici naturali
4. Nell'habitat 3150 Laghi eutrofici naturali con vegetazione del <i>Magnopotamion</i> o <i>Hydrocharition</i> valgono i seguenti criteri obbligatori di gestione:
a) nel caso in cui sia necessario operare su lame d'alpeggio che ospitano questo habitat, va evitato l'intervento sull'intera superficie della zona umida, interessandone solo una parte e, solo dopo la ricolonizzazione da parte della vegetazione della porzione manomessa, si può operare sulla restante parte. In alternativa, va prevista la messa a dimora di piante tipiche dell'habitat, e di sicura provenienza locale, a lavori ultimati;
Art. 195 - 3220 Fiumi alpini con vegetazione riparia erbacea, 3230 Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a <i>Myricaria germanica</i>, 3240 Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a <i>Salix eleagnos</i> e 3270 Fiumi con argini melmosi con vegetazione del <i>Chenopodion rubri</i> p.p. e <i>Bidention</i> p.p.
4. Divieto di stazionamento di greggi ovicaprine. Negli habitat 3220 Fiumi alpini con vegetazione riparia erbacea, 3230 5. Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a <i>Myricaria germanica</i> e 3240 Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a <i>Salix eleagnos</i> , sono vietati:



e6c25f23



Art. 196 - 3260 Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del <i>Ranunculion fluitantis</i> e <i>Callitricho-Batrachion</i>
I. Le seguenti attività sono vietate:
c) stazionamento del bestiame entro una fascia di rispetto dall'habitat di 30 metri;
e) l'uso agronomico degli effluenti di allevamento, compresi quelli rilasciati dagli animali nell'allevamento brado, e di fertilizzanti, entro una fascia di rispetto dall'habitat di 30 metri;
Art. 197 - 3220 Fiumi alpini con vegetazione riparia erbacea, 3230 Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a <i>Myricaria germanica</i>, 3240 Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a <i>Salix eleagnos</i> e 3270 Fiumi con argini melmosi con vegetazione del <i>Chenopodion rubri</i> p.p. e <i>Bidention</i> p.p.
I. La permanenza e il transito di animali al pascolo e di greggi ovicaprine transumanti deve essere ridotta al minimo indispensabile per i passaggi obbligati lungo i percorsi pastorali e, se necessario, per evitare conseguenze negative sul grado di conservazione dell'habitat, interdetta o regolamentata.



e6c25f23



TEMA PRINCIPALE: LIVELLO MINIMO DI MANTENIMENTO DEI PAESAGGI

BCAA 7 (ex Standard 1.3, 4.2 e 4.4): Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio, compresi, se del caso, siepi, stagni, fossi, alberi in filari, in gruppi o isolati, margini dei campi e terrazze e compreso il divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli e, a titolo facoltativo, misure per combattere le specie vegetali invasive.

Ambito di applicazione tutte le superfici, comprese le superfici agricole dell'azienda beneficiaria di:

- a) pagamenti diretti, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1307/2013, (titoli III e IV);
- b) pagamenti relativi a programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti e ai programmi di sostegno per la vendemmia verde, ai sensi degli articoli n. 46 e 47 del Regolamento (UE) n. 1308/2013;
- c) premi annuali per investimenti nello sviluppo di aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste, di pagamenti agro-climatico-ambientali, agricoltura biologica e indennità a favore di zone soggette a vincoli naturali, (artt. 21, 28, 29 e 31 del Regolamento (UE) n. 1305/2013);
- d) premi annuali previsti dall'articolo 39 "Pagamenti agroambientali" e 43 "Imboschimento di terreni agricoli" del Regolamento (CE) n. 1698/2005;
- e) pagamenti nell'ambito dei programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti e per la vendemmia verde o dei pagamenti dei premi di estirpazione, ai sensi degli articoli 85 unvicies, 103 septvicies del Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e smi.

Descrizione della BCAA 7 e degli impegni

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento dei paesaggi tramite la conservazione degli elementi caratteristici del paesaggio sull'intero territorio nazionale, è stabilito come impegno la tutela degli elementi caratteristici del paesaggio naturali o semi-naturali, qualora identificati territorialmente, nonché la non eliminazione di alberi monumentali, muretti a secco, siepi, stagni, alberi isolati o in filari, terrazze, sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche. Gli interventi di potatura non si eseguono nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli, stabilita a livello nazionale nel periodo dal 15 marzo al 15 agosto.

La presente BCAA 7, ai sensi dell'Allegato 1 al Decreto MiPAAF n. 2588/2020 che disciplina il regime di Condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013, prevede il mantenimento degli alberi monumentali identificati nel registro nazionale degli alberi monumentali, ai sensi del DM 23 ottobre 2014, o tutelati da legislazione regionale e nazionale, nonché degli elementi caratteristici del paesaggio, quali muretti a secco, siepi, stagni, alberi isolati o in filari, terrazze, sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche ed il divieto di potatura di siepi e di alberi caratteristici del paesaggio di cui alla presente "norma" nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli stabilita a livello nazionale nel periodo dal 15 marzo al 15 agosto, salvo diversa disciplina regionale in relazione al predetto periodo.

Ai fini dell'individuazione dell'elemento caratteristico del paesaggio per il suo mantenimento, è stabilita una lunghezza minima di 25 metri per gli elementi lineari.

Per alberi isolati sono da intendersi gli esemplari arborei identificati nel Registro nazionale degli alberi monumentali o tutelati da legislazione regionale e nazionale.

Visto l'Allegato 1 al Decreto MiPAAF n. 2588/2020 che disciplina il regime di Condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale, è stabilita la seguente integrazione regionale.



e6c25f23



Il vecchio Piano Territoriale Regionale di Coordinamento, al quale afferiscono tuttora i Piani d'Area, approvato con Provvedimento del Consiglio Regionale n. 382 del 28.05.1992, all'articolo 32, "Direttive per gli ambiti di paesaggio agrario di interesse storico culturale" delle N.T.A., poneva a carico delle Province, in sede di PTCP, la delimitazione delle aree interessate dalla presenza di paesaggi agrari storici, distinguendo le aree caratterizzate dalla presenza diffusa, anche se non prevalente, di assetti colturali storici, dagli episodi isolati. In particolare, detto articolo richiama tra le varie tipologie di paesaggio individuate, quello caratterizzato dalla presenza di terrazzamenti. Inoltre, prevedeva che gli Strumenti Urbanistici Comunali dettino, tra le altre, norme relative a misure di tutela per la conservazione dell'organizzazione complessiva dei segni fisici che costituiscono il supporto strutturale del paesaggio: assetto fondiario, sistemazioni idraulico agrarie, strade rurali, manufatti, costruzioni rurali o accessorie, ecc.

Il nuovo PTRC - adottato con DGR n. 62 del 30/06/2020 individua 39 ambiti strutturali di paesaggio, come individuati dall'*Atlante Ricognitivo degli Ambiti di Paesaggio del Veneto*, disciplinati dal titolo XI delle Norme Tecniche. Per ogni ambito fissa obiettivi di qualità paesaggistica, che hanno tuttavia valore di indirizzo, non prescrittivo, per la pianificazione di dettaglio, di settore e locale. Tra tali obiettivi si rinviengono anche la conservazione della diversità del paesaggio agrario e dei valori storico-culturali dello spazio agrario storico, la salvaguardia dei paesaggi terrazzati storici, la valorizzazione dello spessore ecologico e del valore sociale dello spazio agrario.

Infine, i Piani d'Area, tuttora vigenti, sebbene strumenti di specificazione del vecchio PTRC (1992) per quei contesti territoriali che richiedono specifici, articolati e multidisciplinari approcci alla pianificazione, prevedono specifiche direttive e prescrizioni anche in merito ai terrazzamenti, agli stagni, alle siepi, agli alberi isolati o in filari. Di seguito, se ne illustrano le principali.

I Piani d'area regionali sono riportati al seguente *link*: <https://www.regione.veneto.it/web/ptrc/piani-di-area>

MURETTI A SECCO

1. Il Piano d'Area dell'Altopiano dei Sette Comuni, adottato dalla Giunta Regionale con delibera 9.4.2002, n. 792 prevede, norme di salvaguardia per la tutela dei terrazzamenti esistenti.
2. Il Piano d'Area di Comelico-Ost Tirol, approvato dalla Giunta regionale con delibera 29.10.2002, n. 80, contiene, tra l'altro, un abaco descrittivo delle recinzioni, dei tetti a scandole lignee e dei muri a secco, utilizzati per delimitare sentieri, confini.
3. Il Piano d'Area dei Monti Berici, approvato con DCR n. 31 del 9/7/2008, prevede, il divieto alla demolizione, anche in parte, delle gradonature in terra e in sasso, nonché degli elementi storico-testimoniali presenti. Altresi, promuove, attraverso adeguate direttive ai Comuni in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici, il censimento di muri a secco utilizzati per i tagliapoggi o per recinzioni di broli e caseggiati e stabilisce l'inserimento di misure per la tutela e la salvaguardia degli stessi.
4. Il Piano d'Area Garda Baldo, adottato dalla Giunta regionale DGR n. 3082 del 21.10.2008, all'articolo 19 delle NTA, vieta la demolizione, anche in parte, dei muretti a secco che sostengono i tagliapoggi sulle pendici delle valli, nonché degli elementi storico-testimoniali presenti.
5. Il Piano d'Area Pianure e Valli Grandi Veronesi, approvato dalla Giunta regionale con delibera 2.08.2012, n. 108, prevede nelle zone agricole lungo i tracciati stradali la realizzazione di recinzioni esclusivamente con siepi o muri a secco secondo le tipologie locali.
6. Il Piano d'Area "Valle del Biois Valle di Gares", adottato con DGR n. 3667 del 29/11/2005, inserisce, tra le direttive per l'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali, la conservazione e il recupero dei segni ordinatori del paesaggio antropizzato, quali ad esempio: terrazzamenti, siepi, antichi percorsi.

STAGNI



e6c25f23



1. L'Art. 17 "Tutela delle aree di pertinenza dei corpi idrici" delle Norme tecniche di attuazione del Piano di Tutela delle Acque, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n.107 del 5 novembre 2009, stabilisce che, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 115 del D.lgs. n. 152/2006, la Giunta regionale, sentite le competenti autorità di bacino, definisce indirizzi e criteri per la disciplina degli interventi di trasformazione e uso del suolo, laddove necessario, nella fascia di almeno 10 metri dalla sponda di fiumi, laghi, stagni e lagune.
2. Il Piano d'Area Quadrante Europa, approvato con DCR n. 69 del 20.10.1999, impone che i Comuni, in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici al presente Piano d'Area riconoscano e tutelino i biotopi esistenti, fra cui le zone umide, e prevedano interventi finalizzati al miglioramento e/o incremento di quinte arboree-arbustive lungo il perimetro delle zone umide. Inoltre, il medesimo Piano prevede che la realizzazione di zone umide possa realizzarsi anche attraverso la ricomposizione ambientale delle cave, al fine di favorire la formazione di particolari situazioni microclimatiche e il rimpinguamento delle falde.
3. Il Piano d'Area dei Monti Berici, approvato con DCR n. 31 del 9/7/2008, promuove, attraverso adeguate direttive ai Comuni in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici, l'incremento del grado di naturalità dei siti di interesse faunistico, attraverso la diversificazione ambientale degli habitat, tra i quali include paludi e stagni.
4. La Variante 2 al Piano di Area Tonezza Fiorentini, approvata dalla Giunta regionale con delibera 29.12.2009, n. 4233, dispone che i Comuni, in sede di adeguamento, individuino le zone umide (pozze di abbeveraggio, punti di raccolta acqua, sorgenti, etc.) eventualmente esistenti, dettando apposite misure per la riqualificazione naturalistico-ambientale dell'ambito individuato e prevedendo, compatibilmente con il valore naturale da tutelare, una possibile fruizione dell'area per scopi naturalistico-didattici e ricreativi.

SIEPI, ALBERI ISOLATI O IN FILARI

Per siepi si intendono delle strutture lineari, regolari od irregolari, costituite da specie vegetali arboree od arbustive e situate generalmente lungo i margini delle strade, dei fossi, dei campi nelle zone agrarie. La larghezza minima è di 2 metri; la larghezza massima di 20 metri; la lunghezza minima di 25 metri; la copertura arboreo-arbustiva > 20%. Per larghezza si intende la proiezione ortogonale della chioma sul terreno.

Per alberi in filari si intende un andamento lineare e/o sinuoso caratterizzato dalla ripetizione di elementi arborei in successione o alternati.

1. la Legge Regionale 9 agosto 2002, n. 20 "Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali", considera alberi monumentali di alto pregio naturalistico e storico e di interesse paesaggistico e culturale:
 - gli alberi isolati che per età o dimensioni possono essere considerati come rari esempi di maestosità o longevità;
 - gli alberi che hanno un preciso riferimento a eventi o memorie rilevanti dal punto di vista storico o culturale o a tradizioni locali.

All'articolo 5, la legge in parola prevede sanzioni amministrative per chiunque compia interventi di danneggiamento o abbattimento degli alberi sottoposti a tutela senza autorizzazione.

L'elenco regionale degli alberi monumentali è attualmente composto di 92 esemplari, individuati dalla DGR n. 849 del 15 maggio 2012.

2. Il Piano d'Area Quadrante Europa, approvato con DCR n. 69 del 20.10.1999, tutela in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici gli elementi minuti quali siepi e filari.
3. Il Piano d'Area Pianure e Valli Grandi Veronesi, approvato dalla Giunta regionale con delibera 2.08.2012, n. 108, prevede nelle zone agricole lungo i tracciati stradali la realizzazione di recinzioni



e6c25f23



esclusivamente con siepi o muri a secco secondo le tipologie locali. Inoltre le disposizioni del Piano d'Area fanno divieto di tagliare a raso, bruciare, estirpare o sradicare i filari di siepi o le singole piante autoctone e/o naturalizzate presenti nel territorio agro-silvo-pastorale, salvo inderogabili esigenze attinenti le opere di pubblica utilità e per esigenze fitosanitarie; è consentito lo sfoltimento e l'utilizzazione ternaria delle piante.

4. Il Piano Ambientale del Parco Naturale Regionale del Fiume Sile, approvato con DCR n. 22 del 01/03/2000 allegato "D" alle Norme di Attuazione, denominato Norme tecniche per la gestione del verde, dettaglia le procedure autorizzative che riguardano qualsiasi intervento sulla vegetazione arborea e arbustiva nell'area del Parco del Sile.
5. Il Piano d'Area dell'Altopiano dei Sette Comuni, adottato dalla Giunta Regionale con delibera 9.4.2002, n. 792 fa divieto di tagliare a raso, bruciare, estirpare e sradicare i filari di siepi e le siepi alberate, fatto salvo il caso di inderogabili esigenze attinenti le opere di pubblica utilità e per esigenze fitosanitarie.
6. Il Piano d'Area Garda Baldo, adottato dalla Giunta regionale DGR n. 3082 del 21.10.2008, prevede che la manutenzione delle siepi deve effettuarsi preferibilmente nei mesi invernali per non vanificare la riproduzione degli uccelli e delle altre specie segnalate. Fa inoltre divieto di tagliare a raso, bruciare, estirpare o sradicare i filari di siepi o le singole piante autoctone e/o naturalizzate presenti nel territorio agro-silvo-pastorale, salvo il caso di inderogabili esigenze attinenti le opere di pubblica utilità e per esigenze fitosanitarie.
7. Il Piano d'Area di Comelico-Ost Tirolo, approvato dalla Giunta regionale con delibera 29.10.2002, n. 80, nell'articolo 11 "zone geologicamente instabili e monumenti geologici" vieta il taglio di alberi e arbusti, fatta salva la coltivazione delle aree boscate.
8. Il Piano d'Area dei Monti Berici, approvato con DCR n. 31 del 9/7/2008, fa divieto di tagliare a raso, bruciare, estirpare o sradicare i filari di siepi o le singole piante autoctone, come richiamato nelle precedenti pianificazioni. Prevede inoltre che, con riguardo a siepi campestri esistenti e alberature di particolare valore e pregio ambientale riconosciuto dal Settore Forestale regionale o tutelate dagli strumenti urbanistici comunali, siano sostituite con essenze arboree della medesima specie qualora insecchite.
9. Il Piano d'Area Fontane Bianche, approvato con DCR n. 19 del 9.3.1999, all'articolo 6 delle NTA prevede che, in fregio ai canali, eventuali recinzioni debbano essere realizzate mediante l'impianto di siepi. Incentiva, inoltre, la formazione di siepi e il miglioramento delle formazioni lineari esistenti, vietando la conversione delle macchie boscate in colture o in aree prative.
10. Il Piano d'Area del Montello, approvato con DCR n. 36 del 31.7.2003, prevede il mantenimento e la salvaguardia di siepi, alberate, filari e sistemazioni tradizionali in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici comunali.
11. Il Piano d'Area Palav, approvato con DCR n. 70 del 9.11.1995, individua le specie da utilizzare per la costituzione di siepi ed alberature nell'ambiente rurale.
12. Il Piano d'Area Prealpi Vittoriosi e alta Marca – Vittoria Valle, adottato con DGR n. 3855 13.12.2005, individua, così come il Piano d'Area precedente, le specie da utilizzare per la costituzione di siepi e alberature nelle aree rurali, in fregio alle infrastrutture viarie e lungo la rete idrografica.
13. Il Piano d'Area del Medio Corso del Piave, adottato con deliberazione di Giunta Regionale n. 826 del 15 marzo 2010, per i grandi alberi, vieta tutti gli interventi che possono comprometterne l'integrità, per un raggio di 20 m dal tronco degli stessi, facendo salvi gli interventi per la difesa idrogeologica dei suoli, mentre in caso di lavori relativi al sottosuolo stradale o di manutenzione dei corsi d'acqua dispone che non deve essere compromesso l'apparato radicale delle alberature. Inoltre, nell'ambito "il Piave tra le colline e la pianura", individua "le terre delle siepi a Maserada" tra gli spazi aperti e/o attrezzati per la conoscenza del territorio della rete dell'ospitalità, proponendo la valorizzazione delle aree rurali di Maserada sul Piave, caratterizzate dalla varietà di specie di siepi presenti sul territorio.



e6c25f23



SISTEMAZIONI IDRAULICO AGRARIE

Per sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche si intendono i reticoli di regimazione delle acque che abbiano carattere di stabilità nel tempo e di integrazione con l'ambiente agrario circostante. Sono ricompresi i fossi e canali aziendali, comprensivi delle scarpate inerbite o coperte da vegetazione spontanea. Le sistemazioni idraulico agrarie hanno una larghezza massima totale di 10 metri.

Per "potatura" degli elementi vegetali, isolati o lineari, regolati dalla presente norma, si intende l'insieme delle operazioni di riduzione della chioma a ciclo pluriennale, tagli e abbattimenti selettivi, ecc. eseguite allo scopo di rinnovare la vegetazione degli elementi interessati a limitare l'ingombro dei campi coltivati rispetto alla movimentazione delle macchine agricole. Tali operazioni consentono, inoltre, l'eliminazione delle eventuali parti invecchiate o malate della pianta. Sono eseguite in periodo invernale per contenere gli effetti negativi nei confronti della fauna selvatica, ridurre i pericoli di infezione delle piante soggette ai tagli e con terreno asciutto o gelato per evitare danneggiamenti della struttura del suolo dovuto ai ripetuti passaggi di trattori e carri per il trasporto del legname.

Deroghe

1. Presenza di motivazioni di ordine fitosanitario riconosciute dalle Autorità Competenti.
2. Elementi caratteristici del paesaggio realizzati anche con l'intervento pubblico, che non presentino i caratteri della permanenza e della tipicità.
3. Interventi di ordinaria manutenzione delle formazioni arboreo/arbustive, comprendenti anche il taglio a raso di ceppaie e il taglio dei ricacci delle capitozze.
4. Eliminazione di soggetti arborei o arbustivi appartenenti a specie invadenti, pollonanti o non autoctone (ad es. ailanto, robinia pseudoacacia, ecc ...) o eliminazione di soggetti arbustivi lianosi e/o sarmentosi (ad es. Clematis vitalba, rovo).
5. In relazione alle sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche, è fatta salva la possibilità di eliminarle in presenza di normativa sovraordinata che lo consenta.

Le deroghe di cui ai punti 2, 3 e 4 non si applicano nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli e comunque nel periodo compreso tra il 15 marzo e 15 agosto, salvo diversa disciplina a livello regionale (es. Piani di Gestione Rete Natura 2000, ...) in relazione al predetto periodo.



e6c25f23



**SETTORE
SANITA' PUBBLICA, SALUTE DEGLI ANIMALI E DELLE PIANTE**

TEMA PRINCIPALE: SICUREZZA ALIMENTARE

CGO 4 (ex Atto B11) – Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare

Articoli 14, 15, 17, (paragrafo 1)* e articoli 18, 19 e 20
(GU L 31 dell'1.2.2002, pag 1)

*attuato in particolare da:

- **Regolamento (CE) 470/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 6 maggio 2009**, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (G.U. L 152 del 16/6/2009): Articolo 14;
- **Regolamento (UE) 37/2010 della Commissione del 22 dicembre 2009**, e successive modifiche ed integrazioni, concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale (G.U. L 15 del 20/1/2010);
- **Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004** sull'igiene dei prodotti alimentari (G.U. L139 del 30 aprile 2004): articolo 4, paragrafo 1 e allegato I, parte "A" (cap. II, sez. 4 (lettere g, h) e j)), sez. 5 (lettere f) e h)) e sez. 6; cap. III, sez. 8 (lettere a, b), d) ed e) e sez. 9 (lettere a) e c));
- **Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004** che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (G.U. L139 del 30 aprile 2004): articolo 3, paragrafo 1 e allegato III, sezione IX, capitolo 1 (cap. I-1, lettere b), c), d) ed e); cap. I-2, lettera a) (punti i), ii) e iii)), lettera b) (punti i) e ii)) e lettera c); cap. I-3; cap. I-4; cap. I-5; cap. II-A paragrafi 1, 2, 3 e 4; cap. II-B 1 (lettere a) e d)), paragrafi 2, 4 (lettere a) e b)) e allegato III, sezione X, capitolo 1, paragrafo 1);
- **Regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 gennaio 2005** che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi (G.U. L 35 dell'8 febbraio 2005): articolo 5, paragrafo 1) e allegato I, parte A, (cap. I-4, lettere e) e g); cap. II-2, lettere a), b) ed e)), articolo 5, paragrafo 5 e allegato III (nella rubrica "SOMMINISTRAZIONE DEI MANGIMI", punto 1. Intitolato 'Stoccaggio', prima e ultima frase, e punto 2. Intitolato 'Distribuzione' terza frase), articolo 5, paragrafo 6;
- **Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005**, e successive modifiche ed integrazioni, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (G.U.U.E. 16 marzo 2005): articolo 18;
- **Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017**, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;
- **Regolamento Delegato (UE) 2019/2090 della Commissione del 19 giugno 2019** che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i casi di sospetta o accertata non conformità alle norme dell'Unione applicabili all'uso o ai residui di sostanze farmacologicamente attive autorizzate nei medicinali veterinari o come additivi per mangimi o alle norme dell'Unione applicabili all'uso o ai residui di sostanze farmacologicamente attive vietate o non autorizzate.



e6c25f23



Recepimento nazionale

- **Decreto del Ministro delle Attività Produttive e del Ministro delle Politiche agricole e forestali 27 maggio 2004** “Rintracciabilità e scadenza del latte fresco” e successive modifiche e integrazioni (G.U. n. 152 dell’1.7.2004);
- **Decreto del Ministro delle Attività Produttive e del Ministro delle Politiche agricole e forestali 14 gennaio 2005** “Linee guida per la stesura del manuale aziendale per la rintracciabilità del latte” (G.U. n. 30 del 7.2.2005);
- **Atto repertoriato n. 84/CSR del 18 aprile 2007, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.** Intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della Legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano su «Linee guida vincolanti per la gestione operativa del sistema di allerta rapida per mangimi» (G.U. n. 107 del 10 maggio 2007);
- **Atto repertoriato n. 204/CSR del 13 novembre 2008 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano** “Intesa, ai sensi dell’art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003 n. 131, tra Ministero della salute, Le Regioni e Le province autonome di Trento e Bolzano sulla proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di modifica dell’intesa 15 dicembre 2005 (Rep. Atti n. 2395) recante “Linee guida per la gestione operativa del sistema di allerta per alimenti destinati al consumo umano (G.U. n. 287 del 09/12/2008 S.O. n. 270);
- **D.Lgs. 16 marzo 2006 n. 158 “Attuazione della direttiva 2003/74/CE** che modifica la direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e della direttiva 96/23/CE, del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti, come modificata dal regolamento 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, nonché abrogazione del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336.” (G.U. 28 aprile 2006, n. 98);
- **D.P.R. 23 aprile 2011 n. 290** “Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti (n. 46, allegato 1, L.59/1997) (GU 18 luglio 2001, n. 165, S.O.);
- **D.P.R. n. 55 del 28 febbraio 2012** “Regolamento recante modifiche al Decreto del Presidente della repubblica 23 aprile 2001, n. 290 per la semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti” (G.U. 11 maggio 2012 n. 109);
- **Decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150** “Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi” (G.U. SO n. 177L 30 agosto 2012 n. 102);
- **Decreto Ministeriale del 22 gennaio 2014** “Adozione del Piano di azione nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante: Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi”.

Visto l’Allegato 1 al Decreto MiPAAF n. 2588/2020 che disciplina il regime di Condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale, è stabilita la seguente integrazione regionale.

- **Accordo Rep. Atti 59/CSR del 29 aprile 2010**, recepito con Decreto del Dirigente dell’Unità di Progetto sanità animale e igiene alimentare n. 158 del 31 agosto 2010;



e6c25f23



ALLEGATO A DGR n. 490 del 29 aprile 2022

pag. 57 di 81

- **DGR n. 513 del 3 aprile 2012** - Disposizioni per la disciplina della vendita diretta del latte crudo dal produttore agricolo al consumatore finale” (Sostituzione deliberazione n. 2950 dell’11 ottobre 2005);
- **DGR 13 dicembre 2005, n. 3905** – “Regolamento (CE) 183/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 gennaio 2005 che stabilisce requisiti per l’igiene dei mangimi. Linee guida d’applicazione regionale” (BUR n. 2 del 6 gennaio 2006);
- **Nota Dirigente del Servizio Sanità Animale e delle Produzioni Zootecniche prot. n. 289.236-50.00.13-60 del 10 maggio 2006** "Linee guida per la registrazione degli operatori e database secondo il Regolamento (CE) 183/2005";
- **DGR 3 marzo 2016, n. 211** - "Piano regionale di eradicazione della tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina, della brucellosi ovicaprina; piano di controllo della paratubercolosi e della diarrea virale bovina (BVD); finanziamento del piano di controllo della rinotracheite bovina infettiva: 2016-2020;
- **Decreto del Dirigente Regionale dell’Unità di Progetto Sanità Animale e Igiene Alimentare 24.05.2007, n. 292** “Controlli ufficiali in materia di alimenti destinati al consumo umano e mangimi, nonché classificazione degli stabilimenti di produzione di alimenti in base alla valutazione del rischio: programmazione e istruzioni operative”;
- **DGR n. 1915 del 27 novembre 2017** Piano regionale integrato dei controlli in materia di sicurezza alimentare, prodotti fitosanitari, sanità pubblica veterinaria. Recepimento dell’Intesa sancita in CSR il 10 novembre 2016 sul documento "Linee guida per il controllo ufficiale ai sensi dei Regolamenti (CE) 882/2004 e 854/2004", presa d’atto della programmazione dei controlli per l’anno 2017 ed individuazione degli obiettivi da raggiungere da parte delle Aziende ULSS. Aggiornamento Punto di contatto regionale per il "Piano Nazionale Integrato (PNI) 2015-2018";
- **DGR del 31 marzo 2020 n. 394** - Aggiornamento delle procedure di notifica e registrazione ai sensi del regolamento CE n. 852/2004 ed introduzione della comunicazione ai sensi del D.Lgs. n 29/2017. Modifica alla D.G.R. n.3710 del 20 novembre 2007;
- **DGR dell’1 settembre 2020 n. 1248** - “Progetto “Piccole Produzioni Locali – PPL venete”: riordino della disciplina regionale relativa al progetto. Modifica della DGR n. 2162/2017.

Nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31, nonché dall’articolo 23(4) del Decreto MiPAAF n. 2588/2020 - che disciplina il regime di Condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale - si rimanda alle procedure operative che l’Organismo Pagatore Regionale – AVEPA – dovrà adottare, sulla base della circolare Agea 2022.

Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari dei pagamenti comunitari soggetti al regime di Condizionalità.

DESCRIZIONE DEGLI IMPEGNI

Le aziende produttrici devono rispettare il complesso degli adempimenti previsti dalla normativa sulla sicurezza alimentare per il loro settore di attività, in funzione del processo produttivo realizzato, attuando tra l’altro, ai sensi degli articoli 19 e 20 del Regolamento (CE) n. 178/2002, procedure per il ritiro di prodotti ritenuti non conformi ai requisiti di sicurezza alimentare e attivandosi per dare immediata informazione alle Autorità competenti ed ai consumatori.

A tal fine si distinguono i seguenti settori della produzione primaria:

- produzioni animali;
- produzioni vegetali;
- produzione di latte crudo;
- produzione di uova;



e6c25f23



ALLEGATO A DGR n. 490 del 29 aprile 2022

pag. 58 di 81

- produzioni di mangimi o alimenti per gli animali.

Produzioni animali - Impegni a carico dell'azienda:

- 1.a. curare il corretto stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose al fine di prevenire ogni contaminazione;
- 1.b. prevenire l'introduzione e la diffusione di malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso gli alimenti, attraverso opportune misure precauzionali;
- 1.c. assicurare il corretto uso degli additivi dei mangimi e dei prodotti medicinali veterinari, così come previsto dalla norma;
- 1.d. tenere opportuna registrazione di:
 - i. natura e origine degli alimenti e mangimi somministrati agli animali;
 - ii. prodotti medicinali veterinari o altri trattamenti curativi somministrati agli animali;
 - iii. i risultati di ogni analisi effettuata sugli animali e sui prodotti animali, che abbia una rilevanza ai fini della salute umana;
 - iv. ogni rapporto o controllo effettuato sugli animali o sui prodotti di origine animale;
- 1.e. immagazzinare gli alimenti destinati agli animali separatamente da prodotti chimici o da altri prodotti o sostanze proibite per l'alimentazione animale;
- 1.f. immagazzinare e manipolare separatamente gli alimenti trattati a scopi medici, destinati a determinate categorie di animali, al fine di ridurre il rischio che siano somministrati impropriamente o che si verifichino contaminazioni.

Produzioni vegetali - Impegni a carico dell'azienda:

- 2.a. Gli utilizzatori professionali devono rispettare le disposizioni relative allo stoccaggio sicuro dei prodotti fitosanitari riportate nell'Allegato VI.1 al D.M. del 22 gennaio 2014;
- 2.b. assicurare il corretto uso dei prodotti fitosanitari, così come previsto dalla norma;
- 2.c. tenere opportuna registrazione² di:
 - ogni uso di prodotti fitosanitari³;
 - i risultati di ogni analisi effettuata sulle piante o sui prodotti vegetali, che abbia una rilevanza ai fini della salute umana.
- 2.d. curare il corretto stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose al fine di prevenire ogni contaminazione;

Produzione di latte crudo - Impegni a carico dell'azienda

- 3.a. assicurare che il latte provenga da animali:
 - i. in buona salute, che non presentino segni di malattie o di ferite che possano causare contaminazione del latte;
 - ii. ai quali non siano state somministrate sostanze proibite o abbiano subito trattamenti illegali;
 - iii. che abbiano rispettato i previsti tempi di sospensione dalla produzione, nei casi di utilizzazione di prodotti o sostanze ammesse;
 - iv. ufficialmente esenti di brucellosi e da tubercolosi oppure utilizzabile a seguito dell'autorizzazione dell'autorità competente;
- 3.b. assicurare che le strutture e gli impianti rispondano a determinati requisiti minimi:
 - deve essere efficacemente assicurato l'isolamento degli animali infetti o che si sospetta siano affetti da brucellosi o tubercolosi, in modo da evitare conseguenze negative per il latte di altri animali;
 - le attrezzature ed i locali dove il latte è munto, immagazzinato, manipolato e refrigerato devono essere posizionati e costruiti in modo da limitare i rischi della contaminazione del latte;

² Per "opportuna registrazione" si intende l'insieme delle informazioni che caratterizza l'evento: date, tipi di prodotti utilizzati, quantità, fasi fenologiche delle colture, ecc.

³ tranne che per l'uso esclusivo in orti e giardini familiari il cui raccolto è destinato all'autoconsumo.



e6c25f23



ALLEGATO A DGR n. 490 del 29 aprile 2022

pag. 59 di 81

- i locali dove il latte è stoccato devono avere adeguati impianti di refrigerazione, essere protetti contro agenti infestanti ed essere separati dai locali dove gli animali sono ospitati;
 - i materiali, gli utensili, contenitori, superfici, con i quali è previsto che venga in contatto il latte, devono essere costituiti da materiale non tossico e devono essere facili da lavare e disinfettare;
 - l'attività di lavaggio e disinfezione degli impianti e contenitori deve essere effettuata dopo ogni utilizzo;
- 3.c.** assicurare che le operazioni di mungitura e trasporto del latte avvengano secondo modalità adatte a garantire pulizia, igiene e corrette condizioni di stoccaggio:
- i. lavaggio della mammella prima della mungitura;
 - ii. scarto del latte proveniente dagli animali sotto trattamento medico;
 - iii. stoccaggio e refrigerazione del latte appena munto, in relazione alla cadenza di raccolta e dei disciplinari di produzione di prodotti trasformati;
- 3.d.** assicurare la completa rintracciabilità del latte prodotto, attraverso:
- i. per i produttori di latte alimentare fresco: la predisposizione del manuale aziendale per la rintracciabilità del latte;
 - ii. per i produttori di latte crudo: l'identificazione, la documentazione e registrazione del latte venduto e della sua prima destinazione.

Produzione di uova - Impegni a carico dell'azienda:

- 4.a.** assicurare che, all'interno dei locali aziendali, le uova siano conservate pulite, asciutte, lontane da fonti di odori estranei e dall'esposizione diretta alla luce solare, protette dagli urti in maniera efficace.

Produzione di mangimi o alimenti per gli animali - Impegni a carico dell'azienda

- 5.a.** registrazione dell'operatore all'autorità regionale competente, ai sensi dell'articolo 9(2), lettera a) del Regolamento (CE) 183/05, in quanto requisito obbligatorio per poter svolgere l'attività;
- 5.b.** curare il corretto stoccaggio e manipolazione dei mangimi o alimenti per animali al fine di prevenire ogni contaminazione biologica, fisica o chimica dei mangimi stessi;
- 5.c.** tenere nella giusta considerazione i risultati delle analisi realizzate su campioni prelevati su prodotti primari a altri campioni rilevanti ai fini della sicurezza dei mangimi;
- 5.d.** tenere opportuna registrazione⁴ di:
- i. ogni uso di prodotti fitosanitari e biocidi;
 - ii. uso di semente geneticamente modificata;
 - iii. provenienza e quantità di ogni elemento costitutivo del mangime e la destinazione e quantità di ogni output di mangime.

Per quanto attiene all'evidenza delle infrazioni ed al calcolo dell'eventuale riduzione, occorre tenere in considerazione che alcuni elementi d'impegno sono controllati secondo le procedure previste per altri CGO.

In particolare gli impegni:

- 1.b prevenire l'introduzione e la diffusione di malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso il cibo, attraverso (con) opportune misure precauzionali - viene controllato nell'ambito del CGO 9;
- 1.c assicurare il corretto uso degli additivi dei mangimi e dei prodotti medicinali veterinari, così come previsto dalla norma – viene controllato anche per il CGO 5;
- 2.a. gli utilizzatori professionali rispettano le disposizioni relative allo stoccaggio sicuro dei prodotti fitosanitari riportate nell'allegato VI.1 al DM del 22 gennaio 2014 - viene controllato anche per il CGO 10;
- 2.b. assicurare il corretto uso dei prodotti fitosanitari, erbicidi e pesticidi, così come previsto dalla norma - viene controllato nell'ambito del CGO 10;
- 3.a.ii. assicurare che il latte provenga da animali ai quali non siano state somministrate sostanze proibite o abbiano subito trattamenti illegali - viene controllato anche per il CGO 5;

⁴ Per "opportuna registrazione" si intende l'insieme delle informazioni che caratterizza l'evento: date, tipi di prodotti utilizzati, quantità, fasi fenologiche delle colture, ecc..



e6c25f23



ALLEGATO A DGR n. 490 del 29 aprile 2022

pag. 60 di 81

Le attività di registrazione dei trattamenti fitosanitari e pesticidi, a carico delle aziende che, a vario titolo, producono prodotti vegetali, sono considerate come impegno diretto solo per il presente criterio, ancorché siano condizioni necessarie per il rispetto del CGO 10.

CGO 5 (ex Atto B10) - Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e abrogazione delle Direttive 81/602/ CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE

Articolo 3 lettere a), b), d), ed e), e articoli, 4, 5 e 7

(GU L 125 del 23.5.1996, pag. 3)

Recepimento nazionale

- **Decreto legislativo n. 158 del 16.03.2006**, “Attuazione della direttiva 2003/74/CE che modifica la Direttiva 96/22/CE del Consiglio concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni di animali e della direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti, come modificata dal regolamento 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, nonché abrogazione del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 336” (G.U. n. 98 del 28 aprile 2006) e successive modifiche e integrazioni.

Nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31, nonché dall'articolo 23(4) del Decreto MiPAAF n. 2588/2020 - che disciplina il regime di Condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale - si rimanda alle procedure operative che l'Organismo Pagatore Regionale – AVEPA – dovrà adottare, sulla base della circolare Agea 2022.

Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari dei pagamenti comunitari soggetti al regime di Condizionalità.

DESCRIZIONE DEGLI IMPEGNI**Premessa**

Nella Regione del Veneto è attuato annualmente il Piano Nazionale Residui sulla base delle disposizioni emanate dal Ministero della Salute, recepite, nell'ambito di un sistema regionale dei controlli, dai Servizi Veterinari delle Aziende ULSS della Regione del Veneto, in collaborazione con l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie. Le attività suddette sono coordinate dall'Unità di Progetto Sanità Animale e Igiene Alimentare della Segreteria Regionale Sanità e Sociale.

Il Piano Nazionale Residui si struttura tenendo conto delle prescrizioni del D.L.vo 16 marzo 2006, n. 158 e, per quanto riguarda le procedure per il rilievo ufficiale e la gestione dei campioni, secondo le indicazioni della Decisione della Commissione 98/179/CE del 23 febbraio 1998.

Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto legislativo n. 158 del 16.03.2006.

In particolare, gli allevamenti di bovini, bufalini, suini, ovi-caprini, equini, avicoli, conigli, selvaggina d'allevamento e/o i produttori di latte, uova, miele, devono rispettare le prescrizioni previste dalla vigente normativa, salvo deroghe ed esclusioni:

- divieto di somministrazione agli animali d'azienda di sostanze ad azione tireostatica, estrogena, androgena o gestagena, di stilbeni, e delle altre sostanze (beta)-agoniste, nonché di qualsiasi altra



e6c25f23



sostanza ad effetto anabolizzante. Alcune di queste sostanze possono tuttavia essere impiegate a scopo terapeutico o zootecnico, purché ne sia in questo caso controllato l'uso sotto prescrizione medico-veterinaria con limitazione della possibilità di somministrazione solo da parte di un medico veterinario ad animali chiaramente identificati;

- divieto di destino alla commercializzazione di animali o di prodotti da essi derivati (latte, uova, carne, ecc.) ai quali siano stati somministrati per qualsiasi via o metodo medicinali veterinari contenenti sostanze tireostatiche, stilbeni, prodotti contenenti tali sostanze o loro derivati oppure siano state somministrate illecitamente sostanze beta-agoniste, estrogene, androgene e gestagene, oppure, in caso di trattamento con sostanze beta-agoniste, estrogene, androgene e gestagene effettuato nel rispetto delle disposizioni previste dagli articoli 4 e 5 del D. Lgs. 158/2006 (uso terapeutico o zootecnico), non sia rispettato il tempo di sospensione.

TEMA PRINCIPALE: IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI

CGO 6 (ex Atto A6) - Direttiva 2008/71/CE del Consiglio del 15 luglio 2008, relativa alla identificazione e alla registrazione dei suini

Articoli 3, 4 e 5
(GU L 213 del 8.8.2008, pag. 31)

Recepimento nazionale

- **Decreto Legislativo 26 ottobre 2010, n. 200** "Attuazione della Direttiva 2008/71/CE relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini (10G0221)" (G.U. n. 282 del 2 dicembre 2010).

Visto l'Allegato 1 al Decreto MiPAAF n. 2588/2020 che disciplina il regime di Condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale, è stabilita la seguente integrazione regionale.

- **DGR 7 aprile 2015, n. 478** "Attivazione piena operatività sportello Unico Attività Produttive (Suap)-ricognizione procedimenti Dipartimenti di Prevenzione Az-ULSS";
- **DGR n. 394 del 31 marzo 2020** "Aggiornamento delle procedure di notifica e registrazione ai sensi del regolamento CE n. 852/2004 ed introduzione della comunicazione ai sensi del D.Lgs. n 29/2017. Modifica alla D.G.R. n. 3710 del 20 novembre 2007".

Nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31, nonché dall'articolo 23(4) del Decreto MiPAAF n. 2588/2020 - che disciplina il regime di Condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale - si rimanda alle procedure operative che l'Organismo Pagatore Regionale – AVEPA – dovrà adottare, sulla base della circolare Agea 2022.

Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari dei pagamenti comunitari con allevamenti suinicoli soggetti al regime di Condizionalità.

DESCRIZIONE DEGLI IMPEGNI

Di seguito sono indicati gli impegni da assolvere.



e6c25f23



ALLEGATO A DGR n. 490 del 29 aprile 2022

pag. 62 di 81

A: COMUNICAZIONE DELL'AZIENDA AGRICOLA ALLA ASL PER LA REGISTRAZIONE DELL'AZIENDA

A.1 Registrazione dell'azienda in BDN a seguito di richiesta al Servizio veterinario competente del codice aziendale entro 20 giorni dall'inizio dell'attività;

A.2 Comunicazioni al Servizio veterinario competente per territorio di eventuali variazioni anagrafiche dell'azienda entro 7 giorni.

B: TENUTA DEL REGISTRO AZIENDALE, E COMUNICAZIONE DELLA CONSISTENZA DELL'ALLEVAMENTO DELL'AZIENDA AGRICOLA E AGGIORNAMENTO DELLA BDN

B.1 Obbligo di tenuta del registro aziendale;

B.2 Corretto aggiornamento del registro aziendale, con entrata ed uscita dei capi (entro 3 giorni dall'evento); per i nati ed i morti, entro 30 giorni;

B.3 Comunicazione della consistenza dell'allevamento, rilevata entro il 31 marzo di ogni anno in Banca Dati Nazionale (BDN), comprensiva del totale di nascite e morti;

B.4 Comunicazione alla BDN di ogni variazione della consistenza zootecnica dell'azienda (movimentazioni);

B.5 Movimentazione dei capi tramite Modello 4 da allegare al registro aziendale nei casi in cui non è stato prodotto il Modello 4 elettronico. Le movimentazioni in entrata e in uscita dall'allevamento devono essere registrate entro 3 giorni dall'evento sul registro aziendale, e comunicate/aggiornate in BDN, entro 7 giorni dagli eventi. Gli allevatori che non aggiornano direttamente la BDN devono comunicare al Servizio veterinario, o al soggetto delegato, le informazioni di cui sopra relativamente ai capi di propria competenza.

C: IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI

C.1 Obbligo di identificazione individuale con codice aziendale, entro 70 giorni dalla nascita e comunque prima dell'uscita del capo dall'azienda.

CGO 7 (ex Atto A7) - Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il Regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio

Articoli 4 e 7

(GU L 204 dell'11.8.2000, pag. 1)

Recepimento nazionale

- **D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317** "Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all'identificazione e registrazione degli animali." (G.U. G.U. 14.06.1996 n. 138) e smi;
- **Ordinanza Ministeriale 28 maggio 2015** recante: "Misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina, leucosi bovina enzootica" – articolo 3, comma 7 (G.U. n. 144 del 24/6/2015 e successive modifiche ed integrazioni);



e6c25f23



ALLEGATO A DGR n. 490 del 29 aprile 2022

pag. 63 di 81

- **Decreto ministeriale 28 giugno 2016** Modifica dell'allegato IV del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317 recante "Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE, relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali" (G.U. n. 205 del 2/9/2016);
- **D.P.R. 19 ottobre 2000, n. 437** "Regolamento recante modalità per l'identificazione e la registrazione dei bovini" (G.U. 06.02.2001 n. 30) e successive modifiche e integrazioni;
- **D.M. 18/7/2001 "Modifica degli allegati al D.P.R. 19 ottobre 2000, n. 437,** riguardante «Regolamento recante modalità per la identificazione e la registrazione dei bovini»" (G.U. n. 205 del 4 settembre 2001);
- **DM 31 gennaio 2002** "Disposizioni in materia di funzionamento dell'anagrafe bovina" (G.U. 26 marzo 2002 n. 72) e successive modifiche e integrazioni;
- **Atto repertoriato n. 2298 del 26 maggio 2005 della Conferenza permanente peri rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.** Accordo, ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. 28/8/1997 n. 281, tra il Ministero della salute, il Ministero delle politiche agricole e forestali e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, recante "Approvazione del manuale operativo per la gestione dell'anagrafe bovina (Supplemento Ordinario n. 166 alla GU n. 243 del 18.10.2005)";
- **Nota del Ministero della Salute protocollo 0009384-10/04/2015-DGSAF-COD UO-P** "Abolizione obbligo rilascio passaporti per animali delle specie bovina/bufalina".

Visto l'Allegato 1 al Decreto MiPAAF n. 2588/2020 che disciplina il regime di Condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale, è stabilita la seguente integrazione regionale.

- **DGR 7 aprile 2015, n. 478** – Attivazione piena operatività sportello Unico Attività Produttive (Suap)-ricognizione procedimenti Dipartimenti di Prevenzione Az-ULSS.

Nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31, nonché dall'articolo 23(4) del Decreto MiPAAF n. 2588/2020 - che disciplina il regime di Condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale - si rimanda alle procedure operative che l'Organismo Pagatore Regionale – AVEPA – dovrà adottare, sulla base della circolare Agea 2022.

Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari dei pagamenti comunitari con allevamenti bovini e/o bufalini soggetti al regime di Condizionalità.

A: REGISTRAZIONE DELL'AZIENDA PRESSO L'ASL E IN BDN

A.1 Registrazione dell'azienda in BDN a seguito di richiesta al Servizio Veterinario competente del codice aziendale entro 20 giorni dall'inizio attività (il Servizio veterinario, entro 7 giorni dalla richiesta, registra l'azienda nella BDN);

A.2 Comunicazioni al Servizio veterinario competente per territorio di eventuali variazioni anagrafiche dell'azienda (entro 7 giorni dall'evento);

A.3 Comunicazione dell'opzione sulla modalità di registrazione degli animali:

- Direttamente nella BDN, con accesso qualificato nelle forme previste;
- Tramite delegato (organizzazioni professionali, di categoria, veterinario riconosciuto, altro operatore autorizzato);



e6c25f23



ALLEGATO A DGR n. 490 del 29 aprile 2022

pag. 64 di 81

- Avvalendosi del Servizio Veterinario della ASL;

B: IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI

B.1 Richiesta codici identificativi specie bovina (numero 2 marche auricolari) in BDN direttamente o tramite delegato. Le marche auricolari sono individuali;

B.2 Presenza di marcatura ai sensi del DPR 437/2000 per tutti gli animali nati dopo il 31 dicembre 1997. Obbligo della marcatura dei bovini entro 20 giorni dalla nascita e, comunque, prima che l'animale lasci l'azienda d'origine. Nel caso di importazione di un capo da Paesi terzi, la marcatura è eseguita entro 7 giorni dai controlli di ispezione frontaliera. Gli animali oggetto di scambi intracomunitari devono essere identificati, a partire dal 1 gennaio 1998, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1760/2000;

B.3 Registrazione in BDN del capo entro 7 giorni dalla marcatura, tramite consegna al Servizio Veterinario competente per territorio, o al soggetto delegato, della documentazione prevista, debitamente compilata. Presenza del passaporto nei casi previsti dalla legge (capi destinati agli scambi comunitari);

C: TENUTA DEL REGISTRO AZIENDALE E AGGIORNAMENTO DELLA BDN

C.1 Obbligo di tenuta del registro aziendale;

C.2 Corretto aggiornamento del registro aziendale entro 3 giorni dagli eventi (morti, e movimentazioni in entrata e uscita).

C.3 Aggiornamento del registro aziendale entro 3 giorni dall'applicazione delle marche auricolari e identificazione degli animali;

C.4 Comunicazione/aggiornamento in BDN, entro 7 giorni dagli eventi (marche, morti e movimentazioni in entrata e uscita, comprese le iscrizioni dei capi oggetto di scambi intracomunitari). Gli allevatori che non aggiornano direttamente la BDN devono comunicare al Servizio veterinario, o al soggetto delegato, le informazioni di cui sopra relativamente ai capi di propria competenza.

D: MOVIMENTAZIONE DEI CAPI: IN USCITA DALL'AZIENDA

D.1 Movimentazione dei capi tramite Modello 4, da allegare al registro aziendale nei casi in cui non è stato prodotto il Modello 4 elettronico. L'allevatore, direttamente o tramite delegato, registra in BDN e nel registro aziendale tutte le informazioni relative ai capi oggetto di movimentazione in uscita (verso altra azienda e/o impianto di macellazione);

D.2 Decesso dell'animale in azienda, notifica dell'evento entro 48 ore;

D.3 Furti e smarrimenti: è obbligatoria la comunicazione al Servizio veterinario competente per territorio, entro 2 giorni dall'evento, di eventuali furti/smarrimenti di animali o marche auricolari non ancora utilizzate. Il Detentore deve annotare sul registro aziendale, entro gli stessi termini di 2 giorni, l'avvenuto smarrimento o furto di capi.

E: MOVIMENTAZIONE DEI CAPI: IN INGRESSO IN AZIENDA

E.1 Movimentazione dei capi tramite Modello 4, da allegare al registro aziendale nei casi in cui non è stato prodotto il Modello 4 elettronico. L'allevatore, direttamente o tramite delegato, registra in BDN e nel registro aziendale tutte le informazioni relative alle movimentazioni in ingresso da altra azienda.



e6c25f23



CGO 8 (ex Atto A8) - Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio del 17 dicembre 2003 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali della specie ovina e caprina e che modifica il Regolamento (CE) 1782/2003 e le Direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE

Articoli 3, 4 e 5
(GU L 5 del 9.1.2004, pag. 8)

Recepimento nazionale

- **D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317** “Regolamento recante norme per l’attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all’identificazione e registrazione degli animali.” (G.U. n. 138 del 14 giugno 1996);
- **O.M. 28 maggio 2015** recante: “Misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina, leucosi bovina enzootica” – articolo 3, comma 7. (G.U. n. 144 del 24/6/2015), e successive modifiche e integrazioni;
- **D.M. 28 giugno 2016** Modifica dell’allegato IV del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317 recante “Regolamento recante norme per l’attuazione della direttiva 92/102/CEE, relativa all’identificazione e alla registrazione degli animali” (G.U. serie generale n. 205 del 2 settembre 2016).
- **Circolare del Ministero della Salute 28 luglio 2005**: Indicazioni per l'applicazione del Reg. (CE) n. 21/2004 del Consiglio del 17 dicembre 2003 che istituisce un sistema di identificazione e registrazione degli animali della specie ovina e caprina (GU n. 180 del 4 agosto 2005);

Visto l’Allegato 1 al Decreto MiPAAF n. 2588/2020 che disciplina il regime di Condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale, è stabilita la seguente integrazione regionale.

- **DGR 7 aprile 2015, n. 478** – Attivazione piena operatività sportello Unico Attività Produttive (Suap)-ricognizione procedimenti Dipartimenti di Prevenzione Az-ULSS.

Nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31, nonché dall’articolo 23(4) del Decreto MiPAAF n. 2588/2020 - che disciplina il regime di Condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale - si rimanda alle procedure operative che l’Organismo Pagatore Regionale – AVEPA – dovrà adottare, sulla base della circolare Agea 2022.

Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari dei pagamenti comunitari con allevamenti ovicaprinati soggetti al regime di Condizionalità.

DESCRIZIONE DEGLI IMPEGNI

Il presente Criterio si applica alle aziende agricole con allevamenti ovicaprinati. Si seguito sono indicati gli impegni da assolvere.

A: REGISTRAZIONE DELL’AZIENDA IN BDN

A.1 Registrazione dell’azienda in BDN a seguito di richiesta al Servizio Veterinario competente del codice aziendale entro 20 giorni dall’inizio dell’attività (Il Servizio veterinario, entro 7 giorni dalla richiesta, registra l’azienda nella BDN);

A.2 Comunicazione opzione su modalità di registrazione degli animali:

- direttamente nella BDN con accesso qualificato nelle forme previste;
- tramite delegato (organizzazioni professionali di categoria, veterinario riconosciuto, altro operatore autorizzato);
- avvalendosi del Servizio Veterinario;



e6c25f23



A.3 Comunicazioni al Servizio veterinario competente per territorio di eventuali variazioni anagrafiche dell'azienda entro 30 giorni.

B: TENUTA DEL REGISTRO AZIENDALE E AGGIORNAMENTO DELLA BDN

B.1 Obbligo di tenuta del registro aziendale;

B.2 Comunicazione della consistenza dell'allevamento (aggiornata almeno una volta l'anno) entro il mese di marzo dell'anno successivo nel registro aziendale e in BDN. Qualora tutti i capi siano stati registrati individualmente in BDN unitamente alle loro movimentazioni, ad eccezione degli agnelli destinati a macellazione entro i 12 mesi di età, non è necessario procedere alla comunicazione del censimento annuale, in quanto tale comunicazione si considera così soddisfatta;

B.3 Movimentazione dei capi tramite Modello 4 riportante il numero dei capi ed i relativi codici di identificazione e registrazione nel registro aziendale e in BDN delle informazioni identificative, di provenienza e destinazione dei capi oggetto di movimentazione;

B.4 Per i capi nati dal 1° gennaio 2010: obbligo della registrazione sul registro aziendale delle marche auricolari individuali dei capi identificati elettronicamente;

B.5 Corretto aggiornamento del registro aziendale entro 3 giorni dagli eventi (morti e movimentazioni in entrata e uscita);

B.6 Aggiornamento del registro aziendale entro 3 giorni dall'applicazione delle marche auricolari e identificazione dei capi;

B.7 Comunicazione/aggiornamento in BDN, entro 7 giorni dagli eventi (marche dei capi, morti e movimentazioni in entrata e uscita). Gli allevatori che non aggiornano direttamente la BDN devono comunicare al Servizio veterinario, o al soggetto delegato, le informazioni di cui sopra relativamente ai capi di propria competenza.

C: IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI

C.1 Per i nati prima del 09.07.2005: obbligo di marcatura individuale con tatuaggio riportante il codice aziendale più un secondo tatuaggio o un marchio auricolare riportante un codice progressivo individuale;

C.2 Per i nati dopo il 09.07.2005: obbligo di marcatura individuale (1. doppio marchio auricolare oppure 2. un marchio auricolare più un tatuaggio oppure 3. un marchio auricolare più identificatori elettronici ai sensi del Reg. (CE) 933/08) con codice identificativo rilasciato dalla BDN entro sei mesi dalla nascita. Le marche auricolari non possono essere utilizzate in altri allevamenti;

C.3 Per i nati dopo il 09.07.2005: capi di età inferiore a 12 mesi destinati al macello: Identificazione mediante unico marchio auricolare riportante almeno il codice aziendale (sia maschi che femmine), entro sei mesi dalla nascita se non lasciano l'allevamento prima.

C.4 Per i capi nati a partire dal 1° gennaio 2010. Ogni singolo individuo deve essere identificato entro 6 mesi dalla nascita, o comunque prima della movimentazione, mediante apposizione di due mezzi di identificazione riportanti un identificativo univoco ed individuale. Uno dei due mezzi di identificazione deve essere di tipo elettronico ai sensi del Reg (CE) 21/2004, l'altro di tipo convenzionale (marca auricolare o tatuaggio). Per gli animali destinati alla macellazione entro il 12° mese di età è tuttavia ammesso un sistema di identificazione semplificato mediante apposizione di un unico marchio auricolare all'orecchio sinistro recante il codice di identificazione dell'azienda di nascita dell'animale.



e6c25f23



TEMA PRINCIPALE: MALATTIE DEGLI ANIMALI

CGO 9 (ex Atto B12) - Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili

Articoli 7, 11, 12, 13 e 15
(GU L 147 del 31 maggio 2001, pag. 1)

Recepimento nazionale

- **Decreto Ministero della Sanità 7 gennaio 2000** “Sistema nazionale di sorveglianza epidemiologica della encefalopatia spongiforme bovina (BSE)” (G.U. n. 59 del 11/03/2000 S.O.) e ss.mm.ii;
- **Decreto Ministero della Salute 25 novembre 2015** “Misure di prevenzione su base genetica per l'eradicazione della scrapie ovina classica, finalizzate all'incremento dell'allele di resistenza della proteina prionica (ARR) nell'intero patrimonio ovino nazionale”.

Gli articoli del Regolamento citato sono direttamente applicabili.

Visto l'Allegato 1 al Decreto MiPAAF n. 2588/2020 che disciplina il regime di Condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale, è stabilita la seguente integrazione regionale.

- **Nota del Direttore della Sezione Veterinaria e Sicurezza Alimentare del 28 febbraio 2020**, prot. n. 96993, “Programmazione nazionale sorveglianza EST ovi-caprine anno 2020”;
- **Deliberazione della Giunta Regionale n. 1964 del 6 dicembre 2016**, “Piano regionale di selezione genetica per l'eradicazione della Scrapie ovina classica”.

Nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31, nonché dall'articolo 23(4) del Decreto MiPAAF n. 2588/2020 - che disciplina il regime di Condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale - si rimanda alle procedure operative che l'Organismo Pagatore Regionale – AVEPA – dovrà adottare, sulla base della circolare Agea 2022.

Le Regioni e Province autonome, a norma dell'articolo 23(3) del Decreto MiPAAF n. 2588/2020, definiscono sulla base delle norme di recepimento del Regolamento (CE) n. 999/2001, dove attuate a livello regionale, gli impegni applicabili a livello di azienda agricola.

Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari dei pagamenti comunitari con allevamenti bovini, bufalini, ovini e caprini soggetti al regime di Condizionalità.

DESCRIZIONE DEGLI IMPEGNI

Devono essere rispettati i seguenti divieti ed obblighi:

1. Divieto di somministrazione ai ruminanti di proteine animali
2. Il divieto di cui al punto 1 è esteso agli animali diversi dai ruminanti ed è limitato, per quanto riguarda l'alimentazione di tali animali, con prodotti di origine animale a norma dell'allegato IV del reg. UE n. 999/2001.
3. Obbligo di immediata denuncia alle autorità competenti in ogni caso di sospetta infezione da TSE in un animale.



e6c25f23



ALLEGATO A DGR n. 490 del 29 aprile 2022

pag. 68 di 81

4. Obbligo di rispettare quanto previsto dagli articoli 12 e 13 del Regolamento (CE) n. 999/2001 nei casi in cui una TSE sia sospettata o confermata.
5. Obbligo di attuare quanto previsto dai piani regionali di cui al Decreto 25 novembre 2015 “Misure di prevenzione su base genetica per l’eradicazione della scrapie ovina classica, finalizzate all’incremento dell’allele di resistenza della proteina prionica (ARR) nell’intero patrimonio ovino nazionale”
6. Obbligo di rispettare le condizioni per l’immissione sul mercato, le esportazioni o le importazioni di bovini, ovini o caprini e loro sperma, embrioni e ovuli, previste dall’art. 15 e dagli allegati VIII e IX del Regolamento (CE) n. 999/2001.
7. Obbligo di rispettare le condizioni per l’immissione sul mercato della progenie di prima generazione, dello sperma, degli embrioni o degli ovuli di animali per i quali si sospetta o è confermata la presenza di una TSE, previste dall’art. 15 e dall’allegato VIII, capitolo B del Regolamento (CE) n. 999/2001.

I punti 1 e 2 si applicano fatte salve le disposizioni di cui all'allegato IV del reg. UE n. 999/2001, che stabiliscono deroghe a tali divieti



e6c25f23



TEMA PRINCIPALE: PRODOTTI FITOSANITARI

CGO 10 (ex Atto B9) - Reg. CE 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE

Articolo 55, prima e seconda frase
(GUUE L 309 del 24/11/2009, pag 1)

Recepimento nazionale

- **Decreto legislativo n. 194 del 17 marzo 1995** “Attuazione della dir. 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari” (GU n. 122 del 27 maggio 1995, S.O. n. 60) e successive modifiche e integrazioni;
- **D.P.R. n. 290 del 23 aprile 2001** “Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti” (n. 46, allegato 1, legge n. 59/1997) [art. 42] (G.U. 18.07.2001 n. 165 S.O. n. 190L) e successive modifiche e integrazioni;
- **Regolamento (CE) 396/2005** del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (G.U. L 70 del 16/3/2005);
- **Decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150** “Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi (G.U. 30 agosto 2012 n. 202, S.O. n. 177).
- **Decreto interministeriale 22 gennaio 2014**, Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi» (G.U. n. 35 del 12/2/2014);

Visto l'Allegato 1 al Decreto MiPAAF n. 2588/2020 che disciplina il regime di Condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale, è stabilita la seguente integrazione regionale.

- **DGR 31 gennaio 2003, n. 136** “Progetto regionale F.A.S.: Fitosanitari – Ambiente – Salute” (BUR n. 18 del 18 febbraio 2003);
- **Deliberazione del Consiglio regionale n. 107 del 5 novembre 2009** – Piano di Tutela delle Acque (BUR n. 100 dell'8 dicembre 2009);
- **DGR 26 luglio 2011, n. 1158** “Riorganizzazione del servizio di controllo funzionale e taratura delle attrezzature per la distribuzione dei prodotti fitosanitari”;
- **DGR 18 novembre 2014, n. 2136** “Decreto Legislativo 14.08.2012, n. 150. Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi. Disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per gli utilizzatori professionali e per i rivenditori di prodotti fitosanitari, previsto dal Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari adottato con Decreto Ministeriale 22.01.2014” (BUR n. 111 del 20 novembre 2014);
- **DGR 14 maggio 2015, n. 801** “Decreto Legislativo 14.08.2012, n. 150. Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi. Disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per gli utilizzatori professionali e per i rivenditori di prodotti fitosanitari, previsto dal Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari adottato con Decreto Ministeriale 22.01.2014”.



e6c25f23



ALLEGATO A DGR n. 490 del 29 aprile 2022

pag. 70 di 81

Coinvolgimento dei centri autorizzati di assistenza agricola (CAA) nel procedimento di rilascio e rinnovo dei certificati di abilitazione agli utilizzatori professionali medesimi”. (BUR n. 58 del 9 giugno 2015);

- **DGR 11 agosto 2015, 1069** “Modifiche ed integrazioni all'Allegato B alla DGR n. 2136 del 18.11.2014 "Decreto Legislativo 14.08.2012 n. 150. Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi. Disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per gli utilizzatori professionali e per i rivenditori di prodotti fitosanitari, previsto dal Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari adottato con Decreto Ministeriale 22.1.2014" e disposizioni per il rilascio temporaneo del certificato di abilitazione alla vendita di prodotti fitosanitari. Non impegno di spesa”;
- **DGR 18 agosto 2015, n. 1101** “Disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per svolgere l'attività di consulente in materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi, previsto dal Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari adottato con Decreto Ministeriale 22.01.2014”. (BUR n. 85 del 4 settembre 2015);
- **DGR 23 dicembre 2015, n. 1902** “Disposizioni di attuazione del nuovo sistema regionale di formazione obbligatoria e certificata per i rivenditori di prodotti fitosanitari, previsto dal Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari adottato con Decreto Ministeriale 22.1.2014 e disposizioni per il rilascio ed il rinnovo del certificato di abilitazione alla vendita di prodotti fitosanitari” (BUR n. 3 del 12 gennaio 2016);
- **DGR 14 giugno 2016, n. 888** “DGR n. 1902 del 23.12.2015. Indicazioni operative per l'avvio del nuovo sistema regionale per il rilascio ed il rinnovo dell'attività di vendita dei prodotti fitosanitari”;
- **DGR 28 marzo 2017, n. 380** “Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN) e D.Lgs. n. 150/2012. Programmazione unitaria e monitoraggio coordinati della realizzazione delle azioni, di competenza della Amministrazione Regionale, necessarie all'implementazione complessiva del PAN”;
- **DGR 19 luglio 2017, n. 1133** “Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari. Disposizioni relative all'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni amministrative. D.Lgs. 14 agosto 2012, n. 150, art. 24”;

Nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31, nonché dall'articolo 23(4) del Decreto MiPAAF n. 2588/2020 - che disciplina il regime di Condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale - si rimanda alle procedure operative che l'Organismo Pagatore Regionale – AVEPA – dovrà adottare, sulla base della circolare Agea 2022.

Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari dei pagamenti comunitari soggetti al regime di Condizionalità.

DESCRIZIONE DEGLI IMPEGNI

Gli impegni applicabili a livello dell'azienda beneficiaria sono definiti sulla base delle norme di recepimento della prima e seconda frase dell'art. 55 del Regolamento (CE) n. 1107/09.

Per le aziende i cui titolari siano acquirenti od utilizzatori di prodotti fitosanitari (PF) valgono gli impegni previsti dal D.Lgs. n. 150/2012 e dal Decreto MiPAAF 22 gennaio 2014 “Adozione del Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari”, ai sensi dell'articolo 6 del Decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante: “Attuazione della Direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi”.

Le aziende devono rispettare i seguenti impegni:



e6c25f23



ALLEGATO A DGR n. 490 del 29 aprile 2022

pag. 71 di 81

- possesso del certificato di abilitazione per l'acquisto e l'utilizzazione dei prodotti fitosanitari (patentino) in corso di validità da parte dei soggetti che acquistano e/o utilizzano tutti i prodotti fitosanitari ad uso professionale, a prescindere dalla loro classificazione ed etichettatura di pericolo (art. 9 del Decreto legislativo n. 150/2012);
- disponibilità, conformità e aggiornamento del registro dei trattamenti (quaderno di campagna) e delle fatture di acquisto di tutti i prodotti fitosanitari ad uso professionale relative agli ultimi tre anni; il registro dei trattamenti dovrà essere aggiornato al più tardi entro il periodo della raccolta e comunque al più tardi entro trenta giorni dall'esecuzione del trattamento. La compilazione del registro può essere eseguita avvalendosi del "Registro web dei trattamenti fitosanitari", disponibile sul sito PIAVE della Regione del Veneto (<http://piave.veneto.it/web/temi/difesa-fitosanitaria>), che permette di assolvere in modo automatizzato alle verifiche sulle registrazioni richieste dal presente CGO10;
- conservare il registro dei trattamenti almeno per i tre anni successivi a quello a cui si riferiscono gli interventi annotati;
- rispetto delle modalità d'uso previste nell'etichetta del prodotto impiegato;
- presenza ed uso dei dispositivi di protezione individuale previsti;
- presenza in azienda di un sito per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari ed evitare la dispersione nell'ambiente, in conformità con quanto previsto al punto VI.1 dell'allegato VI del Decreto Ministeriale 22 gennaio 2014 di adozione del Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN).

Nel caso di ricorso a contoterzista, mantenere la scheda trattamento contoterzisti (all. 4 circolare ministeriale 30.10.2002, n. 32469), ovvero annotazione da parte del contoterzista sul registro dei trattamenti aziendale del/degli interventi da lui effettuati. In questo caso, oltre a riportare i dati previsti, ogni trattamento effettuato dal contoterzista deve essere da lui controfirmato.

Nel caso in cui un soggetto non abilitato si avvale di un contoterzista, è prevista la possibilità di delegare tutte le operazioni dal ritiro del prodotto fitosanitario, presso il distributore, all'utilizzo dello stesso. Resta in capo al soggetto delegante (agricoltore) la fatturazione e il relativo pagamento. La medesima disposizione si applica se il soggetto abilitato è uno dei familiari, coadiuvanti o dipendenti dell'azienda.

Di seguito sono riportati i dati che il succitato registro dei trattamenti deve contenere:

- elenco cronologico dei trattamenti eseguiti sulle diverse colture, oppure, in alternativa, una serie di moduli distinti, relativi ciascuno ad una singola coltura agraria;
- prodotto fitosanitario utilizzato e quantità;
- superficie della coltura a cui si riferisce il singolo trattamento;
- avversità per la quale si è reso necessario il trattamento;
- registrazione dell'insieme delle informazioni (date, tipi di prodotti utilizzati, quantità, fasi fenologiche delle colture, ecc.), utili alla verifica del rispetto delle prescrizioni stabilite nell'etichetta.

Il registro dei trattamenti può essere compilato anche dall'utilizzatore dei prodotti fitosanitari diverso dal titolare dell'azienda; in questo caso il titolare deve sottoscriverlo al termine dell'anno solare. Gli utilizzatori di prodotti fitosanitari possono avvalersi, per la compilazione del registro dei trattamenti, dei centri di assistenza agricola, previa notifica alla ASL di competenza. Detto registro può essere compilato e sottoscritto anche da persona diversa qualora l'utilizzatore dei prodotti fitosanitari non coincida con il titolare dell'azienda e nemmeno con l'acquirente dei prodotti stessi. In questo caso dovrà essere presente in azienda, unitamente al registro dei trattamenti, relativa delega scritta da parte del titolare.

Nel caso di cooperative di produttori che acquistano prodotti fitosanitari con i quali effettuano trattamenti per conto dei loro soci, il registro dei trattamenti può essere conservato presso la sede sociale dell'associazione e deve essere compilato e sottoscritto dal legale rappresentante previa delega rilasciatagli dai soci.



e6c25f23



Il registro dei trattamenti deve essere compilato anche quando gli interventi fitosanitari vengono eseguiti per la difesa delle derrate alimentari immagazzinate. Il registro dei trattamenti deve essere utilizzato, inoltre, per gli impieghi effettuati in ambito extra-agricolo (verde pubblico, diserbo canali, sedi ferroviarie, ecc.). Sono esentati dalla compilazione del registro dei trattamenti i soggetti che utilizzano prodotti fitosanitari esclusivamente in orti e giardini familiari il cui raccolto è destinato al consumo proprio.

Inoltre, si sottolinea che:

1. la presenza del registro dei trattamenti in azienda, aggiornato e conforme è un impegno diretto solo per il CGO 4; pertanto, l'inosservanza di questo impegno, in quanto tale, viene considerata una non conformità al CGO 4; ciononostante, dato che la corretta tenuta del registro è necessaria per la verifica della corretta utilizzazione dei prodotti fitosanitari, l'assenza del registro o la sua non conformità ha conseguenze anche per il presente CGO 10.
2. la presenza in azienda di un sito per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari è un impegno previsto:
 - a. dal presente CGO 10, per quanto attiene alla verifica delle quantità di prodotti fitosanitari acquistati, utilizzati e immagazzinati;
 - b. alla BCAA 3, per quanto riguarda la dispersione nell'ambiente di sostanze pericolose;
 - c. al CGO 4, per quanto attiene al pericolo di contaminazione delle derrate prodotte.

Precisazione

Si valuta opportuno ricordare che il Piano di Tutela delle Acque, all'Allegato A3, art. 14, ha definito quale prima designazione che le zone vulnerabili a prodotti fitosanitari coincidano con le zone vulnerabili ai nitrati di alta pianura – 100 Comuni della zona di ricarica degli acquiferi – individuate con la deliberazione del Consiglio regionale n. 62 del 17 maggio 2006 (definizione di “vulnerabilità intrinseca”). Nelle aree definite vulnerabili a prodotti fitosanitari, l'impiego di alcuni principi attivi potrebbe essere limitato o vietato, solo una volta conclusasi e avallata dal Ministero della Salute, anche la fase di individuazione dei criteri di “vulnerabilità specifica”, il cui percorso di definizione è stato intrapreso con l'approvazione della DGR n. 425/2011.



e6c25f23



ALLEGATO A DGR n. 490 del 29 aprile 2022

pag. 73 di 81

**SETTORE
BENESSERE DEGLI ANIMALI****TEMA PRINCIPALE: BENESSERE DEGLI ANIMALI****CGO 11 (ex Atto C16) – Direttiva 2008/119/CE del Consiglio del 18 dicembre 2008 che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli****Articoli 3 e 4**
(G.U. L. 10 del 15.1.2009, pag. 7)**Recepimento nazionale**

- **Decreto Legislativo n. 126 del 7 luglio 2011** “Attuazione della direttiva 2008/119/CE, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli” (G.U. n. 180 del 4 agosto 2011);
- **Circolare del Ministero della Salute n. 29827 del 20/12/2021** “Check-list e manuale operativo per la protezione degli ovicapri in allevamento - anno 2022. Modifiche e aggiornamento check list controllo ufficiale informatizzate (suini, bovini, vitelli e galline ovaiole)”.

Nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31, nonché dall'articolo 23(4) del Decreto MiPAAF n. 2588/2020 - che disciplina il regime di Condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale - si rimanda alle procedure operative che l'Organismo Pagatore Regionale – AVEPA – dovrà adottare, sulla base della circolare Agea 2022.

Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari dei pagamenti comunitari con allevamenti bovini/bufalini soggetti al regime di Condizionalità.

DESCRIZIONE DEGLI IMPEGNI

Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto Legislativo n. 126 del 7 luglio 2011.

Con nota del Direttore della Sezione Veterinaria e Sicurezza Alimentare del 1 dicembre 2014, prot. n. 513055, “Piano Nazionale Benessere Animale 2014”, è stata trasmessa ai Servizi Veterinari delle Az.ULSS la nota del Ministero della Salute prot. n. 0013321-24/06/2014-DGSAF, “Piano Nazionale Benessere Animale 2014: aggiornamento check-list suini, ovaiole, vitelli, altre specie; modalità di inserimento esiti controlli ufficiali in BDN; riepilogo per la verifica dell'esecuzione delle prescrizioni o interventi correttivi richiesti”: in tal modo, sono state fornite indicazioni in merito alla corretta applicazione delle norme vigenti, al fine di ottenere una uniforme attuazione delle stesse su tutto il territorio nazionale, onde evitare difformità interpretative, che potrebbero compromettere il benessere degli animali allevati, nonché una distorsione della leale concorrenza di mercato.

Con nota del Dirigente del Settore Igiene e sicurezza degli alimenti di origine animale, sanità animale e zootecnia del 9 luglio 2015, prot. n. 283787, è stata trasmessa ai Servizi Veterinari delle Az.ULSS la nota del Ministero della Salute prot. n. 0016287-19/06/2015-DGSAF “Piano Nazionale Benessere Animale (PNBA) 2015”, la quale conteneva tra l'altro dei chiarimenti in merito alla categoria di “vitelli” soggetti a controllo per benessere animale, ai sensi del Decreto Legislativo n. 126 del 7 luglio 2011. Ulteriori indicazioni nazionali in merito a tale punto sono state fornite dal Ministero della salute con nota prot. n. 0018338-14/07/2015-DGSAF (“Piano Nazionale Benessere Animale (PNBA) 2015 – rettifica ed integrazione”), trasmesso in data 22 luglio 2015 dalla Sezione Veterinaria e Sicurezza Alimentare ai Servizi Veterinari delle Az.ULSS.



e6c25f23



ALLEGATO A DGR n. 490 del 29 aprile 2022

pag. 74 di 81

Con nota del Ministero della Salute prot. n. 0009735-17/04/2018-DGSAF sono state formalizzate le nuove check-list per il controllo del benessere animale in allevamento di vitelli, di suini e di "altre specie", valevoli anche ai fini della Condizionalità.

Con nota del Ministero della Salute prot. n. 745-14/01/2021-DGSAF è stata formalizzata la nuova check-list per il controllo del benessere animale in allevamento di vitelli, valevole anche ai fini della Condizionalità.

Con la normativa sul benessere animale e le norme minime per la protezione del vitello, il legislatore pone particolare attenzione alle necessità eto-fisiologiche proprie della specie, ben indicando tutti gli interventi necessari ed i requisiti minimi delle strutture di allevamento per la salvaguardia del benessere del vitello.

Nello specifico, rientrano nell'ambito di applicazione tutte le aziende con presenza di vitelli, ad es:

- le aziende che allevano vitelli per la produzione di carne bianca;
- le aziende che svezzano vitelli per il successivo ingrasso;
- le aziende che allevano vitelli destinati alla riproduzione.

Le maggiori tematiche affrontate dalla normativa sul benessere e che prevedono uno specifico controllo riguardano in particolare:

1. le modalità e le pratiche di allevamento, ad esempio:

- a) il sistema di stabulazione deve tener conto del bisogno etologico dei vitelli a raggrupparsi in mandria; pertanto gli animali devono essere allevati in gruppo in un sistema di stabulazione che garantisca sufficiente spazio per l'esercizio fisico, i contatti con altri bovini ed i normali movimenti.
- b) nessun vitello di età superiore alle otto settimane deve essere rinchiuso in un recinto individuale, a meno che un veterinario non abbia certificato che il suo stato di salute o il suo comportamento esiga che sia isolato dal gruppo al fine di essere sottoposto ad un trattamento diagnostico e terapeutico. La larghezza del recinto individuale deve essere almeno pari all'altezza al garrese del vitello, misurata quando l'animale è in posizione eretta, e la lunghezza deve essere almeno pari alla lunghezza del vitello, misurata dalla punta del naso all'estremità caudale della tuberosità ischiatica e moltiplicata per 1,1. Ogni recinto individuale per vitelli, salvo quelli destinati ad isolare gli animali malati, non deve avere muri compatti, ma pareti divisorie traforate che consentano un contatto diretto, visivo e tattile tra i vitelli;
- c) le pareti dei box devono essere traforate per garantire il contatto diretto, visivo e tattile tra i vitelli.
- d) nei box multipli i vitelli devono avere uno spazio libero individuale disponibile pari a m² 1,5 fino a 150 kg di peso vivo; pari a m² 1,7 fino a 220 kg e pari a m² 1,8 con peso vivo oltre i 220 kg. Le suddette misure devono essere considerate al netto di eventuali attrezzature (mangiatoie, abbeveratoi, alimentatori automatici, ...);
- e) i vitelli non devono essere legati, gli animali possono essere legati soltanto per un breve periodo di tempo, al massimo un'ora, al momento della somministrazione dell'alimento;
- f) è vietato l'uso della museruola;
- g) è vietato il taglio della coda nei bovini, se non a fini terapeutici certificati;
- h) la cauterizzazione dell'abbozzo corneale è ammessa al di sotto delle tre settimane di vita.

2. la necessità e l'accuratezza dei controlli da parte del personale dell'allevamento, ad esempio:

- a) tutti i vitelli devono essere controllati almeno due volte al giorno dall'allevatore e gli animali malati o feriti devono, se necessario, essere isolati in locali appropriati e ricevere immediatamente le opportune cure, con eventuale intervento del veterinario aziendale.

3. le caratteristiche igienico-strutturali delle attrezzature e dei locali di detenzione ed il controllo dei parametri microclimatici, ad esempio:

- a) i materiali utilizzati per la costruzione dei locali di stabulazione, dei recinti e delle attrezzature con i quali i vitelli possono venire a contatto, devono essere lavabili e disinfettabili;



e6c25f23



- b) i dispositivi di attacco ed i locali di stabulazione non devono avere spigoli taglienti e sporgenze che possano provocare lesioni agli animali;
 - c) l'installazione delle apparecchiature e dei circuiti elettrici deve essere conforme alla normativa vigente;
 - d) le stalle, i box, le attrezzature, gli utensili devono essere puliti e disinfettati regolarmente. I locali di stabulazione devono essere costruiti in modo da permettere ai vitelli di coricarsi, giacere, alzarsi ed accudire sé stessi senza difficoltà;
 - e) le deiezioni e gli alimenti inutilizzati devono essere rimossi con la dovuta regolarità;
 - f) i pavimenti non devono essere sdruciolevoli, non avere asperità, devono presentare una superficie rigida, piana e stabile, e garantire una zona di riposo pulita ed asciutta;
 - g) le attrezzature per la somministrazione degli alimenti, devono ridurre al minimo la possibilità di contaminazione dell'acqua o dei mangimi.
 - h) devono essere garantite condizioni di microclima favorevoli al benessere dei vitelli;
 - i) deve essere garantita un'adeguata illuminazione naturale o artificiale per un periodo minimo compreso dalle ore 9.00 alle ore 17.00;
 - j) dovrà inoltre essere disponibile un'illuminazione adeguata fissa o mobile, tale da consentire il controllo dei vitelli in qualsiasi momento;
- 4. la cura dell'alimentazione e della somministrazione di liquidi, ad esempio:**
- a) l'alimentazione deve garantire un tenore ematico di emoglobina di almeno 4,5 mmol/litro (7,2 g/dl); l'alimento solido-fibroso deve essere di almeno 50 g/die dalla seconda all'ottava settimana di vita ed almeno da 50 a 250 g/die dall'ottava progressivamente fino alla ventesima settimana di vita;
 - b) tutti i vitelli, se non alimentati *ad libitum*, devono essere alimentati almeno due volte al giorno, potendo accedere all'alimento contemporaneamente agli altri vitelli;
 - c) a partire dalla seconda settimana di età ogni vitello deve poter disporre di acqua fresca, oppure poter soddisfare il proprio fabbisogno in liquidi con altre bevande; tuttavia, i vitelli malati o sottoposti a condizioni atmosferiche caratterizzate da temperature elevate, devono poter disporre di acqua fresca in ogni momento;
 - d) dopo la nascita ogni vitello deve ricevere colostro bovino quanto prima possibile e comunque, entro le prime sei ore di vita.



e6c25f23



CGO 12 (ex Atto C17) – Direttiva 2008/120 del Consiglio del 18 dicembre 2008 che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini

Articoli 3 e 4
(GU L 47 del 18.2.2009, pag. 5)

Recepimento nazionale

- **Decreto Legislativo 7 luglio 2011, n. 122** “Attuazione della Direttiva 2008/120/CE, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (S.O. alla G.U. del 2 agosto 2011, n. 178);
- **Circolare del Ministero della Salute n. 29827 del 20/12/2021** “Check-list e manuale operativo per la protezione degli ovicaprini in allevamento - anno 2022. Modifiche e aggiornamento check list controllo ufficiale informatizzate (suini, bovini, vitelli e galline ovaiole)”.

Nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31, nonché dall’articolo 23(4) del Decreto MiPAAF n. 2588/2020 - che disciplina il regime di Condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale - si rimanda alle procedure operative che l’Organismo Pagatore Regionale – AVEPA – dovrà adottare, sulla base della circolare Agea 2022.

Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari dei pagamenti comunitari con allevamenti suinicoli soggetti al regime di Condizionalità.

DESCRIZIONE DEGLI IMPEGNI

Le aziende agricole devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto Legislativo 7 luglio 2011, n. 122.

A partire dalla pubblicazione del succitato D.Lgs., il Ministero della Salute ha emanato diverse circolari esplicative (es. prot. n. 0008968-03/05/13 sul “Group housing” delle scrofe, prot. n. 0007570-04/04/15 sul miglioramento del benessere delle scrofe attraverso un corretto regime alimentare, etc.), fornendo in tal modo dettagliate indicazioni in merito alla corretta applicazione delle norme vigenti, al fine di ottenere una uniforme attuazione delle stesse su tutto il territorio nazionale, onde evitare difformità interpretative, che potrebbero compromettere il benessere degli animali allevati, nonché una distorsione della leale concorrenza di mercato.

Con nota del Ministero della Salute prot. n. 4500 del 19/02/2020 integrata da nota prot. n. 11019 del 19.4.2020 è stata formalizzata la nuova check-list per il controllo del benessere animale in allevamento dei suini, valevole anche ai fini della Condizionalità.

Sono riportate, di seguito, le disposizioni generali contenute nel vigente Decreto Legislativo 7 luglio 2011, n. 122, a cui gli allevatori devono fare riferimento.

1. **La superficie libera totale** per ciascuna scrofa e scrofetta dopo la fecondazione allevate in gruppo, deve essere pari ad almeno:

- mq 1,64 per le scrofette dopo la fecondazione;
- mq 2,25 per le scrofe.

Tuttavia se i gruppi sono costituiti da meno di 6 animali le superfici devono essere aumentate del 10%.

Se i gruppi sono costituiti da 40 o più animali le superfici possono essere ridotte del 10%.

2. Per le scrofe gravide e le scrofette dopo la fecondazione una parte della predetta superficie libera totale a disposizione di ciascuna di esse deve essere costituita da pavimento pieno continuo, le cui dimensioni minime devono essere di:



e6c25f23



ALLEGATO A DGR n. 490 del 29 aprile 2022

pag. 77 di 81

- mq 0,95 per le scrofette dopo la fecondazione;
- mq 1,3 per le scrofe gravide.

Una parte di tale pavimento pieno, non eccedente il 15% dello stesso, può essere riservata alle aperture di scarico (pozzetti, griglie etc.).

3. Le scrofe e scrofette devono essere allevate in gruppo nel periodo compreso tra le 4 settimane dopo la fecondazione e una settimana prima della data prevista per il parto. Il recinto in cui viene allevato il gruppo di tali scrofe e scrofette deve avere i lati di lunghezza superiore a m. 2,8; se il gruppo è costituito da meno di 6 animali tale misura deve essere superiore a m. 2,4.
4. Nelle aziende con meno di 10 scrofe è consentito allevare, nel suddetto periodo compreso tra le 4 settimane dopo la fecondazione e una settimana prima del parto, le scrofe e scrofette in recinti individuali, a condizione che questi consentano agli animali di girarsi facilmente.
5. Le scrofe e scrofette devono avere accesso permanente al materiale per le attività di ricerca e manipolazione. Tale materiale può essere costituito da prodotti di varia natura, quali ad esempio: paglia, fieno, legno, segatura, composti di funghi, torba, miscugli di questi materiali etc. L'uso del materiale manipolabile deve essere tale da non compromettere la salute ed il benessere degli animali allevati.
6. I recinti individuali, nei quali possono essere temporaneamente tenuti i suini particolarmente aggressivi o malati o feriti, devono essere di dimensioni tali da permettere agli animali di girarsi, salvo ovviamente diversa indicazione del medico veterinario responsabile della cura degli animali stessi.
7. Per quanto attiene alle caratteristiche della pavimentazione, queste devono essere conformi ai requisiti di cui all'articolo 3, paragrafo 1., lettera c) del D.Lgs 122/2011.
8. Ulteriori dettagli relativi alle condizioni generali che devono possedere gli allevamenti suinicoli ai fini del rispetto della normativa vigente sul benessere animale, nonché alle disposizioni specifiche per le varie categorie di suini allevati (scrofe e scrofette, lattonzoli, suinetti e suini all'ingrasso) sono riportati in Allegato I al succitato decreto legislativo.



e6c25f23



CGO 13 (ex Atto C18) – Direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti**Articolo 4**
(GU L 221 dell' 8 agosto 1998, pag. 23)**Recepimento nazionale**

- **Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146** "Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti" (GU n. 95 del 24 aprile 2001), modificato dalla **legge 27.12.2004, n. 306** (G.U. 27.12.2004, n. 302) e successive modifiche e integrazioni;
- **Circolare del Ministero della Salute n. 10 del 5 novembre 2001** "Chiarimenti in materia di protezione degli animali negli allevamenti e definizione delle modalità per la trasmissione dei dati relativi all'attività di controllo" (G.U. n. 277 del 28 novembre 2001);
- **Circolare del Ministero della Salute n. 29827 del 20/12/2021** "Check-list e manuale operativo per la protezione degli ovicapri in allevamento - anno 2022. Modifiche e aggiornamento check list controllo ufficiale informatizzate (suini, bovini, vitelli e galline ovaiole)".

Nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31, nonché dall'articolo 23(4) del Decreto MiPAAF n. 2588/2020 - che disciplina il regime di Condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale - si rimanda alle procedure operative che l'Organismo Pagatore Regionale – AVEPA – dovrà adottare, sulla base della circolare Agea 2022.

Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari dei pagamenti comunitari con allevamenti zootecnici soggetti al regime di Condizionalità, fatta eccezione degli allevamenti di animali elencati nel comma 3 dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 146/2001.

DESCRIZIONE DEGLI IMPEGNI

Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto Legislativo n. 146, del 26.03.2001 e successive modifiche e integrazioni.

Con nota del Ministero della Salute prot. n. 0009735-17/04/2018-DGSAF sono state formalizzate le nuove check-list per il controllo del benessere animale in allevamento di vitelli, di suini e di "altre specie", valevoli anche ai fini della Condizionalità.

Con nota del Ministero della Salute prot. n. 0004339 del 24/02/2020 sono state formalizzate delle nuove check-list per il controllo del benessere animale in allevamento dei bovini e bufalini, valevoli anche ai fini della Condizionalità; al riguardo, il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, con nota prot. n. 9034981 del 31/07/2020, ha fornito delle specifiche relative ai controlli per l'atto CGO13.

Il decreto legislativo n. 146/2001 stabilisce le misure minime da osservare negli allevamenti per la protezione degli animali, ferme restando quelle di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 533 e al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 534.

Ai fini dell'applicazione del D. Lgs. n. 146/2001, si intende per:

- a) animale: qualsiasi animale, inclusi pesci, rettili e anfibi, allevato o custodito per la produzione di derrate alimentari, lana, pelli, pellicce o per altri scopi agricoli;
- b) proprietario o custode ovvero detentore: qualsiasi persona fisica o giuridica che, anche temporaneamente, è responsabile o si occupa degli animali;



e6c25f23



ALLEGATO A DGR n. 490 del 29 aprile 2022

pag. 79 di 81

- c) Autorità competente: il Ministero della salute e le Autorità sanitarie territorialmente competenti, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modifiche.

Il D.Lgs. n. 146/2001 non si applica agli animali:

- a) che vivono in ambiente selvatico;
- b) destinati a partecipare a gare, esposizioni, manifestazioni, ad attività culturali o sportive;
- c) da sperimentazione o da laboratorio;
- d) invertebrati.

Personale

1. Gli animali sono accuditi da un numero sufficiente di addetti aventi adeguate capacità, conoscenze e competenze professionali.

Controllo

- 2. Tutti gli animali tenuti in sistemi di allevamento, il cui benessere richieda un'assistenza frequente dell'uomo, sono ispezionati almeno una volta al giorno. Gli animali allevati o custoditi in altri sistemi sono ispezionati a intervalli sufficienti al fine di evitare loro sofferenze.
- 3. Per consentire l'ispezione completa degli animali in qualsiasi momento, deve essere disponibile un'adeguata illuminazione (fissa o mobile).
- 4. Gli animali malati o feriti devono ricevere immediatamente un trattamento appropriato e, qualora un animale non reagisca alle cure in questione, occorre chiedere al più presto il parere del veterinario. Ove necessario gli animali malati o feriti vengono isolati in appositi locali muniti, se del caso, di lettiere asciutte o confortevoli.

Registrazione

- 5. Il proprietario ovvero il detentore degli animali tiene un registro di ogni trattamento terapeutici effettuato. La registrazione e le relative modalità di conservazione sono effettuate secondo quanto previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, e successive modificazioni ed integrazioni e dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336. Le mortalità sono denunciate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320.
- 6. I registri sono conservati per un periodo di almeno tre anni e sono messi a disposizione dell'Autorità competente al momento delle ispezioni o su richiesta.

Libertà di movimento

7. La libertà di movimento propria dell'animale, in funzione della sua specie e secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche, non deve essere limitata in modo tale da causargli inutili sofferenze o lesioni.

Allorché è continuamente o regolarmente legato, incatenato o trattenuto, l'animale deve poter disporre di uno spazio adeguato alle sue esigenze fisiologiche ed etologiche, secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche.

Fabbricati e locali di stabulazione

- 8. I materiali che devono essere utilizzati per la costruzione dei locali di stabulazione e, in particolare, dei recinti e delle attrezzature con i quali gli animali possono venire a contatto, non devono essere nocivi per gli animali e devono poter essere accuratamente puliti e disinfettati.
- 9. I locali di stabulazione e i dispositivi di attacco degli animali devono essere costruiti e mantenuti in modo che non vi siano spigoli taglienti o sporgenze tali da provocare lesioni agli animali.
- 10. La circolazione dell'aria, la quantità di polvere, la temperatura, l'umidità relativa dell'aria e le concentrazioni di gas devono essere mantenute entro limiti non dannosi per gli animali.



e6c25f23



11. Gli animali custoditi nei fabbricati non devono essere tenuti costantemente al buio o esposti ad illuminazione artificiale senza un adeguato periodo di riposo. Se la luce naturale disponibile è insufficiente a soddisfare le esigenze comportamentali e fisiologiche degli animali, occorre provvedere ad una adeguata illuminazione artificiale.

Animali custoditi al di fuori dei fabbricati

12. Agli animali custoditi al di fuori dei fabbricati deve essere fornito, in funzione delle necessità e delle possibilità, un riparo adeguato dalle intemperie, dai predatori e da rischi per la salute.

Impianti automatici o meccanici

13. Ogni impianto automatico o meccanico indispensabile per la salute ed il benessere degli animali deve essere ispezionato almeno una volta al giorno. Gli eventuali difetti riscontrati devono essere eliminati immediatamente; se ciò non è possibile, occorre prendere le misure adeguate per salvaguardare la salute ed il benessere degli animali.

Se la salute ed il benessere degli animali dipendono da un impianto di ventilazione artificiale, deve essere previsto un adeguato impianto di riserva per garantire un ricambio d'aria sufficiente a salvaguardare la salute e il benessere degli animali in caso di guasto all'impianto e deve essere previsto un sistema di allarme che segnali il guasto. Detto sistema d'allarme deve essere sottoposto a controlli regolari.

Mangimi, acqua e altre sostanze

14. Agli animali deve essere fornita un'alimentazione sana adatta alla loro età e specie, e in quantità sufficiente a mantenerli in buona salute e a soddisfare le loro esigenze nutrizionali. Gli alimenti o i liquidi sono somministrati agli animali in modo da non causare loro inutili sofferenze o lesioni e non contengono sostanze che possano causare inutili sofferenze o lesioni.
15. Tutti gli animali devono avere accesso ai mangimi ad intervalli adeguati alle loro necessità fisiologiche.
16. Tutti gli animali devono avere accesso ad un'adeguata quantità di acqua, di qualità adeguata, o devono poter soddisfare le loro esigenze di assorbimento di liquidi in altri modi.
17. Le attrezzature per la somministrazione di mangimi e di acqua devono essere concepite, costruite e installate in modo da ridurre al minimo le possibilità di contaminazione degli alimenti o dell'acqua e le conseguenze negative derivanti da rivalità tra gli animali.
18. Nessuna altra sostanza, ad eccezione di quelle somministrate a fini terapeutici o profilattici o in vista di trattamenti zootecnici come previsto nell'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 96/22/CE, deve essere somministrata ad un animale, a meno che gli studi scientifici sul benessere degli animali e l'esperienza acquisita ne abbiano dimostrato l'innocuità per la sua salute e il suo benessere.

Mutilazioni e altre pratiche

19. È vietata la bruciatura dei tendini e il taglio di ali per i volatili e di code per i bovini terapeutici certificati. La cauterizzazione dell'abbozzo corneale è ammessa al di sotto delle tre settimane di vita. Il taglio del becco deve essere effettuato nei primi giorni di vita con il solo uso di apparecchiature che riducano al minimo le sofferenze degli animali.

La castrazione è consentita per mantenere la qualità dei prodotti e le pratiche tradizionali di produzione a condizione che tali operazioni siano effettuate prima del raggiungimento della maturità sessuale da personale qualificato, riducendo al minimo ogni sofferenza per gli animali. A partire dal 1 gennaio 2004 è vietato l'uso dell'alimentazione forzata per anatre ed oche e la spiumatura di volatili vivi. Le pratiche di cui al presente punto sono effettuate sotto il controllo del medico veterinario dell'azienda.

Procedimenti di allevamento

20. Non devono essere praticati l'allevamento naturale o artificiale o procedimenti di allevamento che provochino o possano provocare agli animali in questione sofferenze o lesioni.



e6c25f23



Questa disposizione non impedisce il ricorso a taluni procedimenti che possono causare sofferenze o ferite minime o momentanee o richiedere interventi che non causano lesioni durevoli, se consentiti dalle disposizioni nazionali.

21. Nessun animale deve essere custodito in un allevamento se non sia ragionevole attendersi, in base al suo genotipo o fenotipo, che ciò possa avvenire senza effetti negativi sulla sua salute o sul suo benessere.
22. L'allevamento di animali con il solo e principale scopo di macellarli per il valore della loro pelliccia deve avvenire nel rispetto delle prescrizioni seguenti.

Misure minime degli spazi per il visone allevato in gabbia, superficie libera con esclusione del nido:

- per animale adulto singolo centimetri quadrati 2550;
- per animale adulto e piccoli centimetri quadrati 2550;
- per animali giovani dopo lo svezzamento, fino a due animali per spazio, centimetri quadrati 2550.

L'altezza della gabbia non deve essere inferiore a cm 45.

Per tali spazi devono inoltre essere rispettate una larghezza non inferiore a cm 30 ed una lunghezza non inferiore a cm 70.

Le sopraindicate misure si applicano ai nuovi allevamenti o in caso di ristrutturazione degli esistenti.

A partire dal 1° gennaio 2008 l'allevamento di animali con il solo e principale scopo di macellarli per il valore della loro pelliccia deve avvenire a terra in recinti opportunamente costruiti e arricchiti, capaci di soddisfare il benessere degli animali. Tali recinti devono contenere appositi elementi quali rami dove gli animali possano arrampicarsi, oggetti manipolabili, almeno una tana per ciascun animale presente nel recinto. Il recinto deve inoltre contenere un nido delle dimensioni di cm 50 per cm 50 per ciascun animale presente nel recinto stesso. I visoni devono altresì disporre di un contenitore per l'acqua di dimensioni di m 2 per m 2 con profondità di almeno cm 50 al fine di consentire l'espletamento delle proprie funzioni etologiche primarie.



e6c25f23

